REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LVI | BARI, 31 MARZO 2025 | **n. 26 *suppl.***



Deliberazioni della Giunta regionale

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
d) le deliberazioni della Giunta regionale;
e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2025, n. 289
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2022 cofinanziato dal fondo FEASR - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 05/03/2025, n. C(2025) 1480, approvazione della versione 17.0 e cambio di destinazione di parte della quota di cofinanziamento regionale. 4

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2025, n. 289

Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2022 cofinanziato dal fondo FEASR - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 05/03/2025, n. C(2025) 1480, approvazione della versione 17.0 e cambio di destinazione di parte della quota di cofinanziamento regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura, condiviso e fatto proprio dal Direttore del Dipartimento e Autorità di Gestione del PSR Puglia, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 1480 del 05/03/2025 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2022 nella versione 17.0 e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;
2. di prendere atto ed approvare la nuova versione 17.0 del PSR Puglia 2014/2022 che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;
3. di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 559-560, la riduzione del cofinanziamento regionale del PSR Puglia 2014/2022 e la contestuale riallocazione delle corrispondenti somme allo stesso Programma, a titolo di cofinanziamento nazionale integrativo;
4. di stabilire che, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 561-562, dal 1° gennaio 2026 le risorse nazionali residue dei finanziamenti nazionali integrativi dei PSR 2014-2022 saranno trasferite al CSR Puglia 2023-2027 che attua il Piano Strategico della PAC, unitamente alle risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR di cui all'articolo 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

5. di dare atto che l'esatta quantificazione della quota regionale di cofinanziamento che è ridotta e contestualmente riassegnata al Programma in qualità di finanziamento nazionale integrativo potrà essere definita solo a seguito di completamento di tutte le spese rendicontate dall'Organismo Pagatore AGEA entro il 31/12/2025, ritenute ammissibili e riconosciute dalla Commissione europea;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di trasmettere il presente provvedimento al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e alla Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura;

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2022 cofinanziato dal fondo FEASR - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 05/03/2025, n. C(2025) 1480, approvazione della versione 17.0 e cambio di destinazione di parte della quota di cofinanziamento regionale.

Premesso che:

- con Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 la Commissione Europea ha approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia - CCI 2014IT06RDRP020;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
- con diverse Decisioni di esecuzione della Commissione europea sono state approvate modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2022, in ultimo la Decisione C(2024) 4280 del 17/06/2024 che ha adottato la versione 16.0 del PSR;

Visti:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che definisce le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
- gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
- il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, avente ad oggetto "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"."
- l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 44, punto 4 lettera e) dello Statuto della Regione Puglia, che attribuisce alla Giunta regionale di esercitare ogni altra attribuzione e funzione amministrativa che dalla Costituzione, dallo Statuto o dalle leggi non sono demandate espressamente alla competenza del Consiglio regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 677 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale al prof. Gianluca Nardone e successive proroghe, in ultimo la DGR n. 1 del 10/01/2025 con proroga al 18/03/2025;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e successive proroghe, in ultimo la DGR n. 132 del 14/02/2025 con proroga al 31/03/2025;

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

CONSIDERATO che:

- i più recenti dati di spesa relativi alla programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 mettono in evidenza che per raggiungere il pieno utilizzo delle risorse programmate occorre erogare un elevato volume di aiuti, molto superiore alla media annua dei pagamenti già effettuati sul PSR Puglia fino al 31 dicembre 2024;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e i servizi della Commissione europea DG Agri, hanno concordato un percorso di riprogrammazione finanziaria che prevede di utilizzare la flessibilità concessa dall'articolo 59 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in materia di tassi di cofinanziamento dei PSR, riducendo quindi il rischio di perdita di risorse comunitarie;
- il predetto percorso prevede:
  i. l'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, realizzata tramite una riduzione delle risorse del cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue dello stesso programma entro il 31 dicembre 2025. L'importo totale delle risorse FEASR attribuito al PSR Puglia resta immutato; ciò che aumenta è solo la quota percentuale di risorse FEASR sul totale delle risorse pubbliche;
  ii. l'attribuzione degli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale del PSR Puglia allo stesso Programma in qualità di finanziamento nazionale integrativo, finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up);
  iii. la successiva attribuzione (dal 1° gennaio 2026) al PSP 2023-2027 dei finanziamenti nazionali integrativi, già allocati nei PSR 2014-2022, nella misura in cui sarà stato accertato che non potranno essere utilizzati nei PSR a causa di economia. Saranno attribuite al PSP 2023-2027 anche le risorse residue attribuite a determinate Regioni per il riequilibrio degli interventi FEASR. In sostanza, i *Top up* non spesi nei PSR entro la fine del 2025 transiteranno nel PSP 2023/2027;
- per la data di applicazione dei nuovi tassi di cofinanziamento UE la base normativa di riferimento è l'articolo 23, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 908/2014. Tale articolo dispone che la Commissione calcoli il contributo del FEASR sulla base del tasso in vigore il primo giorno del trimestre di riferimento. Pertanto, i nuovi tassi saranno applicabili a tutti pagamenti effettuati dagli organismi pagatori a partire dal primo giorno del trimestre

successivo alla data di approvazione alla modifica dei PSR da parte della Commissione;

- il percorso di rimodulazione dei tassi di cofinanziamento non ha effetti sulle disposizioni connesse al *non-regression principle* delle risorse finanziarie da allocare su azioni ambientali e sugli altri *ring-fencing*. Infatti, la modifica dei tassi di cofinanziamento è ininfluente su tali soglie, proprio perché le stesse sono calcolate sulle dotazioni FEASR dei PSR che non cambiano al variare del tasso di cofinanziamento;
- al fine di consentire le operazioni di riprogrammazione finanziaria dei PSR delle regioni italiane, sono state adottate specifiche disposizioni normative nazionali attraverso la legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 559-562). Tali disposizioni costituiscono la base giuridica nazionale di riferimento per la riduzione del cofinanziamento nazionale, statale e regionale, dai PSR (comma 559) e la **riallocazione delle corrispondenti somme agli stessi programmi a titolo di cofinanziamento nazionale integrativo** (comma 560). Attraverso il comma 561, sarà consentito, inoltre, dal 1° gennaio 2026, trasferire al PSP 2023-2027 le risorse nazionali residue dei finanziamenti nazionali integrativi dei PSR 2014-2022, unitamente alle risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR di cui all'articolo 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (comma 562).
- con nota prot. n. 37657/2025 del 23/01/2025, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia ha avviato, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno (RI), la consultazione per procedura scritta del Comitato di Sorveglianza sul seguente argomento "Proposta di modifica del PSR 2014-2022 ai sensi del Reg. 1305/2013, art. 11, a, ii".
- la procedura di consultazione scritta si è conclusa con esito favorevole a mezzo nota prot. n. 54548/2025 del 31/01/2025 e, di conseguenza, in pari data, l'Autorità di Gestione ha presentato alla Commissione europea Direzione Generale Agricoltura (DG Agri), tramite piattaforma SFC2014, la richiesta di approvazione della modifica del Programma di sviluppo rurale della Puglia 17.0 che recepisce l'incremento dei tassi di cofinanziamento FEASR e l'attribuzione degli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale del PSR Puglia allo stesso Programma in qualità di finanziamento nazionale integrativo;
- l'esatta quantificazione della quota regionale di cofinanziamento che è riassegnata al Programma in qualità di finanziamento nazionale integrativo potrà essere definita solo a seguito di completamento di tutte le spese rendicontate dall'Organismo Pagatore AGEA entro il 31/12/2025, ritenute ammissibili e riconosciute dalla Commissione europea;
- la DG Agri ha avviato la consultazione formale con le altre Direzioni Generali della Commissione Europea interessate ad esprimere parere sul Programma e tutte le osservazioni emerse in sede di procedura di consultazione sono state chiarite e/o accolte nel Programma dall'Autorità di Gestione;
- con Decisione di esecuzione C(2025) 1480 del 05/03/2025, allegata al presente provvedimento e di esso parte integrante, la Commissione ha preso atto che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013;

RITENUTO necessario, pertanto, prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 1480 del 05/03/2025 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2022 nella versione 17.0, e stabilire, secondo quanto previsto dalla norma giuridica nazionale di riferimento, la riduzione del cofinanziamento regionale del PSR Puglia e la contestuale riallocazione delle corrispondenti somme allo stesso Programma, a titolo di cofinanziamento nazionale integrativo.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale:

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 1480 del 05/03/2025 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2022 nella versione 17.0 e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;
2. di prendere atto ed approvare la nuova versione 17.0 del PSR Puglia 2014/2022 che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;
3. di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 559-560, la riduzione del cofinanziamento regionale del PSR Puglia 2014/2022 e la contestuale riallocazione delle corrispondenti somme allo stesso Programma, a titolo di cofinanziamento nazionale integrativo;
4. di stabilire che, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 561-562, dal 1° gennaio 2026 le risorse nazionali residue dei finanziamenti nazionali integrativi dei PSR 2014-2022 saranno trasferite al CSR Puglia 2023-2027 che attua il Piano Strategico della PAC, unitamente alle risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR di cui all'articolo 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
5. di dare atto che l'esatta quantificazione della quota regionale di cofinanziamento che è ridotta e contestualmente riassegnata al Programma in qualità di finanziamento nazionale integrativo potrà essere definita solo a seguito di completamento di tutte le spese rendicontate dall'Organismo Pagatore AGEA entro il 31/12/2025, ritenute ammissibili e riconosciute dalla Commissione europea;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di trasmettere il presente provvedimento al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e alla Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura;

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Monitoraggio, Valutazione, Strumenti finanziari CSR 23/27":
(Francesco Ranieri)
firma

Francesco
Ranieri
07.03.2025
13:17:21
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Attuazione dei Programmi comunitari per l'agricoltura"
(Mariangela Lomastro)
firma

Mariangela Lomastro
07.03.2025 12:46:23
GMT+01:00

IL DIRETTORE di Dipartimento "Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale" e Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2022
(Gianluca Nardone)
firma

GIANLUCA
NARDONE
07.03.2025
19:56:02
UTC

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma

Donato Pentassuglia
11.03.2025 11:11:49
GMT+01:00

COMMISSIONE
EUROPEA

GIANLUCA
NARDONE
11.03.2025
09:00:46
GMT+00:00

Bruxelles, 5.3.2025
C(2025) 1480 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5.3.2025

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 CCI 2014IT06RDRP020

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5.3.2025

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 CCI 2014IT06RDRP020

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione del 24 novembre 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2024) 4280 della Commissione del 17 giugno 2024.

(2) Il 31 gennaio 2025 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.

(4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione[3].

---

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj.

2 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj).

3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

(5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.

(6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.

(7) La modifica dei finanziamenti nazionali integrativi inseriti nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri previsti dal medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.

(8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, Italia, presentata alla Commissione il 31 gennaio 2025.

Articolo 2

Le parti I e III dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8412 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 31 gennaio 2025.

Articolo 4

È approvata la modifica dei finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inseriti nel programma di sviluppo rurale.

---

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj).

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5.3.2025

Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA

IT

ALLEGATO

Parte I

1. Tabella che fissa il contributo annuo del FEASR

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	0,00	210 954 000,00	211 725 000,00	131 275 034,22	132 323 329,26	137 913 000,00	138 207 000,00	150 217 210,33	122 477 262,74	**1 235 091 836,55**
Totale FEASR (escluso EURI)	**0,00**	**210 954 000,00**	**211 725 000,00**	**131 275 034,22**	**132 323 329,26**	**137 913 000,00**	**138 207 000,00**	**150 217 210,33**	**122 477 262,74**	**1 235 091 836,55**
di cui: riserva di efficacia dell'attuazione (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013)	**0,00**	**12 712 104,89**	**12 758 525,83**	**8 537 969,18**	**8 294 060,04**	**8 310 631,52**	**8 328 347,95**			**58 941 639,41**
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI (NGEU) / Interventi finanziati tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								27 994 945,55	65 012 683,24	**93 007 628,79**
Totale (FEASR + EURI)		**210 954 000,00**	**211 725 000,00**	**131 275 034,22**	**132 323 329,26**	**137 913 000,00**	**138 207 000,00**	**178 212 155,88**	**187 489 945,98**	**1 328 099 465,34**

2. Tabella che fissa i tassi di partecipazione del FEASR per ogni misura e per ogni tipo di intervento con un tasso specifico di sostegno del FEASR

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	95 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M11 - Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90 %	60,5 %
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M20 - Assistenza tecnica Stati membri (articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	100 %	

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	

M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Principale	85 %	

M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)**	**Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d)) nel periodo 2014-2022 (%)**
Misure sospese - Misura sospesa	Principale	60,5 %	

Parte III

Finanziamenti nazionali integrativi ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	1 673 449,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	985 955,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	892 048,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	71 969 253,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	539 781,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	14 236 148,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	9 312 082,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	6 417 223,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	3 071 226,00
M11 - Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	72 058,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00

M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	3 013 515,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013)	13 225 381,00
M20 - Assistenza tecnica Stati membri (articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)	1 069 938,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013)	0,00
Totale	126 478 057,00



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas





Italy - Rural Development Programme (Regional) - Puglia

CCI	2014IT06RDRP020
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Puglia
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente
Versione	17.0
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	06/03/2025 - 15:47:16 CET

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE....14
1.1. Modifica....14
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013....14
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP....14
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):....14
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)....14
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014....14
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA....19
2.1. Zona geografica interessata dal programma....19
2.2. Classificazione della regione....19
3. VALUTAZIONE EX-ANTE....21
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.....21
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.....24
3.2.1. 01 Analisi di contesto....25
3.2.2. 02 Indicatori comuni di contesto (1)....25
3.2.3. 03 Indicatori comuni di contesto (2)....26
3.2.4. 04 SWOT analysis....26
3.2.5. 05 Analisi dei fabbisogni....27
3.2.6. 06 Analisi dei fabbisogni....27
3.2.7. 07 Logica di intervento (1)....28
3.2.8. 08 Logica di intervento (2)....28
3.2.9. 09 Logica di intervento (3)....29
3.2.10. 10 Logica di intervento (4)....29
3.2.11. 11 Logica di intervento (5)....29
3.2.12. 12 Logica di intervento (6)....30
3.2.13. 13 Assistenza tecnica....30
3.2.14. 14 Descrizione target....31
3.2.15. 15 Sistema di monitoraggio (1)....31
3.2.16. 16 Sistema di monitoraggio (2)....32
3.2.17. 17 La governance e la gestione....32
3.2.18. 18 Supporto di tipo consulenziale....33
3.2.19. 19 Pari opportunità....33
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante....34

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI....35
4.1. Analisi SWOT....35
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate....35
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione....72
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione....74
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione....76
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione....79
4.1.6. Indicatori comuni di contesto....81
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma....94
4.2. Valutazione delle esigenze....98
4.2.1. 01 Coordinamento e governance attori Sistema Conoscenza in Agricoltura....113
4.2.2. 02 Offerta conoscenza tecnologica adeguata al contesto produttivo pugliese....114
4.2.3. 03 Disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e innovazioni....115
4.2.4. 04 Giovani imprenditori che realizzano processo di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo....117
4.2.5. 05 Livello di collaborazione e integrazione tra imprese agicole, agroalimentari, forestali e sistema della ricerca....118
4.2.6. 06 Esperti in grado di far incontrare domanda/offerta innovazione, favorire dialogo attori, agevolare trasferimento tecnologico....120
4.2.7. 07 Formazione continua e processi di integrazione tra attività di formazione e consulenza....121
4.2.8. 08 Crescita quantitativa e miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi alle imprese (produzioni qualità)....123
4.2.9. 09 Processi di ammodernamento con diversificazione di attività e di prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento....124
4.2.10. 10 Contrasto al fenomeno della frammentazione aziendale e conseguente indebolimento strutturale delle aziende agricole....125
4.2.11. 11 Progetti innovativi d'impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up....127
4.2.12. 12 Internazionalizzazione filiere agroalimentari (produzioni alta qualità) e miglioramento posizionamento nei mercati nazionali....128
4.2.13. 13 Aggregazione imprese in strutture con capacità e strumenti gestionali per migliorare organizzazione produzione commercio....130
4.2.14. 14 Creazione e consolidamento filiere corte e loro circuiti e reti....131
4.2.15. 15 Miglioramento della qualità e qualificazione prodotti agricoli e alimentari....133
4.2.16. 16 Diffusione strumenti assicurativi in agricoltura e gestione rischio....134
4.2.17. 16 Diffusione strumenti assicurativi in agricoltura, gestione rischio, prevenzione e ripristini danni causati da eventi avversi....135
4.2.18. 17 Contrastare le difficoltà per accesso al credito delle aziende agricole....137
4.2.19. 18 Sostegno diversità specie autoctone vegetali, animali forestali, produzione biologica e sistemi certificazione biodiversità....138

4.2.20. 19 Creazione reti di soggetti per incrementare le conoscenze disponibili in tema di biodiversità agro-forestale e animale 140
4.2.21. 20 Individuazione e tutela dei paesaggi rurali storici e i loro elementi per costruire un futuro socio/economico sostenibile 141
4.2.22. 21 Razionalizzazione uso acque monitorando clima e livelli idrici migliorando utilizzabilità risorse idriche non convenzionali 142
4.2.23. 22 Diffusione pratiche razionalizzazione uso input, con riferimento utilizzo tecniche agricoltura biologica e integrata....144
4.2.24. 23 Difesa idrogeologica mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale....145
4.2.25. 24 Diffusione tecniche coltivazione rispettose del suolo, per attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel terreno 147
4.2.26. 25 Ammodernamento attrezzature e tecniche irrigue e riconversione produttiva verso specie o cultivar a ridotto fabbisogno idrico....148
4.2.27. 26 Incentivazione azioni virtuose di risparmio energetico e utilizzo fonti energia rinnovabili....149
4.2.28. 27 Incremento produzione e consumo in loco energia prodotta, per promuovere autosufficienza energetica impianti di produzione 151
4.2.29. 28 Diffusione tecniche coltivazione, allevamento, trasformazione e gestione boschi per ridurre emissione gas serra e ammoniaca 152
4.2.30. 29 Diffusione tecniche coltivazione, allevamento, gestione per incrementare sequestro carbonio e ampliamento superfici boscate 153
4.2.31. 30 Cooperazione tra operatori: creazione reti che coinvolgano soggetti impegnati nella valorizzazione territorio 155
4.2.32. 31 Azioni di sistema che valorizzino risorse e capitale umano 156
4.2.33. 32 Sviluppo locale con approccio partecipativo e non per realizzare azioni di sistema, per innalzare indici qualità di vita....157
4.2.34. 33 Creazione servizi digitali pubblici/privati, diffusione ICT, sviluppo competenze digitali, potenziamento reti banda larga/ult....159
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA 161
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013 161
5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1 178
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali....178

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 180
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 182
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 184
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 189
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 194
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013 196
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11) 200
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013 203
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE 206
6.1. Ulteriori informazioni 206
6.2. Condizionalità ex-ante 207
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali 230
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità 241
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI 245
7.1. Indicatori 245
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 248
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 248
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 249
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 249
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 250
7.2. Indicatori alternativi 252

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 253
7.2.2. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 253
7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali....253
7.3. Riserva 254
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE....255
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 255
8.2. Descrizione per misura....279
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....279
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....315
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 332
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....354
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 471
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 492
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 522
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 552
8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)....688
8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 699
8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....844
8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....874
8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 877
8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)....879
8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....938
8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....997
8.2.17. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c) 1012
9. PIANO DI VALUTAZIONE....1021
9.1. Obiettivi e scopo 1021
9.2. Governance e coordinamento....1022
9.3. Temi e attività di valutazione....1024

9.4. Dati e informazioni 1026
9.5. Calendario 1028
9.6. Comunicazione 1029
9.7. Risorse....1030
10. PIANO DI FINANZIAMENTO 1032
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR) 1032
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 1034
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)....1035
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....1035
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....1037
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 1039
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....1041
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 1043
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 1045
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1047
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 1049
10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)....1051
10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 1053
10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....1055
10.3.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).1057
10.3.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)....1059
10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35)....1061
10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....1063
10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 1065
10.3.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....1067
10.3.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c) 1068
10.3.19. M113 - Prepensionamento 1069
10.3.20. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 1070
10.3.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione....1071
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma....1072
11. PIANO DI INDICATORI....1073
11.1. Piano di indicatori 1073

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 1073
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 1076
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 1079
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 1082
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 1087
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 1092
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente) 1097
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi 1102
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici 1107
11.4.1. Terreni agricoli 1107
11.4.2. Aree forestali 1110
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma 1111
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO 1112
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 1113
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 1113
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 1113
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 1114
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 1114
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 1114
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1115
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 1115
12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 1115
12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 1115
12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 1116
12.12. M113 - Prepensionamento 1116
12.13. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 1116
12.14. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 1116

12.15. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 1116
12.16. M16 - Cooperazione (art. 35)....1117
12.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....1117
12.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)....1117
12.19. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....1118
12.20. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c) 1118
12.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione....1118
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 1119
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....1122
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....1122
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 1123
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....1123
13.5. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....1124
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 1124
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1125
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 1126
13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)....1127
13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 1127
13.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....1128
13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 1128
13.13. M16 - Cooperazione (art. 35)....1128
13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)....1129
13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....1129
13.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....1130
13.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....1131
13.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....1131
13.19. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c) 1132
13.20. M113 - Prepensionamento 1132
13.21. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 1132
13.22. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione....1133
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ....1134

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con: 1134
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune 1134
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi 1139
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE 1143
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1146
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....1146
15.1.1. Autorità 1146
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami 1146
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....1150
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 1152
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE.....1156
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 1157
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 1159
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER 1163
16.1. 01 Seminario di Studio “Il futuro della Politica Agricola Comunitaria”, organizzato dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari a Bari il 13 luglio 2012.....1163
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....1163
16.1.2. Sintesi dei risultati.....1163
16.2. 02 Convegno “Il futuro della Politica Agricola Comunitaria. 3' Conferenza nazionale”, organizzato dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Bari, Fiera del Levante, 14 settembre 2012 1163
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....1163
16.2.2. Sintesi dei risultati.....1164

16.3. 03 Tavola rotonda con il partenariato socio-economico e istituzionale, organizzata dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Bari, 3 dicembre 2012 1164
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1164
16.3.2. Sintesi dei risultati....1164
16.4. 04 Focus Group tematici, organizzati dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Bari, 23 e 25 gennaio 2013 1165
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1165
16.4.2. Sintesi dei risultati....1165
16.5. 05 Laboratorio di idee "Innovazione, servizi e trasferimento delle conoscenze", organizzato dall'INEA, Valenzano, 29 gennaio 2013 1165
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1165
16.5.2. Sintesi dei risultati....1165
16.6. 06 Laboratorio di idee "Diversificazione e politiche per lo sviluppo dell'economia rurale", organizzato dall'INEA, Valenzano, 29 gennaio 2013 1166
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1166
16.6.2. Sintesi dei risultati....1166
16.7. 07 Laboratorio di idee "Ambiente, foreste e paesaggio", organizzato dall'INEA, Valenzano, 31 gennaio 2013 1167
16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1167
16.7.2. Sintesi dei risultati....1167
16.8. 08 Laboratorio di idee "Governance del territorio", organizzato dall'INEA, Valenzano, 1 febbraio 2013 1167
16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1167
16.8.2. Sintesi dei risultati....1168
16.9. 09 Focus di approfondimento sulle filiere produttive regionali, organizzato dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari presso lo IAMB, Valenzano, 13 febbraio 2013 1168
16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1168
16.9.2. Sintesi dei risultati....1168
16.10. 10 Conferenza stampa di presentazione del "Documento preliminare strategico per la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020", a cura dell'AdG del PSR Puglia e dell'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Bari, 19 febbraio 2013 1169
16.10.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1169
16.10.2. Sintesi dei risultati....1169
16.11. 11 Sezione dedicata alla Programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 all'interno del portale istituzionale del PSR Puglia 2007-13 1169
16.11.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1169
16.11.2. Sintesi dei risultati....1170
16.12. 12 Tavola rotonda con le Province finalizzata a condividere percorso di programmazione del PSR Puglia 2014-20, Bari, 19 giugno 2013 1170
16.12.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1170
16.12.2. Sintesi dei risultati....1170

16.13. 13 Ciclo di 4 incontri di approfondimento con i funzionari delle Province sulla progettazione partecipata a cura dell'INEA e in collaborazione con il valutatore ex ante del PSR, Valenzano, 26 e 28 giugno, 4 luglio, 5 settembre 2013 1171
16.13.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1171
16.13.2. Sintesi dei risultati 1171
16.14. 14 Workshop con il partenariato socio-economico del PSR Puglia per fare il punto sullo stato di avanzamento della programmazione 2014-20, Cineporto Fiera del Levante, Bari, 25 luglio 2013 1171
16.14.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1171
16.14.2. Sintesi dei risultati 1172
16.15. 15 Workshop provinciali di progettazione partecipata dello sviluppo rurale, a cura delle Province di Bari, BAT, Foggia, Lecce e Brindisi, settembre-ottobre 2013 1172
16.15.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1172
16.15.2. Sintesi dei risultati 1172
16.16. 16 World Cafè con i GAL sul tema "PSR Puglia 2014-2020", organizzato dall'INEA in collaborazione con IAMB e Valutatore ex ante PSR, Valenzano, 14 ottobre 2013 1173
16.16.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1173
16.16.2. Sintesi dei risultati 1173
16.17. 17 Ciclo di 6 workshop di lavoro con testimoni privilegiati finalizzati ad inquadrare e gerarchizzare l'Analisi SWOT del PSR Puglia (SWOT relazionale/dinamica), Valenzano, 14 e 15 novembre 2013 1173
16.17.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1173
16.17.2. Sintesi dei risultati 1173
16.18. 18 Workshop con il partenariato socio-economico del PSR Puglia per presentare e discutere l'insieme dei fabbisogni di intervento individuati, Bari, 11 febbraio 2014 1174
16.18.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1174
16.18.2. Sintesi dei risultati 1174
16.19. 19 Tavoli di approfondimento tematici con il partenariato socio-economico del PSR Puglia, Bari, marzo-aprile 2014 1175
16.19.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1175
16.19.2. Sintesi dei risultati 1175
16.20. 20 Consultazione on-line (Forum) finalizzata ad individuare le strategie di sviluppo e gli strumenti operativi più efficaci per un'agricoltura più competitiva, intelligente, sostenibile e inclusiva, marzo-giugno 2014 1175
16.20.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1175
16.20.2. Sintesi dei risultati 1175
16.21. 21 Tavolo di approfondimento sulla Priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali", Bari, 17 luglio 2014 1176
16.21.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1176
16.21.2. Sintesi dei risultati 1176
16.22. 22 Incontro con il partenariato di consultazione sui contenuti del PSR, Bari, 28 agosto 2014 1176
16.22.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1176

16.22.2. Sintesi dei risultati....1176
16.23. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni 1177
17. RETE RURALE NAZIONALE 1180
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN).1180
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete....1180
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma....1180
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN 1180
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE....1181
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR....1181
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno....1181
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1187
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura....1187
19.2. Tabella di riporto indicativa....1191
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI....1193
Documenti....1194

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Puglia

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

b. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera a), punto ii) o iii)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

31-01-2025

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Favorevole

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. 01_Introduzione

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

I più recenti dati di spesa relativi alla programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 mettono in evidenza che per raggiungere il pieno utilizzo delle risorse programmate occorre erogare un elevato volume di spesa,

molto superiore alla media annua dei pagamenti già effettuati sul PSR Puglia fino al 31 dicembre 2024.

Al riguardo è stato concordato, con il Ministero competente e i servizi della Commissione europea DG Agri, un percorso di riprogrammazione finanziaria che prevede di utilizzare la flessibilità concessa dal Reg. (UE) n. 1305/2013 in materia di tassi di cofinanziamento dei PSR, riducendo quindi il rischio di perdita di risorse.

La presente modifica, pertanto, è esclusivamente dedicata:

- all'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, realizzata tramite una riduzione delle risorse del cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue dello stesso programma entro il 31 dicembre 2025. Si evidenzia che l'importo totale delle risorse FEASR attribuito al PSR Puglia resta immutato; ciò che aumenta è solo la quota percentuale di risorse FEASR sul totale delle risorse pubbliche.
- all'attribuzione degli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale del PSR Puglia allo stesso programma in qualità di finanziamenti nazionali integrativi, finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

La presente modifica, pertanto, impatta sui capitoli 7 – 10 – 12 – 13 del Programma.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Maggiore efficacia della spesa in ottica del raggiungimento del target N+3 finale al 31/12/2025

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Gli indicatori di output finanziari sono adeguati a seguito del computo delle risorse top-up del finanziamento nazionale integrativo.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Coerente

1.1.5.2. 02_Capitolo 7: Descrizione del quadro di riferimento dei risultati

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta intende aggiornare il quadro di riferimento dei risultati a seguito della variazione delle percentuali di cofinanziamento FEASR indicate nella modifica del capitolo 10, con i relativi adattamenti agli stanziamenti del finanziamento nazionale integrativo indicati al capitolo 12. Si evidenzia che gli indicatori di output finanziari continuano a rappresentare più del 50% della dotazione finanziaria di ciascuna priorità, nel rispetto di quanto previsto dall'art 5(1) del Reg. (UE) 215/2014.

Inoltre, si precisa che poiché è previsto che gli indicatori fisici di performance siano raggiunti anche in assenza delle modifiche proposte, si ritiene, a seguito di interlocuzioni tecniche con la DG Agri avvenute nel corso della consultazione, di non modificare gli indicatori di output fisico.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Aggiornamento dei valori target degli indicatori finanziari di performance inerenti il finanziamnto top-up

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Coerenza dei valori di realizzazione rispetto alle somme stanziate quali finanziamento integrativo a seguito della modifica del tasso di cofinanziamento FEASR.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Coerente

1.1.5.3. 03_Capitolo 10: Piano di finanziamento

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La presente modifica è correlata all'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, realizzata tramite una riduzione delle risorse del cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue dello stesso programma entro il 31 dicembre 2025. Si evidenzia che l'importo totale delle risorse FEASR attribuito al PSR Puglia resta immutato; ciò che aumenta è solo la quota percentuale di risorse FEASR sul

totale delle risorse pubbliche. Il tasso generale applicabile a tutte le misure è pari all'85%, rispetto al precedente tasso del 60,5%. In alcuni casi particolari si utilizzano alcune deroghe previste dall'articolo 59 del reg. 1305/2013, paragrafo 4, che consentono un tasso di cofinanziamento FEASR del 90%.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Maggiore efficacia della spesa in ottica del raggiungimento del target N+3 finale al 31/12/2025

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Gli indicatori di output finanziari sono adeguati a seguito del computo delle risorse top-up del finanziamento nazionale integrativo.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Coerente

1.1.5.4. 04_Capitolo 12: Finanziamento nazionale integrativo

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La presente modifica è correlata all'attribuzione degli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale del PSR Puglia allo stesso programma in qualità di finanziamenti nazionali integrativi, finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Maggiore efficacia della spesa in ottica del raggiungimento del target N+3 finale al 31/12/2025

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Gli indicatori di output finanziari sono adeguati a seguito del computo delle risorse top-up del finanziamento nazionale integrativo.

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Coerente

1.1.5.5. 05_Capitolo 13: Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La tabella della sezione 13, relativa a misure e operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, viene modificata con il computo degli importi derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

Coerenza del computo del finanziamento nazionale integrativo anche nel capitolo dedicato aglla valutazione dell'aiuto di Stato. Il finanziamento integrativo è incrementato a seguito della riduzione della quota di cofinanziamento nazionale.

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Coerente

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Puglia

Descrizione:

La Puglia ha una superficie territoriale di 1.954.090 ettari e una popolazione residente di 4.050.072 abitanti. L'assetto istituzionale locale comprende 6 Province e 258 comuni. Il 26% dei comuni pugliesi è compreso nella classe di superficie "fino a 2.000 ettari" per una estensione territoriale pari a circa il 4% del totale. Quelli con superficie superiore ai 25.000 ettari rappresentano il 5% dei comuni totali e comprendono una superficie pari a circa ¼ di quella complessiva. La densità media di popolazione a livello regionale è di 209,26 abitanti/kmq. Le aree classificate come svantaggiate di montagna coprono il 10,54% della superficie regionale.

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

La Puglia è classificata come Regione meno sviluppata ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 90, comma 2, lettera a) e della Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 (2014/99/UE), art. 1 e allegato 1. Per delineare in modo più puntuale i territori con maggiori problemi dal punto di vista della tenuta sociale ed economica, la Regione, applicando la metodologia nazionale ha provveduto ad affinare la classificazione del grado di ruralità definita da Eurostat, individuando le seguenti tipologie di aree rurali: · Aree urbane e periurbane (zone A). · Aree ad agricoltura intensiva specializzata (zone B) · Aree rurali intermedie (zone C) · Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) Complessivamente le aree rurali della regione (Zone B, C, D) si estendono su di una superficie territoriale pari al 97,1% della superficie regionale, all'interno della quale risiede una popolazione pari al 85,1% del numero complessivo dei residenti. La densità media di popolazione nei territori rurali è di 183 abitanti per Kmq.

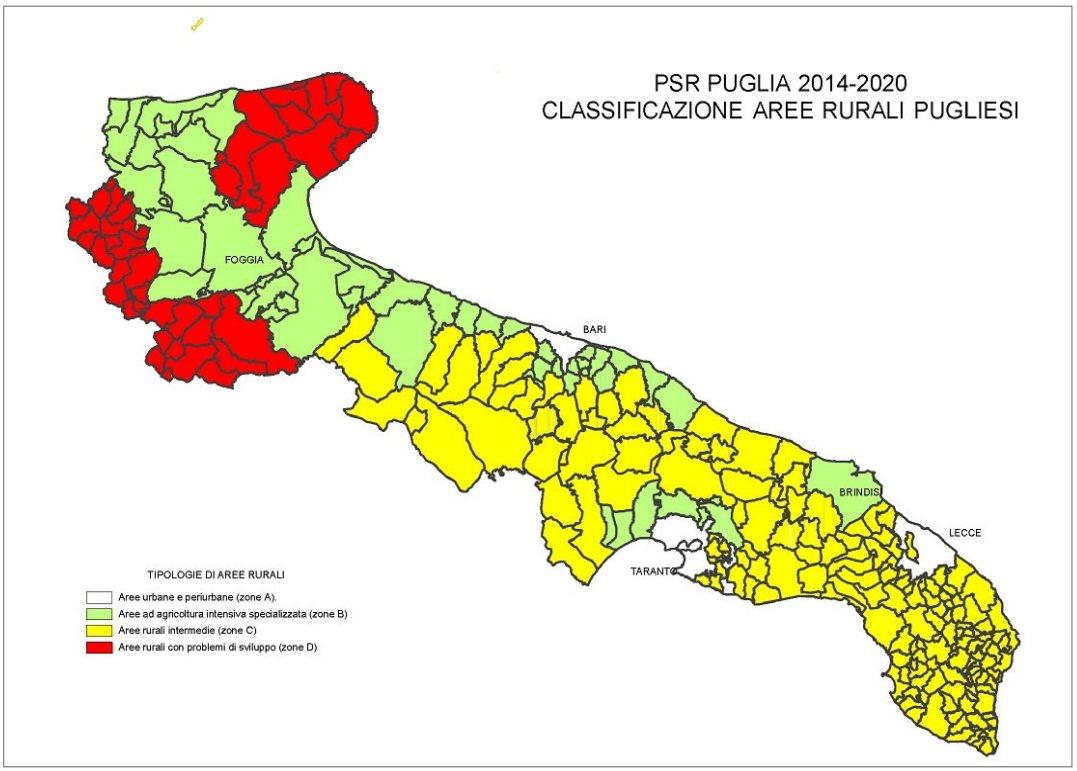

2.2 Classificazione aree rurali pugliesi

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

Allo scopo di garantire una effettiva valutazione partecipata e unaazione di complemento e di confronto continuo con l'Amministrazione regionale, l'attività di VEA è stata articolata per fasi successive in relazione agli ambiti di analisi:

- diagnosi (analisi di contesto, SWOT analysis e individuazione dei fabbisogni);
- contributo del PSR alla strategia Europa 2020;
- analisi di rilevanza e coerenza del PSR;
- misurazione dell'avanzamento e dei risultati;
- allocazione finanziaria;
- governance e sistema di gestione e monitoraggio.

L'interazione con l'AdG e con i principali soggetti coinvoltinel processo di programmazione sono stati diversi e sono avvenuti nell'ambito di:

- riunioni periodiche presso la sede dell'Amministrazione regionale per la: i) verifica dell'andamento delle attività; ii) condivisione degli *output* intermedi; iii) revisione della pianificazione delle attività;
- riunioni tecniche con ilsoggetto incaricato del supporto alla definizione del Programma (INEA e IAM Bari – Sistema della Conoscenza);
- coordinamento con il soggetto incaricato della VAS attraverso la partecipazione, insieme all'AdG, alla riunione di avvio del 14/01/2013;
- confronti informali.

Si rimanda alla figura 3.1 per visualizzare in che modo la Valutazione ex ante accompagna il processo di programmazione.

Al fine di garantire il processo di interazione tra i soggetti coinvolti e l'affinamento per passaggi successivi delle bozze del Programma regionale, il Valutatore ha predisposto degli *output* intermedi di valutazione, di seguito riportati.

- Rapporto preliminare: verifica della SWOT *analysis* e proposta di zonizzazione CLLD (13 dicembre

2013)

Il documento è finalizzato ad effettuare un preliminare assestamento del processo di programmazione 2014-2020 in termini di valutazione dell'analisi SWOT e di proposta di zonizzazione del CLLD per la Puglia a seguito di specifica richiesta dell'AdG.

- Bozza del Rapporto di Valutazione ex ante (28 agosto 2014)

La prima bozza del Rapporto di VEA riporta un aggiornamento della verifica dell'analisi di contesto / SWOT e dei fabbisogni; la valutazione del contributo a Europa 2020; l'analisi della logica di intervento; l'analisi del Piano di valutazione; la verifica del sistema di attuazione.

- Documenti valutativi, Note informali (da settembre 2014 a ottobre 2015)

Nei mesi successivi alla trasmissione della prima versione del Rapporto di VEA, il Valutatore ha completato e/o aggiornato le analisi delle diverse sezioni del PSR, procedendo all'invio di documenti e note valutative informali ed al successivo confronto con lo staff di supporto all'AdG per la stesura del PSR. In tal modo ha accompagnato il processo di elaborazione e revisione delle successive versioni del Programma, tenendo in adeguata considerazione le osservazioni formulate dalla Ce e la conseguente fase negoziale.

La sintesi delle principali evidenze valutative confluiscono direttamente nel diario di bordo[1], di seguito riportato, che descrive il processo di interazione continua tra il Valutatore e il Programmatore, tenendo memoria degli apporti tecnici e metodologici volti al miglioramento, affinamento e progressivo allineamento dei contenuti del PSR.

[1]EENRD (2012, draft), op. cit., par. 2.4.4 pagg. 23-24.

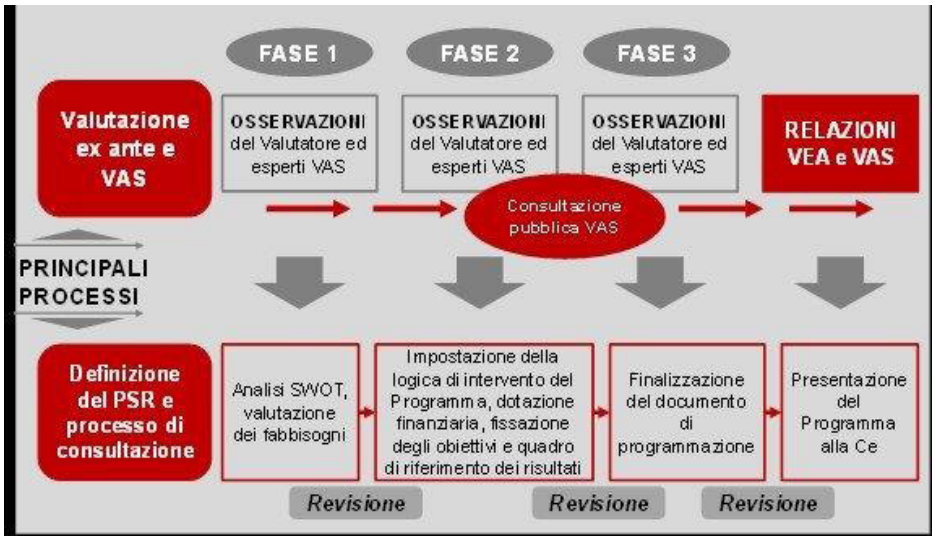
FASE 1
FASE 2
FASE 3
Valutazione ex ante e VAS
OSSERVAZIONI del Valutatore ed esperti VAS
OSSERVAZIONI del Valutatore ed esperti VAS
OSSERVAZIONI del Valutatore ed esperti VAS
RELAZIONI VEA e VAS
Consultazione pubblica VAS
PRINCIPALI PROCESSI
Definizione del PSR e processo di consultazione
Analisi SWOT, valutazione dei fabbisogni
Impostazione della logica di intervento del Programma, dotazione finanziaria, fissazione degli obiettivi e quadro di riferimento dei risultati
Finalizzazione del documento di programmazione
Presentazione del Programma alla Ce
Revisione
Revisione
Revisione

Fig. 3.1

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
01 Analisi di contesto	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	23/07/2013
02 Indicatori comuni di contesto (1)	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	23/07/2013
03 Indicatori comuni di contesto (2)	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	02/07/2013
04 SWOT analysis	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	23/07/2013
05 Analisi dei fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	06/04/2014
06 Analisi dei fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	28/08/2014
07 Logica di intervento (1)	Definizione della logica d'intervento	30/05/2014
08 Logica di intervento (2)	Definizione della logica d'intervento	22/08/2014
09 Logica di intervento (3)	Definizione della logica d'intervento	20/02/2015
10 Logica di intervento (4)	Definizione della logica d'intervento	12/03/2015
11 Logica di intervento (5)	Definizione della logica d'intervento	11/05/2015
12 Logica di intervento (6)	Definizione della logica d'intervento	26/06/2014
13 Assistenza tecnica	Modalità di attuazione del programma	22/08/2014
14 Descrizione target	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	08/08/2014
15 Sistema di monitoraggio (1)	Modalità di attuazione del programma	08/06/2014
16 Sistema di monitoraggio (2)	Modalità di attuazione del programma	24/08/2014
17 La governance e la gestione	Modalità di attuazione del	15/09/2015

	programma	
18 Supporto di tipo consulenziale	Modalità di attuazione del programma	24/08/2014
19 Pari opportunità		25/08/2014

3.2.1. 01 Analisi di contesto

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 23/07/2013

Tema: Analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

Si ravvisa la necessità di rendere omogenea e puntuale la trattazione di alcune tematiche, ad esempio il cambiamento climatico e in particolare il sequestro del Carbonio, soprattutto per esigenze di tipo comparativo e in modo da rendere maggiormente coerente e completa l'analisi di contesto e la SWOT. Sarebbe inoltre opportuno ridurre la trattazione di alcuni argomenti come ad esempio la descrizione della situazione regionale relativamente alla dotazione ed allo stato delle aree ad elevato valore naturalistico (HNV) in Puglia per renderla coerente con le altre tematiche inerenti alle Priorità 4 e 5.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state accolte nel documento di programmazione (versione del settembre 2013). Le informazioni inerenti alle specifiche tematiche sono state accorpate e meglio sistematizzate, mentre alcuni ambiti sono stati approfonditi o inseriti ex novo attraverso, ove disponibili, dati di natura quantitativa e raffronti temporali e spaziali. Sono presenti analisi al livello subregionale sulla base di dati e informazioni disponibili.

3.2.2. 02 Indicatori comuni di contesto (1)

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 23/07/2013

Tema: Indicatori comuni di contesto

Descrizione della raccomandazione

Si suggerisce di integrare gli indicatori di contesto (CCI) mancanti e in particolare di prevedere un raffronto con il dato nazionale e, ove possibile, un'articolazione sub-regionale. Si suggerisce di inserire, ove possibile, indicatori di contesto specifici per mettere meglio a fuoco le specificità regionali.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state accolte nel documento di programmazione e le informazioni mancanti, ove disponibili, sono state inserite. L'analisi di contesto è arricchita da indicatori di fonte regionale, ove disponibili. Non sono stati inseriti indicatori specifici per la ricchezza e l'analiticità del sistema degli CCI.

3.2.3. 03 Indicatori comuni di contesto (2)

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 02/07/2013

Tema: Indicatori di contesto comuni e specifici

Descrizione della raccomandazione

Si suggerisce di completare l'analisi di contesto provvedendo a valorizzare l'indicatore n. 22 sulle "Forze di lavoro nelle aziende agricole". Inoltre, considerando la provvisoria assenza di dati relativi alle "Foreste Protette" (CCI n. 38), si raccomanda di quantificare tale indicatore di contesto nel momento in cui le suddette informazioni saranno rese disponibili nelle apposite banche dati.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state accolte.

3.2.4. 04 SWOT analysis

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 23/07/2013

Tema: SWOT analysis

Descrizione della raccomandazione

Le segnalazioni sulla SWOT hanno riguardato: i) il numero eccessivo di voci della SWOT, realizzate non solo per priorità, ma addirittura per filiera (priorità tre); ii) il mancato riscontro di alcuni elementi presenti nell'analisi di contesto e non nella SWOT; iii) il mancato riscontro di alcune voci della SWOT rispetto all'analisi di contesto; iv) la necessità della sintesi delle voci della SWOT; v) la necessità di rendere più chiare alcune voci della SWOT. Si invita pertanto il Programmatore a prendere in considerazione tali osservazioni al fine di impostare una analisi SWOT in generale più coerente e sintetica.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state accolte nel documento di programmazione. Le voci della SWOT sono state ridotte in maniera consistente, anche per poter realizzare la SWOT relazionale. Nel periodo ottobre-dicembre 2013 si è realizzato l'esercizio valutativo della SWOT relazionale.

3.2.5. 05 Analisi dei fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 06/04/2014

Tema: Fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Dall'analisi è emersa, quale indicazione puntuale, l'esigenza di accorpare o meglio di semplificare i fabbisogni della FA C della Priorità 1 (Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale). E' emersa inoltre l'esigenza di evidenziare la questione della polverizzazione fondiaria delle aziende pugliesi e di favorire l'accesso al credito.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha provveduto ad una completa ed esaustiva integrazione delle raccomandazioni per i fabbisogni rilevati e per le specifiche tematiche oggetto di osservazione da parte del valutatore.

3.2.6. 06 Analisi dei fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 28/08/2014

Tema: Fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

La descrizione dei Fabbisogni delle Priorità 4, 5 e 6 può essere meglio articolata, aggiungendo aspetti rilevanti

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I suggerimenti sono stati accolti dall'AdG.

3.2.7. 07 Logica di intervento (1)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 30/05/2014

Tema: Stesura misure

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore durante gli incontri per la stesura delle misure ha raccomandato di:

- fare riferimento costante all'analisi di contesto, alla SWOT e ai Fabbisogni.
- specificare ad un livello di maggiore dettaglio la descrizione delle misure.

Tale osservazione viene avanzata dal valutatore al fine di provvedere alla stesura delle misure in modo più completo e uniforme e in modo da far emergere inequivocabilmente le interrelazioni che esistono tra le misure scelte ed i fabbisogni regionali a beneficio della costruzione di una logica di intervento più solida.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I suggerimenti del Valutatore ex ante sono stati progressivamente integrati.

3.2.8. 08 Logica di intervento (2)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 22/08/2014

Tema: Stesura misure

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla coerenza interna del PSR, ad esempio la Misura 14 dovrebbe essere collegata in maniera univoca alla FA in tutto il documento.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Gli aspetti evidenziati dal Valutatore ex ante saranno oggetto di verifica da parte dell'AdG

3.2.9. 09 Logica di intervento (3)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 20/02/2015

Tema: Stesura misure

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha segnalato numerose incongruenze tra la sezione relativa alla strategia (paragrafo 5.2) e i contenuti delle schede di misure (capitolo 8)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni - afferenti ad una precedente versione del Programma - sono state accolte nella misura in cui se ne è tenuto conto nell'ambito di un complessivo e complesso processo di revisione sia della strategia di sviluppo che delle schede di misura.

3.2.10. 10 Logica di intervento (4)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 12/03/2015

Tema: Stesura misure

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore nell'analisi delle disposizioni relative all'approccio Leader, ha evidenziato la necessità di esplicitare più chiaramente il ruolo dei diversi soggetti coinvolti.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Si è provveduto a fornire maggiori indicazioni definendo più compiutamente le funzioni e i compiti in capo ai GAL.

3.2.11. 11 Logica di intervento (5)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 11/05/2015

Tema: Logica degli interventi

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore suggerisce una maggiore semplificazione delle sottomisure e delle operazioni atta a rafforzare la focalizzazione degli interventi e quindi l'efficacia attuativa in termini di semplificazione e/o di effetti attesi

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il suggerimento è stato accolto nell'ambito di un complessivo e complesso processo di revisione sia della strategia di sviluppo che delle schede di misura.

3.2.12. 12 Logica di intervento (6)

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 26/06/2014

Tema: Strategia del PSR

Descrizione della raccomandazione

Si formulano di seguito alcuni suggerimenti per indurre il Programmatore a specificare le strategie del PSR:

- esplicitare meglio i legami Priorità/FA;
- individuare le linee strategiche del PSR;
- ampliare la descrizione e la giustificazione delle misure per ciascuna FA.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I suggerimenti sono stati accolti dall'AdG che ha implementato i diversi aspetti nel testo del PSR.

3.2.13. 13 Assistenza tecnica

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 22/08/2014

Tema: Assistenza tecnica

Descrizione della raccomandazione

Si suggerisce di articolare in modo più dettagliato gli aspetti inerenti alla descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il suggerimento è stato recepito.

3.2.14. 14 Descrizione target

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 08/08/2014

Tema: Indicatori

Descrizione della raccomandazione

Si invita il Programmatore ad adeguare il piano degli indicatori.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il suggerimenti è stato recepito.

3.2.15. 15 Sistema di monitoraggio (1)

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 08/06/2014

Tema: Sistema di monitoraggio

Descrizione della raccomandazione

Al fine di verificare la corretta attuazione ed implementazione del Programma durante il suo intero ciclo di vita, sulla base dell'attuale sistema di monitoraggio si raccomanda di:

- rafforzare la capacità del sistema di supportare il fabbisogno conoscitivo del valutatore;
- prevedere una più efficiente raccolta di dati georeferenziati.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Gli aspetti evidenziati dal Valutatore ex ante saranno oggetto di verifica da parte dell'AdG.

3.2.16. 16 Sistema di monitoraggio (2)

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 24/08/2014

Tema: Sistema di monitoraggio

Descrizione della raccomandazione

In relazione al sistema di monitoraggio, sulla base del sistema in essere, si formulano le seguenti raccomandazioni:

- riportare le indicazioni sul soddisfacimento delle condizionalità ex ante;
- porre particolare attenzione agli strumenti e alle tematiche di nuova introduzione, (gruppi operativi del PEI).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Gli aspetti evidenziati dal Valutatore ex ante saranno oggetto di verifica da parte dell'AdG.

3.2.17. 17 La governance e la gestione

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 15/09/2015

Tema: Piano di valutazione

Descrizione della raccomandazione

- Si ravvisa la necessità di dettagliare maggiormente i temi di indagine.
- In riferimento ai prodotti della valutazione, si evidenzia che non vi è alcun riferimento ai momenti cardine della valutazione.
- In merito alla base dati e informazioni (Cfr. Par. PSR 9.4), si suggerisce di descrivere più compiutamente il sistema di registrazione, conservazione, gestione e comunicazione di informazioni statistiche; le funzioni di acquisizione e istruttoria delle Domande, di supporto al monitoraggio e alla valutazione (es. estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori).
- In riferimento al Piano di Comunicazione, per il follow-up dei risultati della valutazione, si consiglia di inserire imeccanismi da utilizzareperrecepire e diffondere le lezioni e le raccomandazioni tratte dalle valutazioni, facendo riferimento più esplicito ai Canali di informazione e al loro utilizzo ad es.

eventi, pagine web.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I suggerimenti sono stati recepiti.

3.2.18. 18 Supporto di tipo consulenziale

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 24/08/2014

Tema: Consulenze

Descrizione della raccomandazione

Alla descrizione del sistema di consulenza del PSR si raccomanda di far seguire, nella fase successiva di emanazione dei bandi, una esplicitazione delle procedure per l'accreditamento degli erogatori del servizio e gli eventuali fattori di esclusione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il suggerimento appare plausibile.

3.2.19. 19 Pari opportunità

Categoria di raccomandazione:

Data: 25/08/2014

Tema: Pari opportunità

Descrizione della raccomandazione

Per rendere più organiche le azioni volte a favorire l'inclusione, le pari opportunità e la non discriminazione si raccomanda di assicurare, tra i criteri di selezione dei beneficiari, dei meccanismi di premialità per le donne (sistema della priorità nei bandi) e si suggerisce un rafforzamento generale delle attività di monitoraggio, assistenza, informazione, sensibilizzazione e comunicazione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il sistema di monitoraggio in essere consente di tracciare il profilo fisico dei singoli beneficiari. Gli altri suggerimenti saranno verificati in sede di implementazione del PSR.

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

1. Il Quadro macroeconomico

La Puglia e gli obiettivi di Europa 2020

In Tab. 1.1 – "Indicatori socio-economici della strategia Europa 2020" dell'Allegato 6 i principali indicatori socio-economici individuati dalla strategia Europa 2020, strutturati per target nazionali e risultati raggiunti nei rispettivi ambiti geografici di riferimento, indicano l'esistenza di divari importanti sia rispetto ai valori registrati in Italia che nell'ambito dell'Unione Europea.

Territorio e l'uso del suolo

Il territorio reg.le si estende per di 1.954.090 ha (ICC 3), pari al 6,46% della sup.ceterr.le nazionale. La regione ha un territorio prevalentemente pianeggiante e di bassa collina con limitati rilievi montuosi. Nelle zone di pianura si colloca ben il 70% dei comuni pugliesi, in quelle collinari il 27% e, quindi, nelle zone di montagna solo il rimanente 3%. L'uso agricolo rappresenta la destinazione preponderante del suolo reg.le (83,2% della sup.ceterr.le, ICC 31) (Fig. 1.1 – "Uso del suolo in Puglia" – All. 6).

La SAU in Puglia è pari nel 2010 a circa 1.285.290 ha (Tab. 3.1 – "Evoluzione delle caratteristiche strutturali dell'agricoltura" – All. 6). Quasi il 51% di questa è a seminativi, l'8% a prati permanenti e pascoli e il 41% a coltivazioni legnose (ICC 18). Nonostante la % più alta di sup.ce agricola sia investita a seminativi, il ruolo economicamente più importante è attribuibile alle colture permanenti (olivo e vite). Le zone urbanizzate occupano circa il 4,6% del territorio.

Struttura demografica

La popolazione residente in Puglia è di 4.050.072 persone (ICC 1), con una lieve prevalenza delle donne (Tab. 1.2 – "Principali indicatori demografici – 2012" – All. 6). La densità demografica è pari a 209,26ab./kmq (ICC 4), valore superiore alla media del Mezzogiorno e italiana. L'analisi della struttura della popolazione per classi di età (ICC 2) mette in luce come il 66% dei pugliesi abbia un'età compresa tra i 15 e i 64 anni, circa il 15% rientri nella classe 0-14 anni e il 19% abbia più di 65 anni di età. L'età media in Puglia è pari a 41,5 anni (Tab. 1.3 – "La struttura per età della popolazione in Puglia, Mezzogiorno e Italia – 2012" All. 6).

Istruzione e formazione professionale

Il rapporto spesa pubblica in istruzione e formazione/PIL è pari nel 2010 al 6,4% (Italia 4,5%). Il livello di istruzione della popolazione è cresciuto nel corso degli anni sia Italia che in Puglia. Le persone con qualifica o diploma di scuola secondaria superiore è pari al 29,9%, il 9,4% ha un titolo universitario (11,8% in Italia). L'incidenza di individui che hanno solo la licenza elementare è pari al 26,7% (21,7% Italia) e gli adulti con un livello di educazione medio- alta sono pari in Puglia al 80,6% (Tab. 1.4 – "Il grado di istruzione in Puglia" - All. 6). Per quanto riguarda il sistema educativo, con particolare riferimento agli indirizzi agrari, l'offerta formativa reg.le copre tutti i livelli scolastici dagli istituti superiori, all'università, fino ai corsi post-laurea.

Nel settore agricolo risulta che ben il 7,1% dei capi di azienda è privo di qualsiasi titolo di studio e che coloro che hanno conseguito solo la licenza elementare sono il 35%. I capi di azienda che hanno almeno la licenza di scuola media inferiore sono il 33,1%, il 22,1% ha conseguito il diploma di scuola media superiore o un titolo superiore. I capi d'azienda senza titolo di studio sono rappresentati quasi esclusivamente da imprenditori con più di 55 anni (ICC 24) (Tab. 1.5 – "Il livello di istruzione e di formazione professionale nelle aziende agricole in Puglia" - All. 6).

I capi di azienda che frequentano o hanno frequentato corsi professionali e che nel 2010 sono stati pari a 7.468 (2,7%). Da alcune analisi condotte a livello reg.le si rileva una rigidità del sistema formativo reg.le, soprattutto laddove si individuano quasi esclusivamente metodologie di formazione di tipo tradizionale, non in grado di soddisfare le esigenze degli imprenditori agricoli e degli operatori economici, non realizzate o contestualizzate a livello aziendale e non in grado di stimolare l'adozione delle innovazioni in azienda.

Sistema economico-produttivo

L'economia pugliese ha registrato nel periodo 2009–2011 una variazione positiva del PIL, soprattutto alla crescita delle esportazioni, per circa 2,7 Meuro (+3,8%) con incrementi annuali superiori al Mezzogiorno (Tab. 1.6 – "Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato e variazione percentuale, nel periodo 2009-2011" - All. 6).

Nel periodo 2008-2010 il PIL procapite in Puglia è stato pari a 67 (fatto EU27=100), (Italia 98) (ICC 8). Le attività economiche legate all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca nel periodo 2000-2011 hanno subito un calo in termini di VA prodotto (Tab.1.7 – "Valore aggiunto a prezzi base e Prodotto Interno Lordo in Puglia" - All. 6), comunque significativo rispetto alla formazione della ricchezza (3,6%, ICC n. 10).

La produttività del lavoro nel 2011 è pari a 49.525 euro, valore inferiore al dato medio nazionale (euro 57.051), come avviene anche per il settore primario (ICC 12).

Mercato del lavoro

La Puglia ha un tasso di disoccupazione (ICC 7) è pari al 15,7% contro il 10,7% italiano. Il tasso di disoccupazione giovanile è più elevato rispetto al dato medio (41,5%) (ICC 7). Il tasso di occupazione (ICC 5), è pari al 45%, valore inferiore rispetto al nazionale (56,8%). Il peso degli occupati agricoli sul totale è pari all'8,9% (ICC 11), valore molto superiore al dato medio nazionale (3,7%). Gli occupati agricoli sono

per 1/3 donne (Tab. 1.8 – "Forze di lavoro e occupati per settori di attività economica e per sesso" - All. 6).

La % di lavoratori autonomi presente a livello reg.le è pari nel 2012 al 26,75%, % lievemente superiore rispetto al dato medio nazionale (24,83% - ICC 6).

Relativamente al lavoro agricolo si evidenzia che il ricorso a forze lavoro esterne all'azienda è limitato all'esecuzione delle operazioni colturali (es. raccolta) a maggior fabbisogno lavorativo. Questa condizione strutturale, congiunta alla volontà di contenere i costi di produzione, determina il ricorso al lavoro irregolare, spesso di provenienza straniera.Le caratteristiche strutturali e la tipologie di colture praticate dalle aziende agricole pugliesi determinano un sottoutilizzo della manodopera familiare e la necessità di ricercare in altre attività le necessarie fonti di reddito.

Dotazione infrastrutturale

Nell'ultimo decennio si confermano gli indici di dotazione infrastrutturale della Puglia notevole con un divario rispetto alla situazione media nazionale (Tab. 1.9 – "Indici di dotazione infrastrutturale in Puglia" - All. 6).

Tra i principali punti debolezza del sistema infrastrutturale reg.le si confermano le carenze nell'interconnessione tra la viabilità principale stradale e i nodi intermodali presenti sul territorio reg.le.

Le infrastrutture per la distribuzione dell'acqua consentono alla sup.ce irrigabile reg.le di raggiungere il 18,6% della SAU (ICC 20) e alla sup.ce irrigata il 35% del valore del Mezzogiorno (Tab. 1.10 - "Superficie irrigata per area geografica" - All. 6).

Le coltivazioni principalmente irrigate sono l'olivo, la vite e le colture ortive (Tab. 1.11 – "Superficie irrigata secondo le principali coltivazioni" - All. 6).

2. Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e

forestale e nelle zone rurali

Il Sistema reg.le della conoscenza in agricoltura (AKIS) si caratterizza per la presenza sul territorio di numerose istituzioni e soggetti qualificati, pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico, divulgazione, consulenza e formazione nel comparto agricolo e nel settore agro-alimentare. Questi attori si presentano come un mosaico di soggetti e di azioni poco integrate a livello terr.le e, spesso, lontane dal mondo produttivo (Fig. 2.1. – "Gli attori della conoscenza in agricoltura" - All. 6). In Puglia 58 soggetti sono impegnati in attività di ricerca e di sviluppo tecnologico su tematiche attinenti il settore agroalimentare (Fig. 2.2 – "Distribuzione territoriale dei centri di ricerca nel settore agroalimentare" - All. 6). Le tematiche su cui si sono incentrati negli ultimi anni i progetti di ricerca vanno da quelli più legati ai cicli produttivi aziendali a materie trasversali, con prevalenza di progetti su temi attinenti la produzione agricola, la qualità e la trasformazione. Tuttavia, si rileva come sia molto contenuta la produzione di innovazioni direttamente applicabili e utilizzabili dagli imprenditori agricoli e, ancora, come non sia diffusa tra gli imprenditori agricoli e forestali una consapevolezza sulla reale strategicità e importanza legata alla introduzione in azienda delle innovazioni. Gli enti di ricerca hanno attivato una fitta rete di collaborazioni

internazionali con prestigiose istituzioni. Risultano attivati 9 spin off da ricerca pubblica operativi sul comparto agroalimentare. Sono individuabili 4 Consorzi di ricerca tra cui due Parchi Scientifici Tecnologici.

La Regione ha promosso e sostenuto finanziariamente la creazione di una "Rete di laboratori pubblici di ricerca" finalizzata a portare la dotazione infrastrutturale dei laboratori di ricerca ai livelli della frontiera tecnologica internazionale.

Nel contesto agricolo operano i Servizi di sviluppo agricolo (SSA) che svolgono funzioni quali la promozione della ricerca e sperimentazione in agricoltura e il trasferimento dei risultati presso gli imprenditori agricoli.

Nel 2005 la Regione ha istituito un Sistema di Consulenza Aziendale finalizzato a supportare gli imprenditori del settore agricolo e forestale nel migliorare il rispetto della Condizionalità e la gestione delle proprie attività aziendali. Nel 2010 è stato approvato l'elenco degli Organismi di Consulenza riconosciuti (composto da 60 soggetti) e nei due anni successivi le aziende hanno iniziato ad avvalersi delle concessioni di aiuto.

La *capacità innovativa* delle imprese pugliesi è in ritardo rispetto alla media italiana e ciò è evidente se si considera la minore numerosità delle imprese innovatrici e il ricorso contenuto agli strumenti di protezione della proprietà intellettuale. Infine, si rileva come non siano ancora pienamente efficaci gli interventi finalizzati a "mettere in rete" in modo organico l'articolato insieme di soggetti attivi nell'ambito dell'AKIS, con l'obiettivo di realizzare un efficiente sistema reg.le di servizi a carattere integrato e funzionale alle esigenze e alle potenzialità del territorio. Ciò, nonostante negli ultimi anni la Regione abbia incentrato le proprie politiche di settore nella costruzione di una più efficace strategia di governance del sistema innovativo. Le azioni della Regione a sostegno del settore sono state rafforzate con l'approvazione delle Linee guida per la ricerca e sperimentazione in agricoltura.

Per ognuno dei temi previsti dalle Linee guida è stato attivato un Tavolo specifico di approfondimento. In Fig. 2.3 – "I fabbisogni di innovazione dell'agricoltura in Puglia" - All. 6, sono esemplificati i principali fabbisogni di innovazione emersi.

Il trasferimento delle conoscenze in agricoltura è realizzato a livello reg.le sia attraverso le attività e i servizi erogati dai tecnici e dagli operatori privati mediante strutture preposte a tale scopo sia attraverso il sistema dei SSA.

I punti di forza del sistema sono la presenza sul territorio di un numero consistente di tecnici, nella preparazione multidisciplinare dell'agronomo, nel rapporto di fiducia esistente tra consulente e imprenditore agricolo, nel livello apprezzabile di auto-informazione degli agronomi su problematiche tecniche e nella capacità dei consulenti di sensibilizzare gli agricoltori all'introduzione innovazioni. Tra i punti di debolezza vi sono l'assenza di un sistema di relazioni strutturato tra i consulenti, scarsa cultura della condivisione e collaborazione tra consulenti, forte frammentazione dell'offerta di consulenza, domanda di consulenza legata prevalentemente a forme di aiuto pubblico alle imprese agricole.

Nel complesso il trasferimento delle innovazioni e della conoscenza può svolgere un ruolo cruciale sull'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali, alla razionalizzazione dell'uso dei concimi, dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, sull'adozione di tecniche di gestione del suolo che limitano la mineralizzazione della SO e sull'uso del suolo a favore di colture con maggiori capacità di fissazione di carbonio.

3. Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

3.1 Le caratteristiche del settore agricolo e agroalimentare

L'agricoltura pugliese è caratterizzata da una forte varietà di situazioni produttive. Le aziende agricole sono quasi 272 mila (-22,9% rispetto al 2000), con una sup.ce agricola utilizzata (SAU) di oltre 1,2 milione di ha (+2,8% - ICC 17) (Tab. 3.1 – "Evoluzione delle caratteristiche strutturali dell'agricoltura" - All. 6). Le dimensioni medie aziendali aumentano ai 4,7 ha. Si registra una riduzione in regione delle aziende al di sotto dei 5 ha (-5,19%) e un contestuale incremento delle aziende con più di 50 ha (+60%), con un indice di concentrazione pari a 108,6 (Italia 60, Mezzogiorno 85,7).

La SAU, che rappresenta il 21,1% della SAU del Mezzogiorno e il 10% della SAU italiana, è pari ad oltre il 92% della SAT reg.le.

In Puglia lavorano nelle aziende agricole circa 110.000 persone (9,2% su Italia), il 41% delle quali sono donne. La maggioranza delle aziende pugliesi è a conduzione diretta del coltivatore (Tab.3.2 – "Aziende agricole per forma di conduzione" - All. 6).Elevato è il livello di senilizzazione degli imprenditori pugliesi come lo scarso ricambio generazionale: oltre il 62% ha più di 55 anni, appena il 4,2% ha meno di 35 anni (Tab. 3.3 – "Ripartizione percentuale delle aziende agricole per classe di età del conduttore" - All. 6), con un rapporto tra i secondi e i primi pari al 6,7% (ICC 23). Lo scarso ricambio generazionale è dovuto anche alla scarsa propensione dei giovani ad insediarsi nelle aziende di famiglia cui consegue il rischi di abbandono delle terre. Inoltre, questa difficoltà di trasferimento delle aziende determina, a causa di divisioni ereditarie, la suddivisione dell'azienda originaria in più aziende di piccole dimensioni (frammentazione) più piccole e quindi strutturalmente più deboli.

Il 94% delle aziende agricole pugliesi è specializzato (Tab. 3.4 – "Strutture e fattori della produzione dell'agricoltura pugliese per orientamento tecnico-economico" - All. 6). Tra queste primeggiano quelle dedite all'olivicoltura che rappresentano il 54% delle aziende totali (specializzate+miste), coprono il 22% della SAU reg.le, realizzano una Produzione Standard (PS) pari a circa l'11% di quella prodotta in regione e assorbono il 31% delle giornate di lavoro dedicate all'agricoltura.

Significative sono anche l'incidenza delle aziende vitivinicole, soprattutto per la produzione di vini non di qualità, in riferimento sia al numero che alla SAU occupata, e quella delle aziende cerealicole. Le aziende zootecniche hanno un'incidenza modesta per quel che concerne il numero (circa 1,4%), interessando 8,9% della SAU e assorbendo il 9,6 della Produzione Standard reg.le e il 5,5% delle giornate di lavoro e hanno caratteristiche di cui alla Tab. 3.5 – "Indicatori della zootecnia" - All. 6.

Nel 2010 la consistenza del patrimonio zootecnico reg.le è pari a 214.688 UBA (pari al 2,16% del patrimonio zootecnico italiano – ICC 21).

In Puglia ci sono 366 aziende agrituristiche. La gran parte offre alloggio. Non mancano le specializzazioni nella ristorazione e in altre attività (Tab. 3.6 – "Aziende agrituristiche autorizzate per tipo ed area geografica" - All. 6). La diversificazione produttiva aziendale spesso non si accompagna ad azioni di

marketing per l'integrazione dell'offerta dei prodotti agricoli e delle altre attività aziendali con le risorse presenti nel territorio.

3.2 I risultati economici

L'agricoltura pugliese riveste un ruolo importante nel contesto nazionale con una PLV pari al 7,3% della PLV italiana, per valore di 3.567 Meuro. Il VA agricolo è pari a 2.288 Meuro (3,6% del VA totale - ICC 10) (Tab. 3.7 – "Evoluzione dei principali risultati economici dell'agricoltura" - All. 6). Il VA per occupato è pari a circa 18.102 euro contro i 22.515 euro dell'Italia (ICC 14). L'incidenza dei consumi intermedi regionali su quelli italiani è pari a circa il 6,5%. L'agricoltura partecipa alla formazione della ricchezza per il 5% (valore superiore a Mezzogiorno e Italia).

L'agricoltura reg.le, invece, è caratterizzata dalla prevalenza delle coltivazioni erbacee (38%) e arboree (36%), lasciando agli allevamenti una quota limitata della PLV totale (9%). Risultano prevalenti la viticoltura (12%) e l'olivicoltura (18%) (Tab. 3.8 – "Valore della produzione vendibile per comparti" - All. 6).

La bassa incidenza dei consumi intermedi sulla PV - pari al 42,6%, (Tab. 3.9 – "Incidenza percentuale dei consumi intermedi sulla PV e dei consumi intermedi per categoria sui consumi intermedi totali e relativi tassi di variazione medi annui" - All. 6) - lascia intravedere margini di miglioramento in termini di intensità e contenuto tecnologico.

In calo sono gli investimenti fissi lordi, con una incidenza sul VA agricolo pari appena al 14,7%, passati da 549,5 Meuro nel 2007 a 323 Meuro nel 2010 (ICC 28) (Tab. 3.11 – "Incidenza degli investimenti fissi lordi sul relativo VA in agricoltura e relativo tasso di variazione medio annuo" - All. 6).

3.3 Il settore forestale

L'indicatore di contesto correlato IC29 "foresta e altre superfici boschive (FOWL - Forest and Other Wooded Land)" rileva che al 2010 il 9,25% del territorio pugliese è coperto da foreste per un totale di 179.040 ha, di cui 145.889 ha sono costituiti da popolamenti forestali propriamente detti e 33.150 sono classificati come "altre terre boscate" e sono rappresentati prevalentemente da Macchia mediterranea Tale valore è il più basso delle regioni italiane che presentano una media pari al 34,74%. Le aziende con boschi rappresentano il 2,6% delle aziende agricole regionali e circa il 3,5% delle superfici, valori ben lontani dalle medie nazionali (20,3% aziende e 17% superfici) e del Mezzogiorno (12,5% aziende e 12% superfici).

Non è invece disponibile il dato relativo all'indicatore IC38 Foresta protetta e quindi si fa riferimento all'uso di una proxy ("di aree boscate soggette a vincolo naturalistico") derivante da i dati dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatori di Carbonio (INFC) 2005. Nel Data Base rilasciato dalla RRN il valore relativo alla sola area forestale complessiva soggetta a vincoli di tipo naturalistico è pari a 61,6% della FOWL.

Il coefficiente di boscosità regionale è decisamente basso (7,5%). La proprietà dei boschi pugliesi è per la maggior parte (63%) privata. Le aziende con boschi sono 6.956 (con bassa incidenza sul dato Italia), hanno una sup.ce totale di 48.410 ha media di 6,96 ha (Italia 8,83 ha) (Tab. 3.12 – "Aziende con boschi e relative superfici in Puglia, Mezzogiorno e Italia" - All. 6).

Il comparto pugliese contribuisce in modo irrilevante all'ottenimento di materie prime e, soprattutto, di quelle di alta qualità ed fortemente vocato alla legna da ardere (Tab.3.13 – "Utilizzazioni legnose forestali per assortimento e specie legnosa in Puglia, Mezzogiorno e Italia - media 2007-2011" - All. 6). La bassa produttività dei boschi pugliesi deriva dalle condizioni pedoclimatiche in cui i boschi si trovano a vegetare. Preoccupante è la distribuzione e la qualità dei boschi pugliesi, per lo più relegati nelle zone più impervie e sui terreni più poveri. La silvicoltura pugliese ha un ruolo decisamente marginale nell'ambito del sistema agro-forestale reg.le, (0,1% del VA) (Tab. 3.14 – "Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base della silvicoltura1 in Puglia, Mezzogiorno e Italia - valori correnti" - All. 6).

La Puglia è tra le prime regioni in Italia per consumo di prodotti a base di legno e le imprese della filiera del legno-arredo occupano 24.000 addetti di 13.000 aziende, con un fatturato di 780 Meuro con approvvigionamenti di legname da fonti esterne. Nel complesso il settore forestale offre occupazione a circa lo 0,1% degli occupati regionali totali (ICC 13).

3.4 L'industria alimentare

L'industria alimentare pugliese conta 5.279 imprese registrate, di cui il 90% attive. L'industria delle bevande invece conta 470 imprese registrate e 365 attive, mentre nel comparto tabacchicolo sono registrate 31 imprese, metà delle quali risultano attive. Si segnala un calo rispetto al 2000 di circa il 20%, probabilmente collegato alla chiusura delle imprese meno efficienti causato anche dalla crisi economica e finanziaria che ha coinvolto il Paese. La quota di VA dell'industria alimentare (970 Meuro) sul totale dell'industria pugliese è pari a circa il 7%, dato sostanzialmente allineato con quello nazionale, con dinamica poco accentuata nelle variabili principali. Tra il 2005 e il 2010 il VA a prezzi base si riduce del 6%, a fronte di una sostanziale stabilità del dato a livello di Mezzogiorno (+0,23%) e di una variazione positiva (+1,91%) a livello nazionale. Molto più evidenti le variazioni tra 2005 e 2010 negli investimenti fissi lordi: qui il divario nord-sud è evidente con una contrazione in Puglia del e un incremento in Italia dell'8,7% (Tab. 3.15 – "Valore aggiunto e investimenti fissi dell'industria alimentare delle bevande e del tabacco" - All. 6).

Ne consegue una perdita di occupati, pari all'1,85% del totale degli occupati in regione (ICC 13) (Tabella 3.16 – "Valore aggiunto, occupati e produttività del lavoro per l'industria alimentare delle bevande e del tabacco in Regione Puglia" - All. 6).

Nel complesso il VA per occupato nell'industria alimentare pugliese è pari nel 2010 a 41.553 euro, valore sensibilmente inferiore al dato medio nazionale pari a 53.802 euro (ICC 16).

3.5 L'associazionismo in agricoltura

In Puglia ci sono 417 imprese cooperative, che fatturano circa 850 mln di euro, occupando più di 4.500 persone e aggregando 148.303 soci. Alcuni settori sono assai significativi come imprese presenti: il comparto ortofrutticolo, quello dei servizi e il settore olivicolo coprono il 72% delle imprese cooperative, il 66% del fatturato, il 70% di occupati e oltre l'80% di soci.

La cooperazione agricola in Puglia è importate anche a livello nazionale con il 7,1% di imprese cooperative, il 2,5% del fatturato, il 4,9% di occupati e il 17,2% di soci. Il settore olivicolo è quello con la maggiore

incidenza %. Il confronto con il dato appare poco confortante se si osservano alcuni dati economici, come il fatturato a livello di impresa, occupato o socio. Qui i dati nazionali sono pari a circa il doppio rispetto al dato pugliese, il che evidenzia una scarsa capacità di performance economica da parte delle cooperative regionali rispetto a quelle nazionali (Tab. 3.17 – "Cooperazione agricola: imprese, fatturato, occupati e soci – 2008" - All. 6).

Relativamente alle OP si evidenzia che il 50% delle vitivinicole ha sede in Puglia, con il 65% dei soci. Modesta è la significatività nel settore lattiero-caseario, mentre nel settore zootecnico l'unica OP presente controlla il 14,3% della PLV di settore reg.le.

Modesto il rapporto tra il Valore della Produzione Commercializzata (VPC) e la PLV (11%), dato molto inferiore rispetto ai valori di regioni meno importanti in termini agricoli (Basilicata e Marche).

3.6 Il commercio estero

Per gli scambi con l'estero, il sistema agroalimentare pugliese mostra un elevato grado di autoapprovvigionamento (96,6), una propensione sia all'esportazione (20%) che all'importazione (23%) dei prodotti agroalimentari e un grado medio di apertura commerciale che si attesta intorno al 35%. Il grado di copertura commerciale migliora, passando da 79,5% nel 2009 a 87,5% nel 2010 (Tab. 3.18 - Contabilità agroalimentare regionale - 2006-2010- All. 6).

Le esportazioni relative al settore primario contano per oltre il 56% del totale agroalimentare e riguardano quasi esclusivamente prodotti agricoli e orticoli diretti prevalentemente verso i Paesi dell'Unione Europea. Tra i prodotti trasformati prevalgono le bevande e gli oli grassi e vegetali. Le importazioni riguardano per oltre il 48% prodotti primari, in particolare prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura. Per i trasformati, la principale fonte di approvvigionamento è l'UE. Rimane prevalente l'esportazione di prodotti agricoli sui prodotti trasformati, contrariamente a quanto avviene per l'Italia.

I principali prodotti esportati sono uva da tavola, conserve di pomodoro e pelati, pasta alimentare non all'uovo né farcita e altri ortaggi freschi, mentre i principali importati sono frumento duro, altri olii e grassi, olio di oliva.

Il primo mercato extra-comunitario d'oltreoceano è il Giappone, con una quota di poco superiore al 3%, cui seguono gli Stati Uniti. I BRIC pesano per appena il 2,7% sull'export agroalimentare pugliese.

3.7 Il credito in agricoltura

Gli impieghi in agricoltura segnano una importante contrazione giungendo a 2.221,3 Meuro nel dicembre 2012 (Tab. 3.19 – "Impieghi bancari in regione Puglia distinti per agricoltura e industria alimentare" - All. 6).

I vincoli strutturali del il settore primario, con norme come Basilea 2 che penalizzano le aziende agricole nei processi di rating evidenziano l'urgenza di ridimensionare le difficoltà di accesso al credito. Nelle aree meridionali il problema sembrerebbe essere particolarmente evidente, con un calo dei finanziamenti

all'investimento di poco inferiore all'8%.

La crisi economica ha certamente influito sulle condizioni di accesso al credito. In quest'ambito uno studio dell'osservatorio Ismea sul credito segnala che nelle aree meridionali le condizioni di accesso sono risultate nel 2014 meno favorevoli rispetto al 2013 per il 41,2% delle aziende del campione, poco meno di 14 punti percentuali in più rispetto alle aziende del Centro e del nord-ovest e più di 17 punti percentuali rispetto al nord-est.

Uno degli elementi di maggiore criticità nell'accesso al credito in aree meridionali risiede, per quasi il 60% delle aziende del campione, nella eccessiva onerosità delle garanzie richieste.

4. Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

4.1 Le principali filiere agroalimentari

Filiera vitivinicola

In Puglia sono presenti circa 50.000 aziende coltivatrici di uva (sia da tavola che da vino), pari al 12,7% del totale delle aziende vitivinicole italiane (Tab. 4.1 – "Vitivinicolo: aziende e SAU per Provincia – 2010" - All. 6).

La Puglia detiene oltre il 16% della sup.ce complessiva nazionale per uva da vino, con una contrazione del 3,4% rispetto al 2010 ed un processo di ricomposizione fondiaria, che ha portato la dimensione media delle aziende a 2,2 ha nel 2010.

La produzione di vino è scesa nel quinquennio 2006-2011 di oltre il 20%, in linea con la riduzione della produzione di uva (Tab. 4.2 – "Andamento della produzione di uva e vino in Puglia" e Fig. 4.2 – "Andamento della produzione agricola ai prezzi di base del settore agricolo e vitivinicolo in Puglia" - All. 6). La Puglia è la seconda regione italiana per sup.ce investita a vite e la terza per produzione di vino.

Il 53% dei vini e mosti sono rossi e rosati, il 40% vini bianchi e il rimanente 7% mosti. La produzione viene spesso organizzata nell'ambito di organizzazioni dei produttori

E' avvenuta una importante riqualificazione dei vini regionali con un incremento dei vini di qualità dal 28 al 56%. Il valore della produzione vitivinicola pugliese è pari a 644

Meuro. La produzione di vini e mosti in Puglia realizzata da realtà di media dimensione specializzate soprattutto nella produzione di vino sfuso e mosti (la più grande impresa reg.le del settore vitivinicolo è specializzata nella produzione di mosti e nel 2010 ha fatturato 43 Meuro) e da piccoli produttori con particolari successi di mercato. Importante è il fenomeno cooperativo (fatturato 170 Meuro, 26.000 associati). Forte è la penetrazione sui mercati esteri (incremento 2011/2003 del 79%, Fig. 4.1 – "Trend delle

esportazioni di vino dalla Puglia" - All. 6).

Filiera olivicola-olearia

L'olivicoltura è uno dei comparti più rilevanti del sistema agricolo pugliese (PLV di 411 Meuro, 13% della PLV reg.le, 26 della PLV olivicola italiana). La Puglia ha anche primati per aziende e sup.ce (Tab. 4.4 – "Olivicolo: aziende e SAU per Provincia" - All. 6) con un fattore di competitività per dimensione media aziendale – in crescita - superiore alla media Italia. L'incremento delle superfici produttive è doppio rispetto all'Italia, anche per i vincoli relativi agli oliveti secolari in Puglia. Anche la SAU media delle aziende agricole regionali ha registrato un dato positivo, infatti è cresciuta di 0,3 ha rispetto al 2000, per attestarsi a 1,6 ha/azienda nel 2010. Le quantità di olio di oliva (1,1 milioni tons) sono stazionarie con primato produttivo in Italia. Importanti sono le produzioni di qualità. La Puglia ha cinque DOP. La DOP Terra di Bari costituisce la seconda denominazione in Italia per produzione, fatturato e valore delle esportazioni, con un'incidenza del 23,5% sul totale Italia delle quantità prodotte di olio di oliva DOP/IGP. La filiera degli olii DOP ha 1.632 aziende olivicole per una SAU investita di 16.824 (17% SAU olivicola DOP/IGP Italia (Tab. 4.5 – "La filiera degli oli extravergini di oliva DOP pugliesi" - All. 6). Vi sono 125 frantoi e 141 imbottigliatori, (12% e 9% su Italia). Il sistema cooperativo è importante (76 Meuro di fatturato, 61.400 aziende agricole) ma ha ridotta dimensione economica e bassa efficienza di utilizzo degli impianti e capacità finanziaria che ne limitata la competitività.

Significativo è il sistema delle OP (Tab. 4.6 – "OP olivicole nella regione Puglia" - All. 6).

Le vendite di olio pugliese sui mercati internazionali sono in flessione (Fig. 4.3 – "Trend delle esportazioni di olio di oliva dalla Puglia" - All. 6) per la competizione di Spagna e dagli altri Paesi del Mediterraneo, caratterizzati da più bassi costi di produzione. Negli ultimi dieci anni le importazioni di olio di oliva crescono più rapidamente delle esportazioni.

L'analisi dei dati ha evidenziato la rilevanza delle dimensioni della filiera olivicola pugliese, soprattutto se confrontata con il dato medio nazionale (Tab. 4.4 – "Olivicolo: aziende e SAU per Provincia" - All. 6). Vi sono anche rilevanti criticità: innanzitutto, l'olivicoltura pugliese è caratterizzata da un notevole peso delle aziende di limitata dimensione (sia economica che finanziaria) con elevato grado di frammentarietà della struttura produttiva e alla presenza prevalente di sistemi produttivi tradizionali, scarsamente efficienti e poco innovativi.

A ciò si devono aggiungere gli elevati costi di gestione degli oliveti unitamente all'attuale basso livello di remunerazione per i produttori. Un ultimo anello debole della filiera attiene alle fasi di distribuzione e commercializzazione, caratterizzate da un basso livello di coordinamento verticale e dalla scarsa efficienza ed efficacia della rete distributiva.

Nell'ultimo periodo l'olivicoltura reg.le è stata interessata dalla drammatica diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su piante di olivo e altre specie coltivate, ornamentali e spontanee di tale entità da determinare la dichiarazione dello stato di calamità naturale, oltre che l'emanazione della Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Il fenomeno rischia di distruggere, se non vi sono opportune azioni di prevenzione e di eradicazione, il

comparto di maggiore importanza economica e occupazionale dell'agricoltura reg.le.

La filiera ortofrutticola

L'ortofrutticoltura è uno dei settori chiave dell'agricoltura pugliese (44% della PLV) sul valore complessivo della produzione agricola della regione.

Esistono IGP (Tab. 4.7 – "La filiera dell'ortofrutta DOP/IGP pugliese" - All. 6). I produttori agricoli, pur essendo ancora una minoranza, hanno una dimensione media aziendale ben superiore rispetto agli operatori non IGP. Rilevante il ruolo dalla cooperazione, con 83 imprese cooperative associate alle organizzazioni nazionali per un fatturato di oltre 232 Meuro e più di 5.600 aziende agricole coinvolte. Nel lungo periodo il valore della produzione dell'ortofrutta ha segnato una sostanziale stabilità.

Le vendite di ortofrutta dalla Puglia all'estero nel 2010 hanno superato i 604 milioni euro con una variazione media annua sul 2000 dell'1,2% (Fig. 4.4 – "Trend delle esportazioni di prodotti ortofrutticoli dalla Puglia" - All. 6).

La Puglia è una delle realtà di riferimento nel panorama ortofrutticolo nazionale, per la predisposizione climatica, per l'apprezzamento delle varietà e delle specie coltivate sui mercati, per il buon livello di specializzazione produttiva diffuso su tutto il territorio regionale.

Anche dal lato della trasformazione e commercializzazione la specializzazione delle strutture è ampiamente diffusa e vi è l'esistenza di una fascia consolidata di imprese di medie dimensioni con buoni livelli organizzativi e di tecnologia; inoltre, la vicinanza terr.le ai luoghi di produzione permette di conservare le caratteristiche dei prodotti.

Vi sono punti di debolezza. Vi sono molte aziende agricole di piccole dimensioni, senza un'efficace attività di programmazione e organizzazione della produzione, con limitate capacità finanziarie, senza di impianti di irrigazione adeguati alle coltivazioni, con bassa aggregazione dell'offerta e scarsa propensione all'associazionismo.

Spesso le aziende non riescono a soddisfare le esigenze della GDO, che richiede volumi ampi, programmazione qualitativa e quantitativa a lungo termine delle produzioni, capacità finanziaria, standardizzazione, allungamento dello shelf-life del prodotto, specifici tempi di consegna e qualità e continuità dei servizi richiesti.

4.2 Il sostegno alla gestione dei rischi aziendali in agricoltura

La Puglia ha il valore assicurato più alto del mezzogiorno oltre 313 Meuro (41% su Sud e Isole, 6% su Italia). Tra il 2009 e il 2010 i valori assicurati in Puglia sono molto cresciuti (18%). Permane il distacco rispetto alle aree del Nord (Tab. 4.8 – "Evoluzione del valore assicurato per Regione e area geografica" - All. 6).

Il valore assicurato per le colture nel 2010 è stato di 301 Meuro. I premi pagati in Regione hanno invece raggiunto un valore di quasi 12 Meuro. La tariffa media posiziona la RP tra quelle con il valore più basso

(3,95%), anche se su questo indicatore incidono molto le colture assicurate e le garanzie sottoscritte (Tab. 4.9 – "Valore assicurato, premio totale e tariffa media per le colture" - All. 6).

Per le strutture di produzione il valore assicurato in Puglia è pari a 11,2 Meuro (cui è collegato un premio di quasi 84 mila euro), un valore molto contenuto anche se molto superiore ad altre Regioni (Toscana, Lazio, Marche, ecc.). Non si registrano assicurazioni agevolate per le produzioni zootecniche. E' cresciuta in maniera significativa la quota di mercato delle polizze pluririschio e multirischio, mentre le monorischio hanno dimezzato la quota di mercato.

4.3 Il sistema logistico nell'agroalimentare

La quota di aziende che commercializzano è abbastanza contenuta, sia in Italia (64%) che nel mezzogiorno e in Puglia (rispettivamente 56 e 57%). Il principale canale è la vendita ad imprese commerciali, poi la vendita/conferimento ad organismi associativi. Rilevante la vendita ad imprese industriali. La vendita diretta al consumatore è ancora poco sviluppata.

Le aziende agricole pugliesi sono pertanto focalizzate su modalità di vendita dei prodotti aziendali che non consentono di ampliare i margini di valore trattenuto in azienda, mentre le nuove forme di coordinamento (vendita diretta) che potrebbero garantire margini più ampi agli agricoltori sono poco sviluppate rispetto al dato nazionale o di area (Tab.4.10 – "Aziende agricole con vendita di prodotti aziendali e importanza delle diverse modalità di vendita" - All. 6).

5. Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Come premessa all'analisi del contesto ambientale si ritiene opportuno dare evidenza dei principali effetti degli interventi attuati nel PSR 2007 – 2013

Habitat naturali e paesaggio: il contesto regionale, nel corso del precedente period di programmazione, è abbastanza stabile in termini di estensione delle aree d'interesse ambientale (HVN, Natura 2000). Il PSR ha contribuito alla gestione oculata del territorio e al mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche. Anche l'indice WBI (quindi per le aree forestali) risulta sostanzialmente stabile: 96,29 fatto 100 il valore al 2000, ma se invece consideriamo il solo periodo 2007 – 2013, vediamo che c'è stato un guadagno, dal momento che nel 2007 il valore dell'indice era pari a 77,60. In entrambi i casi molti dei fattori che influenzano queste variazioni sono anche elementi indipendenti dal PSR. Il Programma ha svolto comunque un ruolo significativo per la difesa dell'agrobiodiversità, finanziando interventi per la difesa delle risorse genetiche animali, coinvolgendo un numero di allevamenti e di capi di razze a rischio assolutamente importante rispetto alle popolazioni presenti. Anche in riferimento al punto precedente sulla conservazione degli habitat, va sottolineato come quelle tipologie di attività siano funzionali anche alla difesa della biodiversità in generale.

Qualità dei suoli: i problemi da affrontare hanno riguardato principalmente una predisposizione ai fenomeni erosivi e al dissesto idro-geologico in alcune aree specifiche regionali, aggravata da una dotazione di sostanza organica in generale scarsa. La Misura 2.1.4, oltre a incentivare metodi colturali sostenibili (Az. 1 Agricoltura biologica), che in generale contribuiscono anche a preservare la qualità dei suoli e innalzare il

tasso di sostanza organica, ha previsto interventi specifici attraverso l'Azione 2, che incentiva la fertilizzazione organica e l'interramento delle stoppie. Vi è inoltre l'Azione 5 di difesa dall'erosione superficiale mediante la diffusione degli inerbimenti permanenti, ma in questo caso le superfici finanziate risultano estremamente ridotte.

A ciò vanno aggiunti gli effetti positivi delle Misure 2.1.1 e 2.1.2 nelle aree montane/svantaggiate, cioè quelle più soggette a questi fenomeni degradativi. Gli interventi assumono nel complesso significato grazie alla vastità delle aree finanziate rispetto al totale di quelle coltivate (4-7% della SAU delle aree montane/svantaggiate). Per le aree forestali vanno considerate le Misure 2.2.6 e 2.2.7, che permettono di prevenire danni alle coperture forestali e di intervenire per migliorare la loro resilienza rispetto a incendi e dissesto idro-geologico.

Energia rinnovabile: La produzione di energia da fonti rinnovabili può costituire per le aziende agricole un'opportunità di sviluppo interessante. Di qui l'utilità di fornire alcuni dati generali riguardanti la struttura dei consumi e delle produzioni di energia da FER riferite non solo al comparto agricolo, ma in generale sul totale dei consumi energetici. Specificamente per i settori eolico e fotovoltaico, vi è stata una crescita esponenziale fino al 2013, mentre negli ultimi anni le modifiche della politica degli incentivi hanno causato un rallentamento di tale crescita. Gli impianti a biomassa (biomasse solide, biogas, bioliquidi) in Italia sono aumentati nel periodo 2007 – 2013 di circa 3 volte in termini di potenza installata e di quasi 8 volte come numero impianti. Per il settore fotovoltaico la Puglia è comunque la Regione che detiene il primato sia in termini di potenza installata (14% di quella complessiva italiana), sia come produzione (17%), con una relativa concentrazione nella Provincia di Lecce.

Per quello eolico la concentrazione è ancora più evidente: il 33,7% degli impianti è infatti localizzato in Puglia (il 26% in termini di potenza installata e di produzione effettiva). In questo caso la Provincia più importante è di gran lunga quella di Foggia.

Relativamente agli impianti a biomassa, la maggior parte della produzione è concentrata nel Nord Italia, ma la Puglia è la Regione del Sud con il maggior n. di impianti/potenza installata (provincia di Bari quella con il maggior n. di impianti). Nel complesso quindi, gli investimenti realizzati hanno permesso l'attivazione di una produzione complessiva di energia da fonte rinnovabile da parte del Programma stimata attorno ai 25.680 MWh/anno, pari a 2,2 ktep /anno.

Cambiamenti climatici: La situazione complessiva risulta essere abbastanza positiva e vede una progressiva diminuzione delle emissioni di tutti i gas serra (CO2, CH4, N2O), oltre ad un aumento spontaneo delle aree boscate (che aumentano ulteriormente la capacità di stoccaggio della CO2).

Il primo contributo deriva dalla produzione di energia da FER analizzato nel paragrafo precedente, che permette di evitare emissioni per circa 10.000 t di CO2 eq.. Il secondo – la grande maggioranza – riguarda il ruolo svolto in relazione alle mancate emissioni di N2O, gas serra circa 300 volte più dannoso della CO2 o alle emissioni che sono state evitate grazie agli interventi di prevenzione degli incendi della M 226. In totale si tratta di oltre 1.400.000 t di CO2 eq.

In totale quindi, il PSR ha avuto un effetto analogo a quello che avrebbe un'area di circa 354.000 ha di bosco.

Miglioramento della gestione delle acque: Gli impatti del PSR sulla qualità delle acque si devono valutare considerando il contesto regionale, che presenta diverse criticità accanto ad alcuni elementi in miglioramento. Le realizzazioni del PSR hanno avuto ripercussioni sia per quanto riguarda la qualità delle

acque, sia per la quantità di acqua utilizzata per scopi irrigui. Le superfici sulle quali il Programma è stato in grado di influire sono importanti: si tratta di oltre 170.000 ha/anno, pari al 13% della SAU regionale, su cui è stato possibile un risparmio sia di fertilizzanti di sintesi sia di altri principi come antiparassitari e diserbanti. Nel caso dei fertilizzanti azotati tale risparmio è quantificabile in oltre 10.000 t/anno, mentre per quanto riguarda gli altri principi si stima che attraverso il Programma si sia evitata la distribuzione di 499 t di fungicidi, 108 t di insetticidi e 99 t di erbicidi.

Considerando l'Indicatore di Impatto n. 6 (Miglioramento della qualità delle acque – Variazioni del surplus di azoto dovute al Programma), è quindi possibile calcolare una proxy di tale valore, utilizzando appunto le variazioni delle quantità di fertilizzanti distribuiti. Considerando il valore medio registrato a livello regionale per il periodo 2007 – 2013, le quantità risparmiate di fertilizzanti azotati si stimano siano pari al 14% dei consumi complessivi, quindi ben maggiori del -3,5% indicato come obiettivo dal PSR.

Altri effetti positivi sono stati determinati attraverso la difesa e/o incremento della copertura boschiva hanno reso possibile quell'effetto "filtro" assicurato dallo strato arboreo. In questo caso si parla di almeno 2.000 ha.

Inoltre, sono stati finanziati impianti che riducono i consumi idrici al fine di contenere i costi di produzioni e ammodernare le aziende; nello specifico le indagini svolte tra i beneficiari registrano che il 24% degli investimenti eseguiti dagli intervistati ha contribuito alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua (sistemazioni idrauliche e irrigue più efficienti), anche tramite un migliore sistema di trattamento dei reflui. Per quanto riguarda la M 123, le indagini dirette evidenziano che circa il 40% degli intervistati ha utilizzato il finanziamento per interventi volti al miglioramento della qualità delle acque e all'aumento dell'efficienza nei consumi idrici: in particolare di questa percentuale di beneficiari, il 64% ha realizzato investimenti nella depurazione delle acque, mentre i restanti hanno sviluppato impianti per il recupero delle acque reflue e per la riduzione dei consumi. Importante anche il contributo della M 125 nel contesto regionale data la tipologia di interventi: dal punto di vista quantitativo le Azioni 2 e 3 sostenevano interventi per migliorare le infrastrutture del sistema irriguo, in modo da minimizzare le perdite d'acqua; dal punto di vista quali-quantitativo, con l'Azione 5 è stato possibile razionalizzare la rete distributiva degli impianti di affinamento delle acque reflue.

I principali segni di miglioramento delle risorse idriche regionali si riscontrano soprattutto nel calo nell'uso dei prodotti contaminanti (fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi) e la conseguente riduzione dei nitrati nelle acque di superficie e sotterranee. A tal fine il PSR ha contribuito in maniera importante, soprattutto con il sostegno alle pratiche agricole di minor impatto ambientale e quelle riferibili al mantenimento e alla ricostituzione delle aree boscate. Rispetto al primo parametro è stimato un risparmio dovuto al Programma del 14% di fertilizzanti azotati rispetto alle quantità medie distribuite.

Anche le Misure dell'Asse I hanno contribuito a incentivare l'adozione di tecnologie più sostenibili, favorendo investimenti per il risparmio nell'utilizzo di acqua e il riciclo con depurazione delle acque utilizzate, coniugando le esigenze di tipo ambientale con quelle dello sviluppo economico del settore agricolo.

Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane: Seguendo quanto indicato nel Regolamento del Consiglio (CE) N. 1305/2013 (art. 32.3) sul sostegno allo sviluppo rurale nella programmazione (2014-2020), è stato implementato il processo di revisione delle zone svantaggiate intermedie (ex art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/99), da parte degli Stati Membri. Tale percorso si è concluso nel 2020 con l'emanazione del DM 6277 dell'8 giugno 2020. Operativamente, il procedimento ha

avuto come obiettivo quello di individuare quelle zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC – Areas with Natural Constraints) e diverse dalle zone montane, utilizzando diversi parametri biofisici, come riportato nell'allegato III del Reg. 1305/2013). Da un punto di vista metodologico, sono state considerate le condizioni di svantaggio che potessero essere garantite o a livello di unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità geografica contigua caratterizzata da una omogeneità economica e amministrativa.

Il procedimento per l'identificazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane (ANC) è stato strutturato in due diverse fasi. Infatti, la metodologia seguita ha previsto come primo livello di analisi, l'identificazione di alcuni **parametri biofisici** utilizzabili per l'individuazione dei comuni soggetti a vincoli naturali. La seconda fase, invece, ha riguardato un'identificazione di maggiore dettaglio delle aree, una **messa a punto ("fine-tuning")** al fine di non includere zone i cui vincoli naturali, pur verificati, non rappresentassero un reale limite, ovvero non comportino un effettivo svantaggio economico (maggiori costi / minori ricavi) rispetto ad aree non svantaggiate.

il dettaglio sulle analisi metodologiche e l'lenco dei comuni della Puglia soggetti a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane dopo la fase di *fine tuning* e inclusi nel Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 8 giugno 2020 (GU Anno 161° - Numero 155 del 20 giugno 2020), sono riportati nell'Allegato 13 al PSR. Sono stati individuati 134 comuni per una superficie agricola pari a 570.496 ettari.

5.1 Le aree naturali protette e la Rete Natura 2000

A partire dal 2007 e fino a tutto il 2012 importanti novità hanno interessato il sistema delle aree protette pugliesi, determinando un ulteriore incremento della sup.ce tutelata. La sup.ce complessivamente tutelata in Puglia è oggi pari 260.562,65 ha pari al 13,46 % della sup.ce reg.le (Tab. 5.1 – "Evoluzione delle Aree Protette in Puglia" - All. 6).

Sul territorio pugliese ci sono 89 siti Natura 2000, di questi 78 sono SIC, per una sup.ce di 402.899 ha, pari al 20,81 % della sup.ce reg.le (ICC 34) (Tab. 5.2 – "Superficie dei Siti Natura 2000 in Puglia: evoluzione 2005-2012", Fig. 5.1 – "Regione Puglia: siti SIC e ZPS" - All. 6). Le superfici interessate da alcuni SIC e ZPS coincidono, mentre per altre le superfici si sovrappongono solo parzialmente.

Al 2012 le aree agricole ricadevano nei siti SIC e ZPS per il 49,3% dell'intera sup.cereg.le tutelata dalla Rete Natura 2000.

Nel 2018, con Decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, n.24 siti Natura 2000 sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Le Aree della Rete Natura 2000 sono state ulteriormente delimitate con l'individuazione delle seguenti aree protette classificate:

- n.2 Parchi Nazionali;
- n.11 Parchi Naturali Regionali;
- n.8 Riserve Naturali Regionali Orientate;
- n.16 Riserve Naturali Statali.

Le aree agricole ricadevano nei siti SIC e ZPS per il 49,3% dell'intera sup.cereg.le tutelata dalla Rete Natura

2000. L'Elenco delle Aree Protette e dei relativi atti di riferimento è riportato nell'allegato n. 12 al PSR.

Questo articolato sistema territoriale è rappresentativo anche delle criticità ambientali della Puglia (desertificazione, riduzione della biodiversità, consumo delle risorse idriche, spietramento, ecc.). Il prevalente uso a fini agricoli (seminativi 134.347,13 ha, colture legnose agrarie 34.232,11 ha, prati e pascoli 64.812,89 ha) determina che questi elementi di pressione possano trovare principali elementi di contrasto e difesa in una modifica di uso del suolo, privilegiando la ulteriore diffusione di pascoli, prati-pascoli e prati in sostituzione dei seminativi.

Dal punto di vista della programmazione e della gestione degli atti di tutela delle Aree Protette, a partire dal 2008, la Regione ha avviato la predisposizione dei Piani di gestione per alcuni dei SIC designati, scelti essenzialmente tra quelli non interessati dalla presenza di aree naturali protette regionali. Tali Piani, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali "*non debbono essere considerat obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le finalità della direttiva [...] i piani di gestone, una volta predisposti, hanno priorità logica rispetto alle altre misure di conservazione [...]*.

Per le Aree Protette non in possesso di un Piano di Gestione, con il Regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 6 la Regione Puglia ha definito le Misure di Conservazione (MDC) di 47 Siti di Importanza Comunitaria SIC e successive ZSC, in attuazione delle direttive 92/43/CEE (habitat) del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e 2009/147/CEE (Uccelli) del medesimo Consiglio europeo del 30 novembre 2009. Il Regolamento è stato integrato e modificato con Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)";

In linea con quanto espresso dagli indirizzi ministeriali e della Commissione Europea, l'approfondita conoscenza dei siti Natura 2000 e, in particolare, l'individuazione a scala adeguata al loro interno degli habitat di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali elencati nelle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE, costituiscono un importante presupposto per la realizzazione di idonee azioni gestionali e per l'attuazione delle Misure di conservazione e lo svolgimento del monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario.

Con riferimento alla individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia sono stati realizzati i seguenti progetti:

- Inventario e Cartografia delle Praterie di Posidonia nei Compartimenti Marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto", ammesso a finanziamento con Determina Dirigenziale n° 66 del 16/04/2004 del Settore Caccia e Pesca dell'Assessorato Agricoltura, Acquacoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Puglia, nell'ambito del POR Puglia 2000-2006, Asse IV Misura 4.13 Sottomisura 4.13.D2, che ha individuato l'habitat 1120 Praterie di Posidonia oceanica.
- "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" in attuazione della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico" (PO FESR PUGLIA 2007 – 2013 ASSE iv LINEA 4.4 Azione 4.4.1 Attività E) che ha individuato e mappato le cavità ipogee riconducibili all'habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico e 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse.
- "BioMap (Biocostruzioni marine in Puglia)", ammesso finanziamento con Determina Dirigenziale n° 220 del 07/06/2010 del Servizio Assetto del Territorio nell'ambito (PO FESR 2007/2013 – Asse

4- Linea di intervento 4.4. – Azione 4.4.1 – Attività E) che ha individuato l'habitat 1170 Scogliere nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Aree Marine Protette.

- Progetto BIG – Migliorare governance e sostenibilità delle aree protette rurali e costiere e contribuire all'implementazione delle disposizioni della rete Natura 2000 in Italia ed in Grecia"in partenariato con la Regione della Grecia Occidentale, la Regione dell'Epiro, l'Università delle Isole Ioniche, l'Istituto di Educazione Tecnologica (TEI) delle Isole Ioniche, la Provincia di Brindisi, l'Università del Salento, l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, e con Lead Partner la Regione delle Isole Ioniche è stato approvato e ammesso a finanziamento con il Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2007-2013.
- DGR n. 943 del 20/05/2014 di stipula accordo con il Dipartimento di Biologia ed il Museo Orto Botanico dell'Università degli Studi di Bari per la definizione di protocolli standard comuni per il monitoraggio delle specie e degli habitat e per la raccolta e analisi di dati riguardanti specie animali, vegetali e habitat, ai sensi delle Direttive 92/43 CEE e 09/147/CEE. Nell'ambito di tale accordo sono stati raccolti, analizzati e interpretati i dati riguardanti gli habitat e le specie vegetali inserite, rispettivamente, negli Allegati delle Direttive Europee "Habitat" e "Uccelli" e almeno 25 taxa inclusi nelle Liste Rosse Internazionali, Nazionali e Regionali e/o di interesse biogeografico. La raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati riguardanti la distribuzione degli habitat e delle specie è stata svolta nell'ambito di tutto il territorio regionale con particolare riguardo all'interno dei Siti Rete Natura 2000.

A conclusione del complesso lavoro di studio svolto sono stati individuati e perimetrati, nel territorio della Regione Puglia n.53 Habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I Direttiva 92/43/CE. Sono stati individuati, nel territorio della Regione Puglia, n.5 specie vegetali di interesse comunitario in allegato II e V della Direttiva 92/43/CE. Sono stati individuate le specie animali di interesse comunitario in allegato II, IV e V della Direttiva 92/43/CE e in allegato I alla Direttiva 09/147/CE, come di seguito riepilogato:

- n.17 specie di invertebrati terrestri;
- n.5 specie di invertebrati marini;
- n.5 specie di pesci;
- n.10 specie di anfibi;
- n.14 specie di rettili;
- n.35 specie di mammiferi;
- n.91 specie di uccelli.

I risultati di questa complessa attività di indagine, classificazione e mappatura sono riportati nella Delibera di Giunta Regionale n.2442/2018 di Individuazione degli Habitat e Specie Vegetali di interesse comunitario della Regione Puglia.

Inoltre, è stato realizzato il progetto "Carta della Natura", in collaborazione tra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), con lo scopo di realizzare uno sistema informativo cartografico, in scala 1:50.000, comprendente le informazioni contenute nella "Carta degli habitat" e degli elementi localizzativi rilevanti per le valutazioni qualitative e quantitative ad ampia scala (regionale, provinciale). Tale progetto si è concluso nel Luglio 2014.

Il sistema informativo Carta della Natura esegue una classificazione degli Habitat sulla base del sistema europeo CORINE Biotopes, individuando 80 tipologie di Habitat presenti in Puglia rispetto alla tipologie

complessive della metodica di classificazione.

Il sistema informativo Carta della Natura della regione Puglia costituisce un valido strumento a supporto del monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat presenti nel territorio regionale. La metodologia e la struttura informatica del sistema, oltre ad essere in grado di aggiornare le informazioni di base, permette un'integrazione dei dati e lo sviluppo di indicatori più mirati e specifici, la sostituzione, l'inserimento o la modifica di indicatori specifici, anche allo scopo di rilevare eventuali fenomeni o fattori di pressione di importanza locale, originariamente non considerati nella metodologia generale applicata a livello nazionale.

Relativamente alla tematica delle Aree Protette, tutti gli atti normativi di riferimento, gli strumenti di pianificazione e monitoraggio e i dati cartografici di riferimento sono disponibili all'interno del portale SIT PUGLIA (Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia).

Il complesso delle iniziative esposte, degli atti emanati e dei dati di monitoraggio raccolti sono rispondenti alla logica di documenti programmatori pluriennali PAF - Prioritized Action Framework – in cui individuare, con approccio integrato, le priorità d'intervento per la Rete Natura 2000 per il periodo 2014-2020, attraverso azioni per la tutela di habitat e specie, e programmare il tipo e l'entità dei finanziamenti necessari per realizzarle.

Dall'analisi dei dati disponibili, si evince che la Puglia si caratterizza come una regione nel cui territorio prevale la componente antropica ed agricola a discapito della componente naturale. Quest'ultima effettivamente risulta relegata a ristrette e frammentate superfici, ad eccezione dei complessi naturali localizzati sul Gargano e sui Monti Dauni (hot spot di biodiversità) che rischiano, pertanto, l'isolamento.

Gli oliveti, le colture intensive ed estensive, i vigneti e centri urbani (5 tipologie su 80) da sole costituiscono quasi l'80% dell'intero territorio regionale. Questo dato permette di focalizzare l'attenzione sul fatto che gli habitat naturali in Puglia, pur essendo molti, sono di limitata estensione e tale caratteristica li rende particolarmente vulnerabili.

In riferimento alla classificazione degli Habitat basata sul sistema europeo CORINE Biotopes, riportata nel sistema informativo Carta della Natura, 28 habitat su 80 ricadono per più del 50% della loro estensione nella classe di valore ecologico "Molto Alta". Si tratta di habitat naturali rientranti nelle macrocategorie Comunità costiere ed alofile, Cespuglieti e praterie, Foreste ed, inoltre, di lagune e di rupi mediterranee.

Inoltre, undici sono gli habitat che ricadono per più del 50% della loro superficie in classi di fragilità alta e molto alta. Si tratta di ambienti naturali, tutti inseriti nell'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE ad eccezione dell'habitat 45.42 "Boscaglia a Quercia spinosa".

Di questi undici habitat sei risultano essere inseriti nell'Allegato I della Dir. 92/43 CEE quali habitat di interesse prioritaro (ginepreti e cespuglieti delle dune, dune alberate, prati aridi mediterranei, steppe di alte erbe mediterranee, boschi submediterraeri orientali di quercia bianca dell'Italia meridionale, foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici). Gli altri cinque habitat in questione sono garighe costiere a Helichrysum, phrygana italiane a Sarcopoterium spinosum, gallerie a tamerice e oleandri, sugherete tirreniche, boscaglia a quercia spinosa.

5.1.3 Le IBA

Le IBA individuate sul territorio pugliese comprendono aree marine e aree a terra (Tab. 5.3 – "IBA individuate sul territorio pugliese" - All. 6).

Le IBA contribuiscono a incrementare i valori del FarmlandBirds Index – FBI (pari a 97,7 nel 2012 - ICC 35) e a migliorare lo stato di conservazione delle specie (ICC36). Nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale dal 2009 al 2020, in collaborazione con la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli (LIPU), vengono periodicamente raccolti dati di aggiornamento delle popolazioni di uccelli, a livello di singola regione. Ne segue la pubblicazione sotto forma di opuscoli che vengono divulgati tramite il sito della stessa Rete Rurale Nazionale. Il valore dell'indice FBI al 2017 risulta pari a 86,42 con un decremento dal 2000 del 13,58%. Il Farmland Bird Index e risultato sostanzialmente stabile tra 2000 e 2017, mostrando alcune oscillazioni di media entità. L'indicatore ha raggiunto il valore minimo nel 2006 (78,85%) dopodiché ha avuto un andamento crescente raggiungendo nel 2011 il valore massimo (113,20%) per poi diminuire nuovamente fino ad attestarsi nel 2017 su un valore pari all'86,42% di quello iniziale. La stabilita dell'indicatore nasconde una situazione molto dinamica e complessa, nella quale diverse specie aumentano la consistenza delle popolazioni nidificanti mentre altre specie subiscono declini, anche marcati.

Non è possibile quantificare l'indicatore IC36 "Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)". Sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Università di Bari per l'individuazione delle Aree Agricole ad Elevato Valore Naturalistico, i prati e pascoli hanno un'estensione di 235.467,57 ha. In riferimento alla classificazione degli Habitat basata sul sistema europeo CORINE Biotopes, riportata nel sistema informativo Carta della Natura, più del 50% della loro estensione ricade nella classe di valore ecologico "Molto Alta"

5.2 Le aree agricole ad elevata valenza naturalistica

In Puglia sono state identificate eleggibili a HNVF alcune categorie di aree agricole, naturali e umide che assommano a 573.332,33 ha e rappresentano il 44,9% della SAU complessiva (ICC 37). A livello nazionale queste coprono una percentuale del 51,3%. Le classi di maggior valore naturale (alto e molto alto) interessano il 5% della SAU, un valore inferiore a quello medio stimato a livello nazionale (16%).

Secondo alcune recenti stime fornite dalla quantificazione dell'indicatore di contesto numero 37 del CMEF (European Commission, 2015), circa il 32% delle aree agricole europee si qualificano come ad elevato valore naturalistico (maggiormente concentrate nell'Europa orientale e meridionale). Esse sono costituite da specifici e particolari habitat, quali praterie semi-naturali, steppe e zone a mosaico di piccole dimensioni con numerosi elementi paesaggistici; le HVNF sono anche abbondantemente presenti nelle zone di montagna. In Italia, questi sistemi agricoli possono essere associati principalmente ai pascoli semi-naturali, ai prati permanenti, ai frutteti tradizionali e ai seminativi (Trisorio et al., 2012).

Le caratteristiche fondamentali delle HNVF sono state individuate attraverso appositi progetti condotti per conto dell'European Environment Agency (Andersen et al., 2003) e della Commissione europea (IEEP, 2007a e 2007b). Esse si identificano in: sistemi agricoli a bassa intensità; vegetazione semi-naturale; elevata diversità della copertura del suolo. Le ricerche citate hanno evidenziato che la caratteristica dominante delle HNVF è la bassa intensità dell'attività agricola in esse condotta, unitamente alla presenza di vegetazione semi-naturale. Nel caso in cui quest'ultima sia ridotta, invece, un elevato grado di diversità della copertura del suolo (struttura a mosaico) unitamente ad una bassa intensità delle attività produttive possono comunque garantire livelli significativi di biodiversità, soprattutto in presenza di sufficienti elementi in grado di preservare le nicchie ecologiche. Ad ogni modo, anche le aree ad agricoltura intensiva possono consentire il mantenimento di importanti specie di interesse conservazionistico (ad esempio, uccelli), cosicché il solo

grado di diversità di copertura del suolo non consente di verificare in maniera univoca la presenza di HNVF.

Dai lavori precedentemente citati e dall'analisi della letteratura si evince come già esista una classificazione in tre tipologie delle aree HNVF, di seguito descritta:

- *Tipologia.1: Terreni agricoli con una elevata copertura di vegetazione semi-naturale;*
- *Tipologia 2: Terreni agricoli dominati da agricoltura a bassa intensità o da un mosaico di territori semi-naturali e coltivati;*
- *Tipologia 3: Terreni agricoli sui quali sono presenti specie rare o una elevata proporzione di specie animali e/o vegetali di interesse conservazionistico a livello europeo o mondiale.*

Le tre tipologie di aree HNVF individuate hanno una estensione territoriale rispettivamente di 828, 2.454 e 6.145 km quadrati, con una incidenza territoriale relativa del 4.2% del 12,5% e del 31.2%. Complessivamente, considerando anche le aree in cui due o più tipologie si sovrappongono, giungiamo ad una dotazione regionale complessiva di 7.769 km quadrati classificata come HNVF, che rappresenta all'incirca il 39.5% della superficie regionale, e il 58,5% della SAU, con un netto incremento rispetto al dato 2011 La distribuzione delle HNVF presenta nuclei di particolare concentrazione nella zona del Gargano. In questa zona della Regione è possibile apprezzare la presenza di tutte le tipologie censite. Un'altra area particolarmente dotata di HNVF è quella dei Monti Dauni e dell'Alta Murgia. In quest'ultima area prevale la prima tipologia, mentre nella prima è più abbondante la seconda tipologia con tre nuclei in cui è alta anche la dotazione di specie protette.

La zona della Valle d'Itria e la "Murgia dei trulli" sono quelle maggiormente rappresentate dalle HNVF di tipo 2 con una concentrazione eccezionale delle stesse. Il Salento invece si caratterizza per la presenza delle Tipologie 1 e 3 sulla costa Adriatica e dalla tipologia 2 nell'entroterra e sulla costa Sud fino a Santa Maria di Leuca.

A queste aree si potrebbe aggiungere anche la categoria degli oliveti secolari monumentali.

5.3 L'agricoltura biologica

In Puglia, la crescita dell'agricoltura biologica nella seconda metà degli anni '90 si è arrestata nel 2000. Negli anni successivi, è seguita una crisi del settore biologico terminata nel 2004 (Fig. 5.2 – "Evoluzione delle superfici e degli operatori del biologico in Puglia - 2000-2011" - All. 6). Nel 2009, si è verificata una crescita consistente di operatori e di superfici coltivate principalmente per la riapertura dei bandi della misura 214 - azione 1 "Agricoltura biologica" del PSR 2007-2013.

Al 31.12.2011 gli operatori biologici pugliesi sono 5.081, le superfici investite a coltivazioni condotte con metodi biologici sono pari a 136.330 ha, ponendo la Puglia ai primi posti tra le regioni italiane per operatori (10,5%) e per superfici (12,4%). In Puglia è presente il 7,5% dei trasformatori esclusivi italiani di prodotti biologici, un risultato che pone la Puglia al sesto posto in Italia (Fig. 5.2 – "Evoluzione delle superfici e degli operatori del biologico in Puglia - 2000-2011" - All. 6). La SAU in Puglia investita in agricoltura biologica, nel 2011, pari al 9,7% della SAU reg.le (ICC 19). 4.607 degli operatori biologici sono produttori e produttori-trasformatori (90,7%), mentre i trasformatori sono 464 (9.1%), gli importatori sono appena sei.

La distribuzione delle superfici biologiche mostra una prevalenza di quelle investite a olivo (28,9%), seguite da quelle dedicate a cereali (20.8%), poi le foraggere (13,5%) e i fruttiferi includendo anche agrumi e vite

(12,3%).

La zootecnia biologica in Puglia continua a essere di scarsa rappresentatività. L'acquacoltura pugliese è rappresentata da tre aziende sulle venti a livello nazionale.

La vendita dei prodotti biologici al consumatore in Puglia avviene attraverso diversi canali (Tab. 5.4 – "Numero operatori bio pugliesi" - All. 6). Il più comune rimane quello della vendita diretta, segue quello degli agriturismi. La presenza dei ristoranti è marginale. L'e-commerce in Puglia ha un ruolo importante se rapportato al contesto nazionale.

5.4 La biodiversità agricola e forestale

In Puglia, nonostante la prevalente occupazione del suolo da parte di olivo, vite e grano, vi è un grande numero di cultivar locali. Per le specie arboree si evidenzia laconsistenza della biodiversità (circa 1.150 nomi di varietà o presunte tali), così come la necessità di ricercare accuratamente sul territorio oltre 440 possibili antiche varietà che mancano ancora all'appello. Per le numerose specie orticole e le leguminose è difficile determinare quanto germoplasma possa ancora esistere sul territorio ed essere recuperato; la scarsità delle informazioni richiede un maggior impegno nella caratterizzazione di razze ed ecotipi locali spesso solo citati con toponimi diversi. Importante è stato anche l'impegno con il PSR 2007-2013, attraverso il quale con la conservazione in situ ed ex situ oltre che con dedicati progetti di ricognizione del germoplasma tutti sostenuti con la misura 214. Tale impegno, da proseguire nella programmazione 2014-2020, è funzionale a contrastare la scomparsa del patrimonio di cultivar minacciato dalla spinta alla diffusione di colture monovarietali per esigenze produttive. Per la zootecnia l'aspetto più importante è quello della salvaguardia genetica di pool genici irripetibili, riconducibili alle razze locali che hanno subito una drammatica contrazione numerica che ne minaccia la sopravvivenza. In questo senso ha già operato il PSR 2007-2013 e si rende necessaria l'azione di contrasto con il PSR 2014-2020.

La Puglia presenta un elevato grado di biodiversità forestale rispetto alle altre aree italiane e europee. Il numero complessivo di specie floristiche in Puglia ammonta a 2.092, pari al 37,36% di quelle presenti a livello nazionale. Le specie riscontrate appartengono a 128 famiglie, di cui le più rappresentative sono Composite (10,98%), Leguminose (10,17%) e Graminacee (9,98%). Va evidenziato come siano numerose le specie endemiche segnalate in Puglia, se ne contano ben 93, pari al 4,5% della totalità di specie rinvenute ed equivalenti al 12,7% del totale nazionale di endemismi. Gli incendi boschivi e la complessiva diminuzione della sup.ce boschiva costituiscono elementi di pressione sulla biodiversità forestale. Questo rende necessario con il PSR 2014-2020 proseguire nella azione di tutela già attivata con le misure forestali del PSR 2007-2013.

5.5 Il paesaggio agrario e rurale

Il paesaggio rurale pugliese è fortemente influenzato dai sistemi agro-silvo-pastorali tradizionali sviluppatisi durante i secoli per l'importanza che l'agricoltura detiene nell'economia reg.le. Con il PPTR della RP sono stati individuati 11 ambiti di paesaggio che rappresentano una articolazione del territorio reg.le e costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala sub reg.le, caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali (Tab. 5.5 – "Piano paesaggistico

Puglia" - All. 6).

5.6 Minacce alla qualità e alla quantità del suolo e delle acque: erosione, desertificazione, contaminazione e dissesto idrogeologico. Pressione antropica e conflitto d'uso del suolo

Il suolo è una risorsa vitale e in larga misura non rinnovabile, sottoposta ad una sempre maggiore pressione antropica. Esso svolge una serie di funzioni chiave a livello ambientale, sociale ed economico.

Sebbene l'importanza della protezione del suolo è riconosciuta a livello sia internazionale che comunitario ad oggi, non è ancora presente una specifica politica europea per la conservazione del suolo. La Commissione Europea ha emanato il 16 aprile 2002 la Comunicazione "Verso una strategia tematica per la protezione del suolo" che contiene i presupposti per arrivare, come è stato fatto per la biodiversità, l'acqua ed il clima, ad una vera e propria linea strategica volta a tutelare questa fondamentale risorsa ambientale. Nel settembre 2006 è stata emanata una seconda Comunicazione della Commissione Europea, che definisce la strategia per la protezione del suolo, preparatoria all'adozione di una Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo (Soil Framework Directive), volta a stabilire principi comuni, prevenire le minacce (erosione, diminuzione della sostanza organica, contaminazione, consumo di suolo e impermeabilizzazione, compattazione, salinizzazione e smottamenti), preservare le funzioni del suolo e assicurarne l'uso sostenibile. La Commissione, nel maggio 2014,vista l'impossibilità di raggiungere un accordo ha deciso di ritirare la proposta di direttiva quadro sul suolo, in ogni caso il settimo programma di azione per l'ambiente, entrato in vigore il 17 gennaio 2014, riconosce che il degrado del suolo rappresenta una seria sfida e prevede che entro il 2020 la terra sia gestita in modo sostenibile nell'Unione, il suolo sia adeguatamente protetto e la bonifica dei siti contaminati sia ben avviata e impegna l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per ridurre l'erosione del suolo e aumentare la sostanza organica del suolo e bonificare i contaminati siti.

La difesa e la conservazione della risorsa "suolo" costituiscono uno degli obiettivi prioritari della politica agricola di sviluppo rurale che ne prevede la tutela:

- della qualità fisica (difesa dall'erosione idrica e dal dissesto idrogeologico)
- della qualità chimica (mantenimento della sostanza organica e difesa dall'inquinamento)

I dati disponibili a livello europeo, per la quantificazione dell'IC 41 sono deducibili dalla cartografia "Organic carbon content (%) in the surface horizon of soils in Europe" JRC 2004.Tale cartografia riporta il dato percentuale di carbonio organico nei primi 30 cm dei suoli europei, per cui la definizione del valore medio % di carbonio organico nei suoli arabili deriva dall'intersezione di tale strato con le classi agricole estrapolabili dal Corine Land Cover.

Il valore così calcolato pur non essendo allineato alla metodologia prevista dall'indicatore IC41 può essere considerato un dato di contesto attendibile e confrontabile.

La Puglia presenta un valore medio percentuale di Carbonio Organico (CO) molto basso e pari a 1,16%, la metà del valore medio nazionale (2,28%) ed inferiore a tutte le regioni meridionali ad eccezione della Sicilia (1,06 %).

Complessivamente la superficie oggetto di impegno (SOI) che concorre al miglioramento della qualità dei suoli è pari a 274.000 ettari, il 16,8% della Superficie Agricola regionale. Della SOI il 52% risulta essere impegnata ad agricoltura biologica, il 25% è impegnata ad agricoltura integrata, il 12,8% è impegnata

all'operazione di incremento di sostanza organica nei suoli, l'8,6% ad agricoltura conservativa, ed il restante 0,8% per le restanti operazioni

Per quanto concerne il secondo indicatore di contesto associato all'erosione idrica (C42), il dato per la Puglia si attesta ad un valore pari a 2,96 t/ha /anno di perdita di suolo tale valore risulta molto più basso del valore nazionale (8,35 t/ha anno) ed è di gran lunga il valore più basso delle regioni meridionali. Anche la superficie interessata dai valori di erosione più alti (> di 11 t/ha anno) risulta contenuta (105.800 ettari) e pari solamente al 6,45% della superficie agricola regionale. Quest'ultimo valore si posiziona molto sotto al valore medio nazionale (32,6%), ed è il valore più basso di tutte le regioni del sud Italia, mostrando pertanto che l'erosione non è un problema ambientale vista anche l'orografia della regione.

La superficie impegnata alle operazioni selezionate, che concorre alla riduzione dell'erosione, risulta complessivamente pari ai circa 272.000 ettari il 16,6% della SA, la distribuzione di tale superficie rispetto alle classi di erosione, dedotte dalla Carta del Rischio di Erosione del JRC, evidenzia una concentrazione (SOI/SA) che è inversa rispetto alla gravità del fenomeno. Nelle classi di erosione non tollerabile cioè superiore a 11,2 Mg/ha/anno si localizzano 9.980 ettari di SOI il 12% (I13) della SA nelle stesse aree. Pertanto si evidenzia una bassa adesione delle SOI nelle zone a maggior rischio di erosione, tale non ottimale risultato non risulta preoccupante visto che l'erosione non sembra essere una criticità nella regione (cfr. IC42).

L'attività agricola, se da un lato costituisce un fattore di difesa della terra da altri usi che ne riducono il valore ambientale, può determinare effetti nocivi sulla qualità del suolo, di natura fisica e biologica. La Puglia si attesta ancora ad un basso livello di salvaguardia ambientale per la maggiore incidenza della monosuccessione. Il ricorso all'avvicendamento libero risulta migliore, se confrontato con la media nazionale e quella del Mezzogiorno (Tab. 5.6 – "Successioni colturali sulle superfici destinate a seminativo" - All. 6).

I fenomeni di degrado dei suoli in Puglia sono legati al problema della sodicizzazione e salinizzazione.

Il livello della SO nei suoli in Puglia tende ad assestarsi su valori relativamente bassi, rispetto agli standard europei, senza però conseguenze . Valori di SO tra l'1% e il 2% sono molto frequenti e rappresentano una situazione accettabile ai fini della loro fertilità, mentre valori inferiori all'1% sono problematici. Il territorio reg.le è esposto a fenomeni di rapida mineralizzazione che portano ad abbassamenti del contenuto della SO.

Con il Progetto Pilota "Attuazione sperimentale della nuova Direttiva per la protezione del suolo finalizzata alla lotta alla desertificazione in Puglia" è stata realizzata una mappa tematica (Fig. 5.4 – "Carta della distribuzione della sostanza organica" - All. 6) sulla SO. Si evidenzia un relativamente elevato contenuto di SO (> 3,5 %) in aree limitate del territorio (Sub-Appennino Dauno, Murgia Sud-Orientale, basso Salento), mentre prevalgono le classi di medio (1-2%) e basso (< 1%) contenuto, che interessano la zona del Tavoliere, gran parte delle province di Bari, Brindisi e Taranto, e la parte settentrionale della Penisola Salentina.

Tra le azioni realizzate, si ricordano la misura 214 azione 2 Incremento della SO e azione 5 Inerbimento delle superfici arboree funzionali al contrasto del fenomeno.

Più interessati dal fenomeno sono i territori con produzioni di tipo intensivo dove, all'uso di fertilizzanti e ammendanti organici (compost di qualità, letame, ecc.) si preferisce quello di ammendanti e concimi chimici. Il preoccupante decremento della SO nei suoli è, in gran parte, responsabile della vulnerabilità degli stessi all'**erosione** (4,6% aree agricole - ICC 42) . Le aree maggiormente affette dal processo erosivo sono

le zone collinari e montuose caratterizzate dalla presenza di suoli sciolti e da pendenze superiori al 20%, mentre la gran parte del territorio è caratterizzata da una media vulnerabilità all'erosione (Fig. 5.5 – "Carta della erodibilità dei suoli" - All. 6).

L'insieme di numerosi fattori determina l'indice qualitativo SoilQuality Index utile nella definizione del Rischio di Desertificazione. L'indice presenta quasi ovunque valori di media qualità (Fig. 5.6 – "Carta dell'Indice di Qualità del Suolo (SQI)" - All. 6).

La % di utilizzazione dei fanghi di depurazione di acque reflue sui terreni coltivati in Italia è ancora notevolmente più bassa rispetto alla media europea.

In Puglia la produzione di fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue civili si aggira intorno alle 400.000 tonnellate annue, il 60% dei quali viene utilizzato in agricoltura, il 33% circa recuperato in impianti di compostaggio.

Lo stato qualitativo delle acque superficiali può essere descritto attraverso l'indicatore di contesto C40 (bilancio dei macronutrienti azoto e fosforo). Il bilancio è composto dai carichi (minerali ed organici) e dalle asportazioni desumibili dalle rese colturali, la differenza è il surplus dei due macroelementi. L'indicatore "Surplus" esprime pertanto la quantità di macro elemento (in Kg/ha) che rimane nel suolo e che potrebbe venire trasportata, per scorrimento superficiale, per percolazione nelle acque superficiali e sotterranee e che quindi potenzialmente contribuisce al suo inquinamento.

Al fine di capire l'andamento dei diversi elementi che compongono il bilancio dei macronutrienti (concimazioni minerali ed organiche) e di altri elementi di pressione, di seguito si riportano i trend delle vendite dei fertilizzanti minerali, dei fitofarmaci e delle consistenze zootecniche. Nella tabella 5.7 dell'Allegato 6, sono mostrate le quantità totali e per superficie concimabile di azoto e fosforo contenute nei fertilizzanti venduti in Puglia dal 2013 al 2017. Si rileva una diminuzione delle vendite dei fertilizzanti azotati e fosforici dal 2013 al 2015 ed una ripresa della vendita nei successivi due anni.

Il trend delle vendite dei prodotti fitosanitari molto tossici (Tab. 5.8 dell'Allegato 6) risulta in forte calo nel quinquennio 2013-2017 (-82%). Nel corso del periodo analizzato si riducono i prodotti nocivi (-12%), mentre quelli non classificabili aumentano del 16%.

Relativamente al settore zootecnico dai dati pubblicati da Eurostat nel periodo 2010-2018 si osserva una riduzione dei capi allevati per i suini, e ovicaprini, mentre salgono i capi dei bovini e bufalini del 40% e 19% rispettivamente.

Dall'analisi dei dati di contesto emerge una situazione delle pressioni dell'agricoltura sull'acqua relativamente buona: le vendite dei fertilizzanti azotati e dei fitofarmaci più pericolosi per la salute e l'ambiente sono in calo, le consistenze zootecniche sono in calo per alcune specie ma in aumento per altre (bovini e bufalini).

Il "Sistema di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei della RP", consente l'acquisizione di dati quali-quantitativi. Nel corso dei primi quattro anni di monitoraggio sono state effettuate sette campagne di prelievo ed analisi, i cui risultati sono disponibili nel Report 2011.

Dal report si evince che i valori medi dei nitrati si mantengono stabilmente al di sotto del limite dei 50 mg/l NO_3 assumendo tra 2007 ed il 2009 valori compresi tra 35 e 40 mg/l; nel 2009-2010 c'è stato un

superamento del valore limite (60 mg/l) poi tornato al di sotto del limite negli anni successivi.

A livello dei singoli acquiferi, invece, Tavoliere, Arco Jonico, Ofanto, Fortore e area Leccese Centro Salento assumono valori medi sempre maggiori dei 50 mg/L, con trend variabili. Gli altri acquiferi hanno valori medi di regola inferiori a quello regionale.

Le aree in cui si registrano i superamenti del limite stabilito dalla legge di 50 mg/l coincidono con quelle in cui sono state perimetrate e designate le ZVN.

Relativamente ai pesticidi i dati più recenti si riferiscono al 2012 per le acque superficiali e al 2011 per le acque sotterranee. Nelle acque superficiali sono stati indagati 58 punti di monitoraggio e sono state cercate 30 sostanze. Ci sono residui nel 3,4% dei punti e nel 0,6 % dei campioni investigati. Il diuron è la sola sostanza trovata. La rete di monitoraggio delle acque sotterranee risulta essere limitata rispetto all'estensione della Regione i punti individuati infatti sono solo 13. Nelle acque sotterranee è stata riscontrata la presenza di linuron nel 7,7% dei punti e nel 7,7% dei campioni. Dagli ultimi dati disponibili emergerebbe che l'87% dei corpi idrici superficiali pugliesi non raggiungono lo stato di qualità "buono" mentre dei 29 corpi idrici sotterranei individuati, solo 5 presentano uno stato chimico "buono".

Le ZVN di origine agricola si estendono all'interno di una sup.ceterr.le di 89.359 ha, pari al 4,6% della sup.cereg.le (Fig. 5.7 – "Zone Vulnerabili ai Nitrati in Puglia" - All. 6).

I comuni ad alta criticità idrogeologica sono 200, il 78% del totale per 1.371 i km2 a rischio (35% aree franabili, 65% alluvionabili) (Tab. 5.9 – "Numero di comuni classificati ad alta criticità idrogeologica" - All. 6).

A fronte dell'elevato numero di comuni interessati dal dissesto idrogeologico e del numero di vittime, la regione ha programmato nel periodo 2000-14 la realizzazione di 624 opere per un valore di 1.048,5 Meuro. Nella nuova programmazione per il Piano Nazionale 2015-2020, le richieste della RP ammontano complessivamente a 1.633,8 Meuro, per 438 opere. Da agosto 2014 ad oggi, sono stati aperti 58 nuovi cantieri che si sono aggiunti ai 21 già avviati, per un valore complessivo di 178,17 Meuro.

Secondo i dati contenuti nel VII Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano, vi è incremento di consumo del suolo e di sua impermeabilizzazione nelle aree urbanizzate delle città di Bari, Foggia e Taranto. Il fenomeno è estraneo alle aree rurali del PSR e alle sue possibilità di intervento.

5.7 Le aree boscate

Il ceduo prevale nei boschi pugliesi, con 70.000 ha (22.000 in stadio giovanile). I popolamenti sono a prevalenza di latifoglie pure o miste (108.211 ha, pari al 74,1% del totale dei boschi), le fustaie di conifere coprono 23.226 ha, pari al 15,9%. I boschi misti di conifere e latifoglie assommano a 12.102 ha (8,3%). La maggior parte di questi popolamenti è di origine naturale o seminaturale (oltre l'85%) e per circa il 61,6% vegeta in aree sottoposte a vincoli ambientali di varia natura . La restante parte (2.351 ha) consiste in superfici forestali non classificabili. Il 4,9% delle aree boscate è sottoposto a vincoli di tipo naturalistico . Il patrimonio forestale pugliese presenta 15mila ha di macchia mediterranea, il 5,7% di quella italiana e il 10,5% di quella del Mezzogiorno.

Il territorio reg.le si caratterizza per la presenza di boschi mediterranei con un livello medio-basso di fertilità, complessivamente poveri di provvigione e abbastanza radi.

Il fenomeno degli incendi boschivi assume proporzioni notevoli sia per il numero di eventi che per le superfici interessate (11% del numero di incendi nazionali, 13% in termini di superfici boscate percorse). Al 2012 ci sono stati 595 incendi, su una sup.ce boscata di 4.861 ha e una sup.ce non boscata di 3.864 ha (Fig. 5.8 – "Numero di incendi e superfici interessate in Puglia nel periodo 1974-2012" - All. 6).

Le aree del territorio reg.le sono classificate come a medio ed alto rischio secondo quanto definito dal "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della RP" (validità 2012-2014).

La Legge Quadro in materia di incendi boschivi n.353/2000 stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito Catasto, dei soprassuoli percorsi dal fuoco, sui quali graveranno i vincoli previsti dalla succitata Legge, avvalendosi dei rilievi effettuati dal CFS. Le relative cartografie sono consultabili sul Sistema Informativo della Montagna, sul Sistema Informativo della Protezione Civile Puglia, e sono integrati nel Sistema Informativo Terr.le della RP.

Secondo i rilievi del CFS sui 580 incendi occorsi nel 2011 , 382 (pari al 66%) sono di natura dolosa, 136 (23%) sono di origine colposa, 4 (1%) si sono sviluppati per cause accidentali. Un numero comunque rilevante (58 pari al 10%) sono di origine dubbia. Non sono stati rilevati - per l'anno in esame - incendi di origine naturale. Tra le motivazioni all'origine degli eventi dolosi, prevale la ricerca di profitto (49%) ovvero l'apertura e rinnovazione del pascolo, la pulizia di aree ai fini della coltivazione agricola, speculazione edilizia, interessi nelle attività di spegnimento, bracconaggio, raccolta di prodotti spontanei, criminalità organizzata. All'origine del 67,6% degli eventi colposi ci sono le attività agricole e forestali (prevalentemente la ripulitura degli incolti e di scarpate, la bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura).

Passando ad analizzare lo stato fitosanitario dei boschi pugliesi, buona parte di questi, per motivi diversi (pascolo eccessivo, incendi ricorrenti, stress idrici, degradazione del suolo, inquinamenti), vive in tensione permanente con l'ambiente circostante. In tali condizioni essi sono sensibili ad ogni evento naturale o indotto, attacchi parassitari compresi.

Risulta che:

- **per le querce**: i danni più gravi sono da lepidotteri defogliatori. Frequenti, sono gli attacchi di Oidio o Mal bianco. Su leccio, roverella e sughera sono stati segnalati danni da Armillaria mellea;
- **per i pini**: le infestazioni di processionaria (Traumatocampapityocampa) sono endemiche in quasi tutte le pinete pugliesi. Altro agente patogeno comune è l'Evetriabouliana, responsabile del disseccamento delle gemme. Per il pino d'Aleppo sono stati segnalati danni da scolitidi (Chripholuspiceae, Xyleborusdispar);
- **per il faggio**: si segnala il deperimento e spesso la morte di molte piante di faggio causate da Biscogniauxia nummularia. I danni da agenti patogeni non presentano un livello di gravità preoccupante.

6. Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

6.1 I cambiamenti climatici

In Tab. 6.1 – "Quadro sinottico indicatori" - All. 6, sono indicati subtematiche e indicatori per valutazioni sui cambiamenti climatici.

Per le anomalie della temperatura, essendo la media annuale alquanto ridotta (+0,2 °C) (Fig.6.1 – "Anomalia delle Temperature medie mensili e annuali" - All. 6), la valutazione dell'indicatore si può ritenere non sufficiente, ma non negativa.

Per l'anomalia delle precipitazioni medie annuali il deficit è pari a -17%, con valori costantemente negativi da giugno sino a fine anno e positivi nel periodo primaverile (Fig.6.2 – "Anomalia delle Precipitazioni cumulate mensili ed annuali" - All. 6).

La Fig. 6.3 – "Trend della T media annuale riferita all'ultimo decennio ed annuali" - All. 6 mostra un lieve decremento termico medio, pari a 0,02 °C/anno, relativo agli anni considerati. L'anno 2011, in linea con il biennio 2009-2010, segnala una riduzione termica, sebbene i valori di temperatura siano ancora distanti dalla media trentennale.

I valori (Fig. 6.4 – "Trend della P cumulata annuale riferita all'ultimo decennio" - All. 6) presentano sostanzialmente surplus pluviometrici, fatta eccezione per gli anni 2006 (- 4%) e 2007 (- 5%). L'andamento pluviometrico mostra un leggero decremento delle precipitazioni, pari a 5 mm/anno, con un picco quantitativo massimo coincidente con il biennio 2009 - 2010 (superiore a 700 mm/ annui), e con un 2011 invece in linea con la media trentennale.

I valori mensili della precipitazione giornaliere evidenziano una forte anomalia negativa dell'intensità precipitativa ricorrente durante l'anno, a dimostrazione della migliore distribuzione temporale delle precipitazioni (mancanza di fenomeni estremi). Il valore medio del 2011 è inferiore del 41% (5,4 mm/giorno) rispetto al valore medio annuo del "Simple dailyintensity" calcolato sulla serie 1961 - 1990 delle stazioni pluviometriche disponibili (Fig. 6.5 – "Anomalia dell'intensità di precipitazione giornaliera per ogni singolo mese ed annua" - All. 6).

6.2 Le emissioni in atmosfera

La stima delle emissioni, secondo le metodologie approvate dall'UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) che seguono le linee guida messe a punto dall'International Panel on Climate Change (IPCC 2006), vengono effettuate da tutti gli stati membri redigendo l'inventario nazionale (National Inventory Report-NIR), lo strumento deputato a contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di carbonio.

Le emissioni nei comparti del settore agricolo, così come definiti e riportati nell'inventario nazionale, considerano le seguenti fonti:

- emissioni di N2O (protossido di azoto), NOx (ossidi di azoto) e NH3 (ammoniaca) dal suolo, ascrivibili principalmente all'utilizzo di concimi azotati;
- emissioni di CH4 (metano) dovute alla fermentazione enterica;
- emissioni di CH4, N2O e di NH3 dovute alla gestione degli effluenti zootecnici;
- emissioni non-CO2 (di CH4, N2O e di carbonio nero) legate ai processi di combustione delle stoppie e dei residui agricoli in generale (pratica che dovrebbe essere interrotta, in linea con GAEC 6).

Ai comparti di interesse agricolo si aggiungono quelli contenuti nel settore LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) che considera nel loro insieme tutti gli aspetti legati ai differenti usi del suolo e ai possibili sistemi di gestione dei terreni agro-forestali. Gli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto disciplinavano il settore LULUCF identificando rispettivamente le attività eleggibili obbligatorie (afforestazione, riforestazione e deforestazione) e quelle volontarie (gestione forestale, gestione agricola, gestione dei pascoli e rivegetazione). Tra le attività volontarie eleggibili, nell'ambito dell'art. 3.4, il Governo italiano aveva ritenuto opportuno contabilizzare i crediti derivanti dalla sola gestione forestale, escludendo, almeno per il periodo 2008-2012, tutte le attività agricole a causa delle incertezze sulle modalità di contabilizzazione.

A seguito della Decisione del Parlamento e del Consiglio Europeo N. 529/13, entro il 2021 ogni stato membro è chiamato a presentare le stime preliminari per la contabilizzazione nell'Inventario Nazionale (NIR) delle emissioni e degli assorbimenti nei suoli e nelle biomasse dei gas serra nelle superfici agricole (Cropland management21) e nei pascoli (Grassland management22). Tali stime a partire dal 2022 saranno vincolanti per ciascuno stato membro.

Le emissioni del comparto agricolo contabilizzate nel NIR nella regione Puglia rappresentano nel 2015 il 3,4% delle emissioni a livello nazionale. L'andamento dell'indicatore nella regione risulta in calo del 16% nel periodo 1990/2015 ed è in linea con la riduzione media nazionale.

Le emissioni di S02 derivano principalmente dai comparti energia, industria e altri trasporti (porti), con contributi rispettivamente di circa il 41%, 40%, 15%. Le emissioni di NOx provengono per oltre il 41% dal trasporto stradale, per quasi il 17% da altri trasporti e per il 34% dai comparti energia e industria.

Le emissioni di COV sono legate per circa il 26% al comparto agricoltura (emissioni biogeniche delle colture permanenti), per il 25% ai contributi delle foreste (emissioni biogeniche) e degli incendi, rientranti nel comparto altro, e per il 24 % al comparto industria, ovvero all'utilizzo di vernici e solventi solventi (Fig. 6.7 – "Emissioni per Comparti Emissivi" - All. 6)..

Le emissioni di CH4 derivano in maniera prioritaria dal comparto rifiuti (65%); si attestano intorno al 10% i comparti agricoltura, dovuto soprattutto agli allevamenti di bestiame, e le emissioni legate alle reti di distribuzione di combustibile (altro).

Le emissioni di PM10 sono legate per quasi il 40% alla combustione incontrollata di biomasse, ovvero di rifiuti agricoli in campo (es. scarti di potatura) e agli incendi boschivi. Incidono con percentuali rispettive intorno al 20% i comparti industria e traffico. Per l'ammoniaca, infine, si evidenzia il contributo emissivo del comparto agricoltura, pari a circa l'81% e l'elevato rischio per l'Italia di mancato rispetto dei propri impegni di riduzione dell'ammoniaca (Direttiva (UE) 2016/2284). Queste emissioni di inquinamento atmosferico dovrebbero essere una priorità da affrontare nell'ambito della nuova strategia.

I dati delle emissione industriali di anidride carbonica (CO2) della Puglia presentano, tra il 2005 e il 2012, un generale calo (6,3%), con un valore di 38,2 kt/anno di CO2 .

L'andamento delle emissioni di CO2 presenta da due periodi caratteristici 2005-2008 e 2009-2012. Nel primo periodo, tra il 2005 e il 2008, si riscontrano in termini assoluti i valori emissivi maggiori, con un trend di leggera crescita e un picco di emissioni nel 2008. In tale periodo si passa dalle 42,7 kt del 2005 alle quasi 45,4 kt del 2008 (valore massimo del periodo 2005-2011).

Il secondo periodo, tra il 2009 e il 2012, è caratterizzato dal forte calo delle emissioni verificatosi nel 2009

(32,75 Kt di CO2), un deciso incremento nel biennio successivo (quasi 40 Kt nel 2011) e un lieve calo nel 2012 (poco più di 38 Kt).

I contributi principali alle emissioni di C02 derivano dal comparto energetico.

A livello reg.le le emissioni di metano (CH4) dovute all'agricoltura sono composte da fermentazione enterica, gestione delle deiezioni e combustione delle stoppie.

Le emissioni di N2O dovute all'agricoltura sono composte dalle coltivazioni con fertilizzanti, coltivazioni senza fertilizzanti e gestione delle deiezioni. In Tab. 6.2 – "Emissioni complessive di gas serra (CH4+N2O) dovute all'agricoltura in Puglia - Anni 1990-1995-2000-2005-2007" e Fig. 6.8 – "Emissioni complessive di gas serra (CH4+N2O) dovute all'agricoltura in Puglia - Anni 1990-1995-2000-2005" - All. 6, sono rappresentate, a livello regionale, le emissioni complessive dei gas serra provenienti dall'agricoltura per gli anni 1990, 1995, 2000 e 2005 (espresse in Gg di CO2 equivalente). Tale totale è composto dalle emissioni di CH4 e N2O (ICC 45).

Il confronto tra il 1990 e il 2005 nel livello delle emissioni di CH4 mostra una riduzione dell'1%; mentre quello delle emissioni di N2O è invece aumentato del 15%.

Nel complesso la Puglia è al 9° posto tra le regioni italiane per il livello di emissioni in atmosfera espresse in CO2 equivalenti.

Il dato ARPA-INEMAR, 2007 dimostra che le emissioni in CO2 equivalenti per il 2007 tendono a ridursi.

6.3 L'Impiego delle risorse idriche in agricoltura e la loro efficienza d'uso

Annualmente in Puglia si consumano circa 1.500 Mm3 di acqua (546 ad uso potabile, 812 ad uso irriguo e 142 ad uso industriale) provenienti per il 55% da acque di falda regionali (ICC 39) e per circa il 40% dalle regioni limitrofe (270,3 Mm3 dalla Basilicata, 217,4 Mm3 dalla Campania, 106,6 Mm3 dal Molise). La Puglia non esporta alcun volume di risorsa. I prelievi dalle falde aumentano sensibilmente in occasione di crisi idriche. Ancora del tutto marginale è l'uso di acque reflue depurate.

Nel 2010 il dato del prelievo per uso irriguo risulta pari a oltre 681 milioni di m3, con un'irrigazione praticata prevalentemente sulle colture arboree, che in Puglia rappresentano circa il 70% della superficie irrigata totale.

La regione, si trova periodicamente a dover fronteggiare annate di siccità la cui frequenza e durata hanno assunto recentemente dimensioni preoccupanti.

L'irrigazione si pratica su circa 240.000 ha, pari al 18,6% della SAU su un totale di oltre 67.000 aziende (ICC 20).

I dati sulla struttura delle aziende agricole (ISTAT) evidenziano nel periodo 2013-2016 una riduzione della superficie irrigata regionale (-15,4%) che passa da 265.063 ettari del 2013 ai 224.266 ettari del 2016, a testimoniare la difficoltà delle aziende pugliesi nella riorganizzazione in termini di gestione della risorsa idrica. Tale riduzione è peraltro ampiamente superiore al valore medio delle regioni del Sud (-2,5%) e più marcata anche rispetto al dato nazionale (-12,5%). Il confronto dei consumi irrigui con la SAU irrigata

regionale individua però un consumo unitario di 2.747 m3/ha/anno, dato inferiore sia al valore registrato al Sud (3.167 m3/ha/anno) che soprattutto al dato medio nazionale (4.588 m3/ha/anno). In Puglia sono state censite al 2010 ben 87.463 aziende con superficie irrigabile e una superficie interessata di 374.534 ha. La discrepanza tra le superfici agricole effettivamente irrigate e quelle irrigabili evidenzia la scarsità strutturale della disponibilità di risorsa idrica per l'irrigazione.

La specializzazione tecnico-economica dell'intera agricoltura regionale si riflette anche sul comparto irriguo. L'olivo, infatti, è la coltura irrigata più diffusa, seguita dalla vite, rispettivamente per un'estensione di 81.700 e 63.000 ettari. Queste due colture rappresentano il 61% della superficie irrigata pugliese. Al terzo posto troviamo gli ortaggi in pieno campo (pomodoro da industria, finocchio, broccolo, spinacio, sedano, carota, carciofo, asparago e ogni tipo di insalata) che raggiungono circa 47 mila ettari. Queste tre tipologie colturali rappresentano complessivamente più dell'80% della superficie irrigata. La restante superficie è coltivata a fruttiferi (pesco, albicocco, ciliegio e agrumi).

Una peculiarità del comparto irriguo pugliese riguarda le colture ortive intercalari a ciclo breve (patata, lattuga, cavolo, cavolo broccolo, finocchio, ecc.), realizzate in successione sullo stesso appezzamento nel corso dell'anno. Queste coltivazioni sono rese possibili dalla disponibilità di risorsa irrigua e dal clima temperato. Alle colture intercalari si aggiungono le consociazioni di tipo arboreo-ortivo, in cui le colture ortive a ciclo breve sono praticate in consociazione con colture arboree.

Tuttavia, la disponibilità del servizio idrico ai fini irrigui è geograficamente differenziata e fortemente frammentata con notevoli differenze sia nella tipologia di approvvigionamento della risorsa, che nel costo per l'utenza. In particolare, due sono gli elementi che contraddistinguono il servizio idrico irriguo, come definite dal decreto MiPAAF del 31 Luglio 2015: i) la distribuzione di tipo collettiva, caratterizzata da reti di distribuzione gestite da Enti irrigui, e ii) l'auto-approvvigionamento da fonti superficiali e/o sotterranee, caratterizzato da prelievi irrigui diretti, effettuati autonomamente dai singoli utenti mediante pozzi e/o prese dirette.

Rientrano nella distribuzione collettiva, le reti consortili gestite dai Consorzi di Bonifica e Irrigazione (Capitanata, Gargano, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Lì Foggi), le cui fonti di approvvigionamento sono sia superficiali (fiumi, laghi e dighe) che sotterranee. Alle reti consortili, si aggiungono le reti di distribuzione dell'ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali) e le reti comunali di distribuzione delle acque approvvigionate dagli impianti di affinamento terziario per il riuso irriguo. In tabella 6.3 dell'Allegato 6 è riportato il dettaglio dell'organizzazione del servizio idrico pugliese in funzione della fonte di approvvigionamento.

Nel caso della distribuzione collettiva, sebbene più del 90% del territorio regionale ricada nelle aree amministrative degli enti irrigui, le aree attrezzate e in esercizio per l'irrigazione rappresentano meno del 13% del territorio, limitando drasticamente l'offerta del servizio irriguo collettivo.

Il servizio in auto-approvvigionamento da fonte sotterranea, invece, rappresenta la componente più importante dell'irrigazione pugliese (più del 60% del volume mediamente usato per l'irrigazione). Tuttavia, non mancano approvvigionamenti diretti da corsi d'acqua superficiale.

Infine, è presente, anche se in misura molto limitata, l'approvvigionamento da fonti non convenzionali mediante l'uso di acque reflue affinate, modalità di grande interesse e prospettive future

I pozzi per il prelievo in auto-approvvigionamento sono distribuiti su tutto il territorio regionale con una densità variabile in funzione di una serie di fattori incentivanti (assenza di reti collettive, inefficienza del

servizio idrico collettivo, costo o facilità di trivellazione). Nelle aree in cui le acque sotterranee sono la principale fonte di acqua dolce, le portate di prelievo superano le portate di ricarica naturale causando il continuo assorbimento della falda freatica, l'esaurimento dei pozzi, un aumento dei costi di emungimento e una grave intrusione di acqua marina negli acquiferi costieri (PTA Regione Puglia, 2015).

Per quanto attiene ai metodi di irrigazione in Puglia, sulla base dei dati disponibili dal Bilancio Idrico Irriguo (Delibera di Giunta Regionale n.592 del 26/04/2016), prevale il sistema più efficiente con microirrigazione a goccia (52% della SAU irrigata), seguito dal sistema per aspersione (32% della SAU irrigata) a testimonianza dell'intenso sforzo di razionalizzazione dei consumi già intrapreso dal settore. Questo evidenzia la già buona diffusione in Regione di sistemi d'irrigazione ad elevata efficienza, sottolineando invece la necessità di investire sul riutilizzo di acque reflue depurate, sulla razionalizzazione della rete di distribuzione e sull'aumento della capacità di ritenuta idrica dei suoli. Non risulta allo stato necessario incentivare l'utilizzo di colture che comportano un minor impiego di acqua, in quanto questa tendenza è già in corso. Vi è in Puglia, infatti, l'orientamento alla sostituzione, in ambito aziendale, delle colture coltivate a orticole intensive, quali il pomodoro, con leguminose da granella. A supporto di tale orientamento si esprime la valutazione del trend in riduzione del valore dei titoli PAC non sufficientemente compensata dall'aiuto accoppiato (pari per il pomodoro a circa 160 Euro/ha).

Dall'altro lato, le leguminose da granella (pisello, fava, favino, lupino, fagiolo, cece, lenticchie, vecce ed erbai annuali di sole leguminose) che, coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla piena maturazione dei semi, potrebbero ottenere un premio accoppiato (pari a circa 90 Euro/ha), che associato agli indubbi minori costi di gestione, potranno garantire maggiore redditività.

Secondo tale ipotesi, la sostituzione del pomodoro con le leguminose da granella garantirebbe un importante risparmio irriguo, dato che i consumi del pomodoro si affermano mediamente intorno ai 4.000-5.000 mc/ha, mentre quelli delle leguminose si assestano intorno ai 1.500 mc/ha.

Ulteriori elementi a vantaggio di tale orientamento sono rappresentati dalle seguenti valutazioni complessivamente da tenere in considerazione:

- A livello agronomico e di gestione del suolo, tali colture rivestono un ruolo importante nel miglioramento della struttura e della fertilità del terreno e possono svolgere il ruolo di colture miglioratrici.
- A livello ambientale, si ottengono benefici effetti per il mantenimento della copertura del terreno nei mesi autunno-invernali a rischio di lisciviazione dell'azoto, organicandone una parte e restituendone una quota importante al terreno dopo la raccolta.
- A livello di diversificazione produttiva, tali colture consentono al produttore agricolo di migliorare l'ordinamento produttivo, stimolando la rotazione tra colture depauperanti e colture da rinnovo e interrompendo la mono-successione di cereali.
- A livello di impegni connessi al regime di pagamento unico, le colture azotofissatrici come le leguminose, assolvono l'impegno del cosiddetto "greening", vincolo a cui ottemperare destinando il 5% della superficie coltivata ad aree ecologiche, con relativo pagamento correlato.

La gestione razionale della risorsa idrica in agricoltura è di particolare importanza nel contesto regionale, in cui l'agricoltura assorbe circa il 55% della risorsa idrica totale e risparmi apparentemente modesti consentirebbero un notevole incremento dei volumi per altri usi.

Per migliorare l'efficienza globale occorre agire su ciascun anello della catena distributiva dalle reti di adduzione al sistema di distribuzione con la sostituzione dei sistemi irrigui a canali con sistemi di distribuzione a pressione. Attualmente, per il complesso della risorsa idrica gestita dai Consorzi di Bonifica presenti in regione, le perdite di distribuzione ammontano in media al 18% di tutta l'acqua complessivamente prelevata con punte che in alcune aree raggiungono 1/3 dell'acqua distribuita.

L'attività agricola esercita una notevole pressione quantitativa sugli acquiferi (7 degli 8 acquiferi regionali risultano essere in condizioni di stress molto elevato per il rapporto tra emungimento e ricarica naturale), mentre ridotto risulta l'impatto determinato da pesticidi e fertilizzanti. Significativo il fenomeno della salinizzazione che, soprattutto nelle zone costiere, è diretta conseguenza dell'eccessivo emungimento agricolo.

L'agricoltura irrigua pugliese è alimentata per oltre il 75% da pozzi di proprietà di imprenditori agricoli con un conseguente incontrollato prelievo dalla falda che rappresenta uno dei dati cruciali mancanti nella definizione di un quadro informativo completo a cui far fronte con l'aggiornamento del bilancio idrico e con l'adozione di criteri omogenei per la di quantificazione dei volumi idrici impiegati per l'uso irriguo al fine- anche - di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.

Il sistema contributivo più diffuso è quello a tariffa binomia, costituita da un costo fisso al quale vengono assoggettate tutte le ditte ricadenti nei distretti irrigui (che prelevino o meno l'acqua) e da un prezzo variabile in funzione dell'acqua prelevata. Le attuali tariffe non sono in grado di assicurare la copertura dei costi evidenziando un divario tra costi e ricavi tariffari.

Al fine di implementare le idonee azioni di tutela e programmazione in materia di risorse idriche, in generale, la Regione Puglia si è dotata di un Piano di Tutela delle Acque (PTA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Il PTA rappresenta l'atto che disciplina il governo delle acque sul territorio. Si tratta di uno strumento programmatorio dinamico di conoscenza e pianificazione, che ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile.

Il PTA pugliese contiene i risultati dell'analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa idrica, l'elenco dei corpi idrici e delle aree protette, individua gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e gli interventi finalizzati al loro raggiungimento o mantenimento, oltreché le misure necessarie alla tutela complessiva dell'intero sistema idrico.

Il PTA vigente è stato adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA): Adozione della proposta di aggiornamento del PTA ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica per la VAS ex art. 11 L.R. n. 44/2012. Esso include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione. Lo stesso delinea il sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare, ecc) e riferisce i risultati dei monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto socio- economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.

Tale strumento programmatorio, redatto a cura del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed

Ambientale - Sezione Risorse Idriche, si compone dei seguenti atti:

- Norme Tecniche di Attuazione – elaborato tecnico;
- Relazione Generale e Relazione di Sintesi;
- Elaborati Tecnici e Cartografici in formato digitale;
- Scheda delle osservazioni al Piano;
- Elaborati tematici per le Acque Superficiali, Acque Sotterranee, Acque a Specifica Destinazione, per gli Agglomerati, per il Riuso delle Acque, per il Registro delle Aree Protette,
- Analisi Economica;
- Programma delle Misure di intervento (Attività di supporto alle decisioni, valutazione e gestione; Regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali; Interventi strutturali e infrastrutturazione; Altre misure e Interventi);
- Valutazione Ambientale Strategica.

Per quanto attiene alla risorsa idrica per fini irrigui sono altresì stati emanati una serie di atti programmatori e gestionali finalizzati all'ottimizzazione delle risorse idriche in relazione ai regimi di tutela individuati, nonché all'informatizzazione di procedimenti relativi agli approvvigionamenti idrici e ai consumi.

Vengono di seguito elencati i principali atti emanati in tema di programmazione e gestione delle risorse idriche per l'irrigazione:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1940 del 6 ottobre 2014, di approvazione della convenzione tra Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia e Autorità di Bacino della Puglia, per la definizione del **Bilancio Idrico Irriguo regionale** (finanziata con i fondi P.O. FESR 2007-2013, Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.4).
- **Approvazione** con Delibera di Giunta Regionale n.592 del 26/04/2016 del **Bilancio Idrico Irriguo Regionale** riportante l'analisi dei risultati degli studi eseguiti e le proposte di indirizzo per una efficiente gestione della risorsa idrica ad uso irriguo.
- Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 2 "Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015".
- Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2020, n. 131 Approvazione delle modalità di informatizzazione dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica: piattaforma online "Procedimenti Derivazioni Idriche" sul portale www.sit.puglia.it.
- Determinazione del Dirigente Sezione Risorse Idriche 21 aprile 2020, n. 95 Piattaforma online "Procedimenti Derivazioni Idriche" sul portale www.sit.puglia.it. Approvazione del Manuale d'uso e connessa organizzazione della Sezione Risorse Idriche.

La suddetta regolamentazione, in coerenza con i criteri indicati e gli orientamenti normativi comunitari e nazionali, è finalizzata a disciplinare:

- corrette e uniformi modalità di quantificazione dei fabbisogni di volumi idrici ad uso irriguo;
- criteri, obblighi e modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati;
- criteri e indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare utilizzo dei dispositivi di misurazione;
- criteri, obblighi e modalità di quantificazione degli utilizzi;
- criteri, obblighi e modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi;

- criteri, obblighi e modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.

Relativamente alla tematica della gestione delle Acque, tutti gli atti normativi di riferimento, gli strumenti di pianificazione e monitoraggio e i dati di riferimento sono disponibili all'interno del portale SIT PUGLIA – Risorse Idriche (Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia). Lo stesso portale SIT Puglia – Risorse Idriche rappresenta la piattaforma telematica di gestione dei procedimenti, raccolta e monitoraggio dei dati rilevanti in tema di utilizzo delle risorse idriche ad uso irriguo.

Vengono riportate nell'Allegato 6 alcune cartografie rappresentative dello stato d'uso delle risorse idriche rilevate dal portale SIT Puglia e dei distretti irrigui afferenti ai Consorzi di Bonifica (Figure 6.9 - 6.10 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.18).

Per quanto attiene alla gestione della risorsa idrica, Il piano di tutela delle acque (PTA) vigente (Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 - Aggiornamento 2015-2021) disciplina le attività di monitoraggio, i criteri di riferimento e le aree di tutela a supporto delle valutazioni degli effetti.

Si riportano, in Allegato 6, le seguenti cartografie tematiche per la rappresentazione dei criteri qualitativi di riferimento individuati nello stesso PTA.

Per i corpi idrici sotterranei:

- Fig. 6.19 - Aree di vincolo d'uso degli acquiferi;
- Fig. 6.20 - Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei - Stato quantitativo;
- Fig. 6.21 - Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei - Stato chimico.

Per i Corpi idrici superficiali:

- Fig. 6.22 - Bacini idrografici;
- Fig. 6.23 - Stato ambientale dei corpi idrici superficiali - Stato Ecologico;
- Fig. 6.24 - Stato ambientale dei corpi idrici superficiali - Stato Chimico.

A completamento della rappresentazione dello stato delle risorse idriche ad uso irriguo, si espone sinteticamente lo stato dell'arte sulla questione del riuso delle acque in agricoltura, che rappresenta una tematica estremamente rilevante considerando la sempre maggiore carenza della stessa risorsa idrica e della necessità di ottimizzarne l'impiego.

Il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia ha avviato un'attività di ricognizione con i Consorzi di Bonifica e l'Ente Acquedotto Pugliese al fine di definire lo stato di conoscenza attuale della pratica del riuso in Puglia e i possibili sviluppi futuri.

I risultati di tale attività sono riportati nella relazione n.2 "Fabbisogni e Disponibilità di Risorsa Idrica per Uso Irriguo" del Bilancio Idrico Irriguo approvato con la DGR n.592/2016. Nella stessa relazione sono individuati i criteri e gli indirizzi operativi per massimizzare il riuso delle acque reflue in agricoltura.

La ricognizione così ottenuta rappresenta la base di partenza per le valutazioni degli organi decisori, finalizzate essenzialmente al recupero di risorsa non convenzionale nelle zone ad evidente vocazione agricola, dove l'ipotesi di sostituzione della fonte di approvvigionamento rappresenta uno scenario

auspicabile a tutela degli equilibri di bilancio idrico.

Facendo riferimento agli impianti censiti e con le seguenti caratteristiche:

- impianti di affinamento già operativi nei distretti gestiti dai Consorzi di Bonifica;
- impianti in corso di riqualificazione ed adeguamento;
- superfici connesse agli impianti e attrezzate per l'impiego delle acque reflue ad uso irriguo;

il volume di refluo affinato complessivamente recuperabile in agricoltura all'interno dei distretti consortili, per effetto del contemporaneo esercizio di tutti gli impianti di depurazione considerati, ammonterebbe a circa 42 Milioni di mc. Tale volume va correlato alla stima dei fabbisogni irrigui di ciascun distretto di riferimento.

In sintesi, sulla base dei circa n.60 distretti irrigui, già collegati o potenzialmente collegabili ai suddetti impianti, e destinabili al riuso irriguo delle acque reflue, per n.20 degli stessi si garantirebbe il 100% dei fabbisogni irrigui stimati, per n.5 degli stessi sarebbe garantito tra il 50% e il 90% del fabbisogno irriguo stimato e per i restanti n.35 si garantirebbe meno del 50% dei fabbisogni irrigui stimati.

Si tratta di dati di grande interesse e prospettiva che inducono la Regione Puglia a proseguire la collaborazione con altri Enti, quali l'Acquedotto Pugliese, i Comuni, i Consorzi di Bonifica per potenziare l'adeguamento degli impianti di depurazione e le infrastrutture di distribuzione dell'acqua per uso irriguo.

Allo stesso tempo la Regione Puglia, in collaborazione con il sistema delle imprese e istituzioni scientifiche, quali il CNR ISPRA, è impegnata in iniziative di ricerca e sviluppo, finanziate con fondi comunitari, sulla tematica del riuso di acque reflue in agricoltura, quali:

- Il progetto DEMOWARE "Innovation Demonstration for a Competitive and Innovative European Water Reuse Sector" - cofinanziato dal 7° Programma Quadro dell'Unione Europea per la ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
- Eco_Loop, Finanziato da Regione Puglia con fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020 Fondo europeo sviluppo regionale azione 1.6.

Viene riportata nell'allegato 6 – Fig. 6.25 una mappa della Regione Puglia rappresentante l'insieme dei distretti irrigui gestiti dai Consorzi di Bonifica e da ARIF e dei depuratori ad essi già collegati o potenzialmente collegabili.

6.4 L'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria agroalimentare

La produzione totale lorda di energia elettrica nel 2010 si è attestata su 36.857,6 GWh, (12,2 % su Italia). L'energia prodotta nel 2010 da fonti rinnovabili, risultata pari a 3.815,7 GWh (+ 42% su 2009), rappresenta tuttavia solo il 10% del totale prodotto a livello reg.le. La media italiana è del 25%. La Puglia fa registrare il valore più elevato in Italia per la fonte fotovoltaica (412 GWh, 22% del dato nazionale) ed è seconda per energia prodotta da fonte eolica (2.103,2 GWh, 23 % del dato nazionale). L'energia da biomasse/rifiuti è pari a 1.298,1 GWh. si concentra: l'11,9% della produzione nazionale da biomasse.

L'energia prodotta da RSU è pari al solo 2,6% del totale nazionale. La produzione da biogas è pari al 3,7% del totale nazionale (Tab. 6.5 – "Produzione di energia elettrica totale lorda da fonti rinnovabili in Italia per

regione nel 2010" - All. 6).

Nel settore agricolo e forestale i consumi di energia sono pari a 310 kToe nel 2008 (ICC 44), pari a solo il 3,56% del totale dei consume finali peso superiore rispetto al dato nazionale (2,8%). Considerando il consumo di petrolio equivalente per ettaro in agricoltura e silvicoltura, in Puglia si registra un valore di ben 211,7 chilogrammi, ampiamente (quasi il 60%) superiore al dato medio nazionale (133,1 chilogrammi per ettaro). I consumi diretti da parte di agricoltura e silvicoltura in Puglia rappresentano un decimo del totale nazionale (310 ktoe su 3.107), mentre i consumi diretti dell'industria agroalimentare pugliese (pari a 107 Ktoe) corrispondono quasi al 3,4% di quelli complessivi registrati in Italia.

L'agricoltura è utilizzatrice marginale della energia elettrica (Tab. 6.4 – "Consumi per categoria di utilizzatori e provincia" - All. 6).

Le biomasse a maggiore potenzialità nel territorio reg.le sono rappresentate da quelle residuali agricole, come le potature delle coltivazioni arboree e le paglie (Tab. 6.6 – "Biomasse agricole in Puglia" - All. 6).

Il consumo energetico totale regionale ammonta a 8.720 ktep, che rappresenta una quota di circa il 7% rispetto al consumo energetico nazionale.

7. Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1 Dinamiche demografiche e struttura dell'economia rurale

Sono presenti "sistemi rurali" estremamente vari e diversificati che si caratterizzano per la presenza di una molteplicità e varietà di risorse li rendono unici.

Le aree rurali pugliesi si estendono su di una sup.ceterr.le pari al 97,1% della sup.cereg.le , con una popolazione pari al 85,1% dei residenti . La densità di popolazione è pari a quasi183 abitanti per Kmq, valore molto inferiore rispetto a quello registrato nei poli urbani (600 ab/Kmq). Le aree rurali intermedie si estendono su di un territorio pari ad oltre il 48% della sup.ce pugliese e in esse si concentra ben il 47% della popolazione reg.le, le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo si estendono su di una sup.ceterr.le di poco superiore al 17,2% di quella reg.le e, al loro interno, risiede circa il 4% della popolazione pugliese (Tab. 7.1 – "Indicatori specifici economici per macro aree omogenee in Puglia" - All. 6).

Le aree rurali hanno un VA pc pari a 10.616 euro, sensibilmente inferiore rispetto a quello dei poli urbani (pari ad oltre 19 mila euro). La densità terr.le delle unità locali attive (ossia le unità produttive attive ubicate e operanti) è pari nelle aree rurali a 17,85 UL/Kmq e nei poli urbani a 193,3 UL/Kmq, a evidenziare il divario tra le tipologie di aree.

7.2 Qualità della vita e inclusione sociale

L'incidenza di povertà è stimata nel 28,2% della popolazione, valore decisamente più elevato rispetto al

valore nazionale (12,7% – ICC 9).

Un aspetto comune a tutte le aree rurali sono gli insufficienti livelli di qualità della vita che risultano condizionati dalla congiuntura negativa e dalla crescita dei fenomeni di marginalità, di disagio sociale e di emigrazione giovanile e dal fenomeni di illegalità e criminalità organizzata.

Per "**infrastrutture sociali**" la Puglia manifesta carenze. La spesa pro capite per interventi e servizi sociali dei Comuni è stata pari a 63,2 euro/abitante (media Italia 117,8 euro, Sud di 53,1 euro) per un totale di 258,4 Meuro, 3,6% della spesa nazionale.

La spesa è stata indirizzata per il 44% alle famiglie e ai minori, per il 18,9% agli anziani e per il 15,5% ai disabili.

Relativamente alla banda larga la Puglia è la regione italiana con minor divario digitale (1,6%) (Fig. 7.1 – "Il Digital divide nelle Regioni italiane" - All. 6). La situazione reg.le è da considerarsi buona per disponibilità di banda larga nei centri abitati, mentre risulta essere carente nelle zone propriamente rurali. Ben il 95,6% della popolazione reg.le è coperto da banda larga da rete fissa in tecnologia ADSL, mentre il 2,8% della popolazione è coperto solo da connessione wireless 3G.

Per i servizi wireless a larga banda sul territorio reg.le sono presenti operatori GSM che dispongono di una infrastruttura di antenne quasi completa ma che solo nel 10-20% dei casi risulta essere equipaggiata con apparati HSDPA (oltre a quelli base GSM). Alcuni gestori telefonici raggiungono oggi una copertura del territorio del 97% in tecnologia GSM con poco più di 600 BTS (Base Transceiver System). Tuttavia, la distribuzione delle BTS non è omogenea sul territorio (essendo più fitta nei pressi dei centri abitati).

7.3 La diversificazione dell'impresa agricola

Nel 2012 la filiera turistica pugliese ha generato un giro di affari di 2,2 miliardi di euro. L'offerta turistica nelle aree rurali si presenta oggi ben diversificata. Sono disponibili 224.241 posti letto in alloggi turistici collettivi, pari al 93,8% del numero dei posti censiti a livello reg.le (ICC 30). L'84% dei posti letti presenti in regione è localizzato nelle aree rurali intermedie e nelle Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Tab. 7.2 – "Infrastrutture turistiche nelle aree rurali in Puglia" - All. 6).

La struttura dell'offerta turistica nelle aree rurali si caratterizza per la prevalenza degli esercizi alberghieri (91,2% dei posti letto) e dei campeggi e villaggi turistici (95,6%). Queste due tipologie hanno messo a disposizione 182.798 posti letto nelle sole aree rurali. In questo contesto, gli alloggi agrituristici rivestono nel sistema un ruolo più contenuto, visto che mettono a disposizione 7.200 posti letto (Tab. 7.3 – "Indicatori specifici sul turismo per macro aree omogenee in Puglia" - All. 6).

La caratteristica prevalente del sistema turistico reg.le è rappresentata dalla marcata stagionalità delle presenze, di natura prevalentemente balneare. E' necessario valorizzare le risorse storico-artistiche e architettoniche delle aree rurali per incrementare i flussi turistici.

Negli ultimi anni vi è una maggiore attenzione alla creazione delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali. sono individuate 66 strutture (3,1% dell'universo nazionale), con un incremento di ben l'83% rispetto al 2009.

7.4 Le forme dello sviluppo locale partecipativo

Diverse sono le esperienze di sviluppo locale partecipativo , tutte con alcune finalità comuni: valorizzare le risorse interne (imprenditoriali, ambientali, paesaggistiche, ecc.) legate all'identità sociale, culturale ed economica dei territori e contribuire, attraverso la partecipazione e la cooperazione, al superamento dei vincoli sociali e strutturali dei territori interessati. Si tratta dei Patti Territoriali, Progetti Integrati Territoriali, Aree Vaste, GAC e GAL. Queste due ultime sono una forte base esperienziale delle collettività locali pugliesi. Con l'Asse IV del PSR 2007-2013 si è rafforzato il tessuto sociale delle aree rurali e a si sono contrastati i problemi che affliggono tali ambiti territoriali favorendone, allo stesso tempo, lo sviluppo economico, attraverso l'azione di 25 GAL (Tab. 7.4 – "Superficie territoriale e popolazione residente in aree Leader in Puglia", Fig. 7.4 – "I GAL pugliesi nella programmazione 2007-2013" - All. 6).

Si sono così stimolate le potenzialità socio-economiche dei territori rurali pugliesi maggiormente interessati da fenomeni di povertà, marginalità economica e disoccupazione, favorendo le condizioni per la diffusione di modelli di sviluppo autogeni, integrati e sostenibili.

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

- Specifiche realtà del comparto della ricerca tendono a posizionarsi su segmenti di alta qualità (livello scientifico e numerosità ricercatori).
- Esistenza di un Sistema di Consulenza Aziendale a supporto degli imprenditori del settore agricolo e forestale (incentrato sul sostegno finanziario garantito dalla misura 114 del PSR 2007-13).
- Presenza di alcune strutture di collegamento tra le istituzioni pubbliche e quelle private, tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo del settore agro-alimentare.
- Capacità dei servizi di consulenza privati di rapportarsi con il mondo produttivo.

Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

- Elevata incidenza della superficie agricola irrigata.
- Presenza di aree di specializzazione agricola (Tavoliere e larga parte delle province di Bari, Brindisi e Lecce).
- Presenza di numerosi prodotti agroalimentari tipici e di qualità, derivanti dalla ricca tradizione regionale.
- Propensione all'esportazione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

- Processi di riorganizzazione strutturale a livello aziendale e di filiere produttive.
- Consolidamento dei percorsi di miglioramento qualitativo dei prodotti, anche attraverso la valorizzazione del legame tra prodotto e territorio (nelle sue varie forme).
- Buone performance sui mercati internazionali, con aumento delle esportazioni di prodotti a maggior valore aggiunto;
- Discreto utilizzo dello strumento assicurativo rispetto ad altre regioni meridionali.

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

- Presenza di un sistema organico di aree protette, nazionali e regionali e elevata incidenza sul territorio della superficie delle aree "Rete Natura 2000" e IBA.
- Esistenza di un consistente patrimonio di biodiversità, vegetale e animale, in campo agricolo e forestale ("terra delle 10 querce", olivi e oliveti monumentali).
- Presenza di aree rurali ad alto valore naturale con tradizioni radicate e ad elevato contenuto culturale da valorizzare.
- Presenza di notevole superficie coltivata con il metodo biologico e di numerose aziende agricole biologiche (ai primi posti tra le regioni italiane per aziende e superfici).

Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

- Presenza su una parte del territorio di sistemi e tecniche irrigui comprensoriali e aziendali ad alta efficienza irrigua.
- Disponibilità di risorse idriche non convenzionali utilizzabili a scopi irrigui.
- Presenza di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) diversificate sul territorio e potenzialmente utilizzabili.
- Presenza di biomasse agricole, agro-alimentari e forestali, potenzialmente da riutilizzare nel settore agricolo e forestale per fini energetici e per la produzione di compost di qualità.

Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

- Molteplicità e varietà di risorse naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, culturali, sociali e produttive presenti nella aree rurali.
- Buona diversificazione dell'offerta turistica rurale.

- Importante e diffusa esperienza maturata nella creazione e sviluppo di azioni e iniziative incentrate nella collaborazione tra i diversi attori locali e stakeholder presenti sul territorio.

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

- Caratteristiche strutturali delle imprese agricole e forestali (dimensioni aziendali, senilizzazione, ecc.) che non favoriscono l'introduzione delle innovazioni in azienda.
- Scarsa consapevolezza del ruolo strategico dell'innovazione relega la domanda di ricerca ad uno "stato potenziale" per numerose aziende medio-piccole.
- Basso livello di coordinamento tra le strutture di ricerca e scarsa capacità di dialogo e di condivisione di conoscenze tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo.
- Le risorse e gli interessi della ricerca si collocano maggiormente verso le produzioni agrarie piuttosto che sulle tecnologie alimentari.

Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

- Invecchiamento della popolazione e senilizzazione della popolazione dedita all'agricoltura.
- Scarsa integrazione dell'offerta agricola e forestale/scarsa attitudine all'associazionismo.
- Scarsa integrazione nei sistemi agricoli e forestali tra le diverse fasi produttive, nonché modesta presenza delle fase extragricole a più elevato valore aggiunto (servizi, export, marketing, ricerca).
- Carenze nella logistica per il sistema agro-industriale/scarso ricorso all'intermodalità, sia marittima che ferroviaria.

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

- Scarsa capacità di creazione di valore aggiunto nel comparto primario e ridotta "tenuta" della fase di trasformazione rispetto al mezzogiorno e all'Italia.
- Bassa capacità di elaborazione e trasformazione dei prodotti di origine agricola.
- Bassa propensione all'associazionismo, soprattutto in alcuni comparti e ridotta capacità del movimento cooperativo di remunerare i fattori e i soci. Rischi di sviluppo solo "numerico" dell'associazionismo.

- Scelta di canali commerciali che riducono la possibilità di accrescere i margini e difficoltà di sviluppare nuove forme di vendita (ad esempio, attraverso filiere corte).

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

- Tendenza generale al declino della biodiversità in tutti i suoi aspetti; Progressiva diminuzione delle popolazioni di numerose specie naturali (biodiversità naturale) e cultivar (biodiversità agricola).
- Mancata identificazione e valorizzazione di aree rurali ad alto valore naturale (HNVF), con tradizioni radicate e ad elevato contenuto culturale.
- Presenza di fattori di vulnerabilità del territorio (valori relativamente bassi di sostanza organica nei suoli, progressiva riduzione della vegetazione naturale e diffusione di colture erbacee a ciclo breve con bassa resistenza alla siccità) associati a fattori di pressione antropica (intensivizzazione dell'agricoltura, urbanizzazione) presenti anche negli habitat Natura 2000 (PAF).
- Limitata estensione della superficie forestale.

Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

- Utilizzo non razionale delle risorse idriche per uso irriguo, governance e prestazioni non adeguate della rete collettiva di distribuzione irrigua.
- Sviluppo insufficiente della rete di distribuzione delle acque reflue depurate.
- Mancanza di una rete d'intercettazione delle biomasse agricole e/o agro-alimentari e/o forestali con scarso riutilizzo dei sottoprodotti nel circuito delle rinnovabili e/o del compostaggio.
- Ridotta percentuale di riutilizzo nel contesto agricolo regionale dell'energia rinnovabile prodotta in loco.

Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

- Modesta propensione alla creazione di reti tra soggetti e istituzioni.
- Modesta propensione alla creazione di impresa.
- Servizi alla persona non adeguati, soprattutto per le fasce deboli.

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

· Crescente attenzione da parte di consumatori e dei decisori pubblici sugli aspetti connessi con la sicurezza alimentare, con la tipicità dei prodotti alimentari, con la qualità dei prodotti alimentari.

· Crescente attenzione della collettività agli aspetti legati alla gestione dei prodotti forestali, alla gestione ottimale delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio.

· Incremento delle risorse finanziarie dell'Unione Europea a sostegno della ricerca e dell'innovazione in agricoltura;

· Sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione funzionali a creare innovazione.

Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

· Maggiore attenzione dei consumatori verso la salubrità, la qualità e l'eticità dei prodotti agroalimentari;

· Ampliamento degli spazi per le economie agro-alimentari locali all'interno dei processi di allargamento dei mercati nazionali e internazionali.

· Crescente domanda di beni e servizi delle economie rurali locali

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

· Crescita della domanda su mercati esteri, in particolare con riferimento alle Economie emergenti e soprattutto per alcuni prodotti.

· Peso crescente nei processi di consumo dei prodotti di qualità certificata (DOP/IGP, biologico, marchi territoriali) e a forte connotazione territoriale.

· La PAC 2014-2020 rafforza gli strumenti in favore della competitività (aggregazione, qualità, gestione del rischio) e della sostenibilità ambientale.

· Oltre al ruolo produttivo la società è sempre più attenta alle funzioni ambientali, territoriali e sociali dell'agricoltura.

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

· Le aree agricole costituiscono un importante elemento per la conservazione della biodiversità naturale e agricola in quanto potenzialmente in grado di fornire servizi eco sistemici analoghi a quelli forestali e naturali.

· La crescita dell'attenzione dei consumatori per prodotti ottenuti con metodi di produzione ecosostenibili e per la sicurezza alimentare rappresenta un incentivo a produrre nel rispetto dell'ambiente e della salute del consumatore.

Crescente attenzione della collettività per le aree agricole ad alto valore naturale (HNVF).

Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni

di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

- Propensione all'uso irriguo di fonti idriche non convenzionali.

- Significativa produzione annua di fanghi di depurazione da acque reflue civili utilizzabili in agricoltura e nel compostaggio.

- Presenza di distretti agro-energetici a livello regionale.

- Crescente attenzione della comunità scientifica al monitoraggio del contenuto di carbonio nei suoli.

Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

- Crescente attenzione alla valorizzazione del patrimonio rurale a fini turistici e didattici.

- Buon andamento del settore turistico ed enogastronomico regionale (incremento delle presenze turistiche).

- Crescente domanda rivolta verso forme di turismo sostenibili nelle aree rurali e verso le produzioni agro-artigianali.

- Crescente sostegno alla creazione di centri di servizio per l'aggregazione e l'animazione delle popolazioni locali.

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

- Crescita del divario con i competitori esteri.
- Propensione nella destinazione delle risorse pubbliche a favore della ricerca per lo sviluppo industriale rispetto alla ricerca in agricoltura

Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

- Crisi dei consumi e riallocazione tra voci di spesa delle famiglie.
- Concorrenza sui mercati internazionali dei prodotti agricoli.
- Carenza di infrastrutture sociali ed economiche per le imprese.

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

- Presenza di nuovi competitor con vantaggi competitivi legati a strutture di costo meno rigide.
- Costante crescita dei costi intermedi con conseguenze negative nel processo di formazione del valore aggiunto.
- Forte variabilità dei prezzi alla produzione, soprattutto in alcuni comparti.
- Riduzione e razionalizzazione di alcuni strumenti di sostegno pubblico (ammasso privato ecc.) tradizionalmente utilizzati dalle aziende agricole.

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

- Pressione sull'ambiente e sul paesaggio nelle aree agricole e forestali derivanti da fattori legati all'intensificazione dell'attività agricola con particolare riferimento agli habitat individuati dal PAF, alla specializzazione produttiva, all'abbandono delle pratiche tradizionali estensive, alla scarsa

diffusione di forme di gestione sostenibile delle aree agricole e forestali.

· Rischio di dissesto idrogeologico e desertificazione su significative porzioni del territorio.

· Tendenza all'abbandono dell'attività agricola nelle aree marginali dei sistemi pastorali e assenza di pascolomarginali e perdita di saperi legati alla diversità agro-silvo-pastorale (desertificazione culturale).

Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

· Rischio di aumento dei fabbisogni irrigui in risposta ai cambiamenti climatici e conseguente crescita dei prelievi idrici dal sottosuolo con aumento del rischio di salinizzazione delle falde e di sodicizzazione dei terreni.

· Impatti negativi su ambiente derivanti dal proliferare di impianti energetici di grande dimensione.

· Rischio di peggioramento della qualità delle acque per l'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

· Diffusione di modelli di consumo di alimenti ad elevata emissione di CO2 nei processi produttivi e/o nel trasporto.

Priorità 6 – Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

· Scarsa attenzione delle politiche a sostegno delle popolazioni rurali.

· Concorrenza delle forme di turismo di massa.

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	4.050.072	2012		
Comment: *Fonte ISTAT 2012*					
rurale	% del totale	85,1	2012		
Comment: *Fonte ISTAT 2012 - Classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
intermedia	% del totale	0	2012 p		
Comment: *Fonte ISTAT 2012 - Classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
urbana	% del totale	14,9			
Comment: *Fonte ISTAT 2012 - Classificazione aree rurali come da Accordo di Partenariato Italia (vedi cap.8.1)*					
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	14,6	2011 p		
Comment: *Fonte Istat*					
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	66,3	2011		
Comment: *Fonte ISTAT*					
totale > 64 anni	% della popolazione totale	19,1	2011 p		
Comment: *Fonte ISTAT*					
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	15,5	2012 p		
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	65,7	2012 p		
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	18,7	2012 p		
3 Territorio					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	19.541	2012		
territorio rurale	% della superficie totale	36	2012		
territorio intermedio	% della superficie totale	64	2012		
territorio urbano	% della superficie totale	0	2012		
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

totale	Ab./km²	209,2	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
rurale	Ab./km²	91,9	2011		
5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	45	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
uomini (15-64 anni)	%	59,1	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
donne (15-64 anni)	%	31,1	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	NA			
totale (20-64 anni)	%	48,8	2012		
uomini (20-64 anni)	%	64,4	2012		
donne (20-64 anni)	%	33,7	2012		
6 Tasso di lavoro autonomo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	26,8	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	15,7	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
giovani (15-24 anni)	%	41,5	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	NA			
giovani (15-24 anni)	%	NA			
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	67	2010		
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	58,5	2010		
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione	28,2	2012		

	totale				
Comment: *Fonte ISTAT*					
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	31,7	2011		
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	58.154,25	2011		
Comment: *Fonte ISTAT*					
settore primario	% del totale	3,6	2011		
Comment: *Fonte ISTAT*					
settore secondario	% del totale	21,6	2011		
Comment: *Fonte ISTAT*					
settore terziario	% del totale	74,8	2011		
Comment: *Fonte ISTAT*					
regione rurale	% del totale	NA			
regione intermedia	% del totale	NA			
regione urbana	% del totale	NA			
11 Struttura dell'occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	1.237,4	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
settore primario	% del totale	8,9	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
settore secondario	% del totale	24,1	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
settore terziario	% del totale	67	2012		
Comment: *Fonte ISTAT*					
regione rurale	% del totale	14,1	2010		
regione intermedia	% del totale	85,9	2010		
regione urbana	% del totale	NA			
12 Produttività del lavoro per settore di attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	49.525,2	2011		
Comment: *Fonte ISTAT*					
settore primario	EUR/persona	20.447,8	2011		
Comment: *Fonte ISTAT*					
settore secondario	EUR/persona	43.601	2011		

Comment: *Fonte ISTAT*					
settore terziario	EUR/persona	55.515,6	2011		
Comment: *Fonte ISTAT*					
regione rurale	EUR/persona	NA			
regione intermedia	EUR/persona	NA			
regione urbana	EUR/persona	NA			

II Agricoltura/Analisi settoriale					
13 Occupazione per attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	1.270,4	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
agricoltura	1 000 persone	111,4	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
agricoltura	% del totale	8,8	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
silvicoltura	1 000 persone	1,3	2012		
silvicoltura	% del totale	0,1	2012		
industria alimentare	1 000 persone	23,5	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
industria alimentare	% del totale	1,9	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
turismo	1 000 persone	51	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
turismo	% del totale	4	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
14 Produttività del lavoro nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	18.102,1	2011		
Comment: *Fonte ISTAT*					
15 Produttività del lavoro nel settore forestale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	NA			
16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	41.553,3	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
17 Aziende agricole (fattorie)					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	271.750	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	172.800	2010		
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	51.106	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	21.851	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	13.119	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	5.163	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	4.230	2010		
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	240.810	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	1.080	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	12.793.940	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	45.544	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	34.782	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	2.281.520	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	13.873	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 25	N.	13.183	2010		

000 - 49 999 PS					
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	768.790	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	435.860	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	1.022	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	551	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	4,7	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	13.165,48	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2	2010		
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,4	2010		
18 Superficie agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	1.285.290	2010		
seminativi	% della SAU totale	50,7	2010		
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	8	2010		
colture permanenti	% della SAU totale	41	2010		
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	129.013	2011		
Comment: *Fonte SINAB*					
in conversione	ha di SAU	7.317	2011		
Comment: *Fonte SINAB*					
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	9,7	2011		

Comment: *Fonte SINAB*					
20 Terreni irrigui					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	ha	238.905	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
quota della SAU	% della SAU totale	18,6	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	214.688	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
manodopera agricola regolare totale	Persone	559.070	2010		
manodopera agricola regolare totale	ULA	83.920	2010		
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	271.754	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	4,2	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	6,7	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	92,9	2010		
quota del numero di capi azienda di età < 35	% del totale	99,2	2010		

anni con formazione agraria elementare e completa					
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	NA			
totale (indice)	Indice 2005 = 100	NA			
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	NA			
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	NA			
27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	100,2	2009 - 2011		
28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	323	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	14,7	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	179	2005		
Comment: *Fonte SIAN*					
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	7,5	2005		
Comment: *Fonte SIAN*					
30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	224.241	2010		
Comment: *Fonte ISTAT*					
regione rurale	% del totale	41,9	2011		
regione intermedia	% del totale	58,1	2011		
regione urbana	% del totale	NA			

III Ambiente/clima					
31 Copertura del suolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	83,2	2006		
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	2,1	2006		
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	5,7	2006		
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	1,7	2006		
quota di terreni naturali	% della superficie totale	1,4	2006		
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	4,6	2006		
quota di altre superfici	% della superficie totale	1,3	2006		
32 Zone soggette a vincoli naturali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	54,1	2020		
Comment: *Fonte SIAN e Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 8 giugno 2020 (GU Anno 161° - Numero 155 del 20 giugno 2020).*					
montagna	% della SAU totale	10,5	2012		
Comment: *Fonte SIAN*					
altra	% della SAU totale	42,9	2020		
Comment: *Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 8 giugno 2020 (GU Anno 161° - Numero 155 del 20 giugno 2020).*					
specifica	% della SAU totale	0,7	2012		
Comment: *Fonte SIAN*					
33 Agricoltura intensiva					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
bassa intensità	% della SAU totale	54	2007		
media intensità	% della SAU totale	27,2	2007		
alta intensità	% della SAU totale	18,8	2007		
pascolo	% della SAU totale	13,5	2010		
34 Zone Natura 2000					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	24,7	2013	20,6	2019
Comment: *Fonte MATTM - EUROSTAT - DG ENV e EEA*					
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	20,8	2012	15,5	2019

Comment: *Fonte Regione Puglia - EUROSTAT - DG ENV e EEA*					
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	71	2011	56	2019
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	97,7	2012	86,4	2017
Comment: *Fonte Rete Rurale Nazionale - LIPU*					
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	NA			
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	NA			
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	NA			
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	NA			
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	44,9	2011	58,5	2019
Comment: *Fonte Rete Rurale Nazionale*					
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.2	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.3	% della superficie FOWL	NA			
classe 2	% della superficie FOWL	NA			
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m³	812.000	2009	681.573,9	2010
Comment: *Fonte Regione Puglia - Valutatore indipendente PSR*					
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	NA		55,5	2019
Potenziale eccedenza di	kg di P/ha/anno	NA			

fosforo sui terreni agricoli					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	NA		44	2015 - 2018
Comment: *Fonte Valutatore indipendente PSR – DGR 2273/2019*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	NA		21	2015 - 2018
Comment: *Fonte: Valutatore indipendente PSR – DGR 2273/2019*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	NA		35	2015 - 2018
Comment: *Fonte Valutatore indipendente PSR – DGR 2273/2019*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	NA		46	2015 - 2018
Comment: *Fonte Valutatore indipendente PSR – DGR 2273/2019*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	NA		49	2015 - 2018
Comment: *Fonte Valutatore indipendente PSR – DGR 2273/2019*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	NA		5	2015 - 2018
Comment: *Fonte Valutatore indipendente PSR – DGR 2273/2019*					
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	NA		1,2	2004
Comment: *Dati disponibili espressi in termini di percentuale di tenore medio di carbonio organico nelle terre arabili*					
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	NA			
42 Erosione del suolo per azione dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	7,9	2006	3	2012
Comment: *Fonte EUROSTAT e JRC*					
superficie agricola interessata	1 000 ha	75.700	2006 - 2007	105.800	2012
superficie agricola interessata	% della superficie agricola	4,6	2006 - 2007	6,5	2012
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

dall'agricoltura	ktep	NA		29	2018
dalla silvicoltura	ktep	NA		4	2018
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	310	2008		
Comment: *Fonte ENEA*					
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	221,7	2008		
Comment: *Fonte ENEA*					
industria alimentare	ktep	107	2008		
Comment: *Fonte ENEA*					
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozioni del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	1.379.408,3	2010	1.020.086	2015
Comment: *Fonte ISPRA*					
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	2,1	2010		
Comment: *Fonte ISPRA*					

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.1	Superficie territoriale Area B	6120.96	kmq	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.10	Valore Aggiunto Area B	15351.63	Meuro	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.11	Valore Aggiunto Area C	19504.51	Meuro	2010
Comment: *elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.12	Valore Aggiunto Area D	1715.82	Meuro	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.13	Valore Aggiunto pro capite Area B	11121.73	€	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.14	Valore Aggiunto pro capite Area C	10247.31	€	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.15	Valore Aggiunto pro capite Area D	10630.33	€	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.16	Valore aggiunto Agricoltura Area B	1093.6	€	2010
Comment: *Elaborazione su dati IPRES*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.18	Valore aggiunto Agricoltura Area D	194.2	Meuro	2012
Comment: *Elaborazione su dati IPRES*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.19	Valore aggiunto Industria Area B	2686.5	Meuro	2012
Comment: *Elaborazione su dati IPRES*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.2	Superficie territoriale Area C	9337.96	kmq	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.20	Valore Aggiunto Industria Area C	2924	Meuro	2012
Comment: *Elaborazione su dati IPRES*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.21	Valore aggiunto Industria Area D	178.1	Meuro	2012
Comment: *Elaborazione su dati IPRES*					

I Situazione socioeconomica e rurale	IP.22	Valore aggiunto Servizi Area B	11376.4	Meuro	2012
Comment: *Elaborazione su dati IPRES*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.23	Valore aggiunto Servizi Area C	14599.7	Meuro	2012
Comment: *Elaborazione su dati IPRES*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.24	Valore aggiunto Servizi Area D	1289.3	Meuro	2012
Comment: *Elaborazione su dati IPRES*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.25	Unità locali attive Area B	134012	n.	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.26	Unità locali attive Area C	181598	n.	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.27	Unità locali attive Area D	19812	n.	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.28	Densità territoriale Area B	21.89	UL/Kmq	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.29	Densità territoriale Area C	19.45	UL/Kmq	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.3	Superficie territoriale Area D	3334.75	kmq	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.30	Densità territoriale Area D	5.94	UL/Kmq	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.31	Infrastrutture turistiche - Posti letto Area B	24708	n.	2010
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.32	Infrastrutture turistiche - Posti letto Area C	111718	n.	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.33	Infrastrutture turistiche - Posti letto Area D	87815	n.	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.4	Popolazione residente Area B	1380327	n.	2012
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.5	Popolazione residente Area C	1903378	n.	2012

Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.6	Popolazione residente Area D	161408	n.	2012
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.7	Densità di popolazione Area B	225.51	ab/Kmq	2012
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.8	Densità di popolazione Area C	203.83	ab/Kmq	2012
Comment: *Elaborazioni su dati ISTAT*					
I Situazione socioeconomica e rurale	IP.9	Densità di popolazione Area D	48.4	ab/Kmq	2012
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.17	Valore aggiunto Agricoltura Area C	1031.3	Meuro	2012
Comment: *Elaborazione su dati IPRES*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.34	Superficie agricola utilizzata Area B	437806.61	ha	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.35	Superficie agricola utilizzata Area D	615128.81	ha	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.36	Numero di aziende agricole Area B	71647	n.	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.37	Numero di aziende agricole Area C	175679	n.	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.38	Numero di aziende agricole Area D	19315	n.	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell' Agricoltura 2010*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.39	Superficie media aziendale agricola Area B	324.09	ha	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell' Agricoltura 2010*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.40	Superficie media aziendale agricola Area C	508.41	ha	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell' Agricoltura 2010*					
II Agricoltura/Analisi settoriale	IP.41	Superficie media aziendale agricola Area D	452.98	ha	2010
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell' Agricoltura 2010*					
II Agricoltura/Analisi	IP.42	Superficie agricola	207505.48	ha	2010

settoriale		utilizzata Area D			
Comment: *Elaborazione su dati ISTAT 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 2010*					

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
01 Coordinamento e governance attori Sistema Conoscenza in Agricoltura	X																		X	X	X
02 Offerta conoscenza tecnologica adeguata al contesto produttivo pugliese	X																		X	X	X

03 Disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e innovazioni	04 Giovani imprenditori che realizzano processo di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo	05 Livello di collaborazione e integrazione tra imprese agricole, agroalimentari, forest
X	X	X
X	X	X
X	X	X
		X
X	X	

ali e sistema della ricerca	06 Esperti in grado di far incontrare domanda/offerta innovazione, favorire dialogo attori, agevolare trasferimento tecnologico	07 Formazione continua e processi di integrazione tra attività di formazione e consulenza	08 Crescita
	X		
	X	X	
	X	X	X
		X	
	X		
			X

ta quantitativa e miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi alle imprese (produzioni qualità)	09 Processi di ammodernamento con diversificazione di attività e di prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento	10 Contrasto al fenomeno della
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X

framm entazi one aziend ale e conse guente indeb olime nto struttu rale delle aziend e agrico le	11 Proget ti innov ativi d'impr esa ideati da neoim prendi tori agrico li, adegu atame nte format i e suppo rtati nello start up	12 Intern aziona lizzazi one filiere agroal iment ari
		X
	X	
		X
	X	

102

	X	
	X	

i e reti	15 Miglioramento della qualità e qualificazione prodotti agricoli e alimentari	16 Diffusione strumenti assicurativi in agricoltura e gestione rischio	16 Diffusione strumenti assicurativi in agricoltura, gestione rischi, prevenzione e ripristi
	X		
			X
	X	X	
	X		

ni danni causati da eventi avversi	17 Contrastare le difficoltà per accesso al credito delle aziende agricole	18 Sostegno diversità specie autoctone vegetali, animali forestali, produzione biologica e sistemi certificazione e biodiversità	19 Creazi
			X
		X	X
		X	X
	X		

105

one reti di soggetti per incrementare le conoscenze disponibili in tema di biodiversità agro-forestale e animale	20 Individuazione e tutela dei paesaggi rurali storici e i loro elementi per costruire un futuro socio/economico sostenibile	21 Razionalizzazione uso acque monitorand
	X	
		X
	X	X
		X
	X	X

106

o clima e livelli idrici migliorando utilizzabilità risorse idriche non convenzionali	22 Diffusione pratiche razionalizzazione uso input, con riferimento utilizzo tecniche agricoltura biologica e integrata	23 Difesa idrogeologica a mediante gestione selvicoltural e delle
	X	
	X	X
	X	X
	X	

aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale		
24 Diffusione tecniche coltivazione rispettose del suolo, per attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel terreno	X	
25 Ammodernamento attrezzature e tecniche irrigue e riconversione	X	
	X	
	X	X
		X
	X	

produttiva verso specie o cultivar a ridotto fabbisogno idrico	26 Incentivazione azioni virtuose di risparmio energetico e utilizzo fonti energia rinnovabili	27 Incremento produzione e consumo in loco energia prodotta, per promuovere autosufficienza energetica impianti di
		X
	X	X
	X	X
		X
	X	

| | | |

o superfici boscate	30 Cooperazione tra operatori: creazione reti che coinvolgano soggetti impegnati nella valorizzazione territorio	31 Azioni di sistema che valorizzino risorse capitale umano	32 Sviluppo locale con approccio partec
	X	X	X
			X
			X
			X
	X	X	

ipativ o e non per realizz are azioni di sistem a, per innalz are indici qualit à di vita	33 Creazi one servizi digital i pubbli ci/priv ati, diffusi one ICT, svilup po compe tenze digital i, potenz iamen to reti banda larga/ ult

4.2.1. 01 Coordinamento e governance attori Sistema Conoscenza in Agricoltura

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le caratteristiche proprie del Sistema regionale della conoscenza possono essere sintetizzate nella presenza sul territorio di istituzioni e soggetti sì qualificati, operanti nei settori della ricerca, della formazione professionale e della consulenza in agricoltura, ma che risultano complessivamente poco coordinati tra di loro e che si contraddistinguono per una scarsa capacità di dialogo e di condivisione delle conoscenze.
Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Incrementare il livello di coordinamento e la governance degli attori che costituiscono il Sistema regionale della conoscenza in agricoltura.

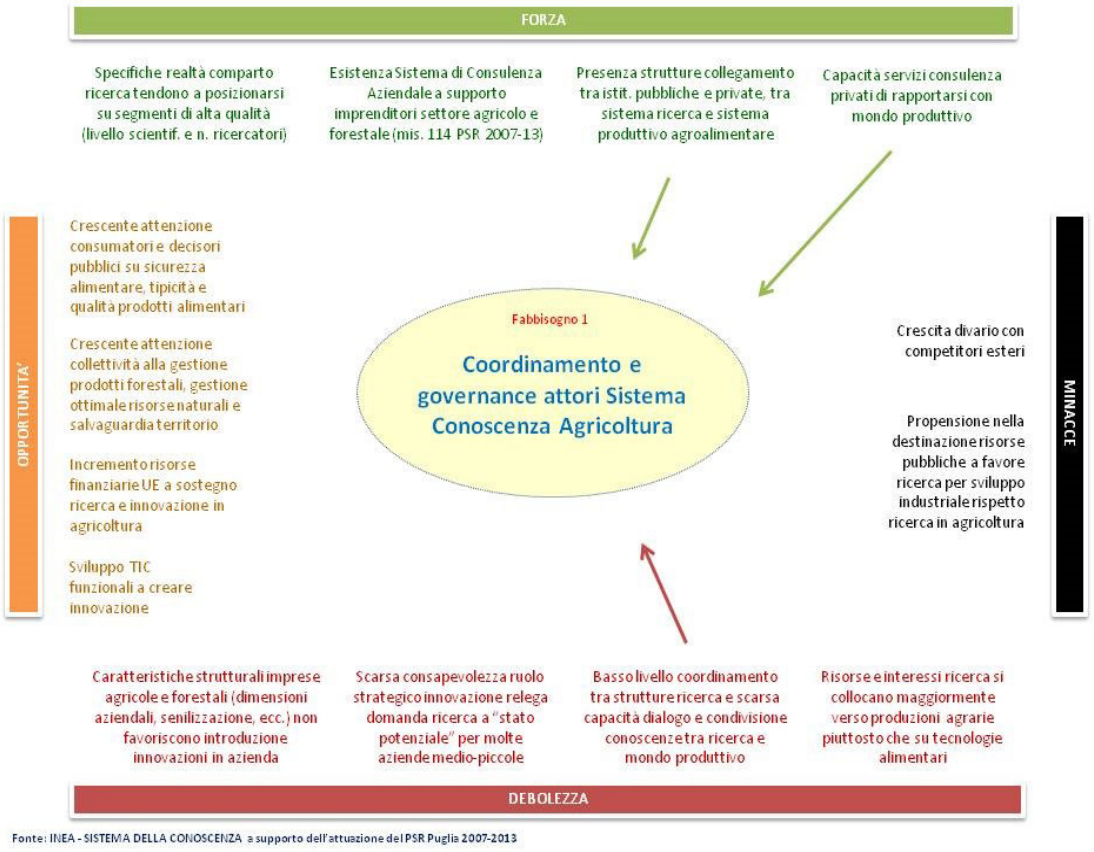

Cap. 4.2.1 Coordinamento e governance

4.2.2. 02 Offerta conoscenza tecnologica adeguata al contesto produttivo pugliese

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Nonostante negli ultimi anni siano state sostenute finanziariamente e condotte a livello regionale importanti ricerche scientifiche in ambito agricolo e agroalimentare, continua ad essere molto contenuta la produzione

di innovazioni direttamente applicabili e utilizzabili dagli imprenditori agricoli, pur manifestandosi un crescente interesse verso i temi della sicurezza alimentare, della tipicità e della qualità dei prodotti, unitamente alla consapevolezza che i processi di innovazione non tendono a svilupparsi secondo "percorsi semplici e programmati".

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Disporre di un'offerta di conoscenza tecnologica adeguata al contesto produttivo pugliese.

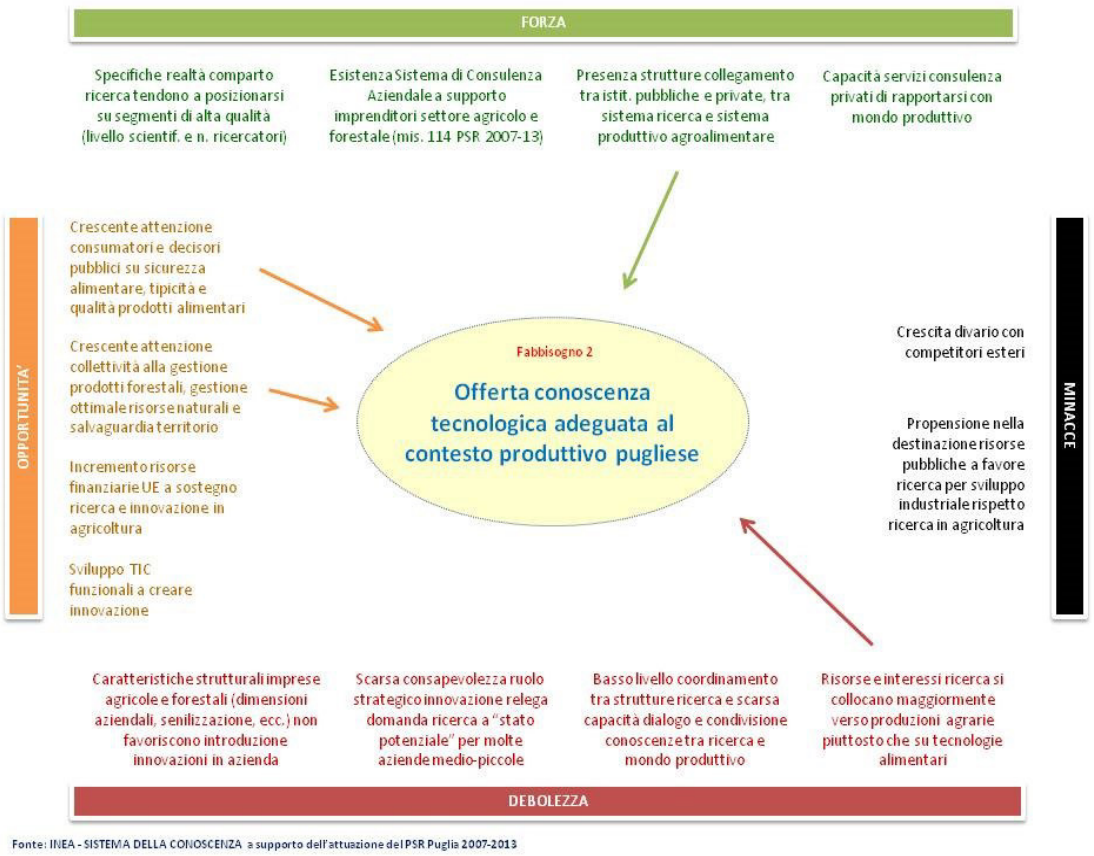

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.2 Offerta conoscenza

4.2.3. 03 Disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e innovazioni

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Dall'analisi di contesto emerge l'esigenza di incrementare tra gli imprenditori agricoli la consapevolezza circa la strategicità e l'importanza derivante dell'introduzione in azienda delle innovazioni, al fine di favorire la circolazione delle informazioni in materia di innovazione in agricoltura (banche dati delle innovazioni, osservatori, reti di laboratori, fiere, web, ecc.), agevolare l'offerta di servizi, consulenza e assistenza tecnica e, in generale, stimolare l'avvio di processi decisionali partecipativi.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Migliorare la disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni da parte degli operatori di settore cogliendo le opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC.

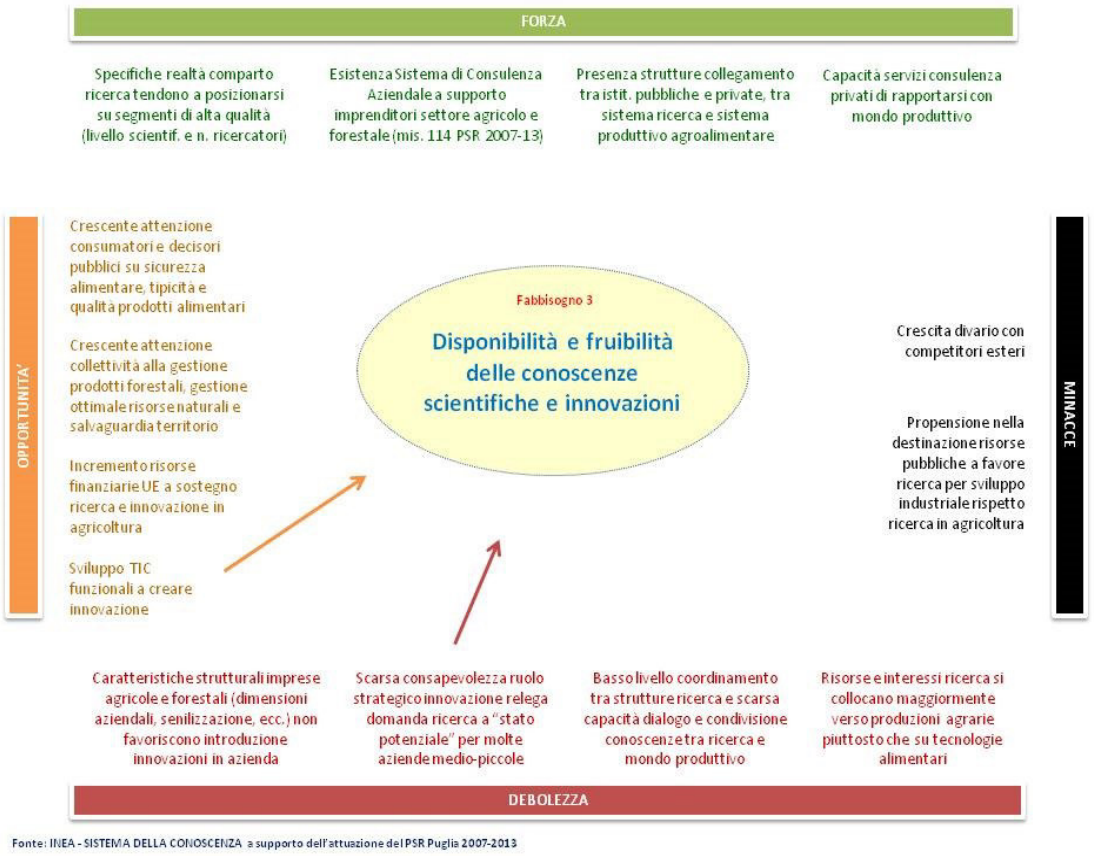

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.3 Disponibilità e fruibilità

4.2.4. 04 Giovani imprenditori che realizzano processo di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

I livelli di istruzione e i fenomeni di senilizzazione, così come molte delle caratteristiche delle aziende agricole e forestali pugliesi, costituiscono vincoli "strutturali" alla creazione di una domanda di innovazione da parte delle aziende e, conseguentemente, alla loro introduzione e sperimentazione nelle aziende stesse. Questo si colloca in un contesto generale nel quale vi sono ampie opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC, dal nuovo quadro della ricerca europea e dalla crescente attenzione verso gli aspetti legati alla gestione dei prodotti forestali, delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Favorire i giovani imprenditori che realizzino processi di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo (introduzione e adozione in azienda di processi, prodotti e servizi innovativi).

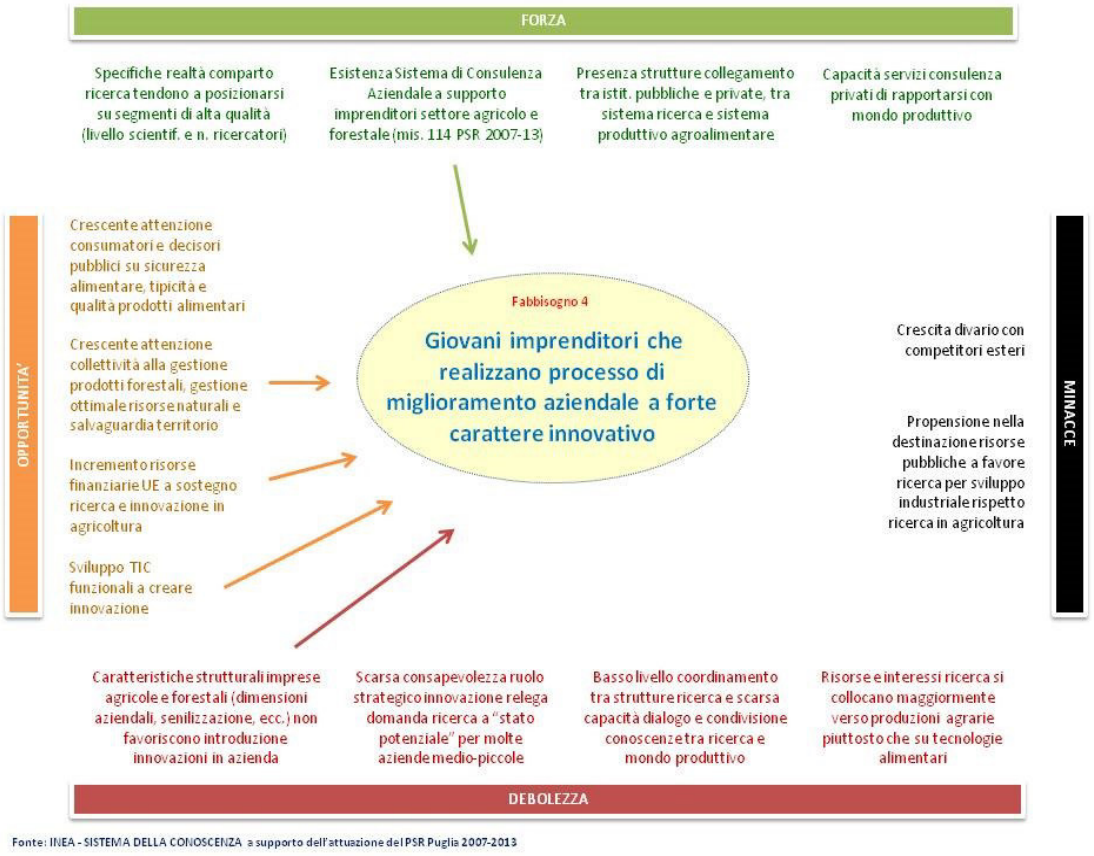

Cap. 4.2.4 Giovani imprenditori

4.2.5. 05 Livello di collaborazione e integrazione tra imprese agicole, agroalimentari, forestali e sistema della ricerca

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La attuale scarsa capacità di dialogo e di condivisione di conoscenze fra mondo produttivo e mondo della ricerca, associato all'esistenza di limiti di tipo culturale diffusi sul territorio che si tramutano in fenomeni di individualismo negli enti di ricerca e nelle imprese e, ancora, la scarsa consapevolezza del ruolo strategico dell'innovazione nelle aziende, non agevola l'incremento di competitività delle imprese agricole e forestali. Questo avviene in un contesto caratterizzato dalla presenza di strutture di collegamento ricerca-sistema produttivo e, inoltre, di servizi di consulenza in grado di rapportarsi con il mondo produttivo, pur non ancora pienamente funzionali allo scopo e non significativamente focalizzati su aspetti ambientali e paesaggistici.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Elevare il livello di collaborazione e di integrazione tra le imprese agricole, agroalimentari, forestali e il sistema della ricerca.

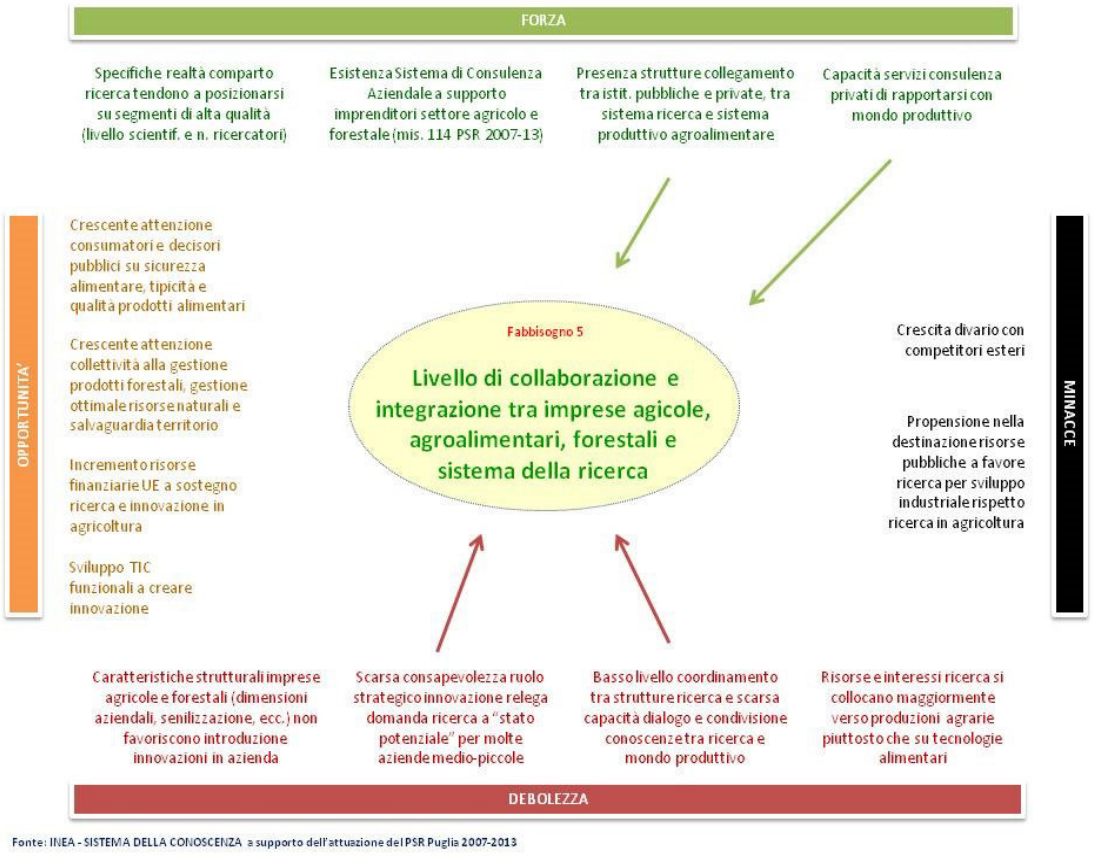

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.5 Livello di collaborazione

4.2.6. 06 Esperti in grado di far incontrare domanda/offerta innovazione, favorire dialogo attori, agevolare trasferimento tecnologico

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Un fattore che limita la crescita del comparto è sicuramente rappresentato dall'assenza sul territorio di azioni e attività di sistema tese a favorire la circolazione delle conoscenze tecnicoscientifiche e l'adozione delle innovazioni nelle aziende.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Promuovere la presenza di figure professionali in grado di far incontrare la domanda con l'offerta di innovazione, di favorire il dialogo tra gli attori del Sistema e di agevolare i processi di trasferimento tecnologico sul territorio (innovation broker).

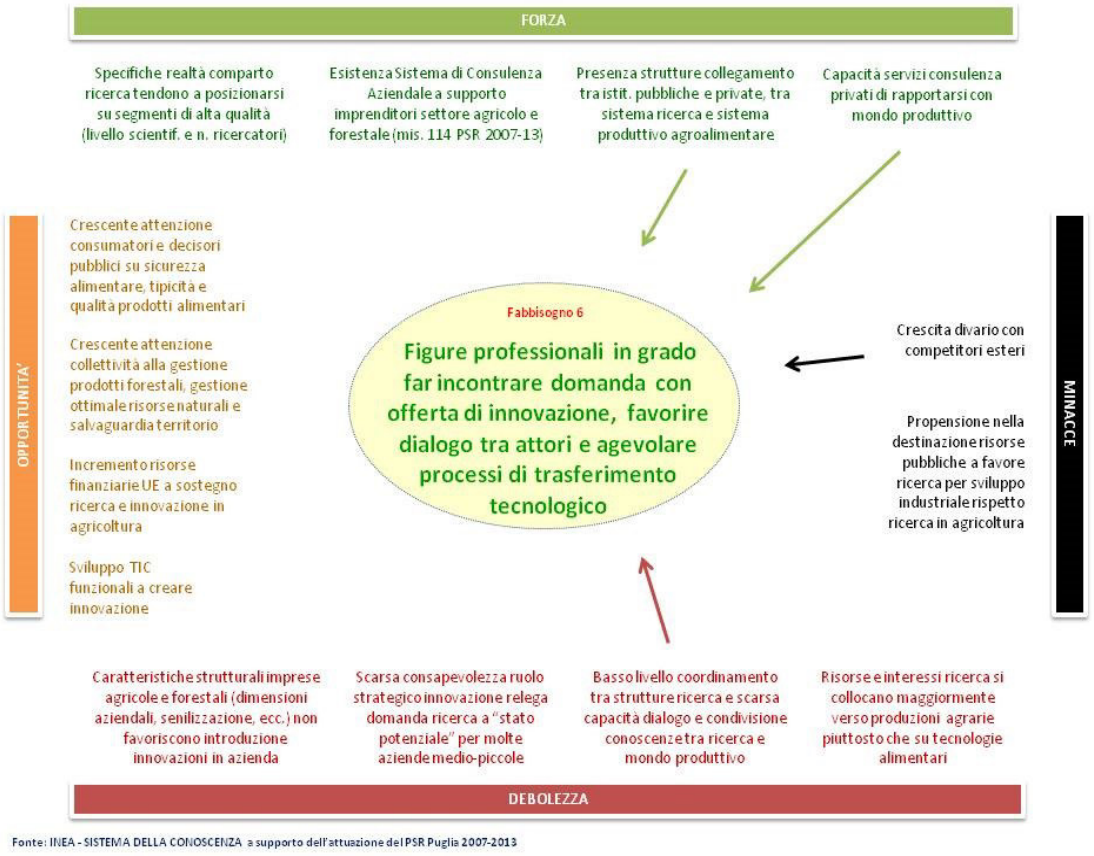

Cap. 4.2.6 Figure professionali

4.2.7. 07 Formazione continua e processi di integrazione tra attività di formazione e consulenza

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le caratteristiche proprie del sistema produttivo regionale rendono fondamentale il sostegno delle azioni e

delle attività in materia di formazione, sia per rendere le aziende più competitive sia nell'ottica di contrastare il crescente divario che si registra con i competitori esteri. A questo riguardo, si lamenta la rigidità del sistema formativo regionale, soprattutto laddove si individuano quasi esclusivamente metodologie di formazione di tipo tradizionale, non in grado di soddisfare pienamente le esigenze degli imprenditori agricoli e degli operatori economici, non realizzate o contestualizzate a livello aziendale e non in grado di stimolare l'adozione delle innovazioni in azienda.

Infine, dall'analisi di contesto emerge come nel sistema agroalimentare regionale siano ancora numericamente limitate le professionalità dedicate al trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche e, ancora, quanto sia indispensabile accrescere le conoscenze tecnicoscientifiche e le competenze professionali degli operatori dei servizi di divulgazione e di consulenza.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Sostenere attività di formazione continua, puntando maggiormente su metodologie innovative e maggiormente impattanti e favorendo i processi di integrazione delle attività di formazione con quelle di consulenza.

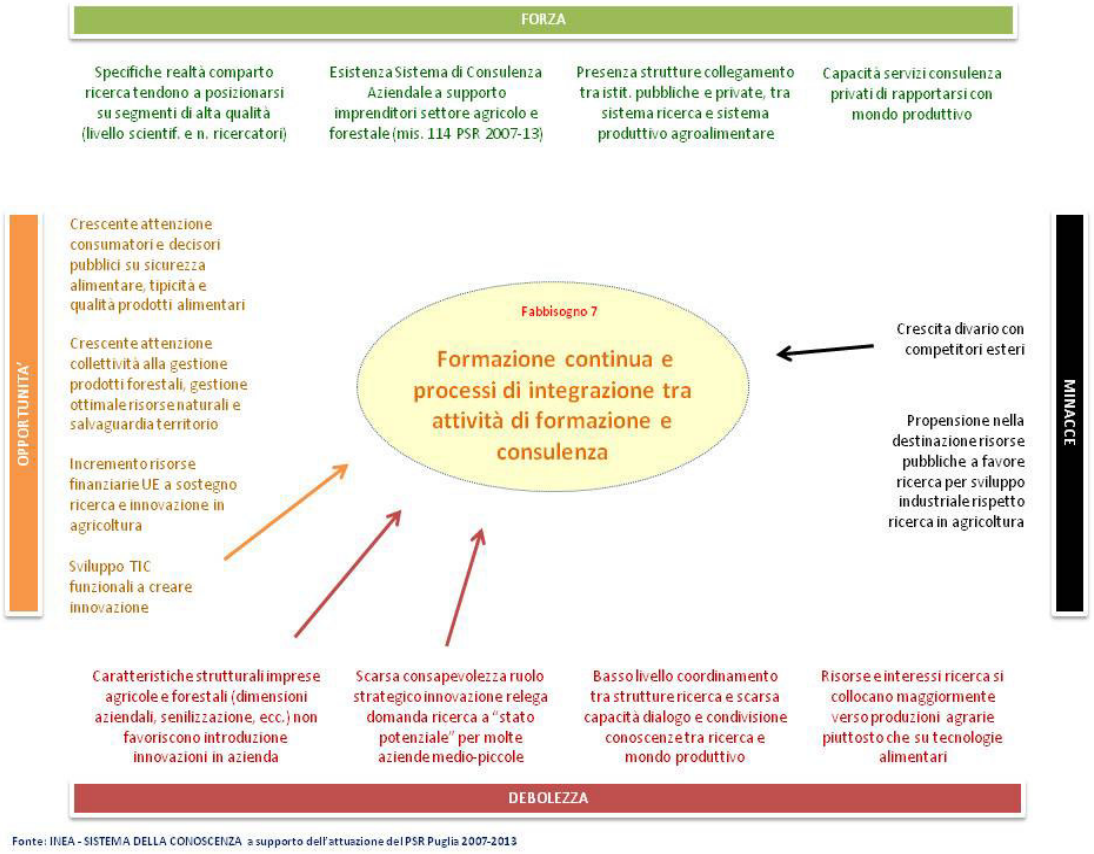

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.7 Formazione continua

4.2.8. 08 Crescita quantitativa e miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi alle imprese (produzioni qualità)

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

I principali esiti della lettura del contesto regionale e la conseguente analisi swot paiono evidenziare che, a fronte di significative potenzialità produttive del sistema agricolo e agroalimentare regionale, le principali problematiche aggredibili da strategie e strumenti delle politiche pubbliche sono ascrivibili al tema della "commercializzazione dei prodotti". Si osserva, infatti, che la strutturale propensione all'esportazione sia in realtà resa molto fragile dalle carenze della logistica e possa soffrire della concorrenza internazionale che presenta caratteri di competitività sia in termini di prezzo che di qualità. Tutto ciò in un contesto in cui il consumo manifesta due propensioni differenti: l'una verso prodotti a minor costo e l'altra verso prodotti a maggior valore intrinseco.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Favorire la crescita quantitativa e il miglioramento qualitativo di infrastrutture e di servizi alle imprese – con particolare riguardo alla logistica – soprattutto per le produzioni di qualità.

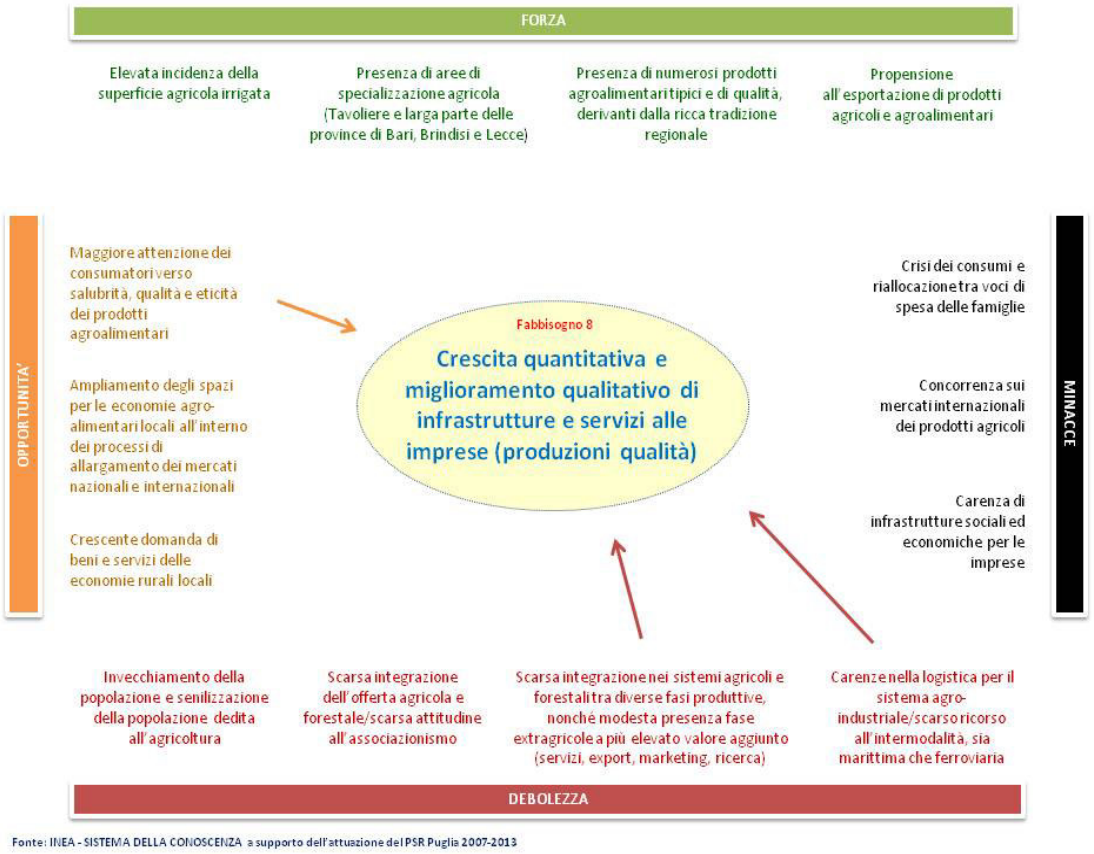

Cap. 4.2.8 Crescita quantitativa

4.2.9. 09 Processi di ammodernamento con diversificazione di attività e di prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Appare altrettanto evidente da quanto affermato dall'analisi di contesto e da quanto evidenziato nell'analisi SWOT che le imprese agricole possono operare negli spazi di mercato creatisi a seguito delle nuove esigenze e modelli di consumo. Per consentire ad un numero crescente di imprese di poter cogliere le opportunità offerte dalla domanda crescente di beni salubri, etici e di qualità e rispondere alle sfide derivanti dalla richiesta di beni a minor prezzo è opportuno intervenire nei contesti aziendali.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Sostenere i processi di ammodernamento delle imprese agricole attraversi la diversificazione dei prodotti e/o il miglioramento delle tecniche di produzione/allevamento, rispondendo alla esigenza dei mercati di beni a minor prezzo e di beni salubri, etici e di qualità.

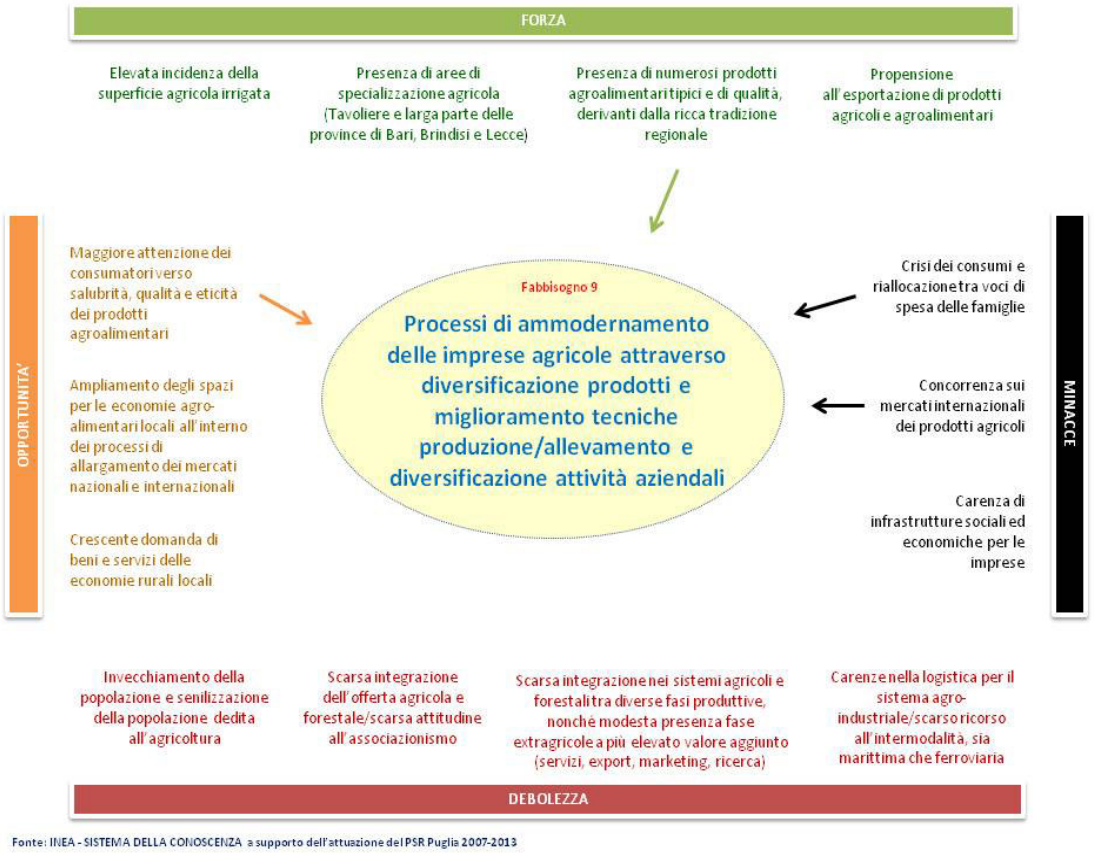

Cap. 4.2.9 Processi di ammodernamento

4.2.10. 10 Contrasto al fenomeno della frammentazione aziendale e conseguente indebolimento strutturale delle aziende agricole

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'accesso alle terre e l'abbandono costituiscono due importanti criticità. Il fenomeno dell'abbandono delle terre spesso è causato dalla scelta di molti giovani di abbandonare l'impresa di famiglia, per opportunità lavorative diverse e in contesti territoriali differenti. Esiste poi la terra confiscata alla mafia, che non facilmente viene concessa in gestione, ma che potrebbe rappresentare un fattore importante per aumentare la disponibilità della terra a favore del settore produttivo agricolo. La promozione dell'accesso al capitale fondiario attraverso l'irrobustimento dei servizi d'informazione sul mercato fondiario diventa fondamentale. È necessario sviluppare un sistema di monitoraggio dell'offerta fondiaria (una sorta di "banca della terra") e integrarlo progressivamente con le superfici agricole anche demaniali disponibili all'assegnazione.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:

Contrastare il fenomeno della frammentazione aziendale e conseguente indebolimento strutturale delle aziende agricole

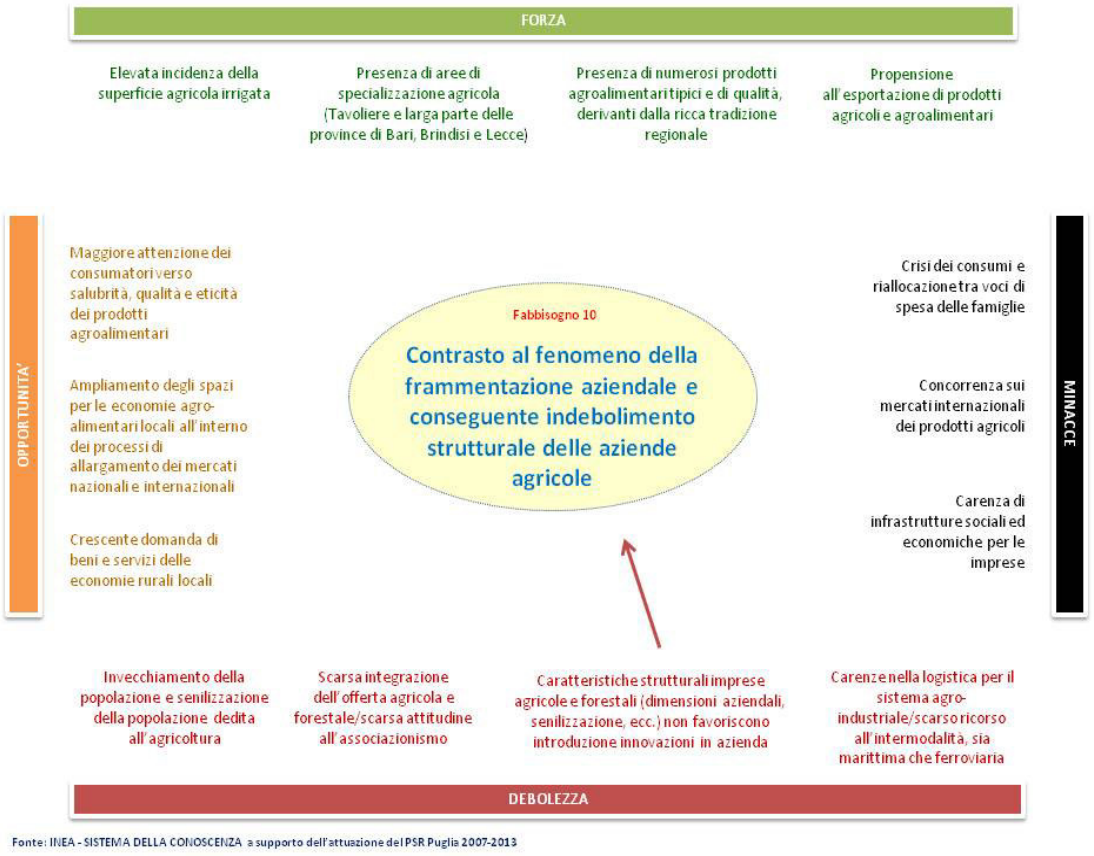

Cap. 4.2.10 Contrasto al fenomeno

4.2.11. 11 Progetti innovativi d'impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up

Priorità/aspetti specifici

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto e l'analisi swot evidenziano la sussistenza di un problema di senilizzazione dell'imprenditoria agricola pugliese. Tale situazione, già oggetto di massiccia e comunque

non risolutiva azione nei precedenti cicli di programmazione, si coniuga a quanto già evidenziato in priorità 1, focus area c) e al rischio di abbandono della attività produttiva.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Sostenere progetti innovativi di impresa – sia in termini di processo che di prodotto – ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nella fase di start up per facilitare il successo dell'idea di impresa.

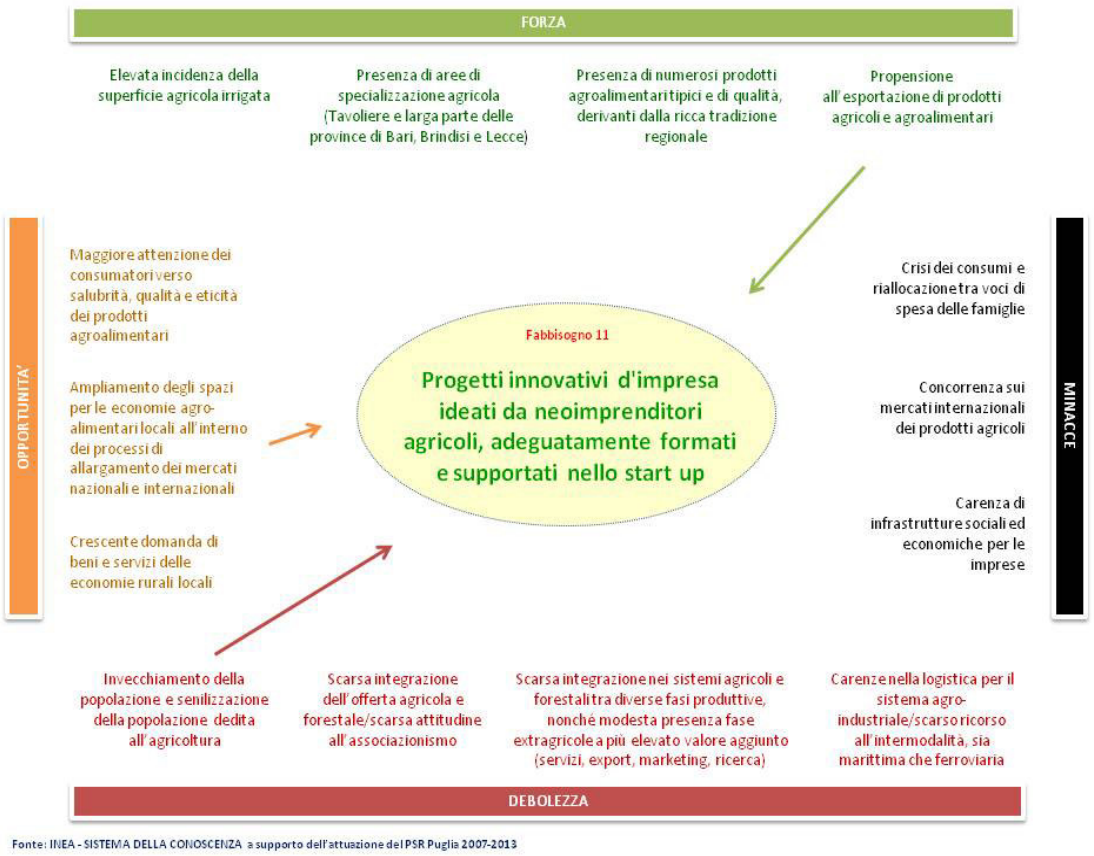

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.11 Progetti innovativi

4.2.12. 12 Internazionalizzazione filiere agroalimentari (produzioni alta qualità) e miglioramento posizionamento nei mercati nazionali

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e

organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Negli ultimi anni la capacità di penetrazione sui mercati esteri è notevolmente cresciuta, soprattutto in alcune filiere (vitivinicola, cerealicola, zootecnica, ortofrutticola, in particolare per le conserve di pomodoro); ciò è reso possibile anche grazie alla presenza di un tessuto produttivo più strutturato, con aziende mediamente più grandi e in grado di affrontare la sfida dei mercati esteri. D'altra parte, permane una struttura produttiva ancora polverizzata, che incide negativamente sui costi di produzione, alimentando le minacce presentate da nuovi competitor che possono contare su strutture di costo meno penalizzanti. L'attivazione di interventi di sostegno per migliorare la penetrazione internazionale delle aziende agricole pugliesi è pertanto necessaria e prevede azioni articolate e mirate anche sulla base dei mercati obiettivo e delle tipologie di prodotto da esportare.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:

Sostenere i processi di internazionalizzazione commerciale delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento alle produzioni di alto pregio qualitativo, in conformità alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)..

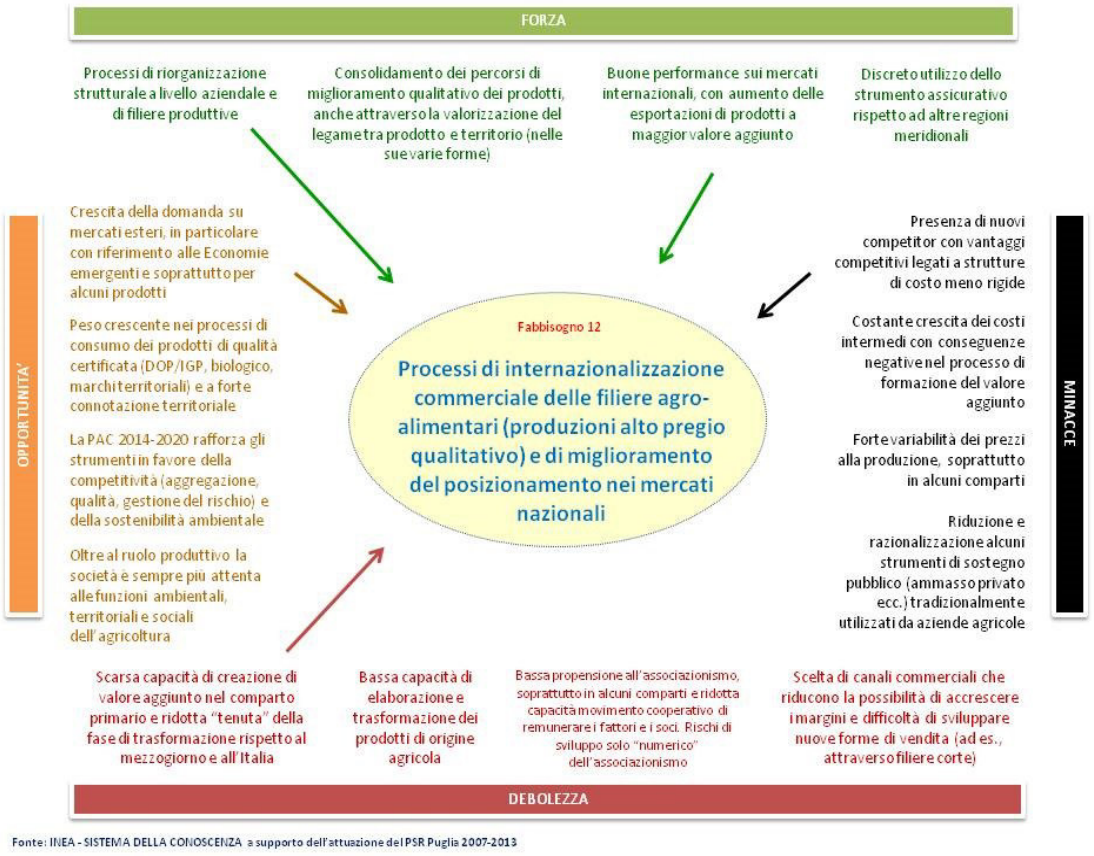

Cap. 4.2.12 Processi di internazionalizzazione

4.2.13. 13 Aggregazione imprese in strutture con capacità e strumenti gestionali per migliorare organizzazione produzione commercio

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Sia la cooperazione che le organizzazioni di produttori agricoli in Puglia rivestono una importanza non

trascurabile anche a livello nazionale, in particolare nei settori ortofrutticolo, olivicolo e vitivinicolo. La necessità di consolidare, in alcuni settori, e di avviare, in altri, iniziative legate all'aggregazione della produzione agricola richiede l'implementazione di strumenti di supporto. Questi devono indirizzare i processi aggregativi, evitando di ridimensionarli a mere aggregazioni "numeriche", trasformandole in organizzazioni in grado di creare valore e di commercializzare le produzioni.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali al miglioramento della organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare.

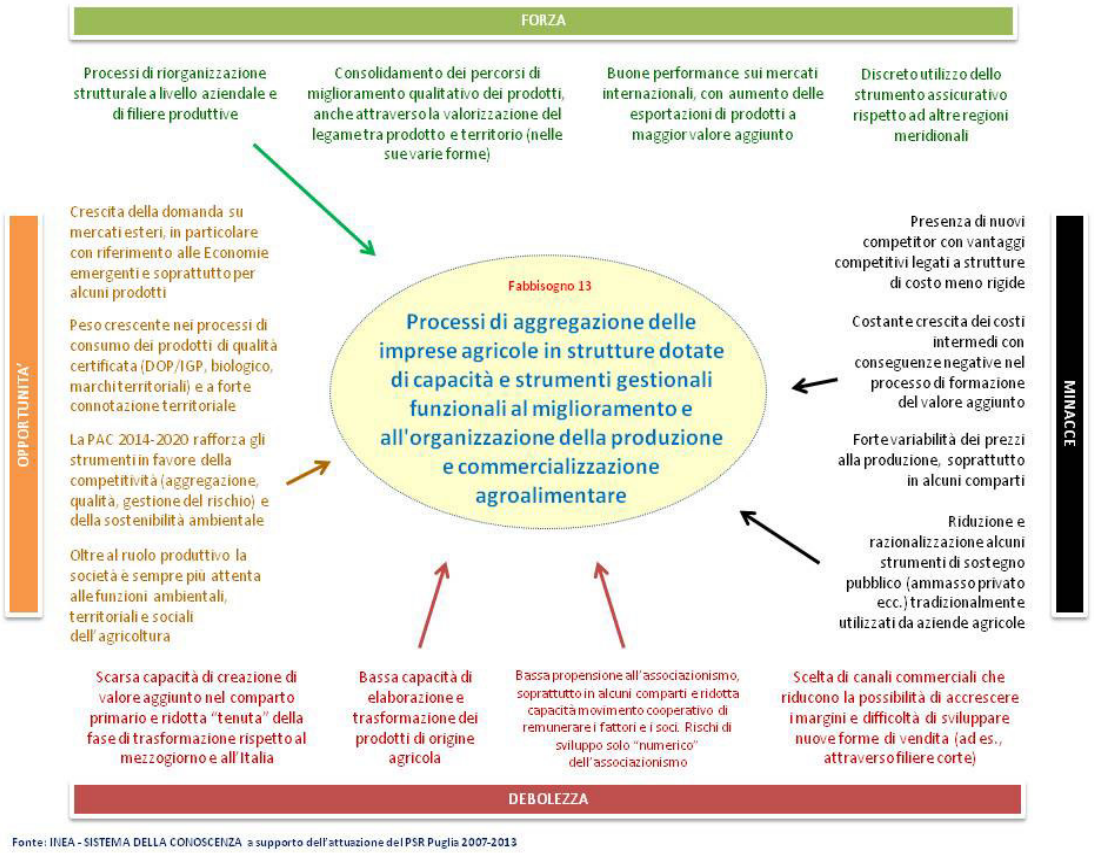

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.13 Processi di aggregazione

4.2.14. 14 Creazione e consolidamento filiere corte e loro circuiti e reti

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Secondo i dati Istat il 7% delle aziende pugliesi si avvale della vendita diretta in azienda dei prodotti agricoli, con punte dell'11% in provincia di Lecce. Si stanno poi sviluppando altre forme di commercializzazione che rientrano nelle alternative food network, il che facilita modello organizzativi basati sulle filiere corte. La rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo rivitalizza anche aziende meno strutturate e impossibilitate a competere nei nuovi scenari disegnati dalla globalizzazione dei mercati. Le difficoltà logistiche legate al trasporto su gomma alimentano le potenzialità delle filiere alternative per supportare buona parte dell'attività primaria regionale.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Supportare la creazione e il consolidamento delle filiere corte e dei loro circuiti e reti.

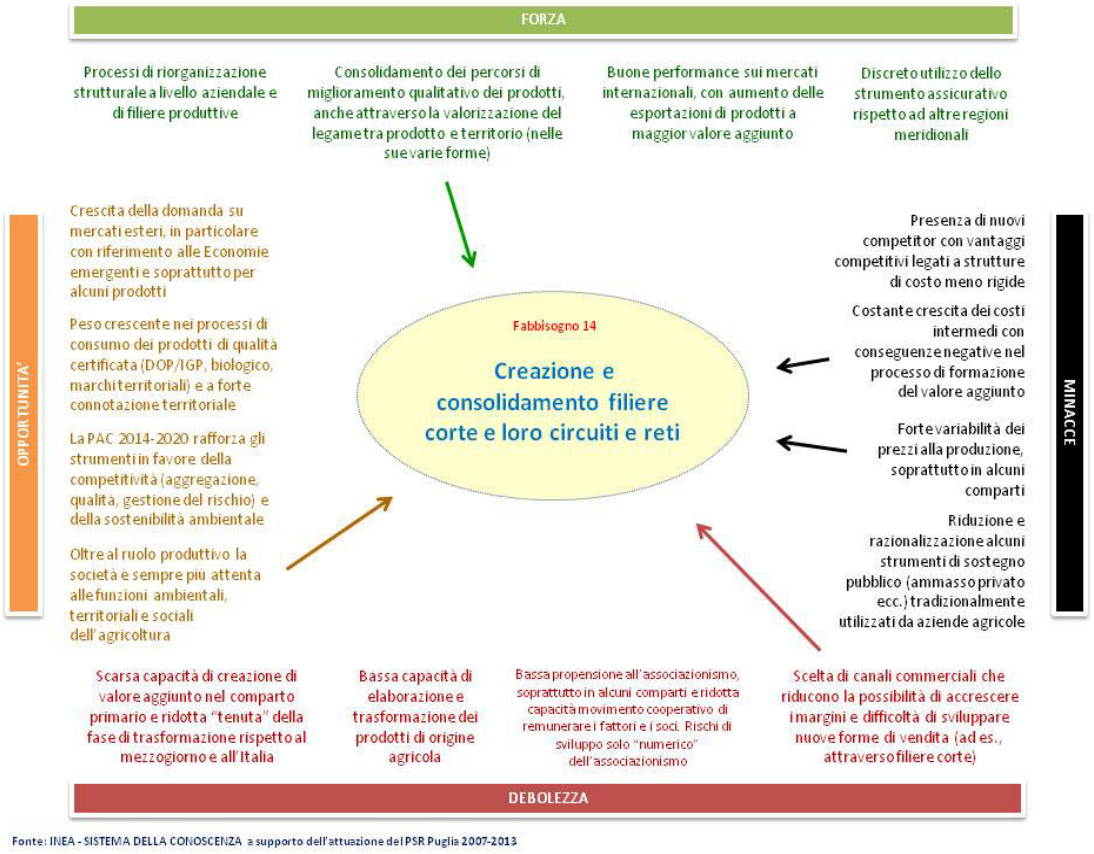

Cap. 4.2.14 Creazione e consolidamento

4.2.15. 15 Miglioramento della qualità e qualificazione prodotti agricoli e alimentari

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

La Regione Puglia è interessata da dinamiche positive di qualificazione delle produzioni regionali, in particolare attraverso i regimi di qualità di prodotti agricoli e alimentari. Risulta necessario accompagnare e supportare questi processi, consolidandone le potenzialità, favorendo l'aggregazione dei produttori.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Sostenere i processi di miglioramento della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

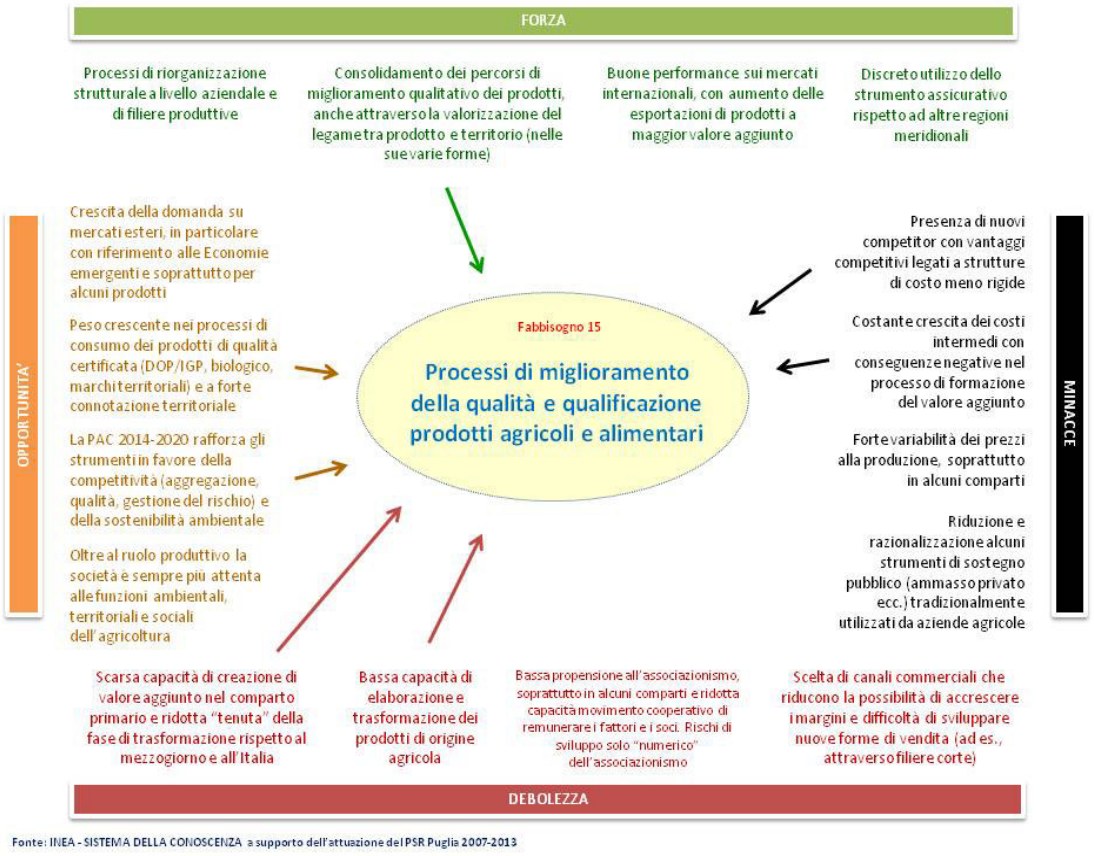

Cap. 4.2.15 Processi di miglioramento

4.2.16. 16 Diffusione strumenti assicurativi in agricoltura e gestione rischio

Priorità/aspetti specifici

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Nell'ambito delle regioni del sud, la regione Puglia è quella in cui si rilevano i livelli più alti di valori assicurati (41% rispetto al sud e 6% rispetto al totale nazionale) e che interessano in particolare alcune produzioni (cereali e ortofrutta) oltre alle strutture di produzione. Tuttavia, nonostante sviluppi positivi in termini di livelli di copertura il distacco rispetto alle aree del Nord resta ancora ampio. Il fabbisogno dunque, scaturisce proprio dalla necessità di colmare questo gap e di assecondare comunque un trend positivo che vede la regione pugliese leader nel meridione per la diffusione di strumenti assicurativi; inoltre, è necessario supportare la diffusione e partecipazione degli agricoltori a forme innovative di stabilizzazione del reddito (es. fondi mutualistici), che nel periodo di programmazione 2014-2020 avranno una

definizione di carattere nazionale (PON). Questi interventi di copertura dal rischio potranno facilitare anche l'accesso al credito delle imprese agricole, in quanto si tratta di forme di tutela in grado di incidere positivamente sulle garanzie offerte e sulla valutazione del merito creditizio delle imprese agricole.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Sostenere la diffusione di strumenti assicurativi in agricoltura e di gestione del rischio in generale.

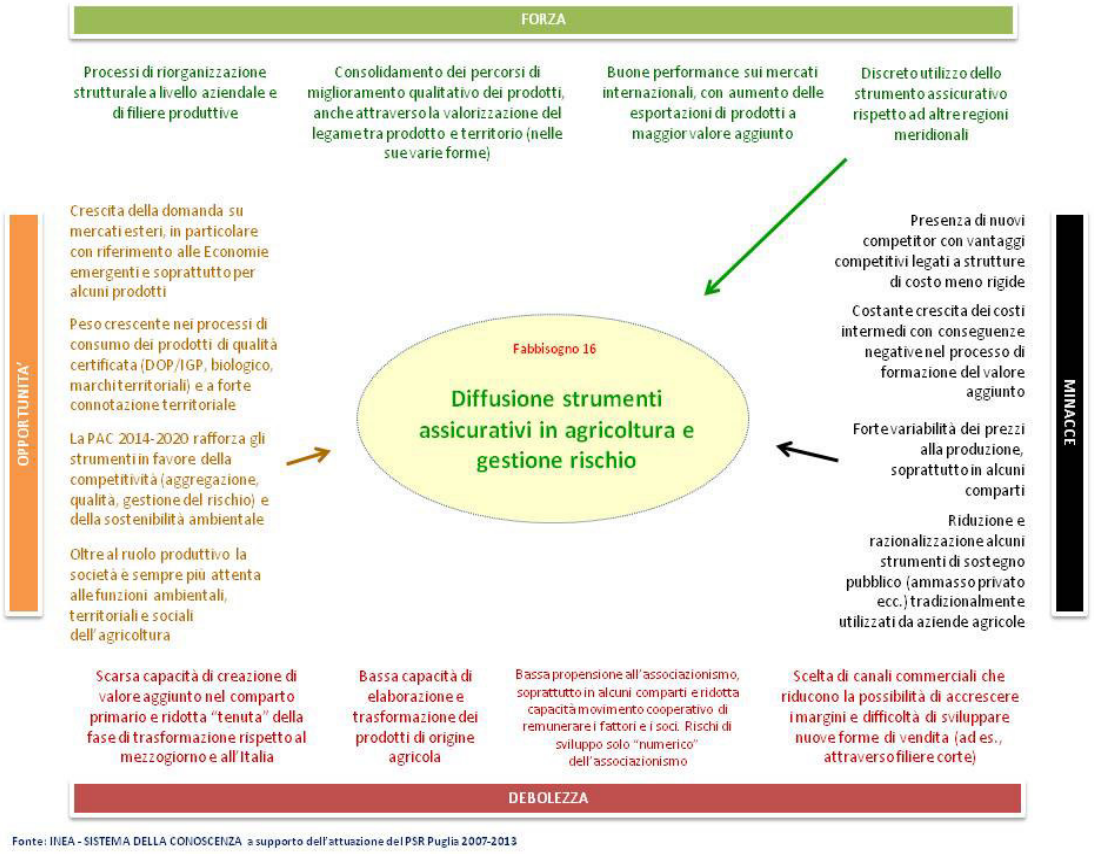

Cap. 4.2.16 Diffusione strumenti

4.2.17. 16 Diffusione strumenti assicurativi in agricoltura, gestione rischio, prevenzione e ripristini danni causati da eventi avversi

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Nell'ambito delle regioni del sud, la regione Puglia è quella in cui si rilevano i livelli più alti di valori assicurati (41% rispetto al sud e 6% rispetto al totale nazionale) e che interessano in particolare alcune produzioni (cereali e ortofrutta) oltre alle strutture di produzione. Tuttavia, nonostante sviluppi positivi in termini di livelli di copertura il distacco rispetto alle aree del Nord resta ancora ampio. Il fabbisogno dunque, scaturisce proprio dalla necessità di colmare questo gap e di assecondare comunque un trend positivo che vede la regione pugliese leader nel meridione per la diffusione di strumenti assicurativi; inoltre, è necessario supportare la diffusione e partecipazione degli agricoltori a forme innovative di stabilizzazione del reddito (es. fondi mutualistici), che nel periodo di programmazione 2014-2020 avranno una definizione di carattere nazionale (PON). Questi interventi di copertura dal rischio potranno facilitare anche l'accesso al credito delle imprese agricole, in quanto si tratta di forme di tutela in grado di incidere positivamente sulle garanzie offerte e sulla valutazione del merito creditizio delle imprese agricole. E' importante, inoltre, intervenire con strumenti di prevenzione e di ripristino dei danni causati al potenziale agricolo, soprattutto per difendere il patrimonio olivicolo regionale dalla Xylella Fastidiosa e a dagli effetti da questa generati.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:

Sostenere la diffusione di strumenti assicurativi in agricoltura e di gestione del rischio in generale, oltre che introdurre strumenti di prevenzione e di ripristini dei danni causati da eventi avversi.

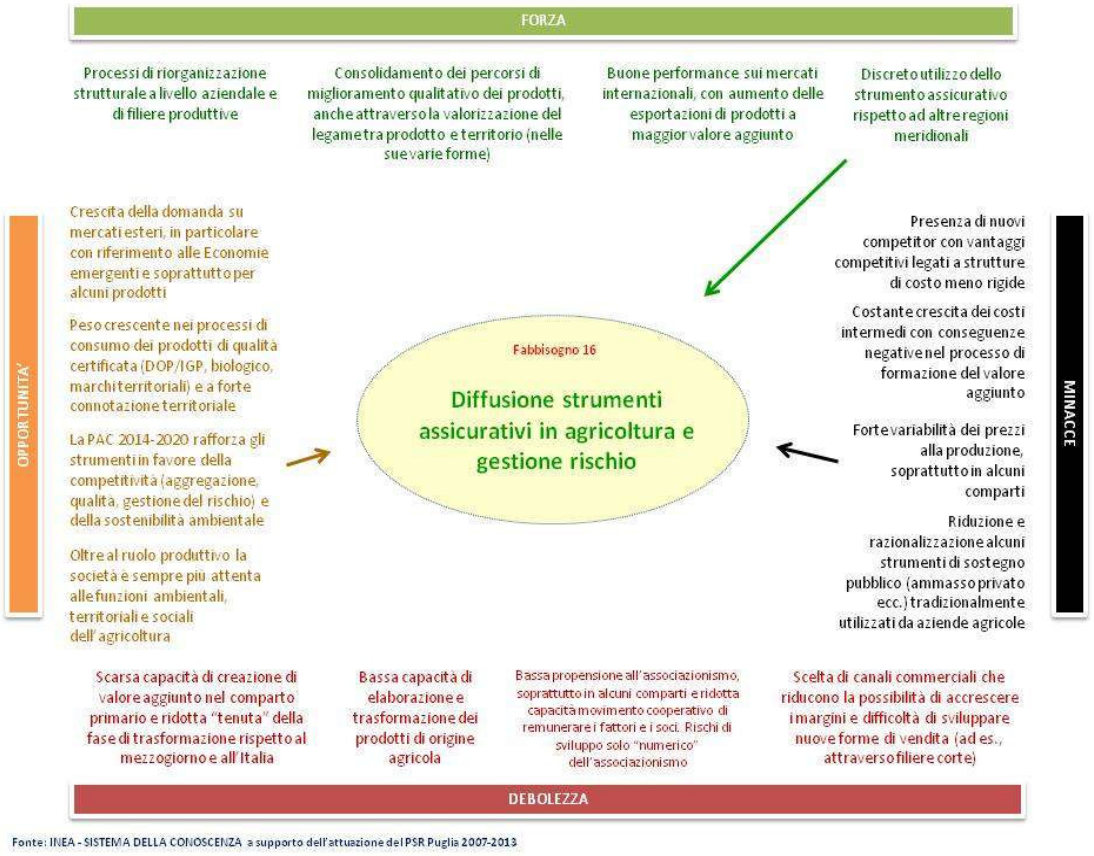

Cap 4.2.16

4.2.18. 17 Contrastare le difficoltà per accesso al credito delle aziende agricole

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Il tema del credito e dell'accesso a finanziamenti a supporto dell'attività aziendale è quanto mai attuale e importante. Si registra la persistenti difficoltà di ricorso al credito da parte delle aziende agricole a causa dell'elevato indebitamento delle stesse e della loro inadeguata patrimonializzazione. Sono punti di debolezza strutturali che caratterizzano il settore agricolo regionale. Infatti, le ridotte dimensioni delle imprese agricole e agroindustriali pugliesi sono di ostacolo alla competitività, rendono difficile l'accesso al credito e generano una minore propensione all'investimento.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:

Contrastare le difficoltà che incontrano le aziende agricole nell'accesso al credito, tenuto conto delle alte sofferenze bancarie che si registrano nel settore primario.

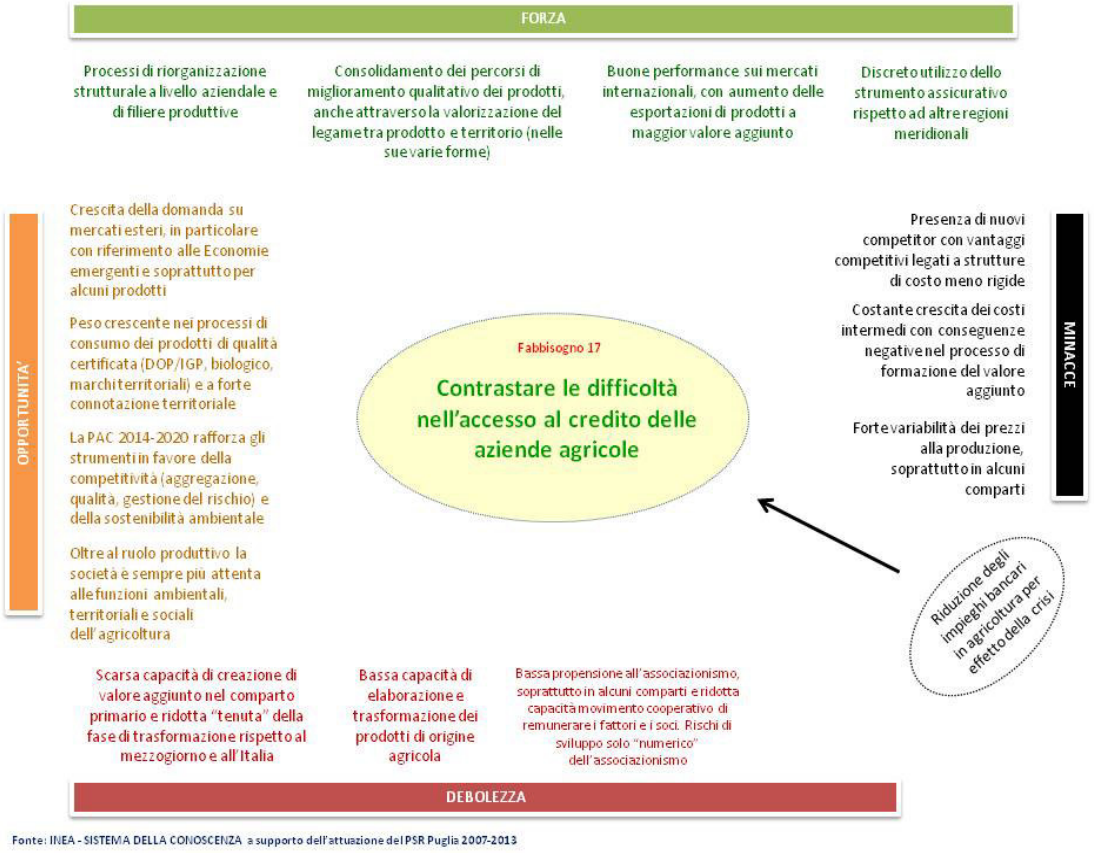

Cap. 4.2.17 Contrastare le difficoltà

4.2.19. 18 Sostegno diversità specie autoctone vegetali, animali forestali, produzione biologica e sistemi certificazione biodiversità

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Quanto emerso dall'analisi del contesto rurale pugliese e dall'analisi swot ha evidenziato il tendenziale declino delle specie naturali e delle cultivar biodiverse, pur in presenza di un consistente patrimonio di biodiversità agraria e di interessanti opportunità offerte dalle aree di aree agricole ad alto valore naturale in grado di fornire servizi ecosistemici analoghi a quelli naturali e forestali.

Il conseguente fabbisogno di intervento é:
Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità.

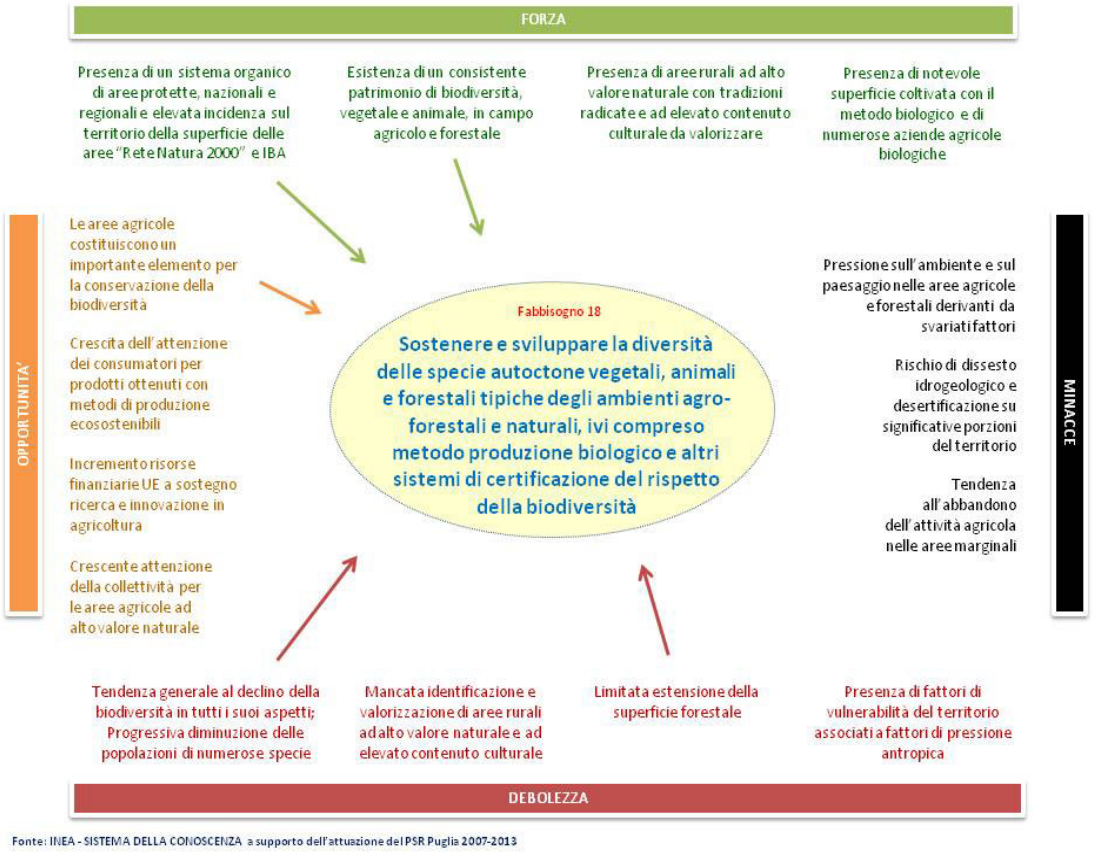

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.18 Sostenere e sviluppare

4.2.20. 19 Creazione reti di soggetti per incrementare le conoscenze disponibili in tema di biodiversità agro-forestale e animale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

Quanto emerso dall'analisi del contesto rurale pugliese e dall'analisi swot ha evidenziato il tendenziale declino delle specie naturali e delle cultivar biodiverse, pur in presenza di un consistente patrimonio di biodiversità agraria e di interessanti opportunità offerte dalle aree di aree agricole ad alto valore naturale in grado di fornire servizi ecosistemici analoghi a quelli naturali e forestali.

Il conseguente fabbisogno di intervento é:
Creare reti che favoriscano la partecipazione attiva di istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori, selezionatori, consumatori per incrementare la base di conoscenze disponibili in tema di biodiversità agro-forestale e animale per promuovere l'uso sostenibile delle risorse genetiche.

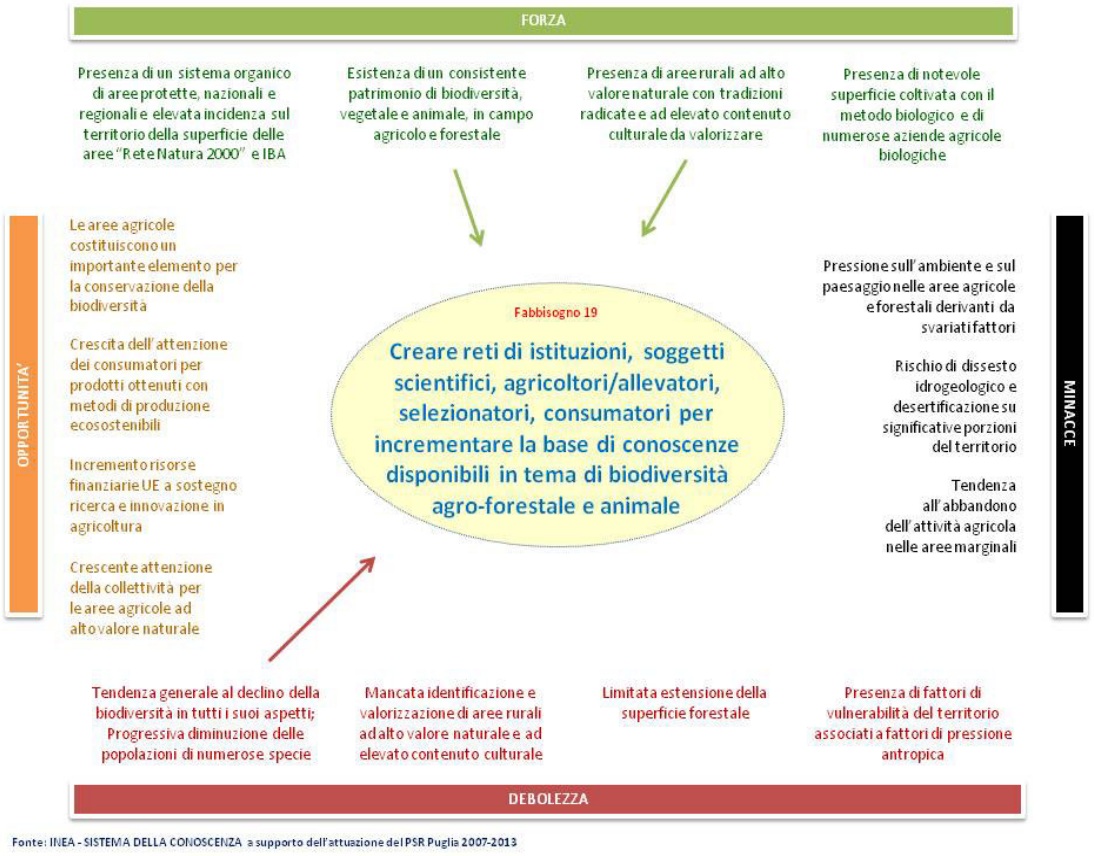

Cap. 4.2.19 Creare reti

4.2.21. 20 Individuazione e tutela dei paesaggi rurali storici e i loro elementi per costruire un futuro socio/economico sostenibile

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

La descrizione del contesto pugliese e la successiva analisi swot evidenziano, inoltre, la presenza di una

grossa minaccia sul paesaggio agricolo forestale regionale, rappresentata dai fattori legati all'intensificazione dell'agricoltura, ma anche alle perdita di saperi legata alla diversità agro-silvo-pastorale. Si sottolinea, anche, che l'assetto paesaggistico rappresenta sicuramente un importante bene patrimoniale (ambientale, territoriale, urbano, socio/culturale) e uno dei più significativi elementi identitari.

Il conseguente fabbisogno di interventoé:
Identificare e tutelare i paesaggi rurali storici e i loro elementi testimoniali al fine di costruire un futuro socio/economico durevole e sostenibile

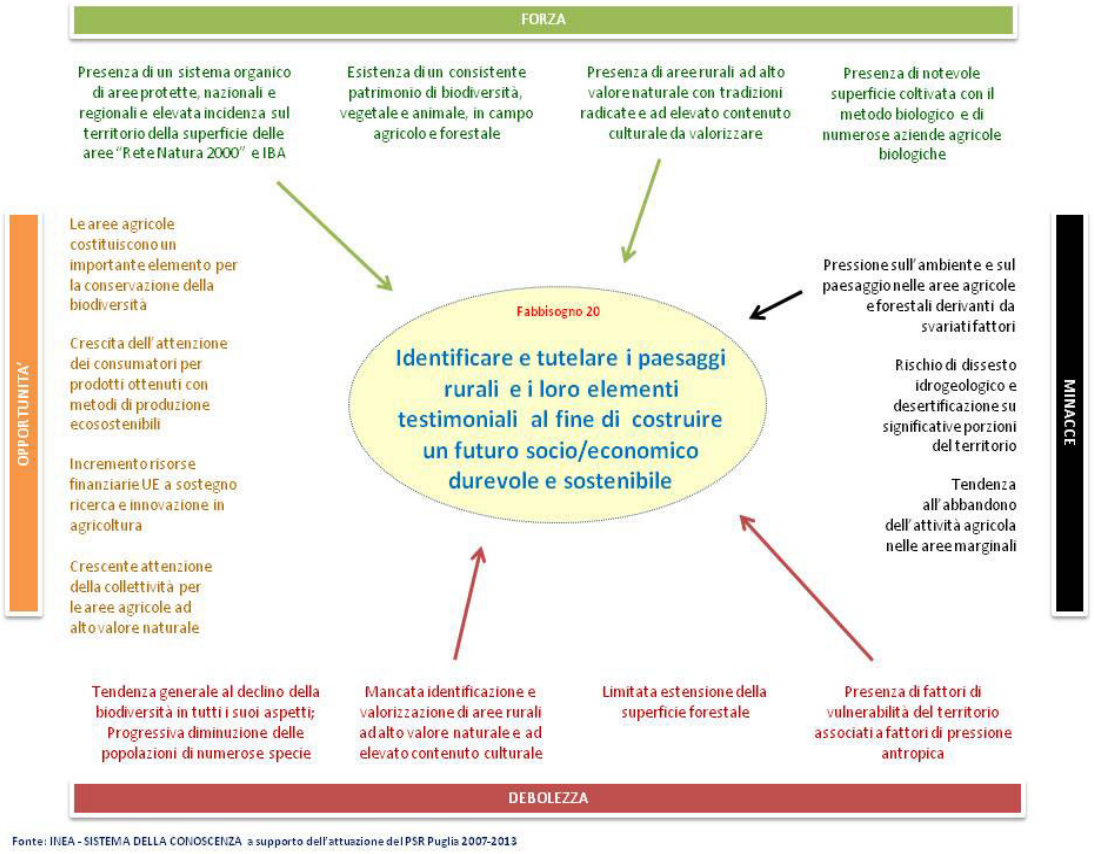

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.20 Identificare e tutelare

4.2.22. 21 Razionalizzazione uso acque monitorando clima e livelli idrici migliorando utilizzabilità risorse idriche non convenzionali

Priorità/aspetti specifici

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi swot ha evidenziato l'esistenza di una significativa disponibilità di risorse idriche non convenzionali, unitamente alla propensione al loro utilizzo. I fenomeni, però, vanno letti alla luce di un non razionale utilizzo della risorsa idrica e della inadeguatezza della rete di distribuzione.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Razionalizzare l'uso della risorsa idrica, monitorando continuamente gli andamenti climatici e i livelli idrici dei bacini esistenti e ricorrendo a modelli previsionali e gestionali informatizzati, anche attraverso l'incremento e il miglioramento dell'utilizzabilità e dell'utilizzo delle risorse idriche non convenzionali funzionalmente al rispetto della salubrità e sicurezza dell'ambiente pedologico e dei prodotti stessi.

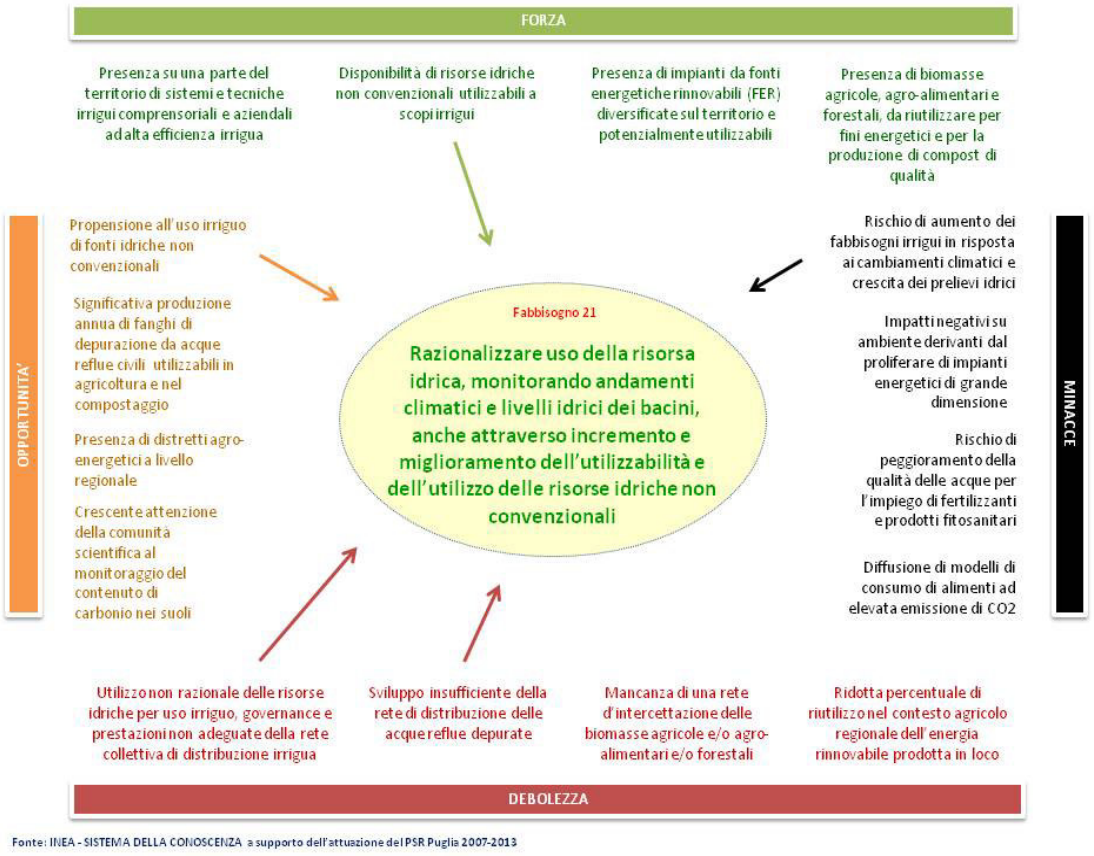

Cap. 4.2.21 Razionalizzare uso

4.2.23. 22 Diffusione pratiche razionalizzazione uso input, con riferimento utilizzo tecniche agricoltura biologica e integrata

Priorità/aspetti specifici

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Tra i potenziali fattori di pressione sulle risorse idriche generati dalla intensivizzazione dell'agricoltura, può

essere incluso il rischio di peggioramento della loro qualità per l'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Promuovere la diffusione di pratiche di razionalizzazione nell'uso degli input, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecniche di agricoltura biologica.

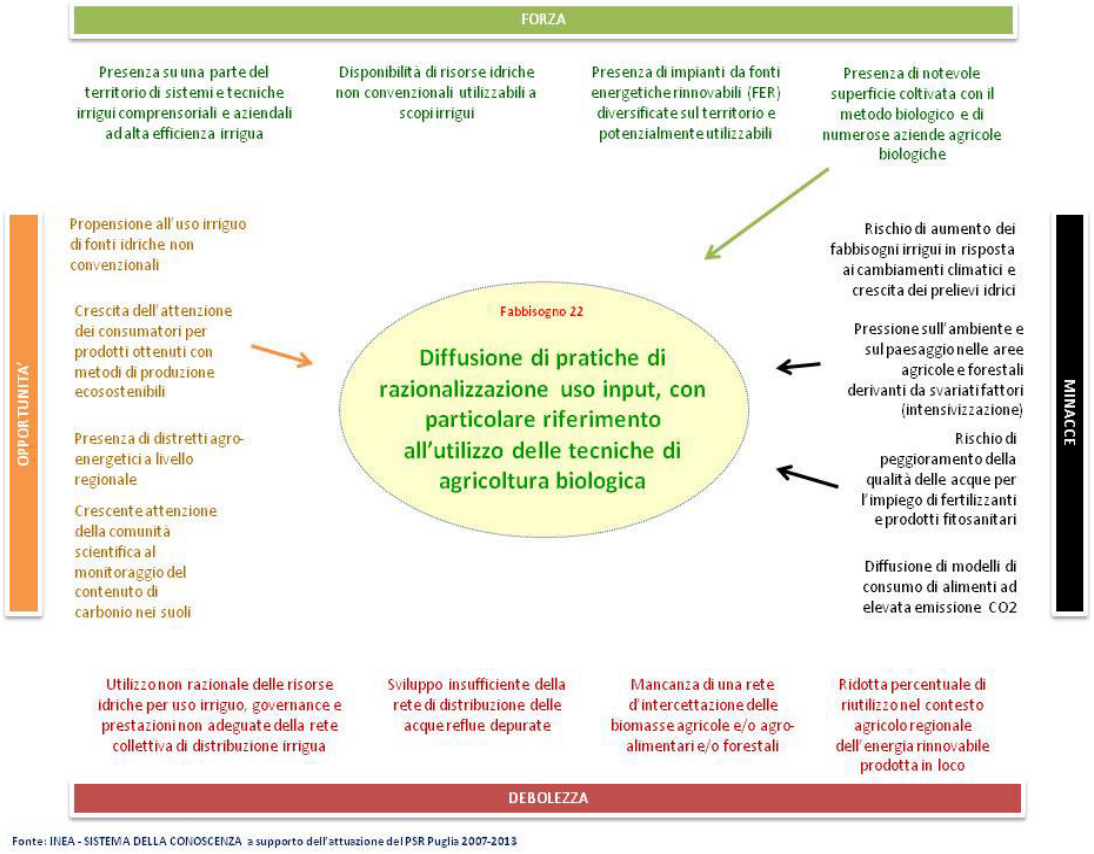

Cap. 4.2.22 Diffusione di pratiche

4.2.24. 23 Difesa idrogeologica mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

La presenza di fattori di vulnerabilità del territorio e l'esistenza di rischio idrogeologico sono giudicati rispettivamente un punto di debolezza e una minaccia in specifiche aree regionali.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate ed interventi di sistemazione idraulico-forestale, utilizzando anche principi dell'ingegneria naturalistica e conservando prati e pascoli nelle aree dove è agronomicamente appropriato.

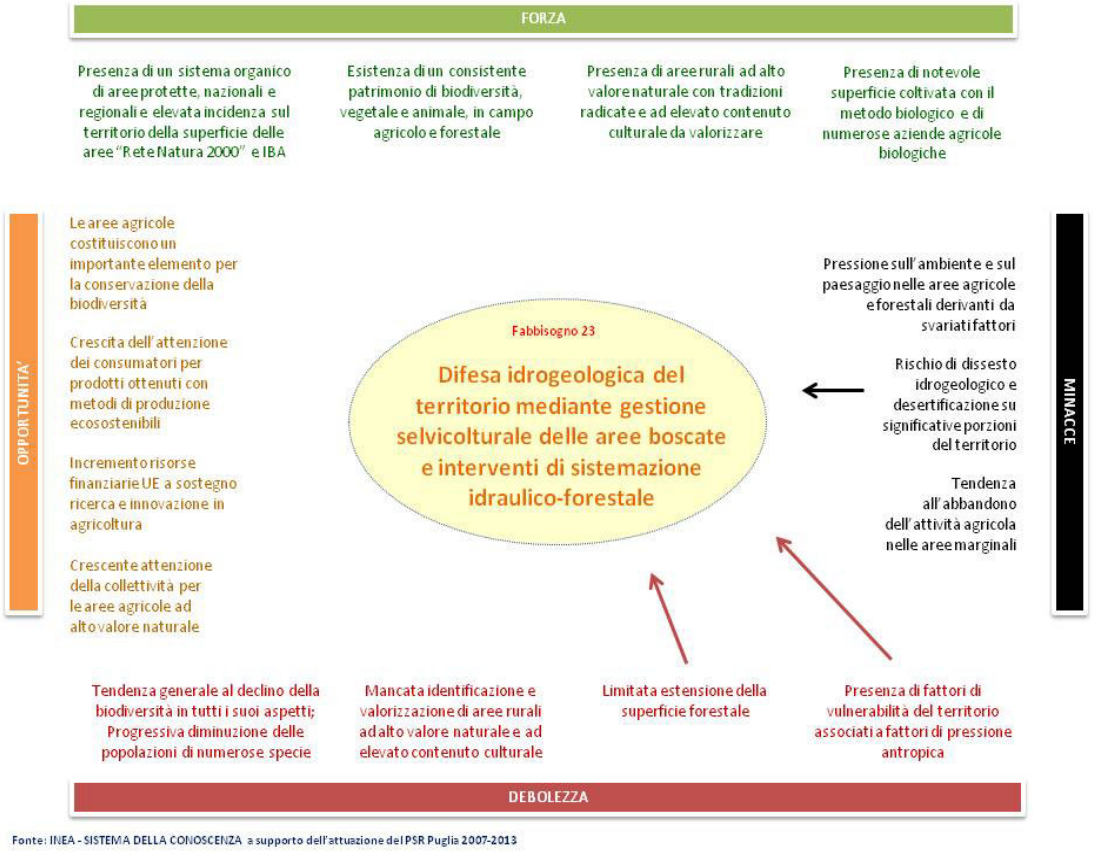

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.23 Difesa idrogeologica

4.2.25. 24 Diffusione tecniche coltivazione rispettose del suolo, per attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel terreno

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L’analisi di contesto evidenzia, inoltre, il fenomeno di erosione dei suoli assume dimensioni significative nel contesto regionale, anche in virtù dell’impoverimento di carbonio del terreno.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

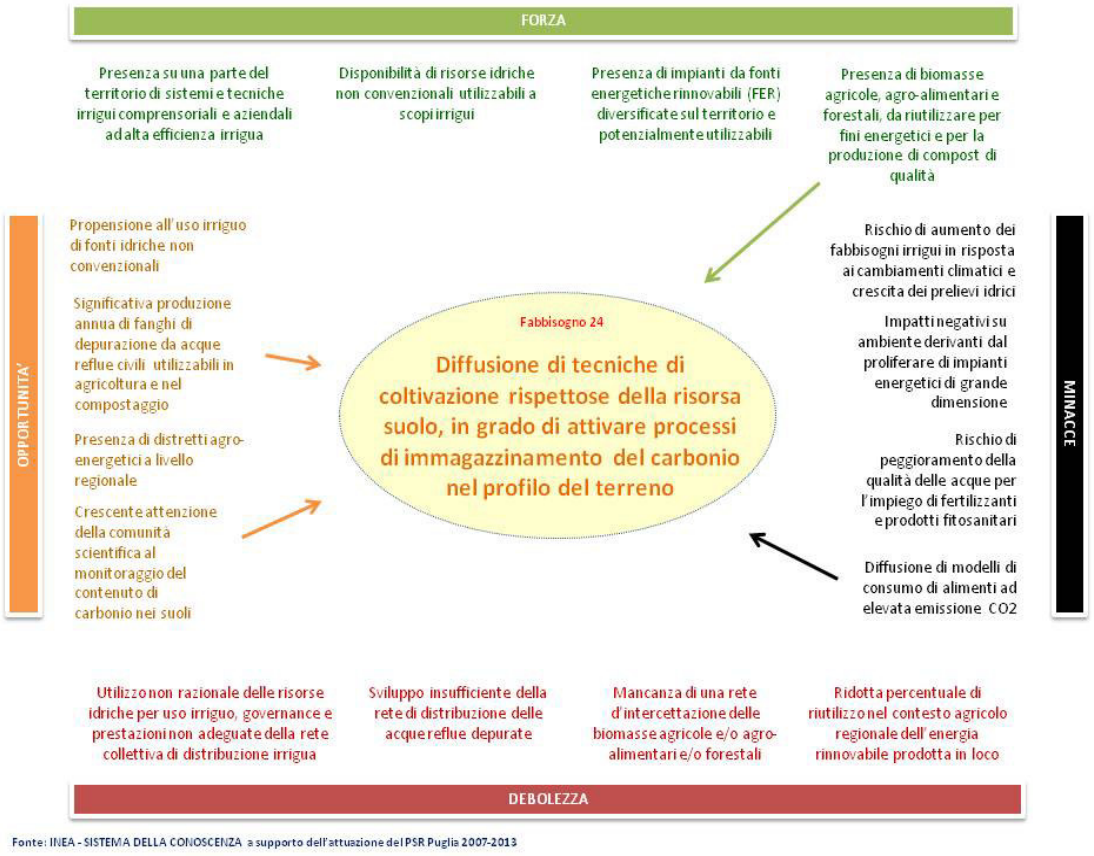

Cap. 4.2.24 Diffusione di tecniche

4.2.26. 25 Ammodernamento attrezzature e tecniche irrigue e riconversione produttiva verso specie o cultivar a ridotto fabbisogno idrico

Priorità/aspetti specifici

- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'evidenziata carenza della risorsa idrica che caratterizza la Puglia, la competizione d'uso a fini industriali e civili, l'importanza della disponibilità di acqua e del suo costo per la capacità di competere dell'agricoltura

regionale rendono fondamentale una razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Ammodernare le attrezzature e le tecniche irrigue (anche strutture di accumulo delle acque convenzionali e non); agevolare la riconversione produttiva verso specie o cultivar a ridotto fabbisogno idrico secondo le compatibilità territoriali e attraverso cambiamenti dei piani colturali e sistemi agricoli aziendali.

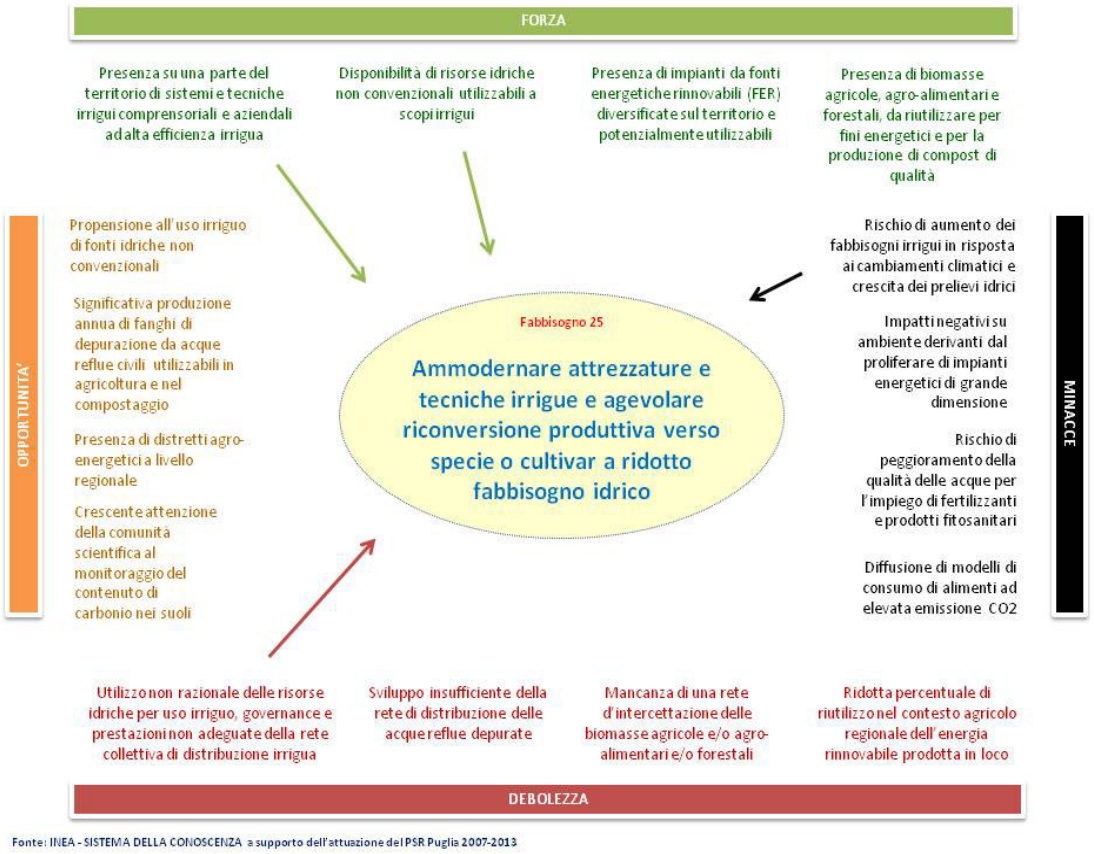

Cap. 4.2.25 Ammodernare attrezzature

4.2.27. 26 Incentivazione azioni virtuose di risparmio energetico e utilizzo fonti energia rinnovabili

Priorità/aspetti specifici

- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

È necessario rafforzare i rapporti tra energie rinnovabili e agricoltura, favorendo i processi di produzione di energia con funzioni prioritariamente a scopi produttivi nei contesti aziendali, soprattutto nelle fasi di trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti. L'analisi swot evidenzia, a tale proposito, la sussistenza di un significativo e diversificato potenziale produttivo di energia da fonti rinnovabili, cui non corrisponde un "sistema" adeguatamente organizzato e che pare non ottimamente sfruttabile da impianti di grandi dimensioni.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:

Incentivare azioni virtuose di risparmio energetico e utilizzo fonti energia rinnovabili

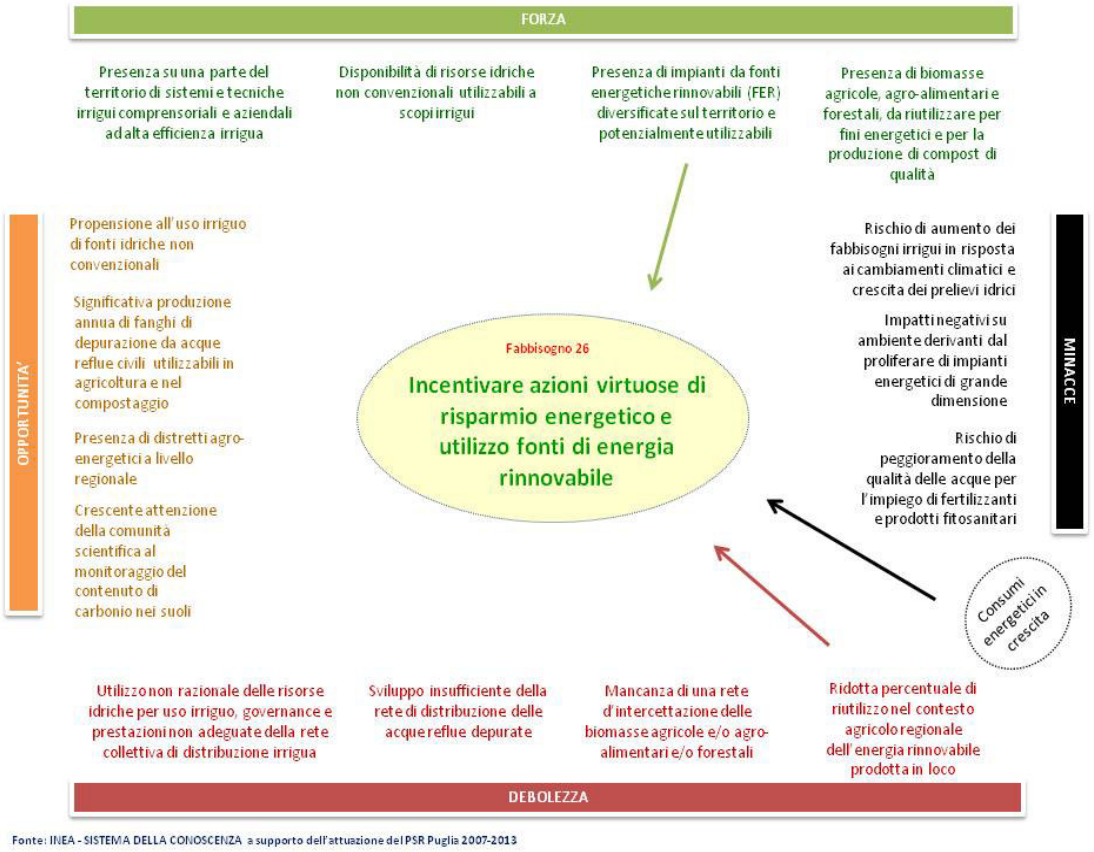

Cap. 4.2.26 Incentivare azioni

4.2.28. 27 Incremento produzione e consumo in loco energia prodotta, per promuovere autosufficienza energetica impianti di produzione

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi swot evidenzia la sussistenza di un significativo e diversificato potenziale produttivo di energia da fonti rinnovabili, cui non corrisponde un "sistema" adeguatamente organizzato e che pare non ottimamente sfruttabile da impianti di grandi dimensioni.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Incrementare la produzione e il consumo in loco dell'energia prodotta, al fine di promuovere l'autosufficienza energetica degli impianti di produzione, anche attraverso la creazione di un sistema integrato di prossimità tra produzione e consumo di energie rinnovabili, con impiantistica di piccola taglia.

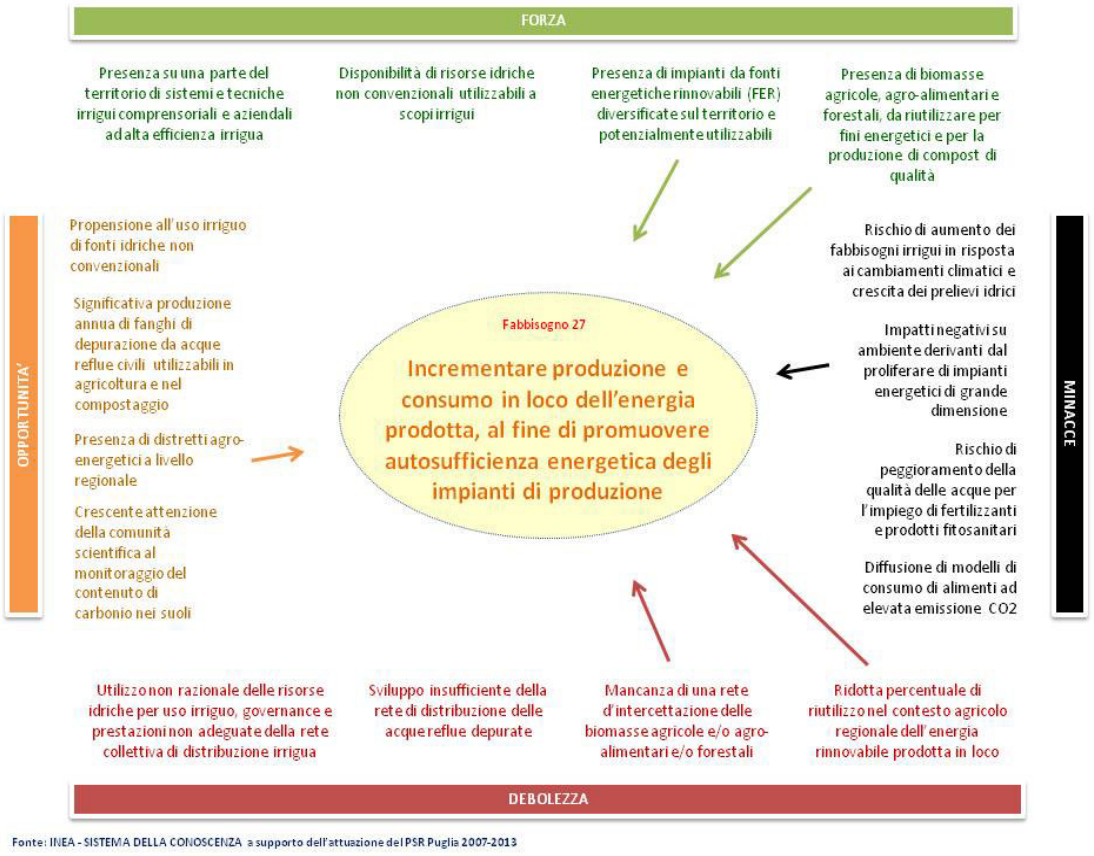

Cap. 4.2.27 Incrementare produzione

4.2.29. 28 Diffusione tecniche coltivazione, allevamento, trasformazione e gestione boschi per ridurre emissione gas serra e ammoniaca

Priorità/aspetti specifici

- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Pur emergendo dall'analisi di contesto la limitata partecipazione dell'agricoltura regionale alla quantità

complessiva di gas serra e di ammoniaca prodotti in Puglia, appare necessario il contributo del settore primario al perseguimento degli obiettivi ambientali che sottendono la focus area.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e di ammoniaca.

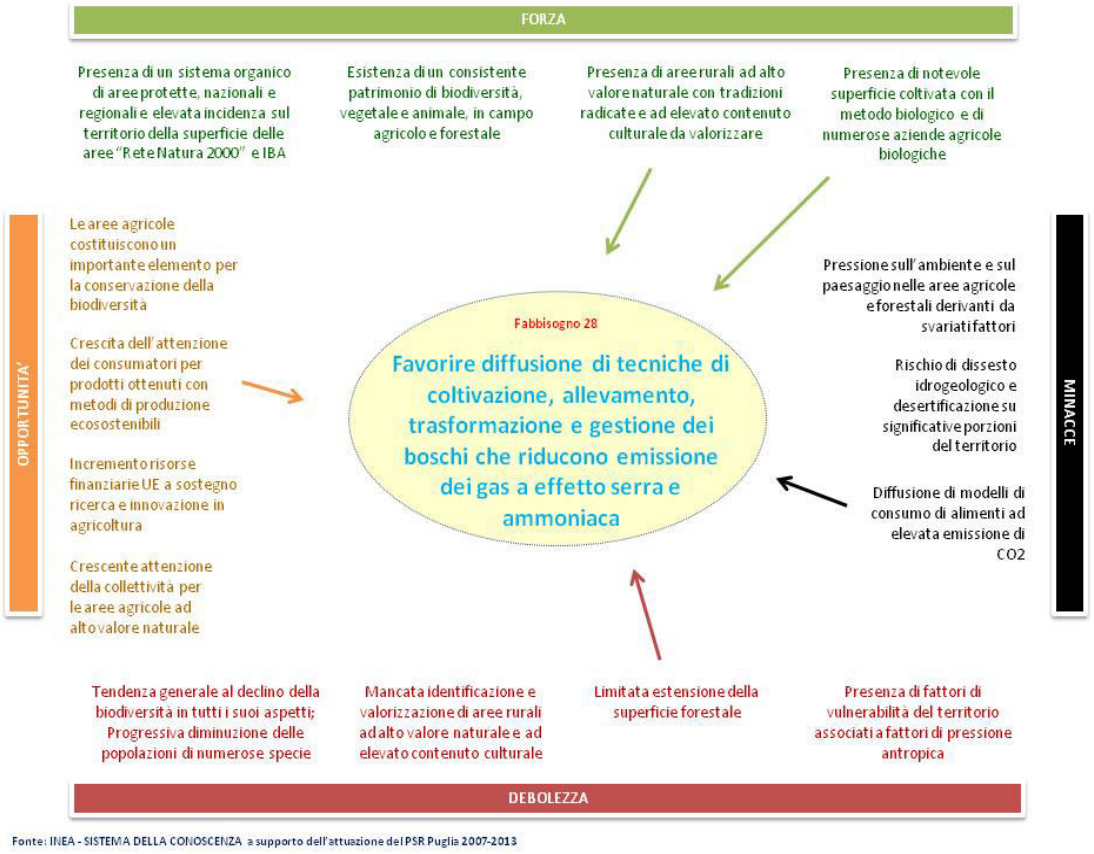

Cap. 4.2.28 Favorire diffusione

4.2.30. 29 Diffusione tecniche coltivazione, allevamento, gestione per incrementare sequestro carbonio e ampliamento superfici boscate

Priorità/aspetti specifici

- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Dall'analisi di contesto emerge che valori medio-bassi di sostanza organica caratterizzano gran parte del territorio, pur in presenza di un intervallo di variabilità della concentrazione particolarmente ampio (da valori elevati a scarsi). E' evidente che la quantità di carbonio che può essere immagazzinata nei suoli può variare in modo rilevante a seconda delle modalità d'uso e delle condizioni pedo-climatiche e che sarebbe opportuno ampliare la base conoscitiva in merito alla quantità di CO2 potenzialmente immagazzinabile nei suoli pugliesi. Appare anche in questo caso comunque necessario perseguire gli obiettivi ambientali che sottendono la focus area.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

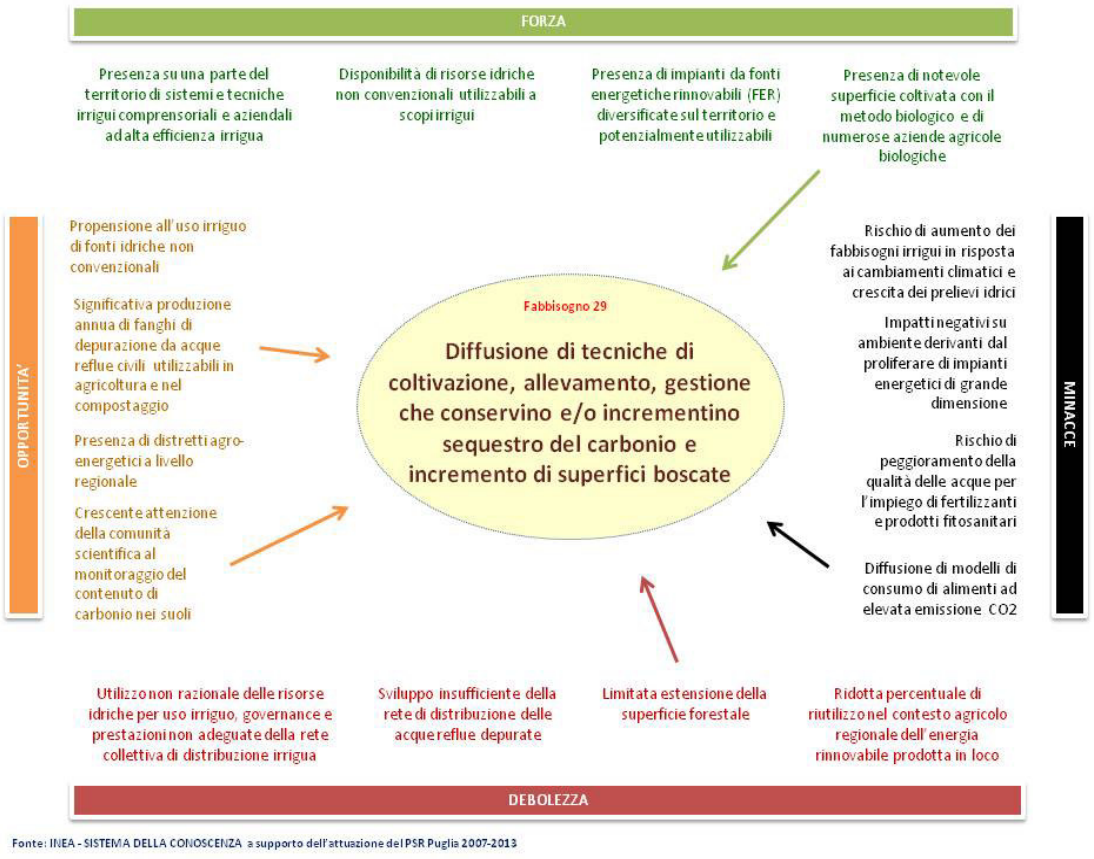

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.29 Diffusioni di tecniche

4.2.31. 30 Cooperazione tra operatori: creazione reti che coinvolgano soggetti impegnati nella valorizzazione territorio

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L’analisi swot evidenzia la presenza di una diffusa recettività turistica rurale e attribuisce proprio al turismo rurale notevole importanza quale principale propulsore delle economie locali e veicolo di valorizzazione delle specificità territoriali, in azione di contrasto al rischio di diffusione di un turismo di massa meno remunerativo, sostenibile e competitivo. Appare, egualmente, modestamente organizzata l’offerta turistica.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Sviluppare forme di cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la creazione di reti che coinvolgano i soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo rurale.

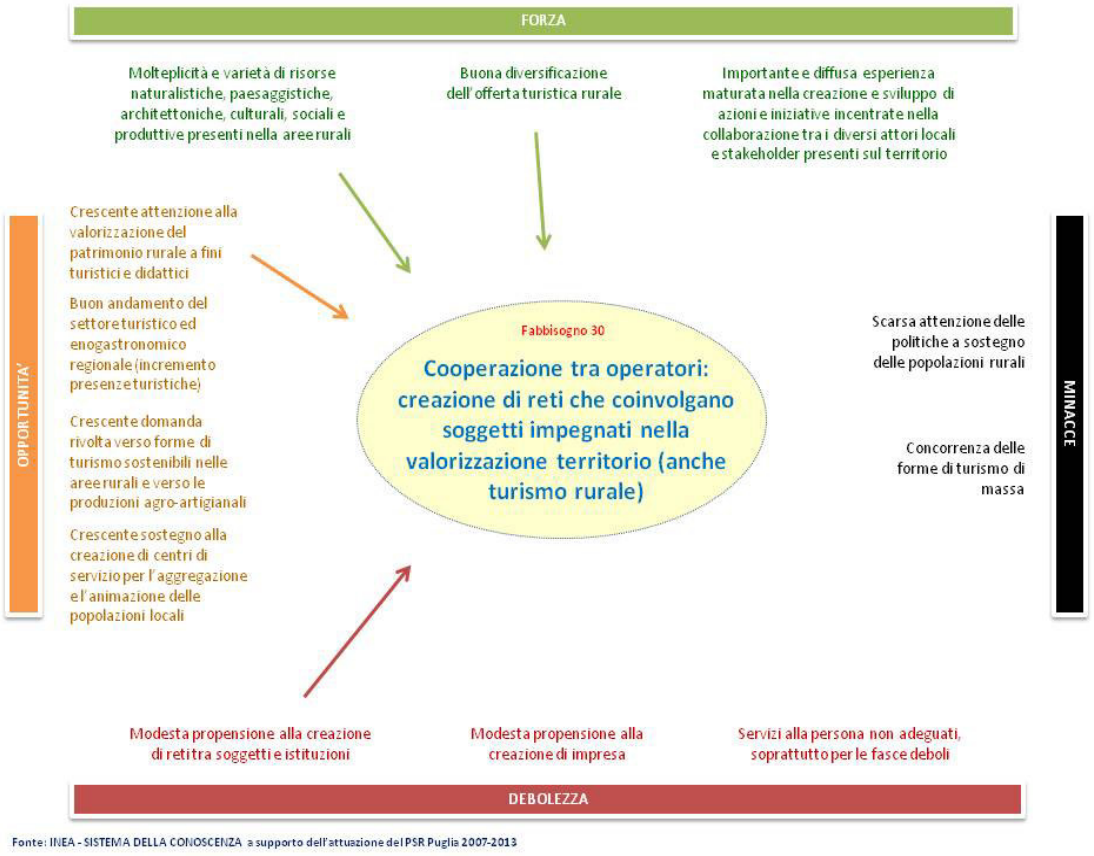

Cap. 4.2.30 Cooperazioni tra operatori

4.2.32. 31 Azioni di sistema che valorizzino risorse e capitale umano

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Le significative potenzialità che l'analisi swot attribuisce agli elementi distintivi delle aree rurali regionali quali le produzioni agroartigianali, le risorse paesaggistiche e culturali, il patrimonio architettonico possono essere opportunamente utilizzate per creare nuova occupazione e ricchezza, a condizione che si operi in un quadro composito ed organico. In questa direzione potrebbero andare interventi, ad esempio,

interventi di messa in rete tra gli operatori turistici locali rurali per valorizzare l'offerta dei territori. Il tutto potrebbe costituire esempio di metodo e di contenuto replicabile in altri settori e/o territori.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:

Sostenere azioni di sistema che valorizzino le risorse ed il capitale umano attraverso approcci a forte connotazione dimostrativa.

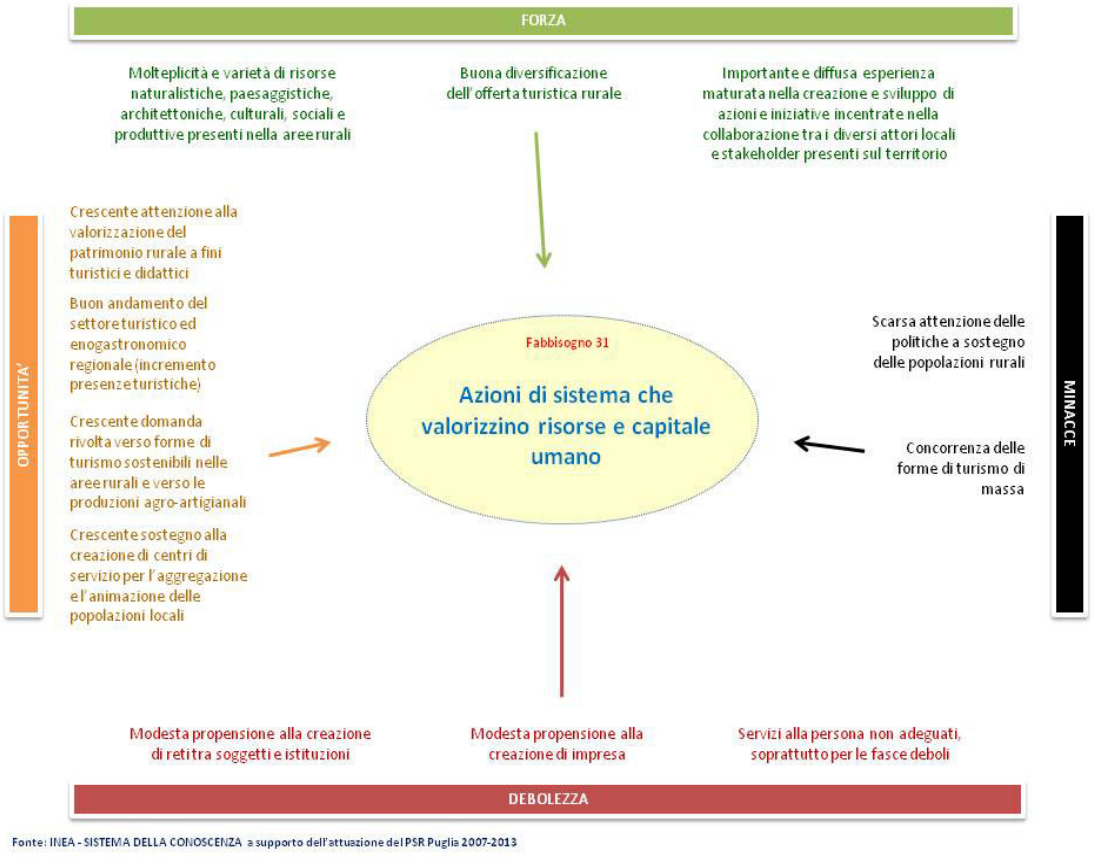

Fonte: INEA - SISTEMA DELLA CONOSCENZA a supporto dell'attuazione del PSR Puglia 2007-2013

Cap. 4.2.31 Azioni di sistema

4.2.33. 32 Sviluppo locale con approccio partecipativo e non per realizzare azioni di sistema, per innalzare indici qualità di vita

Priorità/aspetti specifici

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le analisi condotte evidenziano una scarsa attrattività delle aree rurali pugliesi per l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali e per il mantenimento di quelle esistenti. Tra gli altri, la dotazione di servizi alle imprese e di servizi alla persona continua a rappresentare un punto di debolezza che certamente non favorisce lo sviluppo locale. Va necessariamente garantito un livello della qualità della vita per le popolazioni locali adeguato a favorirne lo sviluppo. A questo proposito e in stretto collegamento con il dettato regolamentare, appare fondamentale l'apporto di strumento e modelli di programmazione territoriale che rispondano alle specifiche esigenze e potenzialità.

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Sostenere progetti di sviluppo locale con approccio partecipativo e non, tesi a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all'innalzamento degli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna.

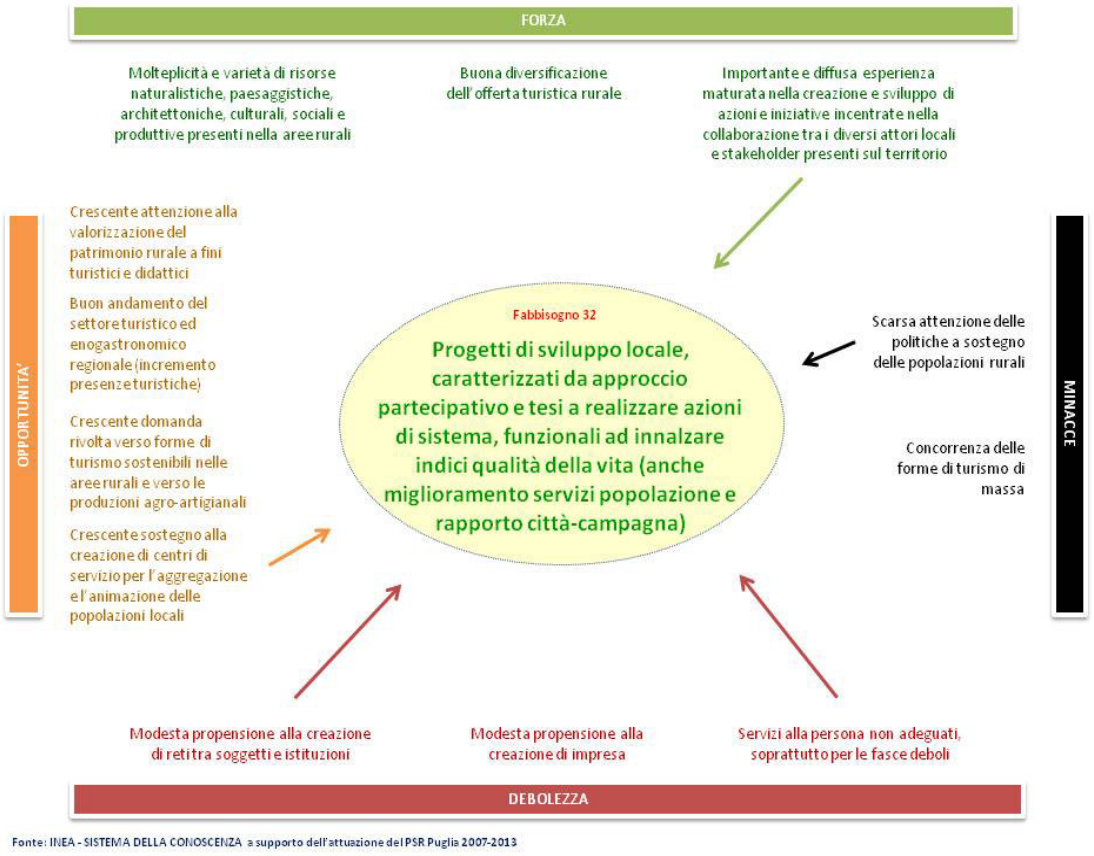

Cap. 4.2.32 Progetti di sviluppo locale

4.2.34. 33 Creazione servizi digitali pubblici/privati, diffusione ICT, sviluppo competenze digitali, potenziamento reti banda larga/ult

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto evidenzia il ritardo sul territorio nella diffusione della banda larga a beneficio delle famiglie e delle imprese delle aree rurali, lo scarso utilizzo dei servizi digitali offerti dalle Amministrazioni pubbliche e, ancora, l'esigenza di impedire fenomeni di *digital divide* connessi con il continuo sviluppo

delle TIC (diffusione dell'ultra banda larga).

Il conseguente fabbisogno di intervento è:
Favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici (e-Government) e privati (e-commerce), promuovere la diffusione delle ICT e la creazione di competenze digitali tra le famiglie e nelle imprese, potenziare le reti in banda larga e ultra.

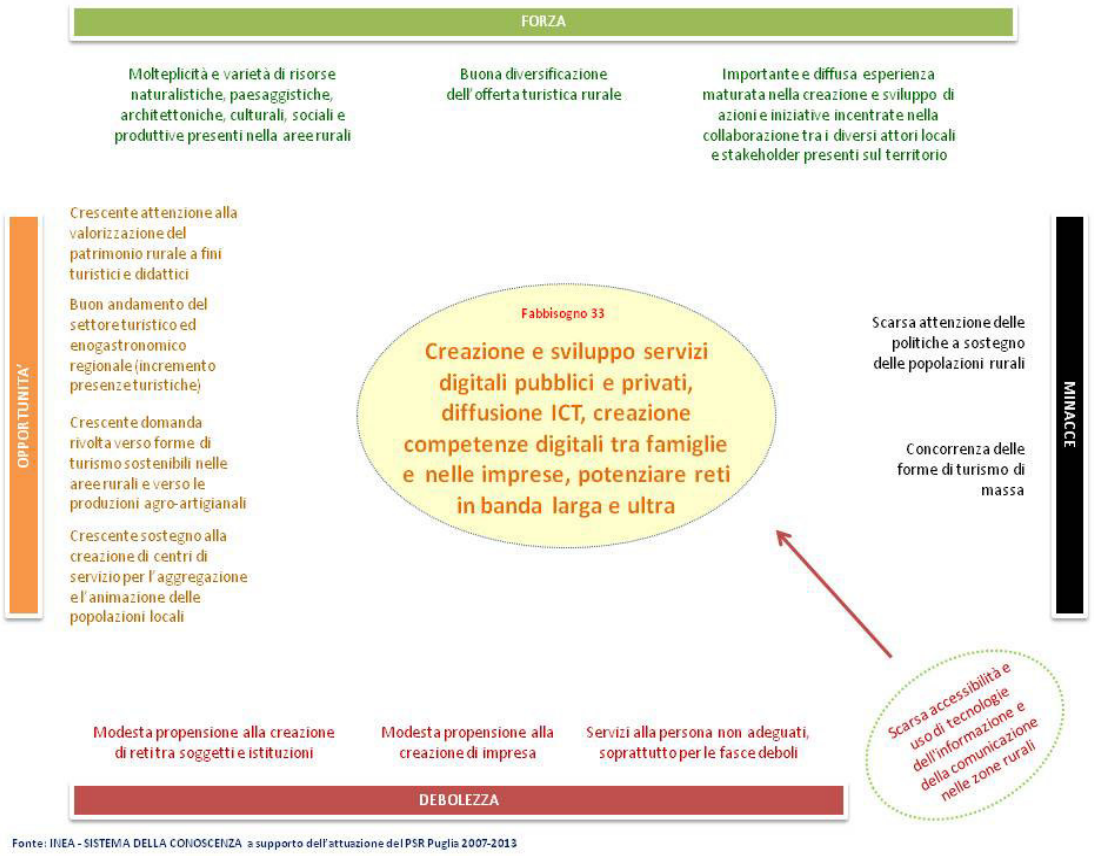

Cap. 4.2.33 Creazione e sviluppo servizi

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il Reg. 1303/13 individua 11 Obiettivi Tematici (OT) trasversali a tutti i Fondi. Il Reg. 1305/13 stabilisce per il FEASR 6 Priorità di intervento, suddivise in 18 Focus Area (FA), che operano nell'ambito degli 11 OT. Il percorso di progettazione partecipata con il partenariato avviato nel giugno 2012 (cap. 16), unitamente all'analisi SWOT e alle raccomandazioni del valutatore del PSR 07-13, ha portato alla individuazione dei fabbisogni reg.li (cap. 4.2). I fabbisogni individuati e la loro rilevanza hanno determinato la scelta di attivare tutte le 6 Priorità di intervento individuate dal Reg. 1305/13, con l'individuazione degli specifici obiettivi nell'ambito delle FA secondo quanto di seguito descritto.

La strategia è stata nel tempo aggiornata in conseguenza a diversi eventi:

- eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 e 2017, e del trasferimento di solidarietà tra PSR sancito dalla Conferenza StatoRegioni e Province Autonome del 22 giugno 2017;
- pandemia Covid 19 con conseguente introduzione dell'art. 39 ter del Reg. Ue 1305/2013 per il sostegno temporaneo ed eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid 19;
- approvazione del Reg. Ue 2220 del 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022,
- approvazione del Regolamento (UE) 2022/1033 del 29/06/2022 che, tra l'altro, modifica l'art 39 quater del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per rispondere ai problemi di liquidità delle aziende maggiormente colpite dalla crisi innescata dalla guerra Russia-Ucraina.

P1

Un'opportunità di sviluppo del mondo rurale regionale è il potenziamento del sistema della conoscenza. I principali fabbisogni emersi in tale ambito sono indicati nella tabella P1

In risposta a tali fabbisogni vengono attivate le seguenti FA:

FA1A

La strategia proposta si propone di elevare le capacità professionali degli operatori delle aree rurali e di incoraggiarli verso l'innovazione aziendale e di promuovere la messa in rete tra i diversi attori che costituiscono l'AKIS. La proposta prevede un approccio meno rigido rispetto al passato e in grado di assicurare un'offerta di conoscenza tecnica, tecnologica, gestionale e organizzativa, adeguata al contesto produttivo. Gli obiettivi specifici (OS) riportati nella tab.1 sono misurati dall'indicatore target T1.

FA1B

La strategia verrà attivata attraverso i GO del PEI, al fine di generare processi di innovazione impattanti positivamente nel settore agricolo e agroalimentare regionale. I GO potranno sviluppare, collaudare o organizzare progetti innovativi a differente scala, con l'obiettivo trasversale di elevare il livello di collaborazione e di integrazione tra imprese e sistema della ricerca. Si opererà per la messa in rete a livello nazionale dei risultati dei progetti dei GO. Particolare attenzione sarà posta all'aumento delle competenze in materia agro-climatica-ambientale, di competitività delle imprese, di diversificazione, di informatizzazione. Si prevede di attivare una formazione anche per i consulenti al fine di elevare i livelli di qualità dei servizi di consulenza [F06]. Gli OS riportati nella tab.1 sono misurati dall'indicatore T2.

FA1C

La formazione e l'informazione sono fondamentali per favorire l'introduzione di innovazioni di processo, prodotto e organizzative nelle imprese agricole, agroalimentari e nelle PMI e per accrescerne la competitività in un'ottica sostenibile. L'attività di formazione per gli imprenditori punterà su temi coerenti con i fabbisogni del PSR e sarà basata su metodologie innovative e maggiormente impattanti, favorendo processi di integrazione delle attività di formazione con quelle della consulenza. Gli OS riportati nella tab.1 sono misurati dall'indicatore T3

P2

L'impresa agricola è l'elemento cardine su cui fanno leva le principali politiche di sviluppo delle aree rurali e tra queste il sostegno della competitività è indispensabile per garantirne la permanenza sul mercato. I principali fabbisogni emersi sono indicati nella tabella P2:

Sono pertanto attivate le seguenti FA:

FA2A

Data la scarsa integrazione dell'offerta agricola e la scarsa attitudine all'associazionismo, si evidenzia l'esigenza di una maggiore e più incisiva spinta all'aggregazione e integrazione sia orizzontale, tra i produttori, sia verticale nella filiera agroalimentare. La Regione intende favorire l'integrazione orizzontale tra i produttori, nel settore agricolo e in quello forestale,al fine di concentrare l'offerta e di migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, sia attraverso l'acquisizione di beni comuni di produzione che il miglioramento qualitativo del sistema logistico e infrastrutturale regionale. La Regione intende inoltre orientare verso la diversificazione delle produzione e delle attività nel contesto aziendale, al fine di renderle più competitive. Gli OS riportati nella tab.2 sono misurati dall'indicatore T4.

FA2B

L'avviamento di una nuova attività imprenditoriale nel settore agricolo richiede impiego di capitali e adeguate competenze in numerosi settori della conoscenza. Elemento centrale è il progetto imprenditoriale che deve analizzare con precisione il contesto in cui opererà la nuova azienda, gli strumenti a disposizione e gli obiettivi economici di medio lungo periodo. La Regione intende favorire l'inserimento nel settore agricolo di imprenditori giovani, motivati e dinamici, dotati di competenze tecniche ed imprenditoriali adeguate, in grado di cogliere le opportunità di mercato e promuovere soluzioni progettuali innovative. Gli OS riportati nella tab.2 sono misurati dall'indicatore T5.

P3

Tra gli elementi che possono incrementare la redditività delle imprese vi è la riorganizzazione della filiera agroalimentare. Ciò può consentire agli agricoltori di ottenere un maggiore peso contrattuale, più sicuri sbocchi di mercato, prezzi tendenzialmente più elevati. Importante è inoltre una razionale gestione dei rischi in agricoltura. I principali fabbisogni emersi sono indicati nella tabella P3.

Sono pertanto attivate le seguenti FA:

FA3A

Il sostegno sarà indirizzato a favorire i processi aggregativi delle imprese in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali ad una migliore organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare nel contesto di filiera sempre mirati al miglioramento della qualità anche attraverso formazione e consulenza specifiche per penetrare i mercati internazionali e interregionali. Gli OS riportati nella tab.3 sono misurati dall'indicatore T6.

FA3B

La Regione intende avviare azioni di ripristino e prevenzione dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici. Gli OS riportati nella tab.3 sono misurati dall'indicatore T7.

P4

L'agricoltura e le foreste rappresentano ecosistemi complessi, particolarmente importanti dal punto di vista della biodiversità, del paesaggio e delle risorse naturali, con particolare riferimento all'acqua ed al suolo. L' attività agricola può rappresentare un fattore positivo per l'ambiente, ma, se intensiva, può generare anche effetti negativi che è necessario mitigare. Nelle aree Rete Natura 2000, in coerenza con le indicazioni strategiche elencate nel PAF, si intende sostenere e favorire il ripristino e conservazione degli habitat, anche attraverso il recupero delle strutture in pietra a secco che svolgono una specifica e importante funzione per la conservazione della biodiversità, in particolare per anfibi e rettili . Con riferimento agli habitat a maggior rischio (rif. PAF) si intende promuovere le attività di pascolo estensivo anche attraverso il potenziamento di filiera produttiva (latte, carne, lana) adeguate. Le risorse complessivamente dedicate alla aree Rete Natura 2000 sono stimate prudenzialmente in 35 Meuro, 8 Meuro direttamente con la operazione 10.1.6, 15 Meuro con la misura 4.4 e 12 Meuro con la misura 10.1 in applicazione dei criteri di selezione. Nel periodo 2007-2013 le risorse dedicate sono state pari a € 7 Meuro (Misura 213).

Gli obiettivi di tutela ambientale, di gestione sostenibile delle risorse naturali nell'ambito della priorità 4 (e 5) risultano complementari con gli obiettivi del Piano d'azione EUSAIR per la Macroregione Adriatico-ionica, che nell'ambito del pilastro 3 prevede azioni finalizzate a Migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi regionali e tutelare la loro biodiversità e fare un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali. In particolare il sottotema b) "inquinamento del mare" prevede l'azione "affrontare l'inquinamento da fonti diffuse".

I fabbisogni emersi a cui può rispondere il PSR sono indicati nella Tabella P4.

Sono pertanto attivate le seguenti FA:

FA4A

La salvaguardia e il miglioramento della biodiversità viene perseguito con interventi a tutela delle aree Natura 2000 anche con approccio partecipativo, con il ripristino degli elementi naturali che garantiscono la connettività ecologica, col sostegno alla gestione sostenibile dei pascoli e alla biodiversità forestale e agraria delle specie vegetali e delle razze animali a rischio, a presidio e tutela del territorio. Gli OS riportati nella tab.4 sono misurati dagli indicatori: T8;T9.

FA4B

La Puglia intende recuperare un rapporto di coazione tra agricoltura, ambiente, foreste e paesaggio che da un lato rafforzi il riconoscimento della produzione di beni pubblici da parte delle imprese agricole, dall'altro veda nella sostenibilità delle produzioni e nelle relazioni dell'agricoltura con il territorio un fattore di competitività. Tra le strategie a forte impatto vi è la diffusione di coltivazioni e tecniche a minor fabbisogno idrico nonché la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e un adeguamento della rete di distribuzione. Va inoltre considerato il rischio di peggioramento della qualità delle acque a causa dell'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. A tal fine appare necessario sostenere il passaggio a pratiche agricole a ridotto uso di prodotti chimici, come il metodo biologico e altre tecniche a basso impatto ambientale. Gli OS riportati nella tab.4 sono misurati dagli indicatori T10 e T11.

FA4C

L'intensificarsi dei fenomeni climatici estremi si esprime anche con la forte emergenza degli incendi boschivi, i quali ogni anno generano enormi danni ambientali. Gli interventi previsti sono finalizzati a sostenere investimenti forestali non produttivi e investimenti selvicolturali che generalmente rappresentano un costo netto per i proprietari, ma sono indispensabili per limitare il progressivo abbandono delle aree rurali e marginali, risaltandone il ruolo sociale e valorizzandole in termini di pubblica utilità e di miglioramento ambientale. Gli investimenti avranno finalità sia di tipo paesaggistico-ambientale sia di tipo socio-culturale, finalizzati alla fruibilità turistico-ricreativa e didattico-ambientale. La strategia punta a realizzare un "miglioramento strutturale" del patrimonio forestale esistente, soprattutto, con riferimento alle superfici private di boschi di latifoglie autoctone. Inoltre, è fondamentale realizzare un miglioramento qualitativo delle produzioni. L'erosione particolamente diffusa sul territorio regionale va contrastata sostenendo pratiche colturali favorevoli. Gli OS riportati nella tab.4 sono misurati dagli indicatori T12 e T13.

P5

La gestione sostenibile delle foreste può svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel sequestro del carbonio e nell'erogazione di beni pubblici ambientali e sociali, comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa. L' uso efficiente delle risorse ambientali viene perseguito inoltre attraverso un utilizzo più razionale dell'acqua nel settore agricolo ed una maggiore efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare. I principali fabbisogni emersi sono indicati nella tabella P5.

Sono pertanto attivate le seguenti FA:

FA5A

La Regione Puglia intende sostenere l'introduzione di sistemi di irrigazione innovativi a ridotto fabbisogno idrico e promuovere la capacity building all'impiego di tecnologie irrigue più efficienti e favorire la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e conoscenze in tema di più efficiente gestione delle risorse idriche. Gli OS riportati

nella tab.5 sono misurati dall' indicatore T14.

FA5B

E' necessario rafforzare i rapporti tra energie rinnovabili e agricoltura, nei contesti aziendali e favorire la creazioni di reti tra istuzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e conoscenze in tema di approvvigionamento sostenibile delle biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriale e in materia di utilizzo sostenibile delle energie rinnovabili L'OS consiste nel perseguire il target T15.

FA5C

Si evidenzia la sussistenza di un significativo e diversificato potenziale produttivo di energia da fonti rinnovabili, cui non corrisponde un "sistema" adeguatamente organizzato. E' opportuno creare un sistema integrato per la produzione e consumo di energia rinnovabile e promuovere la costituzione di reti tra produttori e soggetti interessati a migliorare l'efficienza energetica degli impianti. Gli OS riportati nella tab.5 sono misurati dall' indicatore T16.

FA5D

La strategia proposta per il settore foreste è finalizzata ad incrementare le superfici boscate, a promuovere forme di gestione selvicolturale sostenibile, a stimolare forme di cooperazione tra stakeholder, a promuovere la valorizzazione delle aree boschive e gli interventi di prevenzione e la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e calamità naturali. Gli OS riportati nella tab.5 sono misurati dagli indicatori T17 e T18.

FA5E

La Regione intende sostenere azioni tese a incrementare il sequestro del carbonio nei terreni, attraverso l'incremento delle superfici boscate e la creazione di un sistema di gestione delle stesse superfici. Gli OS riportati nella tab.5 sono misurati dall' indicatore T19.

P6

Le aree rurali regionali presentano, con diversi gradi di intensità problemi sociali, insufficiente accesso ai servizi essenziali di qualità e al mercato del lavoro, redditi bassi, senilizzazione, spopolamento, ma anche opportunità legate ad un patrimonio ambientale e culturale di pregio.

L'obiettivo di migliorale l'attrattività delle aree rurali rientrante tra le finalità della priorità 6 risulta complementare con l'obiettivo del piano d'azione EUSAIR per la Macroregione Adriatico-ionica, in particolare con le finalità del pilastro 4 di aumentare l'attrattività turistica della regione supportando lo sviluppo sostenibile del turismo costiero, marittimo e dell'entroterra. Tutelare e promuovere il patrimonio culturale attraverso, tra l'altro, il miglioramento della qualità dei servizi turistici e la promozione di un marchio comune regionale.

I fabbisogni delle aree rurali cui può rispondere il PSR sono indicati nella tabella P6.

Sono pertanto attivate le seguenti FA:

FA6A

La Regione intende perseguire una azione tesa a accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze degli operatori di settore e sostenere i processi di trasformazioni aziendali e lo start up d'impresa finalizzati alla multifunzionalità e tesi ad incrementare l'occupazione in settori connessi all'agricoltura. Tutto ciò finalizzato alla creazione di reti tra operatori di settore al fine di valorizzare il territorio e favorire processi di diversificazione delle attività agricole (in particolare turismo rurale e paesaggio). Gli OS riportati nella tab.6 sono misurati dall' indicatore T20

FA6B

La strategia della Regione intende costituire e rafforzare partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale e favorire la partecipazione degli attori locali. Tutto ciò garantirà lo sviluppo sociale ed economico dei territori attraverso il sostegno ad attività economiche e sociali e di servizio legate agli elementi delle filiere produttive, ambientali, paesaggistici, culturali, turistici e sociali dei singoli territori, per favorire la permanenza della popolazione, migliorare la redditività delle aziende, assicurare alle popolazioni locali una qualità della vita adeguata. La Regione mira ad inspessire il ruolo dei GAL quali soggetti di promozione e coordinamento dei processi di sviluppo locale, accogliendo nel contempo la sfida dell'approccio multi-fondo con il sostegno congiunto dei due fondi FEARS e FEAMP. La Regione ritiene strategica tale scelta, in quanto l'attuazione univoca da parte di un unico soggetto (GAL) di interventi sinergici e complementari, che perseguono le medesime finalità, rappresenta un modo efficace ed economico di conseguire gli obiettivi della priorità 6. Al fine di garantire il corretto impiego dei due fondi, è definito nell'ambito della misura 19 un sistema di coordinamento. Gli OS riportati nella tab.6 sono misurati dagli indicatori T21;T22;T23

FA6C

La strategia regionale intende accrescere le competenze digitali delle famiglie e delle imprese, favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici e privati, potenziare le reti di banda larga e ultra. Gli OS riportati nella tab. 6 sono misurati dall'indicatore T24.

Nelle tabelle da 5.1.1 a 5.1.6 si presenta il quadro sinottico delle strategie del programma, articolato per priorità di intervento e fabbisogni. In particolare, dal quadro si evince il collegamento tra i singoli fabbisogni emersi dall'analisi del Programma, gli obiettivi strategici e gli strumenti di intervento individuati. Si allegano, inoltre, le tabelle da 5.1.7 a 5.1.9 l'elenco degli obiettivi strategici per priorità e il riepilogo del contrbuto alle focus area e agli obiettivi trasversali (Tab. 5.1.10)

Tab. 5.1.1 - Quadro sinottico strategia Priorità 1: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Analisi di contesto (indicatori)	Analisi swot PSR	PSR - FOCUS AREA	Funding priority-Position Paper	AP - Obiettivi tematici	PSR - FABBISOGNI	PSR - OBIETTIVI STRATEGICI	REG UE 1305/13	PSR Misure attivate
CI 7 - Unemployment rate; CI 8 - Economic development; CI 17 - Agricultural holdings (farms); CI 23 - Age farm managers; CI 27 - Agricultural productivity	P1F3, P1F4 e P1D3	(a) stimolare l'innovazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali	2.1 - aumentare gli investimenti privati in RS e Innovazione	OT1	1- Coordinamento e governance attori Sistema Conoscenza Agricoltura	Promuovere a livello regionale il coordinamento e la governance degli attori del mondo della ricerca, della formazione e della consulenza favorendo l'incontro e la condivisione di conoscenze e fabbisogni con il settore agricolo, agroindustriale e forestale	art 35 comma 1, lettera c) e comma 2) lettera a) e b)	Misura 16, sottomisura 16.1 - sottomisura 16.2
CI 7 - Unemployment rate; CI 8 - Economic development; CI 17 - Agricultural holdings (farms); CI 23 - Age farm managers; CI 27 - Agricultural productivity	P1F3, P1O1, P1O2 e P1D4		2.1 - aumentare gli investimenti privati in RS e Innovazione e incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI	OT1	2 - Offerta conoscenza tecnologica adeguata al contesto produttivo pugliese	Favorire l'accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema agricolo, agroindustriale e forestale, rafforzare la rete di relazioni tra la ricerca e le filiere e favorire la trasferibilità e l'applicazione dei risultati		
CI 7 - Unemployment rate; CI 8 - Economic development; CI 17 - Agricultural holdings (farms); CI 23 - Age farm managers; CI 27 - Agricultural productivity	P1O4 e P1D2		2.1 - aumentare gli investimenti privati in RS e Innovazione	OT1	3 - Disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e innovazioni	Accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze dei consulenti, stimolare l'introduzione delle innovazioni in azienda e la diffusione delle stesse sul territorio e favorire le interrelazioni e le sinergie tra i soggetti	art 15 comma 1, lettere a) e c)	Misura 2, sottomisura 2.1 - sottomisura 2.3
CI 24 - Agricultural training of farm managers	P1F2, P1O2, P1O3, P1O4 e P1D1		2.1 - aumentare gli investimenti privati in RS e Innovazione e incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI	OT1	4 - Giovani imprenditori che realizzano processo di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo	Accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze di giovani operatori di settore al fine di stimolare l'introduzione delle innovazioni in azienda e la diffusione delle stesse sul territorio	art 14	Misura 1 sottomisura 1.1 - sottomisura 1.2 - sottomisura 1.3
						Accompagnamento allo start up di giovani imprese al fine di stimolare l'introduzione delle innovazioni in azienda e la diffusione delle stesse sul territorio	art 15 comma 1 lettera a) e comma 4, lettera g	Misura 2, sottomisura 2.1
CI 7 - Unemployment rate; CI 8 - Economic development; CI 17 - Agricultural holdings (farms); CI 23 - Age farm managers; CI 27 - Agricultural productivity	P1F3, P1F4, P1D2 e P1D3	(b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro	2.1 - aumentare gli investimenti privati in RS e Innovazione e diffondere l'uso delle TIC da parte delle PMI	OT1	5 - Livello di collaborazione e integrazione tra imprese agricole, agroalimentari, forestali e sistema della ricerca	Favorire l'accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema agricolo, agroindustriale e forestale attraverso processi di cooperazione tra la ricerca e il mondo produttivo e favorire la trasferibilità e l'applicazione dei risultati	art 35 comma 1, lettera c) e comma 2) lettera a) e b)	Misura 16, sottomisura 16.1 - sottomisura 16.2
CI 7 - Unemployment rate; CI 8 - Economic development; CI 17 - Agricultural holdings (farms); CI 23 - Age farm managers; CI 27 - Agricultural productivity	P1F3, P1F4, P1M1 e P1D3		2.1 - aumentare gli investimenti privati in RS e Innovazione	OT1	6 - Figure professionali in grado far incontrare domanda con offerta di innovazione, favorire dialogo tra attori e agevolare processi di trasferimento tecnologico	Accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze dei consulenti al fine di stimolare l'adozione delle innovazioni in azienda	art 15 comma 1), lettera c)	Misura 2, sottomisura 2.3
CI 24 - Agricultural training of farm managers	P1F2, P1F4, P1O1, P1O3, P1O4, P1M1, P1D1 e P1D2	(c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale	2.3 migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione	OT10	7 - Formazione continua e processi di integrazione tra attività di formazione e consulenza	Aggiornamento e qualificazione professionale degli imprenditori e degli addetti delle imprese, anche attraverso modalità innovative, e azioni di trasferimento di conoscenze	art 14	Misura 1, sottomisura 1.1 - sottomisura 1.2 - sottomisura 1.3

Tab. 5.1.1 - Quadro sinottico strategia Priorità 1

Tab. 5.1.2 - Quadro sinottico strategia Priorità 2: potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole

Analisi di contesto (indicatori)	Analisi swot PSR	PSR - FOCUS AREA	Funding priority- Position Paper	AP - Obiettivi tematici	PSR - FABBISOGNI	PSR - OBIETTIVI STRATEGICI	REG UE 1305/13	PSR Misure attivate
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity; CI 14 - Labour productivity in agriculture; CI 15 - Labour productivity in forestry; CI 16 - Labour productivity in food industry; CI 17 - Agricultural holdings (farms); CI 20 - Irrigated land; CI 21 - Livestock units; CI 22 - Farm labour force; CI 23 - Age farm managers; CI 25 - Agricultural factor income; CI 27 - Agricultural productivity; CI 28 - Gross fixed capital formation in Agriculture (GFCF);	P2O1, P2D3 e P2D4	(a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività	2.1 incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI	OT3	8 - Crescita quantitativa e miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi alle imprese (produzioni qualità)	Favorire l'integrazione orizzontale tra i produttori al fine di concentrare l'offerta e di migliorare la collocazione del prodotto sul mercato. Favorire l'acquisizione di beni comuni di produzione al fine di migliorare le prestazioni economiche delle aziende. Favorire il miglioramento qualitativo del sistema logistico e infrastrutturale regionale	art 17 comma 1), lettera a); art 21 e art 26; art 27	Misura 4, sottomisura 4.1 - Misura 8, sottomisura 8.6 - Misura 9
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity; CI 14 - Labour productivity in agriculture; CI 15 - Labour productivity in forestry; CI 16 - Labour productivity in food industry; CI 17 - Agricultural holdings (farms); CI 20 - Irrigated land; CI 21 - Livestock units; CI 22 - Farm labour force; CI 23 - Age farm managers; CI 25 - Agricultural factor income; CI 27 - Agricultural productivity; CI 28 - Gross fixed capital formation in Agriculture (GFCF);	P2F3, P2M1, P2M2 e P2O1		2.1 incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI	OT3	9 - Processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso diversificazione prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento e diversificazione delle attività aziendali	Favorire, per un numero crescente di imprese, processi di diversificazione della produzione e delle attività nel contesto aziendale, al fine di renderle più competitive in un mercato in cui la domanda di beni salubri, etici e di qualità è sempre maggiore	art 16; art 17 comma 1, lettera a) e lettera c); art 19 comma 1, lettera b	Misura 3. sottomisura 3.1 - sottomisura 3.2 - Misura 4, sottomisura 4.1 - sottomisura 4.3 - misura 6, sottomisura 6.4
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity; CI 14 - Labour productivity in agriculture; CI 15 - Labour productivity in forestry; CI 16 - Labour productivity in food industry; CI 17 - Agricultural holdings (farms); CI 20 - Irrigated land; CI 21 - Livestock units; CI 22 - Farm labour force; CI 23 - Age farm managers; CI 25 - Agricultural factor income; CI 27 - Agricultural productivity; CI 28 - Gross fixed capital formation in Agriculture (GFCF);	P1D1		2.1 incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI	OT3	10 - Contrastare il fenomeno della frammentazione aziendale e conseguente indebolimento strutturale delle aziende agricole	Consolidare il processo di ristrutturazione, ammodernamento e ricomposizione fondiaria delle aziende agricole, attraverso la creazione di una Banca dati regionale dei terreni agricoli e forestali a servizio di tutti gli interessati e che agevoli il funzionamento del mercato fondiario regionale	art 17 comma 1, lettera c)	Misura 4. sottomisure 4.3
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity; CI 14 - Labour productivity in agriculture; CI 15 - Labour productivity in forestry; CI 16 - Labour productivity in food industry; CI 17 - Agricultural holdings (farms); CI 20 - Irrigated land; CI 21 - Livestock units; CI 22 - Farm labour force; CI 23 - Age farm managers; CI 25 - Agricultural factor income; CI 27 - Agricultural productivity; CI 28 - Gross fixed capital formation in Agriculture (GFCF);	P2F4, P2O2 e P2D1	(b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo	2.1 incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI, 2.3 Combattere la disoccupazione giovanile attraverso l'integrazione dei giobvani nel mercato del lavoro	OT3	11 - Progetti innovativi d'impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up	Favorire l'inserimento nel settore agricolo di imprenditori giovani, motivati e dinamici, dotati di competenze tecniche ed imprenditoriali adeguate, in grado di cogliere le opportunità di mercato e promuovere soluzioni progettuali innovative, anche attraverso l'attivazione di azioni formative e di consulenza	art 14; art 15 comma 1, lettera a); art 17 comma 1, lettera a) e comma 5; art 19 comma 1), lettera a) sub i)	Misura 1, sottomisura 1.1 - sottomisura 1.2 - sottomisura 1.3 - Misura 2, sottomisura 2.1 - misura 4, sottomisura 4.1; misura 6, sottomisura 6.1

Tab. 5.1.2 Quadro sinottico strategia Priorità 2

Tab. 5.1.3 - Quadro sinottico strategia Priorità 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo

Analisi di contesto (indicatori)	Analisi swot PSR	PSR FOCUS AREA	Funding priority-Position Paper	AP - Obiettivi tematici	PSR FABBISOGNI	PSR OBIETTIVI STRATEGICI	REG UE 1305/13	PSR Misure attivate
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity	P3F1, P3F3, P3O1, P3D1 e P3M1	(a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	2.1 incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI	OT3	12 - Processi di internazionalizzazione commerciale delle filiere agro-alimentari (produzioni alto pregio qualitativo) e di miglioramento del posizionamento nei mercati nazionali	Formazione e consulenza funzionale ad incrementare i processi di penetrazione sui mercati internazionali e interregionali	art 14 - art 15 comma 1 lett. a)	**Misura 1, sottomisura 1.1 - sottomisura 1.2 - sottomisura 1.3 - Misura 2, sottomisura 2.1**
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity						Sostenere i processi di penetrazione commerciale nei mercati nazionali	art. 15 comma 1, lettera a) e b); art. 16: comma 1, lettera a), b) e c); art. 17 comma 1, lettera b); art. 35 comma 1, lettera a), b), Comma 2, lettera d)	**Misura 2, sottomisura 2.1 - sottomisura 2.3 - misura 3, sottomisura 3.1 - misura 4, sottomisura 4.2 - misura 16, sottomisura 16.4**
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity	P3F1, P3O3, P3D2, P3D3, P3M2 e P3M4		2.1 incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI	OT3	13 - Processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali al miglioramento e all'organizzazione della produzione e commercializzazione agroalim.	Favorire i processi aggregativi delle imprese in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali ad una migliore organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare nel contesto di filiera	art. 17 comma 1, lettera a), b), art. 27 comma 1, 2, 3, 4, 5; art. 35 comma 1, lettera 1, c comma 2, lettere c), d) ed e)	**Misura 4 sottomisura 4.1 - sottomisura 4.2 - misura 9 - misura 16, sottomisure 16.3 - sottomisura 16.4**
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity	P3F2, P3O4, P3D4, P3M2 e P3M3		2.1 incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI	OT3	14 - Creazione e consolidamento filiere corte e loro circuiti e reti	Favorire i processi di creazione di filiere corte in ambito aziendale e creare reti di imprese di filiera corta	art 17 lettera b) - art 35 comma 1, lettera a) e comma 2) lettere d), e)	**Misura 4, sottomisura 4.2 - misura 16, sottomisura 16.4**
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity	P3F2, P3O2, P3O3, P3D1, P3D2, P3M1 e P3M2		2.1 incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI e 2.1 aumentare gli investimenti privati in RS e Innovazione	OT3	15 - Processi di miglioramento della qualità e qualificazione prodotti agricoli e alimentari	Sostenere i processi di miglioramento della qualità e favorire la qualificazione dei prodotti	art 16	**Misura 3 sottomisure 3.1 - sottomisura 3.2**
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity	P3F4, P3O3 e P3M3	(b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali	2.2 promuovere la prevenzione dei rischi naturali	OT3	16 - Diffusione strumenti assicurativi in agricoltura e gestione rischio	Gestione del rischio (competenza nazionale con PON) - Ripristino e prevenzione (anche SAR) dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici	art 17 comma 1, lettera b); art 18	**Misura 4, sottomisura 4.3 - Misura 5, sottomisura 5.1 - sottomisura 5.2**
CI 10 - Structure of the economy; CI 11 - Structure of the employment; CI 13 - Employment by economic activity	P3ME		2.1 facilitare l'accesso ai finanziamenti e ai servizi avanzati per le PMI	OT3	17 - Contrastare le difficoltà che incontrano le aziende agricole nell'accesso al credito, tenuto conto delle alte sofferenze bancarie che si registrano nel settore primario	Agevolare e sostenere i processi di accesso al credito a favore delle imprese agricole		Si utilizzeranno forme attuative nell'ambito di diverse misure delle priorità 2 e 3 per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole

Tab. 5.1.3 Quadro sinottico strategia Priorità 3

Tab. 5.1.6 - Quadro sinottico strategia Priorità 6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Analisi di contesto (indicatori)	Analisi swot PSR	PSR - FOCUS AREA	Funding priority-Position Paper	AP - Obiettivi tematici	PSR - FABBISOGNI	PSR - OBIETTIVI STRATEGICI	REG UE 1305/13	PSR Misure attivate
CI 1 - Population; CI 2 - Age structure; CI 3 - Territory; CI 6 - Self-employment rate; CI 7 - Unemployment rate; CI 8 - Economic development; CI 9 - Poverty rate; CI 10 - Structure of the economy; CI 13 - Employment by economic activity; CI 26 - Agricultural entrepreneurial income; CI 30 - Tourism infrastructure in rural areas	P6F1, P6F2, P6O1 e P6D1	(a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione	2.1 incentivare lo start up e la crescita dimensionale delle PMI, 2.3 Combattere la disoccupazione giovanile attraverso l'integrazione dei giobvani nel mercato del lavoro	OT8	30 - Cooperazione tra operatori: creazione di reti che coinvolgato soggetti impegnati nella valorizzazioone territorio (anche turismo rurale)	Sostenere la creazione di reti tra operatori di settore al fine di valorizzare il territorio e favorire processi di diversificazione delle attività agricole (in particolare turismo rurale e paesaggio)	art 35 comma 1 lettera a, comma 2, lettere c), g)	Misura 16, sottomisura 16.3 - sottomisura 16.5
CI 1 - Population; CI 2 - Age structure; CI 3 - Territory; CI 6 - Self-employment rate; CI 7 - Unemployment rate; CI 8 - Economic development; CI 9 - Poverty rate; CI 10 - Structure of the economy; CI 13 - Employment by economic activity; CI 26 - Agricultural entrepreneurial income; CI 30 - Tourism infrastructure in rural areas	P6F2, P6O3, P6D2 e P6M2		2.3 migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione e promuovere la mobilità dei lavoratori	OT8	31 - Azioni di sistema che valorizzino risorse e capitale umano	Accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze degli operatori di settore e sostenere i processi di trasformazioni aziendali e lo start up d'impresa finalizzati alla multifunzionalità e tesi ad incrementare l'occupazione in settori connessi all'agricoltura	art 14: art 19 comma 1 lettera b)	Misura 1. sottomisura 1.1 - sottomisura 1.2 - sottomisura 1.3 - misura 6, sottomisura 6.4
CI 1 - Population; CI 2 - Age structure; CI 3 - Territory; CI 6 - Self-employment rate; CI 7 - Unemployment rate; CI 8 - Economic development; CI 9 - Poverty rate; CI 10 - Structure of the economy; CI 13 - Employment by economic activity; CI 26 - Agricultural entrepreneurial income; CI 30 - Tourism infrastructure in rural areas	P6F3, P6O4, P6D1, P6D3 e P6M1	(b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	Allegato: coordinamento, complementarietà e sinergia	OT9	32 - Progetti di sviluppo locale, caratterizzati da approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, funzionali ad innalzare indici qualità della vita (anche miglioramento servizi popolazione e rapporto città-campagna)	Garantire lo sviluppo sociale ed economico dei territori attraverso il sostegno ad attività economiche e sociali (in particolare favorire l'integrazione degli immigrati utilizzati in agricoltura) e di servizio, legate agli elementi delle filiere produttive, ambientali, paesaggistici, culturali, turistici e sociali dei singoli territori. Accrescere le opportunità di occupazione e di sviluppo di nuove imprese, favorire la permanenza della popolazione, migliorare la redditività delle aziende, assicurare alle popolazioni locali una qualità della vita adeguata. Costituire e rafforzare i partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale e favorire la partecipazione degli attori locali. In particolare il GAL potrà svolgere un ruolo di integrazione e coordinamento delle politiche del territorio attraverso anche gli strumenti offerti nell'ambito delle politiche nazionali per le aree interne	art. 42; art. 43; art. 44; art. 32, art. 33, art. 34 e art. 35 del Reg. UE 1303/2013	Misura 19, sottomisura 19.1 - sottomisura 19.2 - sottomisura - 19.3 - sottomisura 19.4
CI 1 - Population; CI 2 - Age structure; CI 3 - Territory; CI 8 Economic development; CI 9 - Poverty rate; CI 10 - Structure of the economy; CI 30 - Tourism infrastructure in rural areas	P6DE	(c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	2.2 promuovere infrastrutture a banda larga nelle aree meno sviluppate e l'accesso alle infrastrutture a banda (ultra) larga	OT10	33 - Creazione e sviluppo servizi digitali pubblici e privati, diffusione ICT, creazione competewnze digitali tra famiglie e nelle imprese, potenziare reti in banda larga e ultra	Accrescere le competenze digitali delle famiglie e delle imprese, favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici e privati, potenziare le reti di banda larga e ultra	art 20 comma 1 lettera c)	Misura 7, sottomisura 7.3

Tab. 5.1.6 - Quadro sinottico strategia Priorità 6

Tab. 1 Obiettivi strategici Priorità 1

FA1A	Promuovere a livello regionale il coordinamento e la governance degli attori del mondo della ricerca, della formazione e della consulenza favorendo l'incontro e la condivisione di conoscenze e fabbisogni con il settore agricolo, agroindustriale e forestale
	Favorire l'accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema agricolo, agroindustriale e forestale, rafforzare la rete di relazioni tra la ricerca e le filiere e favorire la trasferibilità e l'applicazione dei risultati
	Accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze dei consulenti, stimolare l'introduzione delle innovazioni in azienda e la diffusione delle stesse sul territorio e favorire le interrelazioni e le sinergie tra i soggetti
	Accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze di giovani operatori di settore al fine di stimolare l'introduzione delle innovazioni in azienda e la diffusione delle stesse sul territorio
	Accompagnamento allo start up di giovani imprese al fine di stimolare l'introduzione delle innovazioni in azienda e la diffusione delle stesse sul territorio
FA1B	Favorire l'accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema agricolo, agroindustriale e forestale attraverso processi di cooperazione tra la ricerca e il mondo produttivo e favorire la trasferibilità e l'applicazione dei risultati
	Accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze dei consulenti al fine di stimolare l'adozione delle innovazioni in azienda
FA1C	Aggiornamento e qualificazione professionale degli imprenditori e degli addetti delle imprese, anche attraverso modalità innovative, e azioni di trasferimento di conoscenze

Tab. 2 Obiettivi strategici Priorità 2

FA2A	Favorire l'integrazione orizzontale tra i produttori al fine di concentrare l'offerta e di migliorare la collocazione del prodotto sul mercato. Favorire l'acquisizione di beni comuni di produzione al fine di migliorare le prestazioni economiche delle aziende. Favorire il miglioramento qualitativo del sistema logistico e infrastrutturale regionale
	Favorire, per un numero crescente di imprese, processi di diversificazione delle produzione e delle attività nel contesto aziendale, al fine di renderle più competitive in un mercato in cui la domanda di beni salubri, etici e di qualità è sempre maggiore.
	Consolidare il processo di ristrutturazione, ammodernamento e ricomposizione fondiaria delle aziende agricole
FA2B	Favorire l'inserimento nel settore agricolo di imprenditori giovani, motivati e dinamici, dotati di competenze tecniche ed imprenditoriali adeguate, in grado di cogliere le opportunità di mercato e promuovere soluzioni progettuali innovative, anche attraverso l'attivazione di azioni formative e di consulenza

Tab. 3 Obiettivi strategici Priorità 3

FA3A	Formazione e consulenza funzionale ad incrementare i processi di penetrazione sui mercati internazionali e interregionali
	Sostenere i processi di penetrazione commerciale nei mercati nazionali
	Favorire i processi aggregativi delle imprese in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali ad una migliore organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare nel contesto di filiera
	Favorire i processi di creazione di filiere corte in ambito aziendale e creare reti di imprese di filiera corta
	Sostenere i processi di miglioramento della qualità e favorire la qualificazione dei prodotti
FA3B	Gestione del rischio (competenza nazionale con PON) - Ripristino e prevenzione dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici
	Agevolare e sostenere i processi di accesso al credito a favore delle imprese agricole

Tab. 6 Obiettivi strategici Priorità 6

FA6A	Sostenere la creazione di reti tra operatori di settore al fine di valorizzare il territorio e favorire processi di diversificazione delle attività agricole (in particolare turismo rurale e paesaggio)
	Accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze degli operatori di settore e sostenere i processi di trasformazioni aziendali e lo start up d'impresa finalizzati alla multifunzionalità e tesi ad incrementare l'occupazione in settori connessi all'agricoltura
FA6B	Garantire lo sviluppo sociale ed economico dei territori attraverso il sostegno ad attività economiche e sociali (in particolare favorire l'integrazione degli immigrati utilizzati in agricoltura) e di servizio, legate agli elementi delle filiere produttive, ambientali, paesaggistici, culturali, turistici e sociali dei singoli territori. Accrescere le opportunità di occupazione e di sviluppo di nuove imprese, favorire la permanenza della popolazione, migliorare la redditività delle aziende, assicurare alle popolazioni locali una qualità della vita adeguata. Costituire e rafforzare i partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale e favorire la partecipazione degli attori locali. In particolare il GAL potrà svolgere un ruolo di integrazione e coordinamento delle politiche del territorio attraverso anche gli strumenti offerti nell'ambito delle politiche nazionali per le aree interne
FA6C	Accrescere le competenze digitali delle famiglie e delle imprese, favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici e privati, potenziare le reti di banda larga e ultra



Tab. 5.1.4 - Quadro sinottico strategia Priorità 4



Tab. 5.1.5 - Quadro sinottico strategia Priorità 5

Tab. 5.1.8 Obiettivi strategici

Tab. 4 Obiettivi strategici Priorità 4

FA4A	Sostenere la biodiversità agraria e il patrimonio genetico forestale attraverso interventi finalizzati ad esprimere il potenziale economico delle aree rurali. Sarà garantita la coerenza e la complementarietà con il Programma nazionale Biodiversità - Zootecnia
	Favorire la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti pubblici e privati, agricoltori/allevatori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e le conoscenze in tema di valorizzazione della biodiversità agro-forestale
	Sostenere la diffusione delle superfici a prato, prato-pascolo e prato in sostituzione dei seminativi
	Salvaguardare e migliorare il paesaggio rurale conservandone gli elementi costitutivi naturali/seminaturali e i manufatti
FA4B	Sostenere gli investimenti aziendali funzionali a rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica. Favorire la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e le conoscenze in tema di valorizzazione delle risorse idriche non convenzionali e in tema di bilancio idrico regionale (monitoraggio)
	Stimolare la diffusione di tecniche di coltivazione e pratiche agronomiche ecosostenibili in grado di contrastare i fenomeni di degrado chimico e fisico, migliorare la struttura e le caratteristiche qualitative dei suoli
FA4C	Rendere più sostenibile la gestione selvicolturale delle aree boscate pugliesi e, in particolare, favorire la redazione di piani di gestione forestale e promuovere la valorizzazione, in termini di pubblica utilità, delle aree forestali e boschive
	Sostenere l'imboschimento dei terreni agricoli, gli interventi di prevenzione e la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi e da altre calamità naturali
	Sostenere tecniche di agricoltura conservativa per migliorare la qualità del suolo

Tab. 5 Obiettivi strategici Priorità 5

FA5A	Sostenere l'introduzione di sistemi di irrigazione innovativi a ridotto fabbisogno idrico e promuovere la capacity building all'impiego di tecnologie irrigue più efficienti. Favorire la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e conoscenze in tema di più efficiente gestione delle risorse idriche
FA5B	Sostenere l'introduzione di sistemi produttivi in grado di promuovere l'autosufficienza energetica e le infrastrutture per l'approvvigionamento e il risparmio energetico. Favorire la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e conoscenze in tema di approvvigionamento sostenibile delle biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriale e in materia di utilizzo sostenibile delle energie rinnovabili
FA5C	Creare un sistema integrato per la produzione e consumo di energia rinnovabile e promuovere la costituzione di reti tra produttori e soggetti interessati a migliorare l'efficienza energetica degli impianti
FA5D	Promuovere forme di gestione selvicolturale sostenibile e stimolare forme di cooperazione tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc. per la realizzazione di investimenti tesi a migliorare le condizioni agro climatico ambientali
FA5E	Sostenere azioni tese a incrementare il sequestro del carbonio nei terreni, attraverso l'incremento delle superfici boscate, la creazione di un sistema di gestione delle stesse superfici

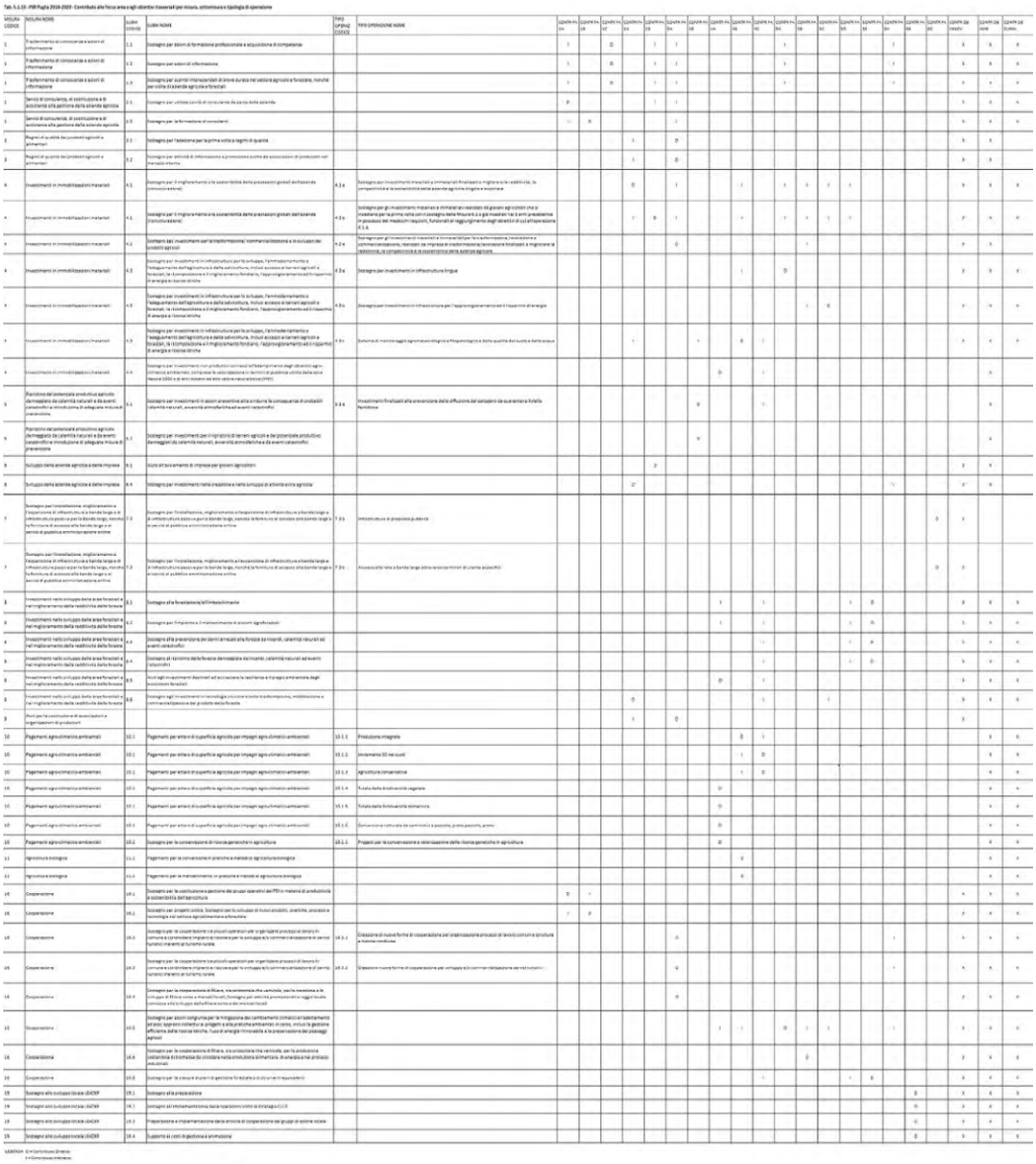

Tab. 5.1.10 Contributo FA per operazione

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In questa FA si opererà in modo trasversale alle Priorità P2, P3, P4, P5, P6 e alle relative FA.

Gli OS individuati al par. 5.1 possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Promuovere a liv. reg. coordinamento e governance degli attori del mondo della ricerca, formazione e consulenza favorendo incontro e condivisione di conoscenze e fabbisogni: M. 16.1 e M.16.2;
- Favorire accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema agricolo, agroindustriale e forestale, rafforzare la rete di relazioni tra ricerca e filiere e favorire trasferibilità e applicazione dei risultati: M. 16.1 e M.16.2;
- Accrescere conoscenze scientifiche e competenze dei consulenti, stimolare introduzione innovazioni in azienda e diffusione delle stesse sul territorio e favorire interrelazioni e sinergie tra soggetti: M. 2.1;
- Accrescere conoscenze scientifiche e competenze di giovani operatori al fine di stimolare introduzione innovazioni in azienda e diffusione delle stesse sul territorio: M.1.1, M. 1.2 e M. 1.3;
- Accompagnamento allo start up di giovani imprese: M. 2.1.

La strategia mira a mettere in rete gli attori del sistema della conoscenza e a favorire un diffuso accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie, attraverso il sostegno allo sviluppo di idee innovative e alla costituzione dei GO. L'accrescimento di conoscenze scientifiche e competenze dei consulenti comporta una formazione dedicata rivolta a questi ultimi, mentre attraverso la creazione di un sistema di consulenza sul territorio si stimolerà l'introduzione di innovazioni in azienda. A questo fine, considerando l'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si valuta di grande ragionevolezza ed efficacia l'erogazione di 7.828 servizi di consulenza. L'informazione e le visite aziendali permetteranno di trasferire conoscenze agli imprenditori. Attraverso le attività di consulenza si accompagnerà lo start up di giovani

imprese e l'introduzione delle innovazioni in azienda.

Complessivamente alla priorità P1 A sono stati attribuiti lo 0,35% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10).

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell'ambito di questa FA si opererà in modo trasversale alle Priorità P2, P3, P4, P5, P6 e alle relative FA.

Gli OS individuati al par. 5.1. possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Favorire l'accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema agricolo, agroindustriale e forestale attraverso processi di cooperazione tra ricerca e mondo produttivo e favorire trasferibilità e applicazione dei risultati: M. 16.1 e M 16.2.

L'innovazione garantisce la competitività del sistema produttivo agroalimentare e l'adeguamento alle mutevoli esigenze del mercato con nuovi prodotti e metodi di produzione. La strategia è incentrata nel sostegno alla realizzazione da parte dei GO di progetti pilota e attività di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale, nonché il trasferimento e la disseminazione dei risultati ottenuti. Le attività di sperimentazione riguardano obiettivi di interesse pubblico l'aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi, il cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura, il coordinamento e integrazione dei processi di filiera, la qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti, l'utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali e la prevenzione, controllo e contrasto delle avversità fitopatologiche derivanti da agenti patogeni da quarantena. Attraverso la formazione per i consulenti è possibile accrescere le competenze scientifiche e la competitività del settore.

Complessivamente alla priorità P1 B sono stati attribuiti l'1,11% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10).

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell'ambito di questa FA si opererà in modo trasversale alle Priorità P2, P3, P4, P5, P6 e alle relative quindici FA.

Gli OS individuati al par. 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Aggiornamento e qualificazione professionale degli imprenditori e degli addetti delle imprese, anche attraverso modalità innovative, e azioni di trasferimento di conoscenze: M.1.1, M. 1.2 e M. 1.3.

Il livello di competenza degli imprenditori agricoli è un elemento strettamente correlato alla propensione all'innovazione delle imprese. È fondamentale pertanto garantire una importante azione formativa e un continuo aggiornamento delle competenze, sia in merito alle tecnologie più sostenibili ed efficienti, sia alla ottimale gestione dei fattori della produzione e/o dei rapporti con il mercato. Altre tematiche emerse dall'analisi SWOT, coerenti con gli obiettivi trasversali dell'UE sono: l'aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro- ecosistemi, la funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura, il coordinamento e l'integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura, la qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari e stili di vita sani e l'utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali. Gli strumenti formativi utilizzati, dovranno incrementare l'interesse verso le attività di formazione, utilizzando strumenti più aderenti alle tematiche trattate, quali ad esempio il coaching.

Complessivamente alla priorità P1 C sono stati attribuiti lo 0,6% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10).

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)
- M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Favorire l'integrazione orizzontale tra i produttori al fine di concentrare l'offerta e di migliorare la collocazione del prodotto sul mercato. Favorire l'acquisizione di beni comuni di produzione al fine di migliorare le prestazioni economiche delle aziende. Favorire il miglioramento qualitativo del sistema logistico e infrastrutturale regionale: M. 4.1, M. 8.6, M. 09;
- Favorire, per un numero crescente di imprese, processi di diversificazione delle produzione e delle attività nel contesto aziendale, al fine di renderle più competitive in un mercato in cui la domanda di beni salubri, etici e di qualità è sempre maggiore: M. 3.1, M. 3.2, M. 4.1, 4.3 e 6.4;
- Consolidare il processo di ristrutturazione, ammodernamento e ricomposizione fondiaria delle aziende agricole. M. 4.1.

Il sistema agricolo regionale, pur con i primati produttivi e la notevole importanza su scala nazionale, non consegue, a livello di singola impresa, le performance attendibili. Questo trova origine in un diffuso sottodimensionamento fisico e strutturale delle singole imprese, del migliorabile livello di competenze degli imprenditori, del ricorso ancora limitato alla consulenza aziendale, di una scarsa propensione alla collaborazione tra imprenditori. E' su queste insieme di problematiche che si rende necessario agire, migliorando anche le infrastrutture e favorendo anche la creazione di nuove opportunità di reddito (diversificazione e foreste).

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 22,20% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Favorire l'inserimento nel settore agricolo di imprenditori giovani, motivati e dinamici, dotati di competenze tecniche ed imprenditoriali adeguate, in grado di cogliere le opportunità di mercato e promuovere soluzioni progettuali innovative, anche attraverso l'attivazione di azioni formative e di consulenza: M. 1.1, M. 1.2, M. 1.3, M. 2.1, M. 4.1, M. 6.1.
- Migliorare l'efficienza delle risorse, comprese l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione
- Migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro
- Incentivare le energie rinnovabili, l'economia circolare e la bioeconomia
- Favorire l'accesso a tecnologie di informazione e della comunicazione di elevate qualità nelle zone rurali.

La risoluzione del problema della senilizzazione degli imprenditori agricoli rende necessario creare l'insieme delle condizioni di start up di nuove imprese agricole. Queste sono individuate nella erogazione di un incentivo all'insediamento (M. 6.1) cui si deve associare la realizzazione di un piano aziendale sostenuto dalla misura 4.1, con un accompagnamento all'avvio dell'impresa attraverso la crescita della competenze professionali dei neoimprenditori (M. 1.1, M. 1.2 e M. 1.3) e un supporto consulenziale alle scelte gestionali.

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 12,59% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Formazione e consulenza funzionale ad incrementare i processi di penetrazione sui mercati internazionali e interregionali: M. 1.1, M. 1.2, M. 1.3 e M. 2.1;
- Sostenere i processi di penetrazione commerciale nei mercati nazionali: M. 2.1, M. 3.1, M. 4.2, e M. 16.4;
- Favorire i processi aggregativi delle imprese in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali ad una migliore organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare nel contesto di filiera: M. 4.1, M. 4.2, M. 9, M. 16.3 e M. 16.4;
- Favorire i processi di creazione di filiere corte in ambito aziendale, creare reti di imprese di filiera corta e agevolare la formazione di mercati locali: M. 4.1, M. 16.4;
- Sostenere i processi di miglioramento della qualità e favorire la qualificazione dei prodotti: M. 3.1, M. 3.2.

Le potenzialità delle produzioni agroalimentari regionali ancora parzialmente espresse (qualità delle produzioni e ampi mercati, compresi quelli di prossimità) possono trovare occasione di esplicitazione all'interno di questa FA. A questo fine la strategia da realizzarsi si concentra sulla crescita delle produzioni di qualità (misura 3) e sulla loro concentrazione attraverso le OP (M. 9), sostenendo anche gli indispensabili processi di crescita del capitale umano (M. 1 e M. 2) e consentendo un output sui mercati locali (M. 16.4).

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 8,55% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Gestione del rischio (competenza nazionale con PON) - Ripristino e prevenzione dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici: M. 4.3, M. 5.1, M. 5.2;
- Agevolare e sostenere i processi di accesso al credito a favore delle imprese agricole.

I danni causati da fenomeni avversi costituiscono un elemento di freno allo sviluppo del sistema agroalimentare. A quelli di carattere meteorologico si è aggiunta la diffusione della fitopatia da Xylella fastidiosa. Diviene fondamentale intervenire con azioni di prevenzione e sviluppo di strutture specifiche per rafforzare la resistenza agli effetti di eventi avversi particolarmente gravi in modo da prevenire danni al potenziale agricolo regionale, nell'ambito della M 5.1, e che limitino l'ulteriore diffusione della fitopatia e realizzare azioni di ripristino del patrimonio danneggiato attraverso la M 5.2. Inoltre, diviene importante poter utilizzare i risultati delle attività di Sistema di monitoraggio agrometeorologico e fitopatologico e della qualità del suolo e delle acque (M 4.3.c)

In questa FA sono stati programmati complessivamente lo 2,30% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al par. 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Sostenere la biodiversità e il patrimonio genetico forestale attraverso interventi finalizzati ad esprimere il potenziale economico delle aree rurali. Sarà garantita la coerenza e la complementarietà con il Programma nazionale Biodiversità – Zootecnia: M. 4.4, M. 8.1, M. 8.2, M. 8.5, M. 10.1, M. 10.2;
- Sostenere azioni tese a incrementare la diffusione delle superfici a prato, prato-pascolo e prato in sostituzione dei seminativi: M10.1
- Favorire la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti pubblici e privati, agricoltori/allevatori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e le conoscenze in tema di valorizzazione della biodiversità agro-forestale: M. 10.2;
- Salvaguardare e migliorare il paesaggio rurale conservandone gli elementi costitutivi naturali/seminaturali e i manufatti: M. 4.4.

Nel dettaglio, la biodiversità regionale viene salvaguardata e migliorata attraverso il sostegno ad una molteplicità di interventi finalizzati:

- Alla riduzione dell'impiego di prodotti chimici di sintesi a vantaggio della fauna selvatica e dell'intero agro-ecosistema: 10.1.1, 11.1, 11.2;
- Al miglioramento delle condizioni "ecologiche" del suolo, miglioramento della biodiversità edafica e delle aree rifugio e nutrizione della fauna ed ampliamento dei corridoi ecologici: 10.1.3 e 10.1.6;
- Alla tutela e miglioramento delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone e minacciate di erosione genetica: 10.1.4, 10.1.5, 10.2.1;
- Alla salvaguardia e recupero degli elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale, quali i manufatti in pietra a secco: 4.4 operazione a;
- Alla salvaguardia e recupero di habitat naturali e seminaturali, quali le siepi, fasce tampone, piccole zone umide: 4.4 operazione b;
- Alla creazione di habitat forestali e agro-forestali: 8.1 e 8.2;
- Al miglioramento delle condizioni ecologiche e la valorizzazione degli habitat forestali: 8.3, 8.4 e 8.5;

- Al miglioramento della cooperazione e aggregazione delle imprese agricole ed il potenziamento delle filiere produttive: 10.2.1, 16.8

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 6,54% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Sostenere gli investimenti aziendali funzionali a rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica. Favorire la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e le conoscenze in tema di valorizzazione delle risorse idriche non convenzionali e in tema di bilancio idrico regionale (monitoraggio): M,. 4.1, M. 4.3;
- Stimolare la diffusione di tecniche di coltivazione e pratiche agronomiche ecosostenibili in grado di contrastare i fenomeni di degrado chimico e fisico, migliorare la struttura e le caratteristiche qualitative dei suoli: M. 10.1, M. 11.1, M. 11.2;

Una efficace azione di tutela delle acque può essere ottenuta in modo apprezzabile attraverso il sostegno a tecniche agricole a basso impatto ambientale tra cui anche l’agricoltura biologica i cui effetti positivi

sull'ambiente sono sempre considerati rilevanti.

Per quanto attiene alla strategia complessiva di intervento per la gestione della risorsa idrica (miglioramento dell'irrigazione, dell'estrazione e dei serbatoi, ecc.) correlata allo "stato di salute" dei bacini di approvvigionamento di riferimento, essa è coerente con le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 46 del regolamento (EU) 1305/2013, nonché con il piano di tutela delle acque (PTA) vigente (Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 - Aggiornamento 2015-2021).

Le principali linee di intervento per la riduzione dei consumi idrici ad uso irriguo riguardano il miglioramento dei metodi e dei sistemi di irrigazione nonché l'ottimizzazione dei sistemi di prelievo, di accumulo e di distribuzione, per la riduzione delle perdite. Questi interventi vanno a completare la già buona diffusione, in Puglia, di sistemi d'irrigazione ad elevata efficienza.

Nel dettaglio, un miglioramento della gestione della risorsa idrica sarà perseguito attraverso una strategia "integrata" con il sostegno:

- A investimenti a livello aziendale finalizzati al miglioramento degli impianti di irrigazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 46 del Reg. UE n.1305/2013, con le Operazioni 4.1.a, 4.1.b e 4.1.c;
- A investimenti a livello interaziendale finalizzati al miglioramento delle infrastrutture connesse all'irrigazione (invasi, opere di captazione, reti di adduzione e distribuzione), con l'Operazione 4.3.a;

il tutto nel rispetto delle norme stabilite al vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e dai regolamenti di attuazione che definiscono, nel loro complesso, strumenti di pianificazione e gestione cogenti finalizzati alla tutela e valorizzazione della risorsa idrica e all'ottimizzazione del suo impiego.

Per quanto attiene agli obiettivi di efficientamento dell'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, sia per ridurre il rischio sanitario all'interno della catena alimentare, sia per una maggiore tutela delle risorse dell'agro-ecosistema (suolo, acqua, aria, biodiversità), gli stessi saranno perseguiti attraverso i metodi di produzione agricola ecosostenibili attuati con le sottomisure 10.1, 11.1 e 11.2.

Ulteriore elemento a garanzia della riduzione degli input chimici derivanti dai fertilizzanti e fitofarmaci è rappresentato dall'applicazione degli interventi delle sottomisure 10.1, 11.1 e 11.2 condizionata al rispetto delle prescrizioni, da parte dei beneficiari, del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (in attuazione della direttiva 2009/128/CE e del decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150).

Le azioni e le procedure di riferimento complessivamente esposte contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di migliorare lo stato ecologico e chimico delle acque nei bacini di riferimento.

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 23,89% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Rendere più sostenibile la gestione selvicolturale delle aree boscate pugliesi e, in particolare, favorire la redazione di piani di gestione forestale e promuovere la valorizzazione, in termini di pubblica utilità, delle aree forestali e boschive: M. 8.6, M. 16.8.
- Sostenere l'imboschimento dei terreni agricoli, gli interventi di prevenzione e la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi e da altre calamità naturali: M. 5, M. 8.1, M. 8.2, M. 8.3, M. 8.4, M. 8.5, M. 16.8;
- Sostenere tecniche di agricoltura conservativa per migliorare la qualità del suolo: M. 4.3, M. 4.4, M. 10.1.

Gli interventi previsti sono finalizzati a sostenere investimenti forestali non produttivi e investimenti selvicolturali, nonché investimenti a sostegno di pratiche agricole alternative, indispensabili per limitare la progressiva erosione dei suoli nelle aree rurali e marginali. Al fine di massimizzarne l'efficacia, alcuni interventi finalizzati alla tutela del suolo sono realizzati con un approccio collettivo in accordi agroambientali d'area.

Nel dettaglio le finalità di prevenzione dei fenomeni erosivi e di tutela e miglioramento dello stato dei suoli potranno essere perseguiti attraverso il sostegno ad interventi che incrementano la copertura vegetazione del suolo e sua la qualità, quali:

- Gli interventi di natura selvi-colturale che migliorano complessivamente lo stato vegetativo e sanitario dei popolamenti boschivi, sostenuti con le sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6;
- Gli interventi che assicurino un incremento della vegetazione arborea e arbustiva sui suoli, quali fattori di consolidamento degli stessi, sostenuti con le sottomisure 8.1, 8.2 e con la misura 5 per

l'olivicoltura;

Nel contempo le medesime finalità potranno essere assicurate con il sostegno ad interventi che incidono direttamente su suoli degradati, erosi o danneggiati, o su singoli e puntuali fattori di danneggiamento ed erosione quali:

- gli interventi di sistemazioni idraulico forestali ed ingegneria naturalistica, sostenuti con le sottomisure 8.3 e 8.4;
- gli interventi sostenuti con le sottomisure 4.3, 4.4 e 10.1.

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 5,60% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Sostenere l'introduzione di sistemi di irrigazione innovativi a ridotto fabbisogno idrico e promuovere la capacity building all'impiego di tecnologie irrigue più efficienti. Favorire la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e conoscenze in tema di più efficiente gestione delle risorse idriche: M. 1.1, M. 1.2, M. 1.3, M. 4.1, M. 4.3.

Si sostiene l'introduzione di sistemi di irrigazione innovativi a ridotto fabbisogno idrico e si promuove la capacity building all'impiego di tecnologie irrigue più efficienti. Si favorisce la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e conoscenze in tema di più efficiente gestione delle risorse idriche.

Nel dettaglio, un miglioramento dell'efficienza di uso della risorsa idrica sarà perseguito attraverso una strategia "integrata" con il sostegno:

- Agli investimenti aziendali finalizzati al miglioramento degli impianti di irrigazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 46 del Reg. UE n.1305/2013, con le Operazioni 4.1.a, 4.1.b e 4.1.c;

- Agli investimenti, a livello interaziendale, finalizzati al miglioramento delle infrastrutture connesse all'irrigazione (invasi, opere di captazione, reti di adduzione e distribuzione), con l'Operazione 4.3.a;

il tutto nel rispetto delle norme stabilite al vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e dai regolamenti di attuazione che definiscono, nel loro complesso, strumenti di pianificazione e gestione cogenti finalizzati alla tutela e valorizzazione della risorsa idrica e all'ottimizzazione del suo impiego. Questi ultimi prevedono un sistema di contigentamento degli approvvigionamenti in considerazione dei bacini di riferimento e dei fabbisogni colturali. Sono inoltre previsti sistemi di controllo dei prelievi tramite l'installazione di contatori, e al contempo, di monitoraggio complessivo dei flussi tramite la gestione informatizzata dei dati e la loro trasmissione alla banca dati di riferimento (SIGRIAN)

Infine, la strategia di potenziamento dell'efficienza d'uso delle risorse idriche potrà essere potenziata attraverso le azioni informative, formative e dimostrative della Misura 1 finalizzate ad accrescere le competenze e conoscenze in materia di gestione sostenibile della risorsa idrica degli operatori del settore.

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 2,37% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Sostenere l'introduzione di sistemi produttivi in grado di promuovere l'autosufficienza energetica e le infrastrutture per l'approvvigionamento e il risparmio energetico. Favorire la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e conoscenze in tema di approvvigionamento sostenibile delle biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriale e in materia di utilizzo sostenibile delle energie rinnovabili: M. 4.1, M. 4.2, M. 4.3.

Si rafforzano i rapporti tra energie rinnovabili e agricoltura nei contesti aziendali e si favorisce la creazioni di reti tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc., al fine di valorizzare i saperi e conoscenze in tema di approvvigionamento sostenibile delle biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriale e in materia di utilizzo sostenibile delle energie rinnovabili.

Nel dettaglio, un efficientamento degli usi energetici sarà perseguito attraverso una strategia "integrata" con il sostegno:

- Agli investimenti aziendali conformi ai criteri di innovazione tecnologica per il miglioramento della qualità dei prodotti e per la riduzione dei costi di produzione, e di riduzione

dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, previsti dalla sottomisura 4.1;
- Agli investimenti conformi ai criteri di introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi, e di miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo, previsti dalla sottomisura 4.2;
- Agli investimenti a livello interaziendale finalizzati alla realizzazione di piattaforme per lo stoccaggio delle biomasse previste dall'Operazione 4.3.b.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- □ Creare un sistema integrato per la produzione e consumo di energia rinnovabile e promuovere la costituzione di reti tra produttori e soggetti interessati a migliorare l'efficienza energetica degli impianti: M. 4.1, M. 4.3, M. 8.6.

Si favorisce la creazione di un sistema integrato per la produzione e il consumo di energia rinnovabile e si promuove la costituzione di reti tra produttori e soggetti interessati a migliorare l'efficienza energetica degli impianti.

Nel dettaglio, l'incremento di approvigionamento da fonti energetiche alternative sarà perseguito attraverso una strategia "integrata" con il sostegno:

- Agli investimenti aziendali conformi ai criteri di innovazione tecnologica per il miglioramento della qualità dei prodotti e per la riduzione dei costi di produzione, e di riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, previsti dalla sottomisura 4.1;
- Agli investimenti aziendali per le utilizzazioni forestali, la raccolta e la lavorazione delle biomasse legnose previste dalla sottomisura 8.6;
- Agli investimenti a livello interaziendale finalizzati alla realizzazione di piattaforme per lo stoccaggio delle biomasse previste dall'Operazione 4.3.b.

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Promuovere forme di gestione selvicolturale sostenibile e stimolare forme di cooperazione tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore, stakeholder, ecc. per la realizzazione di investimenti tesi a migliorare le condizioni agro climatico ambientali delle superfici agricole e forestali: Sottomisura 10.1, M. 8.1, M. 8.2, M. 8.3, M. 8.4, M. 16.8.
- Promuovere gli investimenti materiali ed immateriali per migliorare la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione agro-alimentari: 4.1 e 4.2.
- Promuovere gli investimenti nelle infrastrutture a servizio dello sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: 4.3.
- Promuovere gli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali: 4.4.

Si sostiene il miglioramento delle condizioni agro-climatico-ambientali dei suoli agricoli, l'incremento delle superfici boscate, la promozione delle forme di gestione selvicolturale sostenibile, si sostengono forme di cooperazione tra stakeholder, si promuove la valorizzazione delle aree boschive e gli interventi di prevenzione e la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e calamità naturali.

Nel dettaglio, gli obiettivi di riduzioni delle emissioni gassose prodotte dalle attività agricole, queste ultime definite nell'Inventario Nazionale (NIR) conformemente alla Direttiva (UE) 2016/2284, vengono perseguiti attraverso il sostegno ad una molteplicità di interventi di seguito elencati:

- Interventi individuati nell'ambito della FA4B sulla qualità delle acque in quanto riducono l'utilizzo di concimi minerali e quindi l'emissione di protossido di azoto (operazioni 10.1.1 e misura 11), e quelli individuati nella FA4C (operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.6 e misura 11) che determinano un maggior assorbimento nei suoli agricoli (Cropland) del C-sink-
- Interventi conformi ai criteri di riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché per un miglior trattamento e stoccaggio delle deiezioni animali contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra, con la sottomisure 4.1 e 4.2.
- Interventi per dotare il territorio regionale di infrastrutture, a servizio di tutti gli agricoltori interessati, che consentono un risparmio della risorsa idrica, lo stoccaggio di biomasse di origine agro-zootecnica e forestale, con la sottomisura 4.3.

- Interventi di miglioramento e salvaguardia degli elementi naturali tipici dei territori rurali, con la sottomisura 4.4.
- Interventi di creazione di nuovi habitat forestali e agro-forestali, previsti dalle sottomisure 8.1 e 8.2, su terreni agricoli che verranno sottratti alle attività ordinarie fonti di emissioni nocive;
- Interventi di miglioramento delle condizioni ecologiche e di valorizzazione degli habitat forestali, previsti dalle sottomisure 8.3 e 8.4;
- Interventi di natura collettiva per potenziare la riduzione delle emissioni con azioni sinergiche e di cooperazione riguardanti le superfici forestali, sostenute con la sottomisura 16.8.

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Sostenere azioni tese a incrementare il sequestro del carbonio nei terreni, attraverso l'incremento delle superfici boscate e la creazione di un sistema di gestione delle stesse superfici: M. 8.1, M. 8.2, M. 8.3, M. 8.4, M. 16.8.

Si sostengono azioni tese a incrementare il sequestro del carbonio nei terreni, attraverso l'incremento delle superfici boscate e la creazione di un sistema di gestione delle stesse superfici.

Nel dettaglio, l'obiettivo di incrementare il sequestro del carbonio viene perseguito attraverso il sostegno per interventi finalizzati all'incremento dei popolamenti vegetazionali capaci di favorire la conservazione e l'assorbimento del carbonio stesso, quali:

- La creazione di nuovi boschi e sistemi agro-forestali, previsti dalle sottomisure 8.1 e 8.2;
- Il miglioramento delle condizioni ecologiche e vegetazionali, previsti dalle sottomisure 8.3 e 8.4;
- La gestione collettiva delle superfici forestali prevista dalla sottomisura 16.8.

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 3,04% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Sostenere la creazione di reti tra operatori di settore al fine di valorizzare il territorio e favorire processi di diversificazione delle attività agricole (in particolare turismo rurale e paesaggio): M. 16.3;
- Accrescere le conoscenze scientifiche e le competenze degli operatori di settore e sostenere i processi di trasformazioni aziendali e lo start up d'impresa finalizzati alla multifunzionalità e tesi ad incrementare l'occupazione in settori connessi all'agricoltura: M. 1.1, M. 1.2, M. 1.3, M. 6.4.

Si accrescono le conoscenze scientifiche e le competenze degli operatori di settore e si sostengono i processi di trasformazione aziendale e lo start up d'impresa finalizzati alla multifunzionalità e tesi ad incrementare l'occupazione in settori connessi all'agricoltura. Tutto ciò finalizzato alla creazione di reti tra operatori di settore al fine di valorizzare il territorio e favorire processi di diversificazione delle attività agricole.

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Garantire lo sviluppo sociale ed economico dei territori attraverso il sostegno ad attività economiche e sociali (in particolare favorire l'integrazione degli immigrati utilizzati in agricoltura) e di servizio, legate agli elementi delle filiere produttive, ambientali, paesaggistici, culturali, turistici e sociali dei singoli territori. Accrescere le opportunità di occupazione e di sviluppo di nuove imprese, favorire la permanenza della popolazione, migliorare la redditività delle aziende, assicurare alle popolazioni locali una qualità della vita adeguata. Costituire e rafforzare i partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale e favorire la partecipazione degli attori locali. In particolare il GAL potrà svolgere un ruolo di integrazione e coordinamento delle politiche del territorio attraverso anche gli strumenti offerti nell'ambito delle politiche nazionali per le aree interne: M. 19.1, M. 19.2, M. 19.3, M. 19.4.Si intende costituire e rafforzare partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale e favorire la partecipazione degli attori locali.
- Al di fuori dell'approccio partecipativo, la RP interviene con le sotto-misure 7.2 e 7.6 al fine di favorire l'accesso e la sicurezza delle zone rurali e il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali.

In questa FA sono stati programmati complessivamente il 10,67% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli OS individuati al paragrafo 5.1. per questa FA possono essere perseguiti con le misure del PSR come segue:

- Accrescere le competenze digitali delle famiglie e delle imprese, favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici e privati, potenziare le reti di banda larga e ultra: M. 7.3.

Si intende accrescere le competenze digitali delle famiglie e delle imprese, favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici e privati, potenziare le reti di banda larga e ultra.

In questa FA sono stati programmati complessivamente lo 0,04% delle risorse del Programma, come valorizzate nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10.

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Puglia per il periodo di programmazione 2014-20 presenta tre obiettivi trasversali:

- Innovazione: la promozione e la diffusione delle innovazioni
- Ambiente: la tutela dell'ambiente
- Cambiamenti climatici: la mitigazione dei cambiamenti climatici e loro adattamento

Innovazione

Il Programma pone una rilevante attenzione al tema dell'innovazione attraverso un approccio che mira a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di innovazione, a stimolare la domanda di innovazione *dal basso*, a sviluppare sistemi innovativi inerenti non solo i processi, prodotti e le tecniche, ma anche i processi organizzativi anche a livello territoriale. Gli strumenti per l'innovazione nella programmazione sono strutturati secondo un progetto ampio basato su un approccio di sistema che mira a coinvolgere tutti i soggetti del sistema della conoscenza. Con il Programma la Regione Puglia intende mettere a sistema le opportunità di innovazione per gli operatori delle diverse filiere sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca in prospettiva delle future sfide sociali e ambientali che impongono di coniugare produttività e sostenibilità.

Ci si attende di incrementare l'attività di innovazione delle imprese e di rafforzare il sistema innovativo regionale attraverso una sempre più intensa collaborazione fra imprese/reti di imprese e strutture di ricerca. Per accrescere l'innovazione nel comparto agricolo e forestale è necessario intervenire sotto vari aspetti: individuare soggetti capaci e di alta professionalità, aumentare la propensione all'innovazione e supportare le aziende nei processi di trasferimento.

L'innovazione sarà perseguita attraverso l'aggregazione: i GO del PEI faranno crescere nuove idee e nuovi progetti. In particolare l'obiettivo trasversale dell'innovazione verrà raggiunto attraverso:

1. la costituzione di GO per l'innovazione come luogo nel quale imprenditori agricoli, ricercatori e altri soggetti capaci di trasferire *conoscenza* si adopereranno per rendere concrete idee progettuali e trasferirle al mondo produttivo attraverso attività di formazione, informazione, consulenza;

2. l'evoluzione dei modelli di assistenza tecnica tradizionali verso modelli più interattivi con il mondo della ricerca e delle imprese, sia all'interno dei GO sia attraverso progetti di cooperazione e aggregazione su tematiche specifiche di interesse del mondo produttivo;

3. la promozione di modalità di consulenza di elevata qualità per rispondere alle specifiche esigenze del sistema agricolo e agroalimentare in materia di innovazioni di tipo agronomico e ambientale, innovazioni di processo, di prodotto, di tipo organizzativo e di sistema (filiera).

I temi di riferimento dei progetti dei GO devono essere coerenti con le seguenti aree strategiche trasversali:

1. aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi; 2. cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura; 3. coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura; 4. qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani; 5. utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali; 6. prevenzione, controllo e contrasto delle avversità fitopatologiche derivanti da agenti patogeni da quarantena. Altre tematiche potranno emergere a seguito di problematiche evidenziate e provenienti da fabbisogni definiti bottom-up, a condizione che soddisfino le priorità scelte nel PSR Puglia e le finalità dell'EIP elencati ai sensi dell'articolo 55 del reg. (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno ai progetti innovativi si accompagna al miglioramento della conoscenza degli operatori attraverso l'informazione, formazione, consulenza. Le azioni, attivate attraverso le misure 1 e 2, saranno rivolte a migliorare il livello conoscitivo degli imprenditori agricoli e forestali e delle PMI operanti nelle aree rurali, e quindi a incrementare la loro capacità di esprimere domanda di innovazione e di applicarla, e a migliorare le conoscenze dei consulenti e tecnici che concorrono alla diffusione delle innovazioni.

Ambiente

La tutela dell'ambiente rappresenta un elemento strategico dell'intero programma e sarà perseguita in tutte le linee di intervento e in tutte le priorità sotto il profilo dalla realizzazione di interventi che producano il minor impatto sull'equilibrio ambientale regionale, con particolare riferimento alla preservazione della biodiversità e degli ecosistemi, alla tutela della qualità delle acque, nonché alla conservazione e miglioramento della qualità dei suoli. Su tali aspetti, inoltre, si interverrà in modo mirato con le misure programmate nell'ambito della Priorità 4.

Tutelare l'ambiente attraverso le diverse forme di intervento previste dal Programma rappresenta un obiettivo prioritario per garantire equilibrio al territorio, mantenere la biodiversità e gli ecosistemi, tutelare e conservare le acque e i suoli. Saranno incentivate le tecniche produttive più innovative e rispettose dell'ambiente così come tutte le forme di coltivazione che prevedano un basso impiego di input chimici (agricoltura conservativa, biologica e produzione integrata).

L'attenzione al patrimonio forestale intende tutelare e migliorare l'assetto idrogeologico, la tutela del suolo e più in generale delle risorse naturali. Il sostegno alla risorsa bosco viene attuato implementando tutte le misure previste nell'ambito delle priorità 4 e 5. Il Programma salvaguarda le risorse genetiche animali e vegetali agrarie e forestali minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione attraverso azioni di recupero, conservazione e valorizzazione delle specie vegetali agrarie e delle razze animali allevate autoctone (M10.1).

Il Programma si pone inoltre l'obiettivo di tutela delle risorse ambientali attraverso il sostegno al consolidamento e la diffusione di tecniche di produzione agricola che garantiscano una maggiore sostenibilità ambientale e una migliore gestione delle risorse naturali: in primo luogo le tecniche di agricoltura biologica e e in misura minore le tecniche avanzate di coltivazione a basso input chimico attraverso le misure dedicate (M. 11.1. – M. 11.2.- M. 10.1).

Sarà inoltre sostenuta la diffusione di pratiche e tecniche innovative a tutela delle risorse ambientali attraverso azioni di informazione (M. 1.2.), il sostegno ai GO per la realizzazione di progetti di sperimentazione sulle tecniche produttive (M. 16.1 – M. 16.2); il sostegno a investimenti strutturali non

produttivi (M. 4.4.) per il corretto mantenimento e ripristino di elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario tradizionale.

Si evidenzia che saranno attivati in misura significativa diverse operazioni nell'ambito della Sotto-misura Investimenti non produttivi, con l'obiettivo di accompagnare le pratiche ambientali in corso con azioni mirate a risolvere specifiche problematiche.

Nel complesso nell'ambito della priorità 4 è stata assegnata una quota considerevole delle risorse finanziarie pari al 36,03% delle risorse totali del programma, corrispondenti a euro **768.978.512,16.**

Cambiamenti climatici

A questa tematica trasversale il Programma contribuirà attraverso le misure dedicate ad un uso più razionale delle risorse idriche e alle foreste e in generale prestando particolare attenzione alle azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico, e a quelle per migliorare l'efficienza energetica delle imprese agricole favorendo la produzione da fonti rinnovabili. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici occorre ridurre le emissioni dei gas serra e, quindi, sono state impostate azioni per favorire il sequestro del carbonio da parte delle foreste esistenti e da creare.

Accanto alle azioni dirette programmate nell'ambito della priorità 5, rilevanti sono gli effetti attesi anche da gran parte delle azioni previste nell'ambito della priorità 4, in particolare sulla riduzione delle emissioni clima-alteranti e sullo stoccaggio del carbonio, nonché delle misure a investimento per effetto dell'introduzioni di innovazioni che portano alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.

La prevenzione del rischio idrogeologico e di alluvioni viene sostenuta da una serie di misure: la misura cooperazione finalizzata a sostenere gli eventuali progetti pilota di sperimentazione di tecniche innovative realizzati dai GO (M. 16.1 – M. 16.2), l' informazione (M. 1.2.); il sostegno agli investimenti strutturali non produttivi (M. 4.4.), la compensazione per gli impegni agro-climatico ambientali (M. 10.1). Questi interventi vengono accompagnati da azioni di formazione, informazione e consulenza (M. 1 e M. 2). Sempre in ambito forestale il Programma agirà tutelando e valorizzando il ruolo delle foreste per il sequestro del carbonio e la sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera. La principale azione attivata, sarà quella relativa al sostegno agli investimenti per la prevenzione del rischio da incendi, compresi i sistemi di monitoraggio, inerenti boschi di rilevante superficie accorpata e pianificata (M.8.3). A supporto di tali azioni si pone il sostegno all'elaborazione dei piani di gestione forestale o strumenti ad essi equivalenti (M. 16.8) e, in maniera indiretta il supporto agli interventi strutturali per le imprese forestali (M. 8.6) e le misure volte a migliorare le competenze degli operatori agricoli e forestali (M. 1 e M. 2). Tali misure, concorrono direttamente al raggiungimento dell'obiettivo della strategia EU 2020 di riduzione, entro il 2020, delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al1990 insieme alle misure che sostengono quelle pratiche agricole che accrescono le capacità naturali del suolo di assorbire la CO2, così come le pratiche agricole e zootecniche che limitano l'uso di concimi azotati e riducono le emissioni di azoto e ammoniaca.

Il programma sostiene l'utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali attraverso azioni di informazione, formazione (M. 1), consulenza (M. 2) e cooperazione per l'innovazione (M. 16.1 e M. 16.2).

Nel complesso alla priorità 5 sono assegnate il 5,41% delle risorse totali del programma, pari a

euro **115.401.663,93**.

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2,29%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	93,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2.800,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1,43%	503.932.055,90	M04, M06, M08, M16, M21, M22
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1,10%	268.660.668,40	M01, M04, M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,43%	182.448.484,59	M02, M03, M04, M09, M16, M21
	Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2 (%)	8,37%		
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a	0,08%	49.000.000,00	M05

	regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)			
	Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1 (%)	0,08%		
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	3,17%	749.305.018,46	M04, M08, M10, M11, M12, M13
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	24,62%		
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	7,20%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	1,24%	19.673.493,70	M08
4B (forestry)	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	1,24%		
4C (forestry)	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	1,24%		
Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	19,13%	50.565.129,35	M04
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	0,19%	64.836.534,58	M08, M16
Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	94,30%	232.667.161,76	M07, M19
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori	40,78%		

	servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)			
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	400,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	14,51%	802.199,32	M07

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 rappresenta uno dei principali strumenti a disposizione della Regione Puglia per lo sviluppo delle aree rurali e, conseguentemente, degli operatori del comparto agricolo, agroalimentare e forestale e dei gestori del territorio.

Il Programma, nella sua interezza, deve essere in grado di raggiungere gli obiettivi di sviluppo tecnico, economico e sociale prefissati.

L'obiettivo può essere raggiunto non solo mediante l'utilizzo integrato e coordinato degli strumenti previsti dalla normativa comunitaria e delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche attraverso una semplificazione delle procedure amministrative, l'accompagnamento degli agricoltori e di altri potenziali beneficiari all'accesso alle misure del PSR ed al rispetto delle normative di riferimento. Questo potrà avvenire attraverso un efficiente organizzazione interna. Al fine di raggiungere i risultati prefissi, si terrà conto in primo luogo dell'esperienza maturata nella programmazione FEASR 2007-2013. In particolare la Regione intende mettere in atto una seri di azioni finalizzate a:

- semplificare il programma nel suo insieme;
- porre a disposizione dei beneficiari nuovi strumenti di informazione e assistenza al PSR e alla normativa di riferimento;
- potenziare il trasferimento dell'innovazione e della ricerca;
- rendere maggiormente efficace ed efficiente il piano della comunicazione e il sito web istituzionale;
- potenziare la capacità dell'Amministrazione regionale nella gestione e attuazione del programma.

La necessità di semplificare il programma è stata manifestata, da tutto il partenariato e dagli uffici regionali, che nel periodo 2007/2013 sono stati coinvolti nell'attuazione del PSR. A tal fine entro il primo trimestre dalla decisione di approvazione del PSR, l'AdG definirà delle linee guida sulle procedure di attuazione del PSR e il personale regionale, che sarà incaricato dell'attuazione delle diverse misure del PSR, sarà adeguatamente formato e opererà sulla base di procedure ben definite, su modalità di accesso uniformi, coerenti, semplici, chiare e di facile interpretazione, facilmente verificabili e controllabili

La capacità del programma di rispondere alle esigenze del territorio non può prescindere dal grado di coinvolgimento e di efficienza nella gestione del programma da parte degli Uffici coinvolti nella sua attuazione. In questo caso le azioni da intraprendere saranno finalizzate non solo ad aumentare le competenze del personale, ma anche a coinvolgere e sensibilizzare lo stesso sull'importanza dei risultati che dovranno essere raggiunti.

In tale senso il personale degli uffici attuatori del PSR 2007-2013 è stato coinvolto direttamente, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interni, nella stesura delle schede di misura.

Il coinvolgimento degli uffici proseguirà anche nella fasi di definizione e stesura delle procedure attuative del PSR, dei bandi, del sistema gestionale informatico e in genere degli atti e strumenti necessari alla gestione e attuazione del programma.

Come nella fase di stesura del programma anche nelle successive fasi di attuazione gli Uffici attuatori dovranno essere sensibilizzati sui risultati che dovranno essere conseguiti dal PSR e sulle tempistiche da

rispettare evidenziando l'importanza della raccolta ed elaborazione degli indicatori e dei dati di monitoraggio. Inoltre, il sistema informatico di gestione e monitoraggio garantirà il necessario coordinamento dei fondi SIE, al fine di poter effettuare il controllo su eventuali sovrapposizioni e complementarietà sui finanziamenti agli interventi nell'ambito dei Programmi operativi finanziati con i diversi fondi, questo anche al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

La capacità tecnica e amministrativa dell'amministrazione di gestire il programma sarà, altresì, potenziata mediante l'inserimento di specifiche professionalità con formazione tecnica, amministrativa o giuridica mediante l'utilizzo dell'assistenza tecnica, attraverso il ricorso ed il coinvolgimento a elevate professionalità non rinvenibili all'interno della struttura regionale.

Ulteriore semplificazione, in favore dei beneficiari e dei soggetti attuatori del programma, sarà data dall'integrazione, implementazione e potenziamento dei sistemi informativi che permetteranno una riduzione della documentazione cartacea, una interazione diretta con i beneficiari e i soggetti esterni non solo nella gestione e implementazione delle domande ma anche nella raccolta, gestione ed elaborazione dei dati di monitoraggio e, infine, una riduzione dei tempi necessari alla verifica e liquidazione delle domande. Tale sistema sarà posto in essere fin dall'avvio del PSR e continuerà ad essere utilizzato per tutto il periodo di programmazione, fino a chiusura del Programma.

Al fine di potenziare il trasferimento dell'innovazione e della ricerca la consulenza gioca un ruolo chiave, in quanto svolge il necessario supporto agli imprenditori agricoli e forestali, ai gestori del territorio e alle PMI operanti nelle aree rurali ad operare nelle attuali condizioni sempre più complesse sia dal punto di vista normativo che gestionale. In ragione dell'importanza della consulenza la Regione prevede che i beneficiari della misura di consulenza dovranno dare prova della qualifica professionale e delle specifiche competenze maturate, sia come formazione che come esperienza prima di essere selezionato, con particolare riguardo alla continua evoluzione normativa e delle innovazioni prodotte in agricoltura.

Inoltre, attraverso la consulenza sarà garantito agli operatori del comparto agricolo, agroalimentare e forestale e dei soggetti operanti sul territorio un servizio di assistenza in grado di informare e indirizzare gli operatori verso gli strumenti del programma che maggiormente rispondono alle necessità delle imprese, orientando le stesse verso l'integrazione, la cooperazione e, in particolare verso l'innovazione e la ricerca.

In particolare il servizio di consulenza alle imprese sarà integrato da specifiche azioni di informazione finalizzate a favorire la massima divulgazione e diffusione, fra le imprese e operatori del territorio, di dati e informazioni di interesse anche settoriale e, in particolare, di trasferire con maggiore velocità i risultati della ricerca e della sperimentazione favorendo l'utilizzo e l'adozione immediata di quelle innovazioni che contribuiscono alla crescita e all'aumento della competitività e sostenibilità delle imprese medesime e del territorio.

Le azioni di informazione e divulgazione saranno altresì indirizzate a favorire e promuovere la costituzione e il funzionamento di Gruppi Operativi (GO) che rappresentano lo strumento operativo del PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura nell'ambito dell'applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

Gli strumenti innovativi posti a disposizione del territorio dal Programma, saranno pertanto supportati sia da azioni promozionali, rivolte a un specifico settore, comparto, ambito di intervento, sia da azioni pubblicitarie rivolte all'interno comparto e territorio.

Le azioni saranno parte integrante del Piano della comunicazione del PSR 2014-2020 che, in base alle

tempistiche di attuazione del Programma prevederà l'attuazione di specifiche azioni finalizzate a informare, pubblicizzare o promuovere, in modo capillare o mirato, il programma e i relativi strumenti operativi.

Un importante supporto al miglioramento della capacità amministrativa e gestionale sarà dato anche dalla Rete Rurale Nazionale tramite le attività di supporto e coordinamento che saranno promosse e realizzate, attraverso la partecipazione del personale regionale alle azioni formative e eventi seminariali che la rete realizzerà.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

Non pertinenti

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes	Sì La condizionalità è soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri	3B	M05, M08
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	Sì La condizionalità è soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri	P4	M10, M12, M11
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	no	Parzialmente La condizonalità è parzialmente soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri.	P4	M10, M11
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Sì La condizonalità è soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri.	P4	M11, M10
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	partially	Parzialmente La condizonalità è parzialmente soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri.	5B	M04, M07, M06, M16
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	no	Parzialmente La condizonalità è parzialmente soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri.	5A	M04, M16
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	partially	Parzialmente La condizionalità è parzialmente soddisfatta	5C	M16, M06, M04, M07
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	partially	Parzialmente La condizionalità è parzialmente soddisfatta	6C	M16, M07
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	Sì La condizionalità è soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri	6B	M02, M16, M07, M19, M08, M01
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in	yes	Sì	6A, 6B	M02, M06, M19, M09,

materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.		La condizionalità è soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri		M07, M16, M01
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes	Sì La condizionalità è soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri	6A, 6B	M06, M07, M16, M19, M08
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	no	Parzialmente La condizionalità è parzialmente soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri	2A, 5A, 6B, 5B, 5C	M07, M16, M04, M06, M02, M01
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	no	Parzialmente La condizionalità è parzialmente soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri	P4, 2A, 5A, 1A, 5D, 6B, 3A, 5B, 3B, 6A, 5E, 1B, 6C, 2B, 5C, 1C	M03, M01, M16, M08, M02, M07, M06, M04
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	Parzialmente La condizionalità è parzialmente soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri	P4, 5E, 5B, 5A, 2A, 5D, 5C, 6C, 3A	M07, M16, M06, M10, M12, M11, M13, M04, M08
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes	Sì La condizionalità è soddisfatta come riportato nella tabella dei criteri	P4, 6A, 5E, 5A, 5B, 1B, 1A, 5D, 2B, 5C, 3B, 6C, 6B, 3A, 2A, 1C	M10, M03, M19, M08, M17, M20, M05, M12, M11, M02, M01, M09, M16, M06, M07, M04

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati : Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	Yes	La Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali. Con D.G.R. del 11 aprile 2012, n. 674, è stato adottato il "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014", e ed è stata prodotta la Carta delle "Aree a rischio di incendio boschivo in Puglia". Deliberazione di giunta regionale del 23 Aprile 2012 n. 800 ha adottato le "Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico ,idrogeologico ed idraulico." Con D.G.R. n. 2181 del 26 novembre 2013 sono state adottate le "Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico". Con la Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2014 è stato istituito il "Sistema regionale di protezione civile", e sono state definiti attività, funzioni, compiti del servizio regionale di protezione civile (http://www.protezionecivile.puglia.it). L'Autorità di Bacino ha elaborato la Carta delle "Aree a rischio idrogeologico e pericolo di frana", nell'ambito del PAI. Con il Progetto Pilota "Attuazione sperimentale della nuova Direttiva per la protezione del suolo finalizzata alla lotta alla desertificazione in Puglia è stata adottatala Carta della Erodibilità dei suoli, Carta dell'Indice della Qualità del Suolo (SQI), Carta della Distribuzione della sostanza organica", ". Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2015, n. 180 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2015, ai sensi della L. 353/2000 e della L.r. 7/2014"aggiornata con D.G.R. n. 140 del 10/02/2015. http://www.protezionecivile.puglia.it/ Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico "	In adempimento a quanto richiesto dal DPCM 27 febbraio 2004, la Regione Puglia con deliberazione di giunta n. 800 del 23 Aprile 2012 ha adottato le "Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico idrogeologico ed idraulico." È presente il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) . I documenti citati contengono la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi. Il Sistema regionale di protezione civile, come individuato dalla L.r. 7/2014, è composto dalla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile, dalle Province e dai Comuni, ognuno dei quali ha compiti, funzioni e responsabilità specifiche sul territorio. Per l'espletamento delle attività di protezione civile, mediante la stipula di specifiche intese e/o convenzioni a titolo oneroso, e non, la Regione Puglia e gli altri enti locali si avvalgono della collaborazione di: Prefetture Corpo nazionale dei vigili del fuoco Corpo forestale dello Stato Corpo delle Capitanerie di porto Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale Croce Rossa Italiana Consorzi di bonifica Servizio sanitario regionale Forze armate Forze di polizia Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico regionale (CNSAS-CAI) Gestore dei servizi pubblici essenziali Istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile Istituzioni e organizzazioni pubbliche e/o private che svolgano compiti di protezione civile Ordini e collegi professionali Sono componenti del Sistema regionale di Protezione civile anche il Comitato regionale permanente di protezione civile (art. 8, L.r. 7/2014) e il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) (art. 9, L.r. 7/2014). Il Regolamento Regionale 9/2015 stabilisce le norme tecniche di attuazione degli interventi in materia

				di regimazione delle acque, indagini geologiche, scavi e riporto del terreno, opere di contenimento del terreno, interventi strutturali e non strutturali e sistemazione del suolo. Criterio assolto
	P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	Yes	Con D.G.R. n. 1435 del 08/2013 è stato approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). E' stato redatto un Progetto Pilota "Attuazione sperimentale della nuova Direttiva per la protezione del suolo finalizzata alla lotta alla desertificazione in Puglia " con la produzione di mappe tematiche, nell'ambito dell'Accordo di programma (prot. n. DDS/2006/13780), tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione e la Regione Puglia. E' stato approvato il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) Sono state avviate le procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico. http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N77_29_05_12.pdf&anno=xliii	In adempimento a quanto richiesto dalla DPCM 27 febbraio 2004, la Regione Puglia con deliberazione di giunta n. 800 del 23 Aprile 2012 ha adottato le "Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico,idrogeologico ed idraulico." È presente il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) I documenti citati contengono la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi. Criterio assolto
	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	Il MiPAAF ha pubblicato il "Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici".	Nel Libro bianco è presente un capitolo specifico dedicato al ruolo degli strumenti economici di gestione del rischio. (www.reterurale.it). Inoltre, è presente un capitolo "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" nonché alla definizione delle strategie , oltre che alla redazione dei due capitoli specifici relativi al settore agricolo e alle risorse idriche. Criterio assolto
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	DGR n. 363 del 7/03/2013 "Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" nelle zone ordinarie"; Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2013, n. 116 "Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie – aggiornamento 2013. DGR n. 1788 del 1/10/2013 "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Adozione della proposta di programma d'azione di seconda generazione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. P.O. Puglia FESR 2007-2013, Asse II, Linea d'intervento 2.1, Azione 2.1.4". Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 n. 150 "Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione	La normativa nazionale e regionale è stata definita attraverso azioni di concertazione tra Ministero e Regioni e tra Servizi regionali allo scopo di rendere coerenti e immediatamente efficaci gli strumenti normativi sul territorio regionale. Le norme e i principi normativi sono divulgativi attraverso le azioni di assistenza tecnica, formazione e informazione a cura degli uffici provinciali in collaborazione con gli organismi di rappresentanza delle organizzazioni agricole e professionali. All'interno degli uffici provinciali dell'agricoltura sono stati attivati sportelli informativi sulle norme della condizionalità e in particolare delle BCAA in modo da fornire assistenza specifica per a loro adozione da parte degli agricoltori. L'adozione delle buone pratiche è garantito dal grado di maturità raggiunto nel coordinamento e integrazione delle politiche agricole regionali. Tutti i programmi attuativi e operativi regionali utilizzano le BCAA definite dalle deliberazioni Regionali come base di riferimento per le azioni in essi contenuti grazie a un coordinamento continuo ed efficace tra i Servizi regionali direttamente coinvolti nell'attuazione dei programmi. L'applicazione delle BCAA è monitorata attraverso i sistemi di monitoraggio ambientale affidato all'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) che fornisce report parziali e definitivi riportanti i dati acquisiti. I Programmi Operativi delle Organizzazioni dei produttori ,presentati ai sensi del Reg. CE 1234/2007 e

			comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". DGR n. 911 del 6/05/2015 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783."	ss.mm.ii, tengono conto nelle azioni previste il rispetto delle BCAA. Criterio assolto
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;	No	<u>I riferimenti normativi per i prodotti fitosanitari sono:</u> D.lgs. n. 194/95 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" - DPR n. 290/01 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" D.P.R. n. 55/2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. D. Lgs. n. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" . D.M. n. 150 del 22 gennaio 2014 ha adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". <u>I riferimenti normativi, sono per i prodotti fertilizzanti sono:</u> D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) aggiornato al terzo correttivo d. Lg.vo 128/10 D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152". DGR n. 1788 del 1/10/2013 "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Adozione della proposta di programma d'azione di seconda generazione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. P.O. Puglia FESR 2007-2013, Asse II, Linea d'intervento 2.1, Azione 2.1.4". DGR n. 363 del 7/03/2013 "Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del	Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci E' attivo il "Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura" delle macchine in uso per la distribuzione di prodotti fitosanitari, con D.G.R. 12 giugno 2007, n. 853 E' attivo il Servizio Agreometeorologico Regionale (www.agrometeopuglia.it) gestito dall'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale 2012-2014 in "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.R. n. 32/80 (L.R. 9/1982, D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2498) . Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF. Criterio non pienamente assolto

			decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" nelle zone ordinarie"; Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Delibera di Giunta Regionale del 6 maggio 2015 n: 911 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.	
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes	Per i fertilizzanti: Codice di buona pratica agricola (CBPA) ai sensi del DM del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola" e DM del 07/04/2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Con D.M. del 22 gennaio 2014 è stato adottato il "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». Lo stato italiano ha recepito la Direttiva CE n.128/2009 sui requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e pro dotti fitosanitari, attraverso il D.Lgs. n.150/2012 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e attraverso il D.M. del 22 gennaio 2014 per l'adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs. n.150/2012.	Criterio assolto
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	No	Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" Legge del 3 agosto 2013, n. 90 "Conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"; il provvedimento garantisce l'applicazione di requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia. Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 1471 Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10, L.R. 13/2008). Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2581 Approvazione Elenco dei parametri, derivanti da quelli del protocollo ITACA Puglia, per gli edifici pubblici non residenziali interessati da interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche. Legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"	A livello nazionale è in corso di approvazione il decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, per il quale se ne prenderà atto a livello regionale. Per il calcolo della prestazione energetica, quindi, già adotta una metodologia di calcolo che tiene conto degli aspetti indicati nell'allegato 1 alla Direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010. Infatti, la prestazione energetica viene calcolata conformemente alla metodologia di cui all'art. 3 della Direttiva in conformità al quadro generale comune di cui all'Allegato 1 della Direttiva stessa. Fissa, inoltre, per quanto riguarda la prestazione energetica, dei parametri di riferimento più restrittivi rispetto ai limiti normativi ad oggi in vigore. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 – Intesa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché dell'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. La Regione specifica con la legge regionale, del 10 giugno 2008 n. 13 - "Norme per l'abitare sostenibile" la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane, sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul

			Guida all'applicazione delle Norme per l'Abitare Sostenibile (Guida alla legge regionale 13/2008 –aggiornamento aprile 2013) Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2013, n. 3 "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10, L.R. 13/2008). Revoca della DGR 2251/2012 e nuova approvazione del "Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE -".Approvazione delle linee guida all'autovalutazione e del software di calcolo."	rendimento energetico nell'edilizia e in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/04/ 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76 CEE del Consiglio, privilegiando la tutela e valorizzazione delle proprie peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali , come previsto degli articoli 9 e 10 della legge regionale suindicata. E' stato realizzato il Portale regionale dedicato alla Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale Criterio non pienamente assolto
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	No	Legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" DGR del 14/12/2012 n. 2751 "Attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della LR 13/2008"	A livello nazionale è in corso di approvazione il decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per il quale se ne prenderà atto a livello regionale. Criterio non pienamente assolto
	P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Yes	Con Decreto Legislativo 102/2014 è stata data attuazione alla Direttiva 2012/27/UE. Il Piano di Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2014 (DM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano Serie Generale n. 176 del 31-07-2014) e trasmesso alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102). Fermo restando che il Decreto Legislativo n.102/2014 non stabilisce obiettivi a livello regionale ma solo a livello nazionale, si fa presente che le misure regionali, in coerenza con la direttiva 2012/27/UE,. Delibera della GR della Puglia del 23/9/2011 n. 2155 "Linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico del settore terziario." Deliberazione della Giunta regionale del 27 maggio 2015 n. 1181 "Adozione aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e avvio consulta- zione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"	Il Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato predisposto e sono in corso le consultazioni tra le autorità nazionali per l'approvazione definitiva, prevista entro aprile 2014, come richiesto dalla Direttiva. La Regione Puglia ha adottato il nuovo Piano energetico Ambientale Regionale conformemente alla Direttiva 2012/27/UE attraverso la collaborazione con enti terzi, con competenze di ricerca e specialistiche a supporto del processo di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale; sono state, inoltre, sottoscritte specifiche convenzioni con ARPA Puglia, ARTI Puglia, Politecnico di Bari, CNR /IRSA, ENEA, Università del Salento, Università di Bari - Dipartimento di Agraria, Università di Foggia - Dipartimento di Agraria. Criterio assolto
	P5.1.d) misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia	Yes	Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" .	Il Decreto prevede, tra l'altro, norme per la misurazione e fatturazione dei consumi energetici. http://www.autorita.energia L'Autorità per l'energia e il gas ha reso obbligatorio fin dal 2006 la sostituzione degli apparecchi di misurazione dell'elettricità con contatori elettronici secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l'intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire del 2008. Per l'elettricità il grado di copertura delle utenze a livello nazionale si aggira intorno al 96%, mentre per il gas, la copertura è del 66,81% (dati Autorità Energia Gas). Criterio assolto.

	tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.			
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	No	Il DPCM 20/07/2012, ha ribadito la competenza del MATTM a fissare i suddetti criteri demandando all'AEEGSI di definire le componenti di costo coerenti con criteri fissati dal MATTM,e di procedere sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla L. n.481/95, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti in materia. In base alle linee guida (Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua") emanate da MATTM e concordate MIPAAF per definire criteri omogenei, la Regione regolamenterà le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo, per promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati sia per l'autoconsumo. Al fine di garantire il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro, la Regione Puglia ha adottato il "Piano di tutela delle acque" (PTA) strumento "direttore" del governo della risorsa per il controllo dei consumi, per la riduzione delle perdite attraverso azioni di monitoraggio, potenziamento e modernizzazione della rete irrigua, e per la riduzione della pressione qualitativa e quantitativa sulla risorsa idrica sotterranea, il tutto al fine di intervenire anche sui costi di esercizio e gestione in modo da ridurre i costi della risorsa acqua alla collettività e al fruitore finale. Per quanto riguarda la gestione dell'acqua ad uso irriguo, un ruolo importante è svolto dai Consorzi di bonifica e dall'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF). L'ARIF, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare: A. Un sistema coordinato e integrato della risorsa "acqua" a fini irrigui emunta dagli impianti già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione; B. Un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell'allevamento del bestiame; C. La razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del "Piano di tutela delle acque"; D. I processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l'utilizzo di acqua da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o prevalente partecipazione pubblica; E. L'efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita dal d.lgs. 152/2006 e dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.	A livello nazionale manca la definizione dei criteri per la determinazione del costo ambientale e della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua e della copertura dei costi. La Puglia, la Basilicata e il MIT, hanno fornito gli indirizzi per aggiornare il modello tariffario secondo la direttiva 2000/60/CE (art.9). Con decisione del Comitato è stata differenziata la componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso secondo il diverso utilizzo (potabile, irriguo ed industriale), affinché i vari settori di impiego dell'acqua la utilizzino in modo efficiente e contribuiscano in modo adeguato al recupero dei costi dei servizi idrici. I Consorzi di Bonifica per l'esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica idraulica, organizzano le erogazioni attraverso gli esercizi irrigui, applicando un'ottica di gestione razionale ed efficiente in funzione delle disponibilità idriche sul territorio. Nello svolgere tale funzione i Consorzi di bonifica e di irrigazione, una volta individuati i costi imputabili all'irrigazione, in via diretta o indiretta, provvedono alla loro ripartizione in proporzione al beneficio che traggono i singoli consorziati da tale attività. I proprietari che pagano il contributo consortile eleggono gli organi di amministrazione del Consorzio che durano in carica cinque anni; tali Enti pertanto godono di autonomia finanziaria e di autogoverno. In virtù della natura pubblica dei Consorzi di bonifica, gli atti fondamentali in cui tale procedura si sviluppa sono soggetti al controllo delle Regioni. Il sistema di recupero dei costi dell'uso irriguo prevede la responsabilizzazione del singolo utente (azienda agricola) nei confronti di un uso efficiente della risorsa attraverso la corresponsione del contributo consortile che, come descritto, oltre ad essere commisurato al volume di risorsa (misurato o stimato), tiene anche conto delle modalità gestionali. In riferimento ai Consorzi di Bonifica: I criteri per la determinazione del "beneficio irriguo" sono fissati in modo da consentire al Consorzio di ripartire in modo congruo sia le spese fisse (indipendenti dall'uso della risorsa idrica) che le spese variabili (direttamente conseguenti all'uso) sostenute per la gestione irrigua. La ripartizione del contributo consortile, per quanto attiene all'irrigazione, avviene attraverso una imposizione monomia (per tutta la superficie attrezzata con opere irrigue) o binomia (in parte sull'attrezzata e in parte su quella effettivamente irrigata), sulla base di indici tecnici ed agronomici (turno, tipo di impianto, pressione, coltivazioni, quantità, ecc.) Il beneficio è determinato con riferimento ad indici tecnici ed economici. Nel caso in cui il volume sia stimato, si fa riferimento alla superficie irrigabile, tenendo conto della tipologia di coltura in rapporto al metodo irriguo e ai parametri climatici, pedologici e agronomici del distretto irriguo. In tal modo i costi dell'irrigazione che i Consorzi sostengono per conto dell'intera platea di aziende agricole, vengono posti a carico delle singole aziende In riferimento all'ARIF rientrano tra i loro compiti: A. La gestione e l'esercizio degli impianti di irrigazione già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, e degli impianti direttamente condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e di manutenzione; B. Le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione; C. La promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per l'informazione e la formazione degli

			La Regione Puglia con D.G.R. n. 858 del 3 maggio 2013 in riferimento alla .R.3/2010 ha definito le tariffe da applicare agli impianti regionali collettivi di irrigazione collettivi in concessione all'ARIF. La Regione Puglia adotta il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale con Delibera n.206 del 24.02.201 del Comitato Istituzionale.	utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di irrigazione al fine di promuovere l'uso corretto e ottimale della risorsa "acqua"; D. L'ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l'installazione di apparecchiature per evitare perdite d'acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell'acqua nei gruppi di consegna; il riuso dell'acqua riveniente dagli impianti di affinamento; E. La realizzazione di opere volte a ottenere la produzione da fonti alternative di energia elettrica per il funzionamento degli impianti; F. Tutte le iniziative e le azioni strumentali all'ottimale esercizio degli impianti di irrigazione. Criterio non pienamente assolto
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;	Yes	I riferimenti nazionali sono: D. Lgs. N. 79/1999 D. Lgs. N. 387/2003 D.M. 11 aprile 2008 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici D. Lgs. N. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" D.M. 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico". D.M. 28 dicembre 2012 "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni " D.M. 5 dicembre 2013 "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale	La Regione opera nel rispetto di quanto indicato nel D.lgs 28/2011 Criterio assolto
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	No	Si fa riferimento al Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia (conforme alla direttiva 2009/28/CE e alla decisione della Commissione del 30 giugno 2009). Si fa riferimento al D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.	A giugno 2010 il MISE ha pubblicato il Piano nazionale per le energie rinnovabili trasmettendolo alla Commissione entro il 30 giugno 2010 come previsto dalla Direttiva. La relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stata trasmessa alla Commissione entro il mese di dicembre 2011, come previsto all'art. 22 della direttiva 2009/28/CE. Negli ultimi anni la Regione Puglia ha sviluppato una serie di strumenti di orientamento e sostegno allo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, in particolare delle agroenergie.

			La Giunta Regionale della Puglia con la Deliberazione n. 827 dell'08 giugno 2007 si è dotata del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che rappresenta il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in tale campo nel territorio regionale. La Deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2007, n. 1370 ha approvato il Programma regionale PROBIO "Azioni per la valorizzazione energetica delle biomasse. Studi di prefattibilità per l'individuazione dei distretti agroenergetici e per progetti di filiera". Tra questi: - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del14/05/2008, che approva il Regolamento per la realizzazione di impianti energetici da biomassa sul territorio regionale, teso a favorire lo sviluppo di impianti alimentati da biomasse prodotte localmente; - il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013, che ha previsto la destinazione di risorse finanziarie per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse nell'ambito dell'Asse III del Programma (priorità Health Check "Energie rinnovabili"); - la legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 che regolamenta l'uso dell'energia da fonti rinnovabili; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2275 del 13/11/2012, con cui è stata approvata la Banca dati regionale sul potenziale delle biomasse, realizzata nell'ambito del Programma PROBIO. Con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 marzo 2012, n. 602, sono state previste le modalità operative per l'aggiornamento del PEAR, in corso di predisposizione, e l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dando mandato all'Autorità Ambientale di coordinare una Struttura tecnica per l'espletamento delle attività tecnico-istruttorie, a cui partecipano rappresentanti di alcuni Servizi regionali. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 27 maggio 2015 Adozione aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e avvio consultazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).	La Regione Puglia ha adottato il nuovo Piano energetico Ambientale Regionale conformemente alla Direttiva 2012/27/UE attraverso la collaborazione con enti terzi, con competenze di ricerca e specialistiche a supporto del processo di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale; sono state, inoltre, sottoscritte specifiche convenzioni con ARPA Puglia, ARTI Puglia, Politecnico di Bari, CNR /IRSA, ENEA, Università del Salento, Università di Bari - Dipartimento di Agraria, Università di Foggia - Dipartimento di Agraria. Con decreto del 15 marzo 2012 sono stati definiti e quantificati gli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili ed è stata definita la modalità di 27214 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 01-07-2015 gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing), mentre ad oggi risulta in via di definizione il decreto che ha lo scopo di formalizzare la metodologia con cui calcolare il contributo regionale. Criterio non pienamente assolto
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione:	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o	No	Il Progetto Strategico Agenda Digitale Banda Ultra Larga definisce i fabbisogni delle Regioni sulla base degli esiti delle periodiche consultazioni sui piani realizzati e le previsioni di investimento degli operatori nelle varie aree del Paese (piani di investimento privati), da cui è	Il regime di aiuto nazionale prevede la realizzazione di reti per la banda ultra larga ad almeno 30 mbps. Diverse Regioni italiane hanno già aderito al regime nazionale per la realizzazione di infrastrutture sul

esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;		fatta derivare periodica mappatura. L'infrastruttura pubblica è mappata dal Dipartimento Comunicazioni. Strategia nazionale Banda Ultralarga http://www.agid.gov.it/notizie/2015/03/24/approvati-i-piani-nazionali-la-banda-ltralarga-crescita-digitale Gli esiti della consultazione pubblica Agenda Digitale Puglia 2020 Deliberazione n. 1732 del 01-08-2014. Deliberazione della Giunta Regionale del 29 settembre 2013 n. 1777 "Piano Strategico per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia - Misure per una immediata attuazione della banda ultra larga a favore dei cittadini pugliesi - linee di indirizzo" Deliberazione della Giunta Regionale del 26 novembre 2013, n. 2206 "Attuazione Dgr. 1777 del 29/09/2013 "Piano Strategico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia - Misure per una immediata attuazione della banda ultra larga a favore dei cittadini pugliesi - Linee di indirizzo". Rimodulazione schede approvate con DGR 2513/2012. Approvazione schema atto modificativo incarichi conferiti ad Innovapuglia (Azione 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3)." Deliberazione della Giunta Regionale 2345/2013 Adesione Misura "Aiuto di Stato SA. 34199 (2012/N)–Italia. Piano digitale –Banda Ultralarga" Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2014 n. 433 "Attuazione DGR 1777 del 29/09/2013 e DGR 2345 del 4/12/2013 per l'implementazione del Piano Strategico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia. Approvazione allegato tecnico alla Convenzione Operativa sottoscritta con il MISE in adesione misura nazionale di aiuto "Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N)- Italia. Piano digitale - Banda ultralarga". Strategia di Specializzazione Intelligente Deliberazione della Giunta Regionale 434/2014. Deliberazione della Giunta Regionale luglio/2014, approvazione definitiva.	proprio territorio, utilizzando i fondi della programmazione FESR 2007-2013. Il regime ha un orizzonte temporale al 2020. E' tuttavia prevista una valutazione della misura quadro che le Autorità italiane dovranno inviare entro il 28 febbraio 2015 al fine di ottenere una proroga dell'attuazione. Risorse attualmente disponibili, indicatori di copertura e take-up dell'utenza e investimenti pianificati nel periodo di programmazione 2014-2020 potranno essere ulteriormente dettagliati nella strategia per la crescita digitale. L'Agenda digitale regionale è ricompresa nella Sezione 2 della versione in prima adozione della SmartPuglia2020, in quanto mira alla promozione dell'innovazione attraverso un impulso alla riduzione del digital divide ed alla diffusione della Banda Ultra Larga a beneficio delle PPAA, delle imprese e dei cittadini . Il percorso partecipativo della S3, l'evoluzione dei suoi contenuti e l'interesse del territorio ai temi dell'Agenda digitale hanno condotto alla approvazione di un autonomo documento"Agenda Digitale Puglia2020", che sviluppa il tema della Crescita Digitale e delle Infrastrutture digitali . La Regione Puglia ha aderito al Piano Strategico nazionale per lo sviluppo della Banda ultra larga (3,4,5). Criterio non pienamente assolto
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Yes	Il regime di aiuto nazionale prevede tre modelli di intervento, che rispettano i principi della concorrenza e dell'accesso definiti dagli orientamenti comunitari in materia di reti di nuova generazione: 1) Modello "A" diretto 2) Modello "B" partnership pubblico/privata 3) Modello "C" a incentivo	La Regione Puglia ha aderito al Piano Strategico nazionale per lo sviluppo della Banda ultra larga (3,4,5). Criterio assolto
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti	Yes	Il regime si accompagna ad altri provvedimenti per l'attrazione di investimenti privati, quali:	La Regione Puglia ha aderito al Piano Strategico nazionale per lo sviluppo della Banda ultra larga (3,4,5).

	di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.		- Decreto scavi (DM Sviluppo Economico 1/10/2013) - Normativa di semplificazione (Legge 04.04.2012 n° 35)	Criterio assolto
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	Progetto Operativo di Assistenza Tecnica POAT PARI Opportunità e non discriminazione: • www.retepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=2954 • **www.opencoesione.gov.it/progetti/1misej89h08000120006** D. Lgs. N. 215/2003, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica <u>Creazione rete regionale antidiscriminazione</u> Deliberazione della Giunta Regionale n. 1764 del 27 luglio 2010 **"**Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Nazionale **Antidiscriminazione** Razziale - UNAR per l'apertura di un Centro regionale di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione". Delibera di Giunta Regionale n. 592 del 29 marzo 2011 "Centro di coordinamento regionale antidiscriminazioni: approvazione dello schema di protocollo di intesa fra Regione, UPI, ANCI e organismi di parità, del modello di rete per il funzionamento del Centro e della manifestazione di interesse destinata ai soggetti pubblici e privati interessati a far parte della rete". <u>Istituzione rete territoriale dei nodi</u> Delibera di Giunta Regionale n. 2474 del 15 novembre 2011 "DGR del 27 luglio 2010, n. 1764 e DGR del 29 marzo 2011, n. 592, 'Centro di coordinamento regionale e rete pugliese dei nodi locali per prevenire e contrastare tutte le discriminazion' - Approvazione schema di convenzione fra Regione Puglia e singoli nodi della rete locale antidiscriminazione; approvazione schema per rinnovo del protocollo con UNAR". Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 10 luglio 2012 " Protocollo d'intesa tra regione Puglia e UNAR – Approvazione schema di convenzione per il finanziamento del Centro di Coordinamento regionale e approvazione Piano di lavoro per l' anno 2012 – Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'aert. 42 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i." <u>Ricognizione rete nodi</u> Delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 19 novembre 2013 **"**Approvazione adesione Regione Puglia al Progetto Interregionale FSE 2007-2013 'Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni' e Approvazione del protocollo di Intesa"	A livello nazionale il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica "Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze in tema di pari opportunità e non discriminazione nella Pubblica Amministrazione" (POAT PARI OPPORTUNITÀ) è un progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, che prevede interventi di rafforzamento per l'implementazione del principio di pari opportunità di genere e non discriminazione nell'ambito della programmazione regionale, al fine di costruire un vero e proprio sistema di governance per l'applicazione di tali principi di mainstreaming. A livello regionale in materia antidiscriminatoria la Regione Puglia ha dato vita a una rete, composta da soggetti pubblici e privati che si interfacciano con il Centro di Coordinamento regionale, per promuovere sul territorio iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, animazione e contrasto. Nel luglio 2010 la Regione Puglia ha sottoscritto protocollo di intesa con UNAR –DPO per contrastare la discriminazione e fornire assistenza alle vittime . Il protocollo ha previsto l'istituzione di un Centro di coordinamento Regionale, articolato in una rete di nodi sul territorio tra enti locali e associazioni. Siglati i protocolli di intesa con Anci e Upi e la Consigliera regionale di parità per dare attuazione al programma di lavoro del Centro di coordinamento. Nel 2011, con procedura di selezione pubblica, sono stati individuati gli enti locali e le associazioni che fanno parte della rete dei nodi locali istituita nel novembre del 2011. I nodi attivi sono 67 (A.D.n.158 del 18.02.2014) E' in corso il progetto interregionale transnazionale in ambito FSE 2007/2013 "Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni" per la realizzazione di interventi mirati allo scambio e diffusione buone prassi su contrasto e prevenzione di fenomeni di discriminazione. Criterio assolto
	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica	Yes	<u>FORMAZIONE RISORSE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE</u> <u>FORMAZIONE NODI ANTIDISCRIMINAZIONE</u> <u>PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE</u>	A livello nazionale nell'ambito dell'attività promossa per lo sviluppo e il rafforzamento della Rete Nazionale sono state individuate e realizzate specifiche attività formative nei confronti degli operatori dei centri/osservatori operanti a livello locale. Ulteriore attività di formazione al personale amministrativo di Regioni ed enti locali è stata prestata attraverso i progetti: "Diversità come valore" co-finanziato dal Progress; "Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il monitoraggio della discriminazione razziale" finanziato con il FEI, annualità 2010/11; "Ampliamento e rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale" finanziato con il FEI, annualità 2011/2012.

	antidiscriminazione dell'Unione.		Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 5 febbraio 2013 “Legge regionale 21 marzo 2007, n. 7 Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia - Art. 18 Azioni positive per le pari opportunità. Approvazione del Piano triennale 2013-2015 di azioni positive della Regione Puglia”	Le risorse umane impegnate nel Centro di Coordinamento regionale antidiscriminazione hanno partecipato alle attività formative organizzate da UNAR. FORMAZIONE NODI ANTIDISCRIMINAZIONE Nel 2012 si è svolto il percorso formativo dei nodi locali della rete antidiscriminazione. Le attività formative hanno visto la partecipazione di 150 operatori e sono state incentrate su • Strumenti normativi nazionali e internazionali anti-discriminazioni • Stereotipi riferiti alle forme di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, le disabilità, l'età, l'orientamento sessuale; • Il funzionamento del nodo; • La mediazione sociale quale strumento per la gestione dei casi; • Il monitoraggio dei media; • Il sistema informativo del Contact Center UNAR: gestione dei casi di discriminazione. Il Piano triennale prevede un’intensa attività formativa rivolta ai dipendenti regionali sui temi relativi alle diverse discriminazioni. Criterio assolto
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a	Yes	Il Dipartimento per le Pari Opportunità, nel quadro delle sue competenze istituzionali (www.pariopportunita.gov.it/ www.reteparioppportunita.it/) ha promosso l'ideazione e l'implementazione delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Strategico per le Pari Opportunità. D. Lgs. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna L.R. n.7 del 21 marzo del 2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia"	La Puglia si è dotata nel 2007 di una legge quadro organica per le politiche di genere che definisce nuovi assetti del sistema di governance delle pari opportunità . ISTITUZIONE REFERENTE PARI OPPORTUNITA’ In conformità a quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 e al punto 5.4.1 del Programma Operativo FESR della Regione Puglia, il Referente per le Pari opportunità assicura che gli obiettivi del P.O. FESR siano perseguiti nel rispetto del principio della parità di genere

dei fondi SIE.	tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.		DPGR 24 settembre 2008, n. 886 "Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR 2007 – 2013". Regolamento Regionale n. 21 dell'11 novembre 2008 "Regolamento per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno alle banche dei tempi" Deliberazione della Giunta Regionale. n. 1267 del 1.07.2009 Linee guida regionali per la predisposizione degli studi di fattibilità per la progettazione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi" OSSERVATORIO SULLA COMUNICAZIONE DI GENERE http://www.pariopportunita.regione.puglia.it/comunicazione-di-genere. LEGGE REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE n. 9 del 4 luglio 2014 "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della liberta e dell'autodeterminazione delle donne".	e nella prevenzione di ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. http://www.pariopportunita.regione.puglia.it/documents/10180/25589/Decreto+organizzazione+Fesr/921296eb-f502-4936-b063-803878f6f269. Istituito con D.P.G.R. n. 886 del 24/09/2008, la Referente per le pari opportunità per l'attuazione dei principi di Pari Opportunità e non discriminazione all'interno del Programma operativo, sia in fase di programmazione che di attuazione, che prevede il parere preventivo obbligatorio, non vincolante, da parte del Referente per le Pari Opportunità su tutti gli atti di attuazione del PO FESR e FSE. L' Osservatorio Regionale sulla comunicazione di genere risponde all'esigenza di dare attuazione e continuità operativa alla L.R.7/2007 rispetto ad alcune tematiche che investono la sfera della comunicazione e del contrasto agli stereotipi di genere. In data 24 giugno 2014 è stata approvata anche la legge regionale contro la violenza di genere Criterio assolto
	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Yes	PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 5 febbraio 2013 "Legge regionale 21 marzo 2007, n. 7 Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia - Art. 18 Azioni positive per le pari opportunità. Approvazione del Piano triennale 2013-2015 di azioni positive della Regione Puglia". OSSERVATORIO SULLA COMUNICAZIONE DI GENERE http://www.pariopportunita.regione.puglia.it/comunicazione-di-genere	Formazione specifica sulle pari opportunità di genere e sui dispositivi riferite alla conciliazione vita - lavoro La Regione Puglia ha predisposto il Piano triennale di Azioni positive con l' obiettivo di: superare le eventuali discriminazioni a carico del personale femminile, diffondere competenze per la gestione del personale in un'ottica di genere ,favorire interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Nell'ambito dell'Osservatorio sulla Comunicazione di genere sono state svolte attività di formazione rivolta ai docenti degli istituti secondari superiori di II grado e agli studenti. Formazione specifica è stata svolta sulle pari opportunità di genere e sui dispositivi riferite alla conciliazione vita-lavoro somministrata ai dipendenti delle istituzioni pubbliche, a rappresentanti del partenariato economico e sociale e a datori di lavoro e lavoratori/lavoratrici nella costruzione dei Patti sociali di genere. Criterio assolto
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la	Yes	Legge. 3 marzo 2009, n. 18 (ratifica Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). L.R n. 19/2006 – Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità delle persone.	Con la legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. Contestualmente, la citata legge di ratifica della Convenzione ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, "allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione […] nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio

sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.		L.R. n. 2/2010 - Istituzione del Fondo per la Non Autosufficienza. Piano di Azione Diritti in Rete per la promozione dell'integrazione sociale e scolastica dei ragazzi e delle persone con disabilità.	1992, n. 104" (art. 3, co. 1). Sin dal 2006 per la costruzione del Piano Regionale delle Politiche Sociali e per la definizione a livello regionale e locale di piani di intervento in favore delle persone fragili e delle persone con disabilità e con gravi non autosufficienze è istituito un tavolo permanente di programmazione partecipata con le OO.SS. e con le associazioni di rappresentanza delle famiglie e dei pazienti, che in questi anni ha prodotto: Il Reg. R. n. 4/2007 per gli standard strutturali e funzionali delle strutture per disabili e non autosufficienti – 2007 Il Piano di Azione "Diritti in Rete" per i disabili – 2008 Le Linee Guida per le Non Autosufficienze – 2008 Istituzione dell'assegno di cura per persone non autosufficienti -2009 – il recepimento della Convenzione ONU per i Diritti dei Disabili -2012– l'approvazione della Carta regionale per l'invecchiamento attivo. - programmi di investimenti per la rete dei centri diurni socio educativi e riabilitativi Criterio assolto
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.	Yes	L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di concerto ed in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire un piano di formazione per gli operatori coinvolti nella gestione dei fondi SIE sui temi dell'accessibilità, dell'uguaglianza e della non discriminazione delle persone con disabilità.	Dal 2009 –sono stati svolti seminari formativi per tutti gli Uffici di Piano di Zona dei Comuni sulle misure di presa in carico delle persone non autosufficienti Nel 2012-2013 – nell'ambito del POAT Salute sono stati svolti: - Seminari per il personale Regionale, delle Asl e dei Comuni sulla valutazione multidimensionale delle persone non autosufficienti - predisposizione delle Linee Guida, con la partecipazione di personale regionale e di EE.LL., per l'accesso dei servizi di integrazione sociosanitaria per le ASL e i Comuni, che hanno curato anche gli aspetti dell'accessibilità fisica e digitale dei servizi della PA per le persone con disabilità. Criterio assolto
	G3.c) Dispositivi per garantire il	Yes	Nel mese di novembre del 2012 è stato trasmesso alle nazioni Unite il primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione. In tale documento, che copre, come richiesto dalle	È stato trasmesso alle Nazioni Unite il primo Rapporto italiano relativo

	controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.		Linee Guida in materia, lo stato dell'arte interno per ogni articolo della Convenzione, è naturalmente riportata la situazione interna relativamente all'art. 9 della Convenzione stessa in materia di accessibilità. Legge 9 gennaio 1989, n. 13l" Disposizioni per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Legge 9 gennaio 2004, n. 4 : Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. D.P.R. 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità". Deliberazione della Giunta Regionale. n. 758 del 2013 realizzazione progetti di vita indipendenti (PRO.VI).	all'implementazione della Convenzione. Gli avvisi pubblici per l'attuazione di tutti gli Assi del PO FESR sono oggetto di parere da parte dell'Ufficio del Garante di Genere e della Referente per l'anti-discriminazione, per: - inclusione sociale delle persone disabili; - promozione dell'autonomia della vita indipendente delle persone con disabilità ; - contrasto di ogni forma di discriminazione. Tutti gli Avvisi pubblici per l'utilizzo delle risorse dell'Asse III del PO FESR 2007-2013 hanno attribuito punteggi specifici per la valutazione delle domande di finanziamento riservati a: - abbattimento delle barriere architettoniche - promozione della mobilità sostenibile per la piena accessibilità delle strutture sociali e sociosanitarie - impiego di nuove tecnologie per la domotica sociale e l'Ambient Assisted Living (AAL). Finanziato con risorse del Fondo Nazionale per la non autosufficienza il piano di attività per i progetti di vita indipendente : n. 280 PROVI per erogare contributi per l'assistente personale e per la domotica sociale nel contesto domiciliare di persone con disabilità. Criterio assolto
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	D. Lgs. 163/06 ""Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" D.P.R. 207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" Legge 89/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, " LEGGE REGIONALE 1 agosto 2006, n.23 "Norme regionali per la promozione degli acquisti ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche". http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=s1-1.htm&anno=xxxvii&num=99 Legge regionale n.15/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia". http://www.regione.puglia.it/web/files/legge_trasparenza/legge_trasparenza.pdf Regolamento regionale 22/2008 "Regolamento dell'Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia". http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/Normativa/BURP_n.177_del_17112008.pdf Regolamento regionale n. 20/2009 attuativo della Legge Regionale n. 15/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia.	A livello nazionale opera l'Autorità nazionale anticorruzione che ha sostituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alla quale sono state trasferite le funzioni consultive e di vigilanza recedentemente svolte dall'AVCP. Inoltre il rafforzamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche nel settore degli appalti pubblici costituisce uno strumento efficace ad avversare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione. La Puglia al fine di favorire i sistemi di e-procurement e di efficace applicazione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici: - partecipa ad ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni, promuovendo azioni per favorire la corretta applicazione delle norme; - si avvale della piattaforma EmPulia al fine di razionalizzare l'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso la centralizzazione delle procedure di acquisto; - ha designato InnovaPuglia come Soggetto Aggregatore regionale, nella sua qualità di centrale di committenza (c. 455 art. 1 L. 296/2006) e di centrale di acquisto territoriale (art. 33 D.Lgs. 163/2006) a sostegno della realizzazione delle Stazione Unica Appaltante, che può svolgere le proprie attività anche a favore di enti e agenzie regionali, enti locali e loro aggregazioni e altri soggetti ex art. 32 D. Lgs. 163/2006 ; - ha predisposto e rafforzato l'utilizzo dell'albo dei fornitori "on line" di cui al regolamento regionale 22/2008; - ha previsto in capo ad enti e agenzie regionali l'obbligo di predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano delle acquisizioni di lavori, beni e servizi; - fornisce supporto alle stazioni appaltanti che continueranno ad attivare procedure di gara in autonomia

			Regolamento regionale n. 25/2011 volto a semplificare tutte le procedure per acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi. L. R. n. 37 del 1 agosto 2014 art. 20 – 21 – 22 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014" D.G.R. n. 323 del 24/02/2015 "Programmazione regionale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al Soggetto Aggregatore. Adempimenti di cui all'art. 21, commi 2e 3, della L.R. 1 agosto 2014, n.37" http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/Normativa/DGR%20323%20-%2024_02_2015.pdf	attraverso l'Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici, che offrirà una serie di servizi. Principali attività previste per affrontare le criticità riscontrate nell'applicazione della normativa sugli appalti pubblici (relativi a progetti cofinanziati da fondi comunitari): •Incontri periodici con i Beneficiari in particolare in merito ai seguenti aspetti: •Sensibilizzazione sul tema, anche in relazione alle forme di "autocontrollo" praticabili •Applicazione degli orientamenti comunitari in materia di committenze pubbliche, anche attraverso il ricorso alle note Co.Co.F •Maggiore focalizzazione delle attività di controllo ex art. 13 Reg. (CE) n. 1828/2006 •Utilizzo di check – list di e piste di controllo analitiche e dettagliate, in particolare nella sezione riguardante gli appalti pubblici. •Controlli di II livello svolti dall'Autorità di Audit •Verifiche del Nucleo regionale di valutazione degli investimenti pubblici NVVIP su tutti gli interventi aventi valore superiore ad € 10.000.000. Criterio non pienamente assolto
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	D. Lgs. 163/06 ""Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" L. 15 del 4 marzo 2009 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti". D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni una serie di obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 163/2006. Regolamento regionale n. 25/2011 volto a semplificare tutte le procedure per acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi. L. R. n. 37 del 1 agosto 2014 art. 20 – 21 – 22 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014	Con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è stato operato il riordino ed il coordinamento delle numerose disposizioni in materia di trasparenza, disperse in diversi provvedimenti normativi. Il riordino ha riguardato in particolare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, fondamentali per accrescere da un lato l'accountability da parte dei manager pubblici e, dall'altro, le possibilità di controllo sociale. La Regione si è dotata di un proprio regolamento (n. 25/2011) volto a semplificare tutte le procedure per acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi. http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=1.htm&anno=xlii&num=181 La Puglia parteciperà al gruppo di lavoro per la predisposizione di linee guida per l'aggiudicazione di appalti sottosoglia e applicherà i dispositivi definiti a livello nazionale per l'e-procurement. La Regione Puglia, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale (EmPULIA). Criterio non pienamente assolto
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No		A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici. A livello regionale sono stati realizzati corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale regionale relativi all'utilizzo dei fondi SIE secondo piani annuali di formazione. E' stato realizzato il sito web http://www.sviluppourale.regione.puglia.it al cui interno è possibile consultare tutta la manualistica afferente la programmazione comunitaria, anche con riferimento alla

				normativa sugli appalti pubblici. Le autorità di gestione, di audit e di certificazione promuovono specifiche iniziative (circolari, diffusione di materiale ad hoc, link a siti di interesse etc.) rispetto alla tematica in oggetto per la definizione della attività da svolgere anche nei confronti dei beneficiari. Criterio non pienamente assolto
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	No	D.P.G.R. n.748 del 21/11/2014 pubblicata sul BURP 26 del 19/02/2015 "Struttura amministrativa per la razionalizzazione e l'aggregazione della spesa della Regione in attuazione dell'art. 22 della legge regionale n. 37/2014". http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xlv&num=166. E' attiva la sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, incardinato nel Servizio Programmazione Acquisti della Regione Puglia. Essa provvede mediante il sistema SIMOG alla raccolta dei dati informativi concernenti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali di tutte le Stazioni appaltanti operanti sul territorio regionale, a norma del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s. m. i.	Con D.P.G.R. n.748 del 21/11/2014 è stato istituito il Servizio Programmazione Acquisti, quale struttura amministrativa per la razionalizzazione e l'aggregazione della spesa della Regione in attuazione dell'art. 22 della legge regionale n. 37/2014, che opera in raccordo con il Soggetto Aggregatore per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni inerenti l'aggregazione della spesa. A seguito di tale riorganizzazione delle strutture regionali, l'Osservatorio contratti pubblici regionale è stato incardinato all'interno del nuovo Servizio Programmazione Acquisti. Obiettivi dell'Osservatorio regionale sono: promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati; acquisire le informazioni e i dati utili per consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara; garantire la pubblicità degli atti assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli e degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all'acquisizione di essi. A tal fine, l'Osservatorio potenzierà le seguenti attività: 1.assistenza e collaborazione alle Stazioni Appaltanti per la compilazione delle schede informatiche e per la risoluzione dei problemi emersi in fase istruttoria. 2.messa a disposizione del SIMOG, il Sistema Integrato Monitoraggio Gare, innovativo strumento di gestione messo a disposizione dei responsabili di Stazione Appaltante per la gestione delle Gare e dei relativi lotti. Il servizio è fruibile da parte di: - RSSA, Responsabile Simog Stazione Appaltante, che provvede a inserire i dati delle Gare, al fine di ottenere il CIG, Codice Intervento Gara; - RUP, Responsabile Unico Procedimento, che, preso in carico un CIG, provvede a comunicare tutti i dati previsti dalla legge. 3.Pubblicazione periodica di circolari e comunicati per supportare gli operatori ad adottare procedure di gara in linea con la normativa in materia. 4.Realizzazione di seminari e laboratori per il rafforzamento dei RUP regionali. In particolare dalla fine del 2013 ad oggi sono stati realizzati laboratori sui temi di: - sistema dei controlli mediante la piattaforma AVCPass. Criticità. Soluzioni operative. - I criteri per la scelta della migliore offerta. L'offerta economicamente più vantaggiosa. I metodi di attribuzione dei punteggi. Formule matematiche. - Il Seggio di gara e le Commissioni giudicatrici. Casi di incompatibilità. - Jus variandi ed effetti. Perizia di variante. I servizi complementari. Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. Consegne complementari. - Le nuove direttive comunitarie Oltre all'operatività dell'Osservatorio, il Servizio Programmazione Acquisti fornisce informazione alle strutture regionali sulle problematiche generali riguardanti l'attività negoziale e contrattuale e predisporrà atti normativi e provvedimenti generali in materia, relazionandosi con la rete nazionale in fase di costituzione sotto l'egida del DPS, partecipando agli incontri che saranno organizzati dal DIPE e dal DPS

				Criterio non pienamente assolto
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	L. 5 marzo 2001 n. 57 e D.M. del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002 (Banca Dati Anagrafica Incentivi) Con il D.M. n. 8013 del 30.03.2009 è stato istituito il Registro degli aiuti di Stato Legge 24 dicembre 2012 n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" Nel portale www.sistema.puglia.it esiste una apposita sezione relativa ai regimi di aiuto attivati dalla Regione Puglia.	Istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato. Il registro per gli aiuti di Stato nel settore agricolo è gestito dal MIPAAF ed è alimentato da tutte le Amministrazioni che concedono aiuti nel settore agricolo. La Banca Dati Anagrafica Incentivi è il sistema informativo che prevede la raccolta delle informazioni provenienti da tutte le Amministrazioni che gestiscono aiuti alle imprese al fine di assicurare il monitoraggio e di fornire uno strumento utile al controllo del cumulo delle agevolazioni. Ciascun regolamento Regionale per gli aiuti in esenzione, prevede il divieto del cumulo di aiuti ed il rispetto dell'obbligazione "Deggendorf. In caso di irregolarità si procede alla revoca dei contributi erogati con l'attivazione immediata della procedura di recupero. Nel caso delle fattispecie di illegalità e/o irregolarità, viene attivata la segnalazione all'autorità giudiziaria competente e la predisposizione della scheda OLAF per le irregolarità. Inoltre, relativamente alle attività di controllo dell'ammissibilità e delle condizioni di compatibilità, ciascun regime di aiuto in esenzione attivo nella Regione Puglia, oltre ad avere una cornice normativa composta da Regolamento e Avviso, è sottoposto a formali procedure operative che disciplinano tutto il procedimento amministrativo di verifica e selezione delle istanze di accesso sulla base di criteri di selezione esplicitati dalla normativa. Tra essi, la normativa regionale contempla anche l'obbligatorietà dell'effetto di incentivazione dell'aiuto, che deve essere dichiarato da ciascun soggetto proponente nell'ambito della proposta presentata. In caso di irregolarità si procede alla revoca dei contributi erogati con l'attivazione immediata della procedura di recupero. Nel caso delle fattispecie di illegalità e/o irregolarità, viene attivata la segnalazione all'autorità giudiziaria competente e la predisposizione della scheda OLAF per le irregolarità. Inoltre, relativamente alle attività di controllo dell'ammissibilità e delle condizioni di compatibilità, ciascun regime di aiuto in esenzione attivo nella Regione Puglia, oltre ad avere una cornice normativa composta da Regolamento e Avviso, è sottoposto a formali procedure operative che disciplinano tutto il procedimento amministrativo di verifica e selezione delle istanze di accesso sulla base di criteri di selezione esplicitati dalla normativa. Tra essi, la normativa regionale contempla anche l'obbligatorietà dell'effetto di incentivazione dell'aiuto, che deve essere dichiarato da ciascun soggetto proponente nell'ambito della proposta presentata. Criterio non pienamente assolto
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	Nel portale www.sistema.puglia.it esiste una apposita sezione relativa ai regimi di aiuto attivati dalla Regione Puglia.	A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di aiuti di Stato. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Sono state realizzate azioni per il potenziamento delle competenze e il miglioramento della capacità istituzionale. Nel periodo 2009-2011 sono stati attivati una serie di seminari tematici volti a migliorare le conoscenze del personale e a favorire la conoscenza degli stessi al fine di avviare un proficuo scambio di buone pratiche tra operatori. La trasparenza dell'attività è assicurata dalla pubblicazione di tutti gli atti relativi ai vari regimi di aiuti sul portale ufficiale dell'Assessorato allo Risorse Agroalimentari www.svilupporurale.puglia.it. Sono accessibili al pubblico le disposizioni che regolamentano i vari regimi di aiuto, i bandi e le relative informazioni. ma anche gli esiti delle attività di controllo e verifiche effettuate. La divulgazione degli strumenti di incentivazione avviene anche attraverso convegni, work shop, articoli di stampa, etc. La diffusione delle informazioni e della normativa avviene anche attraverso servizi specifici rivolti al pubblico per chiarire gli aspetti relativi sia alle modalità di accesso sia all'attuazione dei regimi medesimi.

				Criterio non pienamente assolto
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	A livello nazionale il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato alle amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione. L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure. Deliberazione della Giunta regionale n. 177 del 17/02/2009 "Sistema della conoscenza"	Il DPS fornisce, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari. Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materie sopra indicate. La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, gli attribuisce il potere di rendere i propri pareri vincolanti nei confronti delle AdG dei programmi. L'assistenza tecnica è fornita dal Sistema della Conoscenza che assicura il corretto svolgimento dei processi di gestione e monitoraggio degli strumenti di agevolazione. Le diverse funzioni sono strutturate in singole aree che sovrintendono i diversi strumenti di agevolazione e ricomprendono le specifiche competenze funzionali per l'attività di verifica e controllo delle domande di agevolazione. La struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio, tra l'altro, dispone di un apposito ufficio di internal audit, preposto ad assicurare il rispetto delle attività con le procedure operative in essere. L'Organismo intermedio, a sua volta, si interfaccia costantemente con i Servizi regionali competenti, ai quali è demandata la fase del procedimento di erogazione delle agevolazioni. Infine, per particolari aspetti di carattere strettamente giuridico – amministrativo, è previsto il coinvolgimento, attraverso la richiesta di specifici pareri, dell'Avvocatura regionale. Criterio non pienamente assolto
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	No	D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.L. 91/2014 (criteri e soglie per le procedure di verifica di assoggettabilità) convertito con Legge n. 116/2014 D.Lgs n. 91/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" D.M. n. 52 del 30.03.2015 "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 Legge regionale n. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss. mm. ii. Regolamento Regionale del 17 maggio 2011 n. 10 "Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii. Legge regionale n. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" Legge regionale del 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, alla legge regionale 14	Il D.L. 91/2014 ha introdotto, all'art.15, precise modifiche al D.Lgs.152/2006 e s.m.i. volte a superare anche le censure oggetto della procedura di infrazione 2009/2086: per la determinazione delle categorie progettuali da sottoporre a procedura di screening, ha introdotto un regime transitorio in base al quale tutti i progetti dell'All.IV - Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i. devono essere sottoposti ad una verifica "caso per caso", nelle more dell'adozione delle Linee guida nazionali che forniranno indirizzi e criteri per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.20 del D.Lgs.152/2006. Il DM 52 del 30.03.2015, entrato in vigore il 26 aprile 2015, introduce linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA e prevede anche che le Regioni e Province Autonome possano adottare norme in parte diverse da quelle stabilite nel DM. Tale decreto ha mantenuto un sistema basato su soglie per alcune tipologie di progetti e potrebbe necessitare di un allineamento rispetto alla normativa comunitaria. La Regione Puglia garantisce l'applicazione sul territorio di propria competenza della normativa in materia di VAS e di VIA attraverso un articolato impianto di norme di rango legislativo e regolamentare. Per la VIA il riferimento centrale è la Legge Regionale n.11/2001 e ss.mm.ii In materia di VAS la Regione Puglia si è dotata di specifica legge, la n. 44 del 2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica". Inoltre la normativa regionale in materia di valutazioni ambientali è stata ulteriormente aggiornata con la legge regionale del 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)". In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. 91/2014, sono state emanate le "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006)" - D. M. n. 52 del 30.03.2015 (in vigore dal 26 aprile 2015) - a cui la Regione Puglia è in corso di adeguamento. Nelle more dell'entrata in vigore delle Linee Guida, è applicato il regime transitorio.

			dicembre 2012, n. 44 e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19"	Al fine di garantire l'accelerazione del ciclo progettuale, è stato introdotto un dispositivo di avocazione dei procedimenti di VIA, VI e AIA dei progetti finanziati con i FS, i quali risultavano delegati alle Province in virtù delle disposizioni della Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i. Criterio non pienamente assolto
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19"	Il Ministero dell'ambiente si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema quali piani di formazione mirata per funzionari regionali/locali, workshop e laboratori tematici di approfondimento, studi di settori e linee guida in grado di supportare l'attuazione dei processi di VAS, VIA e VI – finalizzate a migliorare i processi valutativi. Nel periodo 2010 – 2012 è stata svolta formazione per il personale regionale, provinciale e comunale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS, con fondi del PON GAS. Sul portale web ambientale della Regione Puglia è presente una sezione dedicata alla VIA e alla VAS, dove è pubblicata la documentazione in materia. Criterio assolto.
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	Regolamento regionale n. 10/2011, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, istituito ai sensi dell'art.28 L.R. n.11/01 e ss.mm.ii. Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19" http://ambiente.regione.puglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=346&Itemid=105	Il Ministero dell'ambiente ha in corso azioni per l'aumento della capacità delle Pubbliche Amministrazioni interessate dai processi di Valutazione Ambientale tramite il supporto di task force dedicate alle quattro regioni convergenza, coordinate ed indirizzate da un'unità di coordinamento, e attività trasversali che indirizzano e orientano le diverse tematiche relative alle valutazioni ambientali (PON Governance e Assistenza Tecnica e Governance e Azioni di Sistema). Il personale dedicato alle valutazioni ambientali (VIA, VAS e VI) è aumentato negli ultimi anni assestandosi oggi su due Posizioni organizzative (una VIA e una VAS), nove funzionari e un impiegato. La struttura amministrativa competente per la VIA, la Valutazione d'Incidenza e la VAS si avvale di un Comitato per la VIA, le cui attività sono attualmente disciplinate dal Regolamento Regionale n. 10/2011. Criterio assolto
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica	Yes	D. Lgs. del 6 settembre 1989 N. 322 istituisce il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) Intesa Stato-Regioni del 25 marzo 1993 LR del 17 dicembre 2001 n. 34 ""Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia"	Sistema statistico nazionale (SISTAN) opportunamente integrato da eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni Centrali e Regionali. La Regione Puglia con legge regionale n. 34 del 17/12/2001 rende attuativo il decreto legislativo n. 322 del 06/09/1989, istituendo l'Ufficio statistico della Regione Puglia e il Sistema statistico regionale (SISTAR). All'Ufficio statistico sono attribuite funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico.

contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.				Criterio assolto
	G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes	A livello nazionale esiste la disponibilità di reperire dati con caratterizzazione territoriale attraverso: - Banca dati DPS- ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (www.istat.it/it/archivio/16777) - Atlante statistico delle infrastrutture (www.istat.it/it/archivio/41899) - Atlante statistico dei Comuni (www.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/) - Portale OpenCoesione sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione (www.opencoesione.gov.it) - Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp)	L'aggiornamento dei dati delle diverse Banche dati è differenziato sulla base della frequenza delle rilevazioni che forniscono i dati di base ed ha, generalmente, cadenza annuale. L'Ufficio statistico è parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 322/1989, gli uffici di statistica del SISTAN promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza. Nell'ambito del PSN, l'Ufficio statistico è unico referente dell'ISTAT per la Regione Puglia, assicurando l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al PSN e ai protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti. http://www.regione.puglia.it/ufficiostatistico Criterio assolto
	G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma	Yes	A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di: - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità. Il sistema degli indicatori di risultato comprende gli indicatori definiti nell'ambito del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione. Laddove ritenuto necessario, l'AdG ha individuato anche alcuni indicatori di risultato specifici del Programma. Inoltre, relativamente al FEASR, il quadro comune di monitoraggio prevede un preciso set di indicatori di contesto, risultato, target ed output, come previsto dal regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 1305/2013. Il PSR prevede la rilevazione degli indicatori di contesto, inclusi quelli specifici, nonché la quantificazione dei valori target che a loro volta sono costituiti da indicatori di output per focus area. Gli indicatori di risultato in parte coincidono con i valori target, in parte sono quantificati nel corso delle attività di monitoraggio ai fini della valutazione del Programma.	In relazione ai fondi SIE, il rispetto della precondizione è collegato all'azione congiunta di tutte le Amministrazioni Centrali e regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale. Inoltre, a livello nazionale saranno condivisi comuni standard di qualità dei dati con l'obiettivo di garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non rientrano nel SISTAN. A livello nazionale la condizionalità può essere considerata soddisfatta sulla base di quanto disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche compiute per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale. Nel campo del FEASR il rispetto del requisito è garantito dall'esperienza acquisita nelle precedenti programmazioni sul tema del trattamento e gestione delle domande e di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati. Criterio assolto

	G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes	Si rimanda a quanto riportato al criterio G7.c	Si rimanda a quanto riportato al criterio G7.c Criterio assolto
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati	Yes	Si rimanda a quanto riportato al criterio G7.c	Si rimanda a quanto riportato al criterio G7.c Criterio assolto
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes	Il Sistema di Monitoraggio Unitario, costantemente migliorato sulla base delle esperienze dei precedenti cicli di programmazione, che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso. Il Sistema è gestito dall''Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS. In relazione al FEASR, l'unitarietà e l'efficacia del sistema è garantita dall'esistenza del Quadro comune di monitoraggio della Commissione UE al quale le Autorità di gestione si allineano. In relazione agli indicatori del Programma di Sviluppo Rurale, il Valutatore indipendente ha affiancato l'AdG in una costante e puntuale verifica della quantificazione degli indicatori, rispetto alla quale il Valutatore ha espresso il proprio parere sia relativamente alla metodologia sia in termini di attendibilità.	La definizione del nuovo tracciato unico per il periodo 2014- 2020 prevede una razionalizzazione e semplificazione del precedente tracciato ed una maggiore integrazione con altri sistemi informativi esistenti e include, tra le variabili obbligatorie, quelle di associazione tra progetto e indicatori. Nella programmazione 2014-2020 sarà implementato nel sistema informativo il monitoraggio degli indicatori di ogni intervento durante l'intero ciclo di vita del progetto (programmazione, avvio, esecuzione, conclusione). Specifici report riepilogativi consentono di monitorare l'andamento degli indicatori e di evidenziare eventuali anomalie nella loro individuazione e quantificazione. Criterio assolto

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1a: Avvio e prosecuzione dell'attuazione della suddetta strategia nazionale	31-12-2016	Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 2: rafforzamento dell'osservatorio regionale sugli appalti pubblici, con specifico riferimento a : 1. assistenza e collaborazione alle Stazioni Appaltanti per la compilazione delle schede informatiche e per la risoluzione dei problemi emersi in fase istruttoria.; 2. messa a disposizione del SIMOG, il Sistema Integrato Monitoraggio Gare, innovativo strumento di gestione messo a disposizione dei responsabili di Stazione Appaltante per la gestione delle Gare e dei relativi lotti; 3. Pubblicazione periodica di circolari e comunicati per supportare gli operatori ad adottare procedure di gara in linea con la normativa in materia. Realizzazione di seminari e laboratori per il rafforzamento dei RUP regionali.	31-12-2016	Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 5: Identificazione di misure (legislative e/o amministrative) idonee al superamento delle principali criticità relative alle concessioni di lavori, modifiche contrattuali e varianti".	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: Approvazione da parte delle competenti autorità governative della strategia nazionale elaborata dal Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici, istituito in partenariato con la Commissione europea	31-12-2015	Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee

	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 3: definizione dei criteri di selezione delle procedure di gara, dei requisiti di qualificazione e delle cause di esclusione anche attraverso , ad esempio, l'ausilio di apposite linee guida.	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la Conferenza delle Regioni e attuazione a livello regionale della strategia nazionale elaborata dal Gruppo;	31-12-2016	Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 4: definizione dei requisiti per la corretta applicazione dei criteri per l'in-house e per la cooperazione tra amministrazioni	31-12-2016	Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 2: semplificazione dell'assetto normativo e istituzionale italiano in materia di appalti pubblici attraverso la revisione del Codice dei Contratti pubblici per il recepimento delle nuove direttive.	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2: predisposizione di linee guida principalmente destinate alle amministrazioni regionali in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia.	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 1: applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale	31-12-2016	Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2: partecipazione, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida e applicazione delle stesse a livello regionale	31-12-2015	Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 1: definizione degli strumenti di e-procurement previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici, in raccordo con quanto previsto sul punto dal documento "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e degli	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)

		stakeholders e promuovere una pubblica amministrazione efficiente"		
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: creazione di un forum informatico interattivo, eventualmente all'interno del Progetto Open Coesione, tra tutte le Autorità di gestione dei programmi dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di appalti pubblici, quale strumento di attuazione degli interventi cofinanziati.	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: predisposizione di azioni di formazione in materia di appalti pubblici destinate ai funzionari regionali, alle AdG, alle AdA, agli organismi intermedi e agli enti beneficiari coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE, con particolare riferimento al: • sistema dei controlli mediante la piattaforma AVCPass. Criticità. Soluzioni operative. • I criteri per la scelta della migliore offerta. L'offerta economicamente più vantaggiosa. I metodi di attribuzione dei punteggi. Formule matematiche. • Il Seggio di gara e le Commissioni giudicatrici. Casi di incompatibilità. • Jusvariandi ed effetti. Perizia di variante. I servizi complementari. Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. Consegne complementari. • Le nuove direttive comunitarie	31-12-2015	Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici.	31-12-2015	Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: all'interno del Piano annuale di formazione saranno indicate almeno 2 azioni di formazione l'anno in materia di appalti pubblici da realizzarsi a partire dal	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

		2015, rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE		
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 2: definizione di un Programma formativo rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato che preveda la definizione anche in partenariato con la Commissione europea delle tematiche oggetto di formazione, incontri e seminari	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee e Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 3: individuazione presso le AdG e AdA di soggetti con competenze specifiche incaricati dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e creazione di una rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici. Tali strutture saranno in raccordo con il DPS, che potrà svolgere funzioni di accompagnamento ai fini, in particolare, della corretta attuazione di fattispecie complesse	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 2: partecipazione alla rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici. Istituzione presso l'AdG strutture con competenze specifiche incaricati dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o comunque responsabili del rispetto della relativa normativa.	31-12-2015	Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 1: partecipazione agli incontri formativi e seminariali organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e disseminazione di informazioni e risultati anche presso gli organismi intermedi ed i principali beneficiari	31-12-2015	Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 1: accompagnamento e supporto delle amministrazioni centrali e regionali, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla nuova	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)

		normativa in materia di appalti pubblici e concessioni, anche attraverso, ad esempio, modalità di help desk in merito a questioni interpretative che garantiscano l'uniformità di applicazione delle regole e la standardizzazione delle procedure		
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: pubblicazione dell'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora restituito tali aiuti, da parte di ciascuna amministrazione che, alla data del 29 luglio 2014, curava il recupero di regimi di aiuto. La pubblicazione avviene sul sito internet delle amministrazioni competenti al recupero e l'accesso alle informazioni può essere soggetto a procedimenti di previa autorizzazione o riconoscimento per le amministrazioni concedenti aiuti."	31-12-2015	Amministrazione di coordinamento: Dipartimento per le politiche europee
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti, con il conseguimento delle seguenti sotto azioni: - piena integrazione e interoperabilità applicativa con banche dati SIAN e SIPA, Registro delle imprese, la banca dati CUP (Codice unico progetto) del DIPE e la banca dati ex art. 1 della L. 266/97 per tutte le misure di aiuti di Stato, compresi aiuti de minimis - introduzione CABDA (codice aiuto BDA) obbligatorio per la pubblicazione di un bando o l'apertura dello sportello - quanto al rispetto del principio Deggendorf, creazione di una black list automatica dei beneficiari degli aiuti illegali nel Registro nazionale degli aiuti che consentirà di verificare la posizione e lo "standing" dei beneficiari, segnalare il loro stato in sede di istruttoria e bloccare automaticamente le concessioni delle agevolazioni al momento della richiesta del CABD da parte dell'amministrazione o del soggetto gestore della misura;	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle	Azione 2: in caso di concessione di un aiuto di Stato, istituzione dell'obbligo per	31-12-2015	Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo

	norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	la struttura regionale concedente l'aiuto, di consultare sul sito delle amministrazioni competenti al recupero l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali		economico
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: adozione, da parte della Regione e per quanto di competenza, di tutte le misure necessarie alla reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE (invio informazioni, adozione di dispositivi che assicurino l'interoperabilità delle banche dati/registri regionali con la BDA, ecc.) e che assicurino, nel tempo, il pieno raggiungimento e funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti.	31-12-2016	Regione Puglia – Conferenza Stato - Regione
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti, con il conseguimento delle seguenti sotto azioni: - creazione di una base dati che consenta di analizzare l'efficacia delle misure di aiuti di Stato concesse; - verifica del cumulo (attraverso il CABD), dello status di "impresa in difficoltà", delle dimensioni delle imprese e della natura di PMI attraverso servizi di supporto forniti al momento dell'istruttoria e della concessione delle agevolazioni; - con particolare riferimento agli aiuti de minimis, progressiva abolizione del sistema di autocertificazione prodotta dalle imprese e messa a punto di un sistema automatico di verifica delle regole sul cumulo;	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca con il conseguimento delle seguenti sotto azioni: - verifica automatica del cumulo, dei massimali e della qualifica di "impresa unica" per tutte le misure di aiuto di Stato, compresi gli aiuti de minimis; - in merito al rafforzamento dell'applicazione del principio Deggendorf, utilizzo di un sistema identificazione di tutti	31-12-2016	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

		i destinatari di ordini di recupero nel settore agricolo, con blocco automatico della concessione di nuovi aiuti sino al momento della restituzione degli aiuti illegali. Il rispetto del principio Deggendorf (con conseguente blocco automatico delle nuove agevolazioni) verrà effettuato tramite banche dati non solo in relazione ai destinatari di ordini di recupero nel settore agricolo, ma anche ai destinatari di ordini di recupero in tutti gli altri settori, attraverso la piena interoperabilità (bidirezionale, a questo scopo) delle banche dati settoriali con la BDA.			
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti, con il conseguimento delle seguenti sotto azioni: - anche per gli aiuti de minimis, supporto alla verifica delle altre variabili rilevanti quali la dimensione dell'impresa, la natura di impresa unica e lo stato di difficoltà attraverso l'integrazione via cooperazione applicativa (tramite il codice fiscale) con il Registro delle Imprese, ai fini dell'ottenimento del Codice di cumulo BDA e del Codice CUP; - aggiornamento sistematico delle rideterminazioni e delle revoche attraverso la trasmissione dei dati alla BDA da parte delle amministrazioni concedenti aiuti di Stato; - introduzione di un sistema sanzionatorio per inadempimento degli obblighi di pubblicità.	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico	
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 7: individuazione presso la propria AdG dei soggetti con specifiche competenze incaricate dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e previsione di modalità operative di raccordo con il DPS e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza	31-12-2015	Autorità di Gestione	

	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: realizzazione di incontri formativi regionali in materia di aiuti di Stato.	31-12-2015	Autorità di Gestione
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 7: individuazione per ogni Autorità di gestione di una struttura per la corretta interpretazione ed attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in raccordo con DPS e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3: collaborazione con il MISE ai fini dell' organizzazione di *workshop* a livello regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo.	31-12-2016	Autorità di Gestione
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3: organizzazione di workshop a livello centrale e regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 6: creazione di un forum informatico interattivo tra tutte le Autorità di Gestione, il DPS e il MiPAAF dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE.	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: Realizzazione di almeno due azioni di formazione l'anno in materia di aiuti di Stato.	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5: pubblicizzazione dell'elenco dei referenti in materia di aiuti di Stato, contattabili a fini istituzionali	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5: individuazione/aggiornamento dei referenti regionali in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Autorità di Gestione

	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 4: trasmissione alle amministrazioni centrali competenti delle informazioni relative alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati ai fini della creazione dell'apposita sezione all'interno di Open Coesione.	31-12-2016	Autorità di gestione
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 4: creazione di una sezione all'interno di Open Coesione dedicata alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati, che sia interoperabile con il Registro nazionale degli aiuti e con il registro degli aiuti di Stato agricoli.	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: partecipazione agli incontri formativi organizzati dalle amministrazioni centrali, in partenariato con la CE, e diffusione a livello di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della normativa in materia di aiuti di Stato nella propria Regione delle informazioni e dei risultati degli incontri formativi in oggetto.	31-12-2015	Autorità di Gestione
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 6: creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dalle amministrazioni centrali in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Autorità di Gestione
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: Previsione di un Programma formativo, anche con modalità di formazione "a cascata", rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato che preveda incontri di formazione e seminari in partenariato con la DG Concorrenza e con la DG Agricoltura, anche a valere su apposite misure di assistenza tecnica.	31-12-2015	Dipartimento politiche europee, Dipartimento sviluppo e coesione economica, Ministero sviluppo economico, Ministero politiche agricole
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle	Azione 5: con particolare riguardo all'adeguamento dei regimi di aiuti di Stato alle nuove normative comunitarie di	31-12-2015	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

	norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	settore, creazione di meccanismi di accompagnamento delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché di verifica e monitoraggio aventi ad oggetto le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni concedenti le agevolazioni.		
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: messa a disposizione delle informazioni e partecipazione ai meccanismi di accompagnamento, verifica e monitoraggio istituiti dalle amministrazioni centrali e riguardanti le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni concedenti le agevolazioni	30-06-2016	Autorità di Gestione
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: attuazione Piani Rafforzamento Amministrativo (PRA)	31-12-2016	Dipartimento sviluppo e coesione economica, Ministro semplificazione e pubblica amministrazione e Regioni in raccordo con CE, Mipaaf
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: individuazione presso la Regione delle figure incaricate dell'alimentazione del sistema della nuova BDA e partecipazione agli appositi *workshop* organizzati a cura del MISE	30-06-2016	Autorità di Gestione
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: istituzione di un coordinamento sistematico con le Autorità di gestione dei programmi operativi, ai fini della notifica di regimi quadro di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 4: supporto tecnico a distanza per la corretta alimentazione del sistema e affiancamento tecnico sulle nuove funzionalità tecniche del sistema anche attraverso workshop aperti a tutte le amministrazioni centrali e regionali e ai soggetti tenuti all'utilizzo del sistema.	31-12-2016	Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero dello sviluppo economico
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: istituzione, presso l'Autorità di Gestione di un'apposita struttura competente in materia di aiuti di in	30-06-2016	Autorità di Gestione

		raccordo con il DPS.			
	G5 c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: istituzione di apposite strutture competenti in materia di aiuti di Stato presso ogni Autorità di gestione dei programmi operativi o potenziamento delle risorse eventualmente già presenti, in raccordo con il DPS.	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6 a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Integrazione del Decreto Ministeriale 52 del 30/03/2015 (MATTM) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità aValutazione di Impatto Ambientale deiprogetti di competenza delle Regioni eProvince autonome (Allegato IV alla ParteSeconda del D. lgs. 152/2006)", perconformarsi pienamente alla Direttiva2011/92/UE.	31-12-2015	Autorità nazionali	

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;	Azione 1:Predisposizione e istruzione della relativa D.G.R.	26-11-2016	Regione Puglia
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Approvazione del decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.	31-12-2015	Ministero dello Sviluppo Economico
	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Nell'AP lo Stato membro ha indicato una tempistica puntuale per la soddisfazione della condizionalità. L'amministrazione regionale seguirà l'evolversi della tematica e ne darà seguito nei propri atti non appena quella nazionale sarà adottata. La Regione dispone già di una propria normativa in materia, occorrerà quindi una valutazione della eventuale opportunità di aggiornamento	31-12-2016	Regione Puglia
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Nell'AdP lo Stato membro ha indicato una tempistica puntuale per la soddisfazione della condizionalità. L'amministrazione regionale seguirà l'evolversi della tematica e ne darà seguito nei propri atti non appena quella nazionale sarà adottata	31-12-2016	Regione Puglia
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Approvazione del decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.	31-12-2015	Ministero dello Sviluppo Economico
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o	Azione 3 Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.A tal fine la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale del 3 maggio 2013, ha deliberato	31-12-2016	Regione Puglia

gli investimenti sostenuti dai programmi.	delle regioni in questione.	in materia di tariffe irrigue da applicare agli impianti irrigui collettivi di proprietà regionale estendendo a tali impianti, l'uso di prezzi basati sui volumi idrici utilizzati.		
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Azione 4 Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.A tal fine la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale del 3 maggio 2013, ha deliberato in materia di tariffe irrigue da applicare agli impianti irrigui collettivi di proprietà regionale estendendo a tali impianti, l'uso di prezzi basati sui volumi idrici utilizzati.	31-12-2016	Regione Puglia
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Azione 5 Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), ambientali e di risorsa requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici .La Giunta regionale, con le deliberazioni nn. 1146, 1147, 1148 e 1149 tutte assunte in data 18 giugno 2013, ha approvato i nuovi Piani di classifica dei Consorzi Commissariati, mentre con la deliberazione n. 1150 del 18 giugno 2013 ha approvato le linee guida per la redazione del Piano di riparto degli oneri da applicare alla contribuenza consortile secondo i parametri tecnici definiti dal Piano di Classifica.	31-12-2016	Regione Puglia
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Azione 2 Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo. A tal fine la Regione partecipa al processo di consultazione in materia di definizione di criteri omogenei per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori	31-12-2016	Regione Puglia

		finali per l'uso irriguo, guidato dal MATTM e dal MIPAAF		
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Azione 1 Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi. A tal fine la Regione ha avviato, tramite una Convenzione con l'Autorità di Bacino della Puglia, un aggiornamento dei quadri conoscitivi esistenti in merito a : - quantificazione del bilancio idrico - analisi economica degli utilizzi idrici	31-12-2016	Regione Puglia
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Azione 2 Seconda adozione in Giunta Regionale del PEAR aggiornato e trasmissione all'Assemblea Legislativa regionale	31-12-2016	Regione Puglia
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Azione 3 Approvazione del PEAR da parte dell'Assemblea Legislativa regionale	30-06-2016	Regione Puglia
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Azione 1 Conclusione della procedura di VAS del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)	31-12-2015	Regione Puglia
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Aggiornamento del Piano strategico banda ultra larga, Aggiornamento del Piano strategico banda ultra larga sulla base: 1. della copertura NGN sul territorio nazionale; 2. dei dati relativi alle infrastrutture del sopra e sottosuolo che possono essere utilizzate per ridurre i costi di realizzazione; 3. dei piani di investimento degli operatori	31-12-2015	Ministero Sviluppo Economico

		privati nei successivi tre anni. a) Definizione di meccanismi di selezione del modello d'investimento più adeguato alle realtà territoriali oggetto d'intervento. b) Definizione dell'adeguato supporto tecnico agli investimenti previsti. Saranno individuati modelli per incentivare anche in zone bianche l'investimento privato anche attraverso il rafforzamento del coordinamento già attivato tra tutte le regioni e le Autorità centrali competenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea.		

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	5.674,00	311,00	805,00	4.558,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	772.592.724,30	77.437.216,54	44.288.350,00	650.867.157,76
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	231.448.484,59	9.489.784,00		221.958.700,59
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	1.157,00			1.157,00

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	212,00			212,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	768.978.512,16	9.799.313,28	38.007.628,79	721.171.570,09
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	331.087,00		36.509,00	294.578,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	115.401.663,93	5.961.513,44		109.440.150,49
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	48.410,00			48.410,00

forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
		Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)				
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	233.469.361,08	22.537.463,68	10.711.650,00	200.220.247,40
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	515,00		38,00	477,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	3.250.000,00			3.250.000,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 5.674,00

Aggiustamento "top-up" (b): 311,00

Adeguamento EURI (C): 805,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 4.558,00

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 772.592.724,30

Aggiustamento "top-up" (b): 77.437.216,54

Adeguamento EURI (C): 44.288.350,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 650.867.157,76

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 231.448.484,59

Aggiustamento "top-up" (b): 9.489.784,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 221.958.700,59

7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1.157,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 1.157,00

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 212,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 212,00

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 768.978.512,16

Aggiustamento "top-up" (b): 9.799.313,28

Adeguamento EURI (C): 38.007.628,79

Valore assoluto del target (A-B-C): 721.171.570,09

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 331.087,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 36.509,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 294.578,00

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 115.401.663,93

Aggiustamento "top-up" (b): 5.961.513,44

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 109.440.150,49

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 48.410,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 48.410,00

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: No

Obiettivo 2025 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 0,00

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 233.469.361,08

Aggiustamento "top-up" (b): 22.537.463,68

Adeguamento EURI (C): 10.711.650,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 200.220.247,40

7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 515,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 38,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 477,00

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 3.250.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 3.250.000,00

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Numero operazioni sovvenzionate per investimenti in imprese agroalimentari (sottomisura 4.2)	602,00			602,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Superficie forestale interessata da interventi di prevenzione (ha) (sottomisura 8.3)	6.000,00			6.000,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Numero operazioni ammesse a finanziamento (sottomisura 7.3 BUL)	1,00			1,00

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. Numero operazioni sovvenzionate per investimenti in imprese agroalimentari (sottomisura 4.2)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 602,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 602,00

7.2.2. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.2.2.1. Superficie forestale interessata da interventi di prevenzione (ha) (sottomisura 8.3)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 6.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 6.000,00

7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.2.3.1. Numero operazioni ammesse a finanziamento (sottomisura 7.3 BUL)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 1,00

7.3. Riserva

Priorità	**Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)**
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	20.865.164,81
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	5.779.896,51
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	20.762.882,34
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	4.889.689,79
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6.644.005,96
Totale	**58.941.639,41**

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

a) Definizione di Imprenditore agricolo

Secondo l'art. 2135 del Codice Civile, è "*imprenditore agricolo*" colui che esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- silvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.

Sono "connesse" le attività, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

b) Definizione di zona rurale

Per la definizione delle aree rurali, si è applicata la metodologia nazionale basata sul un metodo di classificazione dei comuni per grado di ruralità, già adottato nel PSN 2007-2013.

Sono stati utilizzati indicatori semplici (densità abitativa e incidenza della superficie agro-forestale) per zona altimetrica e per provincia. Sono stati isolati dall'analisi i comuni-capoluogo di provincia con densità oltre 150 ab./kmq e con una superficie rurale < 75% della complessiva. Questi comuni sono

le "aree urbane in senso stretto", escluse dalle successive elaborazioni. I rimanenti comuni sono stati riclassificati, in ciascuna zona altimetrica provinciale, individuando come rurali i comuni con valori di densità sotto i 150 ab./kmq o di superficie rurale sopra i due terzi della superficie territoriale totale. Sono stati quindi identificati:

- comuni ***prevalentemente urbani*** (con popolazione comuni rurali < 15% popolazione totale);
- comuni **rurali urbanizzati** (popolazione comuni rurali > 15% e < 50%; popolazione dei centri superiori a 150 ab./kmq > 50% della popolazione totale. Inoltre, sono stati inclusi nel gruppo "rurale

urbanizzato" anche quei centri urbani-capoluogo di provincia, se la superficie rurale occupi oltre il 75% della superficie territoriale totale);
- comuni ***significativamente rurali*** (popolazione comuni rurali > 15% e < 50% popolazione totale; popolazione dei centri superiori a 150 ab./Kmq < 50% della popolazione totale);
- comuni ***prevalentemente rurali*** (popolazione comuni rurali > 50% popolazione totale).

Dal processo di classificazione così condotto risultano 12 tipi di aree, derivanti dall'incrocio delle tre zone altimetriche (montagna, collina e pianura) per le quattro categorie di base:

- Prevalentemente urbane;
- Rurali urbanizzate;
- Significativamente rurali;
- Prevalentemente rurali

Le 12 categorie di aree sono state riaggregate a livello sub-provinciale in base alla fascia altimetrica ISTAT seguendo la procedura seguente:

1. ***Aree urbane e periurbane***: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale < 15% popolazione totale (Aree A);
2. ***Aree rurali ad agricoltura intensiva***: includono i comuni rurali (siano essi rurali urbanizzati, significativamente o prevalentemente rurali) collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie rurale appare sempre avere un peso rilevante (> 2/3 del totale) (Aree B);
3. ***Aree rurali intermedie***: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio (urbanizzati di collina e di montagna, significativamente e prevalentemente rurali di collina centro-settentrionale, relativamente rurali di montagna) (Aree C);
4. ***Aree rurali con problemi di sviluppo***: includono i comuni rurali di collina meridionale (significativamente e prevalentemente rurali) e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni (Aree D).

Nella **tabella 8.b.1** si evidenziano, per tipologia di area rurale, le modifiche intervenute tra la classificazione 2007-2013 e quella 2014-2020. Si tratta di una invarianza delle aree D, di un incremento delle aree B (a causa del "passaggio" del Comune di Andria dalla tipologia C alla tipologia B), di un decremento dei poli urbani (determinato dalla modifica dei Comuni di Foggia e Brindisi, passati da tipologia A a B) che ha determinato un ulteriore incremento delle aree B.

Si precisa che in Puglia le aree rurali sono state classificate in applicazione della metodologia descritta e che non vi è stata una fase di affinamento della classificazione a livello reg.le. Le variazioni che si sono verificate sono conseguenti all'aggiornamento dei dati statistici usati per il calcolo.

tab. 8.B.1 PSR Puglia 2014-2020: principali indicatori per tipologie di aree rurali. Confronto programmazione 2007/2013-2014/2020 (Dati 2013)

COMUNI (N.)	2007-2013 (V.A.)	2007-2013 (%)	2014-20 (VA)	2014-2020 (%)
A	5	1,94	3	1,16
B	48	18,60	51	19,77
C	165	63,95	164	63,57

D	40	15,50	40	15,50
TOTALE	**258**	**100,00**	**258**	**100,00**
SUPERFICIE TERRITORIALE			2	
A	1.451	7,42	608	3,11
B	4.883	24,99	6.128	31,36
C	9.849	50,40	9.446	48,34
D	3.358	17,18	3.358	17,18
TOTALE	**19.541**	**100,00**	**19.541**	**100,00**
POPOLAZIONE RESIDENTE (N.)				
A	861.618	21,07	619.310	15,14
B	1.053.987	25,77	1.396.628	34,15
C	2.012.719	49,21	1.912.386	46,75
D	161.942	3,96	161.942	3,96
TOTALE	**4.090.266**	**100,00**	**4.090.266**	**100,00**
DENSITA' DI POPOLAZIONE				
A	594,01		1.018,18	
B	215,83		227,89	
C	204,36		202,45	
D	48,22		48,22	
TOTALE	209,32		209,32	

c) Rispetto delle regole di condizionalità e baseline

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel Reg. (UE) n. 1306/2013, titolo VI artt. 91-101.

La condizionalità è recepita in Italia attraverso specifici DM ed attuazione nelle Regioni e PPAA mediante delibere regionali per rendere coerente l'applicazione della condizionalità con l'evoluzione normativa di riferimento.

Il DM MiPAAF del 23 gennaio 2015, n.180 (GURI n. 69 del 24/03/2015) ha emanato le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione al Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del DM 180/2015 si applicano ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde) e ai beneficiari delle seguenti misure dello sviluppo rurale: forestazione e imboschimento e allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche art. 28 par. 9), agricoltura biologica, indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i servizi silvo-climaticoambientali e salvaguardia della foresta.

In applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 le regole di condizionalità per il 2015 contengono i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 93-94 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Con il Reg. (UE) n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità che ha riclassificato i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per settori e temi, così come stabilito con DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i. I requisiti sono suddivisi in tre settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC: ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali (**tab. 8.c.1**).

La RP ha recepito il DM 180/2015 con DGR n. 911 del 6 maggio 2015 e DGR n. 1149 del 26 maggio 2015 dove sono stati definiti i CGO e le BCAA applicate a livello reg.le.

Agli obblighi della condizionalità, a seconda delle misure considerate, si aggiungono gli ulteriori elementi che costituiscono nel loro insieme la *baseline* e che possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

• requisiti obbligatori di condizionalità;

• mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;

• requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

• altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;

• altri atti legislativi nazionali applicabili (per la misura forestale).

Il DM n. 180 del 23/01/2015 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (**tab. 8.c.2**) applicabili ai beneficiari delle misure di cui all'art. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013.

Tabella 8. c.2 - Requisiti minimi

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti	E' applicato il codice di Buona pratica agricola istituito ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle ZVN e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, secondo il CBPA e ai sensi del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, si definiscono in seguito gli obblighi specifici: obblighi amministrativi; obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; obbliughi relativi al rispetto dei massimali previsti; divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)
Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotii fitosanitari	Ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzatureimpiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

1	
Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotii fitosanitari 2	Ai sensi del D.M. 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni: a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale; b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista e utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici, tossico o nocivo; c) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosaniatri riportate nell'allegato VI.1 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Oltre ai suddetti requisiti di *baseline*, per la definizione degli impegni delle misure agroclimatiche e ambientali si è tenuto conto anche della cosiddetta “componente di inverdimento” del pagamento diretto o *greening*. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

Nel calcolare l’importo del premio spettante, tale componente sarà tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti secondo le indicazioni relative al *non-double funding* (per impegni che ottemperano al *greening* e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

d) Norme sui pagamenti basati sulla superficie (art. 47 del reg. (UE) n.1305/2013)

All’art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 è definito che, il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:

a. questa possibilità è prevista nei PSR;
b. l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
c. non è compromessa la finalità dell'impegno.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può

subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali (art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013).

e) Clausola di revisione (art. 48 del reg. (UE) n.1305/2013)

Per permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli articoli di riferimento, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti, l'art. 48 del Reg. (UE) n.1305/2013 prevede una "*clausola di revisione*" per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34. La clausola di revisione contempla gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli art. 28, 29, 33 e 34 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso per garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

f) Norme di protezione ambientale (NORME REGIONALI)

Tutti gli interventi sostenuti dal presente PSR, qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o reg.le (SIR), devono:

1. essere compatibili con le **'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale'** di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGRn. 454 del 16 giugno 2008;

2. essere corredati, da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 56/00- art.15 bis).

In applicazione della citata Direttiva 92/43/CEE, la Commissione europea, con Decisione del 28 marzo 2008 ha adottato il primo elenco aggiornato dei S.I.C. per la regione biogeografica mediterranea;

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di **Aree protette** istituite ai sensi della L.R n. 19 del 24 luglio 1997 "*Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella RP* essi devono essere

conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

g) Definizione di bosco, sistema agroforestale, azienda forestale, terreno agricolo, terreno non agricolo, pascolo

Per **"bosco o foresta"** si intendono formazioni vegetali e terreni su cui essi sorgono con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Sono definiti **"sistemi agroforestali"** *quelli nei quali l'arboricoltura da legno è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.*

Si definisce **"'azienda forestale"** *una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono un'unica unità dal punto di vista della gestione o utilizzo.*

Si definisce "**superficie agricola**" *qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013;*

Si definiscono **"superfici non agricole"**, *tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani Regolatori dei Comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.*

Per **"pascolo permanente"** si intende quanto disciplinato dall'art, 2 punto 2 Reg, CE 796/2004.

Tali definizioni sono specificate al par. "*Descrizione generale ...*" della Misura 8.

h) Definizione della soglia per la presentazione del Piano di gestione forestale

La soglia di presentazione dei piani di gestione forestale è di 50 ettari.

I Piani di gestione forestale dovranno garantire una continuità nell'erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità ecologica, tecnica ed economica, nell'ottica dell'applicazione di strategie di lungo periodo che tengano conto del valore complessivo del bosco, dell'ambiente e del lavoro umano.

I Piani di gestione forestale dovranno contenere specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per

le specie di vertebrati e invertebrati forestali.

i) Acquisto di terreni

Il costo ammissibile massimo per l'acquisto di terreni non edificati o edificati è pari al 10% del totale delle spese ammesse a contributo con esclusione del costo di acquisto del terreno e/o fabbricati e delle spese generali.

l) Ammissibilità delle spese

E' di applicazione l'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013.

Per gli investimenti, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 45 del medesimo Reg., le seguenti voci di spesa:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e) costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Nel caso di investimenti agricoli non sono ammissibili al sostegno le spese relative a: acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora; in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, par. 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

Sono esclusi dal finanziamento alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi e oneri assicurativi (Reg. UE n. 807/2014, art. 13, lettera a)).

Ai sensi dell'art. 61 del Reg. 1305/13 quando sono sovvenzionabili le spese di gestione, sono ammissibili le spese di:

a) funzionamento;

b) personale;

c) formazione;

d) pubbliche relazioni;

e) finanziarie;

f) rete.

Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del PSR o agli obiettivi specifici dello stesso. I contributi in natura (vedi successivo capoverso o)) sono ammissibili.

Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi previsti dal PSR, anche in relazione ai criteri di selezione previsti.

Tranne le spese generali di cui all'art. 45, par. 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE sono ammissibili solo le spese sostenute previa presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammissibili solo le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno, fatte salve le eccezioni previste dal PSR per singole Misure (es: Misura 19.1).

Per investimenti di soggetti privati, l'ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, eccezione fatta per:

- le spese generali di cui al successivo par. "Spese generali" che possono essere antecedenti alla presentazione della domanda;

- i casi specifici previsti dai Regolamenti.

Sono ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti del beneficiario del contributo.

m) Anticipo

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere all' organismo pagatore un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento (par. 4, art. 45, Reg. UE n. 1305/2013).

Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al precedente capoverso a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Relativamente alle misure connesse alla superficie e agli animali, potranno essere concessi anticipi secondo quanto previsto dall'art. 75 del Reg. (UE) n.1306/2013.

n) Conformità alle norme Unionali, nazionali e regionali

Secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "*Conformità al diritto dell'UE e nazionale"* le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

o) Contributi in natura

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del PSR e siano soddisfatti tutti i criteri di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e fermo restando le specifiche limitazioni contenute in ciascuna scheda di misura.

p) Doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di altro finanziamento a valere sul bilancio dell'UE.

Nel caso di agricoltori che hanno diritto ad un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono ammissibili ai pagamenti solo i costi addizionali e/o le perdite di reddito legate agli impegni che vanno al di là delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente dette *greening* di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e degli aiuti accoppiati.

In base al DM n. 6513 del 18/11/2014 agli art. 19 sono previsti aiuti accoppiati per la RP per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose, annuali di sole leguminose, barbabietola da zucchero, pomodoro da destinare alla trasformazione e settore olio d'oliva. Tali aiuti sono erogati per coltivazioni gestite secondo le normali pratiche colturali, mentre i premi previsti dalle misure 10 e 11 sono finalizzati a remunerare i soli impegni che vanno al di là dell'ordinarietà e, pertanto, non si verifica la possibilità di doppio finanziamento.

q) Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'erogazione di un contributo da parte del FEASR comporta il rispetto dei limiti/indicazioni previsti all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra cui la durata delle operazioni, i casi previsti per il rimborso e il recupero degli importi indebitamente erogati.

r) Spese generali

Le spese generali sono definite ai sensi dell' art. 45 par. 2 lettera c) del Reg. (UE) 1305/2013 e delle norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

Tranne quanto stabilito per le spese per garanzie fideiussorie, le spese generali sono ammissibili nel limite

massimo fissato in ciascuna scheda di misura, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (all'art. 45 comma 2 lettere a) e b)).

Se il beneficiario è un Ente pubblico, inoltre, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato al lordo del ribasso.

s) Spese per garanzie fidejussorie

Le spese per garanzie fidejussorie sostenute dal beneficiario sono ammissibili a finanziamento.

t) Leasing

L'art. 45, par. 2 lettera b) del Reg. (UE) 1305/13 definisce che è ammissibile a beneficiare del sostegno FEASR l'acquisto o "leasing" di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene. Al par. 6 del medesimo art. sono individuate ulteriori elementi specifici in merito.

u) Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 13(c) del Reg.807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013.

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..

v) Spese non ammissibili a finanziamento

In aggiunta a quanto riportato nelle singole schede di misura, non sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di investimento:

- acquisto di materiale usato;
- investimenti di sostituzione;
- acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e loro messa a dimora. ammesso l'acquisto di materiale usato, fatto salvo quanto previsto al par. 3 dell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/13;

• i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve.

z) Valutazione di impatto ambientale

L'art. 45, par. 1 del Reg. (UE) n.1305/2013 prevede che, in caso di investimenti che hanno effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la loro ammissibilità a beneficiare del sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

aa) Localizzazione degli investimenti

Sono ammissibili unicamente gli investimenti ubicati nella RP.

ab) IVA

Secondo quanto previsto all'art. 69 par. 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'Imposta sul Valore Aggiunto non è ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

ac) Selezione degli interventi

In base all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'autorità di gestione del PSR definisce i criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri debbono garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'UE in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.

ad) Tipologia di progettazione integrata, collettiva e infrastrutturale nell'ambito delle priorità 2 e 3

La strategia di intervento reg.le ha identificato tre tipologie di progetti per il conseguimento di una maggiore e più incisiva azione aziendale, di una più efficace e stringente aggregazione e integrazione di tipo orizzontale tra i produttori, e verticale nella filiera agroalimentare.

Le progettazione prevede tre tipi di progetti a seconda del beneficiario:

- Progetto integrato: il progetto ha un unico beneficiario, nonché agricoltore, che partecipa a più misure e non semplicemente a più sottomisure.
- Progetto collettivo: il progetto ha diversi beneficiari, nonché agricoltori, che partecipano in integrazione orizzontale per investimenti interaziendali materiali e immateriali realizzati in forma collettiva (Associazioni di agricoltori) finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole (Operazione 4.1.A);

- Progetto infrastrutturale: il progetto ha come beneficiario l'intero territorio in cui ricade e tutti gli agricoltori potenzialmente ne possono usufruire (Operazioni 4.3.A, 4.3.B, 4.3.C

ae) Utilizzo di strumenti finanziari

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di contrastare le difficoltà che incontrano i beneficiari nell'accesso al credito (Fabbisogno 17), in particolare le aziende agricole (Focus Area 2A, 2B, 3A). Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sostegno, si prevede l'utilizzo di strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 37-46 del Reg. (UE) 1303 utilizzati in combinazione o in alternativa ai contributi in conto capitale, nel rispetto dell'intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato;
- maggior numero di imprese attratte, come pure gli investimenti medi, rispetto ai livelli target ipotizzati a livello di PSR.

A questo fine è stata condotta un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato, in sintesi, alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende essenziale l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono la **garanzia "uncapped"** o verticale, senza limite di portafoglio, e la **garanzia "a prima richiesta"**, gli strumenti più adatti da introdurre quali forme di supporto da parte del PSR.

Ai sensi dell'art. 37(3) del Reg (UE) 1303/2013, la valutazione ex-ante è stata presentata al comitato di sorveglianza in data 09/02/2017.

Il Programma contribuirà pertanto ai seguenti strumenti finanziari:

- Un fondo di garanzia "uncapped" gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal FEI, senza alcun limite ("cap") per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).
- Un fondo di garanzia "a prima richiesta", destinato ai soggetti collocati utilmente nelle graduatorie di ammissibilità a valere sui bandi delle sottomisure 4.1-4.2-6.4, definitivamente ammessi a seguito di esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa. La gestione di questo strumento potrà essere affidata, ai sensi dell'art. 38 (4) (b)(iii) del Reg. UE 1303/2013, ad uno o più soggetti (organismi di diritto pubblico o privato) da selezionare nel rispetto delle norme in materia di aiuti di stato e di aggiudicazione degli appalti pubblici, nonché di quanto previsto dall'art. 7 del Reg. UE n. 480/2014.

Le caratteristiche del **Fondo di garanzia "uncapped"** sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 38 (4) b.i.

- Le misure nell'ambito delle quali il supporto potrà essere fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" - 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" - 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole". In sede di prima implementazione dello strumento finanziario, nell'accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sarà fornito solo nell'ambito delle sottomisure 4.1 e 4.2.

- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse. In considerazione di quanto previsto dal Regolamento 1303/2013 così come emendato dai Regolamenti 2020/460 e 2020/558, lo strumento finanziario fornirà accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità dei Beneficiari finali impattati dalla crisi sanitaria dovuta al COVID-19 così come più dettagliatamente definito nelle schede delle sottomisure 4.1 e 4.2.

- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) no. 1303/2013 all'articolo 65.

- L'ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell'ambito di un accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI.

- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all'articolo 44 (1) b.

- In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la

selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia, sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai destinatari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai destinatari finali.

- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei destinatari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.

- I destinatari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate. In ogni caso non saranno ammissibili le operazioni di investimento nell'irrigazione.

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell'Autorità di gestione.

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel destinatario finale. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un destinatario finale eleggibile per un'operazione

eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.

- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.

L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

Le caratteristiche dello strumento di **garanzia "a prima richiesta"** sono le seguenti:

- con risorse PSR potrà essere costituito un Fondo per il rilascio di garanzie "a prima richiesta", esplicite, incondizionate e irrevocabili, che dovranno riguardare operazioni finanziarie specifiche (finanziamenti bancari) assistite fino al limite del 70% (elevabile all'80% nel caso di giovani agricoltori) per un importo massimo garantito, in valore assoluto, di € 1.000.000 per singolo debitore;

- la durata della garanzia sarà limitata alla durata dell'operazione sottesa (finanziamento bancario);

- i destinatari dei finanziamenti bancari supportati dal Fondo dovranno essere i soggetti collocati utilmente nelle graduatorie di ammissibilità a valere sui bandi delle sottomisure 4.1-4.2-6.4, definitivamente ammessi a seguito di esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie, con riferimento alla definizione di cui agli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01). Le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo;

- il soggetto gestore del Fondo dovrà applicare, nel rilascio delle garanzia, un coefficiente moltiplicatore minimo il cui valore sarà stabilito nell'accordo di finanziamento e dovrà essere utilizzato anche per definire il proprio livello di operatività;

- dovrà essere effettuata, da parte del gestore del Fondo, una valutazione del rischio su ciascuna garanzia rilasciata sulla base di un modello di rating del mutuatario. In relazione a tale valutazione, secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008, si potranno prevedere due soluzioni alternative:

1. pagamento di un premio annuale minimo a carico dell'impresa beneficiaria, calcolato in percentuale sull'importo effettivamente garantito dallo strumento finanziario, considerato conforme al mercato e pertanto privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della predetta Comunicazione);
2. pagamento di un premio inferiore al valore fissato come minimo per la classe di rating di

riferimento. In tal caso la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto. Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui saranno attualizzati utilizzando il pertinente tasso di riferimento (punto 4.3 della Comunicazione).

- particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio della fase di attuazione di questo strumento, alla luce degli elementi di criticità rilevati dal Valutatore ex ante in merito al Fondo di garanzia finanziato nel precedente periodo di Programmazione;

- ulteriori e più dettagliate caratteristiche, nonché termini e condizioni per i contributi del PSR, saranno definiti mediante accordo di finanziamento con l'organismo cui sarà affidata, ai sensi dell'art. 38 (4) (b)(iii) del Reg. UE 1303/2013, l'attuazione dello strumento finanziario.

Con la modifica del PSR versione 11.0 si è preso atto della della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento. Le relative risorse sono riallocate nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle rispettive misure, a favore degli interventi sostenuti mediante altre forme di sostegno (sovvenzioni).

af) Strategie aree interne

L'AdP prevede la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), funzionale ad intervenire nei territori contraddistinti da una notevole distanza dai centri di offerta di servizi essenziali. Le aree interne sono individuabili sulla base di criteri di tipo demografico, socio- economico, ambientale/territoriale, nelle quali agire attraverso linee di azione concentrate sui servizi alla popolazione e ideate e condivise dal partenariato locale.

Nelle aree rurali pugliesi ci sono territori - caratterizzati dalla limitata dotazione di servizi (salute, istruzione e mobilità) e da dinamiche demografiche, economiche e occupazionali molto negative – definibili "Aree Interne" sulla base di quanto in AdP. In Puglia è stata effettuata una diagnosi del territorio reg.le che ha tenuto in conto di persistenza di fenomeni di spopolamento, fenomeni negativi nell'uso del suolo (SAU, superficie forestale, dissesto idrogeologico), crisi del tessuto produttivo, organizzazione dei servizi di scuola, sanità e mobilità. Dalla diagnosi territoriale realizzata è emersa una particolare debolezza dell'area dei Monti Dauni che più di altri territori della RP si inquadra nella classificazione di area interna. L'area – interamente situata nella provincia di Foggia - è composta da 29 Comuni che, tra il 1971 e il 2011 hanno registrato uno spopolamento superiore al 10%, con delle punte che superano il 25%. L'abbandono ha riguardato soprattutto le classi più giovani, determinando un forte squilibrio nella composizione sociale e nella struttura della popolazione. Questo fenomeno ha determinato anche un abbandono dell'attività agricola. L'area presenta anche una forte esposizione al rischio frane che contribuisce ad aggravare il fenomeno dello spopolamento e che interessa tutti i Comuni compresi nella fascia demografica tra le 250 e le 3.000 unità, tra l'altro tra i più ricchi di superficie forestale, importante antagonista del dissesto geologico. Dal punto di vista dell'accessibilità emerge la mancanza di collegamenti interni tra i piccoli centri, mentre il Trasporto Pubblico Locale, oltre ad essere inefficiente dal punto di vista qualitativo, ha un costo del elevato che ricade sull'utenza, soprattutto quella scolastica. E' un territorio con valori di criticità negli indicatori demografici, economici, sociali o ambientali, evidenziando maggiori problematiche rispetto alle altre aree regionali e tali da richiedere una adeguata concentrazione territoriale degli interventi. Il territorio dei Monti Dauni, inoltre, è classificato come "aree rurali con complessivi problemi di sviluppo" (Area D) come definito al precedente par. b), elettiva dell'intervento attraverso lo strumento del CLLD. L'area dei Monti

Dauni, pertanto, è stata individuata dalla RP quale area pilota della RP in questa prima fase di attuazione della SNAI. Il PSR Puglia 2014-2020 potrà partecipare all'attuazione della SNAI nei Monti Dauni con risorse pubbliche per 17 Meuro (pari a circa l'1% della complessiva dotazione del PSR) per il sostegno a operazioni previste dal Reg. CE 1305/2013 utili a dare risposta alle problematiche individuate. Allo scopo potranno essere usate modalità quali la costituzione di riserva finanziaria per le aree interne nelle misure coerenti con la strategia individuata o l'utilizzo del CLLD. Per assicurare una efficace pianificazione e governance, se un Gruppo di Azione Locale proponesse una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) nell'area dei Monti Dauni, tale SSL dovrà essere coerente e complementare con la Strategia Aree Interne del territorio dei Monti Dauni.

In tab. 8.af.1 sono riportati i principali indicatori delle aree interne individuate in Puglia per tipologia di area rurale.

Tab. 8.af.1 - PSR PUGLIA 2014-2020. PRINCIPALI INDICATORI COMUNI AREE INTERNE PER TIPOLOGIA DI AREA RURALE

TIPOLOGIAAREA RURALE	N. COMUNI AREE INTERNE	SUPERFICIE (kmq)	SUPERFICIE (%)	POPOLAZIONE (abitanti)	POPOLAZIONE (%)	DENSITA' (abitanti/km
B	11	1.391,21	14,04	144.582	12,21	103,93
C	94	5.159,61	52,07	878.009	74,12	170,17
D	40	3.358,07	33,89	161.942	13,67	48,22
TOTALE	145	9.908,89	100,00	1.184.533	100,00	119,54

ag) Emersione lavoro nero

Per contrastare il lavoro irregolare e favorire l'emersione del lavoro nero, nei bandi sarà indicato l'obbligo a carico dei beneficiari di rispettare quanto disposto dalla Legge Reg.le n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Reg. Reg.le n. 31 del 27/11/2009 (tra cui la decadenza dall'aiuto pubblico nel caso di mancato rispetto del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore di intervento), dall'art. 12 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro della L. 148 del 14 settembre 2011, nel quale si dispone l'esclusione dal finanziamento pubblico per un periodo da 2 a 5 anni

Il rispetto dell'obbligo sarà verificato attraverso attività di controllo sia al momento della concessione dell'aiuto che dei pagamenti.

ah) Definizione di associazione di agricoltori

Per "associazioni di agricoltori", si intendono:

1. le Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa UE, nazionale e reg.le;
2. i gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;

3. i gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;
4. le Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi;
5. reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

Nelle singole misure sono definite le forme di associazione di agricoltori beneficiarie, individuandole tra le suddette forme elencate.

ai) Contributo alle Focus area e agli obiettivi trasversali

Al PSR è allegata tabella sintetica riportante il contributo per misura, sottomisura e tipologia di operazione alle Focus Area e agli obiettivi trasversali.

al) Appalti pubblici

Al fine di garantire il rispetto della leale concorrenza tra gli operatori economici dell'UE, la RP ha strutturato le misure e il sistema di gestione e controllo stabilendo i vincoli cui sono sottoposti i beneficiari e stabilendo le attività di controllo necessarie alla verifica del rispetto di normativa sugli appalti pubblici.

Per operazioni in cui la RP o un ente pubblico è beneficiario, l'acquisizione di beni e servizi avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., tenendo conto dell'evoluzione normativa in atto in ottemperanza alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Inoltre, nella selezione dell'affidatario, la RP terrà conto degli obiettivi specifici e dei criteri di selezione dell'operazione (art. 49 del Reg. UE 1305/2013). Per ente pubblico si intende qualsiasi soggetto qualificabile come amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa citata sugli appalti pubblici. Per le operazioni per le quali la RP ha identificato un altro ente pubblico/amministrazione aggiudicatrice come beneficiario e affidatario del servizio, la scelta è effettuata sempre nel rispetto della normativa citata sugli appalti pubblici, che prevede la cooperazione verticale o orizzontale tra amministrazioni aggiudicatrici a determinate condizioni e retta esclusivamente da considerazioni relative al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Nel caso di affidamento in house, la RP potrà affidare l'incarico solo a soggetti su cui può effettuare un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, che svolgono la più importante delle attività sotto il controllo della RP. L'affidamento diretto deve avvenire dopo una valutazione sulla ragionevolezza dei costi e della convenienza economica rispetto alle condizioni di mercato.

Per operazioni i cui beneficiari sono fornitori dei servizi, la selezione è effettuata nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici e sulla base dei criteri di selezione della misura.

am) Costi standard

Il dettaglio dei metodi utilizzati per la quantificazione dei costi standard è riportato nelle schede di sotto-misure 1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e 1.3 Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e alle visite di aziende ed è basato su ipotesi di costi standard nel rispetto dell'articolo 67, comma1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013. La pertinenza e l'esattezza dei calcoli secondo tale metodologia sono certificate da un organismi indipendente.

an) Autorizzazione per il prelievo di acqua a fini irrigui

Per beneficiare degli aiuti previsti dal PSR i soggetti devono essere muniti di un'autorizzazione regolare per l'emungimento dell'acqua.

ao) Aiuti di stato

Il sostegno alle misure del PSR che non riguardano i prodotti allegato I del TFUE, è assoggettato alle regole sugli aiuti di Stato. In particolare la normativa di riferimento è la seguente:

• Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014, modificata dalle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 390 del 24.11.2015, pag. 4, e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 139 del 20.4.2018, pag. 4, e dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;

• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;

• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013. Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

• Regolamento 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica

applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20/6/2017.

Gli aiuti concessi a valere sulle misure del PSR che sono assoggettate alle regole sugli aiuti di Stato rispetteranno le seguenti disposizioni:

- non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, p.to 14), del reg 702/2014 e nella Parte I, capitolo 2.4, punto 35(15), degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione (art. 1 comma 6 del Reg UE 702/14 e punto 26 degli orientamenti);

- divieto di concedere aiuti subordinati all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato, nonché aiuti subordinati all'obbligo dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri;

- (Soglie):

• Agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014 e all'art. 4 del Reg. (UE) n.702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie. Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto

• Per gli Orientamenti per la concessione di aiuti di stato per il settore agricolo (GUUE C 304/2014) per gli aiuti agli investimenti di cui alla parte II, capitolo 3, sezioni 3.1- 3.2- 3.6- 3.10:

Intensità di aiuto	Soglia di notifica
10 %	7,5 milioni di EUR
15 %	11,25 milioni di EUR
25 %	18,75 milioni di EUR
35 %	26,25 milioni di EUR
50 % e oltre	37,5 milioni di EUR

• (Trasparenza degli aiuti): saranno concessi, unicamente aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare l'Equivalente sovvenzione lordo a priori; sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio

• Effetto di incentivazione: saranno concessi unicamente gli aiuti che hanno un "effetto incentivo" (presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una domanda di aiuto corredata da nome ed ubicazione dell'azienda, elenco dei costi ammissibili, tipologia ed importo dell'intervento); l'"effetto incentivo" è presunto per le categorie di aiuto elencate al par. 5, art 5 reg 702/2014 e punto 75 degli orientamenti. Nel caso di regimi notificati, le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda, come stabilito al punto 72 degli Orientamenti.

• l'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale;

• gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti.

• (Cumulo): le agevolazioni non potranno essere cumulate con altri di Stato o aiuti de minimis, relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo supera i massimali previsti dal reg. UE 702/2014 o dagli orientamenti

• Pubblicazione e informazione (art. 9 del Reg. (UE) n.702/2014): obbligo di inoltro alla Commissione europea della richiesta di esenzione almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica, conformemente al par. 1 (Allegato II del reg 702/2014); obbligo di pubblicazione del testo integrale del regime su un sito web regionale, conformemente al par. 2; obbligo di pubblicazione delle informazioni relative agli aiuti individuali che superano i 500.000 euro in conformità del punto 128 degli orientamenti e dell'articolo 9, paragrafo 2; obbligo di rendere le informazioni accessibili per almeno dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto, conformemente al par. 4

• Costi standard: gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013, a condizione che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione (articolo 7, par. 1 del Reg. 702/2014 così come modificato dal Reg. 1084/2017);

• Entrata in vigore: gli aiuti nell'ambito di regimi esentati secondo il Reg. n. 702/2014 saranno concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione da parte della Commissione. Gli aiuti nell'ambito di regimi notificati saranno concessi solo dopo che la Commissione avrà approvato, mediante decisione, l'aiuto.

Eventuali modifiche alle schede di misura richieste dalla Commissione saranno introdotte alla prima modifica utile del PSR.

I regimi con durata che va oltre il 31/12/2020, approvati dalla Commissione europea secondo le norme degli Orientamenti per la concessione degli aiuti di stato 2014/2020, saranno, laddove necessario, adeguati alle disposizioni normative che entreranno in vigore a partire dal 1/1/2021.

Regole particolari di applicazione dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica

Dimensione aziendale

Ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I, articolo 2, del Reg. UE n. 702/2014.

Quanto sopra riportato non costituisce base giuridica ai fini della validazione aiuti di Stato delle misure PSR che non riguardano i prodotti allegato I del TFUE e che sono assoggettate alle regole sugli aiuti di Stato, per le quali sarà necessaria una base giuridica autonoma che soddisfa i requisiti definiti dalle basi giuridiche unionali sopra citate.

Tabella 8.c.1 – Condizionalità

Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno	**ACQUA**	CGO 1 (ex atto A4) - Articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.
		BCAA 1 (ex standard 5.2) - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
		BCAA 2 (ex standard 5.1)- Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
		BCAA 3 (ex atto A2) -Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità per quanto riguarda l'attività agricola.
	SUOLO E STOCCAGGIO DI CARBONIO	BCAA 4 (ex standard 1.2) -Copertura minima del suolo.
		BCAA 5 (ex standard 1.1)-Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.
		BCAA 6 (ex standard 2.1) -Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
	BIODIVERSITA'	CGO 2 (ex atto A1) – direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2 , lettera b) , articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 3 (ex atto A5) -Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche "direttiva habitat" (art. 6 commi 1 e 2).
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7 (ex standard 4.4) - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive.
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	**SICUREZZA ALIMENTARE**	CGO 4 (ex atto B11) – "Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare".
		CGO 5 (ex atto B10) – "Direttiva n. 96/22/CE riguarda il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatiche e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6 (ex atto A6) – " Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini"
		CGO7 (ex atto A7) – "Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine che abroga il Reg. CE n. 820/97 del Consiglio.
		CGO 8 (ex atto A8) – "Regolamento CE n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE".
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9 (ex atto B12) – "Regolamento CE n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili".
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10 (ex atto B9) –"Regolamento CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE".
Benessere degli animali		CGO 11 (ex atto C16) –"Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli".
		CGO 12 (ex atto C17) – "Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini".
		CGO 13 (ex atto C18) – "Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti".

Tab 8_c_1

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR art. 14;

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Lo sviluppo del potenziale umano e delle competenze tecniche e professionali delle persone impegnate nei settori agricolo, alimentare e forestale, oltre che dei gestori del territorio, attraverso la formazione e l'informazione, rappresenta il fondamento per lo sviluppo rurale e per l'innovazione delle imprese.

In base a quanto emerso dall'analisi SWOT, si sono evidenziati i seguenti fabbisogni:

04 - Favorire i giovani imprenditori che realizzino processi di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo (introduzione e adozione in azienda di processi, prodotti e servizi innovativi);

07 - Sostenere attività di formazione continua, puntando maggiormente su metodologie innovative e maggiormente impattanti e favorendo i processi di integrazione delle attività di formazione con quelle di consulenza.

Nel contesto della strategia di programmazione, le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione rappresentano una misura orizzontale e, pertanto, rilevante per tutte le Focus Area delle sei priorità previste dal Regolamento.

La presente misura concorre (in particolare con le misure 2 e 16) a promuovere azioni per soddisfare specifiche esigenze di settore riguardanti l'acquisizione di competenze e conoscenze tecniche e gestionali, la diffusione di innovazioni nei vari ambiti aziendali e il trasferimento delle conoscenze dal sistema della

ricerca e della sperimentazione alle imprese.

La misura farà fronte alle esigenze formative e informative individuate tramite tipologie diversificate di interventi. Nell'attuazione della misura, sarà assicurata la pluralità di offerta formativa e la territorialità degli interventi su base provinciale.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

1.1 - Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze - prevede corsi di formazione, seminari e coaching;

1.2 - Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione - prevede sessioni con esercitazioni e prove pratiche, incontri, workshop, presentazioni, informazioni a mezzo stampa e supporti elettronici;

1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e alle visite di aziende agricole e forestali – prevede attività di apprendimento sul campo di tecniche e tecnologie attraverso permanenze in azienda di breve durata, e visite in azienda con approccio insegnamento-apprendimento.

Nell’ambito di questa misura, quindi, sono finanziabili azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione, scambi interaziendali e visite di aziende agricole e forestali. La misura intende porre al servizio degli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio e PMI operanti in zone rurali, nuove occasioni di acquisizione e scambio delle conoscenze, in funzione dei fabbisogni, che consentano di migliorare, in particolare, la competitività aziendale, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, il trasferimento dei risultati della ricerca, contribuendo così a rendere sostenibile l'economia rurale.

È opportuno che gli strumenti attivati con la misura 1 introducano innovazioni di metodo e di processo in grado di accompagnare i cambiamenti in atto da un’agricoltura convenzionale ad un’agricoltura sostenibile e da un modello di innovazione lineare ad un modello di innovazione interattivo. È quindi possibile l’utilizzo combinato di approcci partecipativi fra cui coaching, workshop e scambi e visite interaziendali, i quali sono in grado di sviluppare con maggiore efficacia le capacità di interrelazione, dialogo e apprendimento collettivo, migliorando le conoscenze dei soggetti (apprendimento), generando idee innovative (costruzione della conoscenza), facendo crescere i soggetti e il gruppo in termini di partecipazione e contribuendo alla emancipazione dei soggetti (empowerment). Saranno finanziate iniziative funzionali all'assolvimento degli impegni previsti dalla Direttiva 2009/128/CE recepita con D.Lgs. 150/2012.

Gli interventi riguardanti la formazione, l’informazione e gli scambi interaziendali possono avere particolare efficacia nell’ambito delle misure volte allo sviluppo della cooperazione, tra le quali i gruppi operativi dei PEI (Partenariato europeo per l’innovazione) di cui alla misura 16.

In particolare, con riferimento ai fabbisogni emersi nell’analisi di contesto la presente misura è orientata prioritariamente a favorire progetti di attività collegati all’innovazione, ai temi di carattere ambientale e agli obblighi a livello aziendale derivanti dalla condizionalità ambientale. La misura è orientata a favorire prioritariamente i giovani imprenditori agricoli, agricoltori che praticano forme di agricoltura sostenibile (biologica, conservativa, integrata, ecc.) e gli imprenditori impiegati nella diversificazione extra agricola.

Contributo alle Focus area e agli obiettivi trasversali

Contributo alle Focus Area

Conformemente a quanto stabilito dai documenti delle diverse fasi della programmazione, la misura deve dare attuazione a quanto previsto dalla priorità 1, Promozione del trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, in particolare agli obiettivi delle Focus Area 1a, Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurale e 1c, Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale. La misura contribuisce in modo diretto agli obiettivi della FA 1c attraverso l'aumento delle conoscenze e delle capacità del potenziale umano degli addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, delle PMI operanti nelle zone rurali e dei gestori del territori.

La misura è trasversale e rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale. In particolare, la misura contribuisce in modo indiretto agli obiettivi delle seguenti focus area:

1.a - Migliorare lo scambio di conoscenze e informazioni e supporto alla crescita economica, lo sviluppo di adeguate capacità imprenditoriali e il rafforzamento dei legami tra settori produttivi e ricerca, con conseguente accrescimento della propensione all'innovazione da parte del tessuto imprenditoriale locale;

2.b - Favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo - Incentivando la formazione dei giovani imprenditori attraverso la partecipazione a corsi di formazione professionale, ad attività dimostrative e azioni di coaching al fine di favorire le capacità e le propensioni all'innovazione;

3.a - Migliorare l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali - Sostenendo azioni di trasferimento di conoscenze, competenze e pratiche innovative al fine di promuovere l'organizzazione e l'integrazione tra i soggetti facenti parte delle filiere agroalimentare e forestale;

5.a - Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura - Intensificando ed estendendo la realizzazione di iniziative di trasferimento di innovazione, formazione e informazione alle aziende agricole e forestali per favorire il risparmio idrico, attraverso la diffusione di criteri per una corretta progettazione e gestione degli impianti di irrigazione e il razionale dimensionamento degli interventi irrigui in relazione alle esigenze idriche delle colture;

6.a - Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione - Sostenendo azioni di trasferimento di conoscenze, competenze e pratiche innovative al fine di promuovere i processi di diversificazione in agricoltura, la creazione di nuove piccole imprese e la creazione di nuova occupazione.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura può dare un contributo positivo agli obiettivi trasversali ambiente, clima e innovazione.

In particolare, la misura incide come segue:

Ambiente: la misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti

fitosanitari), alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra e al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso residui e scarti del processo produttivo. Contribuisce, inoltre, al miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche (compreso quelle a rischio di estinzione) al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

Clima: la misura contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali.

Innovazione: la misura contribuisce all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese, attraverso il sostegno all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali. Gli interventi attuati miglioreranno la competitività delle imprese e agiranno in maniera sinergica con le altre misure soprattutto se inseriti nella progettazione integrata e di cooperativa.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene corsi di formazione, anche integrati con attività seminariali e di coaching orientati al trasferimento di conoscenze e di innovazioni e rivolti esclusivamente ad imprenditori, loro coadiuvanti e partecipi familiari, addetti ai settori agricolo e forestale, detentori di aree forestali, imprenditori e personale dipendente delle PMI del settore agroalimentare regionale.

Le tematiche generali su cui dovranno vertere gli interventi sono:

a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro-ecosistemi, anche attraverso la riduzione del consumo di acqua;

b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;

d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari e stili di vita sani;

e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

I progetti di attività formative dovranno, inoltre, essere collegati in via prioritaria alle seguenti tematiche:

- innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale;

- temi di carattere ambientale quali la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'energia rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;

- obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

L'intervento è realizzabile attraverso modalità formative quali corsi e seminari in presenza, a distanza (e-learning, o altre metodologie formative che prevedano l'uso di tecnologie multimediali e di internet) e coaching, ovvero di quella particolare tipologia formativa che inserisce l'agricoltore in un percorso formativo personalizzato e che, attraverso l'affiancamento di un tecnico (tutor), promuove l'acquisizione di conoscenze e capacità idonee a rispondere alle esigenze aziendali in una logica di sviluppo competitivo e sostenibile, differente dall'attività di consulenza che invece prevede l'intervento di un consulente a supporto dell'imprenditore per l'accompagnamento alla risoluzione di un problema aziendale specifico.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento gli imprenditori e i dipendenti (destinatari finali) di imprese agricole, forestali, gestori del territorio e PMI del territorio rurale.

Il costo viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per le attività di formazione il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) e consta dei seguenti tre valori (UCS) calcolati con il metodo descritto alla successiva sezione "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.

c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed

attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.

Per le sole attività di coaching e di trasferimento individuale il sostegno è concesso nella misura massima di euro 75,00 per allievo e per ogni ora di attività.

Ove non sia possibile, con le precedenti opzioni di cui alle lettere b) e c) , coprire tutte le tipologie di costi si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione lettera a) del comma 1 dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute in:

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- nel Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

I Beneficiari del sostegno sono gli Organismi iscritti nell'Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.

La procedura regionale per l'accreditamento di nuovi organismi formativi prevede meccanismi "a sportello" sempre accessibili per nuovi soggetti, al fine di garantire la necessaria trasparenza dei procedimenti e un ampio accesso agli interventi che usufruiscono del sostegno del FEASR.

Le procedure di accreditamento previste dalla normativa regionale, trasparenti e non-discriminatorie, prevedono inoltre la verifica del possesso di adeguate capacità in termini di personale qualificato da parte degli Organismi beneficiari.

Relativamente agli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato di funzionamento UE si applicherà la normativa sugli aiuti di stato e nello specifico il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Nel caso di applicazione dell'opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ammissibili le spese riguardanti:

a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;

b. attività di docenza e di tutoraggio;

c. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico;

d. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;

e. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;

f. spese per eventuali visite didattiche: spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo, nei limiti del costo orario;

g. spese generali nel limite del 5% della spesa ammissibile.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'ammissibilità delle iniziative si basa sulla presentazione di un progetto di attività formative che contenga almeno l'analisi dei fabbisogni formativi, la descrizione degli obiettivi delle attività formative e delle modalità didattiche, modello di gestione del trasferimento di conoscenze, meccanismi di verifica, monitoraggio e valutazione degli esiti.

Saranno ammissibili soltanto le iniziative ricadenti su almeno una delle seguenti tematiche:

a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi;

b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;

d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;

e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

Per quanto riguarda i corsi di formazione, corsi e-learning, coaching, la condizione di eleggibilità per gli Organismi è quella di essere Agenzie formative accreditate ai sensi della normativa regionale in materia e sottoposti al collegato sistema dei controlli.

Il Beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e

professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato.

La formazione individuale deve essere realizzata da soggetti in possesso di specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli interventi individuali di coaching non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.

I Beneficiari assicurano che ai corsi di formazione, attuati ripetutamente durante il periodo di programmazione vigente dallo stesso soggetto, non partecipino le medesime persone.

Il Beneficiario deve garantire modalità di reclutamento dei destinatari della presente sottomisura secondo quanto indicato nella descrizione generale di misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti delle attività formative saranno individuati sulla base dei seguenti principi:

- qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza dell'impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e scelte organizzative);

- adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative;

- affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post).

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio massimo.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile per le azioni che riguardano i prodotti che rientrano nell'Allegato I del TFUE, e per le azioni che riguardano tematiche afferenti al settore forestale; per le azioni che riguardano i prodotti fuori Allegato I, le aliquote sono pari a:

• 60% per le medie imprese;

• 70% per le piccole e micro imprese.

Regime di Aiuto n. SA.49186 (2017/XA), (M 1): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M1 - Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione – Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze".

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 1.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 1.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per garantire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

La sottomisura presenta rischi connessi alle seguenti fasi della selezione:

- definizione dell'idoneità dei beneficiari diretti alla fornitura dei servizi;
- valutazione dei progetti di attività, proposte formative e/o di trasferimento di conoscenze ed innovazioni coerenti con le tematiche ammissibili;
- selezione delle domande di aiuto, con la corretta applicazione dei criteri di selezione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di gestione

dei beneficiari e delle condizioni di ammissibilità, nonché degli applicativi di gestione DdA e DdP dell'OP Agea. Altro elemento di rischio consiste nella necessità delle verifiche per l'apprendimento correlate all'effettiva fruizione delle attività formative e/o di trasferimento di conoscenze ed innovazioni. Un'ulteriore necessità è rappresentata dalla informatizzazione dei requisiti previsti dai criteri di selezione.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

L'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti formativi ha evidenziato il rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari in ordine alle rendicontazioni di spesa, al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi, alla quota di contribuzione a carico del partecipante.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

R1: Saranno predisposte le procedure a cui dovranno attenersi i beneficiari, relative ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori, nonché le relative modalità di controllo e le riduzioni ed esclusioni per le

inadempienze.

R2: Il rischio della ragionevolezza dei costi è affrontato con l'adozione del criterio di “costi unitari”.

Nei casi in cui non sia possibile procedere con tal costi unitari, si procederà in base al criterio della spesa effettivamente sostenuta [art. 67 del Reg. (UE) n.1303/2013]. In tali casi , saranno specificatele procedure relative alle modalità di presentazione e ai criteri di valutazione di più offerte secondo quanto previsto dalla lett. e) par. 2 dell'art. 48 del Reg. (UE) n.809/2014.

R7: Relativamente alle fasi di selezione:

1. Saranno ammissibili unicamente gli Enti di Formazione riconosciuti ed accreditati dalla Regione Puglia. I dati degli Enti accreditati saranno resi disponibili in un apposito archivio informatico da utilizzarsi per la redazione delle proposte progettuali e per le verifiche di ammissibilità.

2. I progetti delle attività formative, e/o di trasferimento di conoscenze ed innovazioni saranno predisposti con adeguati strumenti informatici che consentano di verificare in corso di predisposizione la coerenza con le condizioni di ammissibilità. In tal modo è garantita la possibilità di “registrare” e ripercorrere la valutazione di coerenza con le tematiche ammissibili e la conformità ai requisiti di ammissibilità.

3. La predisposizione dei progetti sarà eseguita con adeguati strumenti informatici che consentano di attribuire i punteggi previsti in modo informatizzato. In tal modo è garantita la possibilità di “registrare” e ripercorrere la valutazione a supporto delle operazioni di selezione delle domande di aiuto, la comparazione standardizzata dei progetti proposti e l'oggettività della valutazione.

R8: Nella fase di attuazione della sottomisura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione delle domande con eventuali altri strumenti informatici di gestione dei procedimenti.

R9: La quantificazione degli aiuti sulla base di costi unitari abbatte notevolmente il rischio di errore nella fase di determinazione della spesa ammissibile. La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal Reg. (UE) n. 809/2014. L'effettiva erogazione dei servizi finanziati e la partecipazione degli agricoltori sarà monitorata con l'ausilio di strumenti informatici.

R10: I documenti attuativi dovranno essere formulati in seguito alle verifiche previste dall'art. 62 del Reg. (UE) n.1305/2013 di verificabilità e controllabilità delle misure. Tale verifica viene eseguita congiuntamente tra l'AdG e l'OP Agea attraverso un apposito sistema informativo. I documenti attuativi definiranno, preventivamente all'avvio degli interventi, il quadro normativo e le procedure connesse all’erogazione degli aiuti.

R11: L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare al fine di ottimizzare la

gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" di tipo gestionale e amministrativo (tempistiche adeguate alla complessità dei procedimenti, flussi di domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita di controllo in itinere sul luogo, in fase di realizzazione dell'intervento formativo, sul 100% degli investimenti ammessi da realizzarsi anche con modalità di controllo da remoto attraverso tecnologie informatiche che consentono l'accesso da remoto all'aula virtuale o all'aula in presenza degli allievi (web link, video-conference).

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alla forma di sovvenzione di cui al comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente valori di costo standard (UCS) riferibili alle attività formative di gruppo previste nella sottomisura 1.1 che sono applicabili anche alle attività formative contenute nei progetti di scambio e visita di cui alla sottomisura 1.3.

In particolare, in relazione alle attività formative e di trasferimento di gruppo si utilizza l'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "tabelle standard di costi unitari" consistente di tre valori che descrivono, col minor errore possibile, il costo standard relativo alle tre principali tipologie di durata dei corsi. Si utilizza la variabile "durata in ore" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire le specifiche classi di costo delle diverse realtà formative tipiche del settore rurale in relazione ai dati disponibili derivanti dalle misure 111 azione 1 e 331 dalla più recente programmazione del FEASR 2007-2013.

Dai dati si evince infatti una sostanziale differenza di costo in relazione alle seguenti durate: sotto 29 ore, tra le 30 e le 89 ore, tra le 90 e le 150 ore. Al crescere della durata oraria i costi orari diminuiscono gradualmente e significativamente ed è quindi emersa la necessità di consolidare tali differenze identificando i seguenti tre diversi valori standard:

a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore;

c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Il valore di spesa ammissibile per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo è stato definito a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 lettera a) lettere i) e ii) dividendo l'ammontare totale della spesa effettivamente sostenuta per il corrispondente monte ore relativamente alle specifiche attività ricomprese nelle misure 111 azione 1 e 331 del PSR Puglia 2007-13 alla data del 31 dicembre 2014, così come accertato è posto agli atti dalla Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare Puglia.

Attraverso i seguenti passaggi successivi:

- applicazione della media aritmetica fra i valori estremi di ciascuna classe di durata, distinti per misura
- e interpolazione dei risultati così ottenuti fra le misure stesse per classi di durata omologhe,

è stato definito un valore di costo univoco per ciascuna classe di durata, descrittivo e sintetico rispetto alla serie di dati di base.

Sono stati pertanto identificati i seguenti tre diversi valori standard:

Calcolo valore (UCS) a): spesa sostenuta / monte ore = 25,00 EUR ora/corso/allievo.

Calcolo valore (UCS) b): spesa sostenuta / monte ore = 23,18 EUR ora/corso/allievo.

Calcolo valore (UCS) c): spesa sostenuta / monte ore = 21,11 EUR ora/corso/allievo.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Le capacità e le qualifiche saranno garantite del sistema di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della normativa regionale vigente, con particolare riferimento alle capacità gestionali e risorse professionali. La regolare formazione sarà garantita attraverso l'attivazione di una customer satisfaction e la predisposizione di un sistema di valutazione degli allievi.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Attività non previste nella specifica sottomisura.

8.2.1.3.2. 1.2 Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene iniziative di informazione (convegni, workshop tematici, conferenze) principalmente rivolte ad imprenditori, loro coadiuvanti e partecipi familiari, e addetti ai settori agricolo e forestale, detentori di aree forestali, imprenditori e personale dipendente delle PMI del settore agroalimentare regionale, oltre che attività finalizzate alla divulgazione delle innovazioni su temi inerenti le focus area richiamate nella strategia di programma. Alle iniziative di informazione attivate in più edizioni durante il periodo di programmazione non potrà partecipare più volte il medesimo utente.

Nell'ambito del presente intervento non sono previste attività dimostrative.

Le tematiche su cui verteranno gli interventi sono:

a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi;

b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;

d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;

e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

I progetti di attività informative dovranno, inoltre, essere collegati in via prioritaria alle seguenti tematiche:

- innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale;

- temi di carattere ambientale, quali la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'energia rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;

- obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale per il rimborso dei costi ammissibili sostenuti dal fornitore del servizio

per l'attuazione dei progetti.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- nel Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- nel Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m. e i.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

I Beneficiari del sostegno sono i soggetti fornitori in grado di organizzare azioni informative rivolte agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio e PMI in zone rurali. Tali Beneficiari saranno selezionati sulla base di un punteggio minimo stabilito nei criteri di selezione e appositamente indicato nel bando attuativo.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

a. attività di progettazione e realizzazione delle iniziative;

b. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico;

c. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;

d. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;

e. spese generali nel limite del 5% della spesa ammissibile;

f. progettazione e produzione di supporti didattici e divulgativi.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Saranno ammissibili soltanto le iniziative ricadenti su almeno una delle seguenti tematiche:

a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi;

b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;

d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;

e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

Il Beneficiario, è tenuto a dotarsi di personale in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto informativo presentato e sui temi prioritari indicati nella presente sottomisura.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Il Beneficiario deve garantire modalità di reclutamento dei destinatari della presente sottomisura secondo quanto indicato nella descrizione generale della misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti di informazione saranno individuati sulla base dei seguenti principi:

- qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi esplicitati dal bando;

- adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative;

- capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post);

- capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del territorio;

- significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul territorio.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio massimo.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile per le azioni che riguardano i prodotti che rientrano nell'Allegato I del TFUE; per le azioni che riguardano i prodotti fuori Allegato I, le aliquote sono pari a:

• 60% per le medie imprese;

• 70% per le piccole e micro imprese.

Regime di Aiuto n. SA.49186 (2017/XA), (M 1): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione"

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 1.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 1.2 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors -

Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD].

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici

L'operazione sarà realizzata da uno o più soggetti attuatori selezionati mediante gara con evidenza pubblica. Pertanto, sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi, vi è il rischio che non siano rispettate tutte le norme definite a livello nazionale in materia di lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi, soggettivi o valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

Inoltre la definizione di molteplici criteri di selezione, potrebbe non consentire una efficace graduazione dei progetti.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione all'identificazione della fonti (banche dati ed archivi informatizzati disponibili a livello nazionale e regionale) corrispondenti alle finalità dei procedimenti amministrativi ed al corretto e continuo aggiornamento delle stesse.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I principali rischi riguardano l'eventuale richiesta di pagamento non corretta da parte dei beneficiari per i seguenti motivi:

- Rispetto dei capitolati per l'esecuzione degli interventi;

- Effettivo svolgimento degli interventi ed effettiva partecipazione dei soggetti destinatari delle attività dimostrative ed informative;

- Rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi finanziati.

Per quanto attiene ai limiti ed alle voci di spesa non si rilevano criticità in quanto i costi ed i limiti di spesa sono riconosciuti in sede di gara d'appalto e, pertanto, l'importo aggiudicato si considera onnicomprensivo di tutti i costi.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Il bando e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla:

- gestione dei procedimenti con organizzazione, competenze e tempistiche adeguate alla complessità delle operazioni e all'osservanza degli impegni da parte dei beneficiari.

- capacità di rilevare eventuali criticità in fase di avvio dei procedimenti e non nelle fasi conclusive quando si rilevano situazioni di emergenza che comportano difficoltà di gestione e soluzione.

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R4: In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici …". Saranno, pertanto, messe in atto specifiche procedure per il controllo della corretta applicazione delle suddette norme.

R7: Relativamente alla fase di selezione dei fornitori i documenti attuativi definiranno nel dettaglio i parametri per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti che presenteranno le offerte, nonché i parametri oggettivi di valutazione.

Saranno definite procedure di selezione trasparenti e ben documentate, conformi alla regolamentazione del FEASR, anche alla luce dei risultati degli Audit comunitari. Inoltre, saranno definite le condizioni minime da mantenere nel corso dell'esecuzione degli interventi.

R8: Al fine di agevolare le procedure di gara potranno essere adeguatamente implementate una serie di procedure informatiche per il controllo informatizzato o semi-informatizzato dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti che sono alla base dei criteri di selezione.

La predisposizione di procedure informatizzate risponde all'esigenza di utilizzare banche dati informatizzate per i controlli di ammissibilità ed attribuzione di punteggi con meccanismi "standard" evitando l'incidenza di valutazioni soggettive.

R9: Saranno adottate specifiche procedure di rendicontazione basate sulla documentazione contabile di esecuzione degli interventi finanziati, sulle verifiche di apprendimento da parte dei soggetti destinatari, nonché su specifiche attività di sorveglianza e monitoraggio messe in atto nel corso del contratto di servizio.

R10: I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio relativi ai controlli di ammissibilità, alle procedure di gestione dei procedimenti amministrativi ed all'esecuzione degli interventi.

R11: La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'OP Agea per le rispettive competenze.

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione. Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare al fine di ottimizzare i procedimenti e prevenire le "emergenze" (definizione di tempistiche adeguate alla complessità dei procedimenti, flussi di domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione

del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

La verifica dell'effettiva adeguatezza della struttura e la verifica della qualifica e competenza del personale coinvolto nella proposta di servizio offerta saranno definite in sede di bando di gara. La regolarità delle attività svolte dal Beneficiario sarà garantita attraverso l'attivazione di una customer satisfaction e la predisposizione di un sistema di valutazione dei partecipanti alle attività.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.1.3.3. 1.3 Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e alle visite di aziende

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Scambi e visite di breve durata in azienda, che prevedano finalità di dimostrazione, per consentire agli operatori di apprendere personalmente e praticamente da un altro soggetto esperto buone pratiche, tecniche migliorative e l'uso di tecnologie innovative, con particolare riferimento alle tematiche legate alla tutela dell'ambiente, alla biodiversità, all'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, nonché alla tutela e valorizzazione del suolo.

Tale strumento faciliterà lo scambio di conoscenze e consentirà di potenziare le capacità e le competenze possedute dal singolo soggetto attraverso l'interazione con altri individui, favorendo così l'instaurarsi di nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative e produttive, lo sviluppo di competenze sociali e valorizzando gli agricoltori come agenti di cambiamento.

Le tematiche su cui verteranno gli interventi sono:

a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi;

b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;

d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;

e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

Gli interventi dovranno, inoltre, essere collegati in via prioritaria alle seguenti tematiche:

- innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale;

- temi di carattere ambientale quali la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'energia rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;

- obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento gli imprenditori e i dipendenti di imprese agricole e forestali.

Il costo viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per le attività di formazione il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) e consta dei seguenti tre valori (UCS) calcolati con il metodo descritto alla successiva sezione " Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore;

c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.

Ove non sia possibile, con le precedenti opzioni di cui alle lettere b) e c), coprire tutte le tipologie di costi si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione lettera a) del comma 1 dell’art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Per i costi di viaggio e diaria si applicherà l’opzione definita alla lettera c) del comma 1 dell’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute in:

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l’aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.
- Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE.

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

I Beneficiari del sostegno sono gli Organismi iscritti nell'Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente e altri soggetti in grado di organizzare azioni di trasferimento di conoscenze e visite aziendali finalizzate al potenziamento delle capacità e delle competenze possedute dal singolo soggetto attraverso l'interazione con altri individui e rivolte agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

1. Spese di organizzazione degli scambi e delle visite di breve durata in azienda:

costi diretti sostenuti per l'attuazione dell'operazione (costi di personale, costi per materiali e supporti didattici, informativi e multimediali, costi per l'utilizzo di aule, strutture, impianti ed attrezzature a fini didattici, costi per kit didattici specifici, costi di progettazione e organizzazione, costi relativi ad assicurazioni, imposte, spese generali – queste ultime nel limite del 5% della spesa ammissibile);

2. Costo dei partecipanti tra cui:

a. viaggio;

b. alloggio;

c. vitto.

3. spese per eventuali visite didattiche: spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo.

Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura, sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze e le azioni di dimostrazione, sono pagate al beneficiario.

Per i costi di viaggio e diaria si applicherà l'opzione definita alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013, così come specificato nella successiva sezione "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno se del caso".

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili soltanto le iniziative ricadenti su almeno una delle seguenti tematiche:

a)aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro

ecosistemi;

b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;

d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;

e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

Il Beneficiario è tenuto a dotarsi di personale in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto presentato e sui temi prioritari indicati nella presente sottomisura.

Il Beneficiario deve garantire modalità di reclutamento dei destinatari della presente sottomisura secondo quanto indicato nella descrizione generale della misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione delle azioni dimostrative, di scambio e delle visite interaziendali sono:

- qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi esplicitati dal bando, oltre che coerenza dell'impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie didattiche, formative e scelte organizzative);

- adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative;

- capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post);

- capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per a garantire una maggiore efficacia delle attività formative per i collegamenti con le realtà produttive del territorio;

- significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul territorio;

- rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela dell'ambiente, della biodiversità, uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio massimo.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

Sono ammesse esclusivamente le visite in aziende e scambi interaziendali tra aziende che producono e trasformano prodotti allegato I (per trasformazione solo per le aziende che hanno come prodotto finale, un prodotto allegato I) e per le aziende che operano nel settore forestale.

Regime di Aiuto n. SA.49186 (2017/XA), (M 1): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Sottomisura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e alle visite di aziende".

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 1.3 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 1.3 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD].

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per garantire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

La sottomisura presenta rischi di attuazione connessi alle seguenti fasi della selezione:

- definizione dell'idoneità dei beneficiari diretti alla fornitura dei servizi;
- valutazione dei progetti di scambi e visite aziendali con le tematiche ammissibili all'intervento ed alle condizioni di ammissibilità;
- selezione delle domande di aiuto, con la corretta applicazione dei criteri di selezione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di gestione dei beneficiari e delle condizioni di ammissibilità, nonché degli applicativi di gestione delle DdA e DdP dell'OP Agea. Altro elemento di rischio consiste nella necessità delle verifiche per l'apprendimento correlate all'effettiva fruizione delle attività formative e/o di trasferimento di conoscenze ed innovazione. Una ulteriore necessità è rappresentata dalla informatizzazione dei requisiti previsti dai criteri di selezione.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

L'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti formativi ha evidenziato il rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari in ordine alle rendicontazioni di spesa, al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi, alla quota di contribuzione a carico del partecipante.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Vi è il rischio che i bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla:

- gestione dei procedimenti con organizzazione, competenze e tempistiche adeguate alla complessità delle operazioni e all'osservanza degli impegni da parte dei beneficiari;

- capacità di rilevare eventuali criticità in fase di avvio dei procedimenti e non nelle fasi conclusive quando si rilevano situazioni di emergenza che comportano difficoltà di gestione e soluzione.

8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: Saranno predisposti, in sede di bando per la presentazione delle domande di aiuto, le procedure a cui dovranno attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori, nonché le relative modalità di controllo e le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze.

R2: Il rischio della ragionevolezza dei costi è affrontato con l'adozione del criterio dei "costi unitari". Nei casi in cui non sia possibile procedere con i costi standard unitari, si procederà in base al criterio della spesa effettivamente sostenuta (lett. a) art. 67 del Reg. UE n.1303/2013]. In tali casi, saranno specificate, in sede di bando per la presentazione delle domande di aiuto, le procedure relative alle modalità di presentazione e ai criteri di valutazione di più offerte secondo quanto previsto dalla lett. e) par. 2 dell'art. 48 del Reg. (UE)

n.809/2014.

R7: Relativamente alle fasi di selezione:

1. I soggetti beneficiari dovranno essere identificati attraverso una fase preliminare di accreditamento a seguito di apposito avviso pubblico. I dati dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi saranno resi disponibili in un apposito archivio informatico da utilizzarsi per la redazione delle proposte progettuali e per la valutazione delle stesse ai fini dell'ammissibilità dei servizi proposti.

2. l progetti delle attività di scambio interaziendale e visite dimostrative saranno predisposti con adeguati strumenti informatici che consentano di verificare in corso d'opera la coerenza con le condizioni di ammissibilità. In tal modo è garantita la possibilità di "registrare" e ripercorrere la valutazione di coerenza con le tematiche ammissibili e la conformità ai requisiti di ammissibilità.

3. La predisposizione dei progetti sarà eseguita con adeguati strumenti informatici che consentano di attribuire i punteggi previsti in modo informatizzato. In tal modo è garantita la possibilità di "registrare" e ripercorrere la valutazione a supporto delle operazioni di selezione, la comparazione standardizzata dei progetti di servizio proposti e l'oggettività della valutazione.

R8: Nella fase di attuazione della sottomisura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione con eventuali altri strumenti informatici per la gestione dei procedimenti.

R9: La quantificazione degli aiuti sulla base di Costi Unitari abbatte notevolmente il rischio di errore nella fase di determinazione della spesa ammissibile. La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole previste dal Reg. (UE) n. 809/2014. L'effettiva erogazione dei servizi finanziati e la partecipazione degli agricoltori sarà monitorata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono di registrare le attività e ripercorrere le procedure di controllo.

R10: I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio oggettivi relativi ai controlli di ammissibilità ed alle procedure per la gestione dei procedimenti collegati all'adesione alla sottomisura ed all'esecuzione degli interventi. Con il bando di gara saranno altresì definite le misure di attenuazione e gli interventi preventivi per i rischi identificati a livello di sottomisura.

R11: La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'OP Agea per le rispettive competenze. Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" (tempistiche adeguate alla complessità dei procedimenti, flussi di domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alla forma di sovvenzione di cui al comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente valori di costo standard (UCS) riferibili alle attività formative di gruppo previste nella sottomisura 1.1 che sono applicabili anche alle attività formative contenute nei progetti di scambio e visita di cui alla sottomisura1.3.

In particolare, in relazione alle attività formative e di trasferimento di gruppo si utilizza l'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "tabelle standard di costi unitari" consistente di tre valori che descrivono, col minor errore possibile, il costo standard relativo alle tre principali tipologie di durata dei corsi. Si utilizza la variabile "durata in ore" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire le specifiche classi di costo delle diverse realtà formative tipiche del settore rurale in relazione ai dati disponibili derivanti dalle misure 111 azione 1 e 331 dalla più recente programmazione del FEASR.

Dai dati si evince infatti una sostanziale differenza di costo in relazione alle seguenti durate: sotto 29 ore, tra

le 30 e le 89 ore, tra le 90 e le 150 ore. Al crescere della durata oraria i costi orari diminuiscono gradualmente e significativamente ed è quindi emersa la necessità di consolidare tali differenze identificando i seguenti tre diversi valori standard:

a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.

c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Il valore di spesa ammissibile per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo è stato definito a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 lettera a) lettere i) e ii) dividendo l'ammontare totale della spesa effettivamente sostenuta per il corrispondente monte ore relativamente alle specifiche attività ricomprese nelle misure 111 azione 1 e 331 del PSR Puglia 2007-13 alla data del 31 dicembre 2014, così come accertate e poste agli atti dalla Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare Puglia.

Attraverso i seguenti passaggi successivi:

- applicazione della media aritmetica fra i valori estremi di ciascuna classe di durata, distinti per misura,
- e interpolazione dei risultati così ottenuti fra le misure stesse per classi di durata omologhe

è stato definito un valore di costo univoco per ciascuna classe di durata, descrittivo e sintetico rispetto alla serie di dati di base.

Sono stati pertanto identificati i seguenti tre diversi valori standard:

Calcolo valore (UCS) a): spesa sostenuta / monte ore = 25,00 EUR ora/corso/allievo;

Calcolo valore (UCS) b): spesa sostenuta / monte ore = 23,18 EUR ora/corso/allievo;

Calcolo valore (UCS) c): spesa sostenuta / monte ore = 21,11 EUR ora/corso/allievo.

Per i costi di viaggio e diaria si applicherà l'opzione "somme forfettarie non superiori a 100.000 EUR di contributo pubblico " definita alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 adottando le seguenti specifiche modalità di spesa:

- per i costi di trasferimento di conoscenza durante lo scambio viene stabilita una spesa ammissibile determinata su base forfettaria fissa corrispondente al valore del "voucher INPS" italiano, pari a 80 EUR al giorno;
- per costi di viaggio, soggiorno e diaria del lavoratore che partecipa allo scambio viene stabilita una spesa ammissibile determinata su base forfettaria pari ai valori corrispondenti contenuti nella seguente tabella, già in uso nei progetti ERASMUS della Unione Europea.



Costi di viaggio e diaria					
Rimborso spese del viaggio fasce chilometriche (si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno)		**GRUPPO A** Denmark, Ireland, Netherlands, Sweden, United Kingdom	**GRUPPO B** Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Norway, Poland, Romania, Switzerland, Turkey	**GRUPPO C** Former Yugoslav, Republic of Macedonia, Germany, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, Spain	**Gruppo D** Croatia, Estonia, Lithuania, Slovenia
0 – 99 Km	0 €	Diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 128 Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 89,60	Diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 112 Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 78,40	Diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 96 Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 67,20	Diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 80 Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 56,00
100 – 499 Km	180 €				
500 – 1999 Km	275 €				
2000 – 2999 Km	360 €				
3000 – 3999 Km	530 €				
4000 – 7999 Km	820 €				
8000 – 19999 Km	1.100 €				

Tab. costi di viaggio e diaria

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Le capacità, le qualifiche e la regolare formazione saranno garantite del sistema di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della normativa regionale vigente ovvero saranno verificate in sede di bando di gara.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli scambi avranno una durata massima di 90 giorni, mentre le visite aziendali avranno una durata non superiore a cinque giorni.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Definito a livello di ciascuna sotto-misura

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definito a livello di sotto-misura.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero della Salute del 3 febbraio 2016 che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura.

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

I servizi di consulenza contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di potenziare la redditività e la competitività del settore agricolo e forestale permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori, agli altri gestori del territorio e alle PMI insediate nelle zone rurali di avvalersi di tali servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale della loro azienda.

Tali servizi di consulenza offrono la possibilità di avvalersi di figure adeguatamente professionalizzate, in grado di elaborare e attuare piani e programmi di crescita e di sviluppo aziendale, oltre che di ampliare le competenze dei soggetti destinatari dell'intervento.

L'esperienza gestionale della misura 114 del PSR Puglia 2007-2013 ha evidenziato alcune criticità legate principalmente alle modalità di controllo e verifica dell'effettiva erogazione del servizio di consulenza al beneficiario (azienda agricola). Il diverso approccio utilizzato dal Regolamento (UE) 1305/2013 che individua l'organismo di consulenza come beneficiario del sostegno rappresenta un elemento migliorativo in termini di attività di controllo. Inoltre, il sistema di requisiti di ammissibilità è stato reso maggiormente

flessibile per favorire la massima concorrenza possibile.

In base a quanto emerso dall'analisi SWOT, si sono evidenziati i seguenti fabbisogni:

03 Migliorare la disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni da parte degli operatori di settore cogliendo le opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC;

04 Favorire i giovani imprenditori che realizzino processi di miglioramento aziendale a forte carattere innovativo (introduzione e adozione in azienda di processi, prodotti e servizi innovativi);

06 Promuovere la presenza di figure professionali in grado di far incontrare la domanda con l'offerta di innovazione, di favorire il dialogo tra gli attori del Sistema e di agevolare i processi di trasferimento tecnologico sul territorio (innovation broker).

La misura favorisce l'accrescimento delle competenze dei destinatari della consulenza in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e di uso sostenibile delle risorse. Inoltre, la misura si propone anche il miglioramento della qualità e dell'efficacia della consulenza offerta, promuovendo la formazione dei consulenti impegnati nei sistemi di consulenza.

Contributo alle Focus area e agli obiettivi trasversali

Contributo alle Focus Area

La misura contribuisce in modo diretto agli obiettivi delle focus area:

1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali - Fornendo agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e ai gestori del territorio strumenti idonei a migliorare la competitività aziendale, l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone rurali (sottomisura 2.1);

1.b - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali - Promuovendo la presenza di nuove figure professionali in grado di far incontrare la domanda con l'offerta di innovazione, favorendo il dialogo tra gli attori del Sistema e agevolando i processi di trasferimento tecnologico sul territorio (sottomisura 2.3).

La misura è trasversale e rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale. In particolare, la misura contribuisce in modo indiretto agli obiettivi delle seguenti focus area:

1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali – Favorendo la crescita delle conoscenze scientifiche e delle competenze dei consulenti (sottomisura 2.3);

2.b - Favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo – Stimolando l'acquisizione di servizi di consulenza in grado di aiutare i giovani agricoltori nell'avviamento e realizzazione dei progetti imprenditoriali (sottomisura 2.1);

3.a - Migliorare l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali - Stimolando l'acquisizione di servizi di consulenza aziendale finalizzati a sostenere le necessarie competenze relative ai

regimi di qualità, alla creazione di valore aggiunto, alla promozione dei prodotti (sottomisure 2.1 e 2.3).

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura comprende contenuti e finalità coerenti con tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente clima e innovazione), contribuendo ad orientare tecnicamente le scelte aziendali e ad introdurre nuove tecniche e nuove soluzioni, favorendo una sensibilizzazione dei produttori sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali, sottolineando il ruolo che il settore primario può esercitare quale efficace strumento per il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici.

In particolare, la misura incide come segue:

Ambiente: la misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi con riferimento alle risorse naturali non rinnovabili (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), della biodiversità e, in particolare, dell'agrobiodiversità, che favoriscono la salvaguardia del territorio anche in termini di conservazione del paesaggio. Contribuirà inoltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra e al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso i residui e scarti del processo produttivo. Contribuisce, inoltre, al miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche (compreso quelle a rischio di estinzione) al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

Clima: la misura contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali ed inciderà sulla razionalizzazione dell'uso dei concimi (soprattutto di quelli azotati), dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, sull'adozione di tecniche di gestione del suolo che limitano la mineralizzazione della sostanza organica e sull'uso del suolo a favore di colture con maggiori capacità di fissazione di carbonio.

Innovazione: la misura contribuisce all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese attraverso il sostegno all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, la diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali.

Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1 Sostegno per l'utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I servizi di consulenza indirizzati al settore agricolo e forestale vertono sugli elementi elencati nella presente Misura e consistono nell'insieme di azioni e di prestazioni tecnico-professionali fornite dal beneficiario del sostegno all'impresa agricola e/o silvicola.

La consulenza deve essere collegata ad almeno una delle priorità dell'UE per lo sviluppo rurale e vertere, come minimo, su uno dei seguenti elementi, di cui ai punti 4, 5, 6 dell'art. 15 Reg. (UE) n. 1305/2013, con le novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2021/2115.

In particolare, la consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui al Titolo III Capo I articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- Ecoschemi - le pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica stabilite nel Titolo III Capo II art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115;
- le misure a livello aziendale previste nel Programma di Sviluppo Rurale volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- *i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'articolo 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.150/2012;*
- le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare:

- la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli

eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- agricoltura digitale 4.0 e precision farming, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario;;

La consulenza prestata ai **silvicoltori** verte obbligatoriamente sui pertinenti obblighi prescritti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla Direttiva 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole.

Infine, la consulenza prestata alle **PMI** deve migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'impresa o dell'investimento.

La demarcazione tra le azioni oggetto di sostegno nell'ambito della presente sottomisura e quelle oggetto di sostegno relative alla misura 1 risiede nella specificità e nella portata dell'azione.

La consulenza viene erogata individualmente alla singola azienda. La presente sottomisura dovrà garantire che il servizio di consulenza offerto analizzi e proponga soluzioni per specifici problemi ed esigenze della singola azienda destinataria e non sia un mero trasferimento di informazioni di carattere generale. Qualora la problematica specifica oggetto di consulenza sia comune a più soggetti omogenei in termini di organizzazione aziendale, dimensione, mercati di riferimento, struttura dei costi di impresa, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, purché separata da attività di formazione e mero trasferimento di conoscenze, ovvero basata su situazioni aziendali coerenti e comuni a più soggetti, come prescritto dall'art. 15 pr. 7 del Reg. (UE) n. 1305/13.

Il beneficiario del sostegno ai sensi della presente sottomisura fornisce il servizio di consulenza che prevede:

- Check-list dei fabbisogni aziendali: analisi della situazione aziendale esistente e emersione delle eventuali criticità e/o aree di miglioramento;
- Azioni: indicazione degli elementi oggetto della consulenza e descrizione dell'attività;
- Benefici: miglioramenti attesi sul sistema aziendale;
- Report finale: dimostrazione del grado di risposta al fabbisogno aziendale individuato.

Non si prevedono limiti alla dimensione dell'azienda agricola o forestale per poter beneficiare del servizio di consulenza. L'Autorità di Gestione potrà determinare, ai fini di una maggiore efficacia della Misura, un limite massimo di consulenze erogabili al medesimo destinatario.

Gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale e per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali saranno concessi secondo quanto disciplinato in materia di aiuti di stato rispettivamente dagli art. 39 e 46 del Reg (UE) 702/2014.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal beneficiario per l'erogazione delle prestazioni di consulenza.

Il costo, determinato applicando le opzioni definite alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e consta del valore (UCS), è pari a € 62,00 ed è stato calcolato applicando il metodo descritto alla successiva sezione "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso".

Il costo semplificato, così determinato, identifica un importo orario omnicomprensivo per la determinazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Art. 13 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Art. 11 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Art. 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Regolamento (UE) n. 2393/2017;

Decreto interministeriale 3 febbraio 2016.

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i prestatori del servizio di consulenza, accreditati ai sensi del Decreto del 3 febbraio 2016 dalla Regione Puglia o da altre regioni e province autonome quali Organismi privati di Consulenza in agricoltura, ovvero accreditati dalle autorità competenti di altri stati membri.
L'accreditamento deve essere presente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.

I Destinatari della consulenza sono:

- imprenditori agricoli e forestali;
- gestori del territorio;
- PMI operanti nelle aree rurali così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

I destinatari del Servizio di consulenza devono avere una sede operativa nella Regione Puglia.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Il costo della consulenza è definito sulla base di Costi Standard a norma dell'art.67, comma 1, lettara b) del Reg. (UE) 1303/2013.

Il sostegno non comporta pagamenti diretti in denaro ai destinatari della consulenza.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ogni Organismo di consulenza deve presentare, congiuntamente alla Domanda di Sostegno, un Progetto di Consulenza che deve contenere obbligatoriamente:

- gli ambiti di consulenza selezionati;
- i destinatari del servizio di consulenza (gli agricoltori, i giovani agricoltori definiti all'art.2(1)(n) del Reg. (UE) 1305/2013, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali)

- il personale coinvolto, in termini di numero (assoluto, per ambito di consulenza e per numero di aziende destinatarie del servizio di consulenza) qualificazione e competenze.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno applicati ai servizi di consulenza proposti dai beneficiari prestatori dei servizi di consulenza e nella selezione dei beneficiari ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013. Detti criteri si ispirano ai seguenti principi:

- qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura
- adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane impiegate.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo della spesa ammessa a contributo per l'utilizzo del servizio di consulenza è nel limite di 1.500 euro, come disciplinato dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'aliquota di sostegno è fissata al 100%.

Il sostegno sarà erogato sulla base delle consulenze effettivamente svolte e documentate.

L'importo massimo ammissibile per ciascuna domanda di sostegno è pari a € 120.000,00.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 2.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 2.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD].

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici

L'operazione sarà realizzata da uno o più soggetti attuatori selezionati mediante gara ad evidenza pubblica**.** Nel caso in cui l'operazione venga realizzata da beneficiari pubblici, sia nella fase di progettazione che in

quella di realizzazione degli interventi, devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi, soggettivi o valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di gestione dei beneficiari e delle condizioni di ammissibilità, nonché degli applicativi di gestione DdA e DdP dell'OP Agea. Altro elemento di rischio consiste nella necessità di verificare l'effettiva fruizione dei servizi di consulenza ed il raggiungimento degli obiettivi fissati. Un ulteriore necessità è rappresentata dalla informatizzazione dei requisiti previsti dai criteri di selezione.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Vi è il rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari. L'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti formativi ha evidenziato come si siano verificate problematiche in ordine alle rendicontazioni di spesa, al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi, alla quota di contribuzione a carico del partecipante.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Vi è il rischio che i bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R4: In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono

essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici …". Saranno, pertanto, messe in atto specifiche procedure per il controllo della corretta applicazione delle suddette norme. Al fine di assicurare la massima trasparenza e completezza del quadro normativo di riferimento, tali procedure saranno stabilite in sede di definizione del bando di gara.

R7: a) Saranno ammissibili unicamente gli Organismi di Consulenza selezionati ed accreditati dalla Regione Puglia a seguito di specifica procedura di appalto. I dati degli Organismi accreditati saranno resi disponibili in un apposito archivio informatico da utilizzarsi per la redazione delle proposte progettuali e per le verifiche di ammissibilità. Dovranno essere definite le casistiche di esclusione per le situazioni di conflitto di interesse, che dovranno essere monitorate anche nelle fasi di erogazione dei servizi di consulenza. Non saranno ammessi soggetti che partecipano alla gestione e/o ai controlli nella fase di attuazione del PSR.

b. I progetti relativi alla fornitura dei servizi di consulenza saranno predisposti con adeguati strumenti informatici che consentano di verificare la coerenza con le condizioni di ammissibilità. In tal modo è garantita la possibilità di "registrare" e ripercorrere la valutazione di coerenza con le tematiche ammissibili e la conformità ai requisiti di ammissibilità.
c. La predisposizione dei progetti per la fornitura di servizi di consulenza, sarà eseguita con adeguati strumenti informatici che consentano di attribuire automaticamente i punteggi. In tal modo è garantita la possibilità di "registrare" e ripercorrere la valutazione a supporto delle operazioni di selezione dei progetti e la comparazione standardizzata.

R8: Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con eventuali altri strumenti informatici per la gestione dei procedimenti. Per il monitoraggio e la verifica dell'effettiva erogazione e fruizione dei Servizi di Consulenza saranno utilizzati strumenti informatizzati.

R9: La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal Reg. (UE) n. 809/2014. L'effettiva erogazione e fruizione dei servizi di consulenza sarà monitorata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono di registrare le attività e ripercorrere le procedure di controllo.

R10: I documenti attuativi dovranno essere formulati in seguito alle verifiche previste dall'art. 62 del Reg. (UE) n.1305/2013 di verificabilità e controllabilità delle misure. Tale verifica viene eseguita congiuntamente tra l'AdG e l'OP Agea attraverso un apposito sistema informativo.

Nel dettaglio, la gara d'appalto per l'individuazione degli Organismi di Consulenza, i manuali delle procedure e dei controlli e le disposizioni per le riduzioni ed esclusioni dovranno precisare l'insieme delle regole da rispettare per l'erogazione degli aiuti, le procedure da mettere in atto per verificare il rispetto di tali regole e le tipologie di sanzioni per le inadempienze.

R11: L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" (tempistiche adeguate alla complessità dei procedimenti, flussi di domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La Rete Rurale Nazionale, nel documento *Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR* ha messo a punto le metodologie di calcolo per favorire l'adozione dei costi semplificati; da qui è derivato un costo standard del servizio di consulenza conforme a quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per ciò che attiene alla definizione del costo e alla relativa base normativa, l'opzione prescelta è

rappresentata dalla tabella standard di costi unitari, di cui all' articolo 67, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013).

Il risultato ottenuto è un costo orario omnicomprensivo, per la determinazione delle spese ammissibili del servizio di consulenza (sottomisura 2.1 del PSR). Le categorie di spesa considerate dal costo semplificato sono:

1) compenso/costo del consulente,

2) spese di viaggio, con particolare riferimento ai viaggi necessari per raggiungere la sede operativa dell'azienda destinataria del servizio,

3) spese generali o indirette, rappresentate dalle spese per la gestione amministrativa, il coordinamento, la progettazione e i costi per il mantenimento della struttura (sede operativa dell'Organismo di Consulenza).

Il compenso/costo del consulente e le spese di viaggio sono state quantificate tramite elaborazione di dati statistici e altre informazioni oggettive (articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) rappresentate nello specifico da dati statistici elaborati dall'Agenzia dell'Entrate e dall'ACI, da interviste con esperti del settore e da indagini comparative. La quota parte del costo semplificato unico attribuibile alle spese generali o indirette è stata quantificata tramite l'applicazione di un tasso forfettario ai costi diretti del personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Sulla base degli importi individuati, di seguito si svolge il calcolo e viene quantificato il nuovo valore UCS.

Consulenza di base Compenso/costo orario del consulente = 51 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 7,65 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = (50 chilometri X 2 tratte)*0,50 euro / 14 ore = 3,57 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = 62,22 euro/ora

Consulenza specialistica Compenso/costo orario del consulente = 51 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 7,65 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = (50 chilometri X 4 tratte)*0,50 euro / 26 ore = 3,85 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = 62,50 euro/ora

In considerazione della sostanziale analogia dei due valori individuati, è stato identificato un unico valore UCS, arrotondato all'euro, per la definizione della spesa ammissibile del servizio di consulenza, pari a 62 euro/ora.

Detto costo rappresenta un valore di riferimento utilizzabile come costo standard nell'ambito dei documenti di programmazione.

L'aggiornamento dei costi deriva dal documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza aggiornamento dei valori - gennaio 2023" realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-22 e redatto da ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato

Agricolo Alimentare.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Il riconoscimento verte sulla verifica dell'adeguatezza della struttura e sulla verifica delle competenze e delle esperienze del personale coinvolto nella proposta di servizio. Tali verifiche sono effettuate dalla Regione Puglia, sia in fase di gara sia attivando delle procedure di controllo periodico del mantenimento dei livelli di risorse e di competenze degli organismi beneficiari. Gli elementi su cui verterà la consulenza sono quelli indicati nel paragrafo dedicato alla descrizione generale della presente misura.

8.2.2.3.2. 2.3 Sostegno per la formazione di consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomsiura 2.3 non è più attuata. La relativa dotazione è trasferita ad altri interventi.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Il riconoscimento verte sulla verifica dell'adeguatezza della struttura e sulla verifica delle competenze e delle esperienze del personale coinvolto nella proposta di servizio. La Regione Puglia attraverso i suoi uffici competenti procederà alla verifica dell'adeguatezza della struttura in sede di istruttoria delle istanze pervenute con riferimento ai soggetti non inclusi nell'Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I, Art. 16;

Reg (UE) n.1307/2013, Art. 9 "Agricoltore in attività";

Reg.(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Reg (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Reg. (CEE) n.160/91 che stabilisce le regole generali relative alle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

Parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Reg. delegato (UE) n. 807/2014 Comm. che integra talune disposizioni del Reg (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 Comm. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi SWOT emerge che l'attenzione dei consumatori verso la salubrità, la qualità e l'eticità dei prodotti agroalimentari, è in crescita in un contesto in cui il problema della sicurezza alimentare e la qualità delle produzioni agricole assumono sempre maggiore importanza.

La produzione regionale agricola e agroalimentare di qualità va sostenuta per soddisfare la domanda di prodotti agricoli tutelati da sistemi di qualità alimentare a garanzia e tracciabilità della produzione primaria . Inoltre, è necessario migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, creare un valore aggiunto per i prodotti agricoli di qualità, sostenere la promozione e l'affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità destinate al consumo umano nei mercati locali e internazionali. Il sostegno va indirizzato anche alla politica di informazione e promozione sui prodotti agricoli di qualità per sensibilizzare il consumatore riguardo i caratteri distintivi delle produzioni di qualità certificate, anche in un'ottica di espansione commerciale, così da rendere i cittadini consapevoli dello stretto legame che intercorre tra metodi di produzione del cibo e qualità del territorio.

In Puglia, oltre ai Regimi di Qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni dell'Unione Europea, è stato riconosciuto, con delibera di giunta della Regione Puglia n. 534 del 26/03/2014, un Regime di Qualità denominato "Prodotti di Qualità" in conformità all'articolo 16 comma 1 lettera b Regolamento UE 1305/2013, notificato ai servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (numero notifica 2015/0045/I – C00A del 28.01.2015) e accolto da parte dei Servizi della Commissione con messaggio n. 791 del 18.09.2015.

La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità genera vincoli e costi aggiuntivi nella fase iniziale di adesione che non sono remunerati dal mercato. E' necessario, quindi, incentivare le aziende agricole alla partecipazione a tali regimi, attraverso il riconoscimento di alcuni costi nelle fasi iniziali di adesione ai regimi di qualità.

Contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

Contributo alle Focus Area

La misura risponde direttamente alla seguente focus area nell'ambito della Priorità 3:

FA-3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

La misura risponde indirettamente alla seguente focus area nell'ambito della Priorità 2:

FA-2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

La misura soddisfa direttamente i seguenti fabbisogni di intervento:

- n.12. Sostenere i processi di internazionalizzazione commerciale delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento alle produzioni di alto pregio qualitativo;
- n.15. Sostenere i processi di miglioramento della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

La misura soddisfa indirettamente i seguenti fabbisogni di intervento:

- n. 8. Favorire la crescita quantitativa e il miglioramento qualitativo di infrastrutture e di servizi alle imprese – con particolare riguardo alla logistica – soprattutto per le produzioni di qualità;
- n. 9. Sostenere i processi di ammodernamento delle imprese agricole attraversi la diversificazione dei prodotti e/o il miglioramento delle tecniche di produzione/allevamento, rispondendo alla esigenza dei mercati di beni a minor prezzo e di beni salubri, etici e di qualità.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obbiettivi trasversali, dell'innovazione e della tutela ambiente:

Innovazione – Nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, gli operatori adottano innovazioni di carattere gestionale, organizzativo e commerciale per adempiere alle regole stesse dei regimi di qualità, tutto ciò contribuisce anche a migliorare la competitività aziendale.

Ambiente – I regimi di qualità adottano vari tipi di disciplinari tra i quali quelli dell'agricoltura a basso impatto ambientale come quella biologica e della produzione integrata. Da qui la connessione di tali regimi con la sostenibilità e salvaguardia ambientale.

Inoltre, i regimi che prevedono una denominazione d'origine, per lo stretto legame con l'area di produzione, spesso marginali e svantaggiate, contribuiscono al mantenimento del territorio rurale.

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1 Sostegno per l'adesione per la prima volta a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sotto-misura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi sostenuti per l'adesione da parte degli agricoltori attivi che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), b)del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

a) Regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti Comunitari:

- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ;
- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
- parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/2018 della commissione del 9 dicembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mozzarella di Gioia del Colle (DOP)]

b) Regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del

cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

- il regime è aperto a tutti i produttori;

- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

I regimi di qualità ammessi alla presente misura sono quelli specificati nel successivo paragrafo 8.2.3.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità" e sono stati giudicati conformi all'art. 16, comma 1 lettera b), del Reg. UE n.1305/2013 in fase di riconoscimento da parte del Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari Forestali per la "Produzione Integrata", e della Regione Puglia per i "Prodotti di Qualità", e sono stati regolarmente notificati alla Commissione Europea ai senti della Direttiva CE 98/34.

I regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 17 lettera c) del Reg. n. 1305/2013, non presenti in Puglia e non sono sostenuti dalla presente sottomisura.

La sottomisura risponde direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-2A, e soddisfa direttamente i fabbisogni 12 e 15 e indirettamente i fabbisogni 8 e 9.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulle operazioni ammesse.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - "settore vitivinicolo".
- Regolamento (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e

che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrate;
- Delibera della Giunta regionale della Regione Puglia n. 534 del 26/03/2014 su Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", istituito in conformità al Regolamento (CE) 1698/2005 e adeguato al Regolamento (UE) n.1305/2013;
- Direttiva CE 98/34 del 22.06.1998 del Parlamento del Consiglio che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sotto-misura sono:

- agricoltori attivi e associazioni di agricoltori attivi

I beneficiari devono essere iscritti alla CCIAA, così come gli agricoltori soci delle loro associazioni.

Le associazioni di agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sotto-misura devono operare nei sistemi di qualità previsti dall'art. 16 e raggruppare "agricoltori in attività", che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili come singoli da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati di seguito elencate:

- costi di prima iscrizione per il primo anno;
- costi per il mantenimento nel sistema dei controlli;
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione, dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo, nonché quelli degli standard di sostenibilità necessari per l'adesione ai Regimi di Qualità e previsti nei disciplinari di produzione.

I beneficiari possono essere sostenuti per un massimo di cinque anni consecutivi a partire dalla data di

adesione.

Le spese ammesse corrispondono all'ammontare dei costi fissi generati dalla partecipazione ai regimi di qualità e relativi ai costi d'iscrizione e al costo annuo corrisposto all'Ente terzo di controllo compresi i costi delle analisi.

Sono escluse le spese derivanti dal versamento dalla quota associativa alle associazioni di agricoltori e altri costi non strettamente correlati al sistema di controllo e al sistema di qualità.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Adesione per la prima volta ai regimi di qualità come di seguito elencati:

- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (consultare http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html);
- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (consultare http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/);
- vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (consultare http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm);
- prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata e al Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (notifica n.2012/387/I del 18.06.2012);
- prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale con indicazione d'origine "Prodotti di Qualità", istituito, in conformità all'art. 32, par. 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, con DGR n.1271 del 26/06/2012 e adeguato con DGR n. 534 del 26/03/2014, al Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 16 comma 1 lettera b), e ai i Disciplinari di Produzione che definiscono i criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto (, il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (numero notifica 2015/0045/I – C00A del 28.01.2015) e accolto da parte dei Servizi della Commissione con messaggio n. 791 del 18.09.2015.

L'aiuto viene concesso ai richiedenti che, per il prodotto in questione, si adeguano al disciplinare e certificano l'intera produzione aziendale e che aderiscono per la prima volta al sistema di qualità, dopo la presentazione della domanda.

Gli agricoltori che al momento della domanda di sostegno già partecipano a un regime di qualità non possono ricevere sostegno nell'ambito di questa sotto misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici

criteri di selezione.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a) o b) di recente riconoscimento;
- Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9;
- Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero-caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico);
- Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni;
- Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti al Regime di Qualità;

Il sistema di punteggio deve prevedere una soglia minima per l'accesso alla sotto-misura.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sulla base del livello di costi fissi, è previsto un aiuto massimo annuale di 3.000 Euro ad azienda per i primi 5 anni di adesione. La percentuale di aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili solo le spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 3.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore,rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischirilevabilinell'implementazionedellasottomisura 3.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability andcontrollability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R3 : sistemi di controllo e adeguati controlli

Tali rischi sono imputabili alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno, ecc. Un rischio particolare deriva dalla validità e conformità del regime di qualità per il quale si chiede il sostegno.

In particolare possono evidenziarsi rischi in ordine alla verifica:

- deicosti sostenuti per la prima volta di adesione da parte dei beneficiari ai regimi di qualità;
- dei regimi di qualità e dei relativi disciplinari di produzione riconosciuti che assicurano trasparenza e la tracciabilità completa dei prodotti;
- degliobblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, i metodi particolari di produzione ela qualità del prodotto finale;
- dell' effettivotrasferimento del beneficio ai singoli agricoltori, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di una associazione.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia rischi relativi al requisito della prima adesione al Sistema di Qualità, la corrispondenza dell'adesione al Sistema di Qualità finanziato con il Servizio erogato dall'Ente di Certificazione e la corretta applicazione dei criteri di selezione.

In particolare si evidenziano criticità relative:

- alleassociazioni degli agricoltori che devono operare nei sistemi di qualità previsti e raggruppare "agricoltori in attività", che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità;
- alla verifica dei criteri di selezione relativi all'adesione ad altre misure del PSR, al comparto produttivo interessato, all'insediamento del giovane agricoltore da non più di cinque anni ed alla partecipazione ad un accordo di filiera inerente al Regime di Qualità;
- alla determinazione del punteggio che prevede una soglia minima per l'accesso alla sottomisura.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

Il rischio è collegato alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti, nonché alla verifica del doppio finanziamento (la stessa tipologia di consulenza finanziata con altri fondi).

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle

caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R3 : Adozione di un sistema informativo per la presentazione delle domande che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Accertamento dell'esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica dei registri/elenchi dove previsti. Verifica dell'esecuzione degli adempimenti attraverso la relativa documentazione: reportistica di analisi e documentazione contabile che dovranno essere distinte dalla documentazione.

In particolare si procederà alla verifica della correttezza:

- dei costi sostenuti per la prima volta di adesione da parte dei beneficiari ai regimi di qualità;
- dei regimi di qualità e dei relativi disciplinari di produzione riconosciuti che assicurano trasparenza e la tracciabilità completa dei prodotti;
- degli obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, i metodi di produzione e la qualità del prodotto finale;
- del trasferimento del beneficio ai singoli agricoltori, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di una associazione.

R7: Si prevede di evitare disparità di trattamento tra i richiedenti rendendo noti i criteri di selezione prima della pubblicazione dei bandi. Si effettueranno le verifiche di ammissibilità tramite l'utilizzo delle banche dati Nazionali e Regionali dei Sistemi di Qualità; nonché la verifica del contratto di adesione con l'Ente di Certificazione e delle Attestazioni/Certificazioni di Conformità rilasciate.

R8: Si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

Nel corso del procedimento amministrativo si farà ricorso alla utilizzazione di banche dati o documenti informatizzati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

R9: Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento; nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa. E' prevista la consultazione delle banche dati esistenti, e l'introduzione di una Lista di distribuzione degli Attestati/Certificati di Conformità al Sistema di Qualità.

R10: I principali documenti attuativi previsti sono i bandi e gli atti amministrativi collegati (provvedimenti di concessione, manuali delle procedure e dei controlli, schede di riduzione ed esclusione).

La Regione svolgerà un'adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione attraverso i media, le Organizzazioni Professionali e gli Ordini Professionali, preventiva all'emanazione dei bandi.

Nel dettaglio, i bandi per la presentazione delle domande, i manuali delle procedure e dei controlli e le disposizioni per le riduzioni ed esclusioni dovranno precisare l'insieme delle regole da rispettare per l'erogazione degli aiuti, le procedure di verifica del rispetto di tali regole e le tipologie di sanzioni per le inadempienze.

R11: L'AdG e l'OP, tramite la struttura organizzativa, dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze e prevenire il verificarsi di tali situazioni.

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione. Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura di attuazione dovrà monitorare al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" di tipo gestionale e amministrativo.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014

di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrate;

Delibera della Giunta regionale della Regione Puglia n. 534 del 26/03/2014 su Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", istituito in conformità al Regolamento (CE) 1698/2005 e adeguato al Regolamento (UE) n.1305/2013.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi di qualità di cui al comma 1 lettera c) art. 16 Reg 1305/2013 non sono ammessi al sostegno.

8.2.3.3.2. 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sotto-misura copre i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità riconosciuto ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento (UE) n.1305/2013.

Le attività di promozione e informazione comprendono azioni nei confronti dei consumatori, dei produttori non ancora aderenti ai regimi di qualità alimentare e degli operatori della distribuzione sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei regimi di qualità applicati. Sono ammissibili le seguenti tipologie di azioni:

1. Azioni di informazione rivolte ai cittadini, ai tecnici e agli operatori, finalizzate a migliorare la conoscenza dei regimi di qualità, delle caratteristiche dei processi produttivi, delle attuali tecniche agricole e delle proprietà qualitative, nutrizionali e organolettiche dei prodotti di qualità;

2. Azioni promozionali a sostegno della fase di commercializzazione dei prodotti e rivolte prevalentemente agli operatori del settore (buyers, ristoratori, stampa e opinion leader), attraverso l'utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione ed iniziative di incoming di operatori esteri;

3. Azioni promozionali rivolte ai cittadini, comprese le azioni realizzate nei punti di vendita.

4. Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni;

La sottomisura concorre direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-2A, e soddisfa direttamente i fabbisogni 12 e 15 e indirettamente i fabbisogni 8 e 9.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, pari al 70 %, sulle spese ammissibili sostenute.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti

biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - "settore vitivinicolo".
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrate;
- Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" istituito in conformità al Regolamento (CE) 1698/2005 e adeguato al Regolamento (UE) n.1305/2013 con delibera di giunta della Regione Puglia n 534 del 26/03/2014;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sotto-misura sono le associazioni di produttori, costituite in qualsiasi forma giuridica come definito nel capitolo 8.1, comprendenti anche l'industria; le suddette associazioni di produttori svolgono attività inerenti la produzione di prodotti rientranti nei regimi di qualità sovvenzionato nell'ambito della sotto-misura 3.1.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Il sostegno è concesso per la copertura dei costi sostenuti da associazioni di agricoltori per le attività di promozione e di informazione nel mercato interno, per i prodotti coperti dagli schemi di qualità che ricevono supporto nell'ambito della sotto-misura 3.1 del presente PSR previsto dal paragrafo I dell'Art. 16 del Regolamento 1305/2014, nello specifico gli schemi comunitari e quelli nazionali, inclusi gli schemi di certificazione aziendale che rispondano ai criteri fissati alla lettera (b) (i) (ii) (iii) e (iv).

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività di informazione e di promozione nel mercato interno:

- pubblicazioni, prodotti multimediali escluso film;
- realizzazione e diffusione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- realizzazione e sviluppo di siti web;
- cartellonistica e affissioni;

- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
- spese per il coordinamento e l'organizzazione delle attività con emissione di fattura e entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammessa.

Gli schemi di certificazione volontaria sono esclusi dalle attività di promozione e informazione.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- attività che riguardano la promozione dei marchi commerciali e di impresa;
- i costi di gestione di associazioni nel ruolo di intermediari.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le attività di informazione e promozione devono avere per oggetto il regime di qualità sovvenzionato nell'ambito della sotto-misura 3.1.

Le azioni sovvenzionate ed i previsti costi sono da ritenersi ammissibili al sostegno concesso nell'ambito della sottomisura, a condizione che siano relativi a prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. UE n.1305/2013, di cui alla sotto-misura 3.1.

Tutti i materiali di informazione e promozione predisposti nel contesto di una attività supportata devono essere coerenti con la legislazione UE e italiana.

Relativamente alle attività di informazione e promozione per i vini dovrà sempre essere fatto riferimento ai requisiti legali e regolamenti applicabili per un consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio dell'abuso di alcool.

Le azioni informative/promozionali ammissibili a finanziamento debbono possedere le seguenti caratteristiche principali:

a) devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.

b) non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG;

c) l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari

rispetto al messaggio principale;

d) non devono riguardare marchi commerciali e di impresa.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Regimi di qualità di recente riconoscimento;
- Qualità del progetto
- Livello di aggregazione

Il sistema di punteggio deve prevedere una soglia minima per l'accesso alla sotto-misura.

-

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto in conto capitale, calcolata sulla spesa ammissibile a finanziamento, è pari al 70%.

Regime di Aiuto n. SA.49184 (2017/XA), (M 3.2): "PSR PUGLIA 2014-2020 - Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno".

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 3.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability andcontrollability

of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio di una non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

In particolare potrebbe risultare complessa la valutazione:

- delle spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle attività di informazione e di promozione nel mercato interno ammesse agli aiuti;
- delle spese non ammissibili agli aiuti che riguardano la promozione dei marchi commerciali e di impresa ed i costi di gestione sostenuti dalle associazioni nel ruolo di intermediari.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Rischi specifici possono verificarsi nella verifica dei requisiti per le attività di promozione ed informazione.

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri complessi o soggetti a valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

In particolare il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziaria in relazione agli interventi proposti;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e misurabili;
- mantenimento, per l'intero periodo di durata dell'operazione finanziata delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione di un determinato punteggio.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento. I rischi sono collegati alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni

operative e agli imprevisti, nonché alla verifica del doppio finanziamento (la stessa tipologia di finanziamento ottenuta con altri fondi).

Errori possono evidenziarsi nella compilazione delle domande di pagamento, anche con inserimento di costi non ammissibili.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1 : Saranno predisposte le procedure relative ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori, nonché le relative modalità di controllo e le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2 : Dovranno essere seguite le linee guida predisposte dall'Autorità di Gestione, per definire costi di riferimento. Nei casi in cui non sia possibile procedere con i costi unitari, si procederà in base al criterio della spesa effettivamente sostenuta [art. 67 del Reg. UE n.1303/2013]. In tali casi, saranno specificate le procedure relative alle modalità di presentazione e ai criteri di valutazione di più offerte secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. UE n.809/2014.

I bandi e le procedure specificheranno le verifiche da effettuare in ordine:

- alle spese sostenute per la realizzazione delle attività di informazione e di promozione;
- alle spese non ammissibili per la promozione dei marchi commerciali e di impresa ed i costi di gestione sostenuti dalle associazioni.

R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e determinabili.

La predisposizione dei progetti sarà eseguita con adeguati strumenti informatici che consentano di attribuire i punteggi in modo informatizzato. In tal modo è garantita la possibilità di "registrare" e ripercorrere la

valutazione delle operazioni di selezione, la comparazione standardizzata dei progetti e l'oggettività della stessa valutazione.

R8: Si ricorrerà alla elaborazione di manuali che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

Si farà ricorso alla utilizzazione di banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti e le modalità di verifica adottate.

R9: Saranno predisposte procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento; nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti, che garantiscano uniformità operativa. E' prevista la consultazione delle banche dati esistenti.

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguite verifiche incrociate, anche attraverso la consultazione degli atti già approvati e/o delle banche dati dell'OP, dei finanziamenti erogati per attività simili.

R10: I documenti attuativi definiranno il quadro normativo e le procedure connesse all'erogazione degli aiuti. I bandi, i manuali e le disposizioni per le riduzioni ed esclusioni dovranno precisare l'insieme delle regole da rispettare, le procedure da mettere in atto per verificare il rispetto di tali regole e le tipologie di sanzioni per le inadempienze.

La Regione dovrà svolgere un'adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione preventiva all'emanazione dei bandi.

R11: L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente, tramite la struttura organizzativa, i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze o prevenire il verificarsi di tali situazioni.

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

Dovranno essere valutati e monitorati nel dettaglio i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative (ubicazione degli uffici delegati alla gestione dei procedimenti e dei controlli, strumenti per l'esecuzione dei controlli, adeguata formazione del personale regionale).

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento

(UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le produzioni oggetto di sostegno ottenute in conformità ai regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano sono le seguenti:

- prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della

Legge n. 4/2011, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

- prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell'elenco istituito dall'articolo 7 del Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale zootecnia (a tal proposito consultare http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878);
- prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità", istituito, in conformità all'art. 32, par. 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, con DGR n.1271 del 26/06/2012 e adeguato con DGR n. 534 del 26/03/2014, al Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 16 comma 1 lettera b), e ai i Disciplinari di Produzione che definiscono i criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto, il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (numero notifica 2015/0045/I – C00A del 28.01.2015) e accolto da parte dei Servizi della Commissione con messaggio n. 791 del 18.09.2015.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi di qualità di cui al comma 1 lettera c) art. 16 reg 1305/2013 non sono ammessi al sostegno

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della Misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-

2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità dell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio” – Articolo 17;

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013“sulledisposizioni su FESR, FSE, FEASR e FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006”;

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013“sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”;

- Reg. di esecuzione n. 807/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Reg. di esecuzione n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013- Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(4);

- Reg. (UE) n. 809/2014del 17 luglio 2014 della Commissione recante norme per l’applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

- Reg. delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L’analisi SWOT ha evidenziato che il sistema delle imprese agricole pugliesi è caratterizzato da forti potenzialità non pienamente espresse a causa di processi di ammodernamento ancora in divenire, elevati costi di produzione, modesta diversificazione produttiva aziendale, livello qualitativo delle produzioni ulteriormente innalzabile, modesta aggregazione orizzontale e verticale, fragilità nella fase commerciale.

A ciò si aggiunge un ruolo, anch’esso potenziale, di tutela del patrimonio naturale esercitabile dal sistema delle imprese.

Il sostegno alle imprese agricole sarà attuato con riferimento ai diversi obiettivi da raggiungere in relazione ai fabbisogni emersi dall’analisi di contesto.

Ciò determina l’esigenza di attivare la presente misura per migliorare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare sostenendogli investimenti strutturali e infrastrutturali che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle imprese agricole, forestali ed agroalimentari.

Unitamente a quelli produttivi è necessario perseguire obiettivi strettamente ambientali e che non determinano aumenti diretti del reddito aziendale attraverso il sostegno agli investimenti realizzati nelle imprese agricole. Il sostegno riguarda anche gli investimenti strutturali che hanno prevalentemente una valenza di tipo ambientale e di conservazione della biodiversità, che rientrano tra gli investimenti non produttivi, quale il recupero di manufatti in pietra a secco non ad uso abitativo, nonché investimenti per il ripristino degli habitat naturali e semi-naturali e delle strutture a secco di pertinenza. In questa tipologia di investimento dovranno essere sostenute in modo particolare le imprese situate in aree della Rete Natura 2000 e Aree Naturali Protette e Oasi di protezione che svolgono un ruolo importante di presidio del territorio con effetti positivi sull'ambiente, sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali, nonché sulla conservazione della biodiversità.

Le imprese da sostenere sono quelle in grado di competere in modo autonomo sul mercato grazie al sostegno del Programma, quelle che raggiungono un adeguato livello di competitività grazie a strategie di aggregazione orizzontale attraverso progetti collettivi realizzati da Associazioni di agricoltori. Si tratta di uno strumento per dare competitività al sistema produttivo pugliese, affetto da nanismo aziendale ed evidenti mancanze di economie di scala.

Il sostegno delle imprese agroalimentari è funzionale allo sviluppo complessivo delle aree rurali, delle filiere produttive, della valorizzazione dei prodotti di qualità.

In merito al lavoro in agricoltura dall'analisi SWOT emerge l'esigenza di ridurre il grado di senilizzazione e favorire il ricambio generazionale che si potrà conseguire attraverso l'avviamento in agricoltura dei giovani, che soprattutto realizzano processi di miglioramento aziendale con forte valenza innovativa.

Contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

Contributo alle Focus Area

La misura attraverso le sue operazioni contribuisce prioritariamente al soddisfacimento delle seguenti focus area nell'ambito delle diverse Priorità:

- Nell'ambito della Priorità 2

FA-2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

FA-2B - Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

- Nell'ambito della Priorità 3

FA-3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori

e le organizzazioni interprofessionali.

FA - 3B - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

- Nell’ambito della Priorità 4

FA-4A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

FA-4B - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

FA-4C - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

- Nell’ambito della Priorità 5

FA-5A - Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

FA-5B - Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

FA-5C - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

FA-5D - Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

La misura attraverso le sue operazioni contribuisce al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni di intervento:

8. Crescita quantitativa e miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi alle imprese (produzioni qualità);

9. Processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso diversificazione prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento e diversificazione delle attività aziendali;

10. Contrasto al fenomeno della frammentazione aziendale e conseguente indebolimento strutturale delle aziende agricole;

11. Progetti innovativi d'impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up;

12. Processi di internazionalizzazione commerciale delle filiere agro-alimentari (produzioni alto pregio qualitativo) e di miglioramento del posizionamento nei mercati nazionali;

13. Processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali miglioramento organizzazione produzione e commercializzazione agro-

alimentare;

14. Creazione e consolidamento filiere corte e loro circuiti e reti;

16. Sostenere la diffusione di strumenti assicurativi in agricoltura e di gestione del rischio in generale;

18. Sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, ivi compreso metodo produzione biologico e altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità;

21. Razionalizzare uso della risorsa idrica, monitorando andamenti climatici e livelli idrici dei bacini, anche attraverso incremento e miglioramento dell'utilizzabilità e dell'utilizzo delle risorse idriche non convenzionali;

22. Promuovere la diffusione di pratiche di razionalizzazione nell'uso degli input, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecniche di agricoltura biologica.

24. Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno;

25. Ammodernamento attrezzature e tecniche irrigue e agevolare riconversione produttiva verso specie o cultivar a ridotto fabbisogno idrico;

26. Incentivazione azioni virtuose di risparmio energetico e utilizzo fonti energia rinnovabili;

27. Incremento produzione e consumo in loco dell'energia prodotta, al fine di promuovere autosufficienza energetica degli impianti di produzione;

28. Favorire diffusione di tecniche di coltivazione, allevamento, trasformazione e gestione dei boschi che riducono emissione dei gas ad effetto serra e ammoniaca.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali della innovazione, della tutela ambientale e sui cambiamenti climatici, nel seguente modo:

Innovazione – Il sostegno agli investimenti volti all'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine in ambito agricolo e agro-industriale e allo sviluppo di nuovi processi produttivi contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'innovazione. L'innovazione è rilevante negli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, alla produzione di energia ad uso aziendale, alla riduzione degli input chimici ed al migliore trattamento dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti nel processo di lavorazione.

Ambiente – Il sostegno agli investimenti per le fonti energetiche rinnovabili, alle tecnologie che consentono un uso più efficiente e sostenibile della risorsa idrica , della distribuzione di prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti contribuiscono ad incrementare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle aziende agricole e agroindustriali e, pertanto, al conseguimento dell'obiettivo trasversale ambiente. Gli investimenti

non produttivi delle imprese agricole contribuiscono alla conservazione della biodiversità di specie vegetali ed animali e ad un utilizzo più efficiente dell'acqua a fini irrigui.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici – Il sostegno per l'introduzione di innovazione tecnologica, legata all'applicazione di nuove tecniche di coltivazione e alla costruzione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti. Gli investimenti volti alla riduzione dello sfruttamento della risorsa idrica attraverso la riduzione delle perdite idriche, l'efficientamento e razionalizzazione della distribuzione della risorsa idrica a livello aziendale, rappresentano azioni importanti di adattamento ai cambiamenti climatici. Alcune tecniche di coltivazione innovative, infine, attraverso un minore impiego di lavorazioni, macchine e carburante, favoriscono la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 nello specifico della

priorità denominata "crescita sostenibile"(promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle

risorse, più verde e più competitiva) ed in particolare delle seguenti iniziative:

- "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse";
- "Una politica industriale per l'era della globalizzazione".

La misura concorre al raggiungimento del Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei programmi in Italia per il periodo 2014-2020 nello specifico delle seguenti Priorità di finanziamento:

- "2.1 - Sviluppare un ambiente favorevole all'innovazione delle imprese";
- "2.2 - Realizzare infrastrutture performanti e assicurare una gestione efficiente delle risorse naturali"

La misura concorre anche al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici dell'Accordo di Parternariato:

- n. 3 "Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura";
- n. 4 "Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio;
- n. 5 "Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione del rischio;
- n. 6 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse".

La misura si articola in quattro sottomisure:

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Operazione 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate

Operazione 4.1.B - Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1 o già insediati nei 5 anni precedenti e in possesso dei medesimi requisiti, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'operazione 4.1.A

Operazione 4.1.C – Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorareper la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole ubicate nella « zona infetta » relativamente alla sottospecie Pauca ceppo CoDiRO di Xylella fastidiosa e da essa colpite.

4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

4.3 - sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Operazione 4.3.A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue

Operazione 4.3.B - Sostegno per investimenti in infrastrutture per l'approvvigionamento ed il risparmio di energia

Operazione 4.3.C –Sostegno per investimenti infrastrutturali per la fornitura di un servizio agrometeorologico

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

L'attivazione delle due sottomisure 4.1 e 4.2 è importante per soddisfare i fabbisogni pugliesi del settore agricolo e agroalimentare che necessità di migliorare la competitività sul mercato, di incrementare il valore aggiunto, di valorizzare le produzioni agroalimentari favorendo il miglioramento qualitativo delle stesse, la trasformazione e commercializzazione, lo sviluppo di nuovi prodotti, la riduzione dei costi, l'occupazione e, al tempo stesso, di attuare processi produttivi sostenibili, soddisfacendo nello specifico i fabbisogni 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Particolare attenzione, attraverso la Operazione 4.1.c, è rivolta alla sostenibilità del sistema imprenditoriale olivicolo nella zona infetta da Xylella fastidiosa.

Le sottomisure 4.1 e 4.2 partecipano anche a creare un impatto positivo sull'ambiente, in particolare, al più razionale e efficace utilizzo delle risorse naturali, attraverso un miglior trattamento e stoccaggio delle deiezioni animali, alla produzione di energie da fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili, all'utilizzo di attrezzature per ridurre l'erosione del suolo o migliorare l'efficienza ed efficacia nell'uso dei prodotti chimici (concimi e fitofarmaci), soddisfacendo nello specifico i fabbisogni 21, 22, 25, 26, 27.

L'attivazione della sottomisura 4.3 è importante per dotare il territorio regionale di infrastrutture, a servizio di tutti gli agricoltori interessati, che consentono un risparmio della risorsa idrica, lo stoccaggio di biomasse di origine agro-zootecnica e forestale, di rafforzare il Sistema Agrometeorologico Regionale(SAR) che ha una ricaduta positiva sull'ambiente, sul processo di sviluppo e di ammodernamento delle aziende, in quanto mette a disposizione un sistema previsionale e di allerta meteorologica che favorisce un uso più efficiente ed

efficace delle risorse naturali e degli input aziendali. Questa sottomisura concorre, quindi, a ridurre le debolezze di carattere infrastrutturale che possono interessare le varie fasi del ciclo produttivo del settore agricolo, agroalimentare e forestale e che possono incidere sulla redditività di tali attività. Questa sottomisura pertanto soddisfa i fabbisogni 8, 16, 21, 25, 26, 27.

L'attivazione della sottomisura 4.4 consente di favorire gli interventi finalizzati alla salvaguardia degli elementi naturali degli ambienti rurali, alla difesa del territorio dal dissesto idrogeologico, alla tutela delle risorse idriche, rafforzando il ruolo di presidio e di tutela dell'ambiente svolto dagli attori agricoli.
In particolare questa sottomisura sostiene gli interventi non produttivi finalizzati alla protezione della biodiversità vegetale e animale (ad es. siepi, muretti a secco, aree umide), alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, alla conservazione (ad. es. laghetti) e alla tutela delle risorse idriche (ad es. fasce tampone). Questa sottomisura pertanto soddisfa i fabbisogni 18, 24 e 28.

Per beneficiare degli aiuti previsti dal PSR i soggetti devono essere muniti di un'autorizzazione regolare per l'emungimento dell'acqua per fini irrigui.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.A - Sostegno investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione mira a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole, rispondendo direttamente alla FA-2A e indirettamente alle FA-3A, FA-4B, FA-5A, FA-5B, FA-5C e FA-5D; l'operazione soddisfa direttamente i fabbisogni 8, 9, 10, e indirettamente i fabbisogni 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e il 28, attraverso:

- la riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali;

- la realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti;

- l'incremento del valore aggiunto attraverso investimenti finalizzati all'integrazione orizzontale ovvero alla diversificazione/ampliamento della gamma dei prodotti aziendali;

- l'innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all'introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;

- il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;

- il recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o

commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, con riferimento a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF e di provenienza prevalentemente aziendale (non inferiore ai 2/3 del totale trasformato/lavorato aziendale). Anche il prodotto trasformato/lavorato e commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.

- l'introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;

- i miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto. In particolare, gli interventi strutturali saranno in sinergia con gli obiettivi della Misura 14 che compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dalle pratiche specifiche;

- l'adeguamento alle norme obbligatorie già vigenti in materia, per interventi richiesti da Giovani Agricoltori al primo insediamento nel rispetto dell'articolo 17 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per gli altri beneficiari nel rispetto dell'art. 17 paragrafo 6, del Reg. 1305/2013;

- il miglioramento della sicurezza sul lavoro;

- la riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate;

- la realizzazione di interventi mirati al risparmio idrico e all'efficientamento delle reti idriche aziendali, in nessun caso sono finanziati progetti/beneficiari che non abbiano una regolare autorizzazione per l'emungimento dell'acqua

- interventi che favoriscano le filiere corte e mercati locali;

- l'efficienza delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione;

- le energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;

- l'accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.

Per tali tipologie di operazioni saranno utilizzate sia risorse ordinarie che risorse previste dal Reg. UE 2220/2020 tra cui quelle quelle finalizzate alla ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione (Regolamento EURI) per una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali (Reg. 1305/13 art. 58 bis, par. 5).

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni e strumenti finanziari

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della

voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 "Agricoltore in attività";
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);
- Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Reg. (UE) n. 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;
- Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione

energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;

· D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;

· Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

· Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;

· Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;

· Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;

· Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

· Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);

- DM 6277 dell'08/06/2020 Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi di cui all'art 32 del Reg. 1305/13;

· Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta "Direttiva Habitat";

· Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta "Direttiva Uccelli";

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di "Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale";

. L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, ''Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee";

. Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari gli imprenditori agricoli singoli e le Associazioni di agricoltori di seguito indicate:

1. le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale;

2. le Cooperative agricole di conduzione;

3. le reti di imprese o altre forme associate consentite dalle normative vigenti dotate di personalità giuridica.

Gli agricoltori agricoli singoli o associati, devono essere in possesso del requisito di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ovvero essere "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

Possono essere realizzati "investimenti collettivi", da parte di "associazione di agricoltori, anche attraverso la formazione di reti di impresa.

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo per la produzione agricola, diverso da quello collettivo finanziabile ai sensi della SM 4.2.

L'"associazione di agricoltori", beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e riguardare la sola fase di produzione agricola e non di trasformazione/commercializzazione.

In ogni caso il beneficiario realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento.

8.2.4.3.1.5. Categorie generali di destinatari finali

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

Nel caso di garanzie concesse per favorire l'accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità in risposta alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, il beneficiario finale è una PMI che è stata colpita dalla crisi sanitaria pubblica a causa della pandemia e può trovarsi in situazione di difficoltà successivamente al 31/12/2019.

In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell'accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale.

8.2.4.3.1.6. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;

2. acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi

informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:

a. l'aumento della produttività;

b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;

c. la riduzione del consumo energetico;

d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);

e. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;

f. l'introduzione e/o miglioramento dell'agricoltura di precisione;

g . il miglioramento delle condizioni di sicurezza;

h. l'accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.

3. Investimenti in strutture aziendali di stoccaggio di biomasse agricole;

4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;

5. impianti di colture arboree;

6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;

7. investimenti relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda.;

8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;

9. investimenti in strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;

10. costruzione ex-novo e/o ammodernamento di fabbricati rurali da destinare all'attività di trasformazione/trasformazione dei prodotti aziendali, compreso locali per la vendita del prodotto trasformato/lavorato;

11. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta compreso

l'allestimento del punto vendita aziendale;

12. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

13. investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale

In generale, se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di coperture con utilizzo di materie plastiche
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con altro bene che rispetto a questi non possegga superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo si ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche normative comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.4.3.1.7. Categorie generali di costi ammissibili

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le

operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro.

8.2.4.3.1.8. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione;

- essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99);

- risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19,

- l'impresa agricola deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 15.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

• Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

• Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

• Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, così

come definito all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 807/2014.

È condizione per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell'azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 15.000 Euro (soglia minima). Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di sostegno (situazione ex-ante Piano).

L'attività di trasformazione e/o lavorazione e commercializzazione, ove interessata dall'operazione, deve essere riferita a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF e di provenienza prevalentemente aziendale (non inferiore ai 2/3 del totale trasformato/lavorato aziendale). Anche il prodotto trasformato/lavorato e commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.

Il Piano aziendale deve descrivere:

i) - la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;

ii) - il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale, della sicurezza del lavoro e del benessere degli animali;

iii) il cronoprogramma degli interventi;

ìv) la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;

v) una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria degli interventi proposti.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.

Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista e la conformità della documentazione acquisita sarà valutata dalla Amministrazione Regionale prima della concessione degli aiuti. Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dagli uffici competenti conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

Non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- *obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;*
- *nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente*

all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:

- *a 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*
- *b 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*
- *c 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.*
- *d Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:*

  - l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

  - in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali il Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla qualità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerarsi irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

In caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in

conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Al fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nei casi di pozzi aziendali dal possesso dell'autorizzazione all'emungimento dell'acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica sul risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante – intervento, come desumibile dall'autorizzazione all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano Aziendale.

Nel caso di investimenti relativi alle energie rinnovabili (reg. UE 807/2014 art. 13) gli investimenti elegibili sono quelli afferenti la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale.

Nel caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile come stabilito dall'Accordo di Partenariato.

Nel caso di produzione di energia da biomasse, sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art. 8, comma 6, lettera b).

Inoltre, ai sensi della lett. u) par.8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:

Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 13(c) del Reg.807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013.

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

8.2.4.3.1.9. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle perfomance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.1.10. Importo massimo del sostegno

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 50% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari

selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.1.11. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di aiuto, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo**

Tipologia di area: Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane (art. 32 Reg. UE 1305/13, par. 1, lett.b) come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR, Aree della Rete Natura 2000 e altre Aree Naturali Protette

Aliquota di sostegno: 40%

Tipologia di area: Altre zone

Aliquota di sostegno: 30%

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo che conferisce ad associazioni di agricoltori o Associazione di agricoltori che presenta un progetto collettivo interaziendale**

Tipologia di area: Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane (art. 32 Reg. UE 1305/13, par. 1, lett.b) come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR

Aliquota di sostegno: 60%

Tipologia di area: Altre zone

Aliquota di sostegno: 50%

Tipologia di beneficiario: **Agricoltore singolo che presenta investimenti in filiera corta**

Tipologia di area: Tutte le zone

Aliquota di sostegno: 50%

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00 per progetti singoli e ad Euro 100.000,00 per quelli collettivi.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti non può essere superiore a 3 Meuro per i progetti singoli e 4 Meuro per i progetti collettivi. Tale massimale comprende anche gli investimenti ammessi a valere sull'avviso pubblicato nel periodo 2014-2020.

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

8.2.4.3.1.12. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.12.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability andcontrollability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

R2: ragionevolezza dei costi

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito

l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'acquisizione, nel caso di interventi di trasformazione/lavorazione/commercializzazione, del quantitativo annuo di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi, rispetto a quello di provenienza aziendale;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.1.12.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2:saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione dei investimenti ed alla conformità delle spese;

- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;

- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;

- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la verifica del dimensionamento degli stessi ad esclusivo uso aziendale e della tipologia di biomassa utilizzata;

- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

R7:i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di "progetto innovativo".

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;
- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio.
- la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale , della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

R8:saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Sarà previsto l'invio dei quantitativi annuali di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente

da soggetti terzi rispetto al quantitativo annuo trasformato/lavorato/commercializzato.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9:saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

R10:saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificatele forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

R11:è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.1.12.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del

rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.1.13. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Nel caso di supporto mediante gli strumenti finanziari la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del sostegno finanziario deve essere definita nell'accordo di finanziamento.

8.2.4.3.1.14. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per investimenti collettivi si intendono interventi ad uso comune di più aziende che partecipano al progetto collettivo; ogni singola azienda partecipante per effetto del progetto migliora le proprie prestazioni e la propria sostenibilità globale.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della rete NATURA 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e s.m.i., sono stati individuati dalla L.R. 56/00 e successive modifiche. Le altre zone di grande pregio naturale (HVN) non sono attualmente individuate.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Dall'analisi SWOT e dai fabbisogni di intervento emerge la necessità di valorizzare i comparti produttivi nell'ordine decrescente di seguito specificato:

olivicolo da olio, ortofrutticolo, zootecnico, vitivinicolo, florovivaistico, cerealicolo;

Inoltre, emerge l'esigenza di localizzare prioritariamente gli interventi nelle seguenti aree rurali e in funzione del comparto produttivo interessato:

- Per il comparto olivicolo da olio in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto ortofrutticolo in ordine decrescente:

I. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- Per il comparto zootecnico in ordine decrescente:

I. Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo)
II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- Per il comparto vitivinicolo in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto florovivaistico in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto cerealicolo in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

Infine, si intende sostenere le aziende con una dimensione economica, espressa in Produzione Standard, di almeno 15.000 euro, e dando priorità attraverso i criteri di selezione alle aziende con PS compresa tra 25.000 euro e 150.000 euro, in quanto tale aziende sono maggiormente suscettibili di incremento competitivo.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Allo stato attuale non si rilevano nuovi requisiti, imposti dalla normativa comunitaria, ai quali le imprese devono adeguarsi e per i quali sarà concesso il sostegno. Eventuali nuovi obblighi saranno presi in considerazione successivamente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E’ possibile l’utilizzo di scarti di produzione e di sottoprodotti di origine esclusivamente agricola e/o forestale. Nel caso in cui detto impianto sia finalizzato principalmente alla produzione elettrica deve prevedere anche l’utilizzo e il reimpiego in azienda in misura non inferiore al 40 % della fonte termica cogenerata nel processo.

8.2.4.3.2. 4.1.B - Sostegno investimenti realizzati da giovani agricoltori

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La finalità dell'operazione è quella di migliorare la competitività e la sostenibilità dell'impresa dei giovani agricoltori che si sono insediati in agricoltura per la prima volta ai sensi della misura 6.1 e richiedenti il beneficio del premio di primo insediamento correlato alle risorse finanziarie "Next Generation". Gli interventi coincidono con quelli dell'operazione 4.1.A. L'operazione risponde direttamente alla FA-2B e indirettamente alla FA-2A, alla FA-3A, alla FA-4B, alla FA-5A, alla FA-5B, alla FA-5C e alla FA-5D, e soddisfa direttamente il fabbisogno 11 e indirettamente i fabbisogni 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni e strumenti finanziari

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

. Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 "Agricoltore in attività";

·Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);

Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;

·Reg. (UE) n. 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;

.Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020;

Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

·Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

·Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

·Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

·Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

·Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

·Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

·Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;

·Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;

·D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;

·Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

·Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;

·Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;

·Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;

·Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

·Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);

.DM 6277 dell'08/06/2020 Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi di cui all'art 32 del Reg. 1305/13;

·Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta "Direttiva Habitat";

·Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta "Direttiva Uccelli";

·Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”;

.L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, ‘‘Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari i giovani agricoltori che si sono insediati in agricoltura per la prima volta ai sensi della misura 6.1 e richiedenti il beneficio del premio di primo insediamento correlato alle risorse finanziarie “Next Generation”.

8.2.4.3.2.5. Categorie generali di destinatari finali

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono i giovani agricoltori come definiti dall’art. 2, co 1, lett. n), Reg. (UE) n. 1305/2013.

In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell’accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale.

8.2.4.3.2.6. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall’articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;

2. acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:

   a. l’aumento della produttività;

   b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;

   c. la riduzione del consumo energetico;

d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);

e. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;

f. introduzione e/o miglioramento dell'agricoltura di precisione;

g. il miglioramento delle condizioni di sicurezza;

h. l'accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.

3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;

4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;

5. impianti di colture arboree;

6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;

7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta, di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;

8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;

9. investimenti in strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;

10. costruzione ex-novo e/o ammodernamento di fabbricati rurali da destinare all'attività di trasformazione/trasformazione dei prodotti aziendali, compreso locali per la vendita del prodotto trasformato/lavorato;

11. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta compreso l'allestimento del punto vendita aziendale;

12. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

13. investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale.

Se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013,, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Nono sono ammissibili all'aiuti le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazioni di coperture con l'utilizzodi materie plastiche;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con un altro bene che rispetto a questi non possegga superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- investimenti sovvenzionati i sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.4.3.2.7. Categorie generali di costi ammissibili

Nel caso dii supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione), ed in particolare dell'art. 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

8.2.4.3.2.8. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: L'op. si applica su tutto il territorio reg.

Caratter. del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operaz.;

- possedere un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99);

- diventare "agricoltore in attività", come da art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento;

- non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19,

- l'impresa agr. deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a € 18.000 Euro (soglia minima) e non superiore a € 300.000 (soglia massima) come da condizioni di accesso della SM 6.1. Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentaz. della DDS (ex-ante Piano).

Ai sensi della normat. nazionale, sono previste le seguenti condiz. di eleggibilità riferite al soggetto:

• Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);

• Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Cod. dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

• Certificaz. Antimafia per contributi superiori a € 150.000 (Cod. antimafia – D. Lgs 6/09/2011, n. 159) e s.m.i.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanz., la DDS dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

Presentazione del Piano az.:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano per lo sviluppo dell'attività agr., così come definito

all'art. 5 del Reg. (UE) n. 807/2014.

È condiz. per la presentaz. del Piano il possesso da parte dell'azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 18.000 Euro (soglia minima) e non superiore a 200.000 Euro (soglia massima). Tale condiz. deve essere dimostrata al momento della presentazione della DDS (ex-ante Piano).

L'attività di trasformaz. e/o lavoraz. e commercializzaz., ove interessata dall'operazione, deve essere riferita a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF e di provenienza prevalentemente aziendale (non inferiore ai 2/3 del totale trasformato/lavorato aziendale). Anche il prodotto trasformato/lavorato e commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.

Il Piano deve descrivere:

i) - la situazione iniziale dell'az. agr. con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;

ii) - il programma dettagliato degli investim. per il miglior. globale dell'azienda, con riferimento al miglior. del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale, della sicurezza del lavoro e del benessere animale;

iii) il cronoprogramma degli interventi;

ìv) la coerenza degli investim. proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;

v) una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria degli interventi proposti.

In conformità con l'articolo 45 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedim. di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzaz. necessarie, come previste dall'ordinam. nazionale e regionale, in materia ambientale.

Tale condiz. dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista e la conformità della documentaz. acquisita sarà valutata dalla Regione prima della concessione degli aiuti. Ove le operazioni prevedano il finanziamento di investim. che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta da valutaz. di impatto ambientale effettuata dagli uffici competenti conformemente alla norm. specifica per il tipo di investim. previsto.

Non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della norm. comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

Nel caso il Piano comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- *obbligo di installaz. di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investim. oggetto del sostegno;*
- *nel caso di investim. realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioram. di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investim. che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investim.; in base ad*

una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:

- *a 5% nel caso di miglioram. di un impianto irriguo di microirrigaz. (inclusa sub-irrigazione);*
- *b 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigaz. (inclusa sub-irrigaz.);*
- *c 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.*
- *d Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:*

- l'investim. garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investim., pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investim.; e

- in caso d'investim. in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investim. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui all'art. 46, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a un investim. in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investim. nella creazione di un bacino o un investim. nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali il Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di “buono” per motivi inerenti alla qualità di acqua; questa condizione non si applica agli investim. per l’installaz. di un nuovo impianto di irrigaz. rifornito dall’acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;
- un’analisi ambientale approvata dall’autorità competente che mostra che l’investim. non avrà un impatto negativo sull’ambiente.

Al fine della determinazione dell’aumento netto della superficie irrigata sono da considerarsi irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (5 anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigaz.

In caso di approvvig. di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla Regione Puglia e la concessione per l’utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvig. da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l’autorizzazione all’emungimento.

Ai sensi dell’art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investim. rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell’impatto ambientale, in conformità alla norm. applicabile per il tipo di investim. di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Al fine della determinaz. della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei 5 anni precedenti alla DDS è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nei casi di pozzi aziendali dal possesso dell’autorizzaz. all’emungim. dell’acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di

acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica sul risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante intervento, come desumibile dall'autorizzaz. all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post intervento come desumibile dal Piano Az.

Nel caso di:

- investim. relativi alle energie rinnovabili (reg. UE 807/2014 art. 13) gli investim. elegibili sono quelli afferenti la produz. di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale;
- impianti aziendali per la produz. di energia, la realizzaz. degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile come stabilito dall'Accordo di Partenariato;
- produz. di energia da biomasse, sono ammissibili gli investim. che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (a esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art. 8, comma 6, lettera b).

Inoltre, ai sensi della lett. u) par.8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produz. di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:

Nel caso di imp. di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 13(c) del Reg.807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013.

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli imp. per la produz. di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Reg. (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragr. "beneficiari" dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'UE per gli aiuti di stato nel settore agric. e forest. e degli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito del COVID-19.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

8.2.4.3.2.9. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate al successivo

paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle perfomance economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell’intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.2.10. Importo massimo del sostegno

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento. L’accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l’implementazione dello strumento, fisseranno l’ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un’intensità d’aiuto pari al 60% dell’investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell’operazione.

8.2.4.3.2.11. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di aiuto, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Tipologia di beneficiario: Giovani agricoltori come previsti dalla sottomisura/operazione

Tipologia di area: Zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (Reg. Ue 1305/13 art. 31) come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR

Aliquota di sostegno: 70%

Tipologia di beneficiario: Giovani agricoltori come previsti dalla sottomisura/operazione

Tipologia di area: Altre zone

Aliquota di sostegno: 60%

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto nel Piano Aziendale non potrà essere inferiore ad Euro 30.000,00, mentre quello massimo non potrà essere superiore a Euro 150.000,00 euro.

Nel caso di insediamenti plurimi ai sensi della sottomisura 6.1 tali limiti si intendono per ogni giovane richiedente il premio.

8.2.4.3.2.12. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.12.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability andcontrollability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il

miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

R2: ragionevolezza dei costi

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;

- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;

- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;

- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale;

- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'acquisizione, nel caso di interventi di trasformazione/lavorazione/commercializzazione, del quantitativo annuo di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi, rispetto a quello di provenienza aziendale;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;

- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.2.12.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2: saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione dei investimenti ed alla conformità delle spese;

- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;

- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;

- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la verifica del dimensionamento degli stessi ad esclusivo uso aziendale e della tipologia di biomassa utilizzata;

- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi. Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

R7: i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di "progetto innovativo".

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

· i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;

· le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;

· i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;

· il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;

· la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale , della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

R8: saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

· la definizione della dimensione tecnica degli interventi;

· la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;

· l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;

· l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Sarà previsto l'invio dei quantitativi annuali di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi rispetto al quantitativo annuo trasformato/lavorato/commercializzato.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9: saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

R10: saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificatele forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

R11: è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti. Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico organizzative.

8.2.4.3.2.12.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.2.13. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Nel caso di supporto mediante gli strumenti finanziari la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del sostegno finanziario deve essere definita nell'accordo di finanziamento.

8.2.4.3.2.14. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per investimenti collettivi si intendono interventi ad uso comune di più aziende che partecipano al progetto collettivo; ogni singola azienda partecipante per effetto del progetto migliora le proprie prestazioni e la propria sostenibilità globale.

Definizione di progetti integrati

Per “Progetto integrato” si intende la richiesta da parte di un unico soggetto di accedere a più misure del PSR.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della rete NATURA 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e s.m.i., sono stati individuati dalla L.R. 56/00 e successive modifiche. Le altre zone di grande pregio naturale (HVN) non sono attualmente individuate.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Dall'analisi SWOT nell’ambito della priorità 2 e della priorità 3, emerge che le aziende pugliesi presentano un rilevante processo di invecchiamento della popolazione e senilizzazione della popolazione dedita all’agricoltura, il sostegno delle operazioni della sottomisura 4.1 è indirizzato proprio a favorire la crescita dei giovani in agricoltura più predisposti all’innovazione e all’adeguamento dell’azienda alle nuove sfide del mercato. Inoltre, dall'analisi SWOT e dai fabbisogni di intervento emerge la necessità di valorizzare i comparti

produttivi nell'ordine decrescente di seguito specificato:

olivicolo da olio, ortofrutticolo, zootecnico, vitivinicolo, florovivaistico, cerealicolo;

Inoltre, emerge l'esigenza di localizzare prioritariamente gli interventi nelle seguenti aree rurali e in funzione del comparto produttivo interessato:

- Per il comparto olivicolo da olio in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto ortofrutticolo in ordine decrescente:

I. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- Per il comparto zootecnico in ordine decrescente:

I. Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo)
II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- Per il comparto vitivinicolo in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto florovivaistico in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto cerealicolo in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

Infine, si intende sostenere le aziende con una dimensione economica, espressa in Produzione Standard, compresa tra 18.000 euro e 300.000 euro, e dando priorità attraverso i criteri di selezione alle aziende con PS compresa tra 25.000 euro e 150.000 euro, in quanto tale aziende sono maggiormente suscettibili di incremento competitivo.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Allo stato attuale non si rilevano nuovi requisiti, imposti dalla normativa comunitaria, ai quali le imprese devono adeguarsi e per i quali sarà concesso il sostegno. Eventuali nuovi obblighi saranno presi in considerazione successivamente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E’ possibile l’utilizzo di scarti di produzione e di sottoprodotti di origine esclusivamente agricola e/o forestale. Nel caso in cui detto impianto sia finalizzato principalmente alla produzione elettrica deve prevedere anche l’utilizzo e il reimpiego in azienda in misura non inferiore al 40% della fonte termica cogenerata nel processo.

8.2.4.3.3. 4.1.C – Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità aziende olivicole della zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La finalità dell'operazione è quella di migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole ubicate nella « zona infetta » relativamente alla sottospecie Pauca ceppo CoDiRO di Xylella fastidiosa in particolare di quelle e da essa colpite, attivando una specifica operazione allo scopo.

Gli interventi coincidono con quelli dell'operazione 4.1.A.

L'operazione risponde direttamente alla FA-2A e indirettamente alle FA-3A, FA-4B, FA-5A, FA-5B, FA-5C e FA-5D.

L'operazione soddisfa direttamente i fabbisogni 8, 9, 10, e indirettamente i fabbisogni 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni e strumenti finanziari

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 "Agricoltore in attività";
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art. 40 (vino); art. 55 (apicoltura);

· Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;

· Reg. (UE) n. 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;

· Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

· Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

· Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

· Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

· Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

· Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

· Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

· Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

· Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;

· Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;

· D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;

· Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

· Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;

· Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;

· Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;

· Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

· Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);

· DM 6277 dell'08/06/2020 Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi di cui all'art 32 del Reg.

1305/13;

· Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”;

· Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta “Direttiva Uccelli”;

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di “Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”;

. L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, ‘‘Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”;

. Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020;

. Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e s.m.i.;

. Determinazione del dirigente sezione osservatorio fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 della Regione Puglia – D. Lgs. 214/2005 e s.m.i. – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. – Aggiornamento delle aree delimitate alla sottospecie Pauca ceppo Ca DIRO di Xylella fastidiosa;

. L.R. n. 4 del 29 marzo 2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia";

. Reg. esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa*

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari gli olivicoltoriagricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n° 1307/2013, sia come imprenditori agricoli singoli sia come Associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.3.5. Categorie generali di destinatari finali

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

Nel caso di garanzie concesse per favorire l’accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità in risposta alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, il beneficiario finale è una PMI che è stata colpita dalla crisi sanitaria pubblica a causa della pandemia e può trovarsi in situazione di difficoltà successivamente al

31/12/2019.

In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell'accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale.

8.2.4.3.3.6. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. Nello specifico sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;

2. acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda attraverso:

   a. l'aumento della produttività;

   b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;

   c. la riduzione del consumo energetico;

   d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);

   e. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;

   f. introduzione e/o miglioramento dell'agricoltura di precisione;

   g. il miglioramento delle condizioni di sicurezza;

   h. l'accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.

3. investimenti in strutture aziendali di stoccaggio biomasse agricole;

4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;

5. impianti di colture arboree nel rispetto del Reg. esecuzione (UE) 2020/1201;

6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;

7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta, di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;

8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;

9. investimenti in strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;

10. costruzione ex-novo e/o ammodernamento di fabbricati rurali da destinare all'attività di trasformazione/trasformazione dei prodotti aziendali, compreso locali per la vendita del prodotto trasformato/lavorato;

11. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta compreso l'allestimento del punto vendita aziendale;

12. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

13. investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale.

In generale, se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa:

- Acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- Acquisto di animali;
- Acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- Acquisto di dotazioni usate;
- Realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto dei relativi arredi;

- Acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- Realizzazione di coperture con l'utilizzo di materie plastiche;
- Interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con altro bene che rispetto a questi possegga superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- Investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili, in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.4.3.3.7. Categorie generali di costi ammissibili

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro.

8.2.4.3.3.8. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica solo nella "zona infetta" relativamente alla sottospecie Pauca ceppo CoDIRO di Xylella fastidiosa, così come individuate dalla "Determinazione del dirigente sezione osservatorio fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 della Regione Puglia" e s.m.i..

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione;

- essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99);

- risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19;

- l'impresa agricola, in considerazione della diffusione nell'area di intervento di imprese olivicole che – pur di ridotta dimensione fisica e finanziaria – presentano vitalità e margini di incremento di competitività e garantiscono occupazione e creazione di ricchezza, deve avere una dimensione economica (espressa in Produzioni Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 8.000 Euro (soglia minima) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

• Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

• Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

• Certificazione Antimafia per contributi superiori alle soglie fissate dalla normativa vigente in materia (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.).

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, così come definito all'articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014.

E' condizione per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell'azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 8.000 Euro (soglia minima), di cui almeno 2.000 rivenienti da oliveti da olio. Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di sostegno (situazione ex-ante Piano).

L'attività di trasformazione e/o lavorazione e commercializzazione, ove interessata dall'operazione, deve essere riferita a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF e di provenienza prevalentemente aziendale (non inferiore ai 2/3 del totale trasformato/lavorato aziendale). Anche il prodotto trasformato/lavorato e commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.

Il Piano aziendale deve descrivere:

i) - la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;

ii) - il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale, della sicurezza del lavoro e del benessere degli animali;

iii) il cronoprogramma degli interventi;

iv) la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;

v) una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria degli interventi proposti.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.

Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista e la conformità della documentazione acquisita sarà valutata dalla Amministrazione Regionale prima della concessione degli aiuti. Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dagli uffici competenti conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

Non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;

2. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:

a) 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);

b) 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);

c) 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.

3. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano *di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, oltre alle*

condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2:

a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b) in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- Interessano corpi idrici per i quali nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti alla quantità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono state soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;

- Un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nella quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Nel caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla Regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Alla fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei cinque anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nel caso di pozzi aziendali dal possesso all'autorizzazione all'emungimento dell'acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste annuali di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica del risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo annuo dell'azienda ante-intervento, come desumibile dall'autorizzazione all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annue di fornitura in caso di Consorzi irrigui, con il

consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano aziendale.

Nel caso di investimenti relativi alle energie rinnovabili (reg. UE 807/2014 art. 13) gli investimenti elegibili sono quelli afferenti la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale.

Nel caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile come stabilito dall'Accordo di Partenariato.

Nel caso di produzione di energia da biomasse, sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art. 8, comma 6, lettera b).

Inoltre, ai sensi della lett. u) par.8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:

Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 13(c) del Reg.807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013.

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, fatte salve eventuali difficoltà insorte dopo il 31/12/2019 a seguito della pandemia da COVID-19.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

8.2.4.3.3.9. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- incidenza accertata del danno patrimoniale causato da Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ceppo CoDiRO sul patrimonio olivicolo;
- comparto produttivo oggetto di investimento, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo

"Descrizione della focalizzazione del sostegno";

- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo oggetto di investimento, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno";
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale premialità sarà applica a partire da una PS ante intervento di € 15.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP e ai Coltivatori Diretti.

8.2.4.3.3.10. Importo massimo del sostegno

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 50% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.3.11. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.

L'aliquota di cui sopra è maggiorata di un ulteriore 20% sino al raggiungimento di aliquota massima pari al 70% nel caso di:

— giovani agricoltori, definiti al sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013, che si sono già insediati

durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;

— investimenti collettivi e progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;

— zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento 1305/2013, come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR;

— investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento 1305/2013.

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00. Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti non può essere superiore ad Euro 500.000,00.

In ogni caso, nel rispetto del predetto limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

8.2.4.3.3.12. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.12.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

R2: ragionevolezza dei costi

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;

- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza

energetica e irrigua;

- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;

- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale;

- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'acquisizione, nel caso di interventi di trasformazione/lavorazione/commercializzazione, del quantitativo annuo di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi, rispetto a quello di provenienza aziendale;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione

del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.3.12.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2: saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione dei investimenti ed alla conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di impianti ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la verifica del dimensionamento degli stessi ad esclusivo uso aziendale e della tipologia di biomassa utilizzata;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

R7: i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti,

basate su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di "progetto innovativo".

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;
- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale , della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

R8: saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Sarà previsto l'invio dei quantitativi annuali di prodotto trasformato/lavorato/commercializzato proveniente da soggetti terzi rispetto al quantitativo annuo trasformato/lavorato/commercializzato.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9:saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

R10: saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificatele forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e

definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

R11: è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.3.12.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.3.13. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Nel caso di supporto mediante gli strumenti finanziari la metodologia di calcolo dell'equivalente

sovvenzione lordo (ESL) del sostegno finanziario deve essere definita nell'accordo di finanziamento.

8.2.4.3.3.14. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per investimenti collettivi si intendono interventi ad uso comune di più aziende che partecipano al progetto collettivo; ogni singola azienda partecipante per effetto del progetto migliora le proprie prestazioni e la propria sostenibilità globale.

Definizione di progetti integrati

Per “Progetto integrato” si intende la richiesta da parte di un unico soggetto di accedere a più misure del PSR.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della rete NATURA 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e s.m.i., sono stati individuati dalla L.R. 56/00 e successive modifiche. Le altre zone di grande pregio naturale (HVN) non sono attualmente individuate.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Dall'analisi SWOT e dai fabbisogni di intervento emerge la necessità di valorizzare i comparti produttivi nell’ordine decrescente di seguito specificato:

olivicolo da olio, ortofrutticolo, zootecnico, vitivinicolo, florovivaistico, cerealicolo;

Inoltre, emerge l’esigenza di localizzare prioritariamente gli interventi nelle seguenti aree rurali e in funzione del comparto produttivo interessato:

- Per il comparto olivicolo da olio in ordine decrescente:
- Aree C (Aree rurali intermedie)

- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
- Per il comparto ortofrutticolo in ordine decrescente:
- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Per il comparto zootecnico in ordine decrescente (*):
- Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo)
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Per il comparto vitivinicolo in ordine decrescente:
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
- Per il comparto florovivaistico in ordine decrescente:
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
- Per il comparto cerealicolo in ordine decrescente:
- Aree C (Aree rurali intermedie)
- Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

(*) Non pertinente in quanto nella zona interessata a questa operazione non ricadono Aree D.

Infine, si intende sostenere le aziende con una dimensione economica, espressa in Produzione Standard, di almeno 8.000 euro, dando priorità, attraverso i criteri di selezione, alle aziende con PS compresa tra 15.000 euro e 150.000 euro, in quanto tali aziende sono maggiormente suscettibili di incremento competitivo.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Allo stato attuale non si rilevano nuovi requisiti, imposti dalla normativa comunitaria, ai quali le imprese devono adeguarsi e per i quali sarà concesso il sostegno. Eventuali nuovi obblighi saranno presi in considerazione successivamente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E’ possibile l’utilizzo di scarti di produzione e di sottoprodotti di origine esclusivamente agricola e/o forestale. Nel caso in cui detto impianto sia finalizzato principalmente alla produzione elettrica deve prevedere anche l’utilizzo e il reimpiego in azienda in misura non inferiore al 40% della fonte termica cogenerata nel processo

8.2.4.3.4. 4.2 Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-5B; e soddisfa direttamente i fabbisogni 12, 13, 14 e indirettamente al fabbisogno 26, attraverso:

- il miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli (ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento) e solo per il comparto orto/floro/frutticolo realizzazione di nuove strutture con relativi impianti;

- l'introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare;

- il miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della sicurezza del lavoro.

La sottomisura riguarda la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), provenienti da produttori primari.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI l'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato (tale eccezione non si applica nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia a prima richiesta).

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni e strumenti finanziari

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può

essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio;
- Reg. (UE) 1303/2013, art 25 bis, paragrafo 11;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Regolamento (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura piccole, medie e grandi imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che operano nella trasformazione/lavorazione/commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

8.2.4.3.4.5. Categorie generali di destinatari finali

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono le micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla

Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca, e le imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

Nel caso di garanzie concesse per favorire l'accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità in risposta alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, il beneficiario finale è una PMI che è stata colpita dalla crisi sanitaria pubblica a causa della pandemia e può trovarsi in situazione di difficoltà successivamente al 31/12/2019.

8.2.4.3.4.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013):

1. Per tutti i comparti produttivi, la ristrutturazione, l'ammodernamento e/o ampliamento di immobili destinati allo stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli. Per il solo comparto ortofrutticolo e floricolo è consentita anche la realizzazione di nuove strutture da destinare alle precitate attività. In tale circostanza è ammesso anche l'acquisto del terreno su cui costruire l'immobile, purché il costo del terreno non sia superiore al 10% del costo totaleammissibile degli interventi previsti in progetto;

L'ampliamento di immobili è consentito nei limiti strettamente connessi alle necessità produttive dell'azienda e nel rispetto delle norme edilizie vigenti -

2. l'acquisto di immobili, escluso l'acquisto di terreni, , al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'acquisto di immobili deve essere giustificato dalla necessità di risparmio di suolo;

- per i comparti diversi dall'orto/floro/frutticolo l'acquisto di immobili è consentito solo nei casi di ampliamento dell'opificio e/o delocalizzazione della attività. La delocalizzazione, non correlata ad un ampiamento, è possibile solo in caso di chiusura del vecchio opificio;

- il costo totale dell'acquisto, compreso il costo di acquisto dell'area su cui insistono i fabbricati e le relative pertinenze, non deve essere superiore al 30% del costo totale degli interventi previsti in progetto, fermo restando il limite del 10% di cui sopra per il costo del terreno;

- il costo di acquisto non può superare il valore di costruzione decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate di cui alla Tabella dei coefficienti di ammortamento del DM 31/12/1988 Specie 1a;

- l'immobile non deve essere stato oggetto di aiuto pubblico negli ultimi 10 anni;

- tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela fino al terzo

grado in linea retta e/o matrimoniale.

3. l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature anche informatiche nuovi. Non è ammesso l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature anche informatiche usati.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, sono inoltre ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché onorari di professionisti, tutte ricadono nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente sottomisura, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.4.3.4.7. Categorie generali di costi ammissibili

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di beni immobili per la la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro.

8.2.4.3.4.8. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" della sottomisura;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- per le aziende agricole i prodotti oggetto di lavorazione/trasformazione devono provenire per almeno 2/3 da altre aziende.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione..

Il sostegno è concesso per investimenti che riguardino lo stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato, in entrata e in uscita dal processo produttivo (esclusi i prodotti della pesca).

Non sono ammissibili gli investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

• Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

• Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

• Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

In base all'art. 45 comma 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità della domanda di sostegno è subordinata alla valutazione di impatto ambientale da parte della Regione Puglia conformemente alla normativa vigente.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione. Il sostegno è concesso per investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato (tale eccezione non si applica nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia a prima richiesta).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.

8.2.4.3.4.9. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Comparto produttivo interessato dagli interventi, con le sottoindicate priorità in ordine decrescente: ortoflorofrutticolo, olivicolo da olio, vitivinicolo, cerealicolo, zootecnico;
- Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le sottoindicate priorità:

- Per il comparto ortofrutticolo in ordine decrescente:

I. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- Per il comparto floricolo in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto olivicolo da olio in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto vitivinicolo in ordine decrescente:

I. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- Per il comparto cerealicolo in ordine decrescente:

I. Aree C (Aree rurali intermedie)
II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto zootecnico in ordine decrescente:

I. Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo)
II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- adesione ad un regime di qualità di cui alla Misura 3;

- Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle perfomance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;

- Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si impegnano a diventarlo prima dell'ammissione a finanziamento.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.4.10. Importo massimo del sostegno

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

8.2.4.3.4.11. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, sono di seguito indicate:

Tipologia di beneficiario: Piccole e medie imprese

Aliquota di sostegno: 50%

Tipologia di beneficiario: Grande impresa

Aliquota di sostegno: 25%

La differenziazione delle aliquote di sostegno è determinata dalla esigenza di fornire maggiore incentivo alle imprese di minori dimensioni.

Per garantire l'efficacia degli investimenti sostenuti, questi debbono prevedere un costo totale minimo di € 200.000,00.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti è di 4 Meuro. Per gli investimenti di valore superiore la contribuzione pubblica sarà limitata al suddetto massimale di costo ammissibile, secondo le percentuali di cui sopra.

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

8.2.4.3.4.12. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.12.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.2con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability andcontrollability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria eil miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione/ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili destinati e/o da destinare all'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

- all'acquisto di immobili già destinati ad attività di cui al punto precedente.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- mantenimento degli impegni reciproci in caso di approccio associativo;
- mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- "cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione", senza il possesso dei requisiti per essere riconosciuta come OP; oppure " impresa agroalimentare" con un accordo di filiera non vincolante.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- all'effettiva realizzazione di quanto approvato; nonché per la gestione delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- all'applicazione del criterio dell'innovazione;

- al doppio finanziamento;

- al controllo sulle imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

- al controllo sulla partecipazione a forme associative o accordi di filiera da parte di imprese che hanno già aderito a progetti e/o accordi di conferimento finanziati nelle precedenti programmazioni per i quali sussistono ancora impegni.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del progetto e del mancato rispetto degli impegni.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e criteri di ammissibilità.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- agli accordi orizzontali;
- alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento di strutture e di impianti per stoccaggio/condizionamento, trasformazione/lavorazione e commercializzazione;
- all'introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere alle opportunità

di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e garantire la sicurezza alimentare.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.4.12.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2:saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione/ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili destinati e/o da destinare all'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

- all'acquisto di immobili già destinati ad attività di cui al punto precedente e in attività al momento dell'acquisto.

R7: saranno specificati i parametri e le fonti di controllo dei requisiti di ammissibilità e delle caratteristiche relative all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e priorità.

In particolare saranno previste le condizioni relative al possesso dei requisiti per i quali la cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione possa essere riconosciuta come OP e che l'impresa agroalimentare" presenti un accordo di filiera vincolante.

Saranno individuati modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci e definite le regole relative al mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

R8: saranno utilizzati manuali per le varie fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Nel corso del procedimento si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti ed approvati;
- l'applicazione del criterio relativo all'innovazione;

- l'identificazione degli investimenti in base al tipo di prodotto e di intervento ai fini della

demarcazione con altri fondi;

- il controllo sul sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

- il controllo sulla partecipazione a forme associative o accordi di filiera di neo costituzione di imprese che hanno già aderito a progetti e/o accordi finanziati nelle precedenti programmazioni per i quali sussistono ancora impegni tra i soggetti beneficiari.

R9:saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

R10:saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

In particolare saranno definite disposizioni relative alla:

- aggregazione tra gli agricoltori attraverso accordi orizzontali;
- realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento di strutture e di impianti per stoccaggio/condizionamento, trasformazione/lavorazione e commercializzazione;
- introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare.

R11:è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.4.12.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le

relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.4.13. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Nel caso di supporto mediante gli strumenti finanziari la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del sostegno finanziario deve essere definita nell'accordo di finanziamento.

8.2.4.3.4.14. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Allo stato attuale non si rilevano nuovi requisiti, imposti dalla normativa comunitaria, ai quali le imprese devono adeguarsi e per i quali sarà concesso il sostegno. Eventuali nuovi obblighi saranno presi in considerazione successivamente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non previsti

8.2.4.3.5. 4.3.A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) 2000/60 si prefigge l'obiettivo di salvaguardare e tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei e di migliorare la qualità delle risorse idriche.

Secondo quanto esposto al capitolo "*6.3 L'Impiego delle risorse idriche in agricoltura e la loro efficienza d'uso*" del PSR Puglia 2014-2020, l'agricoltura deve essere sempre più orientata a conseguire la diminuzione o razionalizzazione degli input (ad es. acqua) necessari alla produzione agricola. In alcune aree rurali pugliesi, si rileva una carenza nella disponibilità della risorsa idrica, a servizio della popolazione e delle imprese, altre aree evidenziano un elevato emungimento dell'acqua con problemi di salinizzazione ed inquinamento delle acque sotterranee. In tutto il territorio pugliese le infrastrutture del sistema irriguo presentano uno stato di degrado fisico, che determina una notevole perdita della risorsa irrigua lungo le condotte e che rappresentano il principale fabbisogno di intervento.

Pertanto, è necessario ottimizzare e razionalizzazare le condizioni di fornitura della infrastruttura stessa al fine di preservare una risorsa non rinnovabile, che è sempre più carente in Puglia.

Al fine di implementare le idonee azioni di tutela e programmazione in materia di risorse idriche la Regione Puglia si è dotata di un Piano di Tutela delle Acque (PTA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Il PTA rappresenta l'atto che disciplina il governo delle acque sul territorio. Si tratta di uno strumento programmatorio dinamico di conoscenza e pianificazione, che ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile. Il PTA vigente è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009 e successivamente oggetto di aggiornamento con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA): Adozione della proposta di aggiornamento del PTA ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica per la VAS ex art. 11 L.R. n. 44/2012.

La disponibilità dei servizi irrigui risulta geograficamente differenziata e fortemente frammentata con notevoli differenze sia nella tipologia di approvvigionamento della risorsa, che nel costo per l'utenza. In particolare, due sono gli elementi che contraddistinguono il servizio idrico irriguo, come definite dal decreto MiPAAF del 31 Luglio 2015:

i. la distribuzione di tipo collettiva, caratterizzata da reti di distribuzione gestite da Enti irrigui;
ii. l'auto-approvvigionamento da fonti superficiali e/o sotterranee, caratterizzato da prelievi irrigui diretti, effettuati autonomamente dai singoli utenti mediante pozzi e/o prese dirette.

Rientrano nella distribuzione collettiva, le reti consortili gestite dai Consorzi di Bonifica e Irrigazione (Capitanata, Gargano, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Lì Foggi), le cui fonti di approvvigionamento sono sia superficiali (fiumi, laghi e dighe) che sotterranee. Alle reti consortili, si aggiungono le reti di distribuzione dell'ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali) e le reti comunali di distribuzione delle acque approvvigionate dagli impianti di affinamento terziario per il riuso

irriguo.

In termini generali, fatte salve le limitazioni previste dai costi ammissibili, sono sovvenzionabili i seguenti interventi:

a) recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico e le relative opere di adduzione e distribuzione;

b) completamento funzionale di schemi irrigui esistenti;

c) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori/contatori);

d) adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti, finalizzata al risparmio idrico e/o energetico;

e) investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l'irrigazione;

f) investimenti in sistemi di telecontrollo;

g) investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei.

Gli interventi afferenti alla presente sottomisura sono stati oggetto di demarcazione con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), e pertanto fino alla data di scadenza del bando di selezione emanato per l'attuazione della presente sottomisura del PSRN, fissata al 31 agosto 2017:

- Non erano ammissibili, nell'ambito del PSRN, investimenti relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi e/o relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, né interventi su infrastrutture a favore di singole aziende agricole (anche in forma associata). Tali interventi restavano di attuazione nell'ambito dei PSR regionali.
- Non erano ammissibili nell'ambito dei PSR regionali, tutti gli interventi di cui alle precedenti lettere da c) a i), non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, conformemente all'articolo 6(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Successivamente alla suddetta data del 31 agosto 2017, non è prevista l'apertura di altri bandi del PSRN e le Regioni e Province Autonome possono attivare le suddette tipologie di intervento elencate dalla lettera a) alla lettera i), analoghe a quelle precedentemente previste dal PSRN. Sono, inoltre, ammissibili gli interventi sopra elencati dalla lettera c) alla lettera i), non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, purché non riguardanti interventi a carattere interregionale.

Tutti gli interventi dovranno essere riferiti alle priorità di intervento legate all'attuazione della Direttiva Quadro Acque e, nel contempo, perseguono la finalità di consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione della risorsa idrica ad uso irriguo.

Se gli investimenti comportano opere di ingegneria civile si stabiliranno sinergie con la costruzione di altre infrastrutture per ridurre il costo di realizzazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del Reg. UE n.1305/2013, il sostegno è adottato solo in presenza

di un Piano di gestione del bacino idrografico e deve prevedere l'installazione, a titolo di investimento, di contatori per la misurazione dei consumi, in caso di assenza. Il sostegno è concesso a quegli interventi in grado di comportare un guadagno minimo in termini di efficienza idrica quantificato per l'area di intervento nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 46 del Reg. UE n.1305/2013.

In tutti i casi, non sono consentiti investimenti con un conseguente aumento netto della superficie irrigata. Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.

Le operazioni ammissibili sono definite in complementarietà con il Piani Operativi vigenti in materia di Infrastrutture Irrigue, con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

Inoltre, le operazioni ammissibili risultano coerenti con l'Accordo di Partenariato.

In nessun caso sono finanziati progetti/beneficiari che non abbiano una regolare autorizzazione per l'emungimento dell'acqua.

L'operazione risponde direttamente alla FA-5A e indirettamente alla FA-4B; l'operazione soddisfa direttamente il fabbisogno 25 e indirettamente quello 21.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- D. Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale (Codice dell'Ambiente) aggiornato e modificato con D.L. 1 marzo n.22;
- D. Lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge n.55/2019 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 "Sblocca Cantieri";
- Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- Piano Operativo Agricoltura 2014-2020;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Delibera di Giunta Regionale n.592 del 26/04/2016 Approvazione del Bilancio Idrico Irriguo Regionale
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA): Adozione della proposta di aggiornamento del PTA ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica per la VAS ex art. 11 L.R. n. 44/2012.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, di approvazione del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale.
- Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 2 "Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015".
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari, che saranno selezionati ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013, sono:

- Regione Puglia
- Soggetti gestori o concessionari di impianti e reti pubbliche

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Relativamente agli interventi dettagliati al paragrafo 8.2.4.3.5.1. "*Descrizione del tipo di intervento*", sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013):

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;

2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;

3. Realizzazione e/o ampliamento di reti di adduzione connesse agli invasi, per l'adduzione e la distribuzione limitatamente ai bacini il cui stato è *buono*;

4. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE

1305/2013, sono inoltre ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché onorari di professionisti, tutte ricadono nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

La valutazione di congruità delle spese ammissibili sarà eseguita facendo riferimento, anche in combinazione tra di loro, ai prezziari vigenti, al confronto tra preventivi, alla valutazione di esperti indipendenti,

In ogni caso, per l'effettuazione delle spese e l'esecuzione dei lavori, i beneficiari Enti Pubblici sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi;
- l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Gli investimenti sostenuti debbono rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni di cui all'art. 46 del Reg UE 1305/2013 ed s.m.i.

Gli investimenti sostenuti rispetteranno principi e regole di demarcazione con gli ulteriori strumenti di sostegno finanziario vigenti.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

Caratteristiche dell'investimento:

Relativamente agli interventi dettagliati al paragrafo 8.2.4.3.5.1. "*Descrizione del tipo di intervento*", sono

ammissibili al sostegno gli investimenti che garantiscano le seguenti condizioni previste dall'art. 46 del reg. UE n.1305/2013 e all'Accordo di partenariato:

a. Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione preesistente e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al 40%, secondo i parametri tecnici dell'infrastruttura esistente.
b. Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione purché sia garantita una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, pari ad almeno il 60% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Tali condizioni non si applicano per investimenti su impianti esistenti che incidono solo sull'efficienza energetica, ovvero per investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incidono su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Non sono consentiti ampliamenti delle infrastrutture esistenti in modo tale da evitare un aumento della superficie irrigata fatte salve le deroghe se previste.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n.1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per l'operazione i criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- interventi connessi all'impiego di acque reflue ad uso irriguo;
- grado di vetustà delle infrastrutture oggetto di intervento (epoca di realizzazione, materiali e tecnologie, ecc.);
- tipologia e livello di innovazione introdotta (sostituzione dei canali con tubi chiusi..ecc);
- numero di aziende agricole e forestali servite;
- superficie servita;
- livello di incremento del risparmio idrico rispetto alle soglie minime stabilite;
- investimenti in Zona infetta da Xylella Fastidiosa (Reg. UE 2020/1201 - allegato III).

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 100%.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi alla precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R2: ragionevolezza dei costi

Rischi specifici sussistono in ordine:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse agli invasi, per l'adduzione e la distribuzione limitatamente ai bacini il cui stato è *buono.*
4. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

R4: appalti pubblici

In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48, devono essere effettuati controlli che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi stabiliti in materia di appalti pubblici".

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme in considerazione della complessità delle normative, delle casistiche di esenzione e/o deroghe e delle variazioni normative nel periodo di attuazione.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Particolari rischi sono rappresentati:

- dalla realizzazione di attività da parte di società "in house" o società controllate.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Rischi specifici riguardano:

- la definizione delle dimensioni e delle spese ammissibili per singolo lotto di progetto;
- l'identificazione dei singoli lotti ai fini della demarcazione con altri fondi.

R9: corretta gestione delle Domande di pagamento

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine ai tempi di

conclusione degli interventi.

Altri rischi sono collegati alla:

- realizzazione di investimenti conformi a quanto approvato;
- rispetto del cronoprogramma e verifica del doppio finanziamento.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Rischi specifici sussistono in ordine:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse agli invasi;
4. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
5. Alla complementarietà con altri Programmi/Piani di gestione della risorsa irrigua;
6. Al risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R2: saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici. Saranno predisposte procedure che consentono la verifica delle spese relative:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Realizzazione e ampliamento di reti di adduzione connesse agli invasi, per l'adduzione e la distribuzione limitatamente ai bacini il cui stato è *buono;*
4. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno.

R4: saranno definite procedure istruttorie e di controllo che consentano una verifica di conformità alle vigenti normative nelle diverse fasi di attuazione dei procedimenti (selezione dei fornitori degli Enti Pubblici, contrattualizzazione, esecuzione delle opere e loro rendicontazione).

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno subordinati alla verifica della corretta esecuzione delle opere e

della rendicontazione della spesa.

R7: saranno definite procedure di selezione dei beneficiari anche alla luce dei risultati degli Audit svolti dagli Organi Comunitari.

Saranno definite le condizioni da mantenere da parte dei beneficiari, nel corso dell'esecuzione degli interventi, rispetto alla fase di ammissibilità agli aiuti.

Nei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti di eventuali inadempienze.

R8: si utilizzeranno manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

la definizione della dimensione e delle spese ammissibili;

l'identificazione dei singoli lotti di progetto per la demarcazione con altri finanziamenti.

Ai fini della verifica del doppio finanziamento, l'Autorità di Gestione potrà avvalersi della Banca dati investimenti irrigui del MiPAAF, a supporto SIGRIAN (Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura).

R9: nelle disposizioni attuative si introdurranno sistemi graduali di penalizzazione.

L'esecuzione degli interventi sarà oggetto di monitoraggio per verificare l'esecuzione dei lotti di progetto e la tempistica di esecuzione. Il pagamento delle domande di acconto sarà vincolato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

R10: saranno definite disposizioni relative:

1. Ammodernamento e risanamento delle opere di captazione, sollevamento e delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ivi comprese le opere accessorie;
2. Realizzazione e miglioramento di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione, la misurazione e il telecontrollo degli impianti;
3. Installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
4. alla complementarietà con altri Programmi/Piani di gestione della risorsa irrigua;
5. agli interventi mirati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale.

R11: è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande,le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non presenti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.6. 4.3.B - Sostegno per investimenti in infrastrutture per l'approvvigionamento ed il risparmio di energia

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione 4.3.B non è più attuata. Le relative risorse sono state trasferite alla nuova Misura 21.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.7. 4.3.C - Sostegno per investimenti infrastrutturali per la fornitura di un servizio agrometeorologico

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento delle tecniche di difesa del potenziale produttivo agricolo regionale dalle avversità biotiche e abiotiche, nell'ottica del rispetto dell'ambiente e del consumatore finale. L'operazione serve a rafforzare il sistema integrato di previsioni agrometeorologiche, al fine di prevenire situazioni di rischio per le produzioni. Il sistema sarà fondato sulla gestione di banche dati climatologiche e di monitoraggio agrofenologico e fitopatologico avanzato per la difesa integrata delle colture; consentirà di sviluppare attività di monitoraggio della qualità dei suoli e delle acque anche collegate alla migliore gestione della concimazione e all'uso razionale della risorsa idrica. Tale sistema, attuato in modo capillare sull'intero territorio regionale, potrà fornire alle imprese agricole un supporto essenziale per le scelte aziendali. Inoltre, le informazioni che scaturiranno da tali interventi consentiranno di immettere nell'ambiente una minore quantità di prodotti fitosanitari nonché prodotti a minor impatto per l'ambiente, per l'entomofauna utile, per gli operatori e per i consumatori.

In particolare saranno realizzate infrastrutture, impianti e postazioni sul territorio regionale che permetteranno la raccolta e l'analisi di dati di varia natura e origine, al fine di fornire informazioni utili alle aziende agricole e forestali.

La rete integrata regionale di centri di raccolta e divulgazione dati (fenologici, fitosanitari, agrometereologici, ecc.), basata su nuove tecnologie sarà connessa alla rete di consulenti esperti in agrofenologia, fitopatologia e tutela delle risorse acqua e suolo. Al fine di dare maggiore efficacia al funzionamento della rete si prevede di attuare l'operazione in stretto collegamento con le sottomisure 2.1 e 2.3.

I risultati delle attività del servizio agrometerorologicosaranno utilizzati per la attuazione della M10.1.

L'operazione risponde direttamente alla FA-4B e indirettamente alla FA-2A, FA-3B e FA-4C, e soddisfa direttamente i fabbisogni 21 e 22 e indirettamente i fabbisogni 8, 16 e 24.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Orientamenti Comunitari per gli aiuti distato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- Decreto interministeriale22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante 'Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi' ";
- Legge 24 febbraio 1992,n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,Interventifinanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma2,letterai), della L. 7 marzo 2003, n. 38 per il riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'autorità regionale.

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

I beneficiari, che saranno selezionati ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013, dell'operazione sono:

- Regione Puglia
- Soggetti gestori o concessionari di impianti e reti pubbliche

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013):

- Costi per investimenti materiali funzionali all'erogazione di servizi innovativi in campo agrometeorologico;
- Acquisto di attrezzature e impianti;
- Spese per investimenti immateriali.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per l'operazione i criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- tipologia e livello di innovazione;
- numero di aziende agricole e forestali servite;
- superficie servita.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 100%.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi alla precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R2: ragionevolezza dei costi

Rischi specifici sussistono in ordine:

- all'erogazione del servizio di climatologia, monitoraggio agrometeorologico, della qualità del suolo e delle acque.

R4: appalti pubblici

In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48, devono essere effettuati controlli che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi stabiliti in materia di appalti pubblici".

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme in considerazione della complessità della normative, delle casistiche di esenzione e/o deroghe e delle variazioni normative nel periodo di attuazione.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Particolari rischi sono rappresentati:

- dalla realizzazione di attività da parte di società "in house" o società controllate.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Rischi specifici riguardano:

- la definizione delle dimensioni e delle spese ammissibili per progetto;

R9: corretta gestione delle Domande di pagamento

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine ai tempi di conclusione degli interventi.

Altri rischi sono collegati alla:

-realizzazione di investimenti conformi a quanto approvato;

-rispetto del cronoprogramma e verifica del doppio finanziamento.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Rischi specifici sussistono in ordine:

- al risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale;
- alla realizzazione del servizio di climatologia/monitoraggio agrometeorologico, di prevenzione dei danni da calamità naturali o eventi catastrofici.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R2:saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi /mezzi tecnici.

Saranno predisposte procedure che consentono la verifica delle spese relative:

- all'erogazione del servizio di climatologia, monitoraggio agrometeorologico.

R4: saranno definite procedure istruttorie e di controllo che consentano una verifica di conformità alle vigenti normative nelle diverse fasi di attuazione dei procedimenti (selezione dei fornitori degli Enti Pubblici, contrattualizzazione, esecuzione delle opere e loro rendicontazione).

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno subordinati alla verifica della corretta esecuzione delle opere e della rendicontazione della spesa.

R7:saranno definite procedure di selezione dei beneficiari anche alla luce dei risultati degli Audit svolti dagli Organi Comunitari.

Saranno definite le condizioni da mantenere da parte dei beneficiari, nel corso dell'esecuzione degli interventi, rispetto alla fase di ammissibilità agli aiuti.

Nei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti di eventuali inadempienze.

R8:si utilizzeranno manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione e delle spese ammissibili per progetto;

R9: nelle disposizioni attuative si introdurranno sistemi graduali di penalizzazione.

L'esecuzione degli interventi sarà oggetto di monitoraggio per verificare l'esecuzione dei lotti di progetto e la tempistica di esecuzione. Il pagamento delle domande di acconto sarà vincolato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

R10: saranno definite disposizioni relative:

- agli interventi mirati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- alla realizzazione del servizio di climatologia e di monitoraggio agrometeorologico e dei servizi di supporto ai fini della prevenzione dei danni derivanti da calamità naturali ed a eventi catastrofici;
- alla realizzazione della rete integrata regionale di centri di raccolta e divulgazione dati.

R11:è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande,le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non presenti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.3.8. 4.4 Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'Accordo di Partenariato, relativamente agli assetti naturali dell'Obiettivo tematico 6, in sintonia con la Strategia Nazionale della Biodiversità, individua i PAF (Prioritized Action Framework) regionali quali strumenti, fortemente incentivati a livello europeo, utili a definire cosa, dove, come e con quali risorse garantire la tutela delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020.

La Regione Puglia ha approvato il quadro indicativo delle azioni per Rete Natura 2000 (PAF), al fine di costituire il quadro di riferimento delle azioni di tutela della biodiversità nelle aree Rete Natura 2000 in Puglia per il periodo di programmazione europea 2014-2020; inoltre ha approvato un Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) che coniuga misure di conservazione e misure di valorizzazione e riqualificazione del territorio pugliese a tutela della struttura idrogeomorfologica, della struttura ecosistemica e ambientale, e della struttura antropica e storico culturale.

Nell'analisi di contesto del PSR è evidenziata l'esigenza di interventi attivi a tutela della biodiversità naturale animale e vegetale e in difesa dalla erosione.

Sulla base di quanto anzi detto e dell'art. 17 comma 1, lettera d) del Reg. UE n. 1305/2013, la Regione Puglia attiva la sottomisura 4.4 che risponde direttamente alla FA-4A, indirettamente alla FA-4C, inoltre soddisfa direttamente il fabbisogno 18 e indirettamente il fabbisogno 24.

La sottomisura 4.4 si concretizza nelle seguenti operazioni:

a. Salvaguardia e recupero conservativo dei manufatti in pietra a secco per garantire il mantenimento e la funzione di conservazione della biodiversità. Si intende sostenere le spese legate ad interventi di ripristino di manufatti rurali in pietra a secco, quali muretti, jazzi, elementi che svolgono un ruolo importante dal punto di vista idrogeologico in quanto contrastano i fenomeni di ruscellamento delle acque e di erosione dei terreni conseguenti ad eventi meteorologici estremi;
b. Esclusivamente nelle aree Rete Natura 2000 e nei siti ad alto valore naturalistico:
    - investimenti materiali per il recupero e ripristino di habitat naturali e seminaturali come gli elementi strutturali reticolari (siepi e fasce tampone se non oggetto di obbligo di condizionalità), e puntiformi (piccole zone umide permanenti e temporanee con acque lentiche, stagni, fontanili, sorgenti e risorgive). Si evidenzia che gli elementi reticolari hanno notevole valenza ambientale perché riducono la velocità di scorrimento delle acque proteggendo le sponde dei fossi dall'erosione, favoriscono la sedimentazione del particolato inquinante e dei sedimenti che arrivano nelle zone umide, riducono l'impatto di biocidi, fertilizzanti e liquami zootecnici attraverso una funzione fisica di filtro delle acque e attraverso fenomeni di fitodepurazione, fungono da aree rifugio e da corridoi ecologici per la biodiversità animale e vegetale. Gli elementi puntiformi e in particolare le aree umide contribuiscono al mantenimento e incremento della biodiversità, alla diffusione sul territorio

di habitat idonei allo sviluppo della flora e della fauna, agiscono come elementi di regimazione nel corso degli eventi di piena, rappresentano un elemento di attrattività in ambito territoriale e paesaggistico. Le aree umide che si intendono recuperare sono piccoli invasi a carattere permanente o stagionale con o senza funzione di fitodepurazione, idonee ad ospitare popolazioni di anfibi e dell'avifauna;

- investimenti materiali per il recupero di strutture in pietra a secco (escluso i muretti a secco già oggetto di interventi nella lettera a)), con specifica funzione di habitat di specie di interesse comunitario, come cisterne ed altre forme di accumulo di acqua, anche in attuazione di quanto previsto nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia per la "Rete Ecologica";
- realizzazione di opportune recinzioni per la delimitazione delle aree a rischio di conflitto tra zootecnia estensiva e predatori (in particolare il lupo), degli habitat più fragili nei quali è necessaria la limitazione dell'impatto dovuto all'accesso antropico incontrollato, delle aree nelle quali vi sono esigenze dei gruppi tassonomici di maggior interesse conservazionistico, e di carnai nelle aree di conservazione delle popolazioni di uccelli necrofagi.

Le finalità della sottomisura in sintesi riguardano:

- conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale;
- mitigazione del rischio idrogeologico;
- miglioramento della gestione dei suoli.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

· Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

· Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

· D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

· Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

· Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

· D.G.R. del 5 luglio 2010, n. 1554 "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000".

· Decreto del Ministro n. 17070 del 19.11.2012 - Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale;

· D.G.R. della Regione Puglia n.1296 del 23/06/2014 su Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 della Puglia relative al periodo 2014-2020;

· D.G.R.della Regione Puglia n.176 del 16/02/2015 "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)".

· Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25/06/2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Sono beneficiari della sottomisura gli imprenditori agricoli, soggetti pubblici o privati proprietari delle superfici agricole e forestali interessate agli interventi o che abbiano titolo di possesso.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013):

1. ripristino e recupero dei manufatti rurali in pietra a secco, quali muretti e jazzi, senza apporto di malta, cemento e di reti protettive.

2. ripristino e recupero di elementi accessori quali cisterna con relativo sistema di convogliamento acque, neviera;

3. ripristino e recupero di habitat naturali e semi-naturali (carnai, siepi, fasce tampone);

4. ripristino e recupero di sorgenti e piccole zone umide permanenti e temporanee;

5. realizzazione e ripristino di recinzione per la riduzione dei conflitti tra zootecnia estensiva e predatori;

6. spese generali, se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni).

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Per la lettera a) del paragrafo "Descrizione dell'intervento"

Zonizzazione: Le azioni si applicano su tutto il territorio regionale con priorità ai territori ricadenti in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico.

Soglia punteggio: per essere ammessa, la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

Allo scopo di attuare gli interventi in maniera diffusa nell'area prioritaria di sostegno e di non concentrarli in limitate aree, si ritiene di stabilire una volumetria massima di intervento per soggetto beneficiario non superiore a 1.500 mc.

Non sono ammessi a finanziamento interventi di ripristino e manutenzione di elementi che hanno carattere produttivo e che costituiscono pertinenza di fabbricati ad uso abitativo o commerciale.

Sono esclusi dai benefici della presente operazione i soggetti che hanno già beneficiato di aiuti, ai sensi della misura 216 azione 1 del PSR 2007-2013, per interventi con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi. Inoltre, i manufatti a secco che sono stati già oggetto di contributi ai sensi della misura 216 azione 1 del PSR 2007-2013, non possono beneficiare della presente operazione.

Obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 5 anni dal momento dell'erogazione del Saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13.

Gli interventi di recupero dovranno essere realizzati seguendo le "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia" del PPTR della Regione Puglia.

Devono essere rispettati i Piani di Gestione e i regolamenti nelle Aree Naturali Protette dove sono stati approvati.

Per la lettera b) nel paragrafo "Descrizione dell'intervento"

Zonizzazione: Le azioni si applicano solamente in area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico.

L'importo di aiuto richiesto per singola domanda non può essere inferiore a euro 5.000,00 e superiore a euro 100.000,00.

Soglia punteggio: per essere ammessa, la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

Obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 5 anni dal momento dell'erogazione del Saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13.

Gli interventi di recupero dovranno essere realizzati seguendo le "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia.

Devono essere rispettati i Piani di Gestione e i regolamenti nelle Aree Naturali Protette dove sono stati approvati.

Le fasce tampone non sono oggetto di sostegno nelle aree dove tale intervento costituisce rispetto delle norme di condizionalità.

Per gli interventi programmati nell'ambito della sottomisura 4.4 si applica il Regolamento UE n. 702/2014, di esenzione della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

Per le azioni di cui alla lettera a):

- interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico;
- azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura integrata.

Per le azioni di cui alla lettera b):

- azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura integrata.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto in conto capitale è pari al 100% .

Regime di aiuti SA.52427 (2018/XA)– PSR 2014-2020: Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all"adempimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore,rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013). *La valutazione ha tenuto conto delle conclusioni dell'Audit della Corte dei conti europea (PF7036).*

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiabilityandcontrollability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]). *Essi tengono conto di quanto emerso nel corso dell'audit comunitario (PF7036)in materia di obiettivi, ragionevolezza dei costi, procedure di selezione, formulazione dei documenti attuativi, aspetti ambientali e paesaggistici.*

R1: procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità con prezzari o riferimenti di mercato (*PF7036).*

Rischi specifici sussistono in ordine:

- al recupero, manutenzione, riuso degli elementi accessori;
- alla manutenzione straordinaria degli oliveti monumentali;
- ripristino e recupero degli habitat naturali/semi-naturali e alle opere di salvaguardia/ripristino di sorgenti e piccole zone umide;
- al valore unitario e alla volumetria oggetto di interventi di ripristino dei muretti a secco.

R4: appalti pubblici

In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48, devono essere effettuati controlli che garantiscano la conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti in materia di appalti pubblici.

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme in considerazione della complessità della normative, delle casistiche di esenzione e/o deroghe e delle variazioni normative nel periodo di attuazione.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Vi è il rischio (*PF7036)* di una non corretta valutazione degli obiettivi climatici-ambientali.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla durevolezza e sostenibilità degli interventi e carenze nella definizione dei criteri di priorità (*PF7036)*;
- agli interventi realizzati seguendo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- ai soggetti che hanno beneficiato degli aiuti ai sensi della misura 216 azione 1 del PSR 2007-2013 per interventi con una volumetria superiore a 1.500 mc.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione di tutti i parametri necessari alla definizione delle spese ammissibili e alla determinazione del massimale previsto;
- alla demarcazione con gli interventi finanziati con altri fondi;
- all'adesione al sistema di agricoltura biologica e integrata.

R9: corretta gestione delle Domande di pagamento

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine alle scadenze per la conclusione degli interventi.

Altri rischi sono collegati:

- alle difficoltà di realizzazione degli investimenti in conformità con quanto approvato;
- al rispetto del Cronoprogramma e alla verifica del doppio finanziamento.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Rischi specifici sussistono in ordine:

- agli obiettivi coerenti con i bisogni e le priorità ambientali/paesaggistiche (*PF7036);*
- all'utilizzo di prezzari che senza riferimento al mercato rischiano di allineare i costi al massimo consentito (*PF7036)*;
- alla conservazione della biodiversità e tutela dei sistemi agro-forestali ad alto valore naturale;

- alla tutela del territorio e di quanto previsto dal PPTR e dai Piani di Gestione delle Aree Naturali Protette.

- all'obbligo di conservare la destinazione d'uso degli investimenti.

R11:è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

R1:predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno dettate le condizioni per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi; nonché ricerche di mercato per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: saranno predisposte procedure che consentono la verifica delle spese relative:

- ad investimenti di recupero, manutenzione e riuso degli elementi accessori;

- al ripristino e recupero degli habitat naturali/semi-naturali e di salvaguardia/ripristino di sorgenti e piccole zone umide;

- all'importo del valore unitario e alla volumetria degli interventi di ripristino dei muretti a secco.

R4: saranno definite procedure istruttorie e di controllo che consentano una verifica di conformità alle vigenti normative nelle diverse fasi di attuazione dei procedimenti (selezione dei fornitori degli Enti Pubblici, contrattualizzazione, esecuzione delle opere e loro rendicontazione).

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno subordinati alla verifica della corretta esecuzione delle opere e della rendicontazione della spesa.

R7: saranno definite procedure di selezione dei beneficiari anche alla luce dei risultati degli Audit svolti

dagli Organi Comunitari.

Saranno definite le condizioni da mantenere da parte dei beneficiari, nel corso dell'esecuzione degli interventi, rispetto alla fase di ammissibilità agli aiuti.

I documenti attuativi definiranno gli impegni ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici-ambientali.

I bandi e le disposizioni attuative conterranno gli elementi specifici per le verifiche in ordine:

- alla durevolezza e sostenibilità degli interventi e carenze nella definizione dei criteri di priorità (*PF7036)*;

- ai soggetti che hanno già beneficiato degli aiuti ai sensi della misura 216 azione 1 del PSR 2007-2013 per interventi con una volumetria superiore a 1.500 mc;
- agli interventi realizzati seguendo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

R8:si utilizzeranno manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione e delle spese ammissibili;

- l'identificazione degli aspetti connessi alla demarcazione con altri finanziamenti;

- l'individuazione delle superfici ammissibili all'aiuto (aree Natura 2000 e altri siti ad alto valore naturalistico);

- l'adesione al sistema di agricoltura biologica e di agricoltura integrata.

R9: nelle disposizioni attuative si introdurranno sistemi graduali di penalizzazione.

L'esecuzione degli interventi sarà oggetto di monitoraggio per verificare l'esecuzione dei lotti di progetto e la tempistica di esecuzione. Il pagamento delle domande di acconto sarà vincolato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

R10: saranno definite disposizioni e procedure di verifica relative:

- agli obiettivi specifici, misurabili e coerenti con i bisogni e le priorità ambientali/paesaggistiche;

- all'utilizzo di costi di riferimento che senza riferimento al mercato rischiano di allineare i costi dichiarati al massimo permesso;

- alla conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale;

- alla tutela del territorio e degli elementi caratteristici del paesaggio rurale;

- al rispetto di quanto previsto dal PPTR della Regione Puglia e dai Piani di Gestione delle Aree Naturali Protette;

- all'obbligo di destinazione d'uso degli investimenti.

R11:è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o

l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Si definiscono come 'investimenti non produttivi' gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale. Di seguito si specificano alcuni elementi oggetto di interventocaratteristici del territorio pugliese per i quali si ritiene utile riportare la definizione:

Jazzo: Struttura rurale autonoma, ma spesso realizzata in prossimità di masserie o casini, talvolta isolata, destinata all'allevamento del bestiame ovino. Generalmente gli jazzi, destinati al riparo degli animali, sono suddivisi in tre comparti: a) lamie rettangolari con muratura in pietra e copertura anche in legno: destinati alle greggi; b) alloggi per i pastori: poche stanze con camino; c) aree mungitura: strutture nelle quali si provvedeva alla mungitura delle pecore, costituite da una piccola costruzione centrale, con due aperture contrapposte e comunicanti da una piccola costruzione centrale, con due aperture contrapposte comunicanti, ognuna con un recinto esterno. Sono aperti solo sul lato Sud e con leggera pendenza verso Sud-Est.

Neviere e Cisterne: Manufatti architettonici realizzati per assolvere la funzione di approvvigionamento idrico, nelle masserie i tetti possono essere ancora ricettori di acque meteoriche che attraverso grondaie riempiono gli stessi manufatti.

Carnaio: Struttura di superficie variabile a seconda delle specie target ospiti (Capovaccaio, Nibbio e altri rapaci necrofagi), delimitata da bassa recinzione sorretta da opportuni pali, di facile accesso ai volatili, finalizzata a fornire un'area atta a svolgere l'attività trofica dei rapaci necrofagi; essa inoltre aiuta a contrastare le attività antropiche e la modificazione dell'habitat, la persecuzione diretta, il bracconaggio, la diminuzione delle risorse alimentari, l'inquinamento delle zone di svernamento e nidificazione, il disturbo alla nidificazione, le predazioni naturali, l'uso di bocconi avvelenati che rappresentano gravi minacce per le specie della avifauna selvatica.

.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della rete NATURA 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e s.m.i., sono stati individuati dalla L.R. 56/00 e successive modifiche. Le altre zone di grande pregio naturale (HVN) non sono attualmente individuate.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non previsto

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto descritto nelle sottomisure/operazioni

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto descritto nelle sottomisure/operazioni

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della Misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure". Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari (in particolare dell'Audit PF7036). Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere

trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Si definiscono come "investimenti non produttivi" gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.

Definizione di investimenti collettivi

Si rinvia a quanto descritto nelle sottomisure/operazioni

Definizione di progetti integrati

Per "progetto integrato" si intende la richiesta da parte di un unico soggetto di accedere a più misure del PSR.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della rete NATURA 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e s.m.i., sono stati individuati dalla L.R. 56/00 e successive modifiche. Le altre zone di grande pregio naturale (HVN) non sono attualmente individuate.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto descritto nelle sottomisure/operazioni

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rinvia a quanto descritto nelle sottomisure/operazioni

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non previsti

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),, Articolo 18

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008.

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il sempre più frequente verificarsi di eventi avversi che hanno impatti sulle produzioni agricole e sulla gestione del territorio – in dimensione significativa riconducibili ai cambiamenti climatici e al diffondersi di fito e zoopatie facilitate dai processi di globalizzazione e di marcata specializzazione produttiva – rendono fondamentale dotarsi di strumenti idonei ad una efficace azione di prevenzione e ad un'azione che possa anche permettere il finanziamento di interventi atti a ripristinare il potenziale produttivo delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche.

Questa esigenza è di ancora maggiore attualità a causa della emergenza fitosanitaria dovuta al ritrovamento del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su piante di olivo e altre specie coltivate, ornamentali e spontanee di tale entità da determinare la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Ne è conseguito che nell'analisi swot è stato individuato il fabbisogno di intervento *Sostenere la diffusione di strumenti assicurativi in agricoltura e di gestione del rischio in generale, oltre che introdurre strumenti di prevenzione e di ripristino dei danni causati da eventi avversi* (Fab. 16)

Questo ha determinato l'esigenza ci inserire nel PSR la presente misura prevista dall'articolo 18 del Reg (UE) 1305/2013 per il sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici e di ripristino del potenziale produttivo danneggiato.

E' prevista pertanto l'attivazione della Sottomisura 5.1 *Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici* con la quale si intende favorire gli investimenti per l'esecuzione di azioni di prevenzione e mitigazione della emergenza fitosanitaria sostenuta dal patogeno da quarantena Xylella fastidiosa e prevenire la perdita e il danneggiamento delle produzioni agricole con particolare riferimento a quella olivicola. E' prevista anche

l'attivazione della Sottomisura 5.2 *Sostegno per investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici* principalmente per favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici attraverso la "ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato" anche con specie o colture arboree alternative all'olivo ove appropriato.

Contributo alle Focus area e agli obbiettivi trasversali

Contributo diretto alle Focus Area

La misura, con entrambe le sottomisure, contribuisce direttamente alle focus area:

3 b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura comprende contenuti e finalità coerenti con l'obiettivo trasversale: ambiente, in quanto la salvaguardia del patrimonio olivicolo pugliese, che ricopre circa il 30% della superficie agricola regionale, produce un effetto positivo sia in termini di sequestro del carbonio, che in termini di salvaguardia del suolo, soprattutto nelle aree collinari. L'oliveto secolare svolge un ruolo importante dal punto di vista ambientale nel contenimento di fenomeni di dissesto idrogeologico, nella tutela della biodiversità, nel contenimento della produzione di CO2 oltre che nella produzione di fonti energetiche rinnovabili. La fitta trama di muretti a secco, i terrazzamenti, lunettamenti, ciglionamenti che bordano gli appezzamenti olivetati, la corretta gestione del suolo specialmente in ambienti collinari, limitano l'azione erosiva delle acque meteoriche che tendono a dilavare lo strato superficiale di terreno.

8.2. L'oliveto come sistema produttivo rappresenta spesso un ambiente seminaturale che permette di ospitare una grande biodiversità floristica e faunistica (il tronco cavo degli olivi, d'altro canto, dà rifugio a mammiferi, rettili e uccelli che popolano la campagna).

8.3. L'olivo è una pianta che ben si presta all'aridocoltura, richiede inoltre poche lavorazioni del terreno, ridotti apporti di concimi chimici e di trattamenti fitosanitari.

8.4. L'olivo produce una rilevante quantità di materiale vegetale; i residui di potatura tovano frequentemente reimpiego in altre attività (panificazione, ecc), consentendo un appezzabile recupero energetico.

Lista delle sottomisure

5.1 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

- *Operazione 5.1. -.Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa*

5.2 Sostegno per investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. 5.1 Investimenti per prevenzione riduzione conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Operazione 5.1.A -. Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo.

Xylella fastidiosa è un batterio gram-negativo che prolifera nei vasi xilematici delle piante causandone l'occlusione e successivamente una serie di alterazioni in grado di determinare anche la morte delle piante infette. Tale batterio è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). La trasmissione di Xylella fastidiosa può avvenire esclusivamente attraverso insetti vettori (Hemiptera Aphrophoridae) che si nutrono succhiando la linfa dai vasi xilematici delle piante infette con l'apparato boccale pungente-succhiante. Dopo aver acquisito il batterio, questi insetti possono, infatti, spostarsi e nutrirsi su diverse specie vegetali (piante spontanee e coltivate), inoculando i batteri. La complessità di questa emergenza impone la necessità di focalizzare l'attenzione sull'attuazione di misure da porre in essere e di tutti i possibili interventi fitosanitari diretti, compresa l'attuazione di pratiche agronomiche, da intensificare rispetto alla normale conduzione di buone pratiche agricole, previste nella condizionalità. La potatura ordinaria caratterizzata da turni pluriennali rappresenta una delle criticità tecniche per contrastare efficacemente la diffusione della malattia Attraverso gli interventi di potatura straordinaria è possibile agire più tempestivamente per individuare ed eliminare parti di pianta disseccate o danneggiate, contribuendo nel complesso a contenere il potenziale di inoculo batterico presente negli areali olivetati.

Le potature straordinarie, attraverso il raccorciamento delle branche primarie da eseguirsi con tagli di ritorno e diradamento delle branche secondarie e terziarie, a differenza della potatura ordinaria di produzione, permettono il progressivo ridimensionamento della chioma su alberi, spesso ultracentenari e caratterizzati da un eccessivo sviluppo in altezza.

Ciò contribuisce ad attuare una più razionale difesa contro i vettori di Xylella attraverso una efficace applicazione e gestione dei mezzi di controllo fitoiatrici e agronomici attualmente disponibili conseguendo, al contempo, notevoli vantaggi sul piano della riduzioni dei volumi di agrofarmaci utilizzati e maggiore efficacia di distribuzione. Nei due-tre anni successivi all'intervento straordinario, la pianta reagirà con l'emissione di vigorosi polloni (inseriti sul tronco e sulla ceppaia) e succhioni (in particolare nella parte interna e alta della chioma) che sarà necessario eliminare per mantenere la forma di allevamento, ma

soprattutto per evitare presenza di germogli alla base della pianta ed impedire la salita sulla chioma del vettore.

Descrizione dell'operazione

Si prevede il finanziamento di investimenti per la messa in atto di azioni specifiche volte al miglioramento della capacità delle aree agricole di resistere agli effetti di eventi avversi particolarmente gravi in modo da prevenire danni al potenziale agricolo regionale.

Si prevede il finanziamento per le seguenti tipologie di investimento:

a. investimenti materiali finalizzati alla protezione della produzione vivaistica delle "specie specificate" ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e s.m.i. in strutture a "prova di insetto" Tali investimenti realizzati con l'impiego di reti prevalentemente in polietilene ad alta densità hanno lo scopo di costituire una barriera fisica impedendo il contatto delle colture con i vettori del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa. Gli investimenti prevedono, oltre all'utilizzo di reti idonee al contenimento dell'insetto vettore attualmente conosciuto (Philenus spumarius fam. Hemiptera Aphrophoridae), anche interventi necessari per l'adeguamento di strutture già esistenti (serre) da rendere a "prova di insetto"

b. interventi sugli ulivi monumentali. Tali investimenti consistono in: potatura straordinaria conservativa degli ulivi monumentali ricadenti nelle Zone delimitate da eseguirsi massimo una volta nel corso del periodo di programmazione ed eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni) da eseguirsi massimo tre volte nel periodo di programmazione. Quest'ultimo allo scopo di eliminare le parti vegetative la cui emissione è stimolata dall'intervento di potatura straordinaria, e che risultano particolarmente appetite dall'insetto vettore. Inoltre, sono previsti investimenti materiali finalizzati all'acquisto e installazione di strutture di protezione (reti antinsetto) per la salvaguardia di ulivi monumentali di cui alla Legge 14/2007 ricadenti nelle Zone delimitate.

Operazione 5.1.B - Investimenti finalizzati alla prevenzione di danni da avversità atmosferiche ed eventi calamitosi mediante coperture con reti multifunzionali antigrandine e/o anticracking per impianti di colture arboree.

Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, si registra un'aumentata frequenza di fenomeni atmosferici avversi (grandine, pioggia torrenziale, ecc.) con conseguente aumento della probabilità di perdita dell'intera produzione in atto o, comunque, di grave incidenza di tali fenomeni sulla qualità e quantità di prodotto commercializzabile.

Tali rischi, anche se in parte assicurabili, possono essere prevenuti e comunque limitati mediante l'installazione di strutture che proteggano le produzioni frutticole in atto e la produttività futura delle piante arboree.

Descrizione dell'operazione

Si prevede il finanziamento di investimenti per la messa in atto di strutture specifiche volte al miglioramento della capacità delle aree agricole di resistere agli effetti di eventi avversi particolarmente gravi in modo da prevenire danni al potenziale agricolo regionale.

Si prevede il finanziamento delle seguenti tipologie di investimento:

a. investimenti materiali finalizzati alla protezione della produzione frutticola da fenomeni atmosferici avversi (grandine, forti piogge) con l'impiego di reti multifunzionali a durata pluriennale (non inferiore a 5 anni).

Per reti multifunzionali si intendono esclusivamente quelle progettate per la prevenzione di danni da calamità biotiche e abiotiche.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per l'Operazione 5.1.A è previsto un contributo in conto capitale del 100%

Per l'Operazione 5.1.B è previsto un contributo in conto capitale dell'80%

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante 'Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi' ".

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 per il riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'autorità regionale.

Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della operazione, sono gli agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici, a condizione che sia

stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili:

Per l'Operazione 5.1.A, le spese relative ai costi di investimento per interventi funzionali alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa:

a. *adeguamento delle strutture per la produzione vivaistica secondo criteri di certificazione in serre a prova di insetto per contrastare la diffusione di Xilella fastidiosa;*
b. *potature straordinarie ed eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni) su olivo;*
c. *investimenti protettivi (reti antinsetto) per la salvaguardia di piante di olivo con caratteristiche di monumentalità;*
d. *attrezzature funzionali alla diagnosi precoce di patogeni da quarantena, scientificamente validati dagli organismi all'uopo accreditati dalla Regione Puglia.*

Per l'Operazione 5.1.B, le spese relative ai costi di investimento per interventi funzionali alla protezione delle produzioni frutticole da eventi atmosferici avversi:

- *si prevede l'utilizzo di costi standard per la realizzazione di impianti antigrandine come individuati nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard UCS) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei PSR" realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale Piano biennale 2017/18 Scheda Progetto ISMEA 7.1 del marzo 2018.*

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di aiuto per la sottomisura può essere presentata esclusivamente dai soggetti riconoscibili come beneficiari nelle aree delimitate dalla Regione Puglia ai sensi della Decisione di Esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18.05.2015 e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per l'Operazione 5.1.A, saranno adottati criteri di selezione basati sul grado di rischio di estensione dell'infezione, in relazione alla delimitazione territoriale regionale.

Per la tipologia di intervento *investimenti materiali finalizzati alla protezione della produzione vivaistica delle "specie specificate" ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione e s.m.i. in strutture a "prova di insetto"* saranno adottati criteri di selezione che privilegino il minor costo unitario

degli investimenti per unità di superficie oggetto di adeguamento.

Per l'Operazione 5.1.B, saranno adottati criteri di selezione basati sul grado di specializzazione nel comparto frutticolo e sull'adesione a sistemi di qualità, con priorità:

- alle aziende che hanno il maggior rapporto percentuale tra produzione standard derivante da produzioni frutticole e produzione standard totale;

- alle aziende che aderiscono a sistemi di qualità per le produzioni frutticole.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Operazione 5.1.A

Contributo in conto capitale del 100% dei costi ammissibili. L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

Operazione 5.1.B

Contributo in conto capitale dell'80% dei costi ammissibili. L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 5.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di un tipo di operazione che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario per l'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature, occorre garantire la reale concorrenza,

trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi.

Il rischio della ragionevolezza dei costi è legato al mancato aggiornamento dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizi e del miglior rapporto qualità/prezzo.

Un particolare rischio è legato alla verifica delle spese relative ai costi di investimento per gli interventi direttamente connessi alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Tale rischio è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R4: Appalti pubblici.

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori da parte degli Enti pubblici.

R7 : selezione dei beneficiari.

E' necessario assicurare una corretta valutazione dell'ammissibilità degli interventi in base alle Condizioni di Ammissibilità ed alle finalità della sottomisura, nonché alla corretta applicazione dei Criteri di Selezione.

R8 : sistemi informatici.

I rischi sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : domande di pagamento.

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;

- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

- sovrapposizione con altri regimi di aiuto.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: sarà adottata una procedura di selezione basata su:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati;

- presentazione di computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento, nel caso di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari);

- nei casi previsti dalle norme, svolgimento di adeguate procedure di gara.

Saranno migliorati il controllo interno e le procedure di coordinamento tramite l'elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per verificare la corretta applicazione delle procedure di selezione.

R2: per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:

- ai prezzari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario;

- all'acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati.

Inoltre saranno effettuate verifiche sull'ammissibilità delle spese che dovranno essere funzionali alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa:

R3 : presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati. Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R4: si prevede che in fase di rendicontazione dei lavori sia presentata e verificata la documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

R7: I bandi e i documenti attuativi conterranno specifiche disposizioni in merito:

- alle modifiche dei criteri di selezione solo nei casi in cui siano effettivamente necessarie, evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi;

- al grado di rischio di estensione dell'infezione, in relazione alla delimitazione territoriale regionale;
- ai beneficiari rappresentati esclusivamente dai soggetti residenti negli areali in cui è stata accertata la diffusione della Xilella fastidiosa, nonché all'esclusione delle aziende vivaistiche che non svolgono attività agricola.

R8: si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento), che riguardino le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Utilizzazione nelle fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti e le modalità di verifica adottate.

R9: e' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. 5.2 Sostegno ripristino terreni e potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il settore agricolo è soggetto ad una ampia varietà di eventi avversi, anche di natura catastrofica, con ricadute sulla volatilità delle rese produttive, dei prezzi e dei redditi delle imprese.

La misura sostiene la realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di calamità ed eventi avversi a carattere eccezionale (avversità atmosferiche – lettera h dell'art. 2 Reg. (UE) 1305/2013 - calamità naturali – lettera k, comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie - e eventi catastrofici – lettera l) anche con specie o colture arboree alternative all'olivo ove appropriato in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente con riferimento:

- al capitale fondiario;

- alle scorte vive (bestiame) e alle scorte morte (limitatamente a macchine, attrezzi ed attrezzature);

- alle piantagioni legnose produttive distrutte a seguito di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o infestazione parassitaria.

L'operazione verrà attuata di volta in volta in relazione all'evento calamitoso intervenuto e riconosciuto formalmente dall'Autorità competente, con riferimento puntuale pertanto ad un'areale delimitato e sarà volta a consentire il ripristino del potenziale produttivo danneggiato/distrutto per effetto dell'evento considerato e a favorire la pronta ripresa dell'attività dell'impresa agricola.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E' concesso un contributo in conto capitale per i costi degli investimenti ammissibili per interventi di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie.

Gli interventi di sostegno interverranno fino alla concorrenza del danno, al netto di tutti gli eventuali interventi compensativi d'indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. Il contributo della presente misura potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno e purchè non si superi il 100% del valore del bene indennizzato.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole), modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 18 aprile 2008 n. 82 (in particolare Titolo I – Fondo di solidarietà nazionale, Capo II – Interventi compensativi),

Orientamenti UE per gli aiuti di stato in agricoltura

Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)e s.m.i.;

Decreto MiPAAF 2180 del 19.06.2015 **Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.** e s.m.i.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Imprese agricole. Associazioni di agricoltori. Sono esclusi gli enti pubblici.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Costi di investimento per:

- il ripristino e/o ricostruzione del capitale fondiario (terreni e miglioramenti fondiari, strutture aziendali, impianti di produzione, impianti di stoccaggio, ricoveri animali, serre);
- il ripristino del capitale di scorta: scorte vive (bestiame) e morte (limitatamente a macchine, attrezzi ed attrezzature); in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte con medesime caratteristiche tecniche;
- il ripristino di impianti arborei produttivi distrutti nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*;
- innesti di varietà resistenti su piante monumentali in area infetta.

Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento con esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al

funzionamento.

Il contributo della presente misura potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno e purchè non si superi il 100% del valore del bene indennizzato.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale da parte delle autorità pubbliche competenti sulla base della normativa nazionale del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato anche a livello del singolo beneficiario. La misura risulta applicabile nell'ambito di zone territoriali delimitate.

Gli innesti di varietà resistenti su piante monumentali in area infetta saranno autorizzati in conformità alle indicazioni delle competenti autorità in materia fitosanitaria, al fine di assicurare la loro efficacia.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno adottati criteri di selezione basati su:

- Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
- Dimensione economica aziendale, privilegiando le imprese di dimensioni inferiori
- Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale;

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I danni sono calcolati sulla base del valore reale del potenziale produttivo distrutto o danneggiato. La stima del valore del potenziale produttivo distrutto o danneggiato a livello territoriale sarà operata dalla Regione Puglia con il supporto di enti pubblici competenti per la materia, sulla base delle informazioni della Rete di Informazione Contabile Agricola, di prezziari pubblici e di eventuali indagini di mercato che si rendessero necessarie.

A livello aziendale la stima sarà operata da professionista abilitato sulla base delle medesime tipologie di informazioni utilizzate a livello territoriale, ove necessario implementate con altre informazioni pertinenti e verificabili. La congruità di tale stima sarà valutata dalla Regione Puglia.

Il sostegno interverrà – comunque solo nel caso di distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato - fino alla concorrenza del danno, al netto di tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. L'aliquota di sostegno è pari al 100%.

Relativamente al ripristino di impianti arborei produttivi distrutti nel caso di misure adottate per eradicare o

circoscrivere l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, ai fini del calcolo del sostegno ci si avvale di quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 67, comma. 1, lettera b.

Pertanto, sulla base di uno studio realizzato dal Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali della Università degli Studi di Bari saranno d'applicazione i seguenti costi semplificati.

Densità di impianto Piante/ettaro (1)	Euro/ Pianta	Valore minimo rapportato all'ettaro (€)	Valore massimo rapportato all'ettaro (€)
1-100	75	-----	7.500 (2)
101-150	60	7.500 (2)	9.000 (2)
151-200	50	9.000 (2)	10.000 (2)
>201	40	10.000 (2)	15.000 (2)

1 Rapporto tra numero di piante totali ammissibili a contributo e la relativa superficie su cui le stesse piante insistono;

2. Il sistema applicherà automaticamente tali valori in caso di mancato raggiungimento della soglia minima o superamento della soglia massima degli stessi valori.

Per innesti di varietà resistenti su piante monumentali in area infetta, sulla base di uno studio realizzato dal Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali della Università degli Studi di Bari sarà d'applicazione il costo semplificato di 40 €/pianta.

Con specifico riferimento al ripristino di impianti arborei produttivi distrutti nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, è fissato un limite minimo dell'aiuto per singolo beneficiario a € 2.000,00 (duemila/00cent) e un limite massimo a € 150.000,00 (centocinquantamila/00cent).

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 5.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi della sottomisura 5.2 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1 : Procedure di gara per i beneficiari privati.

Tale rischio è collegato essenzialmente alle procedure di selezione dei fornitori per l'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature.

R2 : Ragionevolezza dei costi.

Il rischio è presente legato al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo.

R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli.

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R7 : selezione dei beneficiari.

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri complessi o soggetti a valutazioni discrezionali, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

In particolare il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito:

- al cumulo con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno ed al non superamento del 100% del valore del bene indennizzato;
- alla stima del valore del potenziale produttivo distrutto o danneggiato;
- al riconoscimento da parte delle autorità pubbliche competenti del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo.

R8 : sistemi informatici.

I rischi sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande.

R9 : le domande di pagamento.

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;

- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1 : le azioni di mitigazione utilizzate riguardano l'adozione di una procedura di selezione basata su:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati.;

- presentazione di computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento, nel caso di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari);

- nei casi previsti dalle norme, svolgimento di adeguate procedure di gara.

R2: per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:

- ai prezzari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario;

- all'acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari e

attrezzature non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati.

R3 : presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati. Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R7: i bandi e i documenti attuativi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e determinabili.

In particolare saranno adottate regole oggettive di valutazione in merito:

- al cumulo con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno ed il non superamento del 100% del valore del bene indennizzato;
- alla stima del valore del potenziale produttivo distrutto o danneggiato a livello territoriale che sarà operata dalla Regione con il supporto di enti pubblici competenti per la materia, sulla base delle informazioni della Rete di Informazione Contabile Agricola, di prezziari pubblici e di eventuali indagini di mercato che si rendessero necessarie;
- al riconoscimento formale da parte delle autorità pubbliche competenti del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la

distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo.

R8 : per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento), che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare. Utilizzazione nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Partecipazione degli istruttori ad attività formative finalizzate a far conoscere e a facilitare l'utilizzo degli strumenti sopra descritti.

R9 : e' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione le varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito

almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alla forma di sovvenzione di cui al comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente valori di costo standard (UCS) riferibili ai costi per il ripristino degli impianti arborei di oliveti distrutto o danneggiati irreversibilmente dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa di cui alla sottomisura 5.2.

In particolare, si utilizza l'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "tabelle standard di costi unitari" consistente di quattro categorie di valori che descrivono, con il minor errore possibile, il costo standard relativo alle diverse densità (numero di piante per ettaro di superficie) di impianto presenti nella zona di riferimento in cui si applica la misura 5.2. Si utilizza la densità di impianto perché si tratta del parametro che determina i differenti valori di costo di rispristino delle colture arboree, così come si evince dalla letteratura economico estimativa dell'azienda agraria, in relazione ai dati rivenienti da fonti primarie (indagine presso testimoni privilegiati) e secondarie (prezziari).

Dai riferimenti alla letteratura e dai dati si evince che il costo varia essenzialmente al variare della densità di impianto poiché si riduce in maniera più che proporzionale l'incidenza dei costi fissi al crescere del numero delle piante rispetto all'incremento dell'incidenza dei costi variabili. Considerando le più diffuse classi di densità di impianto presenti nella zona, è quindi emersa la necessità di consolidare tali differenze identificando i seguenti quattro diversi costi standard:

a) Costo ammissibile di 75,00 EUR per pianta pari a un conseguente costo per ettaro che varia da un minimo di 75,00 EUR per ettaro ad un massimo di 7.500,00 EUR per ettaro, per densità comprese tra 1 e 100 piante per ettaro;

b) Costo ammissibile di 60,00 EUR per pianta pari a un conseguente costo per ettaro che varia da un minimo di 7.500,00 EUR per ettaro ad un massimo di 9.000,00 EUR per ettaro, per densità comprese tra 101 e 150 piante per ettaro;

c) Costo ammissibile di 50,00 EUR per pianta pari a un conseguente costo per ettaro che varia da un minimo di 9.000,00 EUR per ettaro ad un massimo di 10.000,00 EUR per ettaro, per densità comprese tra 151 e 200 piante per ettaro;

d) Costo ammissibile di 40,00 EUR per pianta pari a un conseguente costo per ettaro che varia da un minimo di 10.000,00 EUR per ettaro ad un massimo di 15.000,00 EUR per ettaro, per densità maggiori di 201 piante per ettaro;

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Il valore di costo ammissibile per pianta e per ettaro è stato definito a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 lettera a) lettera i) determinando l'ammontare del costo totale suddivise in base alle seguenti voci: Scasso e lavorazioni del terreno, Fertilizzazione, Impianto, Impianto irrigazione a goccia, Irrigazione, sia per i costi di impianto che per la gestione dei primo quattro anni dalla messa a dimora (le singole voci di costo sono determinate facendo riferimento alla manualistica di settore) così come accertato è posto agli atti dal Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Attraverso l'applicazione della mediana delle voci di costo rilevate per ciascuna densità di impianto è stato definito un valore di costo univoco per ciascuna densità di impianto, descrittivo e sintetico rispetto alla serie di dati di base.

Pertanto, sono stati identificati i seguenti quattro diversi valori standard:

- Calcolo valore (UCS) a): densità di impianto (piante ad ettaro da 1 a 100) = 75,00 EUR per pianta; costo ad ettaro da un minimo di 75,00 EUR per ettaro ad un massimo di 7.500,00 EUR per ettaro.

- Calcolo valore (UCS) a): densità di impianto (piante ad ettaro da 101 a 150) = 60,00 EUR per pianta; costo ad ettaro da un minimo di 7.500,00 EUR per ettaro ad un massimo di 9.000,00 EUR per ettaro.

- Calcolo valore (UCS) a): densità di impianto (piante ad ettaro da 151 a 200) = 50,00 EUR per pianta; costo ad ettaro da un minimo di 9.000,00 EUR per ettaro ad un massimo di 10.000,00 EUR per ettaro.

- Calcolo valore (UCS) a): densità di impianto (piante ad ettaro maggiore di 201) = 40,00 EUR per pianta; costo ad ettaro da un minimo di 10.000,00 EUR per ettaro ad un massimo di 15.000,00 EUR per ettaro.

In relazione alla forma di sovvenzione di cui al comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente valori di costo standard (UCS) riferibili ai costi per gli innesti di varietà resistenti su piante monumentali in area infetta di cui alla sottomisura 5.2.

In particolare, si utilizza l'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "tabelle standard di costi unitari".

Dai riferimenti alla letteratura e dai dati si evince che il costo dipende principalmente dal tempo impiegato per eseguire l'innesto, ovvero dal fattore produttivo lavoro.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Il valore di costo ammissibile per pianta è stato definito a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 lettera a) lettera i). Il valore di costo ammissibile per pianta è stato definito determinando l'ammontare del costo totale suddiviso in base alle seguenti voci: potatura, innesto (le singole voci di costo sono determinate facendo riferimento alla manualistica di settore e dai risultati di una indagine) così come accertato è posto agli atti dal Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Attraverso l'applicazione della mediana delle voci di costo rilevate è stato definito un valore di costo univoco, descrittivo e sintetico rispetto alla serie di dati di base, ridotto del 10% considerando il valore commerciale della legna residua.

Pertanto, è stato identificato il seguente valore standard

Calcolo valore (UCS) = 40,00 EUR per pianta.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013“sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”– articolo 19;

Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013“sudisposizioni su FESR, FSE, FEASR e FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006”;

Regolamento (UE) n.1306/2013 del 17 dicembre 2013“sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”;

Regolamento di esecuzione n. 807 del 17 luglio 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Regolamento di esecuzione n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il settore agricolo regionale è caratterizzato da una scarsa propensione alla creazione di nuove imprese ed al ricambio generazionale con il conseguente invecchiamento degli addetti, come si evince dall’analisi SWOT. Il sostegno allo sviluppo di nuove aziende agricole e delle imprese rappresenta, quindi, uno strumento fondamentale per dare nuova linfa in termini di capacità imprenditoriale ed energia professionale e contrastare il declino sociale ed economico delle aree rurali ed il loro costante spopolamento. E’ necessario mantenere l’efficienza economica e produttiva delle imprese e sviluppare nuove attività che utilizzano tutte le potenzialità economiche, ambientali e territoriali della Regione per produrre reddito ed occupazione.

I giovani agricoltori hanno una maggiore propensione all’innovazione, alla modernizzazione e alla diversificazione delle attività aziendali. Stimolare il ricambio generazionale è, quindi, fondamentale per garantire il futuro dell’agricoltura pugliese. In particolare, l’insediamento dei giovani favorisce anche l’adattamento strutturale dell’azienda agricola rendendola più competitiva e redditizia. Per tali motivazioni e sulla base della numerosa partecipazione alla misura 112 nella programmazione 2007-2013, si vuole ulteriormente stimolare la nascita di un’imprenditorialità giovane e dinamica, orientata al mercato e in grado di cogliere le nuove opportunità a favore delle aziende agricole.

La diversificazione aziendale in attività extra-agricole costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali ad agricoltura non intensiva che si configurano in particolare con le aree

classificate C e D di cui al capitolo 8.1 consentendola crescita dell'occupazione e della redditività. Pertanto, si intende sostenere le attività extra-agricole nel contesto dell'azienda agricola attraverso lo sviluppo di attività che riguardano l'ospitalità agrituristica, la fornitura di servizi socio-sanitari, educativi, ricreativi e didattici, in continuità con la positiva esperienza di cui alla misura 311 della programmazione 2007-2013.

La presenza - nell'ambito del PO FESR della Puglia 2014-2020 - di importanti risorse finanziarie e di consolidati ed efficaci strumenti a sostegno delle PMI non agricole su tutto il territorio regionale ha determinato la scelta di circoscrivere il campo di azione degli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricolealle sole imprese agricole.

Si è ritenuto di non intervenire sull'avviamento di imprese per attività-extragricole nelle zone rurali, nonché lo sviluppo di piccole aziende agricole, in quanto le stesse non sarebbero competitive nel contesto territoriale e pertanto non in grado di generare un reddito sostenibile.

In questa ottica, coerentemente alle criticità ed alle potenzialità identificate dall'analisi di contesto, il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività aziendali sono le due azioni da sostenere nell'ambito della misura.

Contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

Contributo alle Focus Area

La misura nello specifico degli interventi di primo insediamento dei giovani e di diversificazione aziendale in attività extra-agricole collegate alla attività rurali, mirano al soddisfacimento delle seguenti focus area, definiti a seguito dell'analisi SWOT, nell'ambito delle diverse Priorità:

· Nell'ambito della Priorità 2

FA 2A -*Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività* - Gli interventi sostenuti nell'ambito della misura contribuiranno alla FA in quanto saranno finalizzati ad incoraggiare lo sviluppo globale del settore e a contrastare il fenomeno della senilizzazione delle aree rurali. In particolare, l'insediamento di giovani agricoltori favorisce anche l'adattamento strutturale dell'azienda agricola e l'orientamento al mercato della stessa, aumentandone la competitività.

FA 2B - *Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale* - Il contributo alla FA sarà soddisfatto favorendo l'avvio di aziende condotte da giovani agricoltori, attraverso il sostegno al progetto integrato che permette l'accesso diretto ad altre misure del PSR finalizzate a favorire lo sviluppo dell'azienda e la maggiore qualificazione professionale dell'imprenditore agricolo.

· Nell'ambito della Priorità 6

FA 6A - *Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione* -Il contributo alla FA sarà soddisfatto favorendo l'incremento della diversificazione delle fonti di reddito dell'impresa agricola e della sua famiglia, attraverso l'uso sostenibile delle risorse fisiche, naturali e agricole disponibili ed in particolare sostenendo nell'ambito dell'azienda agricola servizi di carattere sociale destinati alle popolazioni rurali, che rechino vantaggio per le collettività

rurali.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali della innovazione e della tutela ambiente attraverso la realizzazione degli interventi che saranno finanziati nell'ambito del Piano Aziendale che ciascun richiedente dovrà obbligatoriamente presentare. In particolare si evidenzia quanto di seguito:

Innovazione – L'innovazione è caratteristica preponderante del giovane imprenditore che si dimostra più attento all'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine in ambito aziendale e allo sviluppo di nuovi processi produttivi e prodotti. Allo stesso modo la diversificazione dell'attività agricola si configura come nuova iniziativa imprenditoriale che viene attivata in particolar modo da giovani agricoltori e, in ogni caso, da soggetti con forte approccio verso servizi alle popolazioni di carattere innovativo.

Ambiente – L'azione favorevole sull'ambiente sarà determinata dalla realizzazione da parte dei giovani agricoltori di interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ad uso prevalentemente aziendale, di interventi che consentono un uso più efficiente e sostenibile dell'irrigazione, dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, che consentiranno una maggiore sostenibilità ambientale dei processi produttivi. Quanto innanzi trova anche riscontro nella maggiore sensibilità dei giovani alle problematiche di carattere ambientale e conseguentemente nell'attivazione di tali interventi nell'ambito del piano aziendale a sostegno dell'insediamento e nell'attuazione di forme di gestione aziendale più sostenibili.

In relazione a quanto innanzi la misura è anche in coerenza con la priorità dell'Europa 2020 sulla crescita intelligente che promuove la conoscenza e l'innovazione, sulla crescita sostenibile per una economia più verde ed una crescita inclusiva che favorisca la coesione e promuova l'occupazione in particolare giovanile.

La misura dà risposte ai seguenti fabbisogni di intervento:

n.9 - Processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso diversificazione prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento e diversificazione delle attività aziendali.

n.11 - Progetti innovativi d'impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up.

n. 31 - Sostenere azioni di sistema che valorizzino le risorse ed il capitale umano attraverso approcci a forte connotazione dimostrativa.

La misura si articola in due sottomisure:

6.1- Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

6.4 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. 6.1 Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è finalizzata a favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura per:

· sostenere l'accesso dell'imprenditoria giovanile in agricoltura anche al fine di creare imprese innovative ed orientate verso lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali;

· mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento di aziende vitali e produttive in costanza di esercizio dell'attività agricola;

· garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell'agricoltura e al ruolo che questa deve assumere nella società.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-2B con l'ingresso di giovani qualificati nell'imprenditoria agricola funzionale ad un miglioramento delle aziende in cui si insediano.

L'operazione concorre direttamente al fabbisogno n. 11 "Progetti innovativi d'impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up".

Il processo di insediamento di un giovane in agricoltura avviene in un arco temporale variabile il cui avvio è rappresentato dalla data di "inizio attività" riportata nel certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente. L'insediamento si considera concluso alla data della verifica della completa e corretta realizzazione del Piano Aziendale. Tale arco temporale non potrà essere superiore a cinque anni. È consentita una retroattività della data di "inizio attività" rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuto di 12 mesi.

Per questa sottomisura verranno utilizzate anche le risorse EURI, per l'attivazione di un nuovo bando, applicando le condizioni particolari come specificate nei successivi paragrafi.Le risorse EURI serviranno per accelerare il ricambio generazionale che, con il perdurare della pandemia da COVID-19, risulta notevolmente rallentato e soprattutto per consentire, in tale contesto, l'avvio di nuove imprese agricole innovative, in linea con gli obiettivi ambientali, climatici e di utilizzo delle tecnologie digitali previsti dall'Unione Europea e nel Green Deal europeo. Inoltre, si precisa che per superare le maggiori difficoltà di avvio di una nuova impresa agricola, la sottomisura prevede un incremento del premio di primo insediamento rispetto a quanto previsto precedentemente.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per ciascun giovane che si insedia.

L'aiuto all'avviamento viene erogato in due rate decrescenti. La prima rata, di importo pari al 70%, ha l'obiettivo di sostenere finanziariamente la fase di avviamento dell'impresa. La seconda rata, pari al 30%, verrà erogata, invece, una volta accertata la completa attuazione del piano aziendale.

Al fine di dimostrare la corretta attuazione del Piano Aziendale proposto, a corredo della domanda di pagamento del saldo del premio, il beneficiario dovrà allegare la specifica documentazione comprovante l'effettiva esecuzione delle attività previste nel piano.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 "Agricoltore in attività";
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 "Ammissibilità";
- Regolamento (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 del 25 giugno 2014 della Commissione recante norme che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
- DM 6277 dell'08/06/2020 Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare del premio di primo insediamento i giovani, come definiti dall'art. 2 par. 1 lett. n) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che abbiano i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti, al momento della presentazione della domanda di sostegno;

- possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali;

- insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

- assunzione per la prima volta della responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola (intendendo per tale l'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'iscrizione dell'impresa agricola, di cui il giovane è titolare o contitolare nel Registro delle Imprese Agricole REA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA territorialmente competente) e avere presentato la domanda per l'iscrizione alla posizione previdenziale (INPS);

- obbligo a presentare un Piano Aziendale.

Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda di sostegno a norma del suddetto Regolamento. Tuttavia, al beneficiario può essere concesso un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data della singola decisione di concedere il sostegno per soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali.

Ciascun giovane beneficiario di premio dovrà acquisire entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione la qualifica di CD o IAP, di cui al D.Lgs. 99/2004 e ss.mm.ii., con l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale INPS.

L'insediamento si intende avvenuto con la costituzione e la validazione del fascicolo aziendale e ciò deve avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno.

È consentita una retroattività della data di "primo insediamento" (data di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole presso la CCIAA) non superiore a dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Allo scopo di conservare l'integrità strutturale ed economica delle aziende agricole è consentito anche l'insediamento in forma associata, in tal caso, il giovane contitolare dell'impresa agricola dovrà possedere per l'accesso al premio gli stessi requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'insediamento come unico capo azienda.

Il beneficiario è obbligato a condurre l'azienda per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto, ed essere impegnato in maniera prevalente nell'azienda agricola oggetto dell'insediamento.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Il premio viene concesso per incentivare l'insediamento di giovani agricoltori e l'avvio delle attività agricole.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Caratteristiche del richiedente:

Deve appartenere alla categoria di cui al paragrafo "Beneficiari" e condurre l'azienda come ditta individuale o in forma societaria (società di persone, cooperativa e società di capitali). Le società devono avere quale unico oggetto lo svolgimento di attività agricola.

Nel caso di ditta individuale o di società di capitale può essere concesso un solo premio al titolare o all'amministratore unico della società.

Per la società di capitale, il giovane deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Il capitale sociale deve essere detenuto per almeno il 51% dal beneficiario.

Nel caso di società di persone o cooperativa possono essere concessi anche premi plurimi, nel limite massimo di due In tal caso, ciascun beneficiario deve avere il potere decisionale e il controllo dell'azienda, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi equivalenti a quelli richiesti per l'insediamento come unico capo. La società di persone e la cooperativa devono avere una compagine costituita totalmente da giovani. Per le società in accomandita semplice solo gli accomandatari devono essere giovani.

Il requisito del possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali è soddisfatto se il giovane:

- ha esercitato per almeno tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno l'attività di coadiuvante o bracciante agricolo;
- ovvero, possiede uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito agrario, di agrotecnico, diploma di laurea in Scienze Agrarie, Forestali, in Veterinaria, diplomi universitari conseguibili presso le Facoltà rilascianti i diplomi richiamati.

Qualora al momento della domanda di sostegno il richiedente non possiede qualifiche e competenze è concesso un periodo di 36 mesi (Reg807/14 art2 c3) a decorrere dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno per acquisirle tramite la formazione o l'acquisizione di specifico titolo di studio.

Il beneficiario del premio di primo insediamento deve risultare "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg 1307/13Reg 1307/13 art.9) entro 18 mesi dalla data di decisione di concessione del sostegno (Reg. 1305/13 art. 19, comma 4).

Caratteristiche dell'azienda oggetto di insediamento:

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, l'azienda oggetto di insediamento deve avere una dimensione economica (Produzione Standard – Reg. 1242/08 art.5) non inferiore a € 18.000 (soglia minima) e non superiore a € 300.000 (soglia massima). In caso di premio plurimo, la soglia minima di accesso sarà pari alla soglia minima (€ 18.000 €) moltiplicata per il numero dei richiedenti.

La soglia minima di € 18.000 viene ridotta a € 15.000 solo nel caso di insediamento del giovane in un'azienda la cui SAU ricade per almeno 2/3 in zona rurale classificata "D" nel PSR Puglia 2014-2020.

Presentazione del piano aziendale:

Il richiedente deve presentare e realizzare un Piano per lo sviluppo (Reg 807/14 art.5).

Il Piano deve descrivere:

1) la situazione di partenza;

2) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo e i risultati attesi;

3) la descrizione delle strategie adottate per assicurare, tra l'altro, il conseguimento di almeno uno degli obiettivi riportati dalla lett. a) alla lett. e) dell'art. 58 bis del Reg. (UE) 1305/2013.

Il Piano inoltre deve:

- essere avviato entro nove mesi dalla concessione (Reg1305/13 art19 par 4);
- essere ultimato entro il termine stabilito nella concessione del premio e, comunque, non oltre tre anni dalla data della decisione di concedere il sostegno.

Soglia punteggio:

Sarà ammissibile la domanda che raggiunge un punteggio minimo in base ai criteri di selezione.

Non sono ammissibili:

· in caso di subentro in azienda familiare, il frazionamento dell'azienda preesistente;

· il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;

· l'insediamento in azienda o in parte di azienda condotta da beneficiario di premio di primo insediamento nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di sostegno

Il sostegno è limitato agli insediati in imprese che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di ruralità (aree montane, aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR, ed aree C e D della Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo 8.1);
- Dimensione economica dell'azienda oggetto di insediamento, espressa in produzione standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della dimensione economica aziendale, con valori crescenti sino ad un intervallo di dimensione economica che valorizzi al meglio l'intervento di sostegno in

termini di aumento di competitività aziendale e decrescenti da questo intervallo sino ad un valore comunque inferiore rispetto alla dimensione massima consentita di € 300.000;
- Presentazione di una domanda di sostegno ai sensi dell'Operazione 4.1.b per la realizzazione di investimenti materiali previsti dalla stessa;
- Piano aziendale che prevede la conversione dal metodo di coltivazione convenzionale a quello di coltivazione in biologico dell'intera superficie aziendale o, se già in essere, il mantenimento del metodo di coltivazione in biologico mediante subentro al cessionario dell'azienda;
- Piano aziendale che prevede la conversione dal metodo di coltivazione convenzionale al metodo di produzione integrata certificata per tutte le colture aziendali per le quali è stato approvato il disciplinare di produzione integrata, o, se già in essere, il mantenimento del metodo di produzione integrata mediante subentro al cessionario dell'azienda.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli insediamenti relativi a giovani agricoltori che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio forfettario è stato determinato tenendo innanzitutto in considerazione le esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività imprenditoriale.

Inoltre, si è diversificato il premio in funzione del processo di costituzione della nuova impresa agricola e della localizzazione territoriale dell'azienda:

1) Giovane che si insedia in azienda già preesistente e in possesso dei requisiti minimi oggettivi di accesso al premio.

Sostegno in zone ordinarie: 50.000,00 Euro

Sostegno in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR, ed aree C e D della Classificazione Aree Rurali Pugliesi, di cui al capitolo 8.1: 55.000,00 Euro

2) Giovane che si insedia in azienda di nuova costituzione

Sostegno in zone ordinarie: 60.000,00 Euro

Sostegno in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane come individuate nella Tabella 3 dell'Allegato 13 al PSR, ed aree C e D della Classificazione Aree Rurali Pugliesi, di cui al capitolo 8.1: 65.000,00 Euro

L'erogazione avviene in due rate:

- la prima rata sarà pari al 70% dell'importo del premio concesso e sarà erogata a seguito della decisione di concedere il premio;

- il saldo, pari al 30%, sarà pagato ad avvenuta realizzazione del Piano Aziendale, previa verifica della corretta attuazione con le modalità descritte nel paragrafo *8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno.*

Le precitate modalità di erogazione del premio saranno applicate anche ai giovani beneficiari del premio ai sensi del precedente avviso pubblico in corso di attuazione.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati.

CP11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione.

b. Rischi potenziali:

I. Erronea quantificazione della produzione standard: selezione dei beneficiari

II. Mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola.

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati.

APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini per l'insediamento in azienda;

APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità

dell'infrazione;

CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

APC2 - definizione di check list di controllo sulla normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione.

APC 5: Definizione più chiara, dettagliata e misurabile di intervento "innovativo" (cfr definizione riportato nel capitolo 8.1) Rientra in tale ambito l'introduzione e il migliore impiego di tecnologie ICT che mirano a migliorare la competitività dell'impresa. Vanno invece escluse dal concetto di innovazione quelle attività che, pur dando luogo ad oggettive novità, rientrano nella ordinaria programmazione e gestione dell'impresa.

Rischi potenziali:

I. Erronea quantificazione della produzione standard: selezione dei beneficiari.

APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;

APC4 – definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard;

II. Mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola

APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini per l'insediamento in azienda.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del premio forfettario è stato determinato tenendo innanzitutto in considerazione le condizioni socio-economiche pugliesi, le esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività

imprenditoriale.

Si è diversificato il premio in funzione del processo di costituzione dell'azienda oggetto di insediamento: l'insediamento in un'azienda agricola preesistente e già in possesso della soglia minima di PS per l'accesso al premio (18.000,00 Euro o 15.000,00 nel caso di imprese la cui SAU ricade per almeno 2/3 in zona classificata "D" nel PSR Puglia 2014-2020 comporta minori costi rispetto ad un'azienda di nuova costituzione. Conseguentemente è stato determinato un premio differenziato (50.000 o 60.000,00 Euro).

Inoltre si è diversificato il premio a seconda dell'ubicazione dell'azienda nelle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane o classificate C e D di cui al paragrafo 8.1, in quanto l'insediamento in suddette zone comporta maggiori costi e minori redditi.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le soglie minime di ingresso, sia per l'insediamento singolo che quello multiplo, come anche le soglie massime relative alla dimensione (economica) dell'azienda ove avviene l'insediamento sono dettagliate nel paragrafo relativo alle "condizioni di ammissibilità".

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari: da solo, in caso di insediamento singolo, o insieme con gli altri giovani agricoltori, nel caso di insediamento multiplo.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il richiedente deve appartenere alla categoria di cui al paragrafo "Beneficiari" e condurre l'azienda come ditta individuale o in forma societaria (società di persone, cooperativa e società di capitali). Le società devono avere quale unico oggetto lo svolgimento di attività agricola.

Nel caso di ditta individuale o di società di capitale può essere concesso un solo premio al titolare o all'amministratore unico della società.

Per la società di capitale, il giovane deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Il capitale sociale deve essere detenuto per almeno il 51% dal beneficiario.

Nel caso di società di persone o cooperativa possono essere concessi anche premi plurimi, nel limite massimo di due. In tal caso, ciascun beneficiario deve avere il potere decisionale e il controllo dell'azienda, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi equivalenti a quelli richiesti per l'insediamento come unico capo. La società di persone e la cooperativa devono avere una compagine costituita totalmente da giovani. Per le società in accomandita semplice solo gli accomandatari devono essere giovani.

L'iscrizione alla CCIAA, successiva all'apertura della partita IVA, deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima di **12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno**.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'articolo 2 comma 3 dell'atto delegato Reg. (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizione del regolamento (UE) n. 1305/2013, concede al beneficiario un periodo di non più 36 mesi dalla data della decisione individuale di concedere il supporto, per l'acquisizione delle capacità professionale qualora questa

non sia posseduta al momento della presentazione della domanda.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, così come definito all'articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014 e in base a quanto indicato al paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità.

Con la domanda di sostegno il giovane deve presentare un **Piano Aziendale**, la cui attuazione dovrà essere avviata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento delegato n. 807/2014.

Il piano aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:

1) la situazione di partenza;

2) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo e i risultati attesi;

3) la descrizione delle strategie adottate per assicurare la sostenibilità ambientale, l'efficienza delle risorse e contestualmente lo sviluppo delle attività aziendali nonché dei fabbisogni formativi e/o di consulenza aziendale.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

La sottomisura è attivata senza contestuale attivazione di altre misure previste nel Programma di Sviluppo Rurale.

Settori di diversificazione interessati

Non è prevista l'attivazione di progetti integrati che attivino contestualmente diverse misure

8.2.6.3.2. 6.4 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura concorre al soddisfacimento direttamente della FA-2A,e indirettamente della FA-6A ; inoltre, la sottomisura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali “Innovazione” e "Ambiente".

La sottomisura soddisfa direttamente il fabbisogno n. 9 "Processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso diversificazione prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento e diversificazione delle attività aziendali", nonché indirettamente il fabbisogno n. 31 “Sostenere azioni di sistema che valorizzino le risorse ed il capitale umano attraverso approcci a forte connotazione dimostrativa.

Come evidenziato nell’analisi del territorio rurale e del sistema agricolo regionale, nonché nella SWOT analisi, emerge l’esigenza di provvedere ad una incentivazione della diversificazione delle attività esercitate presso le imprese agricole, considerata la difficoltà di consentire una diffusa e adeguata remunerazione delle mere attività agricole soprattutto nei contesti a scarsa competitività. Risulta necessario diversificare l’economia delle aree rurali e creare nuove fonti di reddito e occupazione, valorizzando il ruolo multifunzionale delle aziende per contrastare la diminuzione di competitività del settore agricolo ed il conseguente abbandono dell’attività.

Inoltre, risulta importante accrescere l’attrattività dei territori rurali sia sostenendo nell’ambito dell’azienda agricola servizi di carattere sociale destinati alle popolazioni rurali, sia assicurando la coerenza degli interventi con le norme per la tutela del territorio e la salvaguardia e gestione del paesaggio rurale, in quanto elemento di identità del territorio regionale e principale risorsa del territorio pugliese.

Con il sostegno agli interventi finalizzati alla produzione di beni e servizi complementari all’attività agricola nei settori del turismo, della ristorazione, della didattica, dell’ambiente e del sociale si favorirà una maggiore integrazione delle imprese agricole a livello territoriale con gli altri settori produttivi, economici e sociali, assicurando la valorizzazione della funzione dell’agricoltura non solo dal punto di vista economico, ma anche di presidio e tutela del territorio, del paesaggio e dell’ambiente.

La presenza - nell’ambito del PO FESR della Puglia 2014-2020 - di importanti risorse finanziarie e di consolidati ed efficaci strumenti a sostegno delle PMI non agricole su tutto il territorio regionale ha determinato la scelta di circoscrivere il campo di azione della sottomisura alle sole imprese agricole.

La sottomisura sosterrà la diversificazione delle attività per favorire l'integrazione del reddito della famiglia agricola attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

a. investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti;
b. investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della popolazione;
c. investimenti funzionali all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;
d. investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili (biomassa derivante da sottoprodotti, residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco, con esclusione

delle colture agricole dedicate, biomassa dall'attività zootecnica, biomassa da sottoprodotti dell'industria agroalimentare) purché limitati ad una potenza di 1MW. La demarcazione con la sotto-misura 4.1 in materia di produzione di energia rinnovabile da biomassa consiste nella vendita, in quanto con la presente sotto-misura si sostiene l'impresa agricola che realizza investimenti per la produzione e conseguente vendita di energia. Diversamente con la sotto-misura 4.1 gli investimenti possono riguardare solo la produzione di energia rinnovabile destinata all'auto-consumo, che determina un risparmio dei costi di produzione dell'azienda agricola. Gli interventi dovranno essere attuati a bilancio ambientale nullo o positivo e nel rispetto della normativa ambientale vigente.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni e strumenti finanziari

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale o conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45,e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.
- Regolamento (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Articolo 2135 Codice Civile "Imprenditore agricolo";
- D. Lgs. n. 99/2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge Regionale n. 42 "Disciplina dell'agriturismo" - bollettino ufficiale regionale n.169 del 20 dicembre 2013, così come modificata dalla Legge Regionale n. 32 del 29 dicembre 2022;
- Legge Regionale n.2/2008 del 26 febbraio 2008 "Riconoscimento delle masserie didattiche";
- Legge Regionale n.40/2012 del 10 dicembre 2012 "Boschi didattici della Puglia";

- Rispetto delle norme di cui al D. Lgs n. 387/2003; D MiSE del 10/09/2010, D. Lgs n. 28/2011, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con D. MiSE 6 luglio 2012;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – Articolo 65 "Ammissibilità delle spese";
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – Articolo 9 "Agricoltore in attività";
- Reg. (UE) n.1305/2013 –Articolo 45 "investimenti" e Art. 63 "anticipi";
- Reg. (UE) n.807/2014 – Articolo 13 "investimenti";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente).

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata che diversificano la loro attività avviando e/o sviluppando attività extra-agricole.

8.2.6.3.2.5. Categorie generali di destinatari finali

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell'accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale.

8.2.6.3.2.6. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013) inerenti ad investimenti materiali e immateriali funzionali:

- alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti;
- alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della popolazione;
- all'offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;
- alla produzione di energia da biomasse quali residui colturali e dell'attività zootecnica, legno di risulta della gestione del bosco, sottoprodotti dell'industria agroalimentare, con esclusione delle colture agricole dedicate, purché limitati ad una potenza di 1MW.

Nello specifico, sarà concesso il sostegno agli investimenti materiali per le seguenti spese:

- l'ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti nel limite consentito dalla Legge regionale n. 42/2013, così come modificata dalla Legge regionale n. 32 del 29 dicembre 2022 (massimo 20% della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica) - e l'acquisto di attrezzature per la fornitura di ospitalità agrituristica, attraverso l'utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le caratteristiche del paesaggio rurale pugliese;
- realizzazione di strutture accessorie funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica autorizzata ai sensi della Legge regionale n. 42/2013;
- l'ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti - e l'acquisto di attrezzature per la fornitura di servizi educativi e didattici, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzatura informatica;
- l'ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti - e l'acquisto di attrezzature per la fornitura di servizi socio-sanitari, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzatura informatica;
- la realizzazione di nuovi impianti e l'acquisto di attrezzature per la produzione di energia da biomassa, limitati ad una potenza di 1 MW, i suddetti interventi dovranno essere attuati a bilancio ambientale nullo o positivo e nel rispetto della normativa ambientale vigente.

I modesti ampliamenti sono limitati ai vani tecnici ed a quelli adibiti a servizi. Per l'attività agrituristica, i lavori edili devono essere realizzati attraverso l'utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le caratteristiche del paesaggio rurale pugliese previste dal PUG (Piano Urbanistico Generale) del comune di riferimento, dal Piano di Gestione delle Aree SIC (Sito di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale)e dal PPTR (Piano paesaggistico territoriale regionale).Tutti gli investimenti di cui sopra devono essere realizzati in contesto aziendale.

Non sono ammissibili agli aiuti di cui alla presente sottomisura:

a. gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
b. l'acquisto di beni e di materiale usato;
c. gli interventi realizzati e/o ibeni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto;
d. gli investimenti destinati all'esercizio dell'attività agricola.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, sono inoltre ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri, tutti iscritti nei rispettivi albi professionali, e consulenti, tutte ricadono nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento, sostenuta e rendicontata.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione,

acquisizione/autorizzazioni/nullaosta/pareri).

In base all'art. 45 comma 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità della domanda di sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, effettuata dalla Regione Puglia conformemente alla normativa vigente applicabile per il tipo investimento di che trattasi.

8.2.6.3.2.7. Categorie generali di costi ammissibili

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e gli investimenti immateriali. Tutte le spese dovranno essere funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nel paragrafo 8.2.6.3.2.1.

8.2.6.3.2.8. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" della sottomisura.
- risultare "agricoltore in attività", ai sensi della normativa vigente, e per i giovani al primo insediamento diventarlo entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- in riferimento alla attività di diversificazione attuata o da attuarsi, il richiedente deve essere iscritto/iscriversi nell'elenco regionale degli Operatori agrituristici, e/o nell'albo regionale delle Masserie didattiche, e/o nell'albo regionale dei Boschi didattici della Regione Puglia;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Ai sensi della normativa nazionale di riferimento, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

• Regolarità contributiva;

• Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea;

• Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro.

Soglia punteggio: per essere ammissibile al finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un

punteggio minimo, definito nelle disposizioni attuative sulla base dei criteri di selezione.

Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente deve presentare un Piano Aziendale che descriva la situazione ex-ante, il piano di investimenti proposti, gli obiettivi e risultati attesi, nonché il cronoprogramma di attuazione e la sostenibilità finanziaria.

Nel caso la sotto-misura sia inserita nell'ambito di un Piano Aziendale ai sensi della sotto-misura 6.1, il Piano deve riportare il dettaglio previsto dalla precitata sotto-misura.

Gli impianti che producono energia elettrica a partire da biomassa devono prevedere la cogenerazione e una quota minima pari al 40% dell'energia termica deve essere utilizzata per autoconsumo aziendale.

Obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13.

Gli investimenti finanziati con il presente intervento non devono comportare la creazione di attività agricola o essere a supporto di una attività il cui prodotto finale risulta essere elencato nell'allegato I del Trattato.

Le attività attuate nell'ambito del presente intervento sono ammissibili nell'ambito e secondo le condizioni e i limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.

Le attività extra-agricole devono essere svolte all'interno dell'azienda agricola (fabbricati aziendali e terreni nella disponibilità dell'impresa) e comunque in conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 42/2013 e con la normativa comunitaria.

La coerenza e la complementarietà, con eventuali altre forme di finanziamento, devono essere soddisfatte.

Si prevede la possibilità di attivare la presente sottomisura anche in abbinamento alla sottomisura 6.1.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione.

8.2.6.3.2.9. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree classificate come "aree rurali intermedie – C", "aree con complessivi problemi di sviluppo – D" e in aree ricadenti in zona delimitata infetta da Xylella fastidiosa;
- richiedente gli aiuti con qualifica IAP;

- azienda certificata ai sensi dei regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti Comunitari;
- minore dimensione economica dell'azienda;
- cantierabilità degli interventi proposti in domanda di sostegno.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.6.3.2.10. Importo massimo del sostegno

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 50% dell'investimento e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti in applicazione del regime de minimis (Reg. UE 1407/2013).

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, nonché i limiti stabiliti in applicazione del regime de minimis (Reg. UE 1407/2013).

8.2.6.3.2.11. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 50% della spesa ammessibile

Il limite minimo dell'investimento richiesto non deve essere inferiore a 30.000,00 euro, mentre il limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere superiore a 400.000,00 euro.

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

Il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di 200.000 Euro per un periodo di tre anni in applicazione del regime De Minimis (Reg. UE 1407/2014).

8.2.6.3.2.12. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.12.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi specifici fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verificability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

E' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il rischio è critico per alcune tipologie di forniture quali:

- maestranze abili nell'utilizzo di materiali, tecniche e forme costruttive rispettose del contesto paesaggistico ed architettonico;
- investimenti ad elevata innovazione tecnologica per la realizzazione degli impianti di produzione di energia.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

Una elevata numerosità delle voci di spesa che compongono i costi di realizzazione del piano rendono difficile la valutazione di congruità, che diventa complessa quando deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici vari.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie per gli interventi proposti;
- attività ed obiettivi di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e

misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili (es. sostenibilità tecnico, economica e finanziaria del Piano aziendale);
- mantenimento, per l'intero periodo di durata dell'operazione finanziata delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Si evidenziano i seguenti rischi:

- la definizione della dimensione tecnica e progettuale degli interventi, per esempio in riferimento al concetto dei modesti ampliamenti ed alla realizzazione di impianti di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili con limiti di potenza fino a 1 MW;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- il monitoraggio delle iniziative e l'effettiva realizzazione di quanto approvato nel Piano Aziendale;
- il controllo dell'eventuale finanziamento degli stessi interventi con altri fondi;
- il controllo della destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data di pagamento del saldo.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento ed alla verifica dell'esecuzione e rendicontazione degli interventi conformi al Piano Aziendale approvato.

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative anche per gli aggiornamenti normativi che possono intervenire nel corso dell'attuazione della sottomisura.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la complessità delle operazioni finanziate ed i collegamenti con altre sottomisure, nonché con altre eventuali forme di sostegno e la complessità delle normative di riferimento (iter autorizzativi urbanistici, paesaggistici, ambientali), un possibile rischio è rappresentato dalla difficile gestione dei procedimenti connessi alle operazioni finanziate.

8.2.6.3.2.12.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari, dei tecnici progettisti ed eventualmente anche delle imprese esecutrici dei lavori.

Saranno adottati parametri di costo relativi a Prezziari Ufficiali, o procedure selettive dei fornitori basate sulla presentazione di più preventivi di imprese concorrenti, secondo quanto ulteriormente dettagliato al successivo R2.

R2: saranno utilizzati prezziari e tariffari ufficiali. Per voci di spesa per le quali non siano disponibili prezziari o tariffari ufficiali, sarà utilizzata la procedura comparativa di più offerte, assicurando le condizioni di effettiva concorrenza. Saranno introdotti check-list di controllo, verbali di verifica della ragionevolezza dei costi. I parametri ed i massimali di costo fissati dovranno essere monitorati nel corso dell'esecuzione del progetto con gli Stati di Avanzamento Lavori e con le eventuali varianti e/o adattamenti tecnici.

R7: saranno specificati, analiticamente i parametri e le fonti di controllo dei requisiti di ammissibilità e delle caratteristiche relative all'attribuzione dei punteggi.

Saranno definite le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni di ammissibilità e le priorità, che saranno controllate fino alla domanda di saldo.

I requisiti che sono alla base dei Criteri di Selezione saranno informatizzati in modo da evitare valutazioni soggettive.

R8: saranno utilizzati manuali per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui registrare gli esiti e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica e progettuale degli interventi, per esempio in riferimento al concetto dei modesti ampliamenti ed alla realizzazione di impianti di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili con limiti di potenza fino a 1 MW;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l'effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l'identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione con altri finanziamenti;
- il controllo della destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data di pagamento del saldo.

R9: le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere saranno gestite prevedendo meccanismi di proroga e sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi.

Saranno adottate procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al continuo monitoraggio dell'avanzamento delle attività. Inoltre, il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla verifica di conformità al Piano Aziendale. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli**.**

R10: i documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio relativi alla gestione della sottomisura.

Sarà svolta una fase di valutazione della controllabilità contestualmente alla redazione dei bandi. In caso di aggiornamenti normativi nei settori di intervento, saranno attivati specifici tavoli di interlocuzione e confronto con altre amministrazioni competenti in materia e saranno adeguate le modalità attuative e le procedure di controllo.

R11: è prevista una fase di verifica preventiva di sostenibilità amministrativa ed organizzative delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, di competenze gestionali e logistico-organizzative (ubicazione degli uffici delegati alla gestione e ai controlli, strumenti per l'esecuzione dei controlli, adeguata formazione del personale).

8.2.6.3.2.12.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei

beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.6.3.2.13. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Nel caso di supporto mediante gli strumenti finanziari la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del sostegno finanziario deve essere definita nell'accordo di finanziamento.

8.2.6.3.2.14. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il Piano Aziendale deve prevedere la descrizione della situazione ex-ante, il piano di investimenti, gli obiettivi e risultati attesi, nonché il cronoprogramma di attuazione e la sostenibilità finanziaria.

Nel caso la sotto-misura sia inserita nell'ambito di un Piano Aziendale ai sensi della sotto-misura 6.1, il Piano deve riportare il dettaglio previsto dalla precitata sotto-misura.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si prevede la possibilità di attivare la presente sottomisura in un progetto integrato con la sotto-misura 6.1 attraverso il Piano aziendale.

Settori di diversificazione interessati

La misura sosterrà la diversificazione delle attività per favorire l'integrazione del reddito della famiglia agricola attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

a. investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti;
b. investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della popolazione;
c. investimenti funzionali all'offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla

popolazione; investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili (biomassa derivante da sottoprodotti, residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco, con esclusione delle colture agricole dedicate, biomassa dall'attività zootecnica, biomassa da sottoprodotti dell'industria agroalimentare) purché limitati ad una potenza di 1MW.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisure

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisure

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla

verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si veda la sottomisura 6.1.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi sottomisura 6.1

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi sottomisura 6.1

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Vedasi sottomisura 6.1

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Vedasi sottomisura 6.1

Settori di diversificazione interessati

Vedasi sottomisura 6.4

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Articolo 20 del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (FEASR) Reg. 808/2014 (Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(6), del Reg. di esecuzione 808/2014

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è articolata in 3 sottomisure: 7.2 - investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. 7.3 - l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online. 7.6 - studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. La sotto-misura 7.3 contribuisce alla Focus Area 6C “Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali” e soddisfa il fabbisogno 33 “ favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici (e-Government) e privati (e-Commerce), promuovere la diffusione delle ICT e la creazione di competenze digitali tra le famiglie e nelle imprese, potenziare le reti in Banda Larga e Ultralarga” per le operazioni finanziabili nell’ambito della sotto-misura 7.3. Molte zone rurali della Regione attualmente soffrono di andamenti negativi dello sviluppo economico e sociale, spesso legati a problemi di lontananza, invecchiamento della popolazione, scarsità di opportunità di lavoro e di bassi livelli di qualità della vita. Come risulta nell’analisi di contesto socio economico del territorio regionale esiste un forte fabbisogno di intervento per rendere le aree rurali maggiormente attrattive e per migliorare il livello di qualità della vita della popolazione, nonché delle imprese presenti che sviluppano la diversificazione delle economie delle aree rurali. A livello regionale è stato scelto di intervenire attraverso misure del POR 2014-2020, che ha destinato ingenti risorse. Di conseguenza, la misura sostiene interventi per lo sviluppo delle infrastrutture locali quali, la banda ultra larga e per favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione- ICT, coerente a quanto contenuto nella Agenda Digitale Regionale “PUGLIA 2020” – Regione Puglia - luglio 2014 e nella “Strategia Italiana per la Banda Ultralarga della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2015”. Come risulta dall’analisi di contesto, la Puglia è la regione italiana con minor divario. La situazione regionale è da considerarsi buona per disponibilità di banda larga nei centri abitati, mentre risulta essere

carente nelle zone propriamente rurali.

Gli interventi dovranno essere realizzati nelle aree rurali più marginali, quali le aree classificate come C "aree rurali intermedie" e D "Aree con complessivi problemi di sviluppo" nelle quali sono presenti le aree bianche, intendendo per tali quelle che non hanno accesso alla banda larga.

Relativamente al sostegno ad interventi finalizzati a stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree rurali, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e delle attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali, la misura interviene con la sotto-misura 7.2 e con la sotto-misura 7.6.

La sotto-misura 7.2 con le operazioni:

- **operazione 7.2.A** destinata a "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza in aree rurali, particolarmente colpite da fenomeni delinquenziali e soggette a furti ripetuti"
- **operazione 7.2.B** destinata a "Investimenti su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente"

che contribuiscono direttamente alla FA 6B e all'obiettivo trasversale ambiente e innovazione.

La **sotto-misura 7.6** rivolta a "Investimenti per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione delle architetture rurali minori in pietra o tufo, a secco e non" che contribuisce direttamente alla FA 6B e all'obiettivo trasversale ambiente.

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.2.A – Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza in aree rurali, particolarmente colpite da fenomeni delinquenziali e soggette a furti ripetuti

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione 7.2.a non è più attuata. La relativa dotazione è trasferita ad altri interventi.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’operazione 7.2.a non è più attuata. La relativa dotazione è trasferita ad altri interventi.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.2. 7.2.B – Investimenti su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione 7.2.B consente di incrementare il livello di servizi per la popolazione rurale che spesso si trova a vivere delle condizioni di disagio. Sono evidenti le carenze infrastrutturali di alcune zone rurali che ne limitano lo sviluppo socio-economico e da cui discendono esigenze connesse al loro superamento. Le principali criticità attengono al miglioramento dell'accessibilità del territorio rurale, da cui scaturisce l'esigenza di riqualificazione sostanziale della viabilità comunale secondaria, attraverso il miglioramento dei tracciati e l'eliminazione delle situazioni che possono pregiudicare la sicurezza della popolazione.

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare il fabbisogno 32 e rientra nell'ambito della priorità P6, Focus Area 6B.

Vale la pena sottolineare, infine, che il miglioramento della percorribilità delle infrastrutture appena richiamate determinerebbe un incremento del livello di servizi e dell'attrattività delle aree rurali comprese nella delimitazione C e D adottata dal PSR Puglia 2014-2020, poiché oltre alle popolazioni residenti potrebbe essere di beneficio per il sistema delle imprese impattando positivamente anche sul livello di imprenditorialità delle suddette aree.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013; per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo massimo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento (UE) n. 1303/2013.

• D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

• D.lvo n. 159 del 06 settembre 2011 sul Codice antimafia

- Decret legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici
- Decreto ministeriale n. 1444 del 02 aprile 1968
- D.G.R.della Regione Puglia n.176 del 16/02/2015 “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)”
- Decreto del Ministro n. 17070 del 19.11.2012 - Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Comuni e Unioni di comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 267/2000.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali, di cui all’art. 45 del Reg. Ue 1305/2013, per l’ammodernamento delle strade comunali secondarie.

Spese generali collegate agli investimenti materiali come spese di progettazione, direzione lavori ecc. (lettera c) art. 45 Reg. (UE) 1305/2013 nel limite massimo del 12 % dei lavori ammessi.

IVA non recuperabile a norma della normativa nazionale (art. 69, comma 3 lettera c, Reg. Ue n. 1303/2013).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d’uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l’eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell’art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, ove tali piani esistano, e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

È necessario non aver ottenuto altri finanziamenti per ciascuna voce oggetto della domanda di sostegno.

Un punteggio minimo è stabilito nei Criteri di Selezione.

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, come definite nella presente misura.

Gli interventi devono riguardare le strade comunali extraurbane esistenti localizzate nelle macroaree C e D

del PSR Puglia 2014-2020.

Sono escluse le strade comunali localizzate nelle macroaree A e B del PSR Puglia 2014-2020.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione saranno considerati i seguenti principi di selezione:

- Densità di insediamenti abitativi nelle aree rurali comunali. I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare i territori con maggiore densità;
- Utilizzo di materiali e tecnologie innovativi a basso impatto ambientale;
- Utilizzo della strada oggetto di intervento anche per la mobilità lenta.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso che sarà stabilita nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammessa a contributo.

Il costo totale dell'investimento proposto dovrà essere compreso tra 100.000 e 250.000 euro

I contributi non costituiscono "aiuto".

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sotto-misura 7.2 B con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi specifici rilevabili nell'implementazione della sotto-misura 7.2 B fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici. L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento possono verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per la conclusione degli interventi qualora relativi a immobili assoggettati a vincoli specifici o ubicati in aree naturali protette e la rendicontazione della spesa.

Altri rischi sono collegati:

- alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle

inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti;

- alla verifica del rispetto del cumulo dei finanziamenti.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la specificità delle operazioni finanziate un possibile rischio è rappresentato dalla peculiarità tecnica dei singoli progetti ed alla complessità delle normative di contesto.

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni “con gli obblighi applicabili stabiliti…, compresi quelli in materia di appalti pubblici…”(Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R9: l’esecuzione degli interventi sarà oggetto di continuo monitoraggio con riferimento sia per all’esecuzione dei singoli progetti conformemente al progetto iniziale sia con riferimento alla valutazione della tempistica di esecuzione. Con riferimento al cumulo dei finanziamenti verranno valutate le dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso le banche dati disponibili e la descrizione contenuta nei titoli di spesa e di pagamento

R11: occorrerà prevedere una fase di verifica di sostenibilità tecnica dei progetti in relazione ai titoli abilitativi.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure". Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007- 2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari. Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura

(ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti ricadenti nell'articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 non superiori a 500.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella domanda di partecipazione al bando

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.3. 7.3 Sostegno per installazione e miglioramento infrastrutture a Banda larga, infrastrutture passive e fornitura accesso BD

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'azione contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture regionali a banda larga ed ultra larga. L'obiettivo dell'intervento è quello di superare il digital divide infrastrutturale esistente e di sviluppare la competitività del sistema delle imprese nelle aree rurali a fallimento di mercato. La Regione ritiene che il potenziamento dell'offerta di connettività a larga banda rappresenta un fattore abilitante per lo sviluppo di servizi innovativi a cittadini e imprese, in particolare nelle zone della regione caratterizzate da marginalità e. soddisfa il **fabbisogno 33** " favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici (e-Government) e privati (e-Commerce), promuovere la diffusione delle ICT e la creazione di competenze digitali tra le famiglie e nelle imprese, potenziare le reti in Banda Larga e Ultralarga"

Nell'ambito della programmazione 2007-2013 si sono sviluppate azioni di superamento del Digital Divide di base, dotando di connettività ADSL aree rurali che ne erano prive, collegando in fibra ottica le centrali telefoniche che erano ancora rilegate con dorsali in rame alla rete telefonica nazionale.

La penetrazione attuale del servizio ADSL, che raggiunge circa il 98% della popolazione residente, si basa sul fatto che ormai la quasi totalità delle centrali telefoniche è collegata in fibra ottica, cosa che costituisce la condizione necessaria per passare alla sviluppo della Banda Ultra Larga.

Nell'ambito della seguente sottomisura saranno finanziate due tipologie di operazioni:

Azione A) Infrastrutture di proprietà pubblica

Azione B) Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente aspecifici

Contributo alle Focus area e agli obbiettivi trasversali

Contributo alle Focus Area

La misura contribuisce alla seguente focus area:

6(c) migliorare l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle zone rurali.

Poiché l'intervento è di carattere infrastrutturale, il miglioramento dell'obiettivo 6c è una diretta conseguenza della disponibilità di infrastrutture a banda ultra larga nella zone rurali, dove oggi sono assenti.

Il miglioramento deriverà dalla opportunità che sarà data alle tante attività economiche tipiche delle zone

rurali (Agricoltura, Agriturismo etc.) di poter effettuare collegamenti a banda ultra larga per poter meglio raggiungere le proprie controparti economiche (imprese, turisti etc..). Inoltre la disponibilità di banda ultra larga potrà promuovere una diversa vocazione economica di queste aree con lo sviluppo di attività artigianali/industriali nelle Aree di insediamento produttivo (PiP). Infatti non è infrequente il caso di Comuni di tipo rurale che abbiano definito delle Aree PiP dove operano imprese artigianali il cui sviluppo è però fortemente limitato dalla mancanza di banda ultra larga.

Contributo agli obbiettivi trasversali

La misura contribuisce all'obbiettivo trasversale dell'Innovazione.

Infatti la Banda Ultra Larga è una delle Aree d'Azione dell'Agenda Digitale europea e costituisce un fattore abilitante per lo sviluppo delle altre quali, ad esempio, un mercato digitale unico e dinamico, l'accesso ai contenuti, le transazioni online e transfrontaliere (eCommerce), l'accesso ai servizi pubblici on-line (eGovernment).

Gli obiettivi specifici dell'Agenda Digitale Europea a cui il presente intervento contribuisce sono:

- rendere disponibile al 100% della popolazione regionale un collegamento alla rete con velocità di almeno 30Mbps
- raggiungere una penetrazione del 50% della popolazione regionale collegata ad Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps

Il presente intervento ha l'obiettivo di renderre disponibile alla popolazione dei comuni delle aree Ce D un collegamento ad internet con connessioni al di sopra dei 100 Mbps,

Titolo dell'Azione A

Azione A) Infrastrutture di proprietà pubblica

Descrizione dell' Azione A

· *Creazione e consentire l'accesso alla banda larga comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tecnologie)*

Si sostiene la creazione di una infrastruttura di accesso aperto a banda larga in aree che non hanno accesso alla banda larga (Aree bianche). Le Aree Bianche (in senso Next Generation Access o NGA cioè Aree in cui nessun operatore ha dichiarato di essere attivo e/o di prevedere di esserlo nei prossimi tre anni, per fornire servizi di tipo Next Generation Access o NGA con connettività maggiore o uguale a 30Mbps) saranno individuate sulla base del criterio comunitario di Aree in cui nessun operatore privato ha interesse ad investire, situazione che sarà accertata sulla base delle consultazioni pubbliche periodiche effettuate dal Governo italiano. Sulla base di specifiche tecnologicamente neutrali di una infrastruttura a banda larga a prova di futuro, capace di supportare i servizi richiesti. L'infrastruttura risultante sarà essere aperta a tutti gli operatori su base non discriminatoria. Per gli investimenti infrastrutturali è previsto l'affidamento dei lavori previa procedura d'appalto ad evidenza pubblica con conseguenti riflessi sui tempi e sui costi di esecuzione.

· *Aggiornamento delle infrastrutture a banda larga esistenti*

Questo tipo di operazione è per zone con infrastrutture di telecomunicazioni che sono interamente o in parte inadeguate o insufficienti (cioè di bassa qualità, bassa capacità, scarsa affidabilità o portata insufficiente) o incapaci di fornire una qualità minima di servizi a banda larga per la popolazione[1] (es.: apparati concentratori/multiplatori (UCR/MUX), spesso utilizzati in zone rurali dove le linee telefoniche sono molto lunghe, per garantire il servizio telefonico, ma che sono incompatibili con gli standard ADSL). La misura prevede la fornitura di mezzi per gli aggiornamenti mirati di quegli elementi della rete e risorse correlate che permettano una infrastruttura a prova di futuro per fornire servizi a banda larga a medio e lungo termine. L'infrastruttura risultante sarà essere aperta a tutti gli operatori su base non discriminatoria.

· *sviluppo dei servizi a banda ultra larga a minimo 30 Mbps ed a minimo 100 Mbps)*

L'investimento consente di ampliare la rete in fibra ottica dalle centraline telefoniche agli armadi stradali, rendendo disponibili agli utenti velocità di connessione in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. Nel rispetto dei criteri di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, la rete creata verrà messa a disposizione agli operatori, anche nuovi entranti, di servizio fisso e mobile, che potranno utilizzare tutte le tecnologie possibili sulla rete di accesso, garantendo la neutralità tecnologica.

Se l'operazione comporta opere di ingegneria civile si stabiliranno sinergie con la costruzione di altre infrastrutture (per l'acqua, i trasporti, l'energia e le fognature) per ridurre il costo di realizzazione conformemente alla direttiva UE 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Titolo dell'Azione B

Azione B) Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente - di tipo wireless o satellitare

Descrizione dell'Azione B

Nelle aree rurali più remote, dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche rendono economicamente non sostenibile l'investimento in infrastrutture terrestri a banda larga, l'intervento pubblico è volto a sostenere tecnologie alternative in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, consentendo in tempi ragionevolmente contenuti un collegamento parimenti di alta qualità, con una velocità comunque non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda e quindi tipicamente 6/20 Mbps di velocità uplink/downlink.

La Regione Puglia/Area politiche per lo Sviluppo Rurale ha aderito al Programma nazionale per lo sviluppo della banda ultralarga e ha delegato al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione degli interventi che interessano i territori dei comuni localizzati nelle macroaree C e D (tassonomia territoriale adottata dal Programma di Sviluppo Rurale - PSR 2007-2013 della Puglia cofinanziato dal FEASR), classificati come "aree bianche" sulla base delle consultazioni pubbliche effettuate da Infratel Italia SpA. In ragione della natura delle aree di intervento prescelte (aree "a fallimento di mercato"), il modello di investimento adottato è il modello A dell'aiuto di stato in questione che prevede la realizzazione di investimenti di proprietà pubblica (Regione Puglia) con un contributo in conto capitale pari al 100%.

Per Aree più remote (o ultra periferiche) si intende quelle più lontane dai centri abitati, con una densità abitativa di tipo residente così bassa che il costo percentuale per portare la fibra ottica in prossimità dell'utenza sarebbe troppo elevato, per cui si farà ricorso a tecnologie Wireless ed in modo particolare a

quelle satellitari, che non necessitano di nessuna infrastruttura terrestre.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Azione A) Infrastrutture di proprietà pubblica

Contributo in conto capitale

Potrà essere erogato un anticipo ai sensi dell'art. 45, par.4, del Reg. 1305/2013

Azione B) Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente aspecifici

Contributo forfettario

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regime di Aiuto N. 646/2009 "Banda larga nelle aree rurali d'Italia" approvato con Decisione CE C(2010)2956 del 30/04/2010.
- Regime di Aiuto n. SA.33807 (2011/N) "Piano nazionale banda larga Italia" approvato con Decisione
- Regime di Aiuto n. SA.34199 (2012/N) "Italia piano digitale - banda ultra larga" approvato con Decisione
- DECRETO 1° ottobre 2013 . Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali (cosiddetto "Decreto Scavi"), GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA del 17-10-2013, Serie generale - n. 244.
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 433 del 14 marzo 2014
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 1 agosto 2014

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Azione A) Infrastrutture di proprietà pubblica

Il beneficiario dell'azione è la Regione Puglia

Azione B) Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente aspecifici

Imprese, soggetti privati, selezionati con procedure di gara per la fornitura dei servizi

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili per l'aAzione A "Infrastrutture di proprietà pubblica" e per l' Azione *B) "Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente aspecifici",* come riportato nel par. 2, art. 45 del Reg. 1305/2013, sono i seguenti:

Azione A) Infrastrutture di proprietà pubblica

- opere civili necessarie (tra cui edifici, stazioni di terra, condotti e piloni),
- installazione di elementi di rete, dei relativi servizi e risorse correlate (ad esempio interruttori digitali locali e router, punti di presenza);
- istituzione di una infrastruttura di back-haul per garantire un collegamento adeguato alla rete backbone, sistemi software e attrezzature tecniche (ad esempio bus di terminazione, router, modem e antenne paraboliche e terminali);
- realizzazione di nuove infrastrutture e adeguamento di infrastrutture esistenti di banda larga incluse attrezzature di backhaul (es: fisse, wireless, tecnologie basate o combinate con il satellitare);
- sistemi software e attrezzature tecniche e, ove necessario, per ottenere una copertura del 100%;
- spese generali.

Azione B) Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente aspecifici

Attrezzature utente per la connessione a banda larga (modem e parabole satellitari, altre tecnologie wireless).

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'Azione A) viene attuato direttamente dalla Regione nelle aree rurali in digital divide, individuate come "aree bianche" presenti nelle aree rurali C e D, nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono insufficientemente diffusi oppure presenta no una capacità di connessione insufficiente. Le aree bianche (a fallimento di mercato) sono accertate mediante una procedura di consultazione pubblica degli Operatori di Telecomunicazione condotta dalla Infratel Italia per conto del Governo italiano. Il risultato dell'ultima Consultazione (aggiornato a marzo 2015) è disponibile alla seguente URL:

http://www.infratelitalia.it/news/avviso-per-consultazione-pubblica-esito-2/

Per individuare le aree oggetto di investimento, verrà indetta preliminarmente alla realizzazione delle infrastrutture una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato , volta a verificare/aggiornare l'elenco delle aree rurali bianche candidate alla realizzazione degli interventi, nonché ad acquisire il

potenziale interesse degli operatori economici a fornire, in quelle aree, il servizio a banda larga.

In coerenza con l'Agenda Digitale Europea e con la corrispondente ADI (Agenda Digitale Italiana), con l'Agenda Digitale Puglia 2020 e con il PNR 2014 in materia di banda larga e ultra larga, la priorità degli interventi finanziati con il PSR consentono di giungere al definitivo azzeramento del digital divide di 1° livello e alla diffusione della banda ultra larga per cittadini e imprese nelle aree rurali, in particolare nelle aree classificate C e D. Tale sostegno è complementare con il sostegno fornito dal FSE (nell'ambito della formazione e delle competenze digitali) e dal FESR alle misure di innovazione nelle imprese, attraverso il finanziamento di misure del POR Puglia 2014-2020"

L'Azione B verrà attivata nelle aree ultraperiferiche residuali in complementarietà con gli con gli investimenti di cui all'operazione A. Le aree interessate sono, come esposto precedentemente nella descrizione dell'Azione, le aree rurali più remote, dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche rendono economicamente non sostenibile l'investimento in infrastrutture terrestri a banda larga

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Azione A)

Applicazione dei criteri definiti nell'Agenda Digitale Regionale "PUGLIA 2020" – Regione Puglia - luglio 2014 :

DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 433 del 14 marzo 2014 (che individua i criteri di selezione per i comuni candidati all'intervento in BUL) e n. 1732 del 1 agosto 2014 (che approva la

Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici "SmartPuglia 2020" e "Agenda Digitale Puglia2020"). In quest'ultima si individuano i seguenti criteri di priorità per gli investimenti per la Banda Ultra Larga.

- popolazione attiva;
- indice di competitività del territorio comunale, ricavato sulla base del numero di imprese registrate, il loro fatturato, il numero di addetti e la loro natura di società di capitali o meno;
- reddito medio della popolazione;
- Efficienza dell'investimento, garantendo il miglior rapporto spesa/utenti raggiungibili dal servizio di banda larga

Azione *B)*

Efficienza dell'investimento, garantendo il miglior rapporto spesa/utenti raggiungibili dal servizio di banda larga

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per investimenti di cui all'operazione A) la realizzazione di infrastrutture pubbliche di costruzione, adeguamento o espansione di reti a banda larga il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

Per l'investimento di cui all'operazione B), gli acquisti di attrezzature per la connessione alla banda larga (satellitare, ecc.) il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 7.3 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi specifici rilevabili nell'implementazione della sottomisura 7.3 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Un rischio è rappresentato dal potenziale conflitto di interessi, in quanto la sottomisura prevede come beneficiari anche la Regione Puglia che riveste contemporaneamente sia il ruolo di Autorità di Gestione e di Controllo (con l'OP Agea) del Fondo (FEASR) che finanzia gli interventi.

R4: Appalti pubblici

In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici…".

Il rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei beneficiari, anche in considerazione:

- della complessità della normative;
- delle varie casistiche di esenzione e/o deroghe;
- delle variazioni normative nel corso del periodo di attuazione degli interventi.

R7 : Selezione dei beneficiari

Un potenziale rischio è rappresentato dalla realizzazione di attività finanziate da parte di società "in house" o società controllate da altri Enti Pubblici. Ulteriore rischio è rappresentato dal mantenimento, da parte dei beneficiari, delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità agli aiuti .

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi relativi agli elementi da gestire con i sistemi informativi, riguardano:

- la gestione del procedimento amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;
- la definizione delle dimensioni e delle spese ammissibili per singolo lotto di progetto;
- identificazione dei singoli lotti di progetto ai fini della demarcazione con gli interventi finanziati con altri fondi.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento possono verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per la conclusione degli interventi e la rendicontazione della spesa.

Altri rischi sono collegati:

- alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;
- al rispetto del Cronoprogramma degli investimenti;
- alla verifica del doppio finanziamento (la stessa tipologia di investimento già finanziata con PSR 2007-2013 e altri fondi).

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative e/o degli atti amministrativi regionali di gestione dei procedimenti.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la complessità delle operazioni finanziati un possibile rischio è rappresentato dalla difficile gestione dei procedimenti connessi, se non preventivamente valutati in relazione alla complessità tecnica dei singoli

lotti di progetto, alla dimensione economica degli stessi ed alla complessità delle normative di contesto.

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R3: saranno preliminarmente definite procedure istruttorie e di controllo basati sul principio della separatezza delle funzioni, affidando le attività di istruttoria e di controllo ad uffici indipendenti dall'Autorità di Gestione . Inoltre per potenziare l'azione di prevenzione di conflitto di interesse saranno definite procedure di controllo di livello superiore da affidare ad Organismi esterni.

R4: saranno definite procedure istruttorie e di controllo che consentano la verifica di conformità alle vigenti normative nelle diverse fasi di attuazione dei procedimenti:

- in fase di selezione e di contrattualizzazione dei fornitori degli Enti Pubblici beneficiari;
- in fase di esecuzione delle opere e di rendicontazione delle spese.

L'emissione dei provvedimenti di concessione agli Enti Pubblici sarà subordinata alla verifica delle fasi di selezione e contrattualizzazione dei fornitori.

I pagamenti degli acconti per Stati di Avanzamento Lavori e dei saldi saranno subordinati alla verifica della corretta esecuzione delle opere e della rendicontazione della spesa.

R7: saranno definite procedure di selezione dei beneficiari conformi alla regolamentazione del FEASR, anche alla luce dei risultati degli Audit Comunitari sul PSR Puglia 2007-2013. Inoltre, saranno definite le condizioni minime da mantenere da parte dei beneficiari, nel corso dell'esecuzione degli interventi.

R8: saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati dall'attività istruttoria, per:

- la definizione della dimensione e delle spese ammissibili per singolo lotto di progetto;
- l'identificazione dei singoli lotti di progetto per la demarcazione con altri finanziamenti.

R9: l'esecuzione degli interventi sarà oggetto di continuo monitoraggio, sia per l'esecuzione dei singoli lotti di progetto conformemente al progetto iniziale che per la valutazione della tempistica di esecuzione.

Il pagamento delle domande di acconto sarà vincolato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli anche in fase ex-post.

La Regione Puglia sarà costantemente informata da Infratel Italia degli esiti delle consultazioni pubbliche definite nell'ambito dell'Accordo di Programma e delle convenzioni operative per l'attuazione degli interventi relativi alla banda ultralarga. Gli esiti delle consultazioni saranno periodicamente valutati per

adottare eventuali rettifiche dei piani tecnici di intervento in coerenza con i criteri di localizzazione iniziali. Il medesimo Comitato verifica periodicamente che non vi siano sovrapposizioni tra interventi finanziati nell'ambito del PSR, del PO FESR e dei programmi degli Operatori privati.

R10: i documenti attuativi e/o gli atti amministrativi regionali di gestione dei procedimenti definiranno gli elementi di dettaglio ai fini della controllabilità in itinere e finale.

R11: occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture regionali delegate alla gestione dei procedimenti.

Dovranno essere valutati e monitorati nel dettaglio:

- fabbisogni in termini di competenze tecniche (dettagli tecnici dei singoli lotti di progetto);
- fabbisogni in termini di competenze gestionali e logistico-organizzative (localizzazione degli interventi, ubicazione degli uffici delegati alla gestione dei procedimenti e dei controlli, strumenti per l'esecuzione dei controlli).

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dalla misura sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla

verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La demarcazione degli investimenti per infrastrutture su piccola scala di cui all'operazione A) rispetto ad analoghi investimenti finanziati dal FESR è assicurata in quanto il FEASR potrà intervenire solo nelle aree individuate come "aree rurali bianche" , macroaree C e D della Puglia. Il fondo FESR potrà intervenire pertanto nelle rimanenti aree nonché, in caso di esaurimento dei fondi FEASR, nelle aree rurali.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Ci si avvale della deroga di cui all'art. 20 par. 2 del Reg. 1305/2013 per gli investimenti per Banda Larga

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.3.4. 7.6. Investimenti per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione delle architetture rurali minori in pietra o tufo, a secco e non.

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene il recupero e la riqualificazione nelle aree rurali delle architetture minori in pietra o in tufo, a secco e non, espressione dell'identità del paesaggio rurale: quali trulli, lamie, casedde e pagliare.

La RP possiede un patrimonio storico-culturale diffuso, localizzato soprattutto nelle aree più interne, che richiede interventi di recupero e valorizzazione.

A causa del carattere fortemente antropizzato della Puglia e per il ruolo svolto dalle costruzioni in pietra a secco, il territorio regionale è interessato dalla fusione tra la percezione generale del paesaggio e la percezione dei singoli manufatti. Vale, quindi, il principio generale di considerare ogni intervento di manutenzione, recupero, ecc. come parte di un'azione collettiva, tendente alla conservazione del paesaggio.

Con la tipologia di intervento 7.6 si intende garantire un'azione di miglioramento e valorizzazione delle aree rurali da attuarsi attraverso la riqualificazione del patrimonio culturale in esse presente. Spesso il Patrimonio rurale edilizio Pugliese deve la propria sopravvivenza alla cura delle popolazioni che con esso sono entrate in relazione nella vita quotidiana. La localizzazione in aree di difficile accesso rende molti di questi manufatti rurali poco appetibili in confronto dei beni culturali "ad alta visibilità" presenti nei luoghi in cui si concentra l'offerta turistica o che garantiscono la presenza di risorse primarie eccellenti o servizi evoluti.

La scarsa conoscenza del patrimonio rurale, non consentendone la conservazione, determina il suo irreparabile degrado o la compromissione anche a seguito di interventi di recupero incompatibili con l'identità del manufatto e del paesaggio che lo accoglie.

Affinché i beni rurali pugliesi ritornino a essere vissuti e utilizzati in maniera appropriata, attuando un'azione finalizzata al "ripopolamento rurale" è necessario che essi entrino a far parte integrante del processo di valorizzazione del paesaggio di appartenenza.

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare il fabbisogno 32 e rientra nell'ambito della priorità P6, Focus Area 6B.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per

l'investimento realizzato.

È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013; per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 1 agosto 2014• Regolamento (UE) n. 1303/2013.

• D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

• D.lvo n. 159 del 06 settembre 2011 sul Codice antimafia

• D.G.R.della Regione Puglia n.176 del 16/02/2015 "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)" e ss.mm.ii.

• Decreto del Ministro n. 17070 del 19.11.2012 - Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Proprietari privati di trulli, lamie, casedde, pagliare, in pietra o in tufo, a secco e non, ricadenti in aree tipizzate negli strumenti urbanistici vigenti come zone agricole e espressione dell'identità del paesaggio rurale realizzati entro la prima metà del secolo scorso.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali per manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di beni immobili che rappresentano architetture rurali minori in pietra o tufo, a secco e non, espressione dell'identità del paesaggio rurale. Sono consentiti, se opportunamente autorizzati, solo modesti ampliamenti per vani tecnici e nel limite massimo del 20% della volumetria esistente.

Spese generali collegate agli investimenti materiali come spese di progettazione, direzione lavori ecc. (lettera c) art. 45 Reg. (UE) 1305/2013 nel limite massimo del 12 % dei lavori ammessi.

Non sono ammissibili a finanziamento interventi di manutenzione ordinaria.

IVA non recuperabile a norma della normativa nazionale (art. 69, comma 3 lettera c, Reg. Ue n. 1303/2013).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio osservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale

recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, ove tali piani esistano, e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Non è previsto il cumulo con qualsiasi altra forma di contributo pubblico regionale, nazionale e comunitario.

Un punteggio minimo è stabilito nei Criteri di Selezione.

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, come definite nella presente misura.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in coerenza con l'impianto strategico del PSR della Regione Puglia e sono individuati in modo tale da poter selezionare quei progetti che possono maggiormente contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

- Interventi localizzati in aree naturali protette e siti Natura 2000;
- Interventi su immobili che saranno destinati a fruizione pubblica
- Interventi finalizzati alla completa riqualificazione di piccoli borghi rurali (aggregati di edifici rurali storici appartenenti a diversi proprietari)
- Interventi che non alterano le caratteristiche architettoniche originarie e la volumetria esistente.
- Interventi localizzati in "Paesaggi rurali" come definiti al punto 4) dell'art. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR Puglia).

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso che sarà stabilita nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al:

- 50 % della spesa ammessa a finanziamento

Il costo totale dell'investimento proposto dovrà essere compreso tra 20.000 e 60.000 euro.

I contributi non costituiscono "aiuto".

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sotto-misura 7.6 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi specifici rilevabili nell'implementazione della sotto-misura 7.6 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento possono verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per la conclusione degli interventi qualora relativi a immobili assoggettati a vincoli specifici o ubicati in aree naturali protette e la rendicontazione della spesa.

Altri rischi sono collegati:

- alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti;
- alla verifica del rispetto del cumulo dei finanziamenti.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la specificità delle operazioni finanziate un possibile rischio è rappresentato dalla peculiarità tecnica dei singoli progetti ed alla complessità delle normative di contesto.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione dei fabbisogni in termini di competenze gestionali e logistico-organizzative (localizzazione degli interventi, ubicazione degli uffici delegati alla gestione dei procedimenti e dei controlli, strumenti per l'esecuzione dei controlli). rischio di cui al precedente paragrafo.

R9: l'esecuzione degli interventi sarà oggetto di continuo monitoraggio con riferimento sia per all'esecuzione dei singoli progetti conformemente al progetto iniziale sia con riferimento alla valutazione della tempistica di esecuzione. Con riferimento al cumulo dei finanziamenti verranno valutate le dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso le banche dati disponibili e la descrizione contenuta nei titoli di

spesa e di pagamento

R11: occorrerà prevedere una fase di verifica di sostenibilità tecnica dei progetti in relazione ai titoli abilitativi

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007- 2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari. Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per “infrastruttura su piccola scala” si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti ricadenti nell'articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 non superiori a 500.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella domanda di partecipazione al bando.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dalla misura sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ci si avvale della deroga di cui all'art. 20 par. 2 del Reg. 1305/2013 per gli investimenti per Banda Larga

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

Titolo III, Capo I, Articoli 21-26 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento (UE) n. 1303 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento (UE) n. 1306 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 Comm , che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 Comm, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 Comm, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura prevede l'attivazione di una serie articolata di interventi diretti da un lato a i) incrementare le superfici boscate e dall'altro a ii) promuovere forme di gestione selvicolturale sostenibile e stimolare forme di cooperazione tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori e operatori di settore.

La misura prevede di sostenere e favorire la forestazione e l'imboschimento mediante l'impiego di specie arboree e arbustive perenni autoctone, adatte alle condizioni locali, sostenendo l'allestimento e/o la manutenzione di sistemi agro-forestali nei quali l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie, al fine di rispondere sia agli obiettivi ambientali di gestione sostenibile delle risorse naturali, sia a quelli di competitività dell'azienda agricola previsti dalla politica di sviluppo rurale dell'UE, favorendo l'incremento dell'attività agricola e la diversificazione del reddito aziendale.

L'intensificarsi dei fenomeni climatici estremi, come alluvioni e prolungati periodi siccitosi, eventi calamitosi quali dissesti idrogeologici e fitopatie di rilevanti proporzioni, hanno generato un'emergenza ambientale per il territorio regionale.

Il fenomeno degli incendi boschivi assume in Puglia proporzioni notevoli sia per il numero di eventi che per le superfici interessate, tanto da incidere sui valori nazionali con percentuali superiori al 11% in merito al numero di incendi ed al 13% in merito alle superfici boscate percorse, nonostante la Puglia sia una delle regioni italiane con l'indice di boscosità più basso, pari al 9,25% della superficie territoriale (Inventario

Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio - INFC, 2005). Ogni anno, gli incendi boschivi sono causa di enormi danni ambientali e di distruzione del patrimonio forestale e degli ecosistemi naturali. Negli ultimi 10 anni le oscillazioni registrate nelle superfici percorse da incendio mostrano un trend in forte crescita sia in termini di numero di eventi che, con un ritmo minore, in termini di superfici percorse dal fuoco. Gli incendi, per la maggior parte dei casi di origine non naturale, si sono estesi spesso su aree boscate di pregio, a causa della mancata o ritardata manutenzione del soprassuolo e dei viali parafuoco in molti casi impraticabili, con conseguente aumento di biomassa e di materiale combustibile che hanno favorito il diffondersi del fuoco.

Vi è inoltre una comprovata correlazione tra andamenti stagionali climatici sfavorevoli (inverni miti, primavere piovose, estati siccitose) che generano danni ai popolamenti forestali e il conseguente sorgere di danni biotici quali fitopatie, infestazioni parassitarie, infezioni fungine, diffusione di specie neofite invasivee pertanto si prevede di attivare gli interventi finalizzati al restauro delle foreste dai danni da incendi e calamità naturali ed eventi catastrofici.

La necessità di garantire la continuità di una selvicoltura basata sui canoni della gestione sostenibile è indispensabile per aumentare la resilienza dei pochi boschi pugliesi. Le operazioni selvicolturali infatti, garantiscono la multifunzionalità propria delle formazioni boscate, quali la regimazione delle acque, il mantenimento e l'incremento della biodiversità, consolidamento dei versanti, sequestro del carbonio, miglioramento del paesaggio e protezione della fauna selvatica.

Le formazioni boscate assumono inoltre una fondamentale funzione paesaggistica e socio-culturale per il territorio; diviene, quindi, indispensabile provvedere ad una gestione delle stesse anche in termini di accessibilità per la fruizione turistico-ricreativa e didattico-ambientale e per l'ottimizzazione dei servizi pubblici ad esse collegati.

La misura mira a sostenere specifici investimenti forestali non produttivi e investimenti selvicolturali che generalmente rappresentano un costo netto per i proprietari, senza fornire alcun tipo di reddito, ma sono indispensabili per limitare il progressivo abbandono delle aree rurali e marginali, risaltandone il ruolo sociale e valorizzandole in termini di pubblica utilità e di miglioramento ambientale. Gli investimenti hanno infatti finalità sia di tipo paesaggistico-ambientale, valorizzando il pregio naturale, estetico e la funzione protettiva delle foreste, sia di tipo socio-culturale sostenendo il miglioramento della fruibilità turistico-ricreativa e didattico-ambientale. Essi aumentano il livello di biodiversità del mosaico paesistico regionale attuando quanto previsto nel Piano Paesistico Territoriale Regionale in relazione alla realizzazione della Rete Ecologica regionale.

Indubbiamente, i boschi svolgono una pluralità di funzioni che vanno da quelle più prettamente produttive a quelle, ugualmente fondamentali, a carattere ambientale (funzioni idrogeologica, naturalistica, paesaggistica), turistiche e ricreative. A tal riguardo, dalla lettura delle informazioni disponibili, emerge come in Puglia sia indispensabile operare azioni di "miglioramento strutturale" del patrimonio forestale esistente, soprattutto, con riferimento alle superfici private con boschi di latifoglie autoctone, spesso eccessivamente utilizzate e prive di ogni forma di miglioramento. Pur nella consapevolezza del ruolo marginale, sotto il profilo economico e produttivo, della silvicoltura pugliese, è fondamentale realizzare un incremento qualitativo delle produzioni anche mediante la certificazione dei boschi, che, possibilmente, sia funzionale alle esigenze manifestate dal territorio e inserito in un contesto di filiera. Inoltre, non deve essere sottovalutato che anche i numerosi rimboschimenti effettuati su suoli (spessissimo poveri, quali le aree della Murgia e le zone retrodunali) con conifere (soprattutto pino d'Aleppo) e quasi sempre abbandonati a se stessi, necessitano di urgenti interventi che mirino a dare ai soprassuoli strutture definitive e, ovunque sia possibile, l'avviamento alla costituzione di boschi naturaliformi mediante la graduale immissione di

latifoglie autoctone.

Il sostegno agli investimenti volti all'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine in ambito forestale contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'innovazione, migliorano e razionalizzano i processi inerenti alle attività agro-forestali finalizzati ad una maggiore sostenibilità ambientale delle attività produttive, riducendo i consumi energetici, le emissioni di gas clima-alteranti, gli impatti sul suolo e sugli habitat alla produzione di energia ad uso aziendale, alla riduzione degli input chimici ed al migliore trattamento dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti nel processo di lavorazione.

La misura contribuisce principalmente al perseguimento degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'UE in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatico (Rio de Janeiro, 1992; Helsinki, 1993; Kyoto, 1997; Lisbona, 1998; Vienna, 2003), mediante l'aumento dello stoccaggio ed assorbimento della CO2, la riduzione dell'uso dei combustibili fossili, la riduzione del consumo di prodotti derivanti da materie prime non rinnovabili, l'aumento della biodiversità, la differenziazione degli habitat naturali, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in generale.

La misura persegue i seguenti obiettivi della "Strategia forestale dell'Unione Europea" (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013)

- Sostenere le comunità rurali e urbane
- Migliorare la competitività e la sostenibilità delle industrie forestali dell'UE, della bioenergia e dell'economia verde in generale
- Migliorare le capacità di mitigazione e di adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici
- Proteggere le foreste e migliorare i servizi ecosistemici;
- Sviluppare prodotti forestali nuovi e innovativi che generano valore aggiunto.

ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali ("Forest Action Plan" GU C56 del 26.2.1999). La misura è coerente con:

- la strategia nazionale del Programma Quadro del Settore Forestale (PQSF) per il raggiungimento dell'Obiettivo generale "Incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali",
- gli strumenti regionali di pianificazione forestale, di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n.1968/2005, che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014) e le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010,
- gli strumenti regionali di lotta agli incendi boschivi "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" (DGR n. 674 del 11 aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) avente validità per il triennio 2012-2014 aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015 (esteso a tutto l'anno 2015).

La misura svolge un ruolo orizzontale rilevante nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica del territorio, in quanto mira a favorire un uso multifunzionale del bosco, che integra la produzione agro-silvo-pastorale con la fornitura di beni e di servizi ecosistemici.

Contributo ai fabbisogni d'intervento

Gli investimenti attivabili nell'ambito della misura contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR. In particolare, la misura contribuisce, prioritariamente, al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- **Fabbisogno d'intervento n° 9** - Sostenere i processi di ammodernamento delle imprese agricole attraversi la diversificazione dei prodotti e/o il miglioramento delle tecniche di produzione/allevamento, rispondendo alla esigenza dei mercati di beni a minor prezzo e di beni salubri, etici e di qualità
- **Fabbisogno d'intervento n° 18 -** Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità
- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate ed interventi di sistemazione idraulico-forestale, utilizzando anche principi dell'ingegneria naturalistica e conservando prati e pascoli nelle aree dove è agronomicamente appropriato
- **Fabbisogno d'intervento n° 27** - Incrementare la produzione e il consumo in loco dell'energia prodotta, al fine di promuovere l'autosufficienza energetica degli impianti di produzione, anche attraverso la creazione di un sistema integrato di prossimità tra produzione e consumo di energie rinnovabili, con impiantistica di piccola taglia
- **Fabbisogno d'intervento n° 28** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniaca
- **Fabbisogno d'intervento n° 29** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

Contributo alle Focus Area (FA)

La misura in oggetto contribuisce direttamente al perseguimento delle seguenti Priorità, nonché degli obiettivi relativi alle Focus Area, quali sono stati definiti a seguito dell'analisi SWOT effettuata e del confronto con il partenariato della Regione Puglia:

Priorità 2: "Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste"

Focus Area FA-2A) - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Priorità 4: "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi dall'agricoltura e alla silvicoltura".

Focus Area FA-4A) - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Priorità 5: "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".

Focus Area FA-5E) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

Inoltre, la misura con le sue tipologie di intervento, produce effetti che contribuiscono indirettamente al raggiungimento degli obiettivi delle seguenti Focus Area:

Priorità 4: "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi dall'agricoltura e alla silvicoltura".

Focus Area FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

Priorità 5: "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".

Focus Area FA-5D) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

Contributo agli obiettivi trasversali

Ambiente – Il Programma riserva particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, all'uso efficiente delle risorse naturali, alla tutela del paesaggio e del territorio, coniugando le azioni finalizzate allo sviluppo economico del settore agricolo, agroindustriale e forestale con quelle rivolte alla sostenibilità ambientale, attraverso la valorizzazione del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio;

Gli interventi previsti nelle varie sotto-misure sostengono specifici investimenti forestali non produttivi e interventi selvicolturali di miglioramento ambientale volti a garantire le funzioni produttive, idrogeologiche, naturalistiche, didattico-ambientali, paesaggistiche e socio-culturali.

Mitigazione ed Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Le azioni proposte dalla presente misura, con il ricorso a tecniche sostenibili e innovative, garantiscono che le foreste espletino una serie di servizi ecosistemici fondamentali ai fini dell'adattamento e della mitigazione dei cambiamenti climatici quali: l'assorbimento delle sostanze inquinanti, il sequestro di carbonio nei suoli e la riduzione delle emissioni in atmosfera, l'equilibrio del reticolo idrografico e la dinamica del territorio. Gli interventi previsti contribuiscono alla gestione e all'uso sostenibile delle foreste e al mantenimento del loro stato di salute, favorendo non solo la conservazione delle risorse naturali, ma anche la tutela del territorio e del paesaggio e la prevenzione di fenomeni di degrado della qualità del suolo e di dissesto idrogeologico.

E' favorita l'introduzione di pratiche forestali innovative che contribuiscono a conservare la biodiversità e le risorse genetiche e mantenere l'equilibrio degli ecosistemi e degli habitat esistenti. Il sostegno per l'ammodernamento del parco macchine e tecnologico per lo svolgimento delle operazioni di prima lavorazione dei prodotti legnosi, contribuisce a ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e di CO2 e gli impatti sul suolo.

Innovazione – Nel presente Programma, alla selvicoltura viene riconosciuto un importante ruolo nello sviluppo e nella crescita delle zone rurali marginali e nella prevenzione dell'abbandono delle attività agricole e agro-forestali.

La strategia punta a realizzare un "miglioramento strutturale" del patrimonio forestale esistente. Il sostegno agli investimenti è rivolto a due differenti obiettivi: i) all'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine in ambito forestale e allo sviluppo di processi di commercializzazione di prodotti legnosi e non-legnosi anche mediante l'e-commerce; ii) al potenziamento e miglioramento del valore economico dei prodotti legnosi e non legnosi delle foreste, realizzato tanto attraverso interventi selvicolturali sostenibili quanto con processi di certificazione dei boschi e dei prodotti da essi ritraibili.

Lista delle sottomisure

8.1 - Sostegno per l'imboschimento dei terreni agricoli allo scopo di incrementare la copertura del suolo (art. 22 Reg. (UE) 1305/2013 – Forestazione e imboschimento);

8.2 – Sostegno per l'allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali (art. 23 Reg. (UE) 1305/2013 – Allestimento di sistemi agroforestali);

8.3 - Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24 Reg. (UE) 1305/2013 – Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici)

8.4 - Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24 Reg. (UE) 1305/2013 – Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici)

8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25 Reg. (UE) 1305/2013 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali)

8.6 - Supporto per investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art.26 Reg. (UE) 1305/2013 - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali).

Sinergie con altre misure/sottomisure

Gli interventi attivabili nell'ambito della presente Misura possono svolgere un importante ruolo di supporto e complemento alle seguenti Misure o trovare in queste un valido elemento di supporto in grado di accrescerne l'efficacia:

Misura 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. (UE) n. 1305/2013)

Misura 02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15 Reg. (UE) n. 1305/2013)

Misura 04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17 Reg. (UE) n. 1305/2013)

Misura 06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19 Reg. (UE) n. 1305/2013)

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 Reg. (UE) n. 1305/2013)

Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30 Reg. (UE) n. 1305/2013)

Misura 16 - Cooperazione (art. 35 Reg. (UE) n. 1305/2013).

Definizioni

*Per **"bosco o foresta"** si intende quanto riportato dall'art. 2 del D.lgs 227/2001 ossia: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 dell'art. 2 del d.lgs 227/2001 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.*

Fanno parte delle foreste le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono assimilabili alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a 20 metri e con una superficie superiore a 2.000 metri quadrati.

Sono definiti **"sistemi agroforestali"** *quelli nei quali l'arboricoltura da legno è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.*

Per quanto riguarda **"l'azienda forestale"** è possibile applicare la seguente definizione della Commissione Economica delle Nazioni Unite (UN-ECE/FAO - *Terms and definitions applied in the UN-ECE/FAO Temperate and Boreal Forest Resources Assessment 2000*): *una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono un'unica unità dal punto di vista della gestione o utilizzo. In caso di foreste e altre aree boschive demaniali un'azienda può essere definita come l'area costituente una vasta unità gestionale amministrata da un alto funzionario, ad es. un ufficiale forestale regionale. In caso di foreste e altre aree boschive di proprietà pubblica diversa dallo Stato, o di proprietà di proprietari forestali su vasta scala, ad es. industrie forestali, un'azienda può essere costituita da un certo numero di proprietà disgiunte che sono, tuttavia, gestite secondo un'unica strategia aziendale. Sotto qualsiasi categoria di proprietà, diversa da quella demaniale, un'unica azienda può essere di proprietà di uno solo o più proprietari.*

Si definisce "**superficie agricola**" *qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;*

Si definiscono **"superfici non agricole"**, *tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani Regolatori dei Comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.).*

Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento a valere sulla presente misura.

Per **"pascolo permanente"** si intende quanto disciplinato dall'art, 2 punto 2 Reg, CE 796/2004, ovvero *terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee) , e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più*. La trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree Zone di Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d'Importanza Comunitaria); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, approvato con DGR n.176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle disciplina di Piano (art. 66 Norme Tecniche di Attuazione PPTR).

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1 Sostegno per l'imboschimento dei terreni agricoli allo scopo di incrementare la copertura del suolo

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 18** Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità
- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale F12 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale",
- **Fabbisogno d'intervento n° 28** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniaca
- **Fabbisogno d'intervento n° 29** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente Focus Area principale (FA):

FA-5E) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

e, indirettamente, alle seguenti FA secondarie:

FA-4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

FA-5D) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

La sottomisura contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Gli interventi di forestazione concorrono alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - Il sostegno all'impianto di boschi a ciclo illimitato e all'arboricoltura contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, per gli effetti positivi sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

La sottomisura 8.1 è volta a incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole e non agricole (non già boscate) su tutto il territorio regionale. La sottomisura è finalizzata a sostenere e favorire la forestazione e l'imboschimento mediante le seguenti azioni:

1.la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di **boschi misti a ciclo illimitato, ,** con l'impiego di specie arboree autoctone (in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni anche arbustive) adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona, con finalità climatico-ambientali (assorbimento CO2), protettive (difesa idrogeologica), paesaggistiche e sociali (scopi ricreativi).

2.la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni di **arboreti da legno a ciclo medio-lungo** (40-45 anni), con l'impiego di latifoglie autoctone di pregio adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona, con finalità principalmente produttive.

3.la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di **piantagioni a ciclo breve** (turno minimo 20 anni), con l'impiego di specie a rapido accrescimento autoctone adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona, con finalità produttive, compatibili con le condizioni stazionali (ad esclusione dell'utilizzo per scopi energetici), nonché climatico-ambientali (assorbimento CO2).

Non sono ammesse al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree ZCS, ZPS, SIC/p); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale è soggetta alle disciplina di Piano (art. 66 NTA PPTR) ed alla disciplina del mantenimento dei prati e dei pascoli secondo quanto previsto dal Reg. UE n.1307/2013 e norme nazionali di attuazione;
- le "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" come definite all'art. 59 comma 3) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia e dallo stesso delimitate;

- le superfici percorse da incendio come definite e censite ai sensi della “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” n. 353/2000;
- i terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal reg. CEE 2080/92 o dall’art. 31 del Reg. CE 1257/99 (Misura H) o dal Reg. CEE 1609/89 per i quali persistono vincoli specifici;
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale,
- i boschi cedui a turno breve;
- gli impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi di impianto, premio annuo (per ettaro) per la manutenzione ed il mancato reddito solo nel caso dei terreni agricoli, conseguente alla realizzazione dell’investimento, per un periodo di 12 anni.

Nel caso dell'imboschimento di terreni di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, di terreni non agricoli, o per l’imboschimento con specie a rapido accrescimento, il sostegno non copre il mancato reddito o i costi per la manutenzione ma copre unicamente i costi d’impianto.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii.“Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);

- DGR n. 1784 del 06/08/2014 “Piano forestale regionale: Aggiornamento Linee Guida 2005 – 2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014 – 2020”;
- Regolamento Regionale n.6 del 10 maggio 2016 avente oggetto “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 16 ottobre 2017, n. 207 - P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agroforestali”. Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 20 novembre 2019, n. 391 - Acquisizione parere di compatibilità del Piano di Assetto Idrogeologico con gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale e relative disposizioni procedurali;
- Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 22 novembre 2019, n. 426 Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” relativo al nulla osta ai sensi del R.R. 11 marzo 2015 n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico”.
- Deliberazione Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006;
- Deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2020, n. 254 Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale;
- Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa;*
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno in oggetto è concesso a proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

1. Costi di impianto e materiale di propagazione.

- **Spese generali:** le spese generali sono quelle definite ai sensi dell’ art. 45 comma lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle norme nazionali sull’ammissibilità delle spese. Sono ammissibili gli

investimenti immateriali, nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento

- **Acquisto del materiale** vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme.
- **Costi per le operazioni di impianto** necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e recinzioni e altre protezioni contro il pascolo, sostituzione delle fallanze (se inferiori al 20% della superficie imboschita) prima della ultimazione dei lavori.
- **Costi per operazioni correlate all'impianto**, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei (solo per arboreti da legno a ciclo medio-lungo) e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni contro il pascolo e la brucatura).

2. Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di 12 anni

- **Interventi di sostituzione e risarcimento delle fallanze** (successivi all'accertamento di regolare esecuzione), manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'impianto nel tempo in termini qualitativi e quantitativi: controllo della vegetazione infestante, (tramite fresatura, erpicatura, sfalcio, trinciatura), eventuali irrigazioni, potature, diradamenti.
- **Azioni di prevenzione e protezione dell'impianto** necessarie a contrastare avversità abiotiche e biotiche, interventi fitosanitari in particolare al fine di garantire la riuscita a lungo termine dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

3. Premio annuale per ettaro a copertura del mancato reddito agricolo (ad esclusione dei terreni non agricoli)

- **Compensazione** del mancato reddito agricolo, conseguente alla realizzazione dell'investimento, per un periodo massimo di 12 anni.

Gli impianti di irrigazione temporanei sono ammissibili in quanto compatibili con quanto previsto all'art.46, comma 6 ultimo punto del Reg. (UE) n.1305/2013.

Tutte le spese per i costi di impianto, dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. L'investimento deve essere realizzato su terreni agricoli e non agricoli (non già boscati) su tutto il territorio regionale.
2. La realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato mediante l'adesione alla presente sottomisura comporta l'imposizione del vincolo forestale permanente, attraverso il cambio di destinazione d'uso "a bosco" dei terreni imboschiti.
3. Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
4. Il richiedente deve essere titolare di un diritto di possesso legalmente riconosciuto, sulle superfici oggetto di richiesta di sostegno.
5. In presenza di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di

tali terreni è un ente privato o un comune.

6. Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
7. Qualsiasi impianto in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
8. Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
9. Gli impianti, per essere ammessi al sostegno, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione di specie autoctone (come riportate nel paragrafo 8.2.8.6), compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003.
10. Gli impianti devono essere compatibili con i requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 (precisati nell'apposito sottoparagrafo delle *Informazioni specifiche della misura)*

Non sono ammesse al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree ZCS, ZPS, SIC/p); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale è soggetta alle disciplina di Piano (art. 66 NTA PPTR) ed alla disciplina del mantenimento dei prati e dei pascoli secondo quanto previsto dal Reg. UE n.1307/2013 e norme nazionali di attuazione;
- le “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” come definite all’art. 59 comma 3) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia e dallo stesso delimitate;
- le superfici percorse da incendio come definite e censite ai sensi della “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” n. 353/2000;
- i terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal reg. CEE 2080/92 o dall’art. 31 del Reg. CE 1257/99 (Misura H) o dal Reg. CEE 1609/89 per i quali persistono vincoli specifici;
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale;
- i boschi cedui a turno breve;
- gli impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i) Localizzazione dell’intervento

- Zona infetta da Xylella Fastidiosa (Reg. UE 2020/1201 - allegato III)

. zone vulnerabili ai nitrati;

· aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione;

. aree ad Agricoltura Intensiva Specializzata (Zone B) e Aree Rurali Intermedie (Zone C);

· aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito);

· superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati;

· aree periurbane;

ii) tipologia dell'intervento

- realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l'impiego di specie arboree autoctone;
- la realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio-lungo (40-45 anni);
- la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni a ciclo breve (turno minimo 20 anni)

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), (M 8): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento".

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa. Il sostegno copre i costi di piantagione, un premio annuale per la copertura dei costi di manutenzione (ove previsto) e un premio annuale a compensazione del mancato reddito agricolo (ove previsto), per un periodo massimo di dodici anni, definiti sulla base del prezzario regionale.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

Per la Sottomisura 8.1 saranno rispettate le disposizioni di cui al par. 9 dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 702/2014, in cui è previsto che le operazioni di investimento per le quali sono concessi gli aiuti siano conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Di seguito si riportano le tabelle giustificative del sostegno massimo concedibile ai costi di impianto (Tab. 1

–Prospetto A; Tab. 2 – Prospetto B) e di manutenzione (Tab. 3 – Prospetto C; Tab. 4 – Prospetto D); le singole voci di costo sono da considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie di interventi previste tra i costi ammissibili, entro il limite dell'aiuto massimo concedibile, qualora tecnicamente coerenti.

Le tabelle seguenti non considerano le spese generali.

Prospetto A - Costi massimi di impianto per la tipologia "Bosco misto a ciclo illimitato e Piantagioni a ciclo breve" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Erpicatura del terreno			179,00
Apertura buche meccanicamente	1,80	1.600	2.880,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,98	1.600	3.168,00
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,62	1.600	2.592,00
Irrigazioni di soccorso	0,59	1.600	944,00
Chiudenda in pali di castagno e filo zincato			800,00
TOTALE COSTI			10.563,00
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			10.500,00

Tab 1

Prospetto B - Costi massimi di impianto per la tipologia "Arboreti da legno a ciclo medio-lungo" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza eseguita con mezzo meccanico			807,84
Concimazione di fondo			500,00
Apertura buche meccanicamente	1,80	400	720,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,98	400	792,00
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,62	400	648,00
Fornitura e posa in opera di dischi pacciamanti	2,23	400	920,00
Fornitura e posa in opera di cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter)	2,16	400	864,00
Impianto irriguo			800,00
TOTALE COSTI			6.051,84
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			6.000,00

Tab. 2

Prospetto C - Costi massimi di manutenzione per la tipologia "Bosco misto a ciclo illimitato" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Erpicatura del terreno			179,00
Cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature)	0,73	1.600	1.168,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore per risarcimento fallanze (10% del totale)	1,98	160	316,80
Risarcimento fallanze con messa a dimora di piantine in contenitore (10%)	1,49	160	720,00
Irrigazione di soccorso	0,59	1600	944,00
TOTALE COSTI			3.327,80
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			3.300,00

Tab. 3

Prospetto D - Costi massimi di manutenzione per la tipologia "Arboreti da legno a ciclo medio-lungo" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Erpicatura del terreno (3 interventi)			537,00
Cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature)	0,73	400	292,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore per risarcimento fallanze (20% del totale)	1,98	80	158,40
Risarcimento fallanze con messa a dimora di piantine in contenitore (10%)	1,49	80	119,20
Potatura di formazione	1,15	400	460,00
Concimazioni	0,70	400	280,00
Interventi fitosanitari			200,00
Irrigazioni di soccorso (2 interventi)	2x0,59	400	472,00
TOTALE COSTI			2.518,60
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			2.500,00

Tab. 4

Prospetto E - Mancati redditi per l'imboschimento delle superfici agricole per la tipologia "Bosco misto a ciclo illimitato" e "Arboreti da legno a ciclo medio-lungo"		
Colture	**Margine lordo (€/ha)**	**Premio riconosciuto (€/ha)**
Grano duro e cereali	683,00	100,00
Olivo	1.142,00	550,00
Altre colture arboree	5.287,00	950,00
Altre colture erbacee (incl. orticole e leguminose)	3.392,00	700,00
Colture foraggere permanenti	64,00	64,00

Tab 5

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi alla precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto ai riferimenti di mercato per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Oltre alla corretta valutazione delle condizioni di ammissibilità, delle finalità della sottomisura e della corretta applicazione dei criteri di selezione, si evidenziano rischi specifici in merito:

- all'individuazione della tipologia di terreno e alla concessione del sostegno in presenza di terreni demaniali;
- alla presentazione di informazioni non conformi nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;

- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 ed in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo di materiale di propagazione compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata;
- alla presenza di superfici percorse da incendio o già interessate da aiuti all'imboschimento.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità e delle cause di non ammissibilità in riferimento ai singoli ambiti di intervento ed alla relativa vincolistica (ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo).

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti o contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione dei procedimenti amministrativi, per le manutenzioni e i mancati redditi, nei tempi previsti.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

Premio annuale per manutenzioni e mancati redditi

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Potrebbero verificarsi difficoltà nella verifica degli impegni previsti per le fasi post-impianto relativi agli interventi di manutenzione e cure colturali.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Potrebbero rilevarsi difficoltà per la corretta identificazione delle superfici imboschite nei primi anni di impianto, di quelle adiacenti ad altre colture arboree e delle fallanze.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Occorre assicurare che le superfici, correttamente mappate nella fase di accertamento finale dopo l'impianto, mantengano la destinazione d'uso nel tempo.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R2: Controllo informatizzato delle voci di costo derivanti dai prezziari regionali.

Ove non siano disponibili costi di riferimento, sarà prevista una procedura di acquisizione di offerte / preventivi e di valutazione della ragionevolezza della spesa.

R7: Predisposizione di opportune procedure che consentano la corretta verifica:

- della tipologia di terreno, della qualità di coltura e dei terreni demaniali;
- della presenza delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi in aree Natura 2000;
- dell'utilizzo di materiale di propagazione autoctono compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata;
- della presenza di aree percorse da incendio, o già interessate da aiuti all'imboschimento.

R8: Il Sistema Informativo prevederà adeguate funzionalità in modo che gli elementi fisici-localizzativi e tecnico-economici siano corrispondenti al progetto approvato.

Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di:

- legittima conduzione, esatta localizzazione e superficie minima di accesso;
- esatta identificazione dell'ambito agricolo o non agricolo, dell'uso del suolo, della tipologia di intervento.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepiloghino analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla

tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

La provenienza del materiale di propagazione impiegato deve essere attestata da vivai forestali certificati ai sensi del D.Lvo 10 novembre 2003, n. 386.

R10: La presentazione delle domande dovrà essere consentita unicamente per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni ai fini del rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che:

- fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda del saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita, verifica del mancato reddito e aggiornamento dei dati di uso del suolo;
- determinerà i termini di presentazione della domanda di pagamento delle manutenzioni e/o dei mancati redditi.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (definizione di tempistiche adeguate ai procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

Premio annuale per le manutenzioni e i mancati redditi

R5: Sarà vincolato il pagamento delle operazioni di manutenzione alla presentazione di fotografie analitiche georeferenziate. Sarà effettuata un'analisi dei rischi ai fini dei controlli in loco e valutata la possibilità di eseguire controlli con strumenti e tecnologie innovative quali droni muniti di adeguati sistemi di rilevamento.

R8: Sarà acquisita la mappatura GPS delle superfici impiantate, da utilizzare per l'accertamento della realizzazione dell'impianto. Tale mappatura sarà confrontata con la fotointerpretazione dell'uso del suolo effettuata a partire dal primo rinnovo delle ortofoto successivo al terzo anno di impianto.

R9: Le domande di pagamento saranno compilate attraverso «moduli basati su strumenti geospaziali» a partire dalle annate previste dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 17 par. 2 lettere a) b) c).

Le verifiche in loco saranno intese ad assicurare che le superfici mantengano la destinazione d'uso nel tempo.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi di impianto* e *di manutenzione* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. La determinazione del mancato reddito si basa sulla metodologia descritta qui di seguito.I dati utilizzati sono relativi al campione di aziende RICA, per gli anni 2008-2012. L'utilizzo di tali dati per la misura è stata una scelta dettata dalla presenza contestuale nella RICA dell'informazione sul tipo di colture e sui dati di costo e di ricavo relativi ai singoli

processi produttivi praticati dalle unità aziendali. Il Margine Lordo riportato in tabella è quello derivante dalle tipologie colturali indicate, in condizioni di ordinarietà.

Con riferimento alla compatibilità ed eventuale cumulabilità dei pagamenti diretti previsti dal Regolamento (UE) n. 1307/2013, per la presente sotto-misura non è previsto l'equivalente per il Greening.

Prospetto E - Mancati redditi per l'imboschimento delle superfici agricole per la tipologia "Bosco misto a ciclo illimitato" e "Arboreti da legno a ciclo medio-lungo"

Colture	Margine lordo (€/ha)	Premio riconosciuto (€/ha)
Grano duro e cereali	683,00	100,00
Olivo	1.142,00	550,00
Altre colture arboree	5.287,00	950,00
Altre colture erbacee (incl. orticole e leguminose)	3.392,00	700,00
Colture foraggere permanenti	64,00	64,00

Tab. 5

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l'elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l'obiettivo è quello di superare i notori problemi nell'ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all'obiettivo 3 della Strategia Forestale

dell'UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all'obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l'ARIF (Azienda Regionale attività Irrigue e Forestali), è stato affidato all'Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l'incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di imboschimento, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

- Acer campestre L., Acero campestre
- Acer monspessulanum L., Acero minore
- Acer obtusatum L., Acero opalo WK
- Arbutus unedo L., Corbezzolo
- Carpinus betulus L., Carpino bianco
- Carpinus orientalis Mill., Carpinella
- Ceratonia siliqua L., Carrubo
- Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda
- Cistus incanus L., Cisto rosso
- Cistus salvifolius L., Cisto salvifoglio
- Cornus mas L., Corniolo
- Cornus sanguinea L., Sanguinello
- Coronilla emerus L., Coronilla
- Corylus avellanae L., Nocciolo
- Crataegus monogyna Jacq., Biancospino
- Erica arborea L., Erica
- Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete
- Fagus sylvatica L., Faggio
- Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore
- Fraxinus ornus L., Orniello
- Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale
- Ilex aquifolium L., Agrifoglio
- Juniperus communis L., Ginepro comune
- Juniperus oxycedrus L., Ginepro coccolone
- Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio
- Laurus nobilis L. Alloro
- Ligustrum vulgare L., Ligustro

- Mirtus communis L., Mirto
- Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero
- Phyllirea latifolia L, Fillirea
- Pinus halepensis Mill., Pino d'Aleppo
- Pistacia lentiscus L. Lentisco
- Pistacia terebinthus L., Terebinto
- Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
- Quercus ilex L., Leccio
- Quercus cerris L., Cerro
- Quercus coccifera L., Quercia spinosa
- Quercus frainetto Ten., Farnetto
- Quercus macrolepis Kotchy, Vallonea
- Quercus pubescens Mill., Roverella
- Quercus suber L., Sughera
- Quercus trojana Webb, Fragno
- Rhamnus alaternus L., Alaterno
- Rosa canina L., Rosa selvatica
- Ruscus aculeatus L., Pungitopo
- Salix alba L., Salice bianco
- Sambucus nigra L., Sambuco nero
- Sorbus domestica L., Sorbo domestico
- Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
- Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
- Tilia platyphillos Scop., Tiglio nostrale
- Ulmus minor L., Olmo minore
- Viburnus tinus L., Viburno

Le specie utilizzabili per l'arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre tra quelle sopraelencate, tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014:

- Acer pseudoplatanus L., Acero montano
- Alnus cordata Loisel., Ontano napoletano
- Alnus glutinosa L., Ontano nero
- Castanea sativa Mill., Castagno
- Fraxinus oxyphilla Bieb., Frassino meridionale
- Juglans regia L., Noce comune
- Pinus pinaster Ait., Pino marittimo
- Pinus pinea L., Pino domestico
- Prunus avium L., Ciliegio
- Prunus mahaleb L., Ciliegio canino
- Populus nigra L., Pioppo nero
- Quercus robur L., Farnia
- Tilia europea L., Tiglio nostrano

Per la normativa regionale relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione si

vedano le Determine Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 7/07/2006 n. 889, del 21/12/2009 n.757, del 16/12/2009 n.2461, del 26/03/2010 n.65.

Come riportato nei "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.

Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i Piani di Gestione delle predette aree e previa Valutazione di Incidenza Ambientale.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti di imboschimento e di arboricoltura da legno devono essere:

a) realizzati solo su terreni agricoli o su terreni non agricoli solo se costituiti da terreni abbandonati dalla agricoltura in tempi recenti, al fine di preservare il paesaggio e la diversità degli ambienti;

b) la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale (HNVF). Sui siti designati come siti NATURA 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale;

c) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere, secondo le condizioni ecologiche locali;

d) realizzati con specie autoctone e/o da specie ben adattate alle condizioni ambientali locali; la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi terrà conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie (cfr: elenco del Ministero Ambiente: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/dpn_flora_alloctona.pdf) o della loro capacità di incidere negativamente sulla salute umana;

e) nel caso degli imboschimenti naturalistici, realizzati con specie sia arboree che arbustive, coerenti con i tipi forestali dell'area di impianto, in una mescolanza di un minimo di 3 specie o varietà arboree delle quali:

– almeno il 10% di latifoglie per ogni superficie imboschita, o

– la meno abbondante delle quali copra almeno il 10% della superficie imboschita totale;

f) in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata, ridotto contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni anche arbustive tra quelle elencate.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.2. 8.2 Sostegno per l'allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali

Sottomisura:

- 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

I sistemi silvopastorali sono rappresentati da superfici in cui le specie erbacee di interesse agrario sono consociate con una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario, allo scopo di fornire assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi e prodotti agricoli o zootecnici. E' compresa in questa tipologia anche il recupero, a fini produttivi ed ambientali, di superfici già utilizzate per l'attività agricola e pastorale in via di colonizzazione da vegetazione forestale naturale sporadica, a seguito dell'abbandono colturale.

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 18** Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità
- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale
- **Fabbisogno d'intervento n° 28** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniaca
- **Fabbisogno d'intervento n° 29** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

FA-5E) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

e, indirettamente, alle seguenti FA secondarie:

FA-4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

FA-5D) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Tali sistemi multi-funzionali, sono in grado di espletare servizi ecosistemici diversificati quali difendere il suolo dai fenomeni erosivi e migliorarne la sua fertilità, tutelare e conservare la biodiversità, favorire il benessere animale, (separando le aree di pascolo con fasce boscate), il supporto agli insetti impollinatori ed il controllo degli insetti dannosi, prevenire i danni da incendio e restaurare e-riqualificare il patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - I sistemi agroforestali offrono una mitigazione microclimatica e protettiva (es.: frangivento) nei confronti dell'attività agricola e pastorale. Il sostegno ai sistemi misti agro-forestali contribuisce allo stoccaggio di carbonio atmosferico, alla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico (quali il controllo dell'erosione idrica/eolica e la lotta alla desertificazione) sovente collegato alle pratiche agricole e alla pastorizia.

Innovazione - Le azioni e gli investimenti agroforestali, promuovendo e migliorando la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l'incremento dell'attività agricola, possono contribuire alla diversificazione del reddito agricolo.

La sottomisura è finalizzata a sostenere e favorire l'allestimento e/o la manutenzione di sistemi agro-forestali mediante la seguente azione:

1. la realizzazione di **piantagioni lineari** (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o **impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agro-forestale, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, a bassa densità** (minimo 50 - massimo 250 piante forestali/ettaro), per la creazione di "sistemi agroforestali" nei quali l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie [Art. 23 Reg.(UE) n. 1305/2013]

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi di impianto; premio annuo (per ettaro) per la manutenzione per un periodo di 5 anni.

Il sostegno è concesso a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque (5) anni.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- "Strategia forestale dell'Unione Europea" (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- "Forest Action Plan" GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);

- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii.“Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- DGR n. 1784 del 06/08/2014 “Piano forestale regionale: Aggiornamento Linee Guida 2005 – 2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014 – 2020”;
- Regolamento Regionale n.6 del 10 maggio 2016 avente oggetto “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 16 ottobre 2017, n. 207 - P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agroforestali”. Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 20 novembre 2019, n. 391 - Acquisizione parere di compatibilità del Piano di Assetto Idrogeologico con gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale e relative disposizioni procedurali;
- Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 22 novembre 2019, n. 426 Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” relativo al nulla osta ai sensi del R.R. 11 marzo 2015 n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico”.
- Deliberazione Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006;
- Deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2020, n. 254 Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale;
- Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa;*

- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

1. Costi di impianto e materiale di propagazione.

- **Spese generali:** le spese generali sono quelle definite ai sensi dell' art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento
- **Acquisto del materiale** vegetale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
- **Costi per operazioni di impianto** necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi, preparazione e lavorazioni del terreno, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, recinzioni e protezioni contro il pascolo, sostituzione delle fallanze (se inferiori al 20% della superficie imboschita) prima della ultimazione dei lavori;
- **Costi per operazioni correlate all'impianto,** lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante (tubi di protezione individuale, trattamenti fitosanitari, recinzioni contro il pascolo e la brucatura, inoculazione con micelio o batteri simbionti), irrigazione di soccorso, falciature, concimazioni, pacciamature, realizzazione e/o mantenimento di abbeveratoi per animali;

2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 5 anni

- **Interventi,** adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli, decespugliazioni, falciature e pulizie, manutenzioni, sostituzione delle fallanze nell'anno successivo al primo e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi;
- **Azioni,** adeguate alla tipologia del sistema agroforestale impiantato, di prevenzione e protezione dell'impianto necessarie a contrastare avversità abiotiche e biotiche, al fine di garantire la permanenza a lungo termine dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

Tutte le spese per i costi di impianto, dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. L'investimento deve essere realizzato su terreni agricoli.
2. Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).

3. Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
4. Qualsiasi impianto in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
5. Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
6. Gli impianti, per essere ammessi al sostegno, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione di specie autoctone (come riportate nel paragrafo 8.2.8.3.2.11), compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003.
7. La piantumazione delle specie arboree forestali dovrà essere accompagnata dalla messa a dimora di specie arboree/arbustive come varietà antiche di frutti o frutti minori, comunque riportate all'elenco di cui al paragrafo 8.2.8.3.2.11. Dovranno essere utilizzate più di una specie forestale nello stesso sistema agro-forestale, con particolare riguardo per le specie ad uso multiplo (frutto/legno), allo scopo di contribuire all'aumento di biodiversità. In ogni caso dovranno essere impiantate un minimo di 50 ed un massimo 250 piante forestali/ettaro in funzione delle condizioni pedo-climatiche e ambientali locali, delle specie forestali impiegate e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i) Localizzazione dell'intervento:

- Zona infetta da Xylella Fastidiosa (Reg. UE 2020/1201 - allegato III)
- zone vulnerabili ai nitrati;
- aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione;
- Aree ad Agricoltura Intensiva Specializzata (Zone B) e Aree Rurali Intermedie (Zone C);
- aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito);
- superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati;
- aree periurbane.

ii) tipologia dell'intervento

- impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso,
- impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari,

- la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento).

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali".

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari all'80% della spesa ammessa per l'allestimento dei sistemi agro-forestali e al 100% del premio annuale. Il sostegno copre i costi di piantagione e un premio annuale per la copertura dei costi di manutenzione, definiti sulla base del prezzario regionale, per un periodo di 5 anni.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

In merito ai *costi di impianto* e *di manutenzione* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste confluite nel "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

Per la sottomisura 8.2 saranno rispettate le disposizioni di cui al par. 10, art 33 del Reg. (UE) n. 702/2014, vale a dire: per i beneficiari al di sopra di una dimensione di 50 ettari gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Di seguito si riportano le tabelle giustificative del sostegno massimo concedibile ai costi di impianto (Tab. 1 – Prospetto A) e di manutenzione (Tab. 2 – Prospetto B); le singole voci di costo sono da considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie di interventi previste tra i costi ammissibili, entro il limite dell'aiuto massimo concedibilequalora tecnicamente coerenti.

Le tabelle seguenti non considerano le spese generali.

Prospetto A - Costi massimi di impianto per la tipologia "Piantagioni di sistemi agroforestali a ciclo medio-lungo" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Erpicatura del terreno			179,00
Apertura buche meccanicamente	1,80	250	450,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,98	250	495,00
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,62	250	405,00
Fornitura e posa in opera di dischi pacciamanti	2,23	250	557,50
Fornitura e posa in opera di cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter)	2,16	250	540,00
Irrigazioni di soccorso	0,59	250	147,50
TOTALE COSTI			2.774,00
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			2.750,00

8.2 tab. 1

Prospetto B - Costi massimi di manutenzione per la tipologia "Piantagioni di sistemi agroforestali a ciclo medio-lungo" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature)	0,73	250	182,50
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore per risarcimento fallanze (20% del totale)	1,98	50	99,00
Risarcimento fallanze con messa a dimora di piantine in contenitore (20%)	1,49	50	74,50
Potatura di formazione	1,15	250	287,50
Concimazioni	0,70	250	175,00
Interventi fitosanitari			100,00
Irrigazioni di soccorso (2 interventi)	2*0,59	250	295,00
TOTALE COSTI			1.213,50
AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE			1.200,00

8.2 tab. 2

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi alla precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento "Guidance fiche - Verifiability and controllability of

measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto ai riferimenti di mercato per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

In particolare si evidenziano rischi specifici in merito:

- alla corretta individuazione della tipologia di terreno e alla presentazione di informazioni non conformi nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 ed in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo di materiale di propagazione compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata;
- alla presenza di superfici percorse da incendio;
- alla messa a dimora di specie accompagnatorie arboree/arbustive come varietà antiche di frutti o frutti minori, ed alla messa a dimora di un minimo di 50 ed un massimo 250 piante forestali/ettaro.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità e delle cause di non ammissibilità in riferimento ai singoli ambiti di intervento ed alla relativa vincolistica (ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo).

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti o contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di

eleggibilità della spesa, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione dei procedimenti amministrativi, per le manutenzioni e i mancati redditi, nei tempi previsti.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

Premio annuale per manutenzioni

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Potrebbero verificarsi difficoltà nella verifica degli impegni previsti per le fasi post-impianto relativi agli interventi di manutenzione e cure colturali.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Potrebbero rilevarsi difficoltà per la corretta identificazione delle superfici imboschite nei primi anni di impianto, di quelle adiacenti ad altre colture arboree e delle fallanze.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Occorre assicurare che le superfici, correttamente mappate nella fase di accertamento finale dopo l'impianto, mantengano la destinazione d'uso nel tempo.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R2: Controllo informatizzato delle voci di costo derivanti dai prezziari regionali.

Ove non siano disponibili costi di riferimento, sarà prevista una procedura di acquisizione di offerte / preventivi e di valutazione della ragionevolezza della spesa.

R7: Predisposizione di opportune procedure che consentano la corretta verifica:

- della tipologia di terreno, della qualità di coltura e dei terreni demaniali;
- della presenza delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi in aree Natura 2000;
- dell'utilizzo di materiale di propagazione autoctono compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata;
- della presenza di superfici percorse da incendio;
- della messa a dimora delle specie accompagnatorie e di un minimo di 50 ed un massimo 250 piante forestali/ettaro.

R8: Il Sistema Informativo prevederà adeguate funzionalità in modo che gli elementi fisici-localizzativi e tecnico-economici siano corrispondenti al progetto approvato.

Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di:

- legittima conduzione, esatta localizzazione e superficie minima di accesso;
- esatta identificazione dell'ambito agricolo o non agricolo, dell'uso del suolo, della tipologia di intervento.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepiloghino analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

La provenienza del materiale di propagazione impiegato deve essere attestata da vivai forestali certificati ai sensi del D.Lvo 10 novembre 2003, n. 386.

R10: La presentazione delle domande dovrà essere consentita unicamente per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni ai fini del rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che:

- fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda del saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita, verifica del mancato reddito e aggiornamento dei dati di uso del suolo;

- determinerà i termini di presentazione della domanda di pagamento delle manutenzioni.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (tempistiche adeguate ai procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

Premio annuale per le manutenzioni

R5: Sarà vincolato il pagamento delle operazioni di manutenzione alla presentazione di fotografie analitiche georeferenziate. Sarà effettuata un'analisi dei rischi ai fini dei controlli in loco e valutata la possibilità di eseguire controlli con strumenti e tecnologie innovative quali droni muniti di adeguati sistemi di rilevamento.

R8: Sarà acquisita la mappatura GPS delle superfici impiantate, da utilizzare per l'accertamento della realizzazione dell'impianto. Tale mappatura sarà confrontata con la fotointerpretazione dell'uso del suolo effettuata a partire dal primo rinnovo delle ortofoto successivo al terzo anno di impianto.

R9: Le domande di pagamento saranno compilate attraverso «moduli basati su strumenti geospaziali» a partire dalle annate previste dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 17.

Le verifiche in loco saranno intese ad assicurare che le superfici mantengano la destinazione d'uso nel tempo.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti

puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi di impianto* e *di manutenzione* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma.

Con riferimento alla compatibilità ed eventuale cumulabilità dei pagamenti diretti previsti dal Regolamento (UE) n. 1307/2013, per la presente sottomisura non è previsto l'equivalente per il Greening.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla

conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l'elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l'obiettivo è quello di superare i notori problemi nell'ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all'obiettivo 3 della Strategia Forestale dell'UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all'obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l'ARIF (Azienda Regionale attività Irrigue e Forestali), è stato affidato all'Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l'incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: “Piano di assestamento o di gestione”, come definito dal D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal “Piano di Gestione”.

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le “indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell’art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Per la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o l’impianto di piante arboree e arbustive autoctone, si prevede un numero minimo di 50 e massimo di 250 piante/ettaro,

coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari.

A fine ciclo è fatto obbligo di preservare al taglio il 10% delle piante messe a dimora.

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di imboschimento, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

- Acer campestre L., Acero campestre
- Acer monspessulanum L., Acero minore
- Acer obtusatum L., Acero opalo WK
- Arbutus unedo L., Corbezzolo
- Carpinus betulus L., Carpino bianco
- Carpinus orientalis Mill., Carpinella
- Ceratonia siliqua L., Carrubo
- Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda
- Cistus incanus L., Cisto rosso
- Cistus salvifolius L., Cisto salvifoglio
- Cornus mas L., Corniolo
- Cornus sanguinea L., Sanguinello
- Coronilla emerus L., Coronilla
- Corylus avellanae L., Nocciolo
- Crataegus monogyna Jacq., Biancospino
- Erica arborea L., Erica
- Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete
- Fagus sylvatica L., Faggio
- Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore
- Fraxinus ornus L., Orniello
- Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale
- Ilex aquifolium L., Agrifoglio
- Juniperus communis L., Ginepro comune
- Juniperus oxycedrus L., Ginepro coccolone
- Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio
- Laurus nobilis L. Alloro
- Ligustrum vulgare L., Ligustro
- Mirtus communis L., Mirto
- Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero
- Phyllirea latifolia L, Fillirea
- Pinus halepensis Mill., Pino d'Aleppo
- Pistacia lentiscus L. Lentisco
- Pistacia terebinthus L., Terebinto
- Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
- Quercus ilex L., Leccio
- Quercus cerris L., Cerro
- Quercus coccifera L., Quercia spinosa
- Quercus frainetto Ten., Farnetto

- Quercus macrolepis Kotchy, Vallonea
- Quercus pubescens Mill., Roverella
- Quercus suber L., Sughera
- Quercus trojana Webb, Fragno
- Rhamnus alaternus L., Alaterno
- Rosa canina L., Rosa selvatica
- Ruscus aculeatus L., Pungitopo
- Salix alba L., Salice bianco
- Sambucus nigra L., Sambuco nero
- Sorbus domestica L., Sorbo domestico
- Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
- Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
- Tilia platyphillos Scop., Tiglio nostrale
- Ulmus minor L., Olmo minore
- Viburnus tinus L., Viburno

Le specie utilizzabili per l'arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre tra quelle sopraelencate, tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014:

- Acer pseudoplatanus L., Acero montano
- Alnus cordata Loisel., Ontano napoletano
- Alnus glutinosa L., Ontano nero
- Castanea sativa Mill., Castagno
- Fraxinus oxyphilla Bieb., Frassino meridionale
- Juglans regia L., Noce comune
- Pinus pinaster Ait., Pino marittimo
- Pinus pinea L., Pino domestico
- Prunus avium L., Ciliegio
- Prunus mahaleb L., Ciliegio canino
- Populus nigra L., Pioppo nero
- Quercus robur L., Farnia
- Tilia europea L., Tiglio nostrano

Per la normativa regionale relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione si vedano le Determine Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 7/07/2006 n. 889, del 21/12/2009 n.757, del 16/12/2009 n.2461, del 26/03/2010 n.65.

Come riportato nei "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.

Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i Piani di Gestione delle stesse aree e previa Valutazione di Incidenza Ambientale.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Le azioni e gli investimenti agroforestali, promuovendo e migliorando la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l'incremento dell'attività agricola, la produzione di biomassa e la diversificazione del reddito agricolo possono contribuire a:

- aumentare il sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi;
- difendere il suolo dai fenomeni erosivi e migliorarne la sua fertilità;
- tutelare e conservare la biodiversità;
- regimare depurare le acque, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e rallentando la lisciviazione dei nitrati;
- prevenire i danni da incendio;
- restaurare e-riqualificare il patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

I sistemi agroforestali, inoltre, offrono una mitigazione microclimatica e determinano la costituzione di ecotoni, con effetti positivi nei confronti del bestiame e della fauna selvatica, svolgendo inoltre funzioni paesaggistiche, culturali, di fruizione turistico ricreativa e protettiva (es.: frangivento) nei confronti dell'attività agricola e pastorale. La scelta delle specie, delle varietà, degli ecotipi e delle provenienze degli alberi dovrà tenere conto del pedoclima mediterraneo, della necessità di resilienza ai cambiamenti climatici e ai fattori avversi di natura biotica e abiotica, alle esigenze pedologiche e alle condizioni idrologiche, nonché della potenziale invasività delle specie.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.3. 8.3 Sostegno interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura si attiva in quanto la Puglia è una delle regioni italiane maggiormente esposta al rischio incendi boschivi soprattutto per motivazioni climatiche (estate siccitosa con alte temperature durante i mesi estivi).

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale
- **Fabbisogno d'intervento n° 28** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniaca
- **Fabbisogno d'intervento n° 29** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

FA-5E) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

e, indirettamente, alle seguenti FA secondarie:

FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

FA-5D) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Le azioni e gli investimenti per la prevenzione dei danni al potenziale forestale derivanti da incendi boschivi ed altre calamità naturali biotiche (fitopatie, infestazioni parassitarie) e abiotiche (dissesto idrogeologico siccità, inondazioni) concorrono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantendo la pubblica incolumità.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – la prevenzione dei danni al potenziale forestale contribuiscono a mantenere il sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi, difendere il suolo dai fenomeni erosivi, regimare le acque meteoriche, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e rallentando la lisciviazione dei nitrati ed il rischio idrogeologico.

Innovazione – Sostenendo gli investimenti per l'installazione e l'ammodernamento/potenziamento dei sistemi di monitoraggio/osservazione di incendi boschivi e calamità naturali, la presente sottomisura

favorisce l'innovazione tecnologica nelle attrezzature e mezzi.

La presente sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per investimenti relativi alla creazione di infrastrutture di protezione, di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, tra cui i parassiti, malattie e da altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico (dissesto idrogeologico, inondazioni, siccità).

La sottomisura mira a prevenire i danni al potenziale forestale derivanti da incendi boschivi ed altre calamità naturali, incluse fitopatie, infestazioni parassitarie (il cui rischio di calamità è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici) e rischi legati ai cambiamenti climatici (desertificazione, siccità, inondazioni).

La sottomisura è finalizzata a supportare gli investimenti di prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici attraverso idonei interventi selvicolturali (potature, ripuliture, sfolli, diradamenti) e fitosanitari (lotta biologica con l'ausilio di antagonisti naturali). Inoltre essa mira alla stabilizzazione di aree forestali in cui possono verificarsi fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso l'esecuzione di opere di stabilizzazione dei versanti in erosione e la realizzazione di interventi di carattere permanente e a scala territoriale sul reticolo idrografico. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

In dettaglio alla sottomisura prevede le seguenti azioni:

1. **Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi** (quali piste forestali permanenti, torri di avvistamento antincendio, realizzazioni di viali parafuoco, ripristino di punti d'acqua e cisterne esistenti per la riserva idrica durante il periodo estivo, piazzole di atterraggio per elicotteri in servizio antincendio).

2. **Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio** mediante la riduzione della massa vegetale presente, soprattutto a carico delle specie più infiammabili, mediante tagli intercalari e diradamenti, associati ad operazioni accessorie tese ad interrompere la continuità nella struttura verticale della vegetazione (potatura dei rami più bassi), con particolare attenzione alle aree boschive adiacenti alle infrastrutture viarie; tagli fitosanitari (mediante l'eliminazione di piante oggetto di attacchi parassitari allo scopo di limitare le fitopatie che portano al deperimento della pianta ed aumentano significativamente il rischio di incendi).

3. **Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e resilienti agli incendi**, piantagione sottochioma di specie forestali arboree e/o arbustive tolleranti alla siccità e adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona.

4. **Investimenti per l'installazione e il miglioramento di sistemi fissi di monitoraggio/osservazione** di incendi boschivi e calamità naturali (di origine biotica e abiotica) e di **apparecchiature di comunicazione** (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e telecomunicazione, droni e relativi hardware e software).

5. **Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale** dei versanti in erosione con tecniche di ingegneria naturalistica (gabbionate in pietrame calcareo, fascinate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone) per il consolidamento localizzato di versante, anche ad integrazione di interventi estensivi di rimboschimento, laddove ne risulti la necessità in dipendenza delle particolari condizioni di pendenza, denudamento dei suoli ed evidenza di processi di dissesto in atto; piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque meteoriche e dei deflussi superficiali, da

realizzarsi solo all'interno di boschi e foreste.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale della spesa ammessa a finanziamento.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- "Strategia forestale dell'Unione Europea" (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- "Forest Action Plan" GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
- D.lvo n.227/2001 recante "Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- D.M. 16 giugno 2005. "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii."Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 "Massimale del regime di pagamento di base"
- D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena" in attuazione del D.Lgs 214/05;
- "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (L. 20 novembre 2000, n. 353),
- Piano antincendio regionale "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" (D.G.R. n. 674 del 11 aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) avente validità per il triennio 2012-2014 aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015;
- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che

abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

- **Spese generali**: quelle definite ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

1. Infrastrutture di protezione contro incendi boschivi.

- **Investimenti per realizzazione e adeguamento** di infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi, (sentieri, piste forestali, punti di approvvigionamento idrico, reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri o aerei ad ala fissa).
- **Investimenti per la realizzazione** di fasce parafuoco, radure, fasce verdi, opere di sistemazione idraulico forestale e di ingegneria naturalistica, protezioni da brucatura, installazione di trappole per il monitoraggio fitosanitario e di feromoni per la cattura di insetti nocivi.

2. Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio.

- **Interventi forestali per la protezione dagli incendi boschivi** in fasce parafuoco già esistenti e in aree forestali a rischio incendio: tagli colturali e periodici, ripuliture di vegetazione infestante ed alloctona, decespugliamenti, spalcature, sfolli, diradamenti, tagli intercalari per la creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, biotriturazione o asportazione della biomassa;

- **Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali**, attraverso trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale e l'uso di organismi antagonisti.

3. Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e resilienti agli incendi.

- **Interventi selvicolturali preventivi** contro i fenomeni di siccità e desertificazione: acquisto del materiale di propagazione forestale e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora, manodopera e protezione, prime cure colturali per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora.

4. Investimenti per l'installazione e il miglioramento di sistemi fissi di monitoraggio/osservazione di incendi

boschivi e calamità naturali.

- **Investimenti per l'installazione o miglioramento** di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e telecomunicazione, droni, e relativi hardware e software).
- **Acquisto delle attrezzature e dei mezzi** necessari agli interventi di prevenzione degli incendi, ad esclusione dei mezzi mobili quali elicotteri, aerei ad ala fissa e automezzi antincendio.
- **Acquisto attrezzature necessarie al monitoraggio fitosanitario** (es. trappole, strumentazioni informatiche e audiovisive per attività di monitoraggio fitosanitario).

5. Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale.

- **Interventi forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico** quali: ripuliture reticolo idrografico minore, realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale, sistemazioni di versanti in frana e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica (gabbionate in pietrame calcareo, fascinate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone); piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque meteoriche e dei deflussi superficiali, da realizzarsi solo all'interno di boschi e foreste.

Gli interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

L'acquisto di droni deve essere giustificato in relazione alle capacità del mezzo impiegato (desunte da documenti ufficiali di certificazione e/o da convenzioni) ed alla superficie forestale posseduta dal beneficiario.

Non sono ammesse le spese:

- relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (fatto salvo le fasce parafuoco);
- per l'equipaggiamento per la lotta attiva agli incendi (elicotteri, aerei e automezzi antincendio);
- per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
- per gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale, limitatamente alle superfici boscate, alle pendici in dissesto ed al reticolo idrografico ricoperto da vegetazione arbustiva, arborea o a prevalente copertura forestale. Il sostegno è concesso alle aziende ricadenti nelle condizioni di cui ai punti seguenti:

  a.Gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi devono essere applicate solo nelle aree del territorio regionale classificate come a medio ed alto rischio secondo quanto definito dal "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" avente validità per il triennio 2012-2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 11 aprile 2012 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012), aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015, con particolare attenzione

alle aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree naturali).

b.Gli interventi preventivi delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie devono essere coerenti con il "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena" in attuazione del D.Lgs 214/05 (D.G.R. n.2373 del 19/11/2012) giustificati da fondate prove scientifiche e riconosciuti dall'Osservatorio fitosanitario regionale della Puglia, che giustifichi l'esistenza di un reale rischio. La lista delle specie di organismi nocivi alle piante, che possono causare una calamità è riportata al paragrafo 8.2.8.3.3.11.

c.Gli interventi di prevenzione del rischio nelle aree soggette a dissesto idrogeologico sono applicabili a tutto il territorio forestale della Puglia, con priorità alle aree del Sub-Appenino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge, ma anche a contesti localizzati di manifesta e dimostrata fragilità e criticità idrogeologica, in accordo con le perimetrazioni delle aree a rischio (idraulico e per frana) dei singoli Comuni, proposte nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005 e costantemente aggiornate a cura dell'Autorità di Bacino della Puglia.

- Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
- Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- Qualsiasi intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
- Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
- I rinfoltimenti, per essere ammessi al sostegno, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione di specie autoctone (come riportate nel paragrafo corrispondente nella sezione 8.2.8.6), compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003.

Non sono considerate eleggibili le seguenti tipologie di investimenti:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (fatto salvo le fasce parafuoco);
- l'equipaggiamento per la lotta attiva agli incendi (elicotteri, aerei e automezzi antincendio);
- i costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i) Localizzazione dell'intervento:

- aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree naturali);
- aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del Sub-Appenino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge;
- aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000);
- aree periurbane;
- superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati.

ii) tipologia dell'intervento

- interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio nelle aree ad alto rischio di incendio boschivo della Regione Puglia secondo la classificazione riportata nel vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie;
- interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti; all'aridità interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio;
- microinterventi di sistemazione idraulico-forestale.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici ".

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alle modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

In particolare si evidenziano rischi specifici in merito:

- alla corretta individuazione delle aree di intervento relativamente alle aree a rischio incendio, interessate da fitopatie riconosciute ed interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- alla presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata;

- alla verifica dei criteri localizzativi degli interventi ed alla loro tipologia al fine dell'attribuzione del punteggio.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità e delle cause di non ammissibilità in riferimento alla mancata rispondenza delle superfici di intervento quali: i) aree ad alto e medio rischio incendi boschivi, ii) aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, iii) aree interessate da fitopatie ed infestazoni parassitarie.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti o contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione dei procedimenti amministrativi nei tempi previsti.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Vi è il rischio che le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R3 : Adozione di un sistema informativo che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati certificate per il controllo dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di atti di concessione degli aiuti che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni *"con gli obblighi applicabili stabiliti…, compresi quelli in materia di appalti pubblici…"*(Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R7: Predisposizione di procedure che consentano la corretta verifica:

- della localizzazione delle aree di intervento relativamente alle aree a rischio incendio, alle aree interessate da fitopatie ed alle aree prioritarie interessate da dissesto idrogeologico;
- della presenza delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi in aree Natura 2000 ed in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- dell'utilizzo di materiale di propagazione autoctono compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata.

R8: Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di:

- legittima conduzione, esatta localizzazione e superficie minima di accesso;
- esatta identificazione dell'ambito agricolo o non agricolo, dell'uso del suolo, della tipologia di intervento.

La localizzazione delle superfici verrà comprovata con l'ausilio:

- delle cartografie del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi " (DGR n. 674/2012 e DGR n. 140/2015);
- delle perimetrazioni delle aree a rischio idraulico e per frana del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) e del Piano di Bacino approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) con Deliberazione n. 39/2005 e costantemente aggiornato a cura dell'AdB;
- delle perizie prodotte da organismi scientifici pubblici, che giustifichino l'esistenza del rischio di fitopatie ed infestazioni parassitarie.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepiloghino analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

La provenienza del materiale di propagazione impiegato deve essere attestata da vivai forestali certificati ai sensi del D.Lvo 10 novembre 2003, n. 386.

R10: La presentazione delle domande sarà consentita per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle

autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che:

- fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione del saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita, verifica del mancato reddito e aggiornamento dei dati di uso del suolo;

- determinerà i termini di presentazione della domanda di pagamento delle manutenzioni.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure, le modalità organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o

l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi ammissibili* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l'elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l'obiettivo è quello di superare i notori problemi nell'ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all'obiettivo 3 della Strategia Forestale dell'UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all'obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati

ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);

- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l'ARIF (Azienda Regionale attività Irrigue e Forestali), è stato affidato all'Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l'incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21

luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Gli interventi preventivi delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie devono essere giustificati da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (Università, Centri di Ricerca accreditati), che giustifichino l'esistenza di un reale rischio.

Con D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena" in attuazione del D.Lgs 214/05, definendo l'elenco delle fitopatie ed infestazioni parassitarie che possono provocare calamità/danni al potenziale forestale, definito in base ai risultati tecnico scientifici ottenuti dalle attività di monitoraggio effettuate dal Servizio fitosanitario regionale, con la collaborazione delle principali Istituzioni scientifiche.

Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco, nonchè l'elenco delle altre calamità, verranno fatti propri dall'Autorità di Gestione al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione delle sottomisure 8.3-8.4 senza necessità di modificare il presente Programma.

Parassita da quarantena	Provvedimenti nazionali / regionali	Norme Comunitarie
Nematode del pino *(Bursaphlenchus xylophilus)*		Dec. 2008/378/CE Dec. 2008/849/CE Dec. 2008/684/CE Dec.2008/790/CE Dec. 2008/954/CE
Cancro corticale del pino *(Gibberella circinata)*		Dec. 2007/433/CE
Phytophtora Ramorum	DM 28/11/2002	Dec. 2002/757/CE Dec. 2004/426/CE Dec. 2007/201/CE
Colpo di fuoco batterico *(Erwinia amylovora)*	DM 27/03/1996 DM 18/11/1996 DM 20/03/1997 DM 10/09/1999 n.356	Dir. 2000/29/CE, all. IV.B, punto 21.e).aa Dir. 2003/116/CE
Cinipide del castagno *(Dryocosmus Kuriphilus)*	DM 23/02/2006 DM 30/10/2007	Dec. 2006/464/CE
Cancro colorato del platano *(Ceratocystis Fimbriata)*	DM 17/04/1998	Dir. 77/93/CEE
Aleurocanthus Spiniferus	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 23/07/2013, n. 348	Dir. 2000/29/CE, All. IV.B
Processionaria del pino *(Traumatocampa = Thaumetopoea pityocampa)*	D.lvo n.214 19/08/2005 DM 30/10/2007	Dir. 2002/89/CE
Tarlo asiatico (Anoplophora Chinensis)	DM 9/11/2007	Dec. 2008/840/CE

Tab. patogeni

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree del territorio regionale sono classificate come a medio ed alto rischio secondo quanto definito dal "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" avente validità per il triennio 2012-2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 11 aprile 2012 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) [http://www.regione.puglia.it/index.php] e aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015. Nell'immagine seguente si riporta la Cartografia delle Aree a Rischio, inclusa nel citato Piano di Previsione.

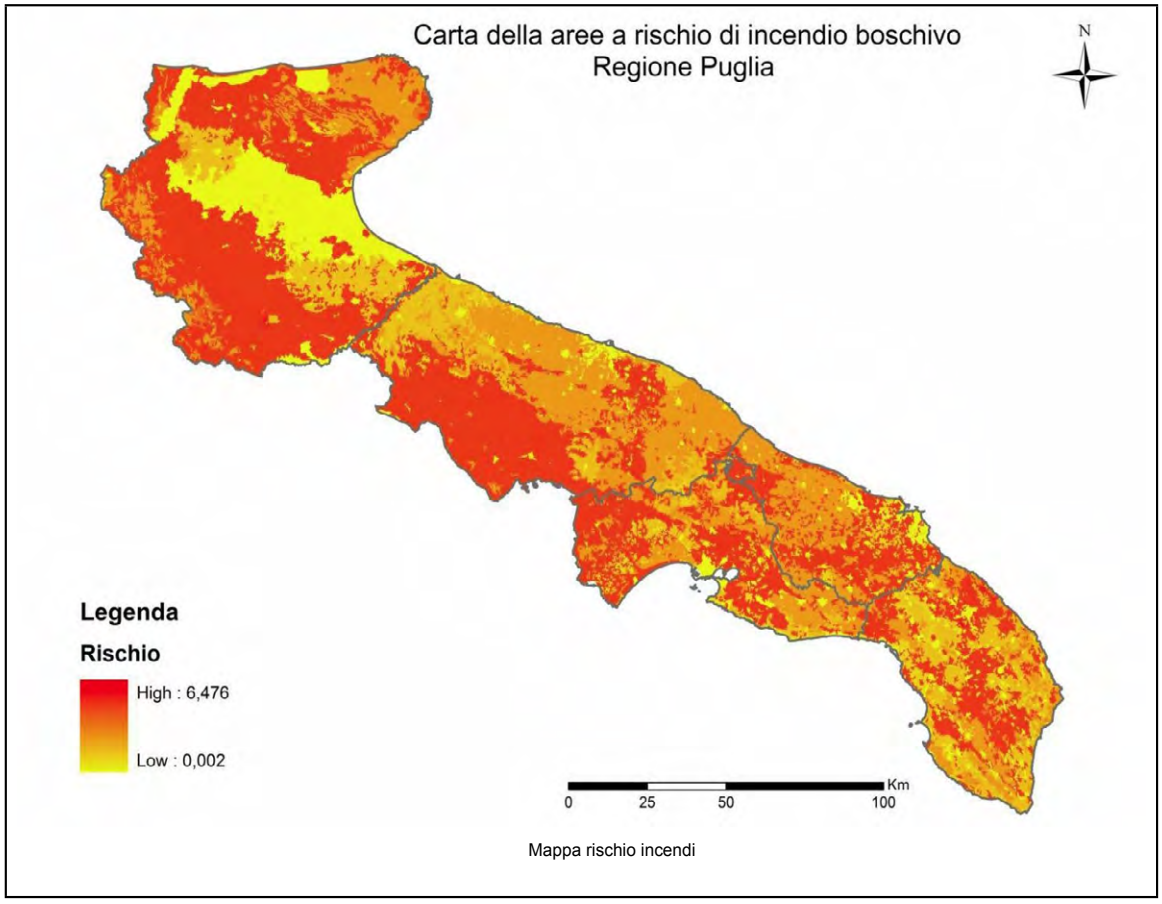

Mappa rischio incendi

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Le problematiche fitopatologiche delle pinete

Processionaria del pino

Le infestazioni di *Traumatocampa pityocampa* costituiscono un fenomeno normale e ricorrente nella pinete del bacino del mediterraneo e nella Puglia, in particolare, ove questo lepidottero defogliatore è diffuso. Agli attacchi dell'insetto sono particolarmente vulnerabili, in particolare, i popolamenti artificiali realizzati negli ultimi 30-40 anni in contesti ecologici poco adatti che, a causa delle condizioni pedo-climatiche difficili, sono caratterizzati da scarso sviluppo e vigore (Longo et al., 1989).

L'azione ripetuta delle infestazioni di processionaria su alberi già debilitati da stress di natura ambientale può incidere negativamente sulla loro crescita e predisporli ad attacchi parassitari di coleotteri scolitidi o patogeni fungini. Le problematiche generate dagli attacchi di *T. pityocampa* riguardano, soprattutto, la fruibilità delle pinete attraversate da sentieri natura e con aree e strutture abitative destinate a scopi turistico-ricreativi (aree attrezzate, rifugi, alberghi, ecc.) in quanto la presenza di peli urticanti sulle larve di terza età

in poi, rimanendo nell'atmosfera per parecchio tempo, producono fenomeni patologici (dermatiti, congiuntiviti, riniti, asma) e, nei casi più gravi, shock anafilattici. La rimozione meccanica dei nidi rimane la principale forma di lotta a questo parassita.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.4. 8.3.b Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione si attiva in quanto la Puglia è una delle regioni italiane maggiormente esposta al rischio incendi boschivi, soprattutto per l'intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico (innalzamento delle temperature, prolungamento di intensi periodi siccitosi ed eventi meteorici estremi e conseguenti danni sulla stabilità idrogeomorfologica dei suoli) e per assicurare la massima tutela del patrimonio boschivo regionale.

La pianificazione degli interventi di sorveglianza del patrimonio boschivo da tutelare, di prevenzione e di protezione attiva dal rischio di incendi boschivi è affidata al Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia, che viene periodicamente aggiornato. Tale Piano individua, inoltre, i vari soggetti istituzionali coinvolti nella sua attuazione, sotto il coordinamento della Sezione Protezione Civile, ed organizzati in apposite Strutture Operative Territoriali (S.O.T.) diffuse capillarmente sul territorio regionale in base a specifici criteri di rischio.

Per l'anno 2022 il Piano A.I.B. è stato aggiornato con la Delibera di Giunta Regionale 29 giugno 2022 n.922 di approvazione del Programma Operativo di Azione per la Campagna Antincendi Boschivi (AIB). Il Piano viene periodicamente aggiornato in relazione alle esigenze territoriali di attuazione ed alle interazioni tra gli Enti coinvolti.

L'operazione sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale
- **Fabbisogno d'intervento n° 28** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniaca
- **Fabbisogno d'intervento n° 29** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

L'operazione contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

FA-5E) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

e, indirettamente, alle seguenti FA secondarie:

FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

FA-5D) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.

L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Le azioni e gli investimenti per la prevenzione dei danni al potenziale forestale derivanti da incendi boschivi ed altre calamità naturali biotiche (fitopatie, infestazioni parassitarie) e abiotiche (dissesto idrogeologico siccità, inondazioni) concorrono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantendo la pubblica incolumità.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – la prevenzione dei danni al potenziale forestale contribuiscono a mantenere il sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi, difendere il suolo dai fenomeni erosivi, regimare le acque meteoriche, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e rallentando la lisciviazione dei nitrati ed il rischio idrogeologico.

Innovazione – Sostenendo gli investimenti per l'installazione e l'ammodernamento/potenziamento dei sistemi di monitoraggio/osservazione di incendi boschivi e calamità naturali, la presente sottomisura favorisce l'innovazione tecnologica nelle attrezzature e mezzi.

La presente operazione prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per l'attuazione del vigente Piano A.I.B. della Regione Puglia. Esso comprende, in una logica di attuazione integrata e complessa, interventi selvi-colturali di prevenzione del rischio incendi, nonché investimenti in macchine, attrezzature ed impianti necessari per l'esecuzione dei suddetti interventi selvi-colturali.

In dettaglio l'operazione, nell'ambito degli investimenti previsti ai sensi degli art. nn. 45 e 24 del Reg. UE n.1305/2013, prevede le seguenti azioni da realizzarsi sulle superfici boscate ricadenti nelle Aree ad Altro e Medio Rischio di Incendi come classificate dal Piano A.I.B. della Regione Puglia:

1. **Investimenti in infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi,** quali allestimento e manutenzione di piste forestali permanenti e viali/fasce parafuoco, allestimento e ripristino di punti d'acqua e cisterne da utilizzare come riserva idrica per gli interventi di spegnimento degli incendi *in situ* da parte delle S.O.T.
2. **Investimenti in macchine, attrezzature e impianti con finalità di prevenzione ed interventi di protezione in situ dagli incendi.** Sono compresi investimenti in macchine ed attrezzature per l'esecuzione delle operazioni selvi-colturali di prevenzione del rischio incendio riferiti alla successiva azione 3.
3. **Investimenti per interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio** mediante la riduzione della massa vegetale presente, soprattutto a carico delle specie più infiammabili, mediante tagli intercalari e diradamenti, associati ad operazioni accessorie tese ad interrompere la continuità nella struttura verticale della vegetazione (potature e spalcature), con particolare attenzione alle aree boschive adiacenti alle infrastrutture viarie; tagli fitosanitari (mediante l'eliminazione di piante oggetto di attacchi parassitari allo scopo di limitare le fitopatie che portano al deperimento della pianta ed aumentano significativamente il rischio di incendi).

Investimenti per l'installazione e il miglioramento di sistemi di monitoraggio/osservazione degli incendi boschivi, quali strutture/postazioni di avvistamento ed annesse apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e telecomunicazione, droni e relativi hardware e software).

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene erogato in termini di contributo in conto capitale della spesa ammessa a finanziamento.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- "Strategia forestale dell'Unione Europea", GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013;
- "Forest Action Plan" GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
- D.lvo n.227/2001 recante "Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- Deliberazione Giunta della Regione Puglia del 11 aprile 2012, n. 674 "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" aggiornato con D.G.R. del 10 febbraio 2015 n. 140;
- D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena" in attuazione del D.Lgs 214/05;
- "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (L. 20 novembre 2000, n. 353);
- Legge Regionale n.1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali";
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2022, n. 922 - Programma Operativo di Azione per la Campagna Antincendi Boschivi (AIB) 2022 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale del 3 maggio 2013, n. 9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive", successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 3 del 3/03/2016 ed in vigore dal 24/03/2016;
- Deliberazione Giunta della Regione Puglia del 6 agosto 2014, n. 1784 "Piano Forestale regionale-Aggiornamento Linee guida 2005-2007 ed estensione validità alla programmazione forestale";
- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006;
- Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali".
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF);
- Regolamento Regionale n.19 del 13/10/2017 di Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno

2009, n. 10 - Tagli boschivi;
- D.G.R. n. 1515 del 27 settembre 2021 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive".
- Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse";
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.» (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 77 del 31 marzo 2023).
- Delibera Giunta Regionale n. 413 del 27/03/2023 avente ad oggetto "*Aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – edizione 2023, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 13 dell'11 maggio 2011, dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e delle "Linee Guida per la determinazione dei prezzari regionali", approvate con decreto 13 luglio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*".

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso alla Regione Puglia in attuazione del Piano A.I.B. e della LR 1/2023, anche attraverso l'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali, istituita ai sensi della Legge Regionale n. 3/2010, secondo i ruoli e le attività individuate all'interno del Piano A.I.B.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

Spese generali: quelle definite ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

1. Investimenti in infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi (art. 24 Reg UE n.1305/2013 comma 1 lett.a)

- **Investimenti per realizzazione e adeguamento** di infrastrutture di prevenzione e protezione dagli incendi boschivi: fasce parafuoco; viabilità forestale per attività di monitoraggio e sorveglianza a prevenzione degli incendi, nonché a servizio degli interventi di controllo e diffusione degli eventi calamitosi di incendio boschivo; vasche di accumulo, punti di approvvigionamento idrico per interventi antincendio in zone boscate. Nel caso di fasce parafuoco il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione.

2. Investimenti in macchine, attrezzature e impianti con finalità di prevenzione dagli incendi (art. 24 Reg UE n.1305/2013 comma 1 lett.b)

- **Investimenti in macchine ed attrezzature forestali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali con finalità di prevenzione dagli incendi boschivi:** trattrici forestali ed attrezzature portate per la ripulitura della vegetazione, per operazioni di decespugliamento e trinciatura (biotriturazione), nonché per l'allontanamento del materiale residuo dalle zone di intervento; motoseghe ed accessori per operazioni di taglio (sfolli, diradamenti, tagli intercalari per la creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura boscata).

3. Investimenti per interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio (art. 24 Reg UE n.1305/2013 comma 1 lett.b)

- **Interventi selvicolturali preventivi:** tagli intercalari e diradamenti in boschi di conifere, associati ad operazioni accessorie tese ad interrompere la continuità nella struttura verticale della vegetazione (potature e spalcature), con particolare attenzione alle aree boschive adiacenti alle infrastrutture viarie; tagli fitosanitari in boschi di latifoglie (mediante l'eliminazione di piante oggetto di attacchi parassitari allo scopo di limitare le fitopatie che portano al deperimento della pianta ed aumentano significativamente il rischio di incendi).

4. Investimenti per l'installazione e il miglioramento di sistemi fissi di monitoraggio/osservazione di incendi boschivi e calamità naturali (art. 24 Reg UE n.1305/2013 comma 1 lett.c)

- **Investimenti per postazioni a servizio delle attività di sorveglianza, monitoraggio con finalità di prevenzione/protezione dagli incendi boschivi nonché di segnalazione e pronto intervento nel caso del verificarsi di incendi:** postazioni di avvistamento munite degli impianti di videocontrollo e di radio e telecomunicazione.

Gli interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione 2014-2022.

Non sono ammesse le spese di manutenzione ordinaria e gestione corrente (spese di personale, spese di carburanti) delle macchine attrezzature ed impianti finanziati tra gli investimenti ammissibili, né per interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

- Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
- Il richiedente deve risultare inserito come soggetto attuatore, ed operativo, di interventi di prevenzione/protezione dagli incendi boschivi all'interno del Piano A.I.B della Regione Puglia.
- Gli interventi di prevenzione sono ammissibili unicamente all'interno delle Aree ad Alto e Medio Rischio incendio secondo il vigente Piano Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia.
- I fabbisogni di intervento, la natura e l'entità degli interventi proposti devono essere coerenti e corrispondenti al vigente Piano A.I.B. della Regione Puglia.
- Il sostegno, nel caso di superfici boscate di intervento con dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste

quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

- Qualsiasi intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito, se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito, e previa Valutazione di Incidenza Ambientale ove pertinente.
- Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo attraverso l'acquisizione di idonei titoli abilitativi/autorizzati ove pertinenti, in relazione alla natura dei vincoli insistenti nell'area interessata.
- Le forniture in macchinari, impianti e attrezzature devono essere nuovi di fabbrica e rispondere ai requisiti di innovatività e basso impatto ambientale.
- Le operazioni finanziate devono risultare conformi alla normativa in materia di appalti pubblici.
- Raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità.
- Le spese finanziate non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i. Localizzazione dell'intervento:

- aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree naturali);
- aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del Sub-Appenino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge;
- aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000);
- aree periurbane;
- superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati.

ii. Tipologia dell'intervento, ove pertinente in relazione al Piano A.I.B. vigente:

- interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio nelle aree ad alto rischio di incendio boschivo della Regione Puglia secondo la classificazione riportata nel vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie;
- interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti; all'aridità interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio;
- microinterventi di sistemazione idraulico-forestale.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi ammissibili sostenuti, ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti

rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento alla Delibera Giunta Regionale n. 413 del 27/03/2023 avente ad oggetto "*Aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – edizione 2023, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 13 dell'11 maggio 2011, dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e delle "Linee Guida per la determinazione dei prezzari regionali", approvate con decreto 13 luglio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*".

Per le voci di costo riferite agli interventi selvi-colturali previste dal vigente prezziario di riferimento si applicherà il criterio dei costi standard sulla base dei costi unitari definiti dal medesimo prezziario applicati alle unità di intervento verificate a conclusione dell'operazione finanziata.

Relativamente alle voci di costo non previste dal vigente prezziario, per le forniture di macchine, attrezzature ed impianti si farà riferimento ai prezzi rilevabili tramite le procedure di consultazione del Mepa di Consip (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai fini della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le procedure di affidamento delle forniture nel rispetto delle vigenti norme sugli appalti pubblici per la fase di esecuzione degli investimenti.

Inoltre, per le voci di costo pertinenti, ai fini della ragionevolezza dei costi dovranno essere rispettati i limiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) per il personale dipendente e, per le attività riconducibili alle spese generali, i limiti del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, avente ad oggetto "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*" (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati i seguenti criteri:

- Rimborso delle spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente;

Rimborso in base a costi standard per le voci di costo previste dal vigente prezziario.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

1. R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione

finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

2. R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alle modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

3. R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

4. R7: Procedure di selezione dei beneficiari

In particolare, si evidenziano rischi specifici in merito:

- alla corretta individuazione delle aree di intervento relativamente alle aree a rischio incendio, interessate da fitopatie riconosciute ed interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- alla presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata;
- alla verifica dei criteri localizzativi degli interventi ed alla loro tipologia al fine dell'attribuzione del punteggio.

5. R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità e delle cause di non ammissibilità in riferimento alla mancata rispondenza delle superfici di intervento quali:

i. aree ad alto e medio rischio incendi boschivi;
ii. aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, ove pertinente;
iii. aree interessate da fitopatie ed infestazioni parassitarie ove pertinente.

6. R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti o contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori.

7. R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità, e alla conclusione dei procedimenti amministrativi nei tempi previsti.

8. R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Vi è il rischio che le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R3: Adozione di un sistema informativo che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati certificate per il controllo dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di atti di concessione degli aiuti che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

Tracciatura dei documenti contabili (fatture e documenti equipollenti) tramite l'inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito ad un numero univoco di domanda riferito ad una specifica operazione o sottomisura del PSR di appartenenza.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni "con gli obblighi applicabili stabiliti…, compresi quelli in materia di appalti pubblici…"(Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R7: Predisposizione di procedure che consentano la corretta verifica:

- della localizzazione delle aree di intervento relativamente alle aree a rischio incendio, alle aree interessate da fitopatie ed alle aree prioritarie interessate da dissesto idrogeologico;
- della presenza delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi in aree Natura 2000 ed in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- dell'utilizzo di materiale di propagazione autoctono compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata.

R8: La localizzazione delle superfici verrà comprovata con l'ausilio:

- delle cartografie del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi "

(DGR n. 674/2012 e DGR n. 140/2015) nonché del Piano A.I.B. vigente;

- delle perimetrazioni delle aree a rischio idraulico e per frana del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) e del Piano di Bacino approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) con Deliberazione n. 39/2005 e costantemente aggiornato a cura dell'AdB, ove pertinente;
- delle perizie prodotte da organismi scientifici pubblici, che giustifichino l'esistenza del rischio di fitopatie ed infestazioni parassitarie, ove pertinenti.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepiloghino analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

R10: L'inizio dei lavori sarà consentito unicamente per gli interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione del saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione degli investimenti realizzati.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure, le modalità organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla

documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi ammissibili* si farà riferimento, ove pertinenti, alla Delibera Giunta Regionale n. 413 del 27/03/2023 avente ad oggetto "*Aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – edizione 2023, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 13 dell'11 maggio 2011, dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e delle "Linee Guida per la determinazione dei prezzari regionali", approvate con decreto 13 luglio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*".

Per le altre tipologie di costi non previste dal prezziario vigente si applicheranno gli ulteriori criteri di ragionevolezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare i criteri di ragionevolezza previsti sono chiaramente illustrati nelle Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2022, emanate dal Mipaaf, con Decreto prot.n.14786 del 13/01/2021, sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e 5 novembre 2020.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l'elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l'obiettivo è

quello di superare i notori problemi nell'ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all'obiettivo 3 della Strategia Forestale dell'UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all'obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l'ARIF (Azienda Regionale attività Irrigue e Forestali), è stato affidato all'Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l'incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi

di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal “Piano di Gestione”.

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le “indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell’art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree del territorio regionale sono classificate come a medio ed alto rischio secondo quanto definito dal "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" avente validità per il triennio 2012-2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 11 aprile 2012 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) [http://www.regione.puglia.it/index.php] e aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015. Nell'immagine seguente si riporta la Cartografia delle Aree a Rischio, inclusa nel citato Piano di Previsione.

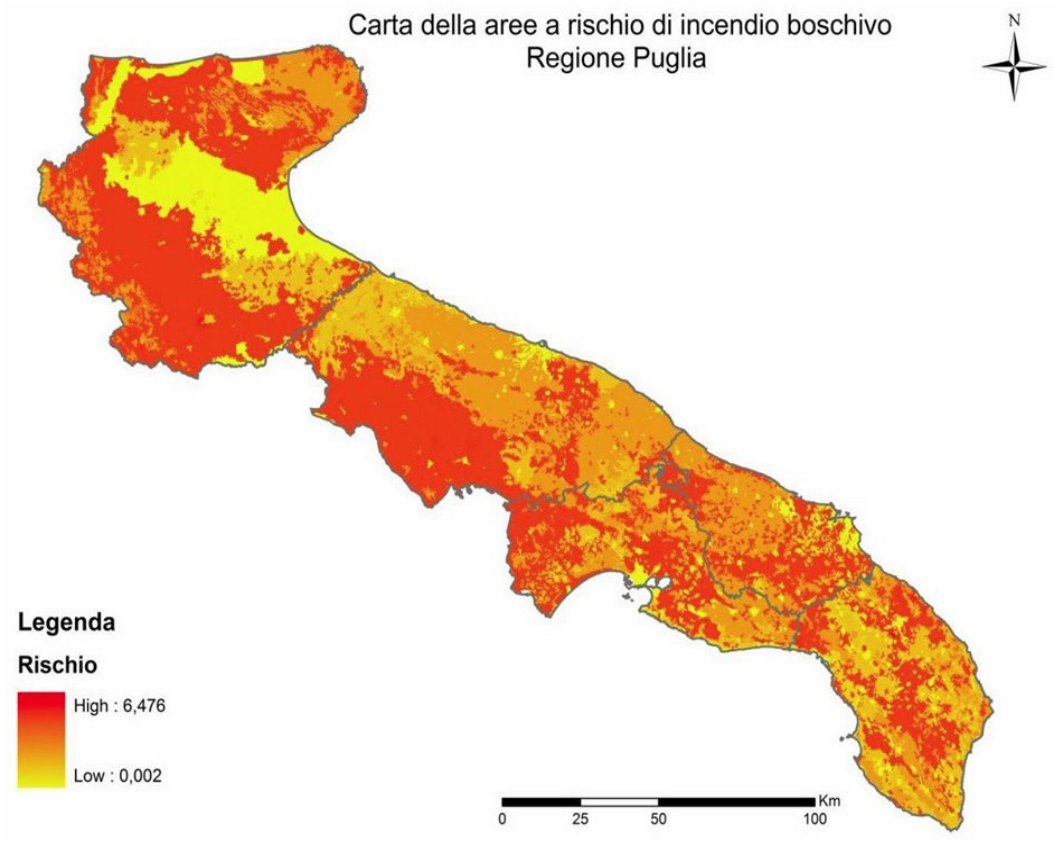

Aree a rischio incendio boschivo - PUGLIA

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.5. 8.4 Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura si attiva in quanto la Puglia è una delle regioni italiane maggiormente esposta al rischio incendi boschivi soprattutto per motivazioni climatiche (estate siccitosa con alte temperature durante i mesi estivi e forte ventosità in alcuni giorni estivi).

Il fenomeno degli incendi boschivi assume in Puglia proporzioni notevoli sia per il numero di eventi che per le superfici interessate, tanto da incidere sui valori nazionali con percentuali superiori al 11% in merito al numero di incendi ed al 13% in merito alle superfici boscate percorse, nonostante la Puglia sia una delle regioni italiane con l'indice di boscosità più basso, 9,25% (INFC, 2005) della superficie territoriale.
L'analisi del fenomeno su base provinciale, evidenzia come le province più colpite siano Foggia, Taranto e Bari per numero di incendi boschivi; in termini di superficie percorsa dal fuoco la provincia più colpita risulta quella di Bari, seguita da quella di Foggia e dalla provincia Barletta-Andria-Trani.

I fenomeni di dissesto idrogeologico manifestano lo stato di degrado in cui versa il territorio di alcune aree della Puglia, concentrate soprattutto nel Sub-appennino Dauno (nella parte montuosa nord-occidentale), del Gargano e delle Murge, dove è elevato il rischio di frane. In Puglia, i comuni ad alta criticità idrogeologica sono 200, il 78% del totale. In termini di estensione del territorio sono 1.371 i km2 a rischio in Puglia (di cui il 35% sono aree franabili e il 65% quelle alluvionabili).

Su base provinciale, si evidenzia come sia la provincia di Foggia con oltre il 70% dei suoi comuni (con il 14% della superficie provinciale) a presentare il grado più elevato di potenziale esposizione al rischio, seguita dalla provincia di Taranto con il 79% dei suoi comuni (il 7% in termini di superficie interessata); la stessa percentuale scende a valori del 73% per la provincia di Bari (1% della superficie), al 70% per la provincia di Brindisi (2% della superficie) e quasi al 69% nella provincia di Lecce (2% della superficie).

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale
- **Fabbisogno d'intervento n° 28** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniaca
- **Fabbisogno d'intervento n° 29** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

FA-5E) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

e, indirettamente, alle seguenti FA secondarie:

FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

FA-5D) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Le azioni e gli investimenti per la bonifica dei danni al potenziale forestale derivanti da incendi boschivi ed altre calamità naturali biotiche (fitopatie, infestazioni parassitarie) e abiotiche (dissesto idrogeologico siccità, inondazioni) concorrono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantendo la pubblica incolumità.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – la mitigazione e ripristino dei danni al potenziale forestale contribuiscono a mantenere l'efficacia delle foreste nel sequestro del carbonio, la difesa del suolo dai fenomeni erosivi, la regimazione delle acque meteoriche, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e il deflusso nel reticolo idrografico, riducendo significativamente il rischio idrogeologico.

La sottomisura è finalizzata a supportare investimenti per la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici, incluse fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi legati ai cambiamenti climatici (dissesto idrogeologico, siccità, inondazioni). Ciò sarà realizzato attraverso idonei interventi selvicolturali (potature, ripuliture, sfolli, diradamenti) e fitosanitari (lotta biologica con l'ausilio di antagonisti naturali). Inoltre essa mira alla stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso l'esecuzione di piccoli interventi di ripristino delle opere e di consolidamento dei versanti in erosione e la realizzazione di interventi di carattere permanente e a scala territoriale per il ripristino della funzionalità del reticolo idrografico nei boschi.

In dettaglio la sottomisura prevede le seguenti azioni:

1.**Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.)** ; interventi, nell'area bruciata, a supporto delle successioni ecologiche post incendio (es.: tagli colturali di smantellamento e di sgombero delle piante morte, asportazione delle piante con vitalità compromessa, riceppatura e tramarratura per le latifoglie, rinnovazione artificiale per le conifere, se necessaria);

2.**Perimetrazione delle aree percorse da incendio**, anche mediante opportuna recinzione, al fine di garantire l'interdizione al pascolo favorendo la rinnovazione del bosco.

3. **Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana** con tecniche di bioingegneria che minimizzano l'impatto sull'ambientale e sul paesaggio (es. opere di consolidamento e difesa vegetale; fascinate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante);

4. **Ripristino** di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali; interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo attraverso interventi di ingegneria naturalistica;

5. **Ripristino** di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti: ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, delle opere di sistemazione idraulico-forestale di versante

danneggiate attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale della spesa ammessa a finanziamento.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- "Strategia forestale dell'Unione Europea" (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- "Forest Action Plan" GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
- D.lvo n.227/2001 recante "Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- D.M. 16 giugno 2005. "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii."Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 "Massimale del regime di pagamento di base";
- D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena" in attuazione del D.Lgs 214/05;
- "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (L. 20 novembre 2000, n. 353),
- Piano antincendio regionale "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" (D.G.R. n. 674 del 11 aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) avente validità per il triennio 2012-2014 aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015;
- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che

abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

1. Costi per il ripristino dei danni da incendi e altri pericoli naturali:

- **Spese generali**: le spese generali sono quelle definite ai sensi dell' art. 45 comma lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.
- **Interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale forestale** dei soprassuoli colpiti da eventuali danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali: potature e tagli di rigenerazione per una ricostituzione bilanciata della chioma, rinfoltimento e reimpianto delle specie e dei popolamenti forestali danneggiati con specie autoctone di provenienza locale e con particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse ambientale; prime cure colturali per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora, rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, eliminazione delle piante morte e deperienti, perimetrazione delle aree, anche mediante opportuna recinzione, al fine di garantire l'interdizione al pascolo.
- **Interventi estensivi di ripristino e consolidamento dei versanti** che hanno subito un dissesto idrogeologico (es.: interventi selvicolturali, opere di captazione e drenaggio acque superficiali, opere di consolidamento versanti con tecniche di ingegneria naturalistica).
- **Investimenti per il ripristino delle strutture e infrastrutture** di protezione, installazioni di controllo e monitoraggio del fuoco, opere di sistemazione idraulico forestale e di ingegneria naturalistica danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, infestazioni parassitarie, fitopatie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

Non è ammissibile alcun sostegno per il mancato reddito conseguente alla calamità naturale.

Il sostegno non è ammissibile in presenza di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi assicurativi privati, concessi sulle stesse aree.

Tutte le spese dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

1. La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale, limitatamente alle superfici boscate, alle

pendici in dissesto ed al reticolo idrografico ricoperto da vegetazione arbustiva, arborea o a prevalente copertura forestale. Il sostegno è concesso alle aziende ricadenti nelle condizioni di cui ai punti seguenti:

a. In linea con quanto previsto dalla "Legge-Quadro in materia di incendi boschivi" n. 353/2000 art.10, sono vietati per 5 anni, sulle aree percorse da incendio, "le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale", sostenuti con risorse finanziarie pubbliche, salvo deroghe previste per legge.

b. Gli interventi di recupero nelle aree soggette a dissesto idrogeologico sono applicabili a tutto il territorio forestale della Puglia, con priorità alle aree del Sub-appenino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge, ma anche a contesti localizzati di manifesta e dimostrata fragilità e criticità idrogeologica, in accordo con le perimetrazioni delle aree a rischio (idraulico e per frana) dei singoli Comuni, proposte nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005 e costantemente aggiornate a cura dell'Autorità di Bacino della Puglia.

c. Gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale sono ammessi a contributo se:

- vi sia stato il riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente in materia, dell'occorrenza della calamità naturale;
- la calamità stessa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria abbiano causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale (l'incidenza del danno verrà misurata, nel caso di incendio boschivo o altra calamità naturale, in percentuale sulla superficie del popolamento forestale interessato; nel caso di fitopatie e infestazioni parassitarie, in percentuale sul numero di soggetti interessati).

2. Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
3. Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da un documento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
4. Qualsiasi intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
5. Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
6. Gli interventi di rinfoltimento e reimpianto, per essere ammessi al sostegno, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione di specie autoctone (come riportate nel paragrafo 8.2.8.6), compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003.

Non è ammissibile alcun sostegno per il mancato reddito conseguente alla calamità naturale.

Il sostegno non è ammissibile in presenza di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi assicurativi privati, concessi sulle stesse aree.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i) Localizzazione dell'intervento:

- aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con particolare attenzione alle aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree naturali);
- aree a maggior rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del Sub-Appenino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge;
- aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000);
- aree periurbane.

ii) tipologia dell'intervento

- Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.);
- Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali);
- Perimetrazione delle aree percorse da incendio;
- Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali;
- Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita

relazione giustificativa di scelta.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alle modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

La sottomisura viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano rischi specifici in merito:

- alla corretta individuazione delle aree di intervento relativamente alle aree percorse da incendio, interessate da calamità e da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- alla corretta valutazione del potenziale forestale distrutto dalla calamità;
- alla presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;

- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile;
- alla verifica della presenza di altri sostegni o regimi assicurativi privati, concessi sulle stesse aree.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità in riferimento alla mancata rispondenza delle superfici quali: i) aree ad alto e medio rischio incendi boschivi, ii) aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, iii) aree interessate da fitopatie ed infestazoni parassitarie.

Ulteriore rischi sono dovuti alla verifica delle aree percorse da incendio in data inferiore ai 5 anni, vincolate ai sensi della "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" n. 353/2000.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti o contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione dei procedimenti amministrativi nei tempi previsti.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Vi è il rischio che le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R3 : Adozione di un sistema informativo che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati certificate per il controllo dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di atti di concessione degli aiuti che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni *"con gli obblighi applicabili stabiliti…, compresi quelli in materia di appalti pubblici…"*(Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R7: Predisposizione di procedure che consentano la corretta verifica:

- della localizzazione delle aree di intervento relativamente alle aree percorse da incendio, alle aree interessate da calamità ed alle aree prioritarie interessate da dissesto idrogeologico;
- della percentuale del potenziale forestale distrutto da calamità (non meno del 20%);
- della presenza delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi in aree Natura 2000 ed in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- dell'utilizzo di materiale di propagazione autoctono compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata.
- di altri strumenti di sostegno o assicurazioni private concessi sulle stesse aree.

R8: Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di:

- legittima conduzione, esatta localizzazione e superficie minima di accesso;
- esatta identificazione dell'ambito agricolo o non agricolo, dell'uso del suolo, della tipologia di intervento.

La localizzazione delle superfici verrà comprovata con l'ausilio:

- delle cartografie del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi " (DGR n. 674/2012 e DGR n. 140/2015);
- delle perimetrazioni delle aree a rischio idraulico e per frana del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) e del Piano di Bacino approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) con Deliberazione n. 39/2005 e costantemente aggiornato a cura dell'AdB;
- delle perizie prodotte da organismi scientifici pubblici, che giustifichino l'esistenza del rischio di

fitopatie ed infestazioni parassitarie.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepiloghino analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

La provenienza del materiale di propagazione impiegato deve essere attestata da vivai forestali certificati ai sensi del D.Lvo 10 novembre 2003, n. 386.

R10: La presentazione delle domande sarà consentita per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione del saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita e aggiornamento dei dati di uso del suolo.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure, le modalità organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e

necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi ammissibili* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l'elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l'obiettivo è quello di superare i notori problemi nell'ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all'obiettivo 3 della Strategia Forestale dell'UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all'obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l'ARIF (Azienda Regionale attività Irrigue e Forestali), è stato affidato all'Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l'incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree

naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Gli interventi di ripristino delle foreste danneggiate dalle fitopatie e delle infestazioni parassitarie devono essere giustificati da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (Università, Centri di Ricerca accreditati), che giustifichino l'esistenza di un reale rischio.

Con D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il "Programma di potenziamento delle

attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena" in attuazione del D.Lgs 214/05, definendo l'elenco delle fitopatie ed infestazioni parassitarie che possono provocare calamità/danni al potenziale forestale, definito in base ai risultati tecnico scientifici ottenuti dalle attività di monitoraggio effettuate dal Servizio fitosanitario regionale, con la collaborazione delle principali Istituzioni scientifiche.

Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco, nonchè l'elenco delle altre calamità, verranno fatti propri dall'Autorità di Gestione al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione delle sottomisure 8.3-8.4 senza necessità di modificare il presente Programma.

Parassita da quarantena	Provvedimenti nazionali / regionali	Norme Comunitarie
Nematode del pino *(Bursaphlenchus xylophilus)*		Dec. 2008/378/CE Dec. 2008/849/CE Dec. 2008/684/CE Dec.2008/790/CE Dec. 2008/954/CE
Cancro corticale del pino *(Gibberella circinata)*		Dec. 2007/433/CE
Phytophtora Ramorum	DM 28/11/2002	Dec. 2002/757/CE Dec. 2004/426/CE Dec. 2007/201/CE
Colpo di fuoco batterico *(Erwinia amylovora)*	DM 27/03/1996 DM 18/11/1996 DM 20/03/1997 DM 10/09/1999 n.356	Dir. 2000/29/CE, all. IV.B, punto 21.e).aa Dir. 2003/116/CE
Cinipide del castagno *(Dryocosmus Kuriphilus)*	DM 23/02/2006 DM 30/10/2007	Dec. 2006/464/CE
Cancro colorato del platano *(Ceratocystis Fimbriata)*	DM 17/04/1998	Dir. 77/93/CEE
Aleurocanthus Spiniferus	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 23/07/2013, n. 348	Dir. 2000/29/CE, All. IV.B
Processionaria del pino *(Traumatocampa = Thaumetopoea pityocampa)*	D.lvo n.214 19/08/2005 DM 30/10/2007	Dir. 2002/89/CE
Tarlo asiatico (Anoplophora Chinensis)	DM 9/11/2007	Dec. 2008/840/CE

Tab. patogeni

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree del territorio regionale sono classificate come a medio ed alto rischio secondo quanto definito dal "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" avente validità per il triennio 2012-2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 11 aprile 2012 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) [http://www.regione.puglia.it/index.php] e aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015. Nell'immagine seguente si riporta la Cartografia delle Aree a Rischio, inclusa nel citato Piano di Previsione.

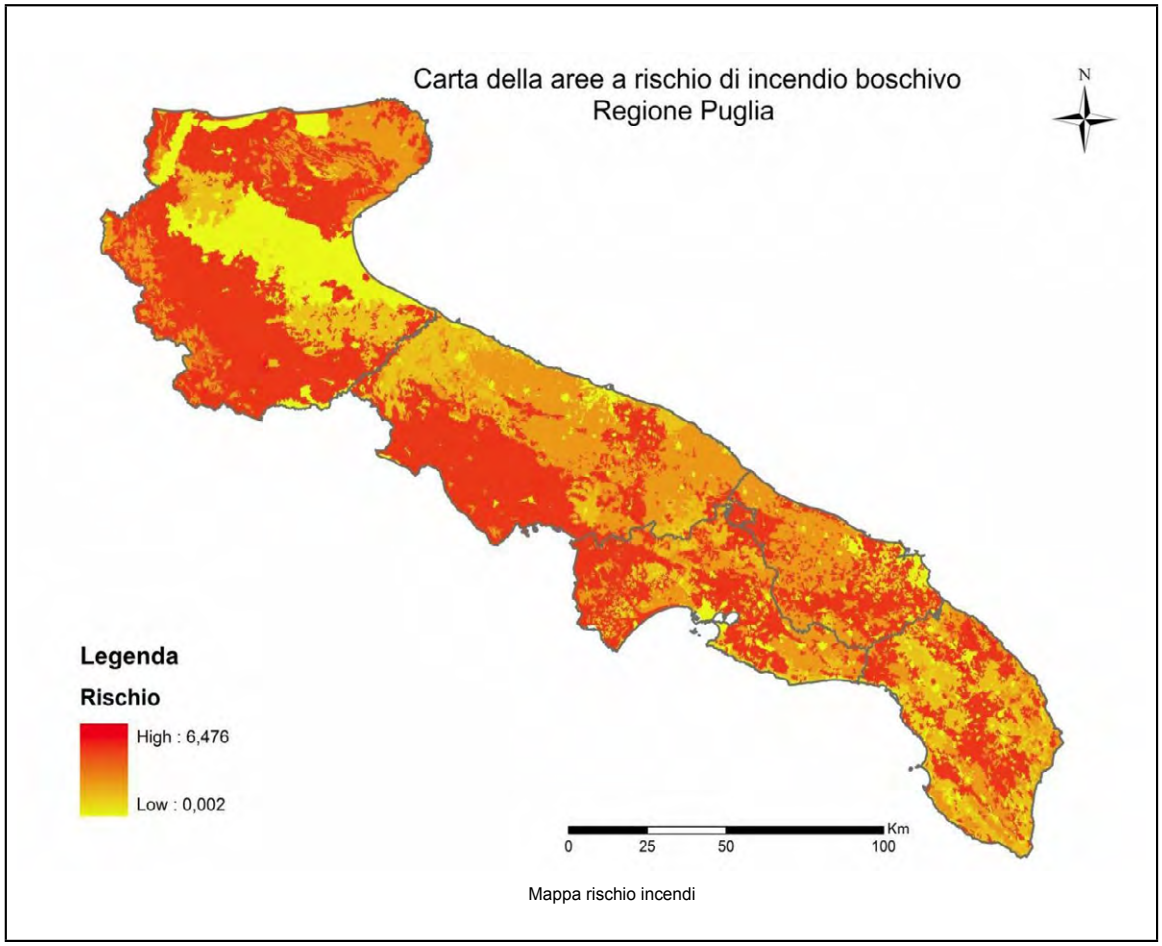

Mappa rischio incendi

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Le problematiche fitopatologiche delle pinete

Processionaria del pino

Le infestazioni di *Traumatocampa pityocampa* costituiscono un fenomeno normale e ricorrente nella pinete del bacino del mediterraneo e nella Puglia, in particolare, ove questo lepidottero defogliatore è diffuso. Agli attacchi dell'insetto sono particolarmente vulnerabili, in particolare, i popolamenti artificiali realizzati negli ultimi 30-40 anni in contesti ecologici poco adatti che, a causa delle condizioni pedo-climatiche difficili, sono caratterizzati da scarso sviluppo e vigore (Longo et al., 1989).

L'azione ripetuta delle infestazioni di processionaria su alberi già debilitati da stress di natura ambientale può incidere negativamente sulla loro crescita e predisporli ad attacchi parassitari di coleotteri scolitidi o patogeni fungini. Le problematiche generate dagli attacchi di *T. pityocampa* riguardano, soprattutto, la

fruibilità delle pinete attraversate da sentieri natura e con aree e strutture abitative destinate a scopi turistico-ricreativi (aree attrezzate, rifugi, alberghi, ecc.) in quanto la presenza di peli urticanti sulle larve di terza età in poi, rimanendo nell'atmosfera per parecchio tempo, producono fenomeni patologici (dermatiti, congiuntiviti, riniti, asma) e, nei casi più gravi, shock anafilattici. La rimozione meccanica dei nidi rimane la principale forma di lotta a questo parassita.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.3.6. 8.5 Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

I boschi pugliesi svolgono una pluralità di funzioni, con particolare riferimento a quella naturalistica, paesaggistica, ricreativa ed idrogeologica.

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 18** Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità
- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

FA-4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

e, indirettamente, alla seguente FA secondaria:

FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – La presente Sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che, senza escludere i benefici economici di lungo termine, sono principalmente finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – gli interventi finalizzati all'aumento della resilienza e del pregio ambientale dei boschi pugliesi aumentano l'efficienza nello stoccaggio di carbonio atmosferico, favoriscono la riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

La sottomisura intende realizzare investimenti, a carattere non produttivo, per interventi che non comportano aumento di reddito ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla fruizione pubblica delle foreste. Tali interventi, attraverso la rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere realizzati nel passato e la tutela della biodiversità vegetale

e animale, mirano a aumentare il livello di servizi ecosistemici prodotti dai boschi.

In dettaglio la sottomisura prevede le seguenti azioni:

1.**Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità** (in particolar modo quelli costituiti da conifere alloctone), a vantaggio della biodiversità compositiva vegetazionale, oltreché della stabilità e funzionalità dell'ecosistema (diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità, rinfittimento localizzato con specie forestali autoctone (in preferenza di latifoglie) allo scopo di migliorare la qualità del suolo, avviamento ad alto fusto di cedui, conversione di boschi monospecifici in boschi misti, rimozione di specie alloctone e/o invasive.

2.**Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e ricostituzione di habitat forestali di pregio** minacciati dall'azione della fauna selvatica, da animali al pascolo o dall'attività antropica: creazione e ripristino di ecotoni e zone umide, creazione di radure per favorire specie eliofile di pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali, rimozione di specie alloctone e/o invasive, realizzazione di chiudende e protezioni individuali.

3.**Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico**: realizzazione e ripristino della sentieristica attrezzata, di punti di informazione e osservazione della fauna selvatica, strutture per la didattica ambientale, piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti panoramici, segnaletica e tabelle informative, punti di abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, acquisto e posa in opera di cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chirotteri, investimenti per il miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale (piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili, neviere, cutini) all'interno di superfici forestali, divulgazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali (alberi monumentali o di interesse storico, specie rare e minacciate, pratiche come la resinazione delle conifere).

Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

8.2.8.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.8.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- "Strategia forestale dell'Unione Europea" (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);

- "Forest Action Plan" GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
- DPR 357 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- D.lvo n.227/2001 recante "Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- D.M. 16 giugno 2005. "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii."Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 "Massimale del regime di pagamento di base"
- L.R. n.40 10/12/2012 "Legge regionale di istituzione dei Boschi didattici in Puglia" modificata dalla L.R. 11/2015 "Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)",
- DGR 2464/2010 "Indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007 - 2013 nelle aree "a bosco e a macchia" per gli interventi relativi a "investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico";
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.8.3.6.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a: Proprietari forestali pubblici e privati; Persone Fisiche; Consorzi, Enti Pubblici e altri soggetti di diritto pubblico, Enti Privati, Amministrazioni Comunali, PMI forestali, Silvicoltori e Silvicoltori Pubblici, nelle forme singole ed associate.

8.2.8.3.6.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

- **Spese generali**: le spese generali sono quelle definite ai sensi dell' art. 45 comma lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

- Costi dei materiali, della manodopera e dei servizi necessari alla realizzazione degli **investimenti volti a migliorare il valore ambientale** della superficie forestale e/o per la fornitura di servizi

pubblici (didattico, ricreativo e turistico).

- **Acquisto del materiale di propagazione forestale** e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.
- **Interventi selvicolturali** riconosciuti e necessari alla realizzazione degli investimenti (tagli diradamenti, potature) volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale interessata o la fornitura di servizi pubblici.
- **Costi di realizzazione, ripristino** di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale, punti di osservazione della fauna selvatica, punti di abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, acquisto e posa in opera di cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chirotteri; piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti panoramici, segnaletica e tabelle informative, ripristino e manutenzione di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili, neviere, cutini all'interno di superfici forestali.
- **Costi di realizzazione e ripristino di sentieri** che presentino una percorrenza in bosco maggiore del 50% della loro lunghezza. Nell'ambito della presente sottomisura, per "sentiero" si intende *"un percorso pedonale a fondo naturale che consente un agevole e sicuro movimento ai fruitori, finalizzato all'accesso alle superfici boscate di particolare interesse storico, naturalistico, turistico-ricreativo e didattico-ambientale"*.

Questo tipo di interventi sono investimenti in grado di migliorare la foresta e da realizzarsi una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Questa sottomisura è finalizzata ad "investimenti non produttivi" per specifiche finalità non esclusivamente economiche e non è quindi finalizzata alla manutenzione ordinaria della foresta.

Costi di rimozione di piante, diradamenti e potature possono essere considerati eleggibili nella misura in cui tali interventi siano finalizzati al miglioramento del valore ecologico della foresta, così come gli interventi per il miglioramento della composizione specifica e della struttura delle foreste, con finalità eminentemente ambientali (rimozione di specie aliene alloctone e/o invasive) e comunque da realizzarsi una-tantum.

Non sono ammissibili:

- i costi per la rigenerazione della foresta (ripiantumazione della stessa con una di composizione specifica e struttura analoga);
- i costi di manutenzione e di gestione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i boschi cedui a turno breve e le piantagioni di alberi di Natale e a scopo energetico.

Tutte le spese dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

8.2.8.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone boscate così come definite dalla normativa vigente.

1. Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
2. Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione

delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da un documento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

3. Qualsiasi intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
4. Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
5. Gli interventi di rinfittimento e sostituzione, per essere ammessi al sostegno, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione di specie autoctone (come riportate al paragrafo 8.2.8.3.5.11), compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003 .
6. La selezione delle specie, varietà ed ecotipi da piantumare, nonché la provenienza del materiale di propagazione terrà conto delle condizioni biotiche, pedologiche ed idrologiche, prediligendo specie a maggior resilienza rispetto ai cambiamenti climatici e alle fitopatie, che non rappresentino una minaccia per la biodiversità locale e per la salute umana. In zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata, ridotto contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l'impianto di specie legnose perenni anche arbustive, tra quelle indicate al paragrafo 8.2.8.3.5.11

Non sono ammissibili:

a. i costi per la rigenerazione della foresta (ripiantumazione della stessa con una di composizione specifica e struttura analoga);
b. i costi di manutenzione e di gestione ordinaria e straordinaria;
c. gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
d. i boschi cedui a turno breve e le piantagioni di alberi di Natale e a scopo energetico.

8.2.8.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i) Localizzazione dell'intervento:

- zone della Rete Natura 2000,
- Aree Protette (l. 394/91),
- Aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale
- Boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii,
- Aree periurbane

ii) Tipologia dell'intervento

- investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico;
- interventi selvicolturali il miglioramento della biodiversità e per la protezione e ricostituzione di habitat forestali di pregio;
- interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità.

8.2.8.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

8.2.8.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla

difficoltà di stesura delle domande, alle modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

La sottomisura viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano rischi specifici in merito:

- alla presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile;
- alla verifica dei criteri localizzativi degli interventi ed alla loro tipologia al fine dell'attribuzione del punteggio.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità in riferimento alla mancata rispondenza delle superfici, nonché al controllo dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione ed al monitoraggio del rispetto degli impegni assunti.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti o contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione dei procedimenti amministrativi nei tempi previsti.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Vi è il rischio che le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.8.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R3 : Adozione di un sistema informativo che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati certificate per il controllo dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di atti di concessione degli aiuti che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni *"con gli obblighi applicabili stabiliti…, compresi quelli in materia di appalti pubblici…"*(Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R7: Predisposizione di procedure che consentano la corretta verifica:

- della presenza delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi in aree Natura 2000 ed in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;

- dell’utilizzo di materiale di propagazione autoctono compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata..

Sarà implementata una cartografia digitalizzata del territorio che dovrà essere utilizzata per la formulazione del progetto, in modo da evitare che vengano proposti progetti non ammissibili.

I criteri di selezione saranno informatizzati in modo da evitare autoattribuzioni e valutazioni errate di punteggio.

R8: Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di legittima conduzione ed esatta localizzazione degli interventi.

Il Sistema Informativo dovrà prevedere adeguate funzionalità di verifica in modo che sia gli elementi fisici e localizzativi che tecnico-economici siano sempre corrispondenti al progetto approvato.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepiloghino analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

Nei bandi dovrà essere assicurata chiarezza al quadro delle autorizzazioni da acquisire per le singole tipologie di intervento nei vari ambiti territoriali.

R10: La presentazione delle domande sarà consentita per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione del saldo; nonché l’esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita e aggiornamento dei dati di uso del suolo.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure, le modalità organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.8.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi ammissibili* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma.

8.2.8.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l'elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l'obiettivo è quello di superare i notori problemi nell'ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all'obiettivo 3 della Strategia Forestale dell'UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all'obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l'ARIF (Azienda Regionale attività Irrigue e Forestali), è stato affidato all'Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l'incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un

Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

I boschi pugliesi svolgono una pluralità di funzioni, con particolare riferimento a quella naturalistica, paesaggistica, ricreativa ed idrogeologica. La sottomisura intende realizzare investimenti, a carattere non produttivo, per interventi che non comportano aumento di reddito ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla fruizione pubblica delle foreste.

Gli investimenti finanziati nell’ambito della sottomisura consentono di aumentare la resilienza dei boschi agli stress biotici e abiotici anche connessi ai cambiamenti climatici diversificandone la struttura, la forma di

governo e la composizione.

Gli investimenti selvicolturali sono finalizzati ad aumentare la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo (es.: diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità, rinfittimento e/o inserimento localizzato con specie forestali autoctone - in preferenza di latifoglie - allo scopo di migliorare la qualità del suolo, avviamento ad alto fusto di cedui, conversione di boschi monospecifici in boschi misti, rimozione di specie alloctone e/o invasive).

Gli interventi di gestione forestale oggetto della presente sottomisura, oltre a ripristinare il territorio dai danni di origine biotica e abiotica (protezione dei boschi minacciati dall'azione della fauna selvatica, da animali al pascolo o dall'attività antropica mediante la realizzazione di chiudende e protezioni individuali), permettono anche di massimizzare la funzione ambientale del bosco (stabilità dei versanti, regimazione delle acque, creazione e ripristino di ecotoni e zone umide, creazione di radure per favorire specie eliofile di pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali, rimozione di specie alloctone e/o invasive) aumentando il sequestro del carbonio e il miglioramento del paesaggio perseguendo così gli obiettivi trasversali ambiente e clima.

Inoltre essa permette il raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse, anche individuati dallo stesso PQFN, quali la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico attraverso il ripristino e il potenziamento della viabilità (es: sentieristica attrezzata), delle strutture per il ricovero di animali (es: punti di abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chirotteri), delle strutture per la didattica ambientale (es: di punti di informazione e osservazione della fauna selvatica, piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti panoramici, segnaletica e tabelle informative) ed il mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale e la valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali.

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di rinaturalizzazione e/o di miglioramento della biodiversità, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

Tabella specie autoctone

- Acer campestre L., Acero campestre
- Acer monspessulanum L., Acero minore
- Acer obtusatum L., Acero opalo WK
- Arbutus unedo L., Corbezzolo
- Carpinus betulus L., Carpino bianco
- Carpinus orientalis Mill., Carpinella
- Ceratonia siliqua L., Carrubo
- Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda
- Cistus incanus L., Cisto rosso
- Cistus salvifolius L., Cisto salvifoglio
- Cornus mas L., Corniolo
- Cornus sanguinea L., Sanguinello
- Coronilla emerus L., Coronilla
- Corylus avellanae L., Nocciolo
- Crataegus monogyna Jacq., Biancospino
- Erica arborea L., Erica
- Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete
- Fagus sylvatica L., Faggio
- Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore
- Fraxinus ornus L., Orniello
- Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale
- Ilex aquifolium L., Agrifoglio
- Juniperus communis L., Ginepro comune
- Juniperus oxycedrus L., Ginepro coccolone
- Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio
- Laurus nobilis L. Alloro
- Ligustrum vulgare L., Ligustro
- Mirtus communis L., Mirto
- Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero
- Phyllirea latifolia L, Fillirea
- Pinus halepensis Mill., Pino d'Aleppo
- Pistacia lentiscus L. Lentisco
- Pistacia terebinthus L., Terebinto
- Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
- Quercus ilex L., Leccio
- Quercus cerris L., Cerro
- Quercus coccifera L., Quercia spinosa
- Quercus frainetto Ten., Farnetto
- Quercus macrolepis Kotchy, Vallonea
- Quercus pubescens Mill., Roverella
- Quercus suber L., Sughera
- Quercus trojana Webb, Fragno
- Rhamnus alaternus L., Alaterno
- Rosa canina L., Rosa selvatica
- Ruscus aculeatus L., Pungitopo
- Salix alba L., Salice bianco
- Sambucus nigra L., Sambuco nero
- Sorbus domestica L., Sorbo domestico
- Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
- Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
- Tilia platyphillos Scop., Tiglio nostrale

Tab. specie autoctone

8.2.8.3.7. 8.6 Supporto investimenti tecnologie silvicole e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 09** - Processi di ammodernamento con diversificazione di attività e di prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento
- **Fabbisogno d'intervento n° 27** - Incremento produzione e consumo in loco energia prodotta, per promuovere autosufficienza energetica impianti di produzione

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

FA-2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

e, indirettamente, alla seguente FA secondaria:

FA-5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Innovazione - Gli investimenti innovativi delle imprese della filiera bosco-legno-energia realizzabili con la presente sottomisura mirano a favorire un "miglioramento strutturale" del patrimonio forestale esistente mediante: i) l'accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema forestale attraverso la valorizzazione economica delle risorse forestali e ii) l'accrescimento del valore aggiunto di tali prodotti che si traduce nel sostegno ad investimenti materiali ed immateriali volti all'ammodernamento e al miglioramento dell'efficienza delle imprese impegnate nell'utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

In dettaglio la sottomisura prevede le seguenti azioni:

1. Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- **Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche** di macchinari e attrezzature finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto nonché ad interventi di prima lavorazione in bosco dei prodotti legnosi e non legnosi. E' previsto anche l'acquisto di attrezzature e macchinari per il taglio, allestimento ed esbosco, la cippatura e pellettatura su "piccola scala". Tali attrezzature sono finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.
- **Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali** destinati solo alla produzione

di piantine forestali necessarie a soddisfare i fabbisogni aziendali, da realizzarsi nella medesima zona forestale.

2. Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle foreste

- Interventi selvicolturali finalizzati al **miglioramento economico** dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi: investimenti straordinari di valorizzazione economica delle foreste consistenti nelle conversioni dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti selettivi), dei cedui composti e dei cedui matricinati in buone o ottime condizioni vegetative e con adeguata provvigione legnosa da avviare (o da convertire, se già avviata la fase di conversione) ad alto fusto.
- Interventi selvicolturali finalizzati al **recupero ed alla valorizzazione produttiva** di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo dei prodotti legnosi e/o all'ottenimento di prodotti non legnosi: ricostituzione di boschi degradati di **latifoglie** attuati mediante tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili (aceri, frassini, noce, ciliegio, ed altre) per migliorare la composizione dendrologica, la struttura e la densità del soprassuolo; miglioramento delle condizioni strutturali e compositive, dei boschi di **conifere** mediante interventi di sfollo, diradamento nelle compagini più dense e rinfoltimenti in quelle rade, con specie autoctone di latifoglie (leccio, roverella, cerro ed altre meno suscettibili all'azione del fuoco) per accrescere il loro valore economico e ridare adeguata densità alle compagini boschive.
- **Acquisto di macchinari e/o attrezzature** necessarie ad una migliore e più razionale gestione e produzione forestale e che limitino l'impatto negativo sul suolo e sulle risorse.

3. Elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti, ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comma 2, lettera e), sia come attività a sé stante e/o come parte di un investimento, necessari anche all'ottenimento della certificazione forestale (es.: Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC).

8.2.8.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale sulla spesa ammessa.

8.2.8.3.7.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è coerente con Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- "Strategia forestale dell'Unione Europea" (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- "Forest Action Plan" GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);

- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
- D.lvo n.227/2001 recante "Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- D.M. 16 giugno 2005. "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii."Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 "Massimale del regime di pagamento di base";
- Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.
- Deliberazione Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- DGR n. 1784 del 06/08/2014 "Piano forestale regionale: Aggiornamento Linee Guida 2005 – 2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014 – 2020";
- Regolamento Regionale n.6 del 10 maggio 2016 avente oggetto "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)", successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
- Determinazione Autorità di Gestione PSR Puglia 21 ottobre 2019, n. 348 - P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.6 - Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi;
- Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa;*
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.8.3.7.4. Beneficiari

Il sostegno in oggetto è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI.

Il sostegno è concesso anche ai fornitori di soli servizi e ai titolari di aree forestali che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, purchè iscritti all'Albo regionale delle imprese boschive. Nei casi in cui i macchinari forestali acquistati siano destinati al servizio di più aziende forestali, tale condizione dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di sostegno.

8.2.8.3.7.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

1. Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- **Spese generali**: sono quelle definite ai sensi dell' art. 45 comma lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.
- **Costi di acquisto o leasing** (secondo quanto previsto dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e investimenti analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) di macchine e mezzi, attrezzature e impianti nuovi per:

    o gestione del bosco, utilizzazioni ed esbosco forestale e raccolta di biomasse legnose

    o lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici su piccola scala;

    o seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;

    o raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco.

- **Costi per la realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali** per la produzione di piantine forestali solo relativamente alla propria azienda, purchè realizzati nella medesima zona forestale, mediante l'acquisto o il leasing di macchine, attrezzature e impianti nuovi.

2. Investimenti e pratiche forestali per il potenziamento e miglioramento del valore economico delle foreste.

- **Spese generali**: come definito sopra.
- **Interventi selvicolturali di miglioramento** (tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari per l'eliminazione di essenze alloctone, disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento a fustaia, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate) del soprassuolo al fine di migliorare gli assortimenti legnosi ritraibili
- **Interventi selvicolturali straordinari volti a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali**, in abbandono colturale e/o degradati per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico

Tali investimenti possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

3. Elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti

- **Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti**, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti.

Non sono ammissibili:

- le spese per operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine agricole/forestali;
- i costi per l'acquisto di materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico, ecc.);
- gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili nonchè gli interventi non riconducibili alla "piccola scala" come definita al paragrafo 8.2.8.3.6.6;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Inoltre il sostegno non è ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non sviluppati e raccolti nel bosco, ma coltivati in frutteto (castagneti da frutto).

In accordo con l'art. 26(3) del Reg. (EU) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia devono essere limitati alle lavorazioni precedenti alla lavorazione industriale (vedasi definizione data al paragrafo 8.2.8.3.6.6).

Tutte le spese dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

8.2.8.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone boscate così come definite dalla normativa vigente.

- Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
- Il supporto può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda. Nell'ambito di questa misura sono compresi anche i fornitori di soli servizi. Tale condizione dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di sostegno.
- I beneficiari sono tenuti a fornire, in fase di progettazione, informazioni adeguate circa l'aumento di valore economico aggiunto atteso delle aree forestali a seguito degli interventi sovvenzionati, attraverso la redazione di un Piano di Miglioramento Aziendale (PMA).
- Gli interventi selvicolturali sono ammissibili se eseguiti in bosco (come definito dalla normativa vigente).
- Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da un documento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- Qualsiasi impianto in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
- Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

- Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale e su "piccola scala". Per interventi precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala" si intendono gli investimenti inferiori a 300.000 € se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m^3/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m^3. Sono sempre considerati trasformazione industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.
- La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 100.000 €.

Non sono ammissibili:

- le spese per interventi riconducibili alle operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine agricole/forestali;
- i costi per l'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico, ecc.);
- gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili nonchè gli interventi non riconducibili alla "piccola scala" come definita al paragrafo 8.2.8.3.6.6;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Inoltre il sostegno non è ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non sviluppati e raccolti nel bosco, ma coltivati in frutteto (castagneti da frutto).

8.2.8.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i) Qualifica del beneficiario

- imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.lvo 99/2004;
- grado di aggregazione tra più beneficiari.

ii) Localizzazione dell'intervento:

- Zona infetta da Xylella Fastidiosa (Reg. UE 2020/1201 - allegato III);
- aree collinari e montane,

iii) Tipologia dell'intervento

- maggiore contenuto di innovazione (es. acquisto di macchinari con dispositivi che limitino l'impatto negativo sul suolo)
- maggiore estensione della superficie forestale gestita mediante Piano di gestione (o strumento equivalente), o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

8.2.8.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 65% della spesa ammessa in regime di "*de minimis*".

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

8.2.8.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Non sono previsti tetti di spesa predeterminati per alcuni interventi, per cui il rischio relativo alla valutazione della congruità dei costi potrebbe essere elevato in alcuni casi.

Inoltre alcune tipologie di spesa, non contenute nel Prezzario regionale, potrebbero presentare elementi di

non confrontabilità rispetto ai riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alle modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

Devono essere rispettate le norme in materia di lavori pubblici che sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano rischi specifici in merito:

- all'aumento del valore economico atteso a seguito degli interventi proposti dal Piano di Miglioramento Aziendale;
- alla presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile;
- alla verifica degli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia che devono essere precedenti la trasformazione industriale e su "piccola scala".

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità in riferimento alla mancata rispondenza delle superfici, nonché al controllo dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione ed al monitoraggio del rispetto degli impegni assunti.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti oppure contabilizzati ma non eseguiti;

- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione degli interventi nei tempi previsti.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Vi è il rischio che le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.8.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R2: Si procederà alla verifica anche su base informatizzata dei massimali di spesa relativi a talune voci di spesa derivanti dai prezziari regionali.

Ove non siano disponibili costi di riferimento, sarà prevista una procedura di acquisizione di offerte / preventivi e corrispondente valutazione della ragionevolezza della spesa.

R3 : Adozione di un sistema informativo che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati certificate per il controllo dei requisiti di accesso e dei contributi erogati.

Utilizzo di atti di concessione degli aiuti che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni *"con gli obblighi applicabili stabiliti…, compresi quelli in materia di appalti pubblici…"*(Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R7: Predisposizione di procedure che consentano la corretta verifica:

- dell'aumento del valore economico atteso a seguito degli interventi proposti dal Piano di Miglioramento Aziendale;
- della presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- dell'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile;
- della verifica degli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia che devono essere precedenti la trasformazione industriale e su "piccola scala".

Sarà implementata una cartografia digitalizzata da utilizzare nella formulazione del progetto, in modo da evitare che vengano proposti progetti non ammissibili.

I criteri di selezione saranno informatizzati in modo da evitare autoattribuzioni e valutazioni errate di punteggio.

R8: Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di legittima conduzione ed esatta localizzazione degli interventi.

Il Sistema Informativo dovrà prevedere adeguate funzionalità di verifica in modo che sia gli elementi fisici e localizzativi che tecnico-economici siano sempre corrispondenti al progetto approvato.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepiloghino analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

Nei bandi dovrà essere assicurata chiarezza al quadro delle autorizzazioni da acquisire per le singole tipologie di intervento.

R10: La presentazione delle domande sarà consentita per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione del

saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita e aggiornamento dei dati di uso del suolo.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure e le modalità organizzative per ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.8.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi ammissibili* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma.

8.2.8.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l'elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l'obiettivo è quello di superare i notori problemi nell'ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all'obiettivo 3 della Strategia Forestale dell'UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all'obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l'ARIF (Azienda Regionale attività

Irrigue e Forestali), è stato affidato all'Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l'incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;

- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato a livello di sottomisure.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato a livello di sottomisure.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dalla misura/sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;

2. visita in campo, sul 100% degli investimenti ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, prima dell'ammissione a finanziamento, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (EU) No 1306/2013, al fine di verificare

la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (EU) No 1306/2013.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da un strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l'elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l'obiettivo è quello di superare i notori problemi nell'ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all'obiettivo 3 della Strategia Forestale dell'UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all'obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari

(8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l'ARIF (Azienda Regionale attività Irrigue e Forestali), è stato affidato all'Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l'incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;

- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di imboschimento, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

- Acer campestre L., Acero campestre
- Acer monspessulanum L., Acero minore
- Acer obtusatum L., Acero opalo WK
- Arbutus unedo L., Corbezzolo
- Carpinus betulus L., Carpino bianco
- Carpinus orientalis Mill., Carpinella
- Ceratonia siliqua L., Carrubo
- Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda
- Cistus incanus L., Cisto rosso
- Cistus salvifolius L., Cisto salvifoglio
- Cornus mas L., Corniolo
- Cornus sanguinea L., Sanguinello
- Coronilla emerus L., Coronilla
- Corylus avellanae L., Nocciolo
- Crataegus monogyna Jacq., Biancospino
- Erica arborea L., Erica
- Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete
- Fagus sylvatica L., Faggio
- Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore
- Fraxinus ornus L., Orniello
- Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale
- Ilex aquifolium L., Agrifoglio
- Juniperus communis L., Ginepro comune
- Juniperus oxycedrus L., Ginepro coccolone
- Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio
- Laurus nobilis L. Alloro
- Ligustrum vulgare L., Ligustro
- Mirtus communis L., Mirto
- Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero
- Phyllirea latifolia L, Fillirea
- Pinus halepensis Mill., Pino d'Aleppo
- Pistacia lentiscus L. Lentisco
- Pistacia terebinthus L., Terebinto
- Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
- Quercus ilex L., Leccio
- Quercus cerris L., Cerro

- Quercus coccifera L., Quercia spinosa
- Quercus frainetto Ten., Farnetto
- Quercus macrolepis Kotchy, Vallonea
- Quercus pubescens Mill., Roverella
- Quercus suber L., Sughera
- Quercus trojana Webb, Fragno
- Rhamnus alaternus L., Alaterno
- Rosa canina L., Rosa selvatica
- Ruscus aculeatus L., Pungitopo
- Salix alba L., Salice bianco
- Sambucus nigra L., Sambuco nero
- Sorbus domestica L., Sorbo domestico
- Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
- Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
- Tilia platyphillos Scop., Tiglio nostrale
- Ulmus minor L., Olmo minore
- Viburnus tinus L., Viburno

Le specie utilizzabili per l'arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre tra quelle sopraelencate, tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014:

- Acer pseudoplatanus L., Acero montano
- Alnus cordata Loisel., Ontano napoletano
- Alnus glutinosa L., Ontano nero
- Castanea sativa Mill., Castagno
- Fraxinus oxyphilla Bieb., Frassino meridionale
- Juglans regia L., Noce comune
- Pinus pinaster Ait., Pino marittimo
- Pinus pinea L., Pino domestico
- Prunus avium L., Ciliegio
- Prunus mahaleb L., Ciliegio canino
- Populus nigra L., Pioppo nero
- Quercus robur L., Farnia
- Tilia europea L., Tiglio nostrano

Per la normativa regionale relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione si vedano le Determine Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 7/07/2006 n. 889, del 21/12/2009 n.757, del 16/12/2009 n.2461, del 26/03/2010 n.65.

Come riportato nei "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.

Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i Piani di Gestione delle

predette aree e previa Valutazione di Incidenza Ambientale.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti di imboschimento e di arboricoltura da legno devono essere:

a) realizzati solo su terreni agricoli o su terreni non agricoli solo se costituiti da terreni abbandonati dalla agricoltura in tempi recenti, al fine di preservare il paesaggio e la diversità degli ambienti;

b) la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale (HNVF). Sui siti designati come siti NATURA 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale;

c) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere, secondo le condizioni ecologiche locali;

d) realizzati con specie autoctone e/o da specie ben adattate alle condizioni ambientali locali; la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi terrà conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie (cfr: elenco del Ministero Ambiente: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/dpn_flora_alloctona.pdf) o della loro capacità di incidere negativamente sulla salute umana;

e) nel caso degli imboschimenti naturalistici, realizzati con specie sia arboree che arbustive, coerenti con i tipi forestali dell'area di impianto, in una mescolanza di un minimo di 3 specie o varietà arboree delle quali:

–almeno il 10% di latifoglie per ogni superficie imboschita, o

–la meno abbondante delle quali copra almeno il 10% della superficie imboschita totale;

f) in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata, ridotto contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni anche arbustive tra quelle elencate.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Per la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o l'impianto di piante arboree e arbustive autoctone, si prevede un numero minimo di 50 e massimo di 250 piante/ettaro, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari.

A fine ciclo è fatto obbligo di preservare al taglio il 10% delle piante messe a dimora.

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di imboschimento, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

- Acer campestre L., Acero campestre
- Acer monspessulanum L., Acero minore
- Acer obtusatum L., Acero opalo WK
- Arbutus unedo L., Corbezzolo
- Carpinus betulus L., Carpino bianco
- Carpinus orientalis Mill., Carpinella
- Ceratonia siliqua L., Carrubo
- Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda
- Cistus incanus L., Cisto rosso
- Cistus salvifolius L., Cisto salvifoglio
- Cornus mas L., Corniolo
- Cornus sanguinea L., Sanguinello
- Coronilla emerus L., Coronilla
- Corylus avellanae L., Nocciolo
- Crataegus monogyna Jacq., Biancospino
- Erica arborea L., Erica
- Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete
- Fagus sylvatica L., Faggio
- Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore
- Fraxinus ornus L., Orniello
- Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale
- Ilex aquifolium L., Agrifoglio
- Juniperus communis L., Ginepro comune
- Juniperus oxycedrus L., Ginepro coccolone
- Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio
- Laurus nobilis L. Alloro
- Ligustrum vulgare L., Ligustro
- Mirtus communis L., Mirto
- Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero
- Phyllirea latifolia L, Fillirea
- Pinus halepensis Mill., Pino d'Aleppo
- Pistacia lentiscus L. Lentisco
- Pistacia terebinthus L., Terebinto
- Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
- Quercus ilex L., Leccio
- Quercus cerris L., Cerro
- Quercus coccifera L., Quercia spinosa
- Quercus frainetto Ten., Farnetto
- Quercus macrolepis Kotchy, Vallonea
- Quercus pubescens Mill., Roverella

- Quercus suber L., Sughera
- Quercus trojana Webb, Fragno
- Rhamnus alaternus L., Alaterno
- Rosa canina L., Rosa selvatica
- Ruscus aculeatus L., Pungitopo
- Salix alba L., Salice bianco
- Sambucus nigra L., Sambuco nero
- Sorbus domestica L., Sorbo domestico
- Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
- Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
- Tilia platyphillos Scop., Tiglio nostrale
- Ulmus minor L., Olmo minore
- Viburnus tinus L., Viburno

Le specie utilizzabili per l'arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre tra quelle sopraelencate, tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014:

- Acer pseudoplatanus L., Acero montano
- Alnus cordata Loisel., Ontano napoletano
- Alnus glutinosa L., Ontano nero
- Castanea sativa Mill., Castagno
- Fraxinus oxyphilla Bieb., Frassino meridionale
- Juglans regia L., Noce comune
- Pinus pinaster Ait., Pino marittimo
- Pinus pinea L., Pino domestico
- Prunus avium L., Ciliegio
- Prunus mahaleb L., Ciliegio canino
- Populus nigra L., Pioppo nero
- Quercus robur L., Farnia
- Tilia europea L., Tiglio nostrano

Per la normativa regionale relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione si vedano le Determine Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 7/07/2006 n. 889, del 21/12/2009 n.757, del 16/12/2009 n.2461, del 26/03/2010 n.65.

Come riportato nei "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.

Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i Piani di Gestione delle stesse aree e previa Valutazione di Incidenza Ambientale.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Le azioni e gli investimenti agroforestali, promuovendo e migliorando la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l'incremento dell'attività agricola, la produzione di biomassa e la diversificazione del reddito agricolo possono contribuire a:

- aumentare il sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi;
- difendere il suolo dai fenomeni erosivi e migliorarne la sua fertilità;
- tutelare e conservare la biodiversità;
- regimare depurare le acque, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e rallentando la lisciviazione dei nitrati;
- prevenire i danni da incendio;
- restaurare e-riqualificare il patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

I sistemi agroforestali, inoltre, offrono una mitigazione microclimatica e determinano la costituzione di ecotoni, con effetti positivi nei confronti del bestiame e della fauna selvatica, svolgendo inoltre funzioni paesaggistiche, culturali, di fruizione turistico ricreativa e protettiva (es.: frangivento) nei confronti dell'attività agricola e pastorale. La scelta delle specie, delle varietà, degli ecotipi e delle provenienze degli alberi dovrà tenere conto del pedoclima mediterraneo, della necessità di resilienza ai cambiamenti climatici e ai fattori avversi di natura biotica e abiotica, alle esigenze pedologiche e alle condizioni idrologiche, nonché della potenziale invasività delle specie.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Gli interventi preventivi e di ripristino delle foreste danneggiate dalle fitopatie e delle infestazioni parassitarie (sottomisure 8.3-8.4) devono essere giustificati da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (Università, Centri di Ricerca accreditati), che giustifichino l'esistenza di un reale rischio.

Con D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena" in attuazione del D.Lgs 214/05, definendo l'elenco delle fitopatie ed infestazioni parassitarie che possono provocare calamità/danni al potenziale forestale, definito in base ai risultati tecnico scientifici ottenuti dalle attività di monitoraggio effettuate dal Servizio fitosanitario regionale, con la collaborazione delle principali Istituzioni scientifiche.

Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco, nonchè l'elenco delle altre calamità, verranno fatti propri dall'Autorità di Gestione al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione delle sottomisure 8.3-8.4 senza necessità di modificare il presente Programma.

Parassita da quarantena	Provvedimenti nazionali / regionali	Norme Comunitarie
Nematode del pino *(Bursaphlenchus xylophilus)*		Dec. 2008/378/CE Dec. 2008/849/CE Dec. 2008/684/CE Dec.2008/790/CE Dec. 2008/954/CE
Cancro corticale del pino *(Gibberella circinata)*		Dec. 2007/433/CE
Phytophtora Ramorum	DM 28/11/2002	Dec. 2002/757/CE Dec. 2004/426/CE Dec. 2007/201/CE
Colpo di fuoco batterico *(Erwinia amylovora)*	DM 27/03/1996 DM 18/11/1996 DM 20/03/1997 DM 10/09/1999 n.356	Dir. 2000/29/CE, all. IV.B, punto 21.e).aa Dir. 2003/116/CE
Cinipide del castagno *(Dryocosmus Kuriphilus)*	DM 23/02/2006 DM 30/10/2007	Dec. 2006/464/CE
Cancro colorato del platano *(Ceratocystis Fimbriata)*	DM 17/04/1998	Dir. 77/93/CEE
Aleurocanthus Spiniferus	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 23/07/2013, n. 348	Dir. 2000/29/CE, All. IV.B
Processionaria del pino *(Traumatocampa = Thaumetopoea pityocampa)*	D.lvo n.214 19/08/2005 DM 30/10/2007	Dir. 2002/89/CE
Tarlo asiatico (Anoplophora Chinensis)	DM 9/11/2007	Dec. 2008/840/CE

Tab. organismi nocivi

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree del territorio regionale sono classificate come a medio ed alto rischio secondo quanto definito dal "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" avente validità per il triennio 2012-2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 11 aprile 2012 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) [http://www.regione.puglia.it/index.php] e aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015. Nell'immagine seguente si riporta la Cartografia delle Aree a Rischio, inclusa nel citato Piano di Previsione.

Le aree affette da fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali) sono individuate dal Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005. La mappa riportata di seguito rappresenta la distribuzione delle aree a rischio idraulico e per frana del territorio regionale, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, sulla base dell'aggiornamento delle perimetrazioni effettuato il 15.04.2015.

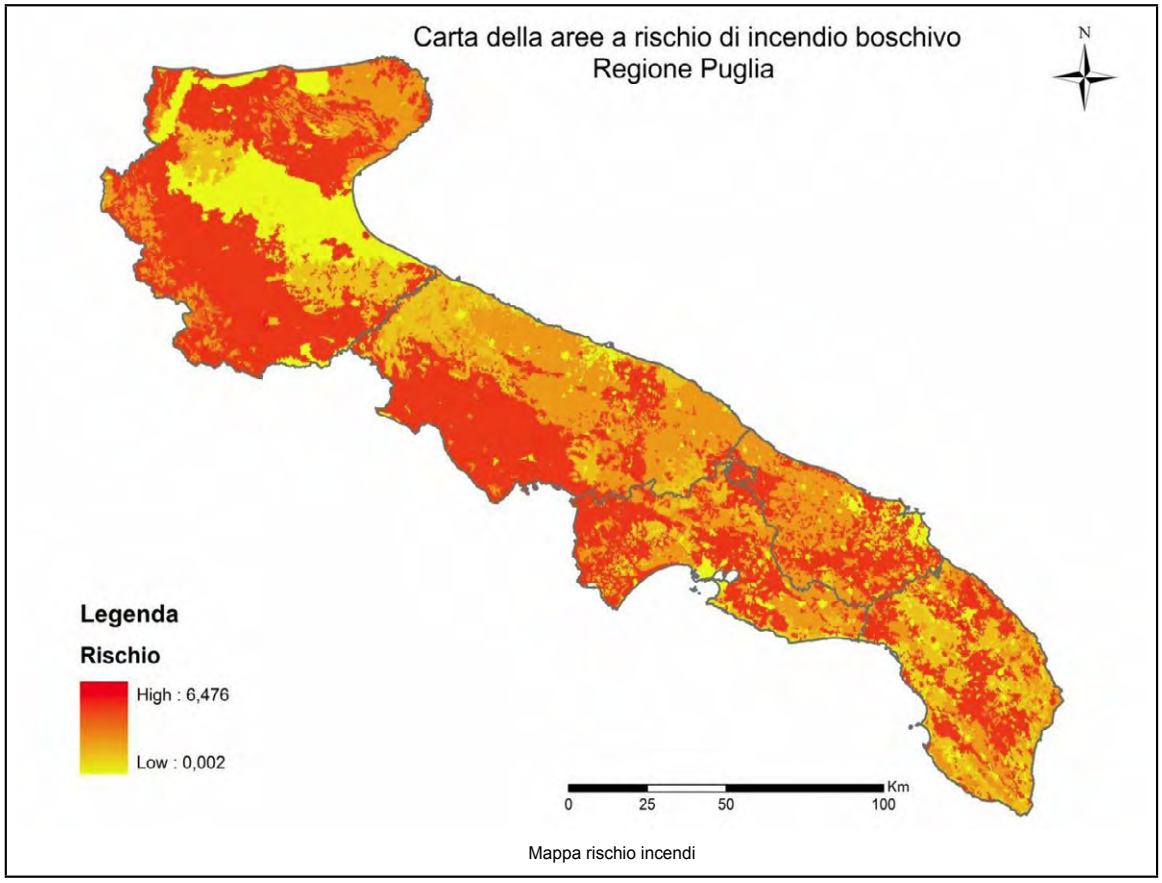

Mappa rischio incendi

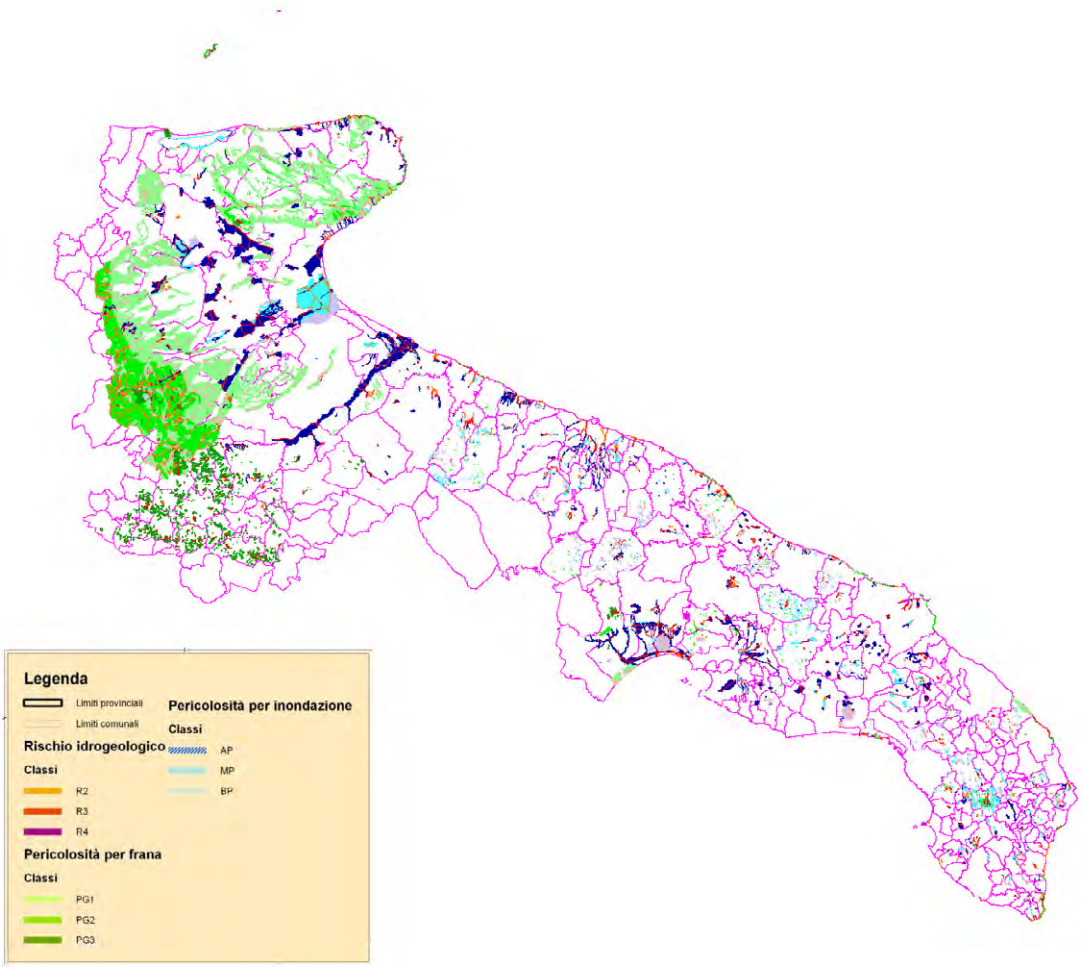

Mappa rischio idrogeologico

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Le problematiche fitopatologiche delle pinete

Processionaria del pino

Le infestazioni di *Traumatocampa pityocampa* costituiscono un fenomeno normale e ricorrente nella pinete del bacino del mediterraneo e nella Puglia, in particolare, ove questo lepidottero defogliatore è diffuso. Agli attacchi dell'insetto sono particolarmente vulnerabili, in particolare, i popolamenti artificiali realizzati negli ultimi 30-40 anni in contesti ecologici poco adatti che, a causa delle condizioni pedo-climatiche difficili,

sono caratterizzati da scarso sviluppo e vigore (Longo et al., 1989).

L'azione ripetuta delle infestazioni di processionaria su alberi già debilitati da stress di natura ambientale può incidere negativamente sulla loro crescita e predisporli ad attacchi parassitari di coleotteri scolitidi o patogeni fungini. Le problematiche generate dagli attacchi di T. *pityocampa* riguardano, soprattutto, la fruibilità delle pinete attraversate da sentieri natura e con aree e strutture abitative destinate a scopi turistico-ricreativi (aree attrezzate, rifugi, alberghi, ecc.) in quanto la presenza di peli urticanti sulle larve di terza età in poi, rimanendo nell'atmosfera per parecchio tempo, producono fenomeni patologici (dermatiti, congiuntiviti, riniti, asma) e, nei casi più gravi, shock anafilattici. La rimozione meccanica dei nidi rimane la principale forma di lotta a questo parassita.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

I boschi pugliesi svolgono una pluralità di funzioni, con particolare riferimento a quella naturalistica, paesaggistica, ricreativa ed idrogeologica. La sottomisura intende realizzare investimenti, a carattere non produttivo, per interventi che non comportano aumento di reddito ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla fruizione pubblica delle foreste.

Gli investimenti finanziati nell'ambito della sottomisura 8.5 consentono di aumentare la resilienza dei boschi agli stress biotici e abiotici anche connessi ai cambiamenti climatici diversificandone la struttura, la forma di governo e la composizione.

Gli investimenti selvicolturali sono finalizzati ad aumentare la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo (es.: diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità, rinfittimento e/o inserimento localizzato con specie forestali autoctone - in preferenza di latifoglie - allo scopo di migliorare la qualità del suolo, avviamento ad alto fusto di cedui, conversione di boschi monospecifici in boschi misti, rimozione di specie alloctone e/o invasive).

Gli interventi di gestione forestale oggetto della sottomisura 8.5, oltre a ripristinare il territorio dai danni di origine biotica e abiotica (protezione dei boschi minacciati dall'azione della fauna selvatica, da animali al pascolo o dall'attività antropica mediante la realizzazione di chiudende e protezioni individuali), permettono anche di massimizzare la funzione ambientale del bosco (stabilità dei versanti, regimazione delle acque, creazione e ripristino di ecotoni e zone umide, creazione di radure per favorire specie eliofile di pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali, rimozione di specie alloctone e/o invasive) aumentando il sequestro del carbonio e il miglioramento del paesaggio perseguendo così gli obiettivi trasversali ambiente e clima.

Inoltre essa permette il raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse, anche individuati dallo stesso PQFN, quali la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico attraverso il ripristino e il potenziamento della viabilità (es: sentieristica attrezzata), delle strutture per il ricovero di animali (es: punti di abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chirotteri), delle strutture per la didattica ambientale (es: di punti di informazione e osservazione della fauna selvatica, piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti panoramici, segnaletica e tabelle informative) ed il mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale e la valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali.

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”– Articolo 27;

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 “sulle disposizioni su FESR, FSE, FEASR e FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006”;

- Reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) 352/78,(CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008;

- Regolamento di esecuzione n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recantemodalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le associazioni e le organizzazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori,che si qualificano come PMI,sono incoraggiate dalla presente misura.Si intende dare priorità alle associazioni e organizzazioni di produttori i cui soci sono aderenti ai regimi di qualità di cui alle misure sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013. Per assicurare che l'associazione o l'organizzazione di produttori diventi un'entità vitale, la concessione di un sostegno da parte della Regione Puglia è subordinata alla presentazione di un piano aziendale. Inoltre, affinché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, si limita la durata ad un massimo di cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori in base al suo piano aziendale.

Contributo alle Focus Area

La misura contribuiscedirettamente al soddisfacimento della seguente focus area:

- Nell’ambito della Priorità 3

FA-3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

La misura soddisfa direttamente ilseguente fabbisogno di interventodefinito a seguito dell'analisi SWOT:

n°13- Processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali miglioramento e alla organizzazione produzione e commercializzazione agro-alimentare.

La misura soddisfa indirettamente il seguente fabbisogno di intervento:

n°15 - Sostenere i processi di miglioramento della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Contributo agli obiettivi trasversali[

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obbiettivo trasversale dell'innovazione:

Innovazione – Il sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori contribuisce alla creazione di accordi di filiera ed all'adesione a forme associate tra le imprese. In tale contesto gli operatori adottano elementi innovativi di carattere gestionale, organizzativo e commerciale per adempiere alle finalità associative perseguendo gli obiettivi della competitività aziendale e dell'adattamento al mercato.

La Misura si articola in una sola sottomisura: Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo .

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1 Sostegno per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura intende favorire la costituzione e l'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Queste strutture, infatti, consentono agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per la commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali.

Si contribuisce a soddisfare direttamente la FA-3A e il fabbisogno di intervento 13, mentre indirettamente il

fabbisogno 15.

Le associazioni o organizzazioni di produttori devono avere le finalità,previste dall'articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013,comma 1, lettera a), b), c), d).L'aiuto all'avviamento viene richiesto sulla base di un Piano aziendale presentato unitamente alla domanda di sostegno.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in conto capitale erogato inrate annuali decrescenti per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimentodell'associazione o organizzazione dei produttori.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Articoli 152, 154 e 156;

- Reg (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- Reg (CE) n. 834 del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

- Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005"Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" – Art. 2;

- D.M. n. 85 del 12 febbraio 2007, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;

- D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 - "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";

- D.M. n. 86483 del 24 novembre 2014 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute";

- D.M. n.6931 del 10 dicembre 2014 - "Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola";

- Reg. delegato (UE) n. 807 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune

disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 sulla definizione di microimpresa o di piccola impresa;

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020;

- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*". Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono le associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI e ufficialmente riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi degli articoli 152 e 156 del Reg. (UE) n.1308/2013, aventi le finalità previste nell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013 paragrafo 1, e conformi alle normative comunitarie e nazionalivigenti.

Non possono essere beneficiari della presente sottomisura forme giuridiche nate dalla fusione tra associazioni o organizzazioni di produttori già riconosciute.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Il premio è erogato a fronte della presentazione di un Piano aziendale e sulla base della produzione annuale commercializzata dell'associazione o dall'organizzazione di produttori.

L'ultima rata è versata solo previa verifica della effettiva realizzazione del Piano aziendale.

L'aiuto forfetario previsto ai sensi della presente misura può essere concesso solo se è approvato, ex-ante, dall'Autorità competente, ovvero dalla Regione Puglia, il piano aziendale presentato nell'ambito della domanda di sostegno dall'associazione o organizzazione dei produttori. Il sostegno è comunque subordinato alla verifica della corretta attuazione dello stesso.

Trattandosi di un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione del premio e, pertanto, non vi sono tipologie di costi ammissibili a valere sulla presente sottomisura.

Il sostegno può essere concesso in tutti i settori agricoli.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione – La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Il sostegno ha una durata massima di cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, ed è concesso sulla base di un piano aziendale presentato dalle associazioni e organizzazioni di produttori richiedenti per la loro costituzione.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della sottomisura;

- essere ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti sulla base della normativa nazionale;

- essere PMI.

Sono escluse dalla sottomisura le AOP e le OP già riconosciute prima della pubblicazione del primo bando,tuttavia, per quelle già riconosciute è ammesso il sostegno limitatamente alle annualità residuedel periodo massimo di cinque anni che decorredalla data del loro riconoscimento,

Soglia punteggio – per essere ammessa alla fase di istruttoria, la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

Per essere ammissibili al sostegno, le associazioni di produttori devono essere riconosciute dall'autorità competente sulla base di un Piano aziendale. Quest'ultimo deve definire nel dettaglio le criticità e le problematiche da risolvere, gli obiettivida raggiungere, gli investimenti ele attività previste dall’associazione o organizzazione dei produttori per il raggiungimento delle lorofinalità, nonché il crono programma degli interventi, egli indicatori iniziali, intermedi e finali per la valutazione dei risultati attesi.

Il sostegno non è cumulabile con eventuali aiuti concessi con il Reg. (UE) n. 1308/2013, per la stessa tipologia di spesa.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- maggioredimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione commercializzata);

- maggior numero dei soci dell’associazione o organizzazione dei produttori che aderiscono a regimi di qualità di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 1305/2013;

- comparto produttivo interessato dagli interventiche non sono sostenuti dall’OCM unica (Reg. UE n. 1308/2013);

- maggiorcontributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali e con un importo decrescente nei cinque anni dal riconoscimento;nel primo anno è limitato al 10% del valore medio annuo della produzione commercializzata dai socidell'associazione o organizzazione dei produttori durante i tre anni precedenti la loro adesione;negli anni successivi,è limitato al 8% (secondo anno), al 6% (terzo anno), al 4% (quarto anno) e infine al 2% (quinto anno), del valore medio della produzione commercializzata nell'anno precedente all'annualità considerata;e comunque il sostegno non può in ogni caso superare € 100.000,00 all'anno.

L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del piano aziendale presentato al momento della domanda di aiuto.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 9.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 9.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability andcontrollability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati

Si evidenzianoiseguentirischi e criticità:

- Occorre evitare il rischio di errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative evitando tempi lunghi del procedimento amministrativo dovuti al ritardo nel rilascio di documentazione ritenuta essenziale per l'ammissibilità (autorizzazioni oppure certificazioni quale, ad esempio, quella attestante la situazione contributiva) da parte degli Enti competenti al rilascio (INPS, comune, provincia).
- Difficoltà nel calcolare il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi e non conferiti da soci.
- Rischi connessi alla difficoltà nella corretta individuazione del valore della produzione commercializzata soprattutto in riferimento alla produzione commercializzata ottenuta negli anni precedenti da soci che non fanno più parte della Organizzazione di Produttori.
- Rischi connessi alla verificadegli obiettivi proposti dal Piano aziendale rispetto a quelli effettivamente raggiunti entro 5 anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori che ha ricevuto il sostegno; nonché alla verifica della sua corretta attuazione.

R7: Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia i seguenti rischi specifici relativi:

- allaeffettiva prima costituzione eavviamento delle associazioni e organizzazioni di produttori

beneficiarie dell'aiuto;

- alla coerenza tra obiettivi, requisiti di ammissibilità e priorità della misura;

- alle caratteristiche dell'associazione o dell'organizzazione dei produttori che devono essere PMI ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

- alla verifica dei requisiti di accesso in termini di produzione commercializzata;
- alla corretta attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione;
- Relativamente agli interventi di natura immateriale (informazione sulla produzione, sviluppo di competenze imprenditoriali e commerciali, promozione ed organizzazione di processi innovativi), attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e misurabili.

R8: sistemi informatici

I rischi sono collegati:

- alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande;
- al monitoraggio dei beneficiari (Organizzazioni ed Associazioni di Produttori) in termini di compagine, organi decisionali, eventuali attività svolte in altri Paesi/Regioni, eventuali attività svolte al di fuori dei progetti finanziati, Soggetti o Enti Istituzionali con cui hanno rapporti, altre informazioni rilevanti.

R9: Le domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari. Potranno sussistere errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento e/o presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R3: Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- Predisposizione di linee guida e di sessioni formative ed informative
- Introduzione di alcuni elementi di semplificazione, facilitati anche dalla normativa nazionale nel frattempo intervenuta (in particolare, D.L. n. 69/2013 cd. "Decreto del fare"). Sono ricomprese: procedure informatizzate per l'acquisizione delle informazioni direttamente dall'Ente preposto al rilascio; procedure per l'attuazione, in raccordo con l'OP, di compensazioni in caso di debito del beneficiario verso l'ente previdenziale.
- Per l'attenuazione dei rischi derivanti dalla difficoltà di individuazione delle spese ammissibili e di separazione di talune spese sostenute per l'attività amministrativa (ammissibili) e per l'attività

produttiva (non ammissibili) si provvederà all'introduzione di limiti all'ammissibilità delle spese per cui non sia possibile distinguere la quota sostenuta per l'attività amministrativa e la quota sostenuta per l'attività produttiva.

- Per le difficoltà nel calcolare il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi e non conferiti da soci si specificherà nei bandi come deve essere indicato il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi con calcoli dettagliati.
- Per la verifica degli obiettivi preposti dal business plan rispetto a quelli effettivamente raggiunti entro 5 anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori che ha ricevuto il sostegno si procederà tramite un monitoraggio amministrativo congiunto con controlli in loco a cadenza annuale.

R7: Si utilizzeranno:

- criteri che evitino disparità di trattamento tra i richiedenti;

- la definizione di requisiti minimi di accesso in termini di produzione commercializzata, nonché le modalità di determinazione, il periodo di riferimento e le produzioni da prendere in considerazione;

- la definizione di requisiti minimi in termini di risultati ed obiettivi che le iniziative devono possedere rispetto ad un'analisi ex-ante;

- la definizione di indicatori di monitoraggio per l'attuazione degli obiettivi ed il raggiungimento dei risultati.

Particolare attenzione sarà rivolta alla verifica relativa alla effettiva prima costituzione e avviamento delle associazioni e organizzazioni di produttori beneficiarie dell'aiuto.

R8: Saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Si effettuerà il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) in continuo dell'attuazione dei progetti con massima informazione e pubblicizzazione circa le conseguenze della mancata realizzazione.

R9: E' prevista la predisposizione di manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; nonché di moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Saranno altresì definite:

- le verifiche incrociate con Sistema informativo dell'O. P. Agea e con SIARP;
- il miglioramento degli strumenti informatici dell'OP con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda.
- ilmiglioramento del controllo interno e delle procedure di coordinamento mediante indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso. Il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di

compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale segnalando, con appositi avvisi, la carenza.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischirilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande,le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulladocumentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verificadel rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE)

n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportatonelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in conto capitale in rate annuali decrescenti per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori. Tale aiuto è calcolato sulla base della produzione annuale commercializzata del richiedente.

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali e con un importo decrescente nei cinque anni dal riconoscimento; nel primo anno è limitato al 10% del valore medio annuo della produzione

commercializzata dai soci dell'associazione o organizzazione dei produttori durante i tre anni precedenti la loro adesione; negli anni successivi, è limitato al 8% (secondo anno), al 6% (terzo anno), al 4% (quarto anno) e infine al 2% (quinto anno), del valore medio della produzione commercializzata nell'anno precedente all'annualità considerata; e comunque il sostegno non può in ogni caso superare € 100.000,00 all'anno.

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, con gli art. 154 e 156 rimanda il riconoscimento ufficiale rispettivamente delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni agli Stati membri.

Per tutti i settori produttivi esclusi quelli ortofrutticolo e olivicolo, in Italia, il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori è regolamentato ad oggi dal Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, D.M. n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007; il settore olivicolo è regolamentato dal D.M. n. 86483 del 24 novembre 2014 e quello ortofrutticolo dal D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014.

Le associazioni o le organizzazioni dei produttori sono ufficialmente riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi degli articoli 152 e 156 del Reg. (UE) n.1308/2013, aventi le finalità previste nell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013 paragrafo 1, e secondo le normative nazionali vigenti.La Deliberazione Giunta Regionale della Puglia n. 162 del 19 febbraio 2008 e la D.G.R. n.630 del 29 marzo 2012 approvano i parametri minimi per il riconoscimento delle OP agricoli Regione Puglia.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Esaminata a livello di sottomisura

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Esaminata a livello di sottomisura

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Esaminata a livello di sottomisura

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.10.1. Base giuridica

Titolo III, Capo I, Articolo 28 “Pagamenti agro-climatico ambientali” e considerando 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 7, 8 e 9 dell'atto delegato del Reg. di attuazione del Reg.1305/13; Reg. (Ue) 1306/2013 Titolo VI, Capo I e art. 43; Reg. (Ue) 1307/2013 art. 4

Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

D.L. 14 agosto 2012 n. 150 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE

Decreto 22 gennaio 2014 relativo all’adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 14 agosto 2012, n. 150

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dalla valutazione delle interazioni esistenti tra l’esercizio dell’attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio) emerge la necessità di predisporre interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle superfici agricole finalizzate a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali. La misura comprende numerosi interventi, che rispondono ai fabbisogni emersi dall’analisi di contesto e che contribuiscono in modo differente ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Punti deboli rilevanti del contesto pugliese riguardano il livello relativamente basso di sostanza organica del suolo, il forte rischio idrogeologico,lo spinto processo di desertificazione in atto in particolare nelle aree centro-meridionali della regione, e l’elevato rischio di erosione. Lo sviluppo industriale dell’agricoltura, con particolare riferimento alle coltivazioni olivicole (con oltre 370mila ettari coltivati), orticole e frutticole (con oltre 204mila ha), per la loro diffusione ed incidenza su tutto il territorio regionale, ha spesso condizionato l’intero ecosistema agricolo, caratterizzandolo sotto il profilo territoriale e appesantendolo di nuove avversità parassitarie ed esigenze gestionali: la Puglia, con 155.555 quintali di prodotto distribuito nel 2010, è al quarto posto in Italia per quantità di fitofarmaci utilizzati. Anche l’inquinamento da nitrati delle acque sotterranee può rappresentare, per taluni aspetti, una criticità ambientale, date le caratteristiche idrogeologiche del territorio regionale e la particolare permeabilità dei suoli in alcune aree.

La gestione più sostenibile e la diffusione di pratiche colturali e azioni finalizzate alla riduzione dell’erosione superficiale, all’incremento di sostanza organica, nonché un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti, assicurano una riduzione dell’impatto sull’ambiente dell’attività agricola ed in generale un miglioramento delle sue performance ambientali.

Importante è anche la tutela della biodiversità animale e vegetale, sulla quale si è anche intervenuti con la

Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”; gli interventi previsti sono finalizzati a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio pugliese della coltivazione di varietà, cultivar, cloni, popolazioni inserite nel sistema agroecologico regionale, naturalmente adattate alle condizioni locali e minacciate di erosione genetica, nonché a favorire lo sviluppo di produzioni locali di qualità e lo sviluppo delle aree rurali.

La tutela e la rivalutazione di genotipi di varietà locali possono anche ampliare la base genetica, consentendo migliore tolleranza agli stress biotici e abiotici, assicurare la resilienza del sistema agricolo regionale agli effetti cambiamenti climatici ed alle nuove minacce di tipo fitosanitario, ed altresì salvaguardare la salute del consumatore e l’ambiente. L’obiettivo è anche quello di mantenere l’utilità attuale e potenziale delle risorse genetiche per soddisfare i bisogni delle generazioni attuali e di quelle che verranno.

Nel contesto dello Sviluppo Rurale, la misura contribuisce in modo rilevante alla priorità 4 e seguenti focus area, nonché ai fabbisogni di operazione definiti a seguito dell’analisi SWOT e del confronto con il partenariato. Priorità 4, focus area a), fabbisogno: Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità; focus area b), fabbisogno: Promuovere la diffusione di pratiche di razionalizzazione nell’uso degli input, con particolare riferimento all’utilizzo delle tecniche di agricoltura sostenibile; focus area c), fabbisogno: Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

La Misura in generale, e le singole operazioni in particolare, partecipano al perseguimento degli obiettivi trasversali “Ambiente” e “Cambiamenti climatici” in quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici.

I fabbisogni espressi nell'analisi SWOT possono trovare riscontro nelle operazioni previste nella presente misura.

L’Operazione “Produzione Integrata” sostiene l’attuazione di un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza i metodi e mezzi agronomici e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità volti ad eliminare o ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi che presentano caratteristiche impattanti nei confronti dell’uomo e dell’ambiente, nonchè una maggiore tutela del suolo.

Le Operazione “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli” e “Agricoltura Conservativa”, attraverso l'apporto di matrici organiche al terreno e l’introduzione di tecniche di non lavorazione hanno lo scopo principale di preservare la risorsa suolo contrastando il problema agro-climatico-ambientale dell’erosione nelle zone collinari e riducendo i fenomeni di degradazione della struttura e conseguente maggiore mineralizzazione della sostanza organica, oltre a promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio

Le Operazioni “Tutela biodiversità vegetale”, “Tutela biodiversità zootecnica” e “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” , in continuità con quanto avviato

nella scorsa programmazione, sono volte a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio della coltivazione delle varietà, cultivar, cloni, popolazioni naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali minacciate di erosione genetica, al fine di scongiurarne l'estinzione e di tutelare la biodiversità agraria regionale.

Tipo di sottomisure:

10.1 Pagamenti agro climatico ambientali

Operazione 1 - Produzione Integrata (FA 4B)

Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli (FA 4C)

Operazione 3 - Agricoltura Conservativa (FA 4C)

Operazione 4 - Tutela biodiversità vegetale (FA 4A)

Operazione 5 – Tutela biodiversità zootecnica (FA 4A)

Operazione 6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato (FA 4A)

10.2 Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e selvicoltura

Operazione 1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. (FA 4A)

Contributo diretto alla Focus Area 4A, 4B e 4C

Agli obiettivi della Focus Area 4A contribuisce la sottomisura 10.1 principalmente attraverso il sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione e all'allevamento di razze minacciate di estinzione e attraverso il sostegno alla conversione dei seminativi in pascoli ai fini della tutela degli ambienti steppici. La sottomisura 10.2. vi contribuisce attraverso la conservazione diretta della biodiversità animale e vegetale garantisce la individuazione e conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali degli ambienti pugliesi, a rischio di estinzione.

Agli obiettivi della Focus Area 4B contribuisce direttamente la sottomisura 10.1 attraverso il sostegno alle tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata riducendo quindi il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci.

Agli obiettivi della Focus Area 4C contribuisce direttamente la sottomisura 10.1 attraverso azioni che consentono di migliorare la protezione del suolo da fenomeni erosivi, nonché di favorire l'aumento del tenore di sostanza organica dei suoli.

Contributo indiretto alle Focus Area 4B e 4C

La sottomisura 10.1 contribuisce indirettamente agli obiettivi della Focus Area 4B attraverso il sostegno a pratiche favorevoli all'immobilizzazione del carbonio nei suoli e tecniche produttive a basso input

energetico; ancora contribuisce indirettamente agli obiettivi della Focus Area 4C attraverso il sostegno a tecniche di produzione che riducono il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci.

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 10.1.1 Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

10.1.1. Produzione integrata.

La sottomisura sostiene l'attuazione della produzione integrata quale sistema di produzione agro-alimentare che utilizza i metodi e mezzi agronomici e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità volti ad eliminare o ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi che presentano caratteristiche impattanti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente ed a razionalizzare la fertilizzazione e l'irrigazione nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4B attraverso azioni che orientano verso una gestione ottimale dei fertilizzanti e pesticidi, che ne riduce l'impiego e contribuisce indirettamente alla focus area 4A in quanto favorisce la biodiversità e alla focus area 4C, poiché promuove la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose anche della risorsa suolo.

Il supporto finanziario agli interventi proposti, viene corrisposto per compensare i maggiori costi e i mancati redditi derivanti dall'introduzione e il mantenimento dei metodi di agricoltura integrata rispetto alle pratiche agricole ordinarie.

Gli impegni assunti entro il 2020 dovranno avere una durata minima di 5 anni.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 – comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

Le disposizioni tecniche relative all'azione di Produzione integrata sono riportate nello specifico Disciplinare di Produzione Integrata (DPI), e "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo

delle infestanti delle colture agrarie" della Regione Puglia, aggiornati annualmente. Tali documenti sono redatti ed aggiornati, sulla base delle novità giuridiche e tecnico-scientifiche, conformemente alle relative "Linee guida nazionali", ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 dell'8 Maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata.

Gli impegni per le aziende si concretizzano nel rispetto di tutti gli elementi previsti dai suddetti documenti solo per la fase di coltivazione fino alla raccolta (gestione del suolo, pratiche colturali, fertilizzazione e irrigazione, gestione della protezione con prodotti fitosanitari).

L'impegno pluriennale, compresa l'eventuale proroga annuale, riguarda l'intera superficie aziendale della coltura oggetto di finanziamento. La superficie agricola ammissibile al pagamento non può essere inferiore ad 1 ha. Tale limitazione è giustificata dall'opportunità a presentare la domanda di aiuto, che nel caso di superfici aziendali ridotte, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra il costo amministrativo a carico del beneficiario e contributo erogato, rendendo scarsamente appetibile la forma di sostegno.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriannuale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

L'aiuto è previsto per le seguenti colture: olivo, frutticole e orticole

La scelta delle suddette colture è dettata dall'importanza strategica delle stesse nello scenario agricolo regionale, sia sul piano della diffusione in termini di SAU occupata, che delle caratteristiche agro-ecologiche e condizionamenti agro-ambientali. Con lo sviluppo industriale dell'agricoltura, le coltivazioni olivicole (con oltre 370mila ettari coltivati), orticole e frutticole (con oltre 204mila ha), a causa della loro diffusione ed incidenza su tutto il territorio regionale, hanno in parte modificato e spesso condizionato l'intero ecosistema agricolo, caratterizzandolo sotto il profilo territoriale e appesantendolo di nuove avversità parassitarie ed esigenze gestionali. La Puglia, con 155.555 quintali di prodotto distribuito nel 2010, è al quarto posto in Italia per quantità di fitofarmaci utilizzati. Anche l'inquinamento da nitrati delle acque sotterranee può rappresentare una criticità ambientale per l'uso potabile volumi di acque destinabili a tale impiego. Per le caratteristiche idrogeologiche del territorio regionale, il maggior pericolo da prevenire risulta quello dell'inquinamento delle falde idriche sotterranee, data la particolare permeabilità dei suoli in alcune aree (acquiferi porosi).

Per l'attuazione della operazione saranno utilizzati i risultati delle attività della rete di monitoraggio di cui alla M.4.3.C.

È concesso un sostegno annuale per il rispetto dei seguenti impegni:

1. Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti;

2. Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

3. Avvicendamento colturale;

4. Fertilizzazione;

5. Difesa integrata volontaria;

6. Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari;

7. Tenuta del Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni.

Impegni aggiuntivi Oltre agli impegni sopra definiti, su parte o tutta la superficie oggetto di impegno, possono essere adottati impegni volontari aggiuntivi che migliorano le performance ambientali della produzione e difesa integrata:

8. Frutticole azioni difesa avanzata:

a. Impiego della confusione sessuale

b. Cattura massale e/o esche attrattive attivate

9. Orticole azioni agronomiche/difesa avanzata:

a. Impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego

b. Utilizzazione di sovesci biofumiganti

10. Olivo azioni agronomiche/difesa avanzata:

a. Potatura annuale

b. Cattura massale e/o esche attrattive attivate

c. Impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego.

Il sostegno è concesso solo per i requisiti che vanno oltre l'ordinarietà e la baseline, costituita da:

· le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n.1306/2013;

· i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;

· i requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

· gli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

L'adesione agli impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione di aiuti addizionali che si sommano a quelli base.

Tutti gli impegni legati all'adozione del metodo di Produzione Integrata e alle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie compresi i riferimenti pertinenti di baseline sono descritti nella tabella di Baseline allegata.

I disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sono consultabili e scaricabili dal sito
www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/aggiornamento2015_norme_difesa_fitosanitaria.pdf e
http://www.regione.puglia.it/www/web/files/agricoltura/disciplinare_produzione_integrata.pdf.

Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.1 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Incremento sostanza organica nei suoli 10.1.2
- Agricoltura conservativa 10.1.3

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per la Produzione Integrata, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n.1305/2013.
  E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

Descrizione Impegno: Gestione del suolo
Superfici con pendenza media maggiore del 30%: - colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione (minima manipolazione al terreno necessaria per assicurare la deposizione, la germinazione e l'affrancamento della coltura), la semina su sodo e la scarificatura. Sono vietate le arature; - colture arboree: all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci; Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%: Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. Nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura e gli interventi di interramento localizzato dei concimi. Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni
Descrizione Impegno: Scelta varietale e materiale di moltiplicazione
Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.
Descrizione Impegno: Avvicendamento colturale
Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di mono successione per ogni coltura. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche
Descrizione Impegno: Fertilizzazione
Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. E' richiesta l'effettuazione di un'analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico. Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida –entro 5 anni - all'impianto o alla adesione. In ogni caso per i beneficiari che aderiscono alla misura, tali analisi devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione alla presente misura.

Tabella 8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento-001

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI. Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60 kg/ha/anno e 100 kg/ha/anno per le colture erbacee
Descrizione Impegno: Difesa integrata volontaria
Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle avversità fitosanitarie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti. Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura. Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotto fitosanitarie (Litri o Kg/ha) indicate nelle norme eco-sostenibili. Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli interventi (dati di monitoraggi, campionamento dei frutti) sui registri delle operazioni colturali e sui registri di magazzino.
Descrizione Impegno: Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. Tale controllo è di grado superiore al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori parametri
Descrizione Impegno: Tenuta del Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni
Obbligo della tenuta di un Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio. Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno
Descrizione Impegno: Frutticole azioni difesa avanzata
Attuazione di almeno una delle seguenti tecniche, secondo quanto previso dalle "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" della Regione Puglia: "Confusione sessuale" attraverso l'utilizzo di dispenser di feromoni sessuali specie-specifici per gli insetti nocivi, seguendo le indicazioni delle Norme eco-sostenibili (modello, epoca, numero, localizzazione) Impiego di agenti di bio-controllo (insetti, batteri, funghi) come antagonisti degli organismi nocivi delle piante e/o prodotti di origine naturale autorizzati per l'impiego Controllo adulticida attraverso l'utilizzo di attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o opportunamente combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio.

Tabella 8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento-002

Descrizione Impegno: Orticole difesa volontaria avanzata
Attuazione di almeno una delle seguenti tecniche: Impiego di agenti di bio-controllo (insetti, batteri, funghi, virus) come antagonisti di organismi nocivi delle piante e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego, secondo quanto previso dalle "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" della Regione Puglia Utilizzo di sovesci con attività biofumigante e nematocidi per il controllo di agenti patogeni del terreno (funghi, nematodi), grazie al rilascio di particolari sostanze attive (glucosinolati) da parte di alcune specie vegetali (crucifere) una volta che la massa vegetale è incorporata nel terreno.
Olivo difesa volontaria avanzata/azioni agronomiche
Attuazione di almeno una delle seguenti tecniche: Controllo adulticida attraverso l'utilizzo di attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o opportunamente combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio. Impiego di agenti di bio-controllo (batteri) come nemici naturali di organismi nocivi per la coltura e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego, Potatura annuale finalizzata a ottimizzare il controllo nei confronti di occhio di pavone, lebbra, rogna, nonché nei confronti di Co.Di.RO. La partica consente un contenimento complessivo della chioma sia attraverso la riduzione del volume che attraverso il diradamento. Ciò contribuisce a migliorare le condizioni vegetative della pianta e a creare un microambiente sfavorevole allo sviluppo dei patogeni.
Tabella 8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Tabella 8.2.10.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento-003

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio annuale a superficie (ha) impegnata a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" nelle zone ordinarie.

Decreto 22 gennaio 2014. Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fi ni dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio

2019 relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori ed Associazioni di agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti ammissibili per ettaro di SAU compensano i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivante dagli impegni assunti nonché i costi di transazione per l'introduzione in azienda del metodo di produzione integrato (questi ultimi commisurabili al 20% rispetto ai costi complessivi). rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013

I premi considerano solo gli impegni che vanno oltre i relativi requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei requisiti obbligatori nazionali inerenti.

Tengono conto, inoltre, dei pagamenti relativi al Regolamento 1307/2013 per evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Per le suddette pratiche non si verifica l'eventualità di doppio finanziamento, poiché con la presente operazione l'impegno non viene preso in conto ai fini del calcolo del premio e non si finanziano operazioni uguali o assimilabili a quelle del greening.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto:

- I beneficiari così come definiti al punto 8.2.10.3.1.4.
- le superfici agricole ricadenti nel territorio regionale anche con corpi aziendali separati purchè rientranti nel territorio regionale. Nel caso di superfici riferite ad aziende a confine con un'altra Regione l'impegno vale sul corpo aziendale unico interregionale.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento "Produzione Integrata" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.1.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente. La misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi del l'articolo 49 del Reg. (UE) 1305.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo degli aiuti per unità di superficie (ettaro) condotta è differenziato in base al tipo di coltura praticata come di seguito riportato nella Tabella 1 Sostegno per Coltura.

Per gli impegni aggiuntivi facoltativi, sulle superfici interessate verranno invece corrisposti i seguenti sostegni a superficie per anno (inclusivi dei costi di transazione):

Frutticole

azioni difesa avanzata *(confusione sessuale e/o impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale e/o cattura massale, autorizzati per l'impiego):* euro 122

Orticole

azioni difesa avanzata *(Impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego*): euro 97,6

azioni agronomiche *(utilizzazione di sovesci biofumiganti):* euro 99

Olivo

azioni difesa avanzata *(tecniche di controllo adulticida con cattura massale o esche attrattive attivate e/o impiego di agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego.):* euro 71,9

azioni agronomiche *(potatura annuale*): euro 92,4

Nel caso di sovrapposizione con i pagamenti previsti per l'attuazione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (Reg. UE n. 1307/2013 art. 43), non è prevista alcuna riduzione degli aiuti in quanto si

ritiene soddisfatto il principio del "*non doppio finanziamento*".

Tabella 1 Sostegno per coltura	
Coltura praticata	**Sostegno annuo (€/ha)**
Frutticole	336,0
Olivo	190,6
Orticole	128,4

Tabella 8.2.10.3.1.5 Sostegno per coltura-001

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della operazione 10.1.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Rischi specifici in ordine agli impegni riguardano:

- la tipologia e profondità di lavorazione del suolo, l'inerbimento delle interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra i solchi acquai;
- l'utilizzo di varietà o di materiale di moltiplicazione non certificato o non conforme a quanto disposto nel Disciplinare di Produzione Integrata;
- il mancato rispetto dell'obbligo della rotazione quinquennale;
- il non rispetto di quanto previsto dal piano di fertilizzazione e l'assenza di certificati di analisi del suolo;
- i mancati obblighi di giustificare e registrare i trattamenti, di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI , di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- per le macchine distributrici dei prodotti fitosanitari la non acquisizione della certificazione di "regolazione o taratura";
- la non conforme tenuta del Registro delle operazioni colturali e di magazzino;
- la non conforme attuazione delle tecniche di "confusione sessuale", dell'impiego degli agenti di bio-controllo e adulticida, dei sovesci con attività biofumigante e nematocida e per l'olivo la potatura annuale.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'operazione presenta rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici, dei corpi aziendali e delle tipologie colturali ammissibili.

L'ammissibilità a contributo di superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio di pagamenti non corretti.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento per analoghi impegni, sia con la stessa che con altre sottomisure e con gli impegni connessi alla Domanda Unica, che necessitano di adeguata valutazione per eliminare le

eventuali sovracompensazioni
- dal mancato rispetto degli impegni derivanti dalle norme di condizionalità, attività agricola minima, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e rispetto del Greening per evitare il doppio finanziamento.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

- Corretta identificazione delle singole operazioni ed interventi, dell'annualità e delle superfici oggetto di impegno nelle varie annualità;
- Acquisizione informazioni relative all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni;
- Obblighi relativi alla presentazione delle domande di conferma e degli adempimenti correlati;
- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi alla chiarezza e completezza delle informazioni circa:

- i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni, gli Obblighi e le sanzioni, riduzioni e decadenza dagli aiuti;
- i livelli di premio per singola operazione, intervento, raggruppamento colturale; nonché circa la compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Possono verificarsi rischi in seguito ad una inadeguata valutazione dei fabbisogni e delle competenze per la gestione dei procedimenti connessi alle domande di aiuto e di pagamento.

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti.

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R5: Per quanto attiene ai metodi ed alle procedure di controllo relative alla verifica del rispetto degli impegni, saranno definiti specifici manuali delle procedure e di controllo che terranno conto delle informazioni già disponibili nel S.I.G.C. dell'OP e delle ulteriori informazioni da acquisire con le relative modalità (registri di campagna informatizzati o cartacei, sistemi informatizzati di monitoraggio, registrazioni contabili).

In particolare saranno dettagliatamente specificate e verificate:

- le operazioni relative alla gestione del suolo che devono essere riportate negli appositi registri cartacei o informatizzati;
- la verifica degli impegni che sarà condotta sulla base del raffronto tra le dichiarazioni colturali annue

e il piano di rotazione per il quinquennio. Tale verifica sarà effettuata anche mediante sopralluogo sugli appezzamenti ed eventualmente attraverso la consultazione di materiale fotografico satellitare riferito al periodo di interesse;

- la realizzazione di nuovi impianti che sarà subordinata alla verifica della disponibilità dei Certificati Fitosanitari in conformità con quanto disposto nel Disciplinare di Produzione Integrata.
- l'avvicendamento e le operazioni relative agli interventi di fertilizzazione che devono essere registrati nel registro cartaceo o informatizzato;
- devono essere verificabili i certificati di analisi del suolo e il relativo piano di fertilizzazione rispondente ai criteri riportati nel DPI. Inoltre gli accertamenti conterranno i riscontri sul registro di magazzino, di carico e scarico dei fertilizzanti, la verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e il relativo bilancio entrate/uscite, nonché il riscontro del magazzino per le scorte rimanenti.

- l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata dal Centro Prova;
- il corretto utilizzo dei mezzi tecnici per l'attuazione della confusione sessuale, delle tecniche di controllo adulticida con cattura massale, dell'impiego di agenti di bio-controllo, del sovescio biofumigante e del controllo adulticida. Potranno essere effettuati sopralluoghi durante la fase di utilizzo delle suddette tecniche per verificare la corretta esecuzione delle operazioni. Per la pratica della potatura annuale sarà prevista la verifica sui registri delle specifiche annotazioni ed il controllo dei documenti amministrativo-contabili in casi di ricorso a terzi.

R8: Occorre informatizzare al massimo le informazioni relative ai requisiti di ammissibilità agli aiuti ed al rispetto degli impegni.

Per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al rispetto della condizionalità, dell'attività agricola minima ed al Greening saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

Tali procedure informatizzate sono già state sperimentate nelle ultime annualità di applicazione delle Misure Agro-Ambientali del PSR Puglia 2007-2013.

R9: Nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10: Nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale e/o allevamento;
- Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea. In ogni caso, la Regione Puglia e l'OP Agea, dovranno valutare preventivamente i fabbisogni in termini di risorse, competenze, e strumentazioni tecniche per la

gestione dei procedimenti.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "*di dettaglio"* della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA "buone condizioni agronomiche e ambientali" di cui all'articolo 94 e allegato Il del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima) relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale nonché l'ordinarietà di gestione nella zona interessata.

Nella tabella (Tab.1) di seguito riportata viene riportato il quadro riepilogativo della baseline di riferimento, degli impegni applicabili dall'azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

L'analisi si basa sul "Disciplinare di Produzione Integrata" e "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie", adottate dalla Regione Puglia, redatte conformemente a quelle predisposte dal Comitato di Difesa Integrata (CDI), istituito con Decreto Ministeriale n. 242/St del 31/01/2005 secondo i principi ed i criteri definiti dalla "Decisione n. 3864 del 31/12/1996 del Comitato STAR della Commissione Europea".

Le "linee guida" della Regione Puglia indicano i criteri di impiego dei mezzi ammessi per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti e le tecniche agronomiche che consentono di ottenere produzioni economicamente sostenibili nell'ottica di un minor impatto per l'ambiente e per la salute umana.

Vedi tabella allegata

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
Gestione del suolo						
Superfici con pendenza media maggiore del 30%: - colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione (minima manipolazione al terreno necessaria per assicurare la deposizione, la germinazione e l'affrancamento della coltura), la semina su sodo e la scarificatura. Sono vietate le arature; - colture arboree: all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci; Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%: Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica	BCAA 5 (ex Standard 1.1) Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015) In particolare la distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m, nel caso di adozione delle norme nazionali. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015) a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di	Non pertinente	Nella pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate lavorazioni e profondità di lavorazione. Usualmente per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti. Per le colture arboree, comunque poco presenti in condizioni di pendenza così estrema, la lavorazione profonda all'impianto è solitamente effettuata con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa	L'impegno è applicato a tutte le colture prevedendo limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura (seminativo o arborea). In particolare è prevista la riduzione delle lavorazioni, inerbimento dell'interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra solchi acquai che vanno oltre la condizionalità. Il maggiore sviluppo lineare della rete scolante aumenta la capacità di deflusso dell'acqua e riduce la velocità di scorrimento superficiale. Tali restrizioni si applicano anche su terreni che non manifestano fenomeni erosivi in presenza di sistemazioni. Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla	Le operazioni relative alla gestione del suolo devono essere riportate nel registro cartaceo o informatizzato. La verifica degli impegni sarà effettuata anche mediante sopralluogo sugli appezzamenti oggetto di impegno ed eventualmente, se disponibili, attraverso la consultazione di materiale fotografico satellitare riferito al periodo di interesse. L'agricoltore a corredo della domanda di aiuto, dovrà produrre la mappatura degli appezzamenti aziendali interessati agli impegni, classificandoli in base alla pendenza media secondo le tre categorie previste nel DPI - oltre 30%, tra 30 e 10%, meno di10%.	I costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e pratiche agronomiche, sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-001

questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale; nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura e gli interventi di interramento localizzato dei concimi. Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni	incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).		problemi di siccità estiva. Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm. Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo. Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.	perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni		
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione						
Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.	Non pertinente	Decreto 24 luglio 2003 "Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto"	Utilizzo materiale C.A.C. (DM14/04/1997) Il materiale certificato disponibile è utilizzato solo per alcune specie/varietà, laddove volontario non viene adottato ordinariamente	Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	Scelta varietale e materiale di moltiplicazione Durante il periodo di impegno la realizzazione di nuovi impianti sarà subordinata alla verifica della disponibilità dei Certificati Fitosanitari in conformità con quanto disposto nel Disciplinare di Produzione Integrata. La verifica,	La scelta del materiale di moltiplicazione pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata.

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-002

					pertanto, riguarderà accertamenti su: 1.colture ortive: utilizzo di sementi e materiale vivaistico di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotti da vivai accreditati di cui al D.M. 14/04/1997. Presenza Documento di Commercializzazione secondo quanto previsto dalla normativa CE, recepita con D.M. 14/04/1997, e ove previsto del Passaporto delle Piante (D.Lgs. 214 del 19/08/2005 e successive modificazioni). 2.colture arboree: verifica documentale dell'utilizzo materiale di propagazione di categoria "certificato" e dei documenti di accompagnamento (Documento di commercializzazione C.A.C. secondo quanto previsto dalle norme CE sulla commercializzazione, recepite con D.M. 14/4/1997, Passaporto delle Piante CE (D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni).	
Avvicendamento colturale						
Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di mono successione per ogni coltura.	Si riporta di seguito, come pro-memoria la norma di diversificazione colturale-Greening)	Non pertinente	Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale.	L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo	L'avvicendamento deve essere registrato nel registro cartaceo o informatizzato. La verifica degli impegni assunti sarà condotta sulla base	Costo di elaborazione del piano di successione colturale L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-003

I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche	"Greening": diversificazione colturale: non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi: - aziende con meno di 10 ettari di seminativi; - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari; - aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari. Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.		Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione	contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. La introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del Greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. Determina benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo "Greening" di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni: - esso si applica anche ad aziende esentate dal vincolo "Greening"; - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "Greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in	del raffronto, eventualmente anche su base cartografica, tra dichiarazioni colturali annue e il piano di rotazione per il quinquennio che l'azienda allegherà alla domanda iniziale di adesione all'impegno.	viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata. Non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-004

				mono successione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione; - determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60%, inferiore a quella consentita dal vincolo "Greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura		
FERTILIZZAZIONE						
Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. E' richiesta l'effettuazione di un'analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico. Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida –entro 5 anni - all'impianto o alla	CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti). In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica	La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale. Vengono considerati solo parzialmente gli	Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità. Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi	Le operazioni relative agli interventi di fertilizzazione devono essere puntualmente riscontrabili nel registro cartaceo o informatizzato. Devono essere disponibili e verificabili i certificati di analisi del suolo e il relativo piano di fertilizzazione rispondente ai criteri riportati nel DPI. Gli accertamenti avranno, inoltre, per oggetto i riscontri sul	Minori spese per acquisto fertilizzanti. Maggiori costi di manodopera per prelievo campioni, Costi tecnici redazione del piano di fertilizzazione Costo relativo all'analisi del terreno Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-005

adesione. In ogni caso per i beneficiari che aderiscono alla misura, tali analisi devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione alla presente misura. Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI. Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60 kg/ha/anno e 100 kg/ha/anno per le colture erbacee.	d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati: •obblighi amministrativi; • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; •obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; •divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con i seguenti atti regionali: •DGR n. 1787 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Nuova perimetrazione e designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; •DGR n. 1788 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque	Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.	apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale	rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi. Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali. I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica	registro di magazzino di carico e scarico dei fertilizzanti, la verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e il relativo bilancio entrate/uscite, nonché il riscontro del magazzino per le scorte rimanenti.	aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti. Tale impegno è considerato nei costi di transazione

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-006

	dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Adozione della proposta di programma d'azione di seconda generazione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. P.O. Puglia FESR 2007-2013, Asse II, Linea d'intervento 2.1, Azione 2.1.4.; •DGR n. 19 del 23/01/2007 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ". (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007). Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione >6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende					

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-007

	che producono più di 3000 kg N/anno.					
Difesa integrata volontaria						
Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle avversità fitosanitarie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura. Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotto fitosanitarie (Litri o Kg/ha) indicate nelle norme eco-sostenibili. Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli interventi (dati di monitoraggi, campionamento dei frutti) sui registri delle operazioni colturali e sui registri di magazzino.	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari Include per tutte la aziende l'obbligo, di: -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre - fino al 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni - per le	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevede i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una	La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.). La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta. Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti	L'impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni pedo-climatiche aziendali e/o territoriali. Dalle norme eco-sostenibili sono esclusi o fortemente limitati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive che risultano pericolose e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana. Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitario, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per	Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali, registri di magazzino. Verifica delle fatture di acquisto e relativo bilancio carico/scarico. Ispezione del magazzino per le scorte rimanenti. Qualora nelle schede di campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, questa viene indicata sulle schede con la registrazione dei parametri relativi (campionamenti, catture, condizioni climatiche). Quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro), sarà verificata la presenza di tali dispositivi in campo. Inoltre, ove previsto l'utilizzo di trappole per il monitoraggio e il successivo trattamento insetticida, sarà verificata la registrazione delle catture su appositi registri colturali. Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre	Minori costi acquisto fitofarmaci Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo. Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio e campionamento aziendale delle fitopatie Costi aggiuntivi per la manodopera per registrazioni difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali)

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-008

	aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	specifica consulenza aziendale; •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni, hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dalla Direttiva 128. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. •Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. •le disposizioni sull'uso di prodotti	fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.	l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci. Ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze.	all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi. Nei casi in cui si riscontrino sospette anomalie o incongruenze rispetto a quanto previsto dalle relative schede di coltura, è possibile effettuare analisi di residui di prodotti fitosanitari su materiale vegetale prelevato in campo.	

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-009

		fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.				
Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari						
L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. Tale controllo è di grado superiore al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto prevede ulteriori parametri	Non pertinente	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)	Non pertinente	La regolazione strumentale volontaria consente di adeguare le modalità di impiego delle macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.	L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione e acquisita in forma cartacea o attraverso interscambio tra sistemi informativi ove possibile.	Rispetto al controllo funzionale obbligatorio, la regolazione strumentale volontaria comporta una spesa aggiuntiva che concorre a giustificare l'aiuto, seppure in misura modesta in quanto rapportata alla superficie e al periodo di validità dell'operazione
Tenuta del Registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impegni						
Obbligo della tenuta di un Registro delle operazioni colturali e	CGO 10 Regolamento (CE) n.1107/2009 del	Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è	Nella normale pratica agricola vengono registrati	L'impegno non determina vantaggi		I costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-010

di magazzino relative agli impegni cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio. Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno (come dettagliato nella colonna "*Metodi di verifica degli impegni*"	Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;	applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.	solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche	ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale incorso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.		operazioni colturali e di magazzino sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione.
Frutticole azioni difesa avanzata						
Attuazione di almeno una delle seguenti tecniche, secondo quanto previso dalle "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" della Regione Puglia: "Confusione sessuale" attraverso l'utilizzo di dispenser di feromoni sessuali specie-specifici per	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari Include per tutte la aziende l'obbligo, di:	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".	Non pertinente	Ulteriore riduzione uso di prodotti chimici di sintesi con conseguente minore impatto agro-ambientale;	Oltre a quanto definito per la difesa integrata volontaria, sono previste ulteriori verifiche, documentali e in campo, degli impegni assunti dall'azienda In particolare, sarà verificato il corretto utilizzo dei mezzi tecnici previsti per l'attuazione della confusione sessuale delle tecniche di controllo adulticida con cattura massale	Minori costi impiego fitofarmaci Costi di acquisto dei mezzi tecnici previsti; Costi aggiuntivi per attività connesse alla difesa integrata avanzata (installazione dispositivi, monitoraggio e controllo,

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-011

gli insetti nocivi, seguendo le indicazioni delle Norme eco-sostenibili (modello, epoca, numero, localizzazione) Impiego di agenti di bio-controllo (insetti, batteri, funghi) come antagonisti degli organismi nocivi delle piante e/o prodotti di origine naturale autorizzati per l'impiego Controllo adulticida attraverso l'utilizzo di attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o opportunamente combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio.	-registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre - fino al 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni - per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti	DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevede i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale; •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni, hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dalla Direttiva 128. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al			e l'impiego di agenti di bio-controllo	registrazione dati e campionamenti)

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-012

	generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. •Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014. •le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.				
Orticole difesa volontaria avanzata						
Attuazione di almeno una delle seguenti tecniche: Impiego di agenti di bio-controllo (insetti, batteri, funghi, virus) come antagonisti di organismi nocivi delle piante e/o prodotti di origine naturale, autorizzati	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione	Non pertinente	Ulteriore riduzione uso di prodotti chimici di sintesi con conseguente minore impatto agro-ambientale Azione antierosiva sul suolo	Oltre a quanto definito per la difesa integrata volontaria, sono previste ulteriori verifiche, documentali e in campo, degli impegni assunti dall'azienda In particolare, sarà verificato il corretto utilizzo dei mezzi per il bio-controllo	Minori costi per l'impiego dei fitofarmaci. Maggiori costi di acquisto dei mezzi tecnici indicati; Costi aggiuntivi per attività connesse alla difesa integrata avanzata (installazione dispositivi, monitoraggio e

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-013

per l'impiego, secondo quanto previso dalle "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" della Regione Puglia Utilizzo di sovesci con attività biofumigante e nematocidi per il controllo di agenti patogeni del terreno (funghi, nematodi), grazie al rilascio di particolari sostanze attive (glucosinolati) da parte di alcune specie vegetali (crucifere).	Include per tutte la aziende l'obbligo, di: -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre - fino al 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni - per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che	comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevede i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale; •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni, hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come		Contrasto alla lisciviazione degli elementi nutritivi Apporto di sostanza organica Azione strutturante del terreno	Per la pratica del sovescio biofumigante è prevista la verifica sui registri delle specifiche annotazioni delle operazioni colturali previste dall'operazione (semina, trinciatura e interramento della copertura), il controllo dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici e di eventuali servizi (operazioni eseguite da contoterzisti). Potranno essere effettuati sopralluoghi durante la fase di coltivazione o al momento dell'interramento	controllo, registrazione dati e campionamenti Costi per la realizzazione del sovescio con effetto nematocida e biofumigante: acquisto seme, preparazione terreno semina, trinciatura e interramento

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-014

	stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	prescritto dalla Direttiva 128. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. •Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. •le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.				
Olivo difesa volontaria avanzata/azioni agronomiche						
Attuazione di almeno una delle seguenti tecniche: Controllo adulticida attraverso l'utilizzo di attrattivi sessuali, alimentari e	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione	Nella pratica ordinaria il turno di potatura, in relazione all'ambiente produttivo, viene effettuata a turni pluriennali.	Ulteriore riduzione uso di prodotti chimici di sintesi con conseguente minore impatto agro-ambientale;	Oltre a quanto definito per la difesa integrata volontaria, sono previste ulteriori verifiche, documentali e in campo, degli	Minori costi impiego fitofarmaci Costi di acquisto dei mezzi tecnici previsti;

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-015

cromotropici, da soli o opportunamente combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio. Impiego di agenti di bio-controllo (batteri) come nemici naturali di organismi nocivi per la coltura e/o prodotti di origine naturale, autorizzati per l'impiego, Potatura annuale finalizzata a ottimizzare il controllo nei confronti di occhio di pavone, lebbra, rogna, nonché nei confronti di Co.Di.RO. La pratica consente un contenimento complessivo della chioma sia attraverso la riduzione del volume che attraverso il diradamento. Ciò contribuisce a migliorare le condizioni vegetative della pianta e a creare un microambiente sfavorevole allo sviluppo dei patogeni.	mercato dei prodotti fitosanitari Include per tutte la aziende l'obbligo, di: -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; -presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre - fino al 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni - per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del	della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevede i seguenti requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale; •gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, salvo ulteriori disposizioni, hanno l'obbligo di possedere il certificato di		Razionalizzazione e miglioramento dell'efficacia della difesa attraverso riduzione delle fonti di inoculo con conseguente riduzione dell' uso di prodotti chimici di sintesi e minore impatto agro-ambientale	impegni assunti dall'azienda In particolare, sarà verificato il corretto utilizzo dei mezzi tecnici previsti per l'attuazione delle tecniche di controllo adulticida con cattura massale e l'impiego di agenti di bio-controllo. Per la pratica della potatura annuale è prevista la verifica sui registri delle specifiche annotazioni, il controllo dei documenti amministrativo-contabili in casi di ricorso a terzi Potranno essere effettuati sopralluoghi in campo per verificare la corretta esecuzione dell'operazione	Costi aggiuntivi per attività connesse alla difesa integrata avanzata (installazione dispositivi, monitoraggio e controllo, registrazione dati e campionamenti) Maggiori costi per l'adozione della potatura a turnazione annuale (costo/ha) per un massimo di n. tre interventi durante il periodo di programmazione

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-016

	Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dalla Direttiva 128. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. •Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. •le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.				
Tabella 1 - 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura						

Tabella 8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura-017

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia di calcolo adottata si basa sul calcolo dei maggiori costi e i mancati redditi sono stati calcolati per ettaro di superficie in considerazione degli aspetti tecnico-economici illustrati nella precedente tabella 1 sugli impegni derivanti dall'adesione alla presente operazione rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione (art.10 del Reg. 808/2014). Si è tenuto conto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla comune pratica agricola che alla tecnica oggetto di intervento (produzione integrata e produzione integrata avanzata), al fine determinare l'eventuale aggravio di costi e/o di mancati ricavi. Dalla definizione delle tecniche ne discende anche la più opportuna metodologia di calcolo dei differenziali economici. Il calcolo si basa sul confronto con la condizione di baseline e ordinarietà calcolata sulla base dei dati RICA (2010-2012). I calcoli sono stati differenziati a seconda del tipo di coltura interessata dall'applicazione degli impegni, distinguendo tra fruttiferi, olivo e orticole.

L'adesione all'operazione prevede il rispetto ad una serie di impegni che generano per l'azienda un aumento dei costi dovuti alle obbligatorie analisi dei terreni e dei collegati campionamenti, all'utilizzo prodotti propri della difesa integrata delle colture e dello specifico diserbo, ma anche ad un maggiore impiego di manodopera necessaria per il monitoraggio e campionamento delle fitopatie e per la registrazioni per la difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali). Questi costi hanno permesso di generare il premio base per l'adesione alla misura corrispondente alla produzione integrata.
Successivamente si è proceduto alla quantificazione dei premi aggiuntivi, anch'essi distinti per coltura, e corrispondenti al rispetto degli impegni della produzione integrata avanzata, i quali hanno generato di fatto

un ulteriore aumento dei costi per fertilizzazione e controllo delle fitopatie.I dati e le informazioni tecniche considerate e i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti individuati a giustificazione degli aiuti sono riportati nel documento di certificazione allegato al Programma.

È stato preso in considerazione il costo di transazione, tenendo conto dell'impegno orario del beneficiario per la presentazione della domanda, i costi amministrativi per il rilascio della domanda, l'impegno orario per le registrazioni delle operazioni colturali e di magazzino. Il costo di transazione è stato sempre ricondotto al 10% del pagamento complessivo .

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agroclimatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1 del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Sovrapposizione con Greening: non si verificano sovrapposizione con le pratiche di Greening in quanto il calcolo del premio è al netto dei costi aggiuntivi generati dall'applicazione degli obblighi relativi all'avvicendamento colturale riportato nei Disciplinari di Produzione Integrata che potrebbe essere assimilabile all'obbligo di "diversificazione" previsto dal Greening.

Premi accoppiati relativi ai premi a superficie per produzioni vegetali (art. 52 Reg. UE 1307/2013): non si verificano sovrapposizioni in quanto l'obiettivo della presente operazione è di carattere spiccatamente ambientale, attraverso l'incentivazione per l'adozione di tecniche di produzione integrata e non come sostegno diretto a specifiche specie vegetali.

8.2.10.3.2. 10.1.2. Incremento sostanza organica nei suoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Come desumibile dall'analisi di contesto il livello della sostanza organica dei suoli pugliesi si attesta generalmente su valori relativamente bassi rispetto agli standard europei. Nei suoli pugliesi il contenuto di Sostanza Organica viene influenzato dalle tecniche di lavorazione, oltre che dall'andamento climatico, che essendo abbastanza arido e soleggiato per lunghi periodi durante le stagioni calde facilita fenomeni di rapida mineralizzazione che portano ad abbassamenti del contenuto in Sostanza Organica. I suoli maggiormente esposti al fenomeno sono quelli coltivati a monocoltura nelle aree più acclivi. L'attività agricola, se da un lato costituisce un fattore di difesa della terra da altri usi che ne riducono il valore ambientale, dall'altro può determinare effetti nocivi sulla qualità del suolo sia di fisica che biologica. Nei suoli agricoli tenori in sostanza organica compresi tra 1-2% sono molto frequenti e rappresentano una situazione accettabile ai fini della loro fertilità, mentre valori inferiori a 1% sono da ritenere problematici per il mantenimento di un adeguato livello di fertilità; valori superiori al 2% si possono invece considerare un indice di una buona dotazione. In Puglia non sono infrequenti valori di sostanza organica inferiori all'1% con conseguenti problemi sulla fertilità generale dei suoli. Il tipo di operazione fornisce una risposta alla Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e in particolare mira a contrastare le minacce alla qualità del suolo: erosione, desertificazione, contaminazione e dissesto idrogeologico.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4C perché promuove la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno, indirettamente partecipa alla focus area 4B, poiché attraverso il miglioramento della struttura dei terreni si favorisce l'aumento della capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

L'operazione consiste nell'apporto di matrici organiche al terreno con l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio. Essa si traduce nell'obbligo di apportare sostanza organica al terreno, attraverso:

· L'apporto di ammendanti organici commerciali,

· L'apporto di biomassa vegetale da coltura.

Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1. 2 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

· Produzione Integrata 10.1.1

· Agricoltura conservativa 10.1.3

Gli impegni assunti entro il 2020 dovranno avere una durata minima di 5 anni.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7

– comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriannuale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito;

- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'incremento della sostanza organica, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n.1305/2013.
  E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

Descrizione Impegni

Apporto di ammendanti organici commerciali
Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 "*Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti*" dell'Allegato 13 D.Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame (compreso letame acquistato direttamente da aziende zootecniche) Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, Vermicompost da letame. Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche. In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di

fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92).

La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro. L'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni.

Per l'eventuale adesione al prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'art.7 – comma 2 - Reg. UE n.2220/2020, dovrà essere garantita la frazione di 2t in ciascun anno di ulteriore prolungamento dell'impegno.

Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione.

Per l'eventuale adesione al prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'art.7 – comma 2 - Reg. UE n.2220/2020, a conclusione del precedente quinquennio dovranno essere acquisite nuove analisi fisico chimica del terreno, per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia. L'obbligo riguarda le annualità dell'impegno relativo alla programmazione 2014-2020 e delle eventuali successive annualità di prolungamento dell'impegno.

Obbligo di redigere le schede di annotazione delle fertilizzazioni e di magazzino dei fertilizzanti.
Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti da presentare per eventuali verifiche, documenti di trasporto e consegna dei materiali impiegati.

Apporto di biomassa vegetale da coltura (sovescio)
Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, successivo interramento con o senza trituratione.
Semina autunnale delle essenze con interramento nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. Nelle aree interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l'interramento deve essere effettuato entro il 5 aprile, così come previsto nel Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.
Obbligo di redigere le schede di annotazione dei mezzi tecnici utilizzati e delle operazioni colturali attuate.

Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto delle sementi da presentare per eventuali verifiche e/o dei servizi acquisiti da contoterzisti.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. Gli impegni decorrono dalla data di

presentazione della domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno. Il pagamento è annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione. La durata dell'impegno è di 5 anni.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" nelle zone ordinarie.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori ed Associazioni di agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

I pagamenti ammissibili per ettaro di SAU compensano i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivante dagli impegni assunti rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013

I premi considerano solo gli impegni che vanno oltre i relativi requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei requisiti obbligatori nazionali inerenti.

Tengono conto, inoltre, dei pagamenti relativi al Regolamento 1307/2013 per evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Per le suddette pratiche non si verifica l'eventualità di doppio finanziamento, poiché con la presente operazione

l’impegno non viene preso in conto ai fini del calcolo del premio e non si finanziano operazioni uguali o assimilabili a quelle del greening.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L’aiuto è concesso alle superfici agricole ricadenti nel territorio regionale. Nel caso di superfici riferite ad aziende a confine con un’altra Regione l’impegno vale solo sulla superficie in territorio pugliese.

La superficie oggetto dell’impegno deve essere almeno pari a 2 Ha.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell’art. 28, paragrafo 5, comma 2, del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento "Incremento sostanza organica nei suoli" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell’annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.2.

Possono accedere all’aiuto le aziende con terreni aventi un contenuto di sostanza organica classificato “basso” o “normale” secondo la tabella di classificazione riportate nei disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia, qui sotto riportata.

Dotazione di Sostanza organica (%) nei terreni				
Giudizio	**Giudizio (x schede a dose standard)**	**Tendenzialmente Sabbioso**	**Franco**	**Tendenzialmente Argillosi**
molto bassa	bassa	<0,8	< 1,0	< 1,2
bassa	normale	0,8 – 1,4	1,0 – 1,8	1,2 – 2,2
medio		1,5 – 2,0	1,9 – 2,5	2,3 – 3,0
elevata	elevata	> 2,0	> 2,5	> 3,0

Tabella 8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità-001

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione che saranno applicati per la selezione dei beneficiari faranno riferimento ai seguenti principi:

a) Contenuto di sostanza organica dei suoli,con priorità ai terreni con un contenuto classificato “basso”.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti compensano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Si rimanda la calcolo del premio per unità di superficie.

L’importo degli aiuti per unità di superficie (ettaro) agricola e per anno è differenziato come di seguito:

- Apporto di ammendanti organici commerciali: 374 ha/anno
- Apporto di biomassa vegetale da coltura € 291,5 ha/anno

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della operazione 10.1.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Rischi specifici in ordine agli impegni assunti riguardano:

- l’utilizzo degli ammendanti organici commerciali previsti, corredati da certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche;
- la quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni;
- l’effettuazione delle analisi fisico-chimiche del terreno per ciascuna area omogenea e l’obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale;
- le semine e l’interramento delle specie vegetali autunno-vernine.

La verifica dell’adozione delle tecniche per l'incremento della sostanza organica e la difesa dei suoli può

rappresentare un rischio soprattutto per la tempestività di esecuzione dei controlli e di tracciabilità delle informazioni alla base della verifica degli impegni.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'operazione presenta i rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici e delle tipologie colturali ammissibili.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento per analoghi impegni, sia con la stessa che con altre sottomisure e con gli impegni connessi alla Domanda Unica, che necessitano di adeguata valutazione per le eventuali sovracompensazioni e le necessarie decurtazioni;
- dalle informazioni relative al rispetto degli impegni di base derivanti dalle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013; nonché al rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi:

- alla corretta identificazione delle singole operazioni ed interventi, dell'annualità di impegno e delle superfici nelle varie annualità del periodo di impegno; nonché relative alle eventuali non conformità rilevate ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni previste;

- agli obblighi relativi alla presentazione delle domande di conferma e degli adempimenti correlati.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi a:

- Chiarezza e completezza delle informazioni circa i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e gli Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa le sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa i livelli di premio per singola operazione, intervento e raggruppamento colturale;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa la compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la complessità degli impegni possono verificarsi rischi in seguito ad una inadeguata valutazione dei fabbisogni e delle competenze per la gestione dei procedimenti connessi alle domande di aiuto e di pagamento.

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico -

amministrative competenti.

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R5: le attività di controllo sugli impegni è demandata in parte agli Uffici Regionali ed in parte all'OP Agea. Per quanto attiene ai metodi ed alle procedure di controllo relative alla verifica del rispetto degli impegni, saranno definiti con l'OP Agea specifici manuali delle procedure di istruttoria e controllo. Tali procedure dovranno tenere conto delle informazioni già disponibili nel S.I.G.C. dell'OP Agea e delle ulteriori informazioni da acquisire con le relative modalità: per es. registri di campagna informatizzati o cartacei, registrazioni contabili, ecc.

Ulteriore modalità di controllo è rappresentato dalle visite in azienda per la verifica diretta e puntuale degli elementi probanti il rispetto degli impegni.

In particolare saranno dettagliatamente specificate e verificate:

- la corretta compilazione del registro delle distribuzioni, delle schede di magazzino nonché delle fatture di acquisto degli ammendanti e dei documenti di spesa relativi alle operazioni eseguite;
- la corretta compilazione del registro colturale con riferimento alle operazioni di semina e di interramento, delle schede di magazzino nonchè delle fatture di acquisto delle sementi e dei documenti di spesa relativi alle operazioni eseguite;
- il controllo in loco nel periodo autunno-invernale per la verifica della presenza della coltura;
- l'utilizzo esclusivo degli ammendanti organici previsti e la quantità totale distribuita nell'arco di 5 anni;
- l'effettuazione delle analisi fisico chimiche del terreno per ciascuna area omogenea e l'adozione del piano di fertilizzazione annuale.

R8: occorre informatizzare al massimo le informazioni relative ai requisiti di ammissibilità agli aiuti ed al rispetto degli impegni.

Per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al rispetto della condizionalità, dell'attività agricola minima ed al Greening saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore Agea, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

In ogni caso, i sistemi informativi a supporto dei procedimenti dovranno essere adeguatamente testati prima della loro ufficiale adozione.

R9: nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10: nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale e/o allevamento;
- Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: l'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea. In ogni caso, la Regione Puglia e l'OP Agea, dovranno valutare preventivamente i fabbisogni in termini di risorse, competenze, e strumentazioni tecniche per la gestione dei procedimenti.

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "*di dettaglio"* della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione dell'operazione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA "buone condizioni agronomiche e ambientali" di cui all'articolo 94 e allegato Il del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima).

Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sugli impegni richiesti per l'adozione delle tecniche. Nella tabelle 1 si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
Apporto di ammendanti organici commerciali.						
Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti" dell'Allegato 13 Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame, Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, Vermicompost da letame. Gli ammendanti utilizzati devono essere corredati da un certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche. In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92.	Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti). In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati: • obblighi amministrativi; • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;	Codice di buona pratica a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili. ai nitrati (DM 19aprile 1999) e del Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti). Piano di azione per lea Zone vulnerabile Nitrati (ZVN) DGR. n. 363 del 7.3.2013 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 nelle Zone Ordinarie. Per quanto riguarda la quantità massima di azoto	La scarsa disponibilità di matrici organiche di origine zootecnica, la diffusa intensità dei processi agricoli e l'ordinario ricorso a fertilizzanti di sintesi in particolare nelle fasi di impianto e copertura, l'eccesso di lavorazioni del terreno con rivoltamento della fetta e sminuzzamento della zolla, hanno indotto una generale diffusione di terreni a basso contenuto di sostanza organica Pertanto si registra una bassa incidenza delle pratiche di letamazione e apporto di ammendanti. Nella normale pratica agricola, gli operatori preferiscono l'impiego di fertilizzanti di sintesi sia per motivi economici che pratici, legati principalmente all'alto titolo dei nutritivi nei fertilizzanti di	Miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dei terreni; miglioramento della capacità di ritenzione idrica. Tutela della fertilità e promozione della conservazione e sequestro del carbonio nel suolo. La quantità di sostanza organica da incorporare nel terreno, per determinare effetti positivi non può essere inferiore ai livelli indicati, è comunque necessario non eccedere oltre determinati livelli per non determinare effetti negativi.	Controllo della corretta compilazione del registro delle distribuzioni, delle schede di magazzino nonché delle fatture di acquisto degli ammendanti e dei documenti di spese relative alle operazioni eseguite da contoterzisti.	Maggiori costi sostenuti per l'acquisto degli ammendanti al netto del risparmio conseguente al minore impiego di concimi minerali, nonché maggiori costi sostenuti per la distribuzione e interramento delle matrici. Maggiori costi di manodopera per prelievo campioni Costi tecnici redazione del piano di fertilizzazione Costo relativo all'analisi del terreno

Tabella 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura-001

La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro. L'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni. Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione. Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia. Obbligo di redigere le schede di annotazione delle fertilizzazioni e di magazzino dei fertilizzanti. Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti da	• obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; • divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con i seguenti atti regionali: • DGR n. 1787 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Nuova perimetrazione e designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; • DGR n. 1788 del 1/10/2013 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Adozione della proposta di programma d'azione di seconda generazione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. P.O. Puglia FESR 2007-2013, Asse II, Linea d'intervento 2.1, Azione 2.1.4.	di origine zootecnica vige l'obbligo di non superare i 170 kg/ha/anno nelle Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e 340 kg/ha/anno nelle zone ordinarie	sintesi, consentendo una maggiore facilità di stoccaggio, trasporto e distribuzione, nonché un vantaggioso rapporto costo/titolo			

Tabella 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura-002

presentare per eventuali verifiche, documenti di trasporto e consegna dei materiali impiegati.	• D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ". (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007) Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione >6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.					
Apporto di biomassa vegetale da coltura (sovescio)						
Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, successivo interramento con o senza triturazione. Semina autunnale delle essenze con interramento nel periodo compreso	Non pertinente	Non pertinente	Nell'ordinarietà si registra una bassa incidenza dell'apporto di biomassa vegetale da coltura. Nella normale pratica agricola, gli operatori preferiscono l'impiego di fertilizzanti di sintesi sia per	La pratica, oltre a produrre un incremento della sostanza organica dei suoli, migliora la struttura del terreno e contribuisce all'incremento della disponibilità dei nutrienti. Inoltre, assicura il	Controllo della corretta compilazione del registro colturale con riferimento alle operazioni di semina e di interramento della coltura, delle schede di magazzino nonchè delle fatture di acquisto delle sementi e dei	Maggiori costi per le operazioni di preparazione del terreno, semina, acquisto e distribuzione seme, interramento/trinciatura. Minori spese per acquisto fertilizzanti di sintesi

Tabella 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura-003

tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. Nelle aree interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l'interramento deve essere effettuato entro il 5 aprile così come previsto nel Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia Obbligo di effettuare l'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia. Le analisi hanno validità di 5 anni e devono essere effettuate nel corso del primo anno di adesione. Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un'analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico basato sui criteri riportati nei DPI della Regione Puglia. Obbligo di redigere le schede di annotazione dei mezzi tecnici utilizzati e delle			motivi economici che pratici, legati principalmente all'alto titolo dei nutritivi nei fertilizzanti di sintesi, consentendo una maggiore facilità di stoccaggio, trasporto e distribuzione, nonché un vantaggioso rapporto costo/titolo.	mantenimento della copertura vegetale nel periodo autunno invernale con riduzione dei fenomeni erosivi e la limitazione delle perdite di nitrati per lisciviazione Il periodo indicato corrisponde alla fase vegetativa che garantisce la più efficiente disponibilità di matrice organica.	documenti di spese relative alle operazioni eseguite da contoterzisti. Verifica in loco della presenza della coltura nel periodo autunno-invernale	Maggiori costi di manodopera per prelievo campioni Costi tecnici redazione del piano di fertilizzazione Costo relativo all'analisi del terreno

Tabella 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura-004

operazioni colturali attuate. Il beneficiario è tenuto all'archiviazione delle fatture comprovanti l'acquisto delle sementi da presentare per eventuali verifiche e/o dei servizi acquisiti da contoterzisti.						

Tabella 1 - 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura

Tabella 8.2.10.3.2.11 Informazioni specifiche della misura-005

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del premio proposto, sono riportati nell'apposito Documento sui calcoli dei premi, allegato al Programma.

La metodologia applicata per la determinazione dei premi della presente operazione si basa sul calcolo dei maggiori costi e i minori ricavi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, confrontando una condizione di non adozione degli impegni previsti e una condizione di adesione all'operazione stessa. La baseline sulla quale viene incentrato il confronto è costituita dal rispetto della condizionalità e delle pratiche ordinarie di gestione dei terreni così come riportato in dettaglio nella tabella di baseline (art.10 del Reg. 808/2014).

L'analisi economica si basa sulle valutazioni dei costi per le singole operazioni colturali sia relativamente all'adesione agli impegni, che in condizioni di ordinarietà inclusive del rispetto della baseline. I maggiori costi e i mancati redditi sono stati calcolati per ettaro di superficie in considerazione degli aspetti tecnico-economici derivanti da dati e informazioni tecniche ricevuti attraverso interviste dirette a testimoni privilegiati, profondi conoscitori del mercato regionale degli ammendanti organici e delle tecniche di gestione degli stessi in azienda.

Per quanto concerne gli impegni relativi all'apporto di ammendanti organici sono state evidenziate le

variazioni dei costi associati alle specifiche pratiche agronomiche, in particolare si sono contabilizzati, rispetto alle condizioni di baseline, i maggiori costi per l'acquisto degli ammendanti rispetto all'impiego di fertilizzanti chimici, i maggiori costi dovuti alle necessarie pratiche di distribuzione e interramento, i maggiori costi per le necessarie analisi dei terreni a cui sono stati associati maggiori costi di manodopera per il prelievo dei campioni.

Per quanto concerne l'adesione agli impegni per l'apporto di biomassa vegetale da colture (sovescio), sono stati contabilizzati rispetto alle condizioni di baseline, i maggiori costi per operazioni di preparazione terreno, acquisto seme, semina, trinciatura e interramento, sono stati eliminati i costi di acquisto e distribuzione fertilizzanti di sintesi e aggiunti i costi per le necessarie analisi dei terreni a cui sono stati associati maggiori costi di manodopera per il prelievo dei campioni.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agroclimatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1 del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Sovrapposizione con Greening: non si verificano sovrapposizione con le pratiche di Greening in quanto il calcolo del premio è al netto dei costi aggiuntivi generati dall'applicazione degli obblighi relativi all'avvicendamento colturale riportato nei Disciplinari di Produzione Integrata che potrebbe essere assimilabile all'obbligo di "diversificazione" previsto dal Greening.

8.2.10.3.3. 10.1.3. Agricoltura conservativa

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Agricoltura conservativa.

Il contesto pugliese, in diverse aree, è caratterizzato da un elevato livello di rischio idrogeologico, da processi di desertificazione in corso e da un elevato rischio di erosione, che rendono indispensabili interventi di conservazione dell'ambiente agricolo e naturale. L'erosione idrica superficiale, quale causa di perdita di suolo, è un fenomeno diffuso in Puglia, particolarmente nelle aree coltivate delle zone collinari della regione, dall'Appennino Dauno, alla Murgia, dal Salento al Gargano e la Fossa Bradanica e rimane in queste zone una delle cause principali di consumo e degrado del suolo. L'Appennino Dauno è particolarmente interessato dal rischio di erosione. Si stima che lo stesso, espresso in classi di perdita di suolo, vada in questa zona da un valore minimo di 1 t/ha/anno ad un valore massimo stimato, per le zone ad elevato rischio, di 40 t/ha/anno. Gran parte delle aree indicate a forte rischio di erosione idrica superficiale è coltivata a seminativi (frumento duro in particolare) ed interessata dalla presenza di pascoli intensivi degradati.

Il problema della perdita di fertilità dei terreni interessa particolarmente la parte settentrionale della regione identificabile con la provincia di Foggia, un'area caratterizzata da sistemi colturali intensivi (85,6% su SAU), dove molto elevati sono il tasso di mineralizzazione della sostanza organica ed il rischio di compattazione dei suoli per la forte meccanizzazione che caratterizza l'attività agricola. Le peculiarità dell'area relativamente agli aspetti climatici (stagione estiva arida) ed a diffuse nonché discutibili, pratiche di gestione agronomica, come la mono successione del frumento e la bruciatura dei residui colturali, rendono necessari necessario incentivare le tecniche conservative possono avere sul miglioramento dei risultati agronomici ed economici nel settore cerealicolo.

Dalle sperimentazioni condotte dal Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia (Cra-Cer), è emerso che sussistono le caratteristiche necessarie ad un'adozione di successo dell'Agricoltura Conservativa (basso tenore in sostanza organica, elevata mineralizzazione del suolo, suoli prevalentemente argillosi, argillo-limosi), con possibilità di ottenere buone performance produttive non dissimili da quelle ottenute con il metodo convenzionale e buone performance qualitative dei grani.

L'erosione idrica superficiale accelerata nei suoli agricoli, coltivati nelle aree collinari della Puglia, è un fenomeno che si manifesta in modo evidente e con continuità ed è una delle principali cause di degradazione del suolo.

Le zone interessate sono oltre all'Appennino Dauno, la Murgia, parte del Salento, il Gargano e la Fossa Bradanica Il fenomeno si manifesta prevalentemente come erosione diffusa, ma esistono aree interessate da erosione incanalata ed anche di massa quest'ultima in particolare nell'Appennino Dauno.

L'operazione ha l'obiettivo di favorire la diffusione delle tecniche di non lavorazione del suolo (No Tillage – NT) nelle aziende destinate alla coltivazione dei seminativi, attive sul territorio regionale allo scopo principale di preservare la risorsa suolo contrastando il problema agro-climatico-ambientale dell'erosione nelle zone collinari e riducendo i fenomeni di degradazione della struttura e conseguente maggiore

mineralizzazione della sostanza organica.

I vantaggi della tecnica sono numerosi, con risvolti positivi su micro e macro scala:

- riduce i consumi energetici diretti (carburanti) ed indiretti (consumo di macchine e attrezzi) e, con essi, le emissioni di CO2 derivanti dalle pratiche agricole;
- favorisce l'accumulo della sostanza organica nei suoli, migliorandone lo stato di fertilità chimico-fisica e limitando i rischi di frane e smottamenti superficiali;
- riduce l'erosione superficiale del suolo (idrica ed eolica), grazie all'effetto pacciamante operato dai residui colturali e dalle colture di copertura;
- consente un ripopolamento della microflora e della microfauna tellurica, nonché della fauna terricola;
- contribuisce a migliorare il "carbon footprint" agricolo, sia perché riduce i consumi energetici (emissioni) sia perché favorisce l'accumulo di carbonio nei suoli (effetto sink).
- riduce la "pressione" esercitata dall'attività agricola sul sistema "suolo".

L'adozione aziendale delle tecniche di non-lavorazione richiede un profondo cambiamento delle modalità di gestione agronomica e agromeccanica delle colture rispetto alle tecniche convenzionali utilizzate sul territorio regionale per la produzione di cereali e granelle e per la gestione dei seminativi. Tale cambiamento di tecnica produttiva comporta perdite di reddito nel periodo di transizione pluriennale (5-7 anni) di passaggio dal metodo produttivo convenzionale alla non-lavorazione. Inoltre vengono a determinarsi maggiori costi di coltivazione connessi all'introduzione di operazioni colturali specifiche da eseguirsi con macchine operatrici dedicate, necessarie per avviare il metodo di non-lavorazione e per mantenere tale sistema produttivo nel periodo di transizione.

Sia i mancati redditi che i maggiori costi sono strettamente riconducibili alla esigenza tecnica di mettere in campo azioni agronomiche funzionali sia al successo della conversione/mantenimento del metodo di non-lavorazione, sia al conseguimento dei risultati ambientali e climatici attesi dalla corretta esecuzione delle operazioni.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4C perché mira a contrastare le minacce alla qualità del suolo: erosione, desertificazione, contaminazione e dissesto idrogeologico. Essa contribuisce ad attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

Indirettamente partecipa alla focus area 4B, poiché attraverso il miglioramento della struttura dei terreni si favorisce l'aumento della capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.3 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Produzione Integrata 10.1.1
- Incremento sostanza organica e difesa dei suoli 10.1.2

Gli impegni assunti entro il 2020 dovranno avere una durata minima di 5 anni.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 – comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriannuale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Reg. UE 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Reg. 807/2104: se nel corso dell'impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito;

- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'Agricoltura Conservativa, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n.1305/2013.
  E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

Descrizione Impegno
Introduzione della non lavorazione attraverso il ricorso esclusivo alla semina su sodo ("no till") per i seminativi a ciclo annuale; le operazioni di semina devono essere effettuate utilizzando esclusivamente macchine seminatrici da sodo, dotate di organi discissori atti ad incidere il terreno sodo e richiuderlo senza rivoltamento. La sola modalità di lavorazione consentita è lo "strip till" o lavorazione a bande. Le colture erbacee seminate a file distanti tra loro più di 30 cm (es. colture industriali) possono essere seminate con macchine che eseguono una lavorazione superficiale di larghezza non superiore a 10 cm. Nella lavorazione a bande inoltre non possono essere utilizzate attrezzature che producono il rimescolamento del terreno in senso verticale e pertanto è escluso l'uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore. Nel periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno. I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interramento né devono essere asportati. Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini sono considerati come colture equivalenti, per cui non possono succedersi. Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo, da conservare in azienda per eventuali verifiche.

Tabella 8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento-001

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno. Il pagamento è annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione. La durata dell'impegno è di 5 anni.

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori ed Associazioni di agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

I pagamenti ammissibili per ettaro di SAU compensano i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivante dagli impegni assunti rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013

I premi considerano solo gli impegni che vanno oltre i relativi requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei requisiti obbligatori nazionali inerenti.

Tengono conto, inoltre, dei pagamenti relativi al Regolamento 1307/2013 per evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Per le

suddette pratiche non si verifica l'eventualità di doppio finanziamento, poiché con la presente operazione l'impegno non viene preso in conto ai fini del calcolo del premio e non si finanziano operazioni uguali o assimilabili a quelle del greening.

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al premio i seminativi. Sono esclusi ortaggi e colture arboree.

La superficie oggetto dell'impegno deve essere almeno pari al 50% della superficie aziendale destinata a seminativo.

La superficie minima a premio non può essere inferiore a 2 ha.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento "Agricoltura Conservativa" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.3.

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente. La misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi del l'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore del premio calcolato per l'adesione alla presente operazione è di 322 Euro/ha/anno.

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della operazione 10.1.3 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa e la difesa dei suoli può rappresentare un rischio soprattutto per la tempestività di esecuzione dei controlli e di tracciabilità delle informazioni alla base della verifica degli impegni.

Rischi specifici in ordine agli impegni assunti riguardano la verifica:

- del ricorso esclusivo alla semina su sodo, delle modalità di lavorazione consentite, nonché dell'utilizzo delle macchine seminatrici da sodo;
- dell'obbligo del non interramento e non asportazione dei residui colturali, del divieto di ristoppio;
- della registrazione e conservazione delle schede di campo.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'ammissibilità a contributo di superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio di pagamenti non corretti.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento per analoghi impegni, sia con la stessa che con altre sottomisure e con gli impegni connessi alla Domanda Unica, che necessitano di adeguata valutazione per le eventuali sovracompensazioni e le necessarie decurtazioni;
- dalle informazioni relative al rispetto degli impegni di base derivanti dalle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013; nonché relative al rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 per evitare il doppio finanziamento.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

- Corretta identificazione delle singole operazioni ed interventi, dell'annualità di impegno e delle superfici nelle varie annualità del periodo di impegno;
- Acquisizione informazioni relative alle eventuali non conformità rilevate ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni previste;
- Obblighi relativi alla presentazione delle domande di conferma e degli adempimenti correlati.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi a:

- Chiarezza e completezza delle informazioni circa i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e gli Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa le sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa i livelli di premio per singola operazione, intervento e raggruppamento colturale;

- Chiarezza e completezza delle informazioni circa la compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la complessità degli impegni possono verificarsi rischi in seguito ad una inadeguata valutazione dei fabbisogni e delle competenze per la gestione dei procedimenti connessi alle domande di aiuto e di pagamento.

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli.

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R5: le attività di controllo sugli impegni è demandata in parte agli Uffici Regionali ed in parte all'OP Agea. Per quanto attiene ai metodi ed alle procedure di controllo relative alla verifica del rispetto degli impegni, saranno definiti con l'OP Agea specifici manuali delle procedure di istruttoria e controllo sia degli impegni di base che degli impegni aggiuntivi. Tali procedure dovranno tenere conto delle informazioni già disponibili nel S.I.G.C. dell'OP Agea e delle ulteriori informazioni da acquisire con le relative modalità: per es. registri di campagna informatizzati o cartacei, registrazioni contabili.

In particolare saranno dettagliatamente specificate e verificate:

- il ricorso esclusivo alla semina su sodo, le modalità di lavorazione consentite e l'utilizzo esclusivo di macchine seminatrici da sodo;
- l'obbligo del non interramento e non asportazione dei residui colturali;
- il divieto di ristoppio;
- la registrazione e conservazione delle schede di campo.

Ulteriore modalità di controllo è rappresentato dalle visite in azienda per la verifica diretta e puntuale degli elementi probanti il rispetto degli impegni quali la semina su sodo delle colture e delle condizioni superficiali del suolo non lavorato,la disponibilità in azienda di attrezzature idonee alla corretta esecuzione delle lavorazioni e/o la disponibilità di idonea documentazione rilasciata dal prestatore di servizi, la presenza dei residui colturali e delle condizioni superficiali del suolo e la registrazione su schede di campo delle operazioni colturali.

R8: per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al rispetto della condizionalità, dell'attività agricola minima ed

al Greening saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore Agea, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

In ogni caso, i sistemi informativi a supporto dei procedimenti, dovranno essere adeguatamente testati prima della loro ufficiale adozione.

R9: nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10: nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale e/o allevamento;
- Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: l'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea. In ogni caso, la Regione Puglia e l'OP Agea, dovranno valutare preventivamente fabbisogni in termini di risorse, competenze, e strumentazioni tecniche per la gestione dei procedimenti.

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione dell'operazione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio relativi all'operazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità

nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA "buone condizioni agronomiche e ambientali" di cui all'articolo 94 e allegato Il del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima).

Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della baseline di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sugli impegni richiesti per l'adozione delle tecniche. Nella tabella 1 si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell'operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
Agricoltura conservativa						
Introduzione della non lavorazione attraverso il ricorso esclusivo alla semina su sodo ("no till") per i seminativi a ciclo annuale; le operazioni di semina devono essere effettuate utilizzando esclusivamente macchine seminatrici da sodo, dotate di organi discissori atti ad incidere il terreno sodo e richiuderlo senza rivoltamento. La sola modalità di lavorazione consentita è lo "strip till" o lavorazione a bande. Le colture erbacee seminate a file distanti tra loro più di 30 cm (es. colture industriali) possono essere seminate con macchine che eseguono una lavorazione superficiale di larghezza non superiore a 10 cm. Nella lavorazione a bande inoltre non possono essere utilizzate attrezzature che producono il rimescolamento del terreno in senso verticale e pertanto è escluso l'uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore. Nel periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni	Non pertinente per il tipo di operazione	Non pertinente per il tipo di operazione	La semina su sodo nella pratica ordinaria non è attualmente utilizzata. I seminativi vengono realizzati secondo gli schemi tradizionali che prevedono un lavorazione profonda principale, dopo la raccolta della coltura precedentemente praticata, lasciando il terreno nudo fino alla semina successiva. La preparazione del letto di semina si effettua con 2/3 lavorazioni secondarie effettuate con attrezzi tradizionali Le stoppie e i residui colturali vengono normalmente interrati con la lavorazione principale. La paglia dei cereali viene frequentemente raccolta e imballata e destinata a lettiera Nella normale pratica agronomica è	La semina su sodo permette di evitare le lavorazioni convenzionali del terremo e contribuisce: - alla conservazione dello stock di carbonio organico del suolo; - alla conservazione della fertilità del terreno; - alla riduzione del calpestamento del suolo ; - alla riduzione dei fenomeni erosivi attraverso la protezione diretta dagli agenti atmosferici, in particolare nelle aree acclivi - alla riduzione emissione di CO2 e altri gas climalteranti; - alla riduzione dei tempi di preparazione e semina nonché dei consumi di combustibile; - alla riduzione dell'inquinamento	Verifica amministrativa della colture soggette ad impegno attraverso il riscontro nel sistema informativo. Verifica diretta in campo della semina su sodo delle colture e delle condizioni superficiali del suolo non lavorato Verifica della disponibilità in azienda di attrezzature idonee alla corretta esecuzione delle lavorazioni specifiche previste dall'impegno e/o disponibilità di idonea documentazione rilasciata dal prestatore di servizi. Verifica diretta in campo della presenza dei residui colturali e delle condizioni superficiali del suolo Verifica della avvenuta registrazione su schede di campo delle operazioni colturali	Costi riferibili alla semina su sodo: costi noleggio, quote ammortamento macchine seminatrici specifiche; Mancati redditi derivanti dalla minore produttività connessa alla tecnica utilizzata (semina su sodo e eliminazione lavorazioni)

Tabella 8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura-001

pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno. I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interramento né devono essere asportati. Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini sono considerati come colture equivalenti, per cui non possono succedersi. Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo, da conservare in azienda per eventuali verifiche.			molto diffusa la semplificazione delle rotazione sia per la specializzazione produttiva che per esigenze commerciali	delle acque di falda (immobilizzazione dei nitrati) - all'aumento del contenuto di sostanza organica; - alla riduzione della compattazione del terreno dall'azione battente delle piogge, La rotazione costituisce uno dei principali fattori alla base della riuscita della tecnica dell'agricoltura conservativa, riducendo i rischi connessi alla successione monocolturale (stanchezza del terreno)		
Tabella 1- 8.2.10.3.3.10 Informazioni specifiche della misura						

Tabella 8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura-002

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per il tipo di operazione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia applicata per la determinazione dei premi della presente operazione si basa sul calcolo dei maggiori costi e i minori ricavi derivanti dall’introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, confrontando una condizione di non adozione degli impegni previsti e una condizione di adesione all'operazione stessa. La baseline sulla quale viene incentrato il confronto è costituita dal rispetto della condizionalità e delle pratiche ordinarie di gestione dei terreni così come riportato in dettaglio nella tabella di baseline (art.10 del Reg. 808/2014).

L’analisi economica si basa sul confronto tra i Margini lordi di seminativi condotti in ordinarietà e margini lordi di seminativi condotti nel rispetto degli impegni previsti dalla presente operazione. In particolare, i maggiori costi e i mancati redditi sono stati calcolati per ettaro di superficie sulla base di una condizione di ordinarietà con rotazione di seminativi in un quinquennio uguale a frumento, frumento, favino, frumento frumento, e una rotazione quinquennale di seminativi evitando il ristoppio (frumento, favino, orzo, favino, frumento). I dati economici dei seminativi presi in considerazione derivano dalla banca dati RICA (2010/2012) mentre le informazioni sulla riduzione delle produzioni e sui costi specifici associati agli impegni sono stati assunti dalla bibliografia esistente e attraverso interviste dirette ad esperti della materia a livello regionale.

In considerazione degli impegni relativi alla adesione alla presente operazione sono stati considerati costi aggiuntivi associati alla semina su sodo, un maggiore costo per un’operazione di diserbo precedente la

semina, una riduzione delle produzioni pari al 30% per tutto il quinquennio di impegno.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agroclimatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1 del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Sovrapposizione con Greening: non si verificano sovrapposizione con le pratiche di Greening in quanto il calcolo del premio è al netto dei costi aggiuntivi generati dall'applicazione degli obblighi relativi all'avvicendamento colturale riportato nei Disciplinari di Produzione Integrata che potrebbe essere assimilabile all'obbligo di "diversificazione" previsto dal Greening.

8.2.10.3.4. 10.1.4. Tutela della biodiversità vegetale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Tutela della biodiversità vegetale.

La Puglia è una regione ad altissima biodiversità, ampiamente diffusa anche tra le colture agrarie. Purtroppo, relativamente a queste, le pressioni competitive sulle imprese hanno e stanno attualmente minacciando il ricchissimo patrimonio genetico regionale, determinando una diminuzione progressiva delle popolazioni di numerose specie e cultivar. La presente operazione, in continuità con quanto avviato nella scorsa programmazione, è volta a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio della coltivazione delle varietà, cultivar, cloni, popolazioni naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica di seguito dette "varietà locali a rischio di estinzione", al fine di scongiurarne l'estinzione e di tutelare la biodiversità agraria regionale. Per contrastare la perdita di risorse genetiche tradizionalmente legate al territorio e alla cultura regionale, e naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali, è necessario intervenire incentivandone il mantenimento, la reintroduzione e la produzione.

Il tipo di operazione contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA4a): "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in particolare al soddisfacimento del fabbisogno 18 "Sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, ivi compreso metodo produzione biologico e altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità".

La presente operazione, finalizzata alla tutela della variabilità genetica esistente, è strettamente coerente con quanto indicato in Accordo di partenariato in termini di sinergie con gli interventi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Le suddette varietà, oggetto del presente sostegno, devono soddisfare le condizioni previste da:

1. l'articolo 7(2)(4) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

2. la Direttiva 2008/62/CE della Commissione recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;

3. la Direttiva 2009/145/CE della Commissione che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica;

4. la Direttiva 2008/90/CE della Commissione relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo

quelle formalmente riconosciute come tali.

Tali condizioni, alla base del riconoscimento del rischio di erosione genetica, sono ampiamente documentate: 1) dai data base georeferenziati di tutte le varietà a rischio di estinzione oggetto di aiuto nella programmazione 2007/13 estratti sulla base della documentazione presentata dai singoli beneficiari, 2) dalle attività di ricerca svolte, nell'ambito della missione istituzionale, e con l'utilizzo delle risorse finanziarie proprie, da Istituzioni pubbliche di ricerca, quali i Dipartimenti di Scienze delle Produzioni Vegetali e di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata dell'Università di Bari, l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari e la Sezione di Bari dell'Istituto di Virologia Vegetale del CNR, il CRSFA "Basile Caramia", lo IAMB, 3) dai risultati prodotti grazie alle realizzate attività dei progetti sulla biodiversità finanziati con la misura 214 az.4a) del PSR Puglia 2007/2013, le quali hanno permesso di ampliare le informazioni sulla biodiversità agraria regionale e inserire nella lista regionale di specie minacciate di erosione (inclusa come allegato 8 nel PSR Puglia 2007-13) altre varietà, cultivar, cloni, popolazioni per le quali alla data dell'ultima modifica del PSR Puglia 2007-13 non esisteva ancora la caratterizzazione genetica. Proprio le attività condotte nell'ambito dei progetti citati hanno anche messo in evidenza l'esigenza di distinguere in termini di emergenza del rischio di erosione. A tale proposito i progetti hanno evidenziato, sempre all'interno del gruppo di varietà oggetto di erosione genetica, l'esistenza di varietà che non sono più coltivate, di varietà solo conservate nelle banche del seme e di varietà, pur destinatarie dell'azione di tutela finanziata con il precedente PSR Puglia 2007-2013, non più ritrovate sul territorio regionale. Dai dati in possesso della Regione, dai dati scientifici disponibili e dagli esiti delle attività di esplorazione e caratterizzazione discendono i criteri sulla base dei quali sono stati definiti gli indicatori per la valutazione del livello di rischio di erosione delle varietà oggetto di aiuto (indicatore Grado di rischio: livello1 minore rischio di erosione, livello 2 maggiore rischio di erosione). La Regione Puglia, sulla base dei 3 elementi descritti ha redatto l'elenco regionale delle varietà a rischio di erosione e per ciascuna ha determinato il livello di rischio, legato alla maggiore velocità di perdita genomica. A questo vengono associate sia una maggiore difficoltà, per gli eventuali agricoltori custodi, nel reperimento del corrispondente materiale riproduttivo, che una pressochè assoluta mancanza della domanda di mercato. Il parametro adoperato per valorizzare questa difficoltà e il livello di rischio per specie (olivo, vite, fruttiferi, ortaggi, leguminose da granella e cereali) è il n. (medio) dei siti in cui le varietà sono state trovate. Tale rilevazione risulta dalla documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3). Sotto i seguenti valori soglia dei siti è individuato il livello di rischio maggiore (2). È stata stimata la superficie massima (in ha) della media dei siti suddetti per disporre di un ordine orientativo di grandezza delle superfici coltivate. Al di sopra dei suddetti valori si è individuato il livello di rischio minore (1). Per il dettaglio si rimanda alla tab. allegata.

Questi elementi incidono in modo misurabile sul calcolo del premio in termini di maggiori costi legati al mantenimento e introduzione in azienda e di mancati redditi.

Tale operazione sosterrà, con un aiuto annuale, esclusivamente le aziende i cui conduttori si impegnano a conservare in situ - nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine - e nello specifico, on farm, le risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica, di cui all'elenco regionale, e che per questo sono qualificati come coltivatori custodi. Essa prevede il rispetto dei seguenti impegni per un periodo minimo di 5 anni:

a) Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all'elenco successivo per un quinquennio

b) Conferire alla Regione a titolo gratuito sementi (materiale vegetale).

"L'introduzione di varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione"

riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013 (4° alinea, del punto 1-1), non determinerà problemi di sovrapposizione con questa misura perchè la Regione Puglia non intende utilizzare la presente operazione ai fini dell'equivalenza per adempiere all'obbligo di cui all'art. 44 del Reg. UE 1307/2013 "Diversificazione delle colture".

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 – comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriannuale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il n. di ettari a cui si applica l'impegno per specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

DESCRIZIONI IMPEGNI

a) Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all'elenco successivo per un quinquennio

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione. Per le operazioni di riproduzione e propagazione da realizzare in azienda, si deve utilizzare solo materiale corrispondente alle varietà di cui all'elenco inserito nel paragrafo " Informazioni specifiche" della presente operazione. Per colture annuali l'impiego è di mantenere per non meno di 5 anni le superfici indicate nella domanda di aiuto, anche se su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno. Per le colture perenni dovrà essere mantenuto per 5 anni l'impianto indicato nella domanda di aiuto sulle medesime superfici.

Adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm indicate nelle "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" (DM MiPAAF 6 luglio 2012).

b) Conferire alla Regione a titolo gratuito sementi (materiale vegetale)

Conferire alla Regione a titolo gratuito materiale di propagazione vegetale della varietà locale a rischio di estinzione per la quale è stata fatta domanda di aiuto.

SPECIE OGGETTO DI TUTELA

(valore soglia del numero di siti – e superficie massima - per la determinazione del livello di rischio 2)

Specie agricole	n. di siti rilevati	superficie media/sito
Olivo	50	1000 mq
Vite	50	5 ha
Fruttiferi		
Albicocco	5	150 mq
Ciliegio	11	500 mq
Pesco	3	80 mq
Mandorlo	3	400 mq
Susino	5	400 mq
Pero	8	250 mq
Melo	4	150 mq
Fico	4	200 mq
Minori	3	100 mq
Agrumi	5	400 mq
Ortaggi		
Aglio	4	300 mq
Batata	12	12000 mq
Cappero	3	10000 mq
Carciofo	20	20000 mq
Carota	12	1000 mq
Cavolfiore	12	3000 mq
Cavolo broccolo	20	2000 mq
Cavolo rapa	3	1000 mq
Cetriolo	7	1000 mq
Cicoria	5	1000 mq
Cipolla	1	50 mq
Fagiolino	10	1000 mq
Melone	2	120 mq
Patata	2	400 mq
Pomodoro	30	40000 mq
Sedano	3	1000 mq
Senape da granella	6	300 mq
Leguminose da granella	10	3 ha
Cereali	10	3 ha
(per valori uguali o inferiori alla soglia di numero di siti indicato si è individuato il livello di rischio 2)		

10.1.4 tabella per indiv rischio 2

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio ad ettaro di superficie aziendale soggetta ad impegno, diversificato per specie e per livello di rischio di estinzione delle varietà da tutelare.

L'ammontare del premio è calcolata in base ai maggiori costi e/o minori redditi derivanti dalla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione rispetto ad una varietà largamente diffusa.

Il premio non varia se lo stesso beneficiario percepisce o meno i pagamenti diretti.

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Normativa sementiera L. 25 novembre 1971, n. 1096, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

Normativa sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione di specie frutticole per la produzione di frutti in modo particolare il DLgs 124/2010.

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

D.M. 6 luglio 2012 "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica.

Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, Associazioni

di agricoltori, Enti pubblici, Enti di gestione dei Parchi nazionali istituiti ai sensi della Legge 694/91 e di quelli regionali istituiti ai sensi della Legge regionale 19/97

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dalla coltivazione di una varietà locale a rischio di estinzione rispetto ad una varietà simile largamente coltivata. Si rimanda al calcolo del premio per unità di superficie in base al tipo di coltura e al livello di rischio.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti identificati come beneficiari che coltivano le varietà locali a rischio di estinzione, che soddisfano le condizioni di cui al del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e contenute nell'elenco successivo. La Regione Puglia si riserva di modificare l'elenco delle varietà ammissibili a sostegno.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento " Tutela della biodiversità vegetale " devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.4.

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione che saranno applicati per la selezione dei beneficiari faranno riferimento ai seguenti principi:

a) collocazione aree agricole nelle seguenti aree preferenziali quali:

Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Aree naturali (rif) e Aree HVN

Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio si differenzia secondo le specie di appartenenza:e per livello di rischio di estinzione come di

seguito indicato..

Olivo da olio Premio (euro/ha) base 153; per varietà con livello di rischio 2 161

Vite da vino Premio (euro/ha) base 397; per varietà con livello di rischio 2 417

Vite da tavola Premio (euro/ha) base 669; per varietà con livello di rischio 2 702

Fruttiferi Premio (euro/ha) base 376; per varietà con livello di rischio 2 395

Colture da granella Premio (euro/ha) base 107; per varietà con livello di rischio 2 112

Ortive Premio (euro/ha) base 214; per varietà con livello di rischio 2 225

Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità dell'operazione 10.1.4 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La difficoltà di riconoscimento delle varietà eleggibili agli aiuti può presentare rischi in relazione alla scarsa competenza dei beneficiari o dei tecnici consulenti e/o controllori.

La verifica delle superfici ammissibili comprende l'accertamento dell'appartenenza della coltura alla specifica varietà oggetto di sostegno. Tale accertamento può presentare dei rischi di fattibilità in termini tecnici.

R6: Rischio di non chiara distinzione tra le "Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)" e le "Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)"

Vi è il potenziale rischio di distinzione poco chiara tra le condizioni di ammissibilità e gli impegni da rispettare per il pagamento degli aiuti annuali. In dettaglio le varietà oggetto di aiuto rappresentano condizioni di ammissibilità ed allo stesso tempo impegni da mantenere nel quinquennio.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Vi è un potenziale rischio di corretta applicazione del principio di selezione relativo alla "collocazione in aree di origine delle cultivar"

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'operazione presenta i rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici e delle tipologie colturali ammissibili.

L'ammissibilità a contributo di superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio di pagamenti non corretti.

Ulteriore rischio è rappresentato dal doppio finanziamento per analoghi impegni, che necessitano di adeguata valutazione per le eventuali sovracompensazioni e le necessarie decurtazioni.

L'esperienza della passata programmazione, pur riferita ad un quadro di elementi di calcolo meno complesso, ha imposto in alcuni casi l'esecuzione di calcoli manuali, con i rischi di errore conseguenti.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

-Corretta identificazione delle specie/varietà oggetto di aiuto;

-Acquisizione informazioni relative al mancato rispetto degli impegni ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni previste;

-Mancata presentazione delle domande di conferma nonché inosservanza degli adempimenti correlati;

-Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono relativi a:

-Chiarezza e completezza delle informazioni circa i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni, gli Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti, alle sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;

-Chiarezza e completezza delle informazioni circa i livelli di premio per singolo raggruppamento colturale e la compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, misurazioni di campo, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed

alla calendarizzazione dei controlli.

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R5: Sarà definito nei documenti attuativi con quali sistemi di certificazione si potrà procedere alla cartellinatura, sia per i nuovi impianti arborei (vite e frutteti), che per i soggetti arborei esistenti.

Per le orticole si dovrà prevedere l'obbligo del beneficiario di dimostrare, con la conservazione delle fatture d'acquisto, delle confezioni e di ogni altra documentazione, la varietà utilizzata in campo.

In ogni caso la Regione divulgherà le schede tecniche delle varietà oggetto di aiuto con tutte le caratteristiche identificative e relativo materiale fotografico.

R6: in sede di definizione dei documenti attuativi saranno specificati le condizioni che rappresentano requisiti di ammissibilità e gli impegni che il beneficiario dovrà rispettare. Con gli stessi atti saranno definite e concordate con l'OP Agea le modalità di controllo degli stessi.

R7: Il principio di selezione relativo alla "collocazione in aree di origine delle cultivar" sarà applicato in base alla definizione di tale area di origine a livello di documenti attuativi, anche mediante la relativa cartografia o elenco di delimitazioni amministrative. Le aree preferenziali sono cartografate sul GIS Agea e sul SIT Puglia.

R8: occorre informatizzare l'identificazione delle superfici già coltivate con le varietà eleggibili agli aiuti, prevedendo un interscambio tra il SIT Puglia ed il sistema gestionale delle domande dell'OP.

Per quanto riguarda i rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

R9: nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10: Saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

-Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;

-Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;

-Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale;

-Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: l'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il

diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea.

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "*di dettaglio"* della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno

2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali

3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti:

"Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal Decreto Ministeriale n. 1922 de 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020".

Di seguito nella tab. 1 viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all'elenco successivo per un quinquennio.						
Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione. Per le operazioni di riproduzione e propagazione da realizzare in azienda, si deve utilizzare solo materiale corrispondente alle varietà di cui all'elenco inserito nel paragrafo "Informazioni specifiche" della presente operazione. Per le colture annuali l'impegno è di mantenere per non meno di 5 anni le superfici indicate nella domanda di aiuto, anche se su parcelle diverse, per	Non pertinente	DM MiPAAF 6 luglio 2012 - Adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm indicate nelle" Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela	Non pertinente	La coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione consente di ridurre l'utilizzo di mezzi tecnici (fitofarmaci e fertilizzanti) in risposta ad una maggiore rusticità delle stesse e conseguente riduzione dell'impatto ambientale. La variabilità genetica consente, inoltre, di far fronte ai cambiamenti climatici e condizioni di coltivazione critiche.	Verifica catastale delle superfici oggetto di aiuto Verifica delle varietà coltivate con controllo in loco	Il premio è stato calcolato come differenza tra il margine lordo della varietà, per coltura, "prevalente" e il margine lordo della varietà locale, per coltura oggetto di tutela.

Tabella 8.2.10.1.1.1. Informazioni specifiche della misura-001

tutto il periodo di impegno. Per le colture perenni dovrà essere mantenuto per 5 anni l'impianto indicato nella domanda di aiuto sulle medesime superfici. Adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm indicate nelle" Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" (DM MiPAAF 6 luglio 2012).		delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico" .		Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica.		
Conferire alla Regione a titolo gratuito sementi (materiale vegetale)						
Conferire alla Regione a titolo gratuito materiale di propagazione vegetale della varietà locale				La fornitura di materiale vegetale per la propagazione ha lo scopo di		Non implica alcun costo

Tabella 8.2.10.1.1.1. Informazioni specifiche della misura-002

a rischio di estinzione per la quale è stata fatta domanda di aiuto.				conservare ex-situ le varietà oggetto di tutela.		

Tabella 8.2.10.1.1.1. Informazioni specifiche della misura

Tabella 8.2.10.1.1.1. Informazioni specifiche della misura-003

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

In relazione agli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si segnalano:

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento);

il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti (dal 2016 controllo funzionale).

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

L’elenco è inserito nelle immagini seguenti.

	COLTURA	Varietà	GRADO DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	OLIVO			
1	varietà da olio	Ogliarola Garganica	1	FG
2		Nzimbimbolo	1	FG
3		Carmelitana	1	FG
4		Cerasella	2	BA
5		Butirra Di Melpignano	2	LE
6		Uggiana (sin. Usciana)	2	LE
7		Silletta	2	BA
8		Donna Francesca	2	BA, BR, TA
9		Paesana	1	BA
10		Donna Giulietta	2	BA
11		Racioppa	2	BA
12		Oliastro	1	BA
13		Crogiola O Oliva A Cornetto	2	BA
14		Cornale	2	BA
15		Cima Di Calabria	2	BA
16		Ciddina	2	BA
17		Oliva Rossa	1	BA, BR, TA
18		Gniastra O Inchiostra	1	TA
19		Leucocarpa	2	BA, BR, FG, LE, TA
20		Limona	2	BA, BR, FG, LE, TA
21		Lezze	1	BA
22		Barone Di Monteprofico	2	LE
23		Ciciulara	2	LE
24		Cannellino	2	LE
25		Colozzese	2	LE
26		Ornella	2	LE
27		Saracina Selvatica	2	LE
28		Diavolo	2	LE
29		Sciana	2	LE
30		Grappa	2	LE
31		Neretina	2	LE
32		Nocella	2	LE
33		Caduta Morta	2	BA
34		Uovo Di Piccione	2	TA
35		San Benedetto	2	TA
36		Uccellina	2	FG
37		Sperone Di Gallo	1	FG
38		Peperenella	2	FG
39		Torremaggiorese	2	FG
40		Marinese	2	FG
41		Rosciola	2	FG
42		Primamezzana	2	FG
43		Bambina	2	BA
44		Montagnulo	2	BR
45		Spina	2	BA

Immagine elenco specie 1

46		Seppunisi	2	BR
47		Sessana	2	BR
48		Rumanella	2	FG
49		Geccollina o Zibifero	2	FG
50		Dritta	2	FG
51		Trigna	2	FG
52		Matarrese	2	BA
53		Aclin	2	BA
54		Cazzned	2	BA
55		Mennella	2	BR
56		Fragolina	2	FG
57		Canua	2	BA
58		Morosino	2	FG
59		Sanguinella	2	FG
60		Olivetta Degli Zingari	2	BA
61		Piccolina	2	BA
62		Lardara	2	BA
63		Fragile	2	BA
64		Limongella	2	BA
65		Fra Michele	2	BA
66		Senza Pane	2	BA
67		Salice	2	BA
1	varietà da mensa	Mele	1	BA
2		Pasola	2	BA, BR
3		Olivina	2	BA
4		San Benedetto	2	BA, TA, LE
5		Santa Caterina	2	BA, TA, LE
6		Peppino Leo	2	BA
7		Uliva grossa	2	LE
8		Dolce di Cassano	1	BA

Immagine elenco specie 2

	COLTURA	VARIETÀ	GRADO DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	VITE			
1	varietà da vino	Moscatello selvatico b.	1	BA, BAT
2		Ottavianello n.	1	BR, TA, LE
3		Aleatico n.	1	BA, BR, FG, LE, TA
4		Impigno b.	1	BR
5		Francavidda b.	2	BR
6		Notardomenico n.	2	BA, BR
7		Minutolo b. o Fiano della Valle d'Itria	1	Puglia
8		Marchione	2	BA, BR, TA
9		Mareggio	2	BA, BR, TA
10		Palumbo	2	BA, BAT
11		Santa Teresa	2	BA, BR, TA
12		Uva attina	2	BA, BR, TA
13		Uva carrieri	2	BA, BR, TA
14		Uva della scala	2	BA, BR, TA
15		Cuccimaniello (sin Susumaniello)	1	BA, BR, TA
16		San Nicola	2	TA, LE
17		Somarello nero	2	BA, BAT, FG
18		Somarello rosso	2	BA, BAT, FG
19		Plaus n.	2	FG
20		Uva degli Sciali b.	2	FG
21		Uva del Vespro b.	2	FG
22		Uva della Macchia n.	2	FG
23		Nardobello b.	2	FG
24		Porcinaro n.	2	BAT
25		Terrizzuolo b.	2	BAT
26		Uva Sacra	2	BAT
27		Mano verde b. (Mannverd)	2	BA
28		Sarago n.	2	BA
29		Colangelo n.	2	BA
30		Minutolo rosa o Fiano rosa	2	BA, TA, BR
31		Passera rossa	2	BR
32		Sgarraparete	2	BR
33		San Lorenzo n.	2	TA
34		Cigliola b.	2	BR, LE
35		Rosso di Lecce	2	LE
36		Tostula	2	LE
1	varietà da tavola o a duplice attitudine	Baresana rossa	2	BA
2		Prunesta	2	BA
3		Baresana bianca	1	BA
4		Barbarossa rs.	2	FG, BA, BAT
5		Beccarosa rs.	2	BAT, BA
6		Romana n.	2	BA, TA
7		Sagra Rossa	2	FG, BAT
8		Sant'Anna bianca	2	BAT, BA, TA
9		Sant'Anna nera	2	BAT, BA
10		Corniola b.	2	BA, TA, BR
11		Corniola rs	2	TA, BR
12		San Martino n.	2	BR, TA
13		Copeta n.	2	TA
14		Malaca n.	2	LE

Immagine elenco specie 3

	COLTURE	VARIETÀ	GRADO DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	FRUTTIFERI			
1	Albicocco	Cibo del Paradiso	2	BA
2		Mandorla dolce	2	BA
3		Palummina	2	BA
4		Picocca	2	BA, BR, TA
5		Risomma	2	BA
6		Albicocco di Galatone	2	LE
7		A Percoco	2	BA, BR, TA, LE, FG
8		Barese	2	BA
9		Di Pinto	2	BA
10		Del Casale	2	BR
11		Giallo Tardivo	2	BA, BR,TA, LE
12		San Leo	2	LE
13		Spergia	2	LE
14		Cibo S Antonio	2	BA
15		Sant'Antonio	2	BA, BR, TA, LE
16		Occhiorosso	2	BA, FG
17		Ananassa	2	BA,FG
18		San Nicola	2	BA, FG
19		Due Maschere	2	BA, FG
20		Perza	2	FG
21		Catalogna	2	BA, BAT
22		Tabacchiera	2	BA, BAT
1	Ciliegio dolce	Capo di serpe (testa di serpe)	2	BA
2		Colafemmina (duroncina)	1	BA
3		Durona di Bisceglie (durona, duroncina di Bisceglie, tosta)	2	BA
4		Fuciletta primizia (fuciletta precoce, fuciletta prima, precoce di Molfetta)	2	BA
5		Zuccherina di Bitonto (zuccaio, zucchero)	2	BA
6		Graffione (laffiona)	2	BA
7		Limone	2	BA
8		Montagnola	1	BA
9		Molfetta	2	BA
10		Agostina	2	BA
11		Nociara	2	BA
12		Dura Del Reddito	2	BA
13		Cupeta	2	BR TA
14		Cirasone	2	BR TA
15		Mascialora o Maiatica	2	BA, BR, TA, LE, FG
16		Palombara	2	BA
17		S. Giovanni	2	BA, BR. TA
18		San Nicola	2	BA, BR. TA
19		Bianca	2	BA, BR. TA
20		Pasturella	2	BA, BR. TA
21		Ruvo	2	BA
22		Paddiarsa	2	BA
23		Napoletana	2	BA, BR, TA, FG
24		Bella Di Firenze	2	BA
25		Roma	2	BA
26		Muscardina	2	BA, BR, TA, LE, FG
27		Della Marina	2	FG

Immagine elenco specie 4

1	Pero	Agostina	2	BA
2		A campanello	2	BA, BR, TA
3		Favarsa	2	BA
4		Ambrosina	2	BA
5		Cilardi	2	BA, BR, TA
6		Verde	2	BA, BR, TA
7		Rosso	2	BA, BR, TA
8		Cicc' e Antonio	2	FG
9		Pera a sole	2	BA, BR
10		Pera a vetro	2	BA, BR
11		Del buon cammino	2	BA
12		Tanz	2	BA
13		Pera di scorvo	2	BA
14		Carmosina	2	BA
15		Tacca n'zuso	2	BA, BR, TA
16		Campanello	2	LE
17		Cazzatello	2	LE
18		Pero ciuccio	2	LE-BR
19		Pero spina	2	BR
20		Ficateddhu	2	LE
21		Franchiddhese	2	BR
22		Petrucina	2	LE
23		Minicubellu	2	LE
24		San Giovanni	2	LE
25		Zammarrino	2	BR
26		Pero cera	2	BR
27		Alezzo	2	BR
28		Bambino	2	BA
29		Biancolella	2	BA, BAT
30		Cannella	2	BA,BR,TA,LE
31		Caroppo	2	BR
32		Casale	2	BR,TA
33		Curato	2	BA
34		D'Argenio	2	BR,TA
35		D'areddo	2	BR,TA
36		Del Diavolo	2	BA,BR,TA
37		D'inverno	2	BA,TA,BR,FG,LE
38		Gambe Di Donna	2	LE,BA,BR,TA
39		Gentile	2	LE,BA,BR,TA
40		Gianmaria	2	BR
41		Gloria	2	BA,FG
42		Melfi	2	LE
43		Moscatello	2	BA,BR,TA
44		Odorante	2	BA,BR,TA
45		Paradiso	2	BA,BR,TA

Immagine elenco specie 5

46		Pero Di Deie	2	BA,BR,TA
47		Peruddu	2	LE
48		Principessa	2	LE
49		Reale	2	BA,BR,TA,LE
50		Regina	2	BA,BR,TA,LE
51		Cardinale	2	BA,BR,TA,LE
52		San Cosimo	2	BA,BR,TA
53		San Paolo	2	BA,BR,TA
54		Pero Di San Pietro	2	BA,BR,TA
55		Terlizzese	2	BA
56		Zucchero D'inverno	2	BA
57		Santa Lucia	2	BR,TA,LE
58		Genio Acretta	2	BA
59		Scaloti	2	BR
60		Del Carmine	2	BA,BR,TA
61		Tre Caleu	2	BA
62		Brutta E Buona	2	BA
63		Reale D'agosto	2	BA
64		Calapriscione	2	BA
65		Volpina D'agosto	2	BA
66		Moscariello	2	BR,TA,LE
67		Citrangolo	2	FG
68		Mastantuono	2	FG
69		Rosciolo	2	FG
70		Rotolo	2	FG
71		Zampagnulo	2	BR,TA
72		Zippolungo	2	BA,BR,TA
73		Marchese	2	FG
1	Melo	Mela ghiacciata	2	BA, BR, TA
2		Mela di Maggio	2	BA
3		Limoncella	2	FG
4		Limoncella Rossa	2	FG
5		Melo Di S. Giovanni	2	BR,TA,LE
6		Chianella	2	FG
7		Gaetanella	2	FG
8		Vetro	2	FG
9		Gelata	2	FG
10		Appia	2	FG
11		Sergente	2	FG
12		Agostinella	2	FG
13		Cucuzzara	2	FG
14		Annurca Estiva	2	BA,FG

Immagine elenco specie 6

1	Mandorlo	Don Carlo	2	BA
2		Patalina	2	BA
3		Tondina	2	BR
4		Mollese (fina, grossa, lunga, bianca)	2	BA, BR
5		Cartuccia	2	BA, BR
6		Cicerchia	2	BA
7		Padula di Ruvo	2	BA
8		Padula di Terlizzi	2	BA
9		Pasola	2	BA
10		Genia	2	BA
11		Rachele	2	BA
12		Occhioscuro	2	BA
13		Scilisciata	2	BA
14		Ainim De Rame	2	BA
15		Ainim Percoco	2	BA
16		Albanese	2	BR, BA
17		Andria	2	BA
18		Antonio De Vito	2	BA
19		Antonio Pizzola	2	BA
20		Banchiere	2	BA
21		Barese	2	BA, BR, TA
22		Barlettana	2	BA
23		Biancolla	2	BA
24		Calia	2	BA
25		Calcagno	2	BA
26		Calò	2	BA
27		Canasce	2	BA
28		Caporusso	2	BA
29		Caputo	1	BA
30		Cardillo	2	BA
31		Catalini	2	BA
32		Cavaliera	2	BA
33		Centopezze	2	BA
34		Chino	2	BA
35		Ciapparrone	2	BA, BR, TA
36		Ciavea	2	BA
37		Cosimo Di BA	2	BA
38		Cristomorto	1	BA
39		D'Aloia	2	BA
40		Del Lago	2	BA
41		Della Madonna	2	BA
42		Falsa Catuccia	2	BR, TA, LE
43		Falsa Barese	2	BA
44		Ferrara	2	BA

Immagine elenco specie 7

45		Ferrante	1	BA
46		Ficanera	2	BA
47		Ficarazza	2	BA
48		Fragiulio	1	BA, FG
49		Franciscudda	1	BA
50		Gaetanuccia	2	BA
51		Galgano	2	BA
52		Garibaldina	1	BA
53		Giambattista	2	BA
54		Gianfreda	2	BR
55		Gioia	2	BR
56		Giunco Di Cozze	2	BR,BA
57		Irene Lanzolla	2	BA
58		Laterza	2	BA
59		Mallardi	2	BA
60		Mancina	2	BA
61		Marchione	2	BA
62		Marcona	2	BA
63		Martinese	2	BR,TA
64		Mincaccetta	2	BA
65		Mincone	2	BA
66		Mingunna	2	BR
67		Monaca	2	BA
68		Moncaio	2	BA
69		Montenegro	2	BA
70		Montrone	2	BA, FG
71		Mosetta	2	BA
72		Nocella	2	BA
73		Occhio Rosso	2	BA
74		Pappamucco	2	FG
75		Pastanella	2	BA
76		Pepparuddo	1	BA,BR
77		Peppino Lella	2	BA
78		Pettolecchia	2	BA
79		Piangente	1	BA
80		Pignatidde	1	BA
81		Piscalze	2	BA
82		Pizzoantonio	2	BA,FG
83		Primicerio	2	BA
84		Pulita	2	BA
85		Putignano	2	BA
86		Quadietta	2	BR,TA
87		Rana Gentile	1	BA
88		Reale	2	BA
89		Regina	2	BA
90		Riviezzo	2	BR,TA

Immagine elenco specie 8

91		Sant'Anna	2	BR,TA
92		San Giuseppe	2	BA,BR,TA
93		Sannicandro	2	BA
94		Santeramo	2	BA
95		Santoro	2	BA
96		Santo Padre	2	BA
97		Scagliona	2	BA
98		Scarpetta	2	BA
99		Sciacallo	2	BR,TA
100		Scorza Verde	2	BA
101		Seppe D'amico	2	BR,TA
102		Senz'arte	2	BA
103		Senzio	2	BA
104		Spaccacarnale	2	BR,TA,LE
105		Ghezza	2	BR
106		Sportelli	2	BA
107		Stivalona	2	BA
108		Strazzasacchi	2	BA
109		Tedone	2	BA
110		Tenente	2	BA
111		Carluccio	2	BR
112		Zi Rocco	2	BR
113		Bianca	2	BR,FG,BA,TA
114		Torre	2	BA
115		Trianella	2	BA
116		Tribuzio	2	BA
117		Troito	2	BA
118		Ualano	2	BA
119		Ventura	2	BA
120		Viscarda	2	FG
121		Vuoi O Non Vuoi	2	BA
122		Zanzanidde	2	BA,FG
123		Zia Anna	2	BR,TA
124		Zia Comara	2	BA
125		Zin Zin	2	BA
126		Zio Gaetano	2	BA
127		Giubileo	2	FG
128		Di Zitu	2	BR

Immagine elenco specie 9

1	Susino	Jannelli	2	BA
2		Del monte	2	BA
3		Prunedda bianca	2	BA
4		Passo di Spagna	2	TA
5		San Francesco	2	BA, TA
6		Prugna a cuore	2	BA
7		Cuore di donna	2	LE, BR
8		Passula piccola	2	LE
9		Passula piccola	2	LE
10		Aliscini o Aulicini	2	BA,FG,BR,TA,
11		Foglia Rossa	2	BA,FG,BR,TA,
12		Persica	2	BR,TA
13		Prinedda	2	BA,FG,BR,TA,LE
14		Prugna Di Terlizzi	2	BA
15		Santa Rosa di Acquaviva	2	BA,BR,TA
16		Sant'Anna	2	BA,BR,TA
17		San Giovanni o San Pietro	2	BA,BR,TA
18		Pirone	2	FG
19		Settembrino	2	BA,BR,TA
20		Carmelitana Rossa	2	BA
21		Carmelitana Gialla	2	BA
22		Falsa Iannella	2	BA
23		Ingannaladro	2	BA,FG
24		Banana	2	BA,BR,TA
25		Cascaville	2	FG
26		Coscia Di Donna	2	FG

Immagine elenco specie 10

1	Fico	Verdesca	2	BA, BR, TA
2		Ricotta	2	BA, BR, TA
3		Ritonna	2	BA, BR, TA
4		Mattepinto	2	BA, BR, TA
5		Folm	2	BA, BR, TA
6		Vito Carlo	2	BA, BR, TA
7		Natalegna	2	BA, BR, TA
8		Trimone	2	BA, BR, TA
9		Zingarello (nero, bianco)	2	BA, BR, TA
10		Regina	2	BA
11		Verde di natale	2	BA, BR, TA
12		Fiorone di Oria	2	BR
13		Fiorone nero di Sava	2	TA
14		Abbondanza	2	BR
15		Arneo bianco	2	LE
16		Camardella	2	LE
17		Casciteddha	2	LE
18		Culummu nero	2	LE
19		Coppa	2	LE
20		Dei greci	2	LE
21		Dell'abate	2	LE
22		Della mota	2	LE
23		Farà	2	LE
24		Làncina	2	LE
25		Lattarola	2	LE
26		Marangiana	2	LE
27		Menunceddha	2	LE
28		Della signura	2	LE, BR
29		Ngannamele	2	BR
30		Noce	2	LE
31		Paccia	2	LE
32		Paradiso	2	LE
33		Pasulita	2	LE
34		Pelosa	2	LE
35		Processotto	2	LE
36		Quagghia	2	LE
37		Rigato	2	LE
38		Rizzeddha	2	LE
39		Russeddha	2	LE
40		Scionto	2	BR
41		Sessa	2	LE
42		Varnea nera	2	LE
43		A sang	2	BR
44		Martana	2	LE
45		Borsamele	2	BR, TA, LE

Immagine elenco specie 11

46		Campana Verde	2	BA, BR,TA, LE
47		Comunione	2	BR, LE
48		Culumbro a campanello	2	BR, TA, LE
49		Della Croce	2	BR, TA, LE
50		Santa Croce	2	BA, BR,TA, LE
51		Don Leonardo	2	BA, BR,TA, LE
52		Fiorone Mele	2	BA, BR, TA, FG
53		Fiorone Nero Triggiano	2	BA, FG
54		La Penna	2	BA, FG
55		Madonna Del Pozzo	2	BA
56		Marieddu	2	LE
57		San Basilio	2	LE
58		San Lorenzo	2	BR, TA, LE
59		Schirale	2	BA, FG
60		Fonnole	2	BR, TA, LE
61		Folle	2	BR, TA, LE
62		Vastesana	2	BA, BR,TA, LE
63		Santa Marina	2	LE
64		Turca	2	LE
65		Nfucata	2	LE
66		Morettina	2	LE
67		Combina	2	LE
68		Del Cavaliere	2	LE
69		Fùrnara	2	LE
70		Granato	2	LE
71		Mappafaro	2	LE
72		Panetta	2	LE
73		Potentino	2	BA, FG
74		San Pietro	2	BA, BR,TA, LE
75		Tarantina	2	BA, BR,TA, LE
76		Turca	2	LE
77		Fracazzano Bianco Di Oria	2	BR
78		Della Mota	2	LE
79		A Piru	2	LE
80		Gentile Nero Del Gargano	2	FG
81		Bottavalana	2	FG
82		Murgiana	2	BA, FG,
83		Napoletana	2	BA, BR, TA, FG
84		Nurédda	2	LE
85		Arnea Bianca	2	LE

Immagine elenco specie 12

86		Barese Bianca	2	LE
87		Chiazzaredra	2	LE
88		Citrulara	2	LE
89		Culummu Nero Di Presicce	2	LE
90		Fiorone Tonti	2	LE
91		Menna Di Vacca Bianca	2	LE
92		Moscatello	2	LE
93		Paradiso Nero	2	LE
94		Porca	2	LE
95		Reale Nero	2	LE
96		Scattadiauli	2	LE
97		Dottato Nero Del Gargano	2	FG
98		Reale Bianco	2	LE
99		Rigata Nero	2	LE
100		Tenente	2	LE
101		Regina Bianca Di Triggiano	2	BA
102		Callara Nero	2	BA
103		Cervone Rosso	2	BA, FG
104		Delle Tre Volte	2	BA, FG
105		Fico Faraone	2	BA, FG
106		Fico Pasqua	2	BA, FG
107		Fico Polvere	2	BA, FG
108		Indina	2	BA, FG
109		Stafiero	2	BA, FG
110		Verdone di san giorgio	2	TA
111		Testa Di Gatto	2	BA
112		Melanzana Bianca	2	LE
113		Zavorra	2	BR
114		Cavour	2	BR
115		Tignuso	2	BR
116		Santa Pulita	2	BR, TA
117		Agostinella	2	FG
118		Bottapezzenti	2	FG
119		Catenelle	2	FG
120		Cipolla	2	BA
121		Cioccolato	2	BA
122		Del Vescovo	2	FG
123		Plinio	2	FG
124		Don Giacomo Divella	2	BA, FG
125		Flauti	2	BA
126		Mennavacca	2	BA, BR, TA
127		Passedda	2	BR, TA, BA
128		Troianella	2	FG
129		Varderana Nera	2	FG
130		Varderana Bianca	2	FG

Immagine elenco specie 13

1	Agrumi	Arancio Portoghese	2	BR, LE, TA
2		Arancio Biondo del Gargano	2	FG
3		Arancio Duretta	2	FG
4		Arancio Duretta pigmentata	2	FG
5		Arancio Vaniglia	2	FG, BR, LE, TA
6		Arancio Maltese	2	TA, BR, LE
7		Arancio San Leo	2	LE
8		Arancio Nostrale Di Alezio	2	LE
9		Arancio Piattello	2	LE, BR
10		Limetta Di Spagna	2	BA,BR,LE
11		Limone Pane	2	BA,BR,LE
12		Mandarino Marzaiolo	2	BA,BR,LE, TA
13		Mandarino Avana	2	BA,BR,LE, TA
14		Limone Femminello Del Gargano	2	FG
15		Arancio Sanguinello Piccolo	2	LE,BR,TA
16		Limone Cedrato	2	BR,TA,LE
1	Percoco	Bianco di Putignano	2	BA
2		Di Ottobre	2	BA, FG, BR
3		Di Natale	2	BA, FG, BR
1	Pesco	Verrascino	2	BA, BR,TA
2		Persichina	2	BA,BR,TA
3		Noce Persichina	2	BA,BR,TA
4		Rosso Di Natale	2	BA,BR,TA
5		Bianco Di Ottobre	2	BA,BR,TA, FG
6		Aprituna	2	BA,BR,TA
7		Pesca Fontana	2	BA,BR,TA
8		Percocco a Sangue	2	BA,BR,TA, FG
9		Guardiaboschi	2	BA
10		Santa Maria Maddalena	2	LE
11		Percoco Di Latiano	2	BR
12		Percoco Nero	2	BA,BR,TA
1	Azzeruolo	Giallo	2	BR, TA, BA, LE, FG
2		Rosso	2	BR, TA, BA, LE, FG
3		Rosso prec. a spina lunghissima	2	BR, TA, BA, LE, FG
1	Cotogno	Mollesca	2	BR, TA, BA, LE, FG
2		Acreste	2	BR, TA, BA, LE, FG
3		A Mela	2	BR, TA, BA, LE, FG
1	Gelso	Bianco	2	BR, TA, BA, LE, FG
2		Nero a frutto grosso	2	BR, TA, BA, LE, FG
3		Nero a frutto piccolo	2	BR, TA, BA, LE, FG
4		Regina nero	2	BR, TA, BA, LE, FG
5		Molinaro	2	BR, TA, LE
6		Nero di Otranto	2	LE

Immagine elenco specie 14

1	Melograno	Dente di cavallo	2	BR, TA, BA, LE, FG
2		Acre	2	BR, TA, BA, LE, FG
3		Padrenostro	2	FG
1	Nespolo europeo	Gigante	2	BR, TA, BA, LE, FG
2		Piccolo	2	BR, TA, BA, LE, FG
3		Grande	2	BR, TA, BA, LE, FG
1	Noce	Gigante a calce	2	BR, TA, BA, LE, FG
2		Mollesca	2	BR, TA, BA, LE, FG
1	Castagno	Castagno di Gagnoliddo	2	FG
2		Castagno di San Michele	2	FG
3		Castagna pelosa	2	FG
1	Carrubo	A mele	2	BR, BA, TA, LE
2		Pistazza a fico	2	FG
3		Pistazza piccola	2	FG

Immagine elenco specie 15

	COLTURE	VARIETÀ	GRADO DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	ORTAGGI			
1	Aglio	Aglio del Salento	2	Giuggianello
1	Anguria	Citro nero citro variegato	1	Vieste
1	Batata	Batata LEse	2	LE
1	Cappero	Cappero di Racale	2	Racale
1	Carciofo	Verde e violetto	2	BA
2		Bianco	2	TA
3		Centofoglie	2	BA, BR
4		Carciofo di Lucera	2	Lucera
5		Nero del Salento	2	LE
6		Bianco di Fasano	2	BR
7		Locale di Mola	2	Mola, Rutigliano, BA
8		Tricasino	2	Tricase
1	Carota	Violetto, gialla	1	BA
2		Di Tiggiano	2	LE
1	Cavolfiore	Barese 'cima di cola'	2	BA
1	Cavolo	Da foglia, a foglia riccia e liscia	1	BA
1	Cavolo broccolo	Cima nera	1	BA
2		Mugnoli	2	FG, LE, BR, BA
1	Cavolo rapa	Testa di morto, grucciolo	2	BA
1	Cetriolo	Mezzo lungo di Polignano	2	Polignano
1	Cicoria	Cicoria all'acqua	1	LE
2		Molfettese, di Galatina, BRna	1	FG, BAT, BA, BR, LE, TA
3		Catalogna bianca di Tricase	2	Tricase
4		Rossa di Martina Franca	2	BR, TA
1	Cipolla	Rossa di Acquaviva	1	BA
2		Bianca di Margherita	1	FG
3		Cipolla sanguigna a pera	2	Peschici

Immagine elenco specie 16

1	Fagiolino	Dall'occhio (occhiopinto), fagiolino pinto (subsp. unguiculata)	2	FG, BAT, BA, BR, LE, TA
2		fagiolino pinto a metro (subsp. sesquipedalis)	2	BA, BR
3		Rampicante	2	Vico del Gargano
1	Melone	Di Gallipoli e di Morciano di Leuca	2	LE
2		Melone senz rezz'	1	Vieste
3		Minna te monica	2	LE
4		Carosello, barattiere, scopatizzo, cocomerazzo, spuredde, tortarello	1	FG, BAT, BA, BR, LE, TA
5		Pilusella	2	Vieste
1	Patata	Patata del bosco (Patan du vosk)	2	San Giovanni Rotondo
1	Pomodoro	Mandurese	2	Manduria
2		Fiaschetto, Regina, diverse popolazioni	2	FG, BAT, BA, BR, LE, TA
3		Prunill', paesano, invernale, a foglia di patata, diverse popolazioni	1	Vieste, Peschici, Vico del Gargano, San Severo, Orsara
4		A cancedd	2	Vico del Gargano
5		Giallo d'inverno	2	BA
6		Molese a pruna	2	Mola di BA
7		Giallo e rosso di Crispiano	2	LE
8		Pizzutello rosa	2	Fasano
9		Bianco o eterno	2	BA
10		Pomodoro di Panni	2	Panni – Comuni del Sub Appennino Dauno
11		Pomodoro Darseculo	2	Loconia e Comuni del territorio murgiano
12		Pomodoro della marina	2	Rodi Garganico e Gargano
13		Pomodoro pizzutello	2	Roseto Valfortore e comuni del sub Appenino Dauno
14		Pomodoro giallo invernale	2	TA, BR, LE
15		Pomodoro di Morciano	2	Morciano e comuni del Capo di Leuca
1	Sedano	Nostrano	2	BR
2		*Lacciu de Torrepadùli*	2	Ruffano
1	Senape da foglia	Senàpe	2	BA, BAT, LE

Immagine elenco specie 17

	COLTURE	VARIETÀ	GRADO DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	LEGUMINOSE DA GRANELLA			
1	Lenticchia	Lenticchia di Altamura	2	BA
1	Cicerchia	Bianca della Murgia	1	BA, TA
2		Screziata della Murgia	2	BA
1	Vicia	Lenticchia nera di Soleto	2	LE
1	Cece	Cece di Nardò	1	LE
2		Cece nero rugoso di Cassano	1	BA
3		Cece nero liscio di Cassano	2	BA
4		Cece rosso rugoso di Cassano	1	BA
1	Fava	Fava di Zollino	1	LE
2		Fava di Carpino	1	FG
1	Pisello	Pisello nano di Zollino	2	LE
2		Pisello riccio di Sannicola	2	LE
1	Fagiolo	Fagiolo bianco dei Monti Dauni	1	FG

	COLTURE	VARIETÀ	GRADO DI RISCHIO	AREALE DI COLTIVAZIONE
	CEREALI			
1	Frumento duro	Dauno III	2	FG
2		San Pasquale	2	BA, TA
3		Saragolla	1	FG, BA, BR, LE, TA
1	Frumento tenero	Bianchetta	1	FG, BA, BR, LE, TA
1	Segale	Segale jurmana	2	FG
1	Orzo	Orzo nostrano	1	LE
1	Avena	Avena nostrana	1	LE

Immagine elenco specie 18

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L’importo del sostegno è determinato, in base all’art.10 del Reg. 808/2014, sulla base delle ipotesi standard dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione nella zona interessata. La metodologia si basa sul confronto tra una condizione di ordinarietà e una condizione di adesione alla misura (per questa operazione l’impegno richiesto in conseguenza dell’adesione è relativo al solo mantenimento di quella specifica cultivar in azienda) con il rispetto di tutti gli impegni e i vincoli imposti che genera effetto sui ricavi e sui costi. A tale proposito si è provveduto ad operare un

raggruppamento delle colture per omogeneità e per ognuno dei gruppi di colture individuati è stata presa in considerazione una specie erbacea/arborea rappresentativa relativamente alla quale si è individuata una coltura biodiversa, iscritta nell'elenco di cui sopra, e appartenente anch'essa al medesimo gruppo colturale. Il calcolo, quindi, si basa sul confronto tra i risultati economici delle varietà locali da preservare, iscritte nell'elenco regionale inserito nella presente misura e scelte per ciascun gruppo di coltura, e quelli di analoghe varietà standard, anch'esse una per ciascun gruppo di coltura, coltivate secondo le norme della condizionalità. Il dettaglio dei calcoli è Allegato al programma. Come dati di riferimento controfattuale sono stati utilizzati quelli della banca dati RICA 2010-2012.

In mancanza di dati di mercato di riferimento, i valori economici sono stati valutati considerando che il prezzo di vendita di un prodotto di "nicchia" è superiore rispetto al convenzionale; i costi relativi alle sementi e materiale di propagazione sono mediamente più elevati per la difficoltà del loro reperimento; i costi a carico dell'agricoltore sono maggiorati per l'impegno che tale misura richiede in termini di conoscenze precise sulla tecnica colturale e del reperimento delle informazioni necessarie alla coltivazione. Per ciascun gruppo di colture il premio è stato differenziato sulla base del grado di rischio di estinzione valutato per ciascuna cultivar, e già illustrato nella descrizione della presente misura. Poiché il maggiore rischio contempla sia una maggiore difficoltà nel reperimento del materiale riproduttivo, che una pressoché assoluta mancanza della domanda di mercato, ne deriva che per le cultivar inserite nell'elenco regionale con tale indicazione di rischio, sul calcolo del premio sono stati previsti ulteriori maggiori costi legati al mantenimento rientranti nelle spese specifiche e nell'acquisto sementi.

Al fine di considerare solo gli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline e all'ordinarietà, si è fatto riferimento alla tabella che descrive gli impegni dell'operazione, i pertinenti impegni di condizionalità, i requisiti minimi relativi a fertilizzanti e fitosanitari, gli altri pertinenti requisiti obbligatori e le attività minime, la normale pratica agronomica, la valenza ambientale, la controllabilità.

Per evitare il doppio finanziamento la tabella riporta valutazioni effettuate per escludere le possibili sovrapposizioni con gli impegni connessi al greening e ai premi accoppiati di cui al Reg. 1307/2013.

La certificazione dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli, comprendente la dichiarazione dell'esclusione del doppio finanziamento, è allegata al programma.

Per il calcolo del premio delle varietà a rischio di erosione genetica, il cui elenco è riportato sopra in questo stesso paragrafo, si è provveduto ad un raggruppamento delle colture per omogeneità. Per ognuno dei gruppi di colture è stata presa in considerazione una specie erbacea/arborea rappresentativa relativamente alla quale si è operato un confronto economico con una varietà biodiversa, iscritta nell'elenco di cui sopra, e appartenente anch'essa al medesimo gruppo colturale.In particolare se ne dà un dettaglio nel successivo schema, in cui si mettono in evidenza, ove necessario, anche i maggiori costi sostenuti rispetto alle cultivar più diffuse e di cui si è tenuto conto nei calcoli seguenti**.**

8.2.10.3.5. 10.1.5. Tutela della biodiversità zootecnica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La tutela delle razze autoctone intende non solo contribuire alla realizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma anche incrementare la valorizzazione delle produzioni tradizionali, molto spesso legate proprio all'allevamento di tale tipologia di animali. Inoltre, mantenere la variabilità genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore resistenza alle malattie e minore impatto sulle risorse ambientali. La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità contribuisce a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi. L'operazione concede un sostegno per la salvaguardia delle razze autoctone con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali stesse. Pertanto, l'operazione sosterrà, con un aiuto annuale per l'intero periodo di impegno, le aziende i cui conduttori si impegnano ad allevare in situ animali appartenenti a razze in pericolo di estinzione.

Il tipo di operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della FA4a): "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in particolare al soddisfacimento del fabbisogno 18 "Sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, ivi compreso metodo produzione biologico e altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità".

Descrizione Impegni

Mantenimento, per il periodo di impegno, del numero di UBA relative alle razze autoctone in pericolo di estinzione.

Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, al fine del mantenimento in azienda, per il periodo di impegno , almeno del numero di UBA dichiarato nella domanda di aiuto.

Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di aiuto, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto per il periodo di impegno.

Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014.

Gli animali devono essere identificabili secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici In ogni caso è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente presenti in azienda.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7

– comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriannuale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sottoforma di pagamento annuale per unità di bovino adulto (UBA) limitatamente alle specie animali dell'azienda di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/201 e elencate nel successivo paragrafo "Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2015 , n. 911"Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

D.M. 6 luglio 2012 "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica.

Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, Associazioni di agricoltori, Enti pubblici Enti di gestione dei Parchi nazionali istituiti ai sensi della Legge 694/91 e di quelli regionali istituiti ai sensi della Legge regionale 19/97.

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per UBA oggetto di intervento, erogati annualmente a copertura del mancato margine lordo medio calcolato sulla base della differenza tra il margine lordo relativo all'allevamento di razze locali minacciate di erosione genetica rispetto a quello delle razze standard di riferimento. I pagamenti compensano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Si rimanda al calcolo del premio per UBA in base alla razza.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali in pericolo di estinzione iscritte al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico. Devono essere rispettate le seguenti condizioni, come da art. 7 comma 3 del reg. UE 807/13:

- che gli animali siano allevati nel territorio regionale;
- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o Registri anagrafici delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al

presente tipo di intervento "Tutela della biodiversità zootecnica" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.5.

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nessuno

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono concessi per UBA e sono differenziati per categoria di specie e razza. L'entità degli aiuti è riportata di seguito:

Pecora Altamurana euro/UBA/anno 200

Pecora Leccese euro/UBA/anno 121

Pecora Gentile di Puglia euro/UBA/anno 200

Capra Garganica euro/UBA/anno 200

Asino di Martina Franca euro/UBA/anno 200

Cavallo Murgese euro/UBA/anno 200

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità dell'operazione 10.1.5 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La difficoltà di riconoscimento delle razze animali eleggibili agli aiuti e dei relativi numeri di UBA può presentare rischi in relazione alla scarsa competenza dei beneficiari o dei tecnici consulenti e/o controllori.

R6: Rischio di non chiara distinzione tra le "Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)"

e le "Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)"

Vi è il potenziale rischio di distinzione poco chiara tra le condizioni di ammissibilità e gli impegni da rispettare per il pagamento degli aiuti annuali. In dettaglio le razze di animali oggetto di aiuto rappresentano condizioni di ammissibilità ed allo stesso tempo impegni da mantenere nel quinquennio.

Sono dettate nel PSR pre-condizioni relative alle razze ammissibili ed agli organismi gestori dei relativi

Libri Genealogici o Registri Anagrafici della razza. Per tali precondizioni si segnala la necessità di una

fase preventiva di accertamento rispetto all'emanazione dei bandi.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Vi è un potenziale rischio di corretta applicazione del principio di selezione relativo alla collocazione in aree di origine delle razze animali.

Il principio di selezione che si basa sull'ubicazione degli allevamenti in specifiche zone preferenziali,

comporta l'onere di una georeferenziazione dell'ubicazione delle stalle.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Il presente tipo di operazione presenta il rischio della corretta determinazione del numero di UBA ammissibili a premio. I sistemi informativi possono effettuare controlli incrociati per le sole specie animali i cui soggetti sono censiti individualmente nella BDN.

Altro elemento di attenzione è costituito dalla possibilità di interfacciare informaticamente le UBA

detenute dall'azienda con gli elenchi degli animali certificati dai libri genealogici o registri anagrafici

delle diverse razze.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

-Corretta identificazione delle razze degli animali oggetto di aiuto;

-Acquisizione informazioni relative al mancato rispetto degli impegni ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni previste;

-Mancata presentazione delle domande di conferma nonché inosservanza degli adempimenti correlati;

-Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono relativi a:

-Chiarezza e completezza delle informazioni circa i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e gli Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;

-Chiarezza e completezza delle informazioni circa le sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Dal momento che i requisiti di ammissibilità per i detentori di animali delle razze appartenenti a specie non censite individualmente sulla BDN possono essere controllati solo con acquisizione di informazioni dagli enti gestori dei libri genealogici / registri anagrafici o in alternativa con visita in azienda, ciò comporta rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli.

8.2.10.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R5: Sarà definito nei documenti attuativi con quali sistemi di certificazione si potrà procedere al riconoscimento delle razze animali eleggibili agli aiuti e dei relativi numeri di UBA.

R6: In sede di definizione dei documenti attuativi saranno specificati le condizioni che rappresentano requisiti di ammissibilità e gli impegni che il beneficiario dovrà rispettare. Con gli stessi atti saranno definite e concordate con l'OP Agea le modalità di controllo degli stessi.

Saranno inoltre classificate le diverse tipologie di inadempienze, tenendo conto della natura essenziale degli impegni che determinano le condizioni di ammissibilità e graduando le infrazioni alle condizioni di pagamento.

R7: Saranno definiti nei documenti attuativi i parametri di quantificazione dei principi di selezione.

Il principio di selezione che si basa sull'ubicazione degli allevamenti in specifiche zone preferenziali, per essere applicato comporterà la necessità di indicare la georeferenziazione del sito di detenzione degli

animali, assieme alla delimitazione cartografica o amministrativa delle zone preferenziali.

R8: Per quanto riguarda la corretta identificazione degli animali nella BDN, saranno implementati specifici controlli da parte dell'OP Agea, che attraverso adeguati algoritmi di calcolo consentiranno la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

Saranno sviluppate interfacce e interscambi tra banche dati al fine di controllare amministrativamente che

le UBA sottoposte ad impegno siano compatibili con le UBA inserite nei libri genealogici o registri

anagrafici delle diverse razze.

R9: Nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Tali disposizioni attuative consentiranno di mitigare i rischi connessi alla:

-Corretta identificazione delle razze degli animali oggetto di aiuto;

-Acquisizione informazioni relative al mancato rispetto degli impegni ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni previste;

-Mancata presentazione delle domande di conferma nonché inosservanza degli adempimenti correlati;

-Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

R10: Nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

-Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;

-Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti.

R11: L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea.

8.2.10.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle

esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "*di dettaglio"* della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza risulta nella definizione dei documenti attuativi l'esaustiva determinazione delle

modalità di calcolo della consistenza in UBA ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto annuo.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno

2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali

3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni

ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnala:

- Dir. 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini
- Reg. CE n. 1670/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini
- Reg. CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificaione e registrazione degli ovini e dei caprini.

Di seguito nella tab. 1 viene indicato il quadro riepilogativo della *baseline* di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone in pericolo di estinzione.						
Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, al fine del mantenimento in azienda nei 45 anni almeno del numero di UBA dichiarato nella domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di aiuto, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto nell'arco del quinquennio.	CGO 8 – Identificazione e registrazione ovini e caprini CGO 13 - norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti	D.M. 6 luglio 2012 "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico".	Le razze oggetto di impegno sono a rischi di abbandono in quanto meno produttive rispetto ad altre razze	L'allevamento di animali in pericolo di estinzione permette di migliorare la capacità di adattamento agli ecosistemi ambientali critici e di contenere l'erosione genetica.	Iscrizione: Registro Anagrafico e Libro Genealogico	Il premio è calcolato come differenza tra i margini lordi derivanti da allevamento di razze standard con razze locali, confrontando costi e produzioni.

Tabella 9.2.10.1.1.7. Informazioni specifiche della misura-001

Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto. Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014. Gli animali devono essere identificabili secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici In ogni caso è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivament						

Tabella 9.2.10.1.1.7. Informazioni specifiche della misura-002

e presenti in azienda.						

Tabella 9.2.10.1.1.7. Informazioni specifiche della misura

Tabella 9.2.10.1.1.7. Informazioni specifiche della misura-003

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di esemplari femmina da riproduzione interessati a livello Nazionale e regionale.

Elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di esemplari femmina da riproduzione interessati a livello Nazionale e regionale.

Razza	Libro genealogico/Registro anagrafico	Organismo di tutela e gestione della razza	Numero totale capi	Numero fattrici
Pecora Altamurana	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA – Associazione Nazionale Pastorizia)	667	594
Pecora Gentile di Puglia	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA – Associazione Nazionale Pastorizia)	2822	2514
Pecora Moscia Leccese	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA – Associazione Nazionale Pastorizia)	738	641
Capra Garganica	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA – Associazione Nazionale Pastorizia)	1552	1457
Asino Martina Franca	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)	692	586
Cavallo Murgese	Libro Genealogico	ARA (Libro genealogico c/o AIA)	5715	2966

Elenco 2

Tabella Elenco delle razze-001

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il calcolo del sostegno per le razze ovine e caprine da salvaguardare si basa sul confronto tra i risultati economici legati all'allevamento delle razze locali da preservare e quelli di analoghe razze standard di riferimento, allevate secondo le norme della condizionalità (CGO, BCAA e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale). I dati utilizzati per il calcolo sono stati reperiti attraverso interviste dirette agli allevatori e dalle banche dati dell'ASSONAPA (Associazione Nazionale della Pastorizia) Trattandosi di allevamenti, la metodologia basata sul confronto tra margini lordi, ha tenuto conto di evidenti specificità che di seguito si delineano.

Per gli ovini e i caprini

Le differenze nel valore della produzione sono dovute al fatto che le razze da salvaguardare, sia per quanto attiene la produzione di latte che di carne, sono sicuramente meno produttive. Sul fronte delle uscite, le differenze sono legate sia alle spese di alimentazione, che nelle razze di interesse sono più basse in quanto meno legate alla somministrazione di mangimi concentrati e integratori - esse devono essere allevate in modo estensivo – che alle maggiori spese specifiche. Nel dettaglio all'interno di questa categoria sono state contabilizzate le spese per l'iscrizione al Registro anagrafico e le spese per la gestione dei gruppi di monta..

Per gli equidi

Il calcolo del premio non ha tenuto conto della produzione, in quanto non è stato possibile individuare delle razze di riferimento. Ciò è giustificabile sulla base della seguente considerazione: le due razze, di fatto, non producono beni concreti in quanto vengono allevate per motivi collegabili esclusivamente alle attività di diversificazione delle aziende agricole o a interessi culturali legati al territorio di riferimento. Per tali riflessioni, gli allevatori sono costretti, al momento della nascita dei singoli individui appartenenti alle suddette razze, a dichiararli "animali da vita", il che impedisce una loro, seppure a fine carriera, destinazione al macello. Il calcolo del premio, quindi, è stato basato esclusivamente sulle maggiori spese che gli allevatori devono sostenere in ragione del mantenimento in purezza degli individui che intendono allevare. Esse sono riconducibili alla quota associativa da pagare annualmente per l'iscrizione al Libro Genealogico per il cavallo ed al Registro anagrafico per l'asino ed al trasporto, nonché al soggiorno, delle fattrici nelle aziende in cui sono presenti gli stalloni idonei alla monta che garantiscano il mantenimento in purezza degli individui allevati.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del tipo di operazione 10.1.5.

8.2.10.3.6. 10.1.6 Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

In Puglia esiste una grande variabilità di habitat tra i quali prioritari, come definito nel PAF, risultano l'habit 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo e l'habitat 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. Purtroppo la minaccia di perdita di tali habitat steppici sono fenomeni ampiamente riscontrati sul territorio pugliese ed in aumento, come evidenziato nell'analisi di contesto, e in aggiunta accompagnati da una generale perdita di qualità dei suoli. La presente operazione ha l'obiettivo principale, quindi, di contrastare la perdita degli habitat steppici anche attraverso il ripristino della qualità dei suoli in termini di arricchimento di carbonio. Essa in particolare risponde al fabbisogno (F18) di sostegno e sviluppo della diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità.

L'intervento ha lo scopo di far passare da cereali in monosuccessione, con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per tale motivazione esso contribuisce a più di un obiettivodello sviluppo rurale. La presente operazione contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa", in quanto promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali sono finalizzati a preservare, ripristinare e diffondere sul territorio il presidio della biodiversità all'interno dei sistemi agro ambientali, essa sostiene, altresì, la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

I fenomeni cui si intende intervenire attraverso l'intervento interessano, in modo particolare, i terreni dove l'emergenza della perdita di fertilità è maggiormente concentrata e dove insistono coltivazioni intensive, spesso di cereali in monosuccessione. Si rileva, quindi, la necessità di programmare azioni che favoriscano la rinaturalizzazione dei suoli, migliorandone la fertilità e la struttura attraverso la riduzione o l'eliminazione degli interventi agricoli.

L'intervento prevede la conversione a pascolo, prato-pascolo, prato di superfici attualmente coltivate a seminativi. Si intende, così, incentivare il passaggio da cereali in monosuccessione con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per garantire buone probabilità di riuscita dell'intervento e per consentire la naturale evoluzione delle comunità vegetali verso stadi più complessi la fase di conversione sarà effettuata a favore di ecotipi locali e/o specie foraggere autoctone.

Dall'analisi di contesto è emerso che nelle aree derivanti dall'applicazione delle Direttive CE 2009/147 (Conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (Conservazione degli Habitat naturali), ossia i siti ZPS e SIC, esiste una sostanziale amplificazione delle criticità ambientali della Puglia di maggiore evidenza,

quali desertificazione, riduzione della biodiversità, consumo delle risorse idriche, spietramento, e quindi proprio le emergenze legate ai fabbisogni a cui questa operazione intende dare risposta. È proprio all'interno di tali aree quindi che è maggiormente necessario proteggere i suoli in termini di erosione e fertilità dei suoli.

L'azione permette, prioritariamente, di:

- contrastare la perdita di qualità dei suoli;
- contrastare il dissesto idrogeologico;
- accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno.

Permette altresì di:

- ottenere una riduzione dell'erosione laminare (sheet erosion) e per rigagnoli (rill erosion) con aumento della capacità di infiltrazione idrica profonda
- riduzione di innesco dei fenomeni di soliflussione delle frane superficiali;
- riduzione dei fenomeni alluvionali a causa del tempo di corrivazione all'interno del bacino di riferimento;
- aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo che si traduce in una maggiore produttività agricola (o di superficie edibile per il bestiame) per unità di superficie.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;
2. la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
3. effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
4. mantenere, in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

Gli impegni assunti entro il 2020 dovranno avere una durata minima di 5 anni.

Inoltre, in applicazione dell'art. 28 - paragrafo 5 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 – comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno iniziale e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, comprensivo dell'eventuale proroga annuale.

L'impegno pluriennale, compresa l'eventuale proroga annuale, riguarda l'intera superficie aziendale assoggettata agli impegni.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo

pluriannuale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

• dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

• la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'Operazione, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. UE n. 1305/2013.

È prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio annuale a superficie (ha) impegnata a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE)

Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

provenienti da fonti agricole;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783 "Attuazione Decreto MiPAAF n. 15414/2013 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2012 n. 1928".

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" nelle zone ordinarie.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 29/05/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019 relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" – ss.mm.ii.

Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

Agricoltori ed Associazioni di agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti negli impegni precedentemente elencati e che svolgono la propria attività nelle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, zone interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Questo anche al fine della tutela degli habitat erbosi regionali per come raccomandato dal PAF della Regione Puglia.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

I pagamenti ammissibili per ettaro di SAU compensano i costi opportunità derivanti dalla sostituzione sulla SAU della coltura dei seminativi con il pascolo, prato-pascolo e prato. Tengono conto, inoltre, dei pagamenti relativi al Regolamento 1307/2013 per evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Per le suddette pratiche non si verifica l'eventualità di doppio finanziamento, poiché con la presente operazione l'impegno non viene preso in conto ai fini del calcolo del premio e non si finanziano operazioni uguali o assimilabili a quelle del

greening.

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto:

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, che svolgono la propria attività nelle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, zone interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Le cartografie delle aree della rete natura 2000 sono inserite in una specifica banca-dati regionale e georeferenziate sul GIS dell'Organismo Pagatore.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 0,5 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi.

Per il prolungamento degli impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del Regolamento UE 1305/2013, come modificato dal Regolamento UE 2020/2220, le superfici aderenti al presente tipo di intervento "Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato" devono provenire da una domanda di conferma annuale dell'annualità precedente per la stessa tipologia di intervento 10.1.6.

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente.

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo degli aiuti per unità di superficie (ettaro) è pari a 328,8 euro/ha /anno.

Nel caso di sovrapposizione con i pagamenti previsti per l'attuazione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (Reg. UE n. 1307/2013 art. 43), non è prevista alcuna riduzione degli aiuti in quanto si ritiene soddisfatto il principio del "*non doppio finanziamento*".

I calcoli del premio sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della operazione 10.1.6 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Rischi specifici in ordine agli impegni riguardano:

- l'effettiva conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato nelle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, zone interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- la tempestività dei controlli per la verifica della non inclusione della superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
- i controlli sul pascolamento e/o degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
- il mantenimento, in caso di pascolamento, di un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'operazione presenta rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici, dei corpi aziendali e delle tipologie colturali ammissibili.

L'ammissibilità a contributo di superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio di pagamenti non corretti.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento per analoghi impegni, sia con la stessa che con altre sottomisure e con gli impegni connessi alla Domanda Unica, che necessitano di adeguata valutazione per eliminare le eventuali sovracompensazioni
- dal mancato rispetto degli impegni derivanti dalle norme di condizionalità, attività agricola minima, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e rispetto del Greening per evitare il doppio finanziamento.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

- Corretta identificazione delle singole operazioni ed interventi, dell'annualità e delle superfici oggetto di impegno nelle varie annualità;
- Acquisizione informazioni relative all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni;

- Obblighi relativi alla presentazione delle domande di conferma e degli adempimenti correlati;
- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi alla chiarezza e completezza delle informazioni circa:

- i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni, gli Obblighi e le sanzioni, riduzioni e decadenza dagli aiuti;
- la compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Possono verificarsi rischi in seguito ad una inadeguata valutazione dei fabbisogni e delle competenze per la gestione dei procedimenti connessi alle domande di aiuto e di pagamento.

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti.

8.2.10.3.6.9.2. Misure di attenuazione

R5: Per quanto attiene ai metodi ed alle procedure di controllo per la verifica del rispetto degli impegni, saranno definiti specifici manuali che terranno conto delle informazioni già disponibili nel S.I.G.C. dell'OP Agea e nella Banca Dati Nazionale zootecnica (B.D.N.), nonché delle ulteriori informazioni da acquisire (registri di campagna informatizzati o cartacei, sistemi informatizzati di monitoraggio, registrazioni contabili).

Sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo ed in particolare definite con dettaglio, attraverso vademecum e check list, le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi e i controlli in loco da svolgere.

In particolare saranno dettagliatamente specificati e verificati i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica degli impegni.

Il controllo degli impegni relativi al mantenimento dei carichi di bestiame previsti sarà effettuato sulla base della superficie aziendale rapportata alla consistenza media annua rilevata dai registri di stalla e dalla B.D.N.

R8: Occorre informatizzare al massimo le informazioni relative ai requisiti di ammissibilità agli aiuti ed al rispetto degli impegni.

Per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al rispetto della condizionalità, dell'attività agricola minima ed al Greening, saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

Tali procedure informatizzate sono già state sperimentate nelle ultime annualità di applicazione delle Misure Agro-Ambientali del PSR Puglia 2007-2013.

R9: Nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10: Nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale e/o allevamento;
- Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea. In ogni caso, la Regione Puglia e l'OP Agea, dovranno valutare preventivamente i fabbisogni in termini di risorse, competenze, e strumentazioni tecniche per la gestione dei procedimenti.

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "*di dettaglio"* della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno

messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA "buone condizioni agronomiche e ambientali" di cui all'articolo 94 e allegato Il del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima) relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale nonché l'ordinarietà di gestione nella zona interessata.

Nella tabella di seguito riportata viene riportato il quadro riepilogativo della baseline di riferimento, degli impegni applicabili dall'azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per gli impegni assunti.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato						
1. Conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato: 2. la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda; 3. effettuare il pascolamento e/o eseguire interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio finalizzata ad effettuarne la vendita; 4. mantenere, in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha;	Normativa sul Greening di cui all'art. 43 e Allegato IX DEL Reg. UE 1307/2013; BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizione locali specifiche per limitare l'erosione. CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991) – Art. 4 e 5 di cui al DM 180 del 23/01/2015; Ai sensi della direttiva CE 676/91 e del Decr. MIPAAF 07/04/2006 il carico di UBA/ha massimo ammissibile è pari a 4 UBA/ha nelle Zone non vulnerabili e 2 UBA/ha in quelle vulnerabili	Non pertinente per il tipo di operazione	La pratica agricola normale prevede la coltivazione di seminativi secondo gli schemi agronomici tradizionali caratterizzati spesso da una semplificazione delle rotazione sia per la specializzazione produttiva che per esigenze commerciali	L'operazione ha la finalità favorire la diffusione di sistemi agricoli a basso impatto sulle risorse suolo, acqua e biodiversità, riducendo contestualmente i rischi connessi alla successione monocolturale	Verifica amministrativa ed in loco degli impegni. Relativamente all'impegno 3 il controllo viene effettuato sulla base della superficie aziendale rapportata alla consistenza media annua rilevata dai registri di stalla	Mancati redditi derivanti sostituzione delle superfici a seminativo con il pascolo, prato-pascolo e prato

M 10.1.6 TAB PRIMA PARTE

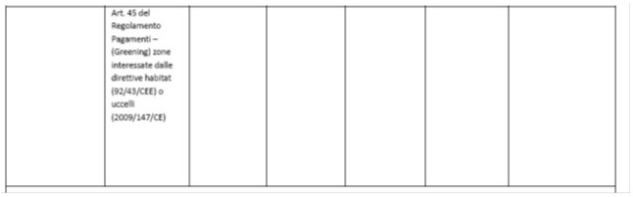

	Art. 45 del Regolamento Pagamenti – (Greening) zone interessate dalle direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE)					

M 10.1.6 TAB SECONDA PARTE

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia di calcolo adottata si basa sul calcolo del costo opportunità prodotto dal passaggio da cereali a pascolo. I premi sono stati calcolati per ettaro di superficie in considerazione degli aspetti tecnico-economici illustrati nella precedente tabella 1 sugli impegni derivanti dall'adesione alla presente operazione rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione (art.10 del Reg. 808/2014). Si è tenuto conto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla comune pratica agricola che alla tecnica oggetto di intervento (produzione integrata e produzione integrata avanzata). Il calcolo si basa sul confronto con la condizione di baseline e ordinarietà calcolata sulla base dei dati RICA (2008-2012).

È stato preso in considerazione il costo di transazione, tenendo conto dell'impegno orario del beneficiario per la presentazione della domanda, i costi amministrativi per il rilascio della domanda, l'impegno orario per le registrazioni delle operazioni colturali e di magazzino. Il costo di transazione è stato ricondotto al 20% del pagamento complessivo.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agroclimatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1 del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Sovrapposizione con Greening: non si verificano sovrapposizione con le pratiche di Greening in quanto il calcolo del premio è al netto dei costi aggiuntivi generati dall'applicazione degli obblighi relativi all'avvicendamento colturale riportato nei Disciplinari di Produzione Integrata che potrebbe essere assimilabile all'obbligo di "diversificazione" previsto dal Greening.

Premi accoppiati relativi ai premi a superficie per produzioni vegetali (art. 52 Reg. UE 1307/2013): non si verificano sovrapposizioni in quanto l'obiettivo della presente operazione è di carattere spiccatamente ambientale, attraverso l'incentivazione per l'adozione di tecniche di produzione integrata e non come sostegno diretto a specifiche specie vegetali.

8.2.10.3.7. 10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

La sottomisura, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 9 , dell'Art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede un sostegno alla conservazione, all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, nel rispetto del Regolamento Delegato 807/2014 in particolare dell'art. 8.

La sottomisura risponde alla FA 4a) Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. La misura contribuisce, prioritariamente, al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

18) Sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, ivi compreso metodo produzione biologico e altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità

19) Creare reti di istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori/allevatori, selezionatori, consumatori per incrementare la base di conoscenze disponibili in tema di biodiversità agricola e animale

Tale operazione "Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura" sostiene la presentazione di progetti per l'indagine territoriale e lo studio delle razze animali e delle varieta vegetali a rischio di estinzione genetica.

In particolare i progetti presentati potranno prevedere attività relative a quanto indicato al comma 2 dell'art. 8 del reg. UE 807/14. Nello specifico:

• azioni mirate (lett. a) comma 2, art. 8 reg. 807/14): azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

• azioni concertate (lett. b) comma 2, art. 8 reg. 807/14): azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo dell'Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;

• azioni di accompagnamento (lett. c) comma 2, art. 8 reg. 807/14): azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

8.2.10.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.10.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Normativa sementiera L. 25 novembre 1971, n. 1096, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

Normativa sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione di specie frutticole per la produzione di frutti in modo particolare il DLgs 124/2010.

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2015 , n. 911"Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

D.M. 6 luglio 2012 "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". Le Linee Guida sono indirizzate alle Regioni e P.A. e a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbica.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 267 Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'. (11G0033).

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.10.3.7.4. Beneficiari

I beneficiari sono enti scientifici pubblici e privati, imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche (purchè

siano anche imprese agricole) altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della biodiversità, che si associano per l'attuazione del progetto.

8.2.10.3.7.5. Costi ammissibili

- Spese per manutenzione e sviluppo informatico di banche dati, programmi applicativi;
- Spese per acquisto attrezzature e servizi necessari;
- Spese per la costituzione o stipula di accordi funzionali alla realizzazione di progetti a valenza territoriale, finalizzati alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle razze e varietà locali soprattutto a rischio di estinzione;
- spese per incarichi per la realizzazione di sopralluoghi aziendali da parte di esperti tecnici e/o scientifici, allo scopo di effettuare il riconoscimento varietale necessario;
- spese per manutenzione, implementazione e sviluppo informatico di banche dati;
- Spese di redazione e stampa di pubblicazioni (anche in formato digitale);
- Spese per organizzazione seminari, giornate dimostrative;
- Spese inerenti attività di divulgazione e per la partecipazione a mostre o fiere;
- Spese per il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività di cui sopra fino ad un massimo del 10% del totale rendicontato

8.2.10.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili i progetti che contengono azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui all'art. 8 comma 2 del Reg. 807/15. Inoltre il progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di imprese agricole e vivaistiche (purchè siano anche imprese agricole), enti scientifici pubblici e privati, altri soggetti.

Sono escluse dal sostegno del presente tipo di intervento, nell'ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità vegetale, gli interventi sostenuti dal PSRN, in base alla tabella di seguito riportata.

L'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni di cui al presente programma non siano previste anche nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e che si eviti il rischio di doppio finanziamento.

		Biodiversità animale		Biodiversità vegetale	
		PSRN (nazionale)	PSR (regionali)	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)
Art. 8(2) del Reg. 807/2014	lettera a): Azioni mirate	Azioni di cui alla lettera a), ad eccezione della conservazione in situ ed ex situ. Caratterizzazione prevista per le sole razze animali di interesse zootecnico già **inscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali**, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali	Azioni di cui alla lettera a), ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR Caratterizzazione svolta esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.	Ambito di programmazione non previsto	Ambito programmato a livello regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR
	lettera b): Azioni concertate	Azioni non previste.	Azioni Svolte a livello Regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR.		
	lettera c): Azioni di accompagnamento	Azioni previste per le sole razze animali d'interesse zootecnico già **inscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali,** ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali.	Azioni svolte esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali **non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali**.		

Tabella 10.2 Demarcazione

8.2.10.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In base a quanto emerso dall'analisi dei fabbisogni in merito alla necessità di meglio approfondire le conoscenze sulla biodiversità regionale, i criteri di selezione che saranno applicati per la selezione dei progetti faranno riferimento ai seguenti principi:

a) qualità del progetto sulla base della competenza specifica e adeguata, dei soggetti proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso contenute

b) ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto.

c) adesione al progetto di imprese agricole aderenti all'operazione 10.1.4 /10.1.5

8.2.10.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% del costo totale del progetto.

Regime di Aiuto n. SA.50468 (2017/XA) (M 10): "PSR PUGLIA 2014-2020 – M10, Pagamenti agro-climatico ambientali – Sottomisura 10.2 –sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura".

8.2.10.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della operazione 10.2.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

E' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: ragionevolezza dei costi

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione

dei progetti possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziaria in relazione agli interventi proposti, nonché in termini di trasferimento dei risultati;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e misurabili;
- conflitto di interesse tra le singole figure di beneficiario ed i relativi partners e l'Autorità che dispone la concessione degli aiuti.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi relativi agli elementi da gestire con i sistemi informativi, riguardano:

- la gestione del procedimento amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;
- la definizione della dimensione delle aggregazioni e della tematica dei progetti;
- le tipologie di spese ammissibili nell'ambito dei singoli progetti;
- identificazione dei progetti in base al tipo di attività e di risultati ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle attività e per l'effettuazione della spesa.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Rischi specifici riguardano:

- la definizione dei nuovi progetti per l'indagine territoriale, lo studio e il recupero delle varietà locali e razze animali a rischio di estinzione non presenti nell'elenco di cui alla misura 10.1.4;
- la registrazione delle varietà locali di conservazione nel Registro Nazionale delle Varietà e il loro mantenimento;
- il miglioramento genetico finalizzato al mantenimento in purezza;
- le attività tese alla definizione del sistema di conservazione delle risorse genetiche e per la stima dei parametri produttivi, riproduttivi e sanitari.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative alle condizioni di ammissibilità, ai criteri di selezione, alla dimensione finanziaria ed alla complessità dei progetti potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

La valutazione della struttura di aggregazione dei beneficiari e dell'ammissibilità dei relativi progetti comporta un esame sia di documentazione tecnica che di documentazione contabile.

8.2.10.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R1: Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Sarà predisposta una procedura di valutazione e determinazione della ragionevolezza dei costi nel contesto dei documenti attuativi. Saranno introdotti dispositivi di verifica dello svolgimento delle attività.

La valutazione di congruità delle spese avverrà attraverso il ricorso ai prezzari regionali, la presentazione di oggettiva analisi prezzi e la comparazione di preventivi di spesa. Sarà garantito il rispetto delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi. In tutti i casi saranno adottate modalità e procedure conformi a quanto previsto dalle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

R7: Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare l'adeguatezza della struttura

amministrativa dei beneficiari associati.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità, saranno definite nei documenti attuativi.

Per la selezione dei progetti saranno definite regole oggettive di valutazione.

R8: Saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati dall'attività istruttoria, per:

- la definizione della dimensione delle aggregazioni e della tematica dei progetti;
- le spese ammissibili nell'ambito dei singoli progetti;
- l'identificazione dei progetti in base al tipo di attività e di risultati ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

R9: Le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle attività e della spesa saranno gestite prevedendo meccanismi di proroga, ove giustificabili, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per la gestione delle domande di pagamento ed al rispetto dei termini delle concessioni degli aiuti, si procederà al continuo monitoraggio dell'avanzamento delle attività ed alle relative comunicazioni ai beneficiari. Inoltre, il pagamento delle domande di acconto per Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli anche in fase ex-post.

R10: I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio relativi alla gestione della sottomisura.

In particolare i documenti attuativi formuleranno specifiche disposizioni in ordine:

- alla definizione dei nuovi progetti per l'indagine territoriale, lo studio e il recupero delle varietà locali e razze animali a rischio di estinzione non presenti nell'elenco di cui alla misura 10.1.4;
- alla registrazione delle varietà locali di conservazione nel Registro Nazionale delle Varietà e il loro mantenimento;
- al miglioramento genetico finalizzato al mantenimento in purezza;
- alle attività tese alla definizione del sistema di conservazione delle risorse genetiche e per la stima dei parametri produttivi, riproduttivi e sanitari.

R11: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica alle condizioni di ammissibilità, ai criteri di selezione ed alla dimensione tecnica e finanziaria dei progetti.

8.2.10.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Non pertinente

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura/operazione

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura/operazione

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della Misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dalla Misura sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Esaminati a livello di sottomisura/operazione

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Esaminati a livello di sottomisura/operazione

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Esaminati a livello di sottomisura/operazione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Esaminati a livello di sottomisura/operazione

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio" – articoli 29, 47 e 48

Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91"; Reg. (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007

Reg. (UE) n.1303/2013 "su disposizioni su FESR, FSE, FEASR e FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006"

Reg (Ue) n.1306/2013 "sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i reg. del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008"

Reg (Ue) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 e il Reg. (CE) n. 73/2009

Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, la cui entrata in vigore è prevista dal 01/01/2022.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto e la SWOT analisi evidenziano che il biologico pugliese fa della Puglia una delle regioni leader per superfici e operatori biologici, e che il trend di crescita negli ultimi anni è positivo a conferma del maggiore interesse del mondo agricolo pugliese al biologico, nonché della maggiore attenzione dei consumatori alle produzioni agricole ecosostenibili. Inoltre, la domanda di prodotti biologici a livello globale è in crescita. Visti anche i fabbisogni di intervento n.18 e 22, la Regione Puglia spinge attraverso lo Sviluppo Rurale ad incentivare la diffusione di tecniche di coltivazione e pratiche ecosostenibili, come l'agricoltura biologica, in grado di razionalizzare l'uso degli input, di contrastare i fenomeni di degrado chimico e fisico, di migliorare la struttura e le caratteristiche qualitative dei suoli, oltre di salvaguardare e migliorare la biodiversità.

L'agricoltura biologica, secondo l'art.3 del Regolamento CE n.834/2007 e l'art.4 del Reg. UE n.848/2018, persegue le seguenti finalità:

· Instaurare un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:

a. Rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga o migliori lo stato del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;

b. Contribuisca ad un elevato livello di biodiversità; promuova un uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali quali acqua, suolo, sostanza organica e aria;

c. Rispetti elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni comportamentali;

· Mirare a ottenere prodotti di alta qualità;

· Mirare alla produzione di una grande varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di beni prodotti secondo processi rispettosi dell'ambiente, della salute umana, e della salute e del benessere della flora e della fauna.

Il sostegno previsto per questa misura dello Sviluppo Rurale è finalizzato ad incoraggiare gli agricoltori a convertire le loro produzioni coltivate con il metodo convenzionale in quello biologico, come definito nel Regolamento CE n.834/2007 e dal Reg. UE n.848/2018, e/o a promuovere il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica, rispondendo così ai bisogni espressi sempre più dalla collettività che chiede pratiche agricole rispettose dell'ambiente e produzioni agricole biologiche. Sia per le imprese che adottano per la prima volta il sistema di agricoltura biologico che per le imprese già in biologico, è riconosciuto un premio per compensare i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno oltre le baseline pertinenti e obbligatorie.

Il sostegno per l'adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2, nel biennio 2021-2022, sarà garantito oltre che con risorse ordinarie anche **con risorse aggiuntive EURI**. In particolare, a seguito della crisi COVID-19, con le risorse aggiuntive fornite dall'EURI, si prevede di attivare nuovi bandi a sostegno degli interventi che aprono la strada a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell'Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo. Le condizioni di ammissibilità si applicano, allo stesso modo, sia per le domande a valere sulle risorse ordinarie e sia per le domande a valere sulle risorse EURI.

Il sostegno allo sviluppo del biologico non passa solamente attraverso l'attuazione della specifica misura, ma anche attraverso la possibilità di presentare un progetto integrato in cui possono essere attivate altre misure come quelle sugli investimenti materiali, sul trasferimento di conoscenze, sulle azioni d'informazione, sui regimi di qualità, sulla cooperazione e sulle altre misure a superficie. Tra l'altro, nelle misure 4 e 6sono previsti nei criteri di selezione delle priorità per gli operatori biologici.

Contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

Contributo alla Focus Area

La misura contribuisce alla seguente priorità e alle relative focus area:

Nell'ambito della Priorità 4:

Direttamente alla FA-4B - Migliore gestione delle risorse idriche compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Indirettamente alla FA-4A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Indirettamente alla FA-4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obbiettivi trasversali dell'ambiente e della mitigazione dei cambiamenti climatici, nel seguente modo:

Ambiente – Favorire il ripristino e il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli, il miglioramento della qualità dei suoli e, quindi, la gestione sostenibile degli stessi, la migliore gestione ed il presidio della qualità delle risorse idriche, limitando il ricorso e l'uso di fertilizzanti e pesticidi.

Mitigazione dei cambiamenti climatici – Favorire una riduzione delle emissioni agricole sui suoli e nell'atmosfera e la promozione della conservazione e del sequestro del carbonio nel settore agricolo, contribuendo, così, a spostare il comparto primario regionale verso un'economia a più basse emissioni e più resiliente al clima.

La misura soddisfa i seguenti fabbisogni di intervento che sono stati definiti a seguito dell'analisi SWOT effettuata e del confronto con il partenariato della Regione Puglia:

- Direttamente il n.22 - Diffusione di pratiche di razionalizzazione uso input, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecniche di agricoltura biologica.

- Indirettamente il n. 18 - Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità;

- Indirettamente il n.24 - Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

La presente misura si compone di due sottomisure :

Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica.

In sintesi gli impegni ai quali sono assoggettate le aziende aderenti alla misura sono relativi ai seguenti ambiti, disciplinati dalle norme comunitarie e nazionali:

1. Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. CE n.834/2007; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

2. Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. CE n.834/2007; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

3. Fertilizzazione (art. 12 del Reg. CE n.834/2007; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

4. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. 834/2007 e art. 5 reg. 889/2008; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

5. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. CE n. 889/2008; Norme di Produzione Vegetale Reg. UE n.848/2018)

6. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (art. 28 del Reg. CE n.834/2007; art.34 Reg. UE n.848/2018): Notifica di attività

7. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (art. 28 del Reg. CE n.834/2007; art.39 Reg. UE n.848/2018): Programmi annuali

Nelle Tabelle Misura 11.1-7 sono riportati gli elementi di dettaglio per ogni impegno.

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.1 Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento sostiene l’impegno a convertire le superfici agricole condotte in convenzionale al metodo di agricoltura biologica.

Il periodo di conversione della presente sottomisura è fissato in due anni o tre anni a seconda della coltura in atto, ai sensi del Reg. CE 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-4B e indirettamente alle FA-4A e FA-4C; soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22, e indirettamente i fabbisogni n.18 e n. 24.

In questa sottomisura, l'obiettivo, come messo in evidenza dalle premesse del Regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. UE 1305/13), è ampliare l’adesione al sistema di agricoltura biologica, tenendo conto che il passaggio dall'agricoltura convenzionale/integrata all'agricoltura biologica comporta:

- Minori produzioni iniziali per il mancato utilizzo di prodotti fitosanitari e concimi di sintesi
- Maggiori difficoltà per l’adozione e gestione di tecniche agronomiche diverse
- Mancati redditi dovuti alla minore produzione e ai maggiori costi.

Gli impegni richiesti sono quelli legati all’applicazione del Reg. CE n. 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018,

il cui rispetto è garantito dalle certificazioni dell'Organismo di Controllo.

La presente sottomisura è rivolta a agricoltori attivi che assoggettano per la prima volta la SAU al sistema di agricoltura biologica, oppure ad agricoltori attivi che sono già notificati al sistema di agricoltura biologica e assoggettano nuove superfici al sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura, le seguenti tipologie di impegni sono previste:

- Mantenere i requisiti di accesso alla sottomisura per l'intero periodo di impegno assunto;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, dal Reg. UE 848/2018 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sulle superfici (particelle catastali) dichiarate in domanda di aiuto ed assoggettate al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, dal Reg. UE 848/2018 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sull'intera SAU aziendale, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dagli Organismi di Controllo;
- Presentare annualmente la Domanda di Pagamento/Conferma fino alla conclusione del periodo di impegno;
- Garantire il rispetto delle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione;
- Garantire il rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento.

La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per il biologico essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere ottenute con il sistema di agricoltura biologica, ma non potranno beneficiare del premio.

La durata degli impegni è di seguito definita:

L'impegno della presente sottomisura è di 2 o 3 anni a seconda della coltura in atto, ai sensi del Reg. CE 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018, successivamente, il beneficiario deve obbligatoriamente passare nella fase di mantenimento (sottomisura 11.2) per la durata necessaria a completare il quinquennio.

La non prosecuzione dell'impegno nella fase di mantenimento comporterà la decadenza della domanda e la restituzione dei premi percepiti.

Tuttavia, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale, e delle disposizioni transitorie 2021-2022 disciplinate dal Regolamento UE n.2220/2020, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, al fine di incentivare il beneficiario a proseguire la coltivazione delle superfici secondo il metodo biologico con ricadute positive sull'ambiente**.**

Inoltre, in applicazione dell'art. 29 - paragrafo 3 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7

– comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 si stabilisce un periodo di durata triennale per le colture arboree, equivalenti al periodo di conversione al biologico, e biennale per le colture erbacee.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno, fino a un massimo di 7 anni, comprensivi delle sottomisure 11.1 e 11.2 o esclusivamente della sottomisura 11.2.

Modalità di controllo degli impegni:

Per il controllo del rispetto degli impegni definiti per la presente sottomisura saranno utilizzati i Sistemi Informativi disponibili: S.I.G.C. dell'OP Agea, S.I.B. nazionale (www.sian.it), Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia (www.biologicopuglia.it).

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento anno per unità di superficie (ettaro) in base al tipo di coltura.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – "Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento";
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi - art. 14 "Difesa integrata", comma 1;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto 22 gennaio 2014. Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fi ni dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

- Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto Ministeriale n.1420 del 26/02/2015, "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Regolamento (UE) n. 848/2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 – in vigore dal 01/01/2022;
- Decreto 18 luglio 2018 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.
- Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- Decreto 9 aprile 2020 - Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;
- Reg. (UE) 2220/2020 del Parlamento e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari possono essere:

1. Agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, inscritti alla CCIAA e con Partita IVA in campo agricolo individuata dal codice Ateco 01, con una superficie agricola utilizzata minima di 1 ettaro.

2. Associazioni di agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, inscritti alla CCIAA e con Partita IVAin campo agricolo individuata dal codice Ateco 01, che raggiungono nell'insieme una superficie agricola utilizzata di almeno 50 ettari.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di Agricoltore Attivo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale (Mipaaf) n.6513 del 18/11/2014 e dall'art. 1 del Decreto Ministeriale (Mipaaf) n.1420 del 26/02/2015 e dagli eventuali successivi aggiornamenti della normativa nazionale.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie sotto impegno e compensano i mancati redditi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito alla conversione alle pratiche e ai metodi di

agricoltura biologica così come da regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra il metodo di coltivazione convenzionale (baseline) e quello biologico (in conversione), in Puglia, come definito nel paragrafo sulla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro perla sostenibilità ambientale e economica del sostegno;
- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari per giustificare il sostegno dal punto della sostenibilità ambientale e economica. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità;
- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica;
- titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico", nella programmazione 2014-2020, non devono aver mai usufruito di premi nell'ambito della misura 214 - azione 1 del PSR 2007/2013;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico", nella programmazione 2014-2020, non devono essere mai state notificate all'Organismo di controllo a partire dal primo gennaio 2013;
- per l’adesione ai nuovi impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell’art. 29 paragrafo 3 del Reg UE n.1305/2013, come modificato dall’art.7 – comma 3 - Reg. UE n.2220/2020, le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica” devono essere certificate in conversione ai metodi di produzione biologica ai sensi del Reg. CE n.834/2017 e Reg. UE n.848/2018 alla data ultima di rilascio della domanda;
- per l’adesione ai nuovi impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell’art. 29 paragrafo 3 del Reg UE n.1305/2013, come modificato dall’art.7 – comma 3 - Reg. UE n.2220/2020, le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica” non devono aver percepito aiuti delle sottomisure 11.1 e/o 11.2 del PSR Puglia.

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle disposizioni attuative.
I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni (Tabelle 11.1-7). Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c),

punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Per superficie agricola utilizzata (SAU) s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi e utilizzati nel caso in cui il budget destinato alla presente misura non sia sufficiente a soddisfare le domande pervenute e ammissibili:

· Agricoltore attivo che si associa con altri.

· Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata.

· Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della fertilizzazione di origine organica e chimica.

· Aree della Rete "Natura 2000" in relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007, e del Reg. UE n.848/2018, e sono differenziati per categoria di coltura come di seguito indicato:

Olivo da olio euro/ha per beneficiario singolo 447,6; per beneficiario associato 482,6

Vite da vino euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Vite da tavola euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Agrumi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Ciliegio euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Altri fruttiferi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Cereali, leguminose da granella e foraggere euro/ha per beneficiario singolo 173,6; per beneficiario

associato 193,4

Pomodoro euro/ha per beneficiario singolo 600,0; per beneficiario associato 600,0

Patata euro/ha per beneficiario singolo 378,0; per beneficiario associato 409,5

Altri ortaggi euro/ha per beneficiario singolo 469,2; per beneficiario associato 500,6

Pascolo euro/ha per beneficiario singolo 20,4; per beneficiario associato 22,1.

La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio.

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 11.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da Organismi di Certificazione riconosciuti ed accreditati; il rischio riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi alle non conformità rilevate ed all'applicazione delle eventuali sanzioni.

Può configurarsi un rischio relativo all'assoggettamento dell'intera superficie aziendale ai metodi di agricoltura biologica, poiché la stessa può subire variazioni di conduzione e/o di estensione e di destinazione colturale.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'ammissibilità delle superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio di pagamenti non corretti.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento che comporta la valutazione di eventuali sovracompensazioni/decurtazioni;
- dall'aggiornamento del S.I.B.

L'esperienza della passata programmazione ha imposto, in alcuni casi, l'esecuzione di calcoli manuali, con

conseguenti rischi di errore.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

- corretta identificazione di operazioni ed interventi (11.1 introduzione dei metodi di produzione biologica), dell'annualità di impegno e delle superfici;
- acquisizione di informazioni relative alle non conformità ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni;
- mancata presentazione delle domande di conferma ed adempimenti correlati.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi a chiarezza e completezza delle informazioni circa:

- criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi;
- sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza;
- livelli di premio per singolo raggruppamento colturale;
- compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, misurazioni di campo, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R5:l'attività di controllo sugli impegni è demandata in parte agli Organismi di Controllo ed in parte agli Uffici Regionali. Per quanto attiene alle procedure di controllo relative all'applicazione dei metodi di Agricoltura Biologica si rimanda a Regolamento di Esecuzione (UE) N. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica ed alla normativa nazionale di attuazione della regolamentazione comunitaria vigente: DM n.2049 del 1/02/2012, D.M. n.15962 del 20/12/2013 e s.m.i.

In ogni caso il sistema di controllo previsto dalla Regione e dall'OP Agea prevede, oltre ai controlli amministrativi, controlli in loco per la verifica degli impegni pertinenti di Misura.

R8:occorre informatizzare il reperimento degli esiti delle non conformità sul Reg.834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale / nazionale, attualmente rappresentato dal S.I.B., a valle del quale dovrà inserirsi un

interscambio con il sistema gestionale delle domande dell'Organismo Pagatore.

Per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al S.I.B. saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore Agea, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

Tali procedure informatizzate sono già state sperimentate nelle ultime annualità di applicazione della Misura 214 del PSR Puglia 2007-2013.

R9:nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10:nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- livelli di premio per singolo raggruppamento colturale;
- compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: l'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "*di dettaglio"* della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul

BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Esaminati a livello di misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Esaminati a livello di misura

8.2.11.3.2. 11.2 Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. Se da un lato è sottolineata l'importanza e la strategicità di porre in essere tecniche di produzione rispettose dei fattori naturali e in grado di incrementare la biodiversità propria degli ecosistemi agrari, dall'altro permane la constatazione delle difficoltà che tali produzioni incontrano nell'ottenere un adeguato riscontro di tipo economico ai complessi impegni posti in essere.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-4B e indirettamente alle FA-4A e FA-4C; soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22 , e indirettamente i fabbisogni n.18 e n. 24.

Gli impegni richiesti sono quelli legati all'applicazione del regolamento CE n. 834/2007 e Reg. UE n.848/2018, il cui rispetto è garantito dalle certificazioni dell'Organismo di Controllo

La presente sottomisura è indirizzata agli agricoltori attivi che sono già notificati al sistema di agricoltura biologica e continuano a mantenere il sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura, le seguenti tipologie di impegni sono previste:

· Mantenere i requisiti di accesso alla sottomisura per l'intero periodo di impegno assunto;

· Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, Reg. UE n.848/2018 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sulle superfici (particelle catastali) dichiarate in domanda di aiuto ed assoggettate al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;

· Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, Reg. UE n.848/2018 e s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sull'intera SAU aziendale, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;

· Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dagli Organismi di Controllo;

· Presentare annualmente la Domanda di Pagamento/Conferma fino alla conclusione del periodo di impegno;

· Garantire il rispetto delle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione;

· Garantire il rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento.

La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno al biologico essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere condotte con il sistema biologico ma non potranno beneficiare del premio.

La durata degli impegni è di seguito definita:

L'impegno della presente sottomisura ha una durata minima di 5 anni come stabilita dal Reg. UE n.1305/2013, includendo anche l'eventuale periodo di adesione alla sottomisura 11.1.

Tuttavia, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale, e delle disposizioni transitorie 2021-2022 disciplinate dal Regolamento UE n.2220/2020, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, al fine di incentivare il beneficiario a proseguire la coltivazione delle superfici secondo il metodo biologico con ricadute positive sull'ambiente.

Inoltre, in applicazione dell'art. 29 - paragrafo 3 - Regolamento UE 1305/2013, come modificato dall'art. 7 – comma 2 - Regolamento UE 2220/2020, nel corso del periodo di transizione 2021-2022 gli impegni seguono la seguente disciplina:

- E' possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere superiore a un anno.

- In alternativa alla proroga degli impegni, si potranno assumere nuovi impegni, i quali dovranno avere una durata di due anni.

L'adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo pluriannuale. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull'impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Modalità di controllo degli impegni:

Per il controllo del rispetto degli impegni definiti per la presente sottomisura saranno utilizzati i Sistemi Informativi disponibili: S.I.G.C. dell'OP Agea, S.I.B. nazionale (www.sian.it), Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia (www.biologicopuglia.it).

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – "Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento";
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi - art. 14 "Difesa integrata", comma 1;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto 22 gennaio 2014. Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fi ni dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto Ministeriale n.1420 del 26/02/2015, "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Regolamento (UE) n. 848/2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 – in vigore dal 01/01/2022;
- Decreto 18 luglio 2018 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.
- Decreto 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- Decreto 9 aprile 2020 - Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari possono essere:

1. Agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, inscritti alla CCIAA e con Partita IVA in campo agricolo individuata dal codice Ateco 01,, con una superficie agricola utilizzata minima di 1 ettaro.

2. Associazioni di agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti alla CCIAA e con Partita IVAin campo agricolo individuata dal codice Ateco 01, che raggiungono nell'insieme una superficie agricola utilizzata di almeno 50 ettari. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi , ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di Agricoltore Attivo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale (Mipaaf) n.6513 del 18/11/2014 e dall'art. 1 del Decreto Ministeriale(Mipaaf) n.1420 del 26/02/2015 e dagli eventuali successivi aggiornamenti della normativa nazionale.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie sotto impegno e compensano i mancati redditi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito alla conversione alle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica così come da regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg. UE n.848/2018.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra il metodo di coltivazione convenzionale (baseline) e quello biologico (in conversione), in Puglia, come definito nel paragrafo sulla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro per la sostenibilità ambientale e economica del sostegno;
- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari, per giustificare il sostegno dal punto della sostenibilità ambientale e economica. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità;
- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica;
- titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;

- per la programmazione 2014-2020, le superfici aderenti alla presente sottomisura "mantenimento al biologico" devono essere state notificate all'Organismo di controllo almeno dal primo gennaio 2013;
- per la transizione 2021-2022, in attuazione dell'art. 29 paragrafo 3 del Reg UE n.1305/2013, come modificato dall'art.7 – comma 3 - Reg. UE n.2220/2020, le superfici aderenti alla presente sottomisura "mantenimento al biologico" devono provenire da una domanda di conferma annuale alla sottomisura 11.2 dell'annualità 2020.

L'adesione al prolungamento degli impegni quinquennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda per l'annualità di riferimento viene intesa come rinunzia al proseguimento degli impegni e non comporta, comunque, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo quinquennale. Le domande di adesione al suddetto prolungamento vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento e quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle disposizioni attuative.

I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze che vanno oltre tali condizioni (Tabelle 11.1-7). Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Per superficie agricola utilizzata (SAU) s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi e utilizzati nel caso in cui il budget destinato alla presente misura non sia sufficiente a soddisfare le domande pervenute e ammissibili:

- agricoltore attivo che si associa con altri.

· agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata.

· Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della fertilizzazione di origine organica e chimica.

· Aree della Rete "Natura 2000" in relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007, e del Reg. UE n.848/2018, e sono differenziati per categoria di coltura come di seguito indicato:

Olivo da olio euro/ha per beneficiario singolo 377,0; per beneficiario associato 380,4

Vite da vino euro/ha per beneficiario singolo 852,3; per beneficiario associato 855,7

Vite da tavola euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Agrumi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Ciliegio euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Altri fruttiferi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Cereali, leguminose da granella e foraggere euro/ha per beneficiario singolo 144,7; per beneficiario associato 148,1

Pomodoro euro/ha per beneficiario singolo 443,7; per beneficiario associato 447,7

Patata euro/ha per beneficiario singolo 293,7; per beneficiario associato 297,1

Altri ortaggi euro/ha per beneficiario singolo 327,7; per beneficiario associato 331,1

Pascolo euro/ha per beneficiario singolo 18,0; per beneficiario associato 19,5.

La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio.

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 11.2con riferimento ai criteri di ammissibilità e

selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da Organismi di Certificazione riconosciuti ed accreditati; il rischio riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi alle non conformità rilevate ed all'applicazione delle eventuali sanzioni.

Può configurarsi un rischio relativo all'assoggettamento dell'intera superficie aziendale ai metodi di agricoltura biologica, poichè la stessa può subire variazioni di conduzione e/o di estensione e di destinazione colturale.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'ammissibilità delle superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio di pagamenti non corretti.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento che comporta la valutazione di eventuali sovracompensazioni/decurtazioni;
- dall'aggiornamento del S.I.B..

L'esperienza della passata programmazione ha imposto, in alcuni casi, l'esecuzione di calcoli manuali, con conseguenti rischi di errore.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

-Corretta identificazione di operazioni ed interventi (mantenimento dei metodi di produzione biologica), dell'annualità di impegno e delle superfici;

-Acquisizione di informazioni relative alle non conformità ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni;

-Mancata presentazione delle domande di conferma ed adempimenti correlati.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi a chiarezza e completezza delle informazioni circa:

-Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi;

-sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza;

-livelli di premio per singolo raggruppamento colturale;

-compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, misurazioni di campo, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli.

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R5:l'attività di controllo sugli impegni è demandata in parte agli Organismi di Controllo ed in parte agli Uffici Regionali. Per quanto attiene alle procedure di controllo relative all'applicazione dei metodi di Agricoltura Biologica si rimanda a Regolamento di Esecuzione (UE) N. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica ed alla normativa nazionale di attuazione della regolamentazione comunitaria vigente: DM n.2049 del 1/02/2012, D.M. n.15962 del 20/12/2013 e s.m.i.

In ogni caso il sistema di controllo previsto dalla Regione e dall'OP Agea prevede, oltre ai controlli amministrativi, controlli in loco per la verifica degli impegni pertinenti di Misura.

R8:occorre informatizzare il reperimento degli esiti delle non conformità sul Reg.834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale / nazionale, attualmente rappresentato dal S.I.B., a valle del quale dovrà inserirsi un interscambio con il sistema gestionale delle domande dell'Organismo Pagatore.

Per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al S.I.B. saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore Agea, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

Tali procedure informatizzate sono già state sperimentate nelle ultime annualità di applicazione della Misura 214 del PSR Puglia 2007-2013.

R9:nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10:nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

-Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;

-Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;

-Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale;

-Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: l'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto

dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle

esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "*di dettaglio"* della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione della misura risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Esaminati a livello di misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Esaminati a livello di misura

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "*di dettaglio"* della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione della misura risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
3. benessere degli animali.

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA saranno dettagliati a livello nazionale e quindi regionale.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnalano:

• la Dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

• il Reg. CE n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Per quanto riguarda la definizione di cui all'art. 4, lett. c (ii) e (iii) del Reg. UE 1307/2013, si attende a breve la decisione del comitato permanente in agricoltura formato da rappresentati del Ministero e delle Regioni.

In relazione agli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si segnalano:

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie (non vulnerabili da nitrati) e prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento);
- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico (controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti).

Per ulteriori approfondimenti sugli impegni, si rimanda alle Tabelle 11.1-7.

Tabella 11.1

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
1. **Sementi e materiale di propagazione** (art. 12 del Reg. CE n. 834/2007) Divieto di utilizzo OGM Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa. Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta gentrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi. È possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.	Non pertinente	Dlgs. 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	Nella pratica ordinaria il materiale utilizzato non viene ottenuto con metodo di coltivazione biologico e non viene utilizzato nemmeno materiale certificato. Non pertinente per attività minime.	Viene immesso nell'ambiente materiale vegetale non testato con prodotti chimici di sintesi e inoltre esente da Organismi Geneticamente Modificati Riduzione rischio fitosanitario Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	I controlli vengono eseguiti dagli Organismi di Controllo (OdC) che verificano la documentazione. Visita ispettiva in loco.	Impegno remunerato Costi aggiuntivi: maggiore costo del prezzo delle sementi e del materiale di propagazione certificato biologico rispetto allo stesso prodotto convenzionale. Sovracompensazione con la pratica del greening non pertinente

M11 tab 11.1

Tabella 11.2

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
1. **Avvicendamento colturale** (art. 12 del Reg. CE n. 834/2007) Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato: In caso di colture semitardive, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o coltura da sovescio. In deroga a quanto sopra riportato i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o coltura da sovescio; Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio. Gli erbai a taglio e cicli brevi possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. Le colture da taglio non succedono a se stesse e fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrotta e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio, in tutti i casi previsti. Il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.	Non pertinente	Non pertinente	Nelle normali pratica agricole per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Non pertinente per le attività minime.	L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi patogeni e infestanti delle colture, questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici	I controlli vengono eseguiti dagli OdC	Impegno non remunerato L'avvicendamento pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio Sovrapposizione con la pratica del "greening" non si evidenziano rischi di doppio finanziamento con le pratiche del greening perché l'impegno non viene remunerato

M11 tab 11.2

Tabella 11.3 DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
1. Fertilizzazione (art. 12 del Reg. CE n. 834/2007) E' consentito l'utilizzo di prodotti ad contenuto. Sono ammessi solo concimi e ammendanti autorizzati all'uso nella produzione biologica. Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati Codice di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - impegni nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per ammontare di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di stallatico, letame, deiezioni e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusi le pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi	SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMA: Acque CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Decreto Ministeriale MiPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), in ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che ricadono a discrezione tenere comprese in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati. A. obblighi amministrativi. B obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C obblighi relativi all'uso di determinati periodi; D divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Piano di azione per la Zona Vulnerabile Nitrati (ZVN) di Arpacea DGR 14/17 del 04.04.2006; * Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per le direttive nitrati in ambito condizionalità come segue: a. Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di Nitrato di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui solo in aziende che producono più di 3000 kg Nitrato/.	Per le ZO (zone ordinarie) gli impegni sono quelli della D.G.R. n. 2134 del 5 giugno 2013 e SMI i cui riguardano: Obblighi amministrativi; Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. Obbligo del rispetto del quantitativo massimo di azoto previsto dalla tab 11 (effettivo) - allegato A alla D.G.R.n. 2134 del 5 giugno 2013; Obblighi su utilizzazione di letami, liquami e acque reflue previsti dagli art.le 3, 4, 5, 14 dell'articolato - allegato A alla D.G.R. n. 2134 del 5 giugno 2013.	La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di bilanci produttivi stimati da esperienza aziendale. Vengono prevalentemente utilizzati fertilizzanti di sintesi. Non pertinente per le attività minime.	La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio. La concimazione con concime naturale di origine animale o con materie organiche, preferibilmente compostati, di produzione biologica migliora la struttura del suolo. Il metodo biologico consente solo l'utilizzo di fertilizzanti della normativa comunitaria. Il divieto d'uso di fertilizzanti di sintesi da notevoli vantaggi: - ambientali in particolare riguardo tutela risorsa acque in termini quantativi.	I controlli sono effettuati dall'OdC. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.	Impegno remunerato Costi aggiuntivi: il mantenimento della fertilità del suolo e più onerosa rispetto al metodo convenzionale. Il prezzo dei fertilizzanti biologici è superiore rispetto al prezzo dei fertilizzanti convenzionali. Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fertilizzanti chimici, si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta un calo delle rese. Sovrapposizione con la pratica del "greening": Non pertinente.

M11 tab 11.3

Tabella 11.4 DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
1. Lotta contro parassiti e malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. CE n.834/2007 e art. 6 Reg. CE 889/2008) Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai mezzi naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e processi termici Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Reg. CE 889/2008.	SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA: Prodotti fitosanitari CGO 10 Regolamento (CE) n 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. *Include gli obblighi pertutte le aziende di:* - *effettuare la registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna).* - *di rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato.* - *di dotarsi in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI del allegato VI del Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).* TEMA: Sicurezza alimentare CGO 4 Reg. (CE) n 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.	Decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 *«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»*. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del patentino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale.	La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione dei PAN) anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale - non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc). L'applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta. Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti e senza restrizione sul tipo di prodotti fitosanitari. Non pertinente per le attività minime.	Il mancato utilizzo di prodotti chimici di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela della biodiversità, dell'acqua e del suolo. La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.	I controlli sono effettuati dall'OdC. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti. Verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti. Esecuzione analisi per la ricerca dei fitofarmaci non permessi.	Impegno remunerato Costi aggiuntivi: la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti con il metodo biologico è più onerosa rispetto al metodo convenzionale. Mancati guadagni: il divieto di utilizzazione di fitofarmaci chimici di sintesi, che si traduce in un metodo di coltivazione meno intensivo, comporta un calo delle rese. Sovrapposizione con la pratica del "greening": non pertinente.

M11 tab 11.4

Tabella 11.5

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
1. **Tenuta del registro delle produzioni vegetali** (art.72 Reg. CE 889/2008) Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati: a) impiego di materie prime b) operazioni colturali; c) impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, spezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere tenute a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda.	SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMA: Sicurezza alimentare CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. TEMA: Prodotti fitosanitari CGO 10 Regolamento (CE) n1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari *'include gli obblighi, pertinenti e aziendali di:* • *effettuare la registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna);* • *di rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;* • *di dotarsi in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione ambientale in conformità con quanto previsto al punto VI del allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).*	Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica redatto a norma della direttiva 91/676/CEEdel Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni direttiva nitrati in ambito RIAF. Obbligo del registro di utilizzazione degli effluenti zootecnici o di fertilizzanti azotati derivanti da trattamenti di depurazione di origine agricola o agroindustriale per le aziende che utilizzano più di 3000 Kg di azoto annuo in zone ordinarie.	Nella pratica normale agricole vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche. Non pertinente per le attività minime.	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera e posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	I controlli sono effettuati dall'OdC. Controllo visivo in loco. Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle schede. Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.	Impegno remunerato Costi aggiuntivi derivanti dalle registrazioni, sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione. Sovrapposizione con la pratica del 'greening' non pertinente

M11 tab 11.5

Tabella 11.6

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA' NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPPIATI
1. **Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività** (art.28 Reg. CE 834/2007) Obbligo della presentazione delle notifiche di inizio attività o di variazione nel Sistema Informativo Biologico nazionale (SIB) e/o nel Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia, entro 10 giorni dall'avvenuto inizio o variazione.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente per le normali pratiche agricole. Per le attività minime, Art 6 Decreto legislativo 220/95 Decreto Ministeriale n. 2049/2012.	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte della autorità competente degli OdC. La Notifica contiene la descrizione quantitativa e qualitativa dell'azienda.	Verifica da parte dell'OdC. Controllo in loco. Controllo su SIB e/o Sistema Informativo per il Biologico della Regione Puglia	Impegno remunerato Costi aggiuntivi derivanti dalla presentazione dei programmi annuali sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione. Sovrapposizione con la pratica 'greening' non pertinente

M11 tab 11.6

Tabella 11.7

DESCRIZIONE IMPEGNI	CODICE BCAA – CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA' MINIME	BONIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E ORIENTAMENTO – AIUTI ACCOPPIATI
1. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica – Programma annuali (art. 29 Reg. CE 834/2007) Codice di presentazione delle informazioni previste sulle produzioni biologiche per fornire riferimento nel Sistema informativo Biologico (SIB) e/o nel Sistema informativo per il Biologico della Regione Puglia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente per le normali pratiche agricole. Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 16321 "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Regolamento (CE) n 834/2007.	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica da parte delle autorità competenti e degli OdC.	Verifica da parte dell'OdC. Controllo in loco. Controllo su SIB e/o Sistema informativo per il Biologico della Regione Puglia	Impegno remunerato Costi aggiuntivi derivanti dalla presentazione dei programmi annuali sono presi in considerazione nella stima dei costi di transazione. Sovrapposizione con la pratica 'greening': non pertinente

M11 tab 11.7

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia per il calcolo dei premi del biologico è basata sulla strategia empirica utilizzata per la scelta del *controfattuale* è stata quella di scegliere le aziende che hanno percepito in passato un qualsiasi contributo Pac, poiché per poter accedere al Pagamento diretto o aderire a qualunque misura di Sviluppo rurale devono aver dovuto rispettare la condizionalità imposta dalla normativa comunitaria. Tale procedura risulta coerente anche in considerazione del fatto che la condizionalità per il periodo 2010-2020 non subisce modifiche sostanziali rispetto alla passata programmazione.

Altra implicazione metodologica deriva dalla cosiddetta componente verde (*greening)* prevista nell'ambito dei Pagamenti diretti (PD), che comporta la necessità di evitare di compensare per la seconda volta l'agricoltore per il rispetto di obblighi simili o equivalenti derivanti da misure dello sviluppo rurale (*no double funding*).

I dati utilizzati sono relativi al campione di aziende Rete di Informazione Contabile Agricola (Rica), per gli anni 2008-2012. L'utilizzo di tali dati per la misura del biologico è stata una scelta dettata dalla presenza contestuale nella Rica dell'informazione sul tipo di tecnica produttiva utilizzata (se biologica o convenzionale) e sui dati di costo e di ricavo relativi ai singoli processi produttivi praticati dalle unità

aziendali. Si è quindi proceduto ad un ulteriore controllo e validazione delle informazioni attraverso un confronto con la banca dati del Sistema Informativo Nazionale Agricoltura Biologica (SINAB) e con l'archivio amministrativo regionale per i beneficiari della Misura 214 per il biologico, relativa alla passata programmazione (Psr Puglia 2007-2013). Le variabili di interesse utilizzate sono i margini lordi, così come riportati nella Rica, opportunamente espressi in misura intensiva (per ettaro di Sau o Uba). Tali valori hanno consentito di determinare i differenziali economici derivanti sia da maggiori costi che dai mancati ricavi, mediamente riportati da gruppi omogenei di colture ed allevamenti. Si specifica, a tale proposito, che il margine lordo riportato nella base dati Rica viene stimato partendo dalla indicazione dei costi addebitati alle singole operazioni produttive e dal valore della produzione relativo alla singola coltura o allevamento presente in azienda.

Le aziende biologiche assolvono *ipso facto* al greening. Rimane, comunque, l'obbligo di escludere la doppia compensazione finanziaria per pratiche simili aventi le stesse finalità, pertanto nella determinazione dei pagamenti previsti nell'ambito della Misura 11 la componente economica legata alla realizzazione delle pratiche sopra menzionate andrebbe stimata e se del caso decurtata dal Premio.A tal fine si evidenzia che nel calcolo dei pagamenti a valere sulla Misura 11 non è stata presa in considerazione la componente avvicendamento che, pertanto, non è remunerato dalla citata Misura. Ne consegue che non sussiste rischio di doppio finanziamento tra impegno Diversificazione della componente Greening del Pagamento Unico e premi della 11.

Al contempo, non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento con la componente EFA (Environmental Focus Area), in quanto, qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà corrisposto.

Per quanto attiene ai costi di transazione, previsti dal regolamento Ue n.1305/2013 (artt. 28, 29, 33, 34) nella misura massima del 20% dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dall'adesione alla misura (essa aumenta al 30% nel caso in cui i beneficiari sono associazioni di imprese), ci si è riferiti allo studio effettuato dalla Rete Rurale-ISMEA (MIpaaf, Rete Rurale, ISMEA (2013), "Costi di transazione per l'agricoltura biologica: i risultati dell'indagine campionaria).

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna

8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.12.1. Base giuridica

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Si procede all'attivazione della Misura 12 per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

NA

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

NA

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

NA

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro

sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

NA

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

NA

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

NA

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

NA

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

NA

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

NA

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

NA

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.13.1. Base giuridica

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Si procede all'attivazione della Misura 13 per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

NA

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

NA

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

NA

8.2.13.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NA

8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

NA

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

NA

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

NA

8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

NA

8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.14.1. Base giuridica

Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 35, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha mostrato che, al fine di assicurare il corretto e stabile funzionamento dei legami e delle dinamiche esistenti fra il settore agricolo e forestale da un lato e il mondo della ricerca e dell'innovazione dall'altro, è necessario superare alcune criticità quali, in generale: la non pienamente effettiva attivazione di un modello regionale della "tripla elica" di diffusione e trasferimento delle innovazioni in agricoltura (sistema della conoscenza, sistema produttivo, istituzioni pubbliche di governo); il conseguente parziale scollamento fra i risultati di una percentuale significativa dei progetti di ricerca e sperimentazione e le reali esigenze di competitività e sostenibilità delle imprese agricole; l'insufficiente capacità del sistema della consulenza nel facilitare e accompagnare l'imprenditore nei processi di implementazione dell'innovazione in azienda.

Dall'analisi SWOT sono emersi i seguenti fabbisogni:

01 - Incrementare il livello di coordinamento e la governance degli attori che costituiscono il Sistema regionale della conoscenza in agricoltura (sottomisure 16.1 e 16.2);

02 - Disporre di un'offerta di conoscenza tecnologica adeguata al contesto produttivo pugliese (sottomisure 16.1 e 16.2);

05 - Elevare il livello di collaborazione e di integrazione tra le imprese agricole, agroalimentari, forestali e il sistema della ricerca (sottomisure 16.1 e 16.2);

12 - Sostenere i processi di internazionalizzazione commerciale delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento alle produzioni di alto pregio qualitativo (sottomisura 16.4);

13 - Favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti

gestionali funzionali al miglioramento della organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare (sottomisure 16.3 e 16.4);

14 - Supportare la creazione e il consolidamento delle filiere corte e dei loro circuiti e reti (sottomisura 16.4);

19 - Creare reti che favoriscano la partecipazione attiva di istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori, selezionatori, consumatori per incrementare la base di conoscenze disponibili in tema di biodiversità agro-forestale e animale per promuovere l'uso sostenibile delle risorse genetiche (sottomisura 16.5);

21- Razionalizzare l'uso della risorsa idrica, monitorando continuamente gli andamenti climatici e i livelli idrici dei bacini esistenti e ricorrendo a modelli previsionali e gestionali informatizzati, anche attraverso l'incremento e il miglioramento dell'utilizzabilità e dell'utilizzo delle risorse idriche non convenzionali funzionalmente al rispetto della salubrità e sicurezza dell'ambiente pedologico e dei prodotti stessi (sottomisura 16.5);

23 - Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate ed interventi di sistemazione idraulico-forestale, utilizzando anche principi dell'ingegneria naturalistica e conservando prati e pascoli nelle aree dove è agronomicamente appropriato (sottomisura 16.8);

25 - Ammodernare le attrezzature e le tecniche irrigue (anche strutture di accumulo delle acque convenzionali e non); agevolare la riconversione produttiva verso specie o cultivar a ridotto fabbisogno idrico secondo le compatibilità territoriali e attraverso cambiamenti dei piani colturali e sistemi agricoli aziendali (sottomisura 16.5);

26 - Incentivare azioni virtuose di risparmio energetico e utilizzo fonti energia rinnovabili (sottomisure 16.5 e 16.6);

27 - Incrementare la produzione e il consumo in loco dell'energia prodotta, al fine di promuovere l'autosufficienza energetica degli impianti di produzione, anche attraverso la creazione di un sistema integrato di prossimità tra produzione e consumo di energie rinnovabili, con impiantistica di piccola taglia (sottomisura 16.5);

28 - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e di ammoniaca (sottomisura 16.8);

29 - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate (sottomisura 16.8);

30 - Sviluppare forme di cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la creazione di reti che coinvolgano i soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo rurale (sottomisure 16.3 e 16.5).

La Misura prevede interventi che sostengono forme di cooperazione fra almeno due soggetti, appartenenti a diverse categorie di operatori del settore agricolo, forestale e alimentare, nonché altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, così da favorire lo scambio di conoscenze con l'obiettivo di generare nuove idee e trasformare la conoscenza, anche tacita, in soluzioni mirate per le aziende e il territorio rurale, suscettibili di essere attuate con rapidità.

La Misura è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e sociali derivanti dal basso

grado di coordinamento degli attori del sistema regionale della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura, dalla scarsa condivisione di informazioni e conoscenza fra mondo produttivo e mondo della ricerca e dell'innovazione e dalla frammentazione strutturale dei sistemi agricoli regionali.

La Misura contribuisce, inoltre, allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali ed è coerente sia con la Strategia UE "Europa 2020" sia con il Documento Strategico per la Smart Specialization Strategy della Regione Puglia "Smart Puglia" per il 2020 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 1 agosto 2014) e con le Linee guida per la ricerca e sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014 della Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012) di cui già detto alla sezione 4.1.1.

La Misura si articola nelle seguenti sottomisure che presentano le specificità necessarie a svolgere la funzione di supporto e di aggregazione rispetto ai diversi obiettivi riferiti a numerose focus area:

- Sottomisura 16.1: finalizzata a rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, sostenendo lo sviluppo di idee innovative, la ricerca di soggetti da coinvolgere, l'informazione sul territorio, l'individuazione delle forme di finanziamento adeguate, la predisposizione di studi di fattibilità e di proposte di progetto tese a favorire la creazione e la costituzione dei GO e la definizione del loro progetto.

- Sottomisura 16.2: sostegno per lo sviluppo di progetti pilota volti alla verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in diverse situazioni e al loro eventuale adattamento, oltre che per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale, realizzati dai GO del PEI.

- Sottomisura 16.3: sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

- Sottomisura 16.4: sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, nonché ad attività promozionali a raggio locale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali.

- Sottomisura 16.5: promozione di azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché di approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli.

- Sottomisura 16.6: sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

- Sottomisura 16.8: sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Contributo alle Focus area e agli obiettivi trasversali

Contributo alle Focus Area

La Misura è trasversalmente collegata a tutte le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, risponde alle esigenze di innovazione emerse dall'analisi di contesto e SWOT e contribuisce al raggiungimento dei

seguenti obiettivi prioritari, così come riportato nella tabella “Contributo al raggiungimento degli obiettivi delle singole focus area”:

- promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, in relazione alle seguenti focus area: 1a) stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; 1b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;
- promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale, relativamente alla focus area 3a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura, relativamente alle seguenti focus area 4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; 4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; 4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, relativamente alle seguenti focus area: 5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; 5b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; 5c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; 5d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura; 5e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali relativamente alla focus area: 6a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione.

Contributo agli obiettivi trasversali

La natura trasversale della Misura Cooperazione rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e la potenzialità nel poter concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area, consente di apportare un contributo positivo ai seguenti obiettivi trasversali: sviluppo dell’innovazione, difesa dell’ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nel modo seguente:

Innovazione: la misura 16 contribuisce all’incremento dell’attività di innovazione delle imprese attraverso il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali ed alla diffusione dei risultati ottenuti.

Ambiente: la misura 16 contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), alla riduzione delle emissioni di gas serra ed al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia sia migliorando tecnologie e

metodi di produzione di bioenergie da residui e scarti dei processi produttivi. Contribuisce, inoltre, al miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche (compreso quelle a rischio di estinzione) al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

Clima: la misura 16 contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali.

Tabella contributo FA M16

Contributo al raggiungimento degli obiettivi delle singole focus area

Misura	Codice	Sottomisura	P1a	P1b	P1c	P2a	P2b	P3a	P3b	P4a	P4b	P4c	P5a	P5b	P5c	P5d	P5e	P6a	P6b	P6c
16	16.1	Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	D	I																
	16.2	Sostegno per progetti pilota. Sostegno per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale	I	D																
	16.3.1	Sostegno per la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale						D										I		
	16.3.2							D										I		
	16.4	Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; Sostegno per attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali						D												
	16.5	Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli								I	I		D	I	I			I		
	16.6	Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione alimentare, di energia e nei processi industriali												D						
	16.8	Sostegno per la stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti										I				I	D			

Legenda
D = contributo diretto
I = contributo indiretto

Tabella contributo FA M16

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 16.1 Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOT sono emersi i seguenti fabbisogni:

01 - Incrementare il livello di coordinamento e la governance degli attori che costituiscono il Sistema regionale della conoscenza in agricoltura;

02 - Disporre di un'offerta di conoscenza tecnologica adeguata al contesto produttivo pugliese;

05 - Elevare il livello di collaborazione e di integrazione tra le imprese agricole, agroalimentari, forestali e il sistema della ricerca.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P1a e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P1b.

La sottomisura è finalizzata ad implementare il Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI-Agri). Il PEI-Agri promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell'Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione.

La sottomisura ha l'obiettivo di sostenere la creazione dei Gruppi Operativi (GO) intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (ricercatori, consulenti, agricoltori, gestori forestali, imprese, associazioni, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati appartenenti al cosiddetto Sistema della conoscenza e dell'innovazione) per la realizzazione di un progetto di innovazione finalizzato ad individuare una soluzione concreta per le aziende mirata a risolvere un problema specifico o sfruttare una particolare opportunità.

I GO dovranno porsi quale obiettivo operativo lo sviluppo e la riorganizzazione del sistema delle conoscenze attraverso nuovi modelli, ad esempio, la sperimentazione di nuove 'strutture', metodi e concreti strumenti di supporto alla nuova conoscenza o alla connessione di quella esistente e nuovi approcci per l'adozione dell'innovazione all'interno dei contesti aziendali.

L'innovazione promossa dal GO è orientata al conseguimento di risultati specifici aziendali, attraverso lo sviluppo dei risultati della ricerca, la realizzazione di nuove idee, il collaudo e l'adattamento di

tecniche/pratiche esistenti che rispondano agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni individuati nell'analisi di contesto e alle priorità del presente Programma. In particolare, si ritiene fondamentale la costituzione di Gruppi Operativi che operino nell'ambito delle seguenti aree strategiche trasversali:

1. aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi;

2. cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

3. coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;

4. qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;

5. utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali;

6. prevenzione, controllo e contrasto delle avversità fitopatologiche derivanti da agenti patogeni da quarantena.

Altre tematiche potranno emergere a seguito di problematiche evidenziate e provenienti da fabbisogni definiti bottom-up, a condizione che soddisfino le priorità scelte nel PSR Puglia e le finalità dell'EIP elencate ai sensi dell'articolo 55 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In tali aree strategiche i GO saranno costituiti in risposta a problematiche specifiche e fabbisogni espressi bottom up che dovranno trovare espressione in un progetto di investimento innovativo.

I fabbisogni verranno definiti attraverso i seguenti strumenti: espressioni d'interesse, focus group tematici, animazione territoriale, attività di intermediazione tramite innovation brokering. Tali fabbisogni potrebbero anche derivare dall'attività di animazione della Rete Rurale Nazionale o dall'attività di network tematici o di cluster.

Per favorire la creazione e la costituzione dei GO e la definizione del loro progetto, l'intervento si concretizza in una fase di "setting-up"di durata massima di sei mesi, durante la quale almeno due partner di progetto (imprese agricole e agroalimentari, Enti di ricerca, altre organizzazioni) presentano un piano di azione. Questa fase ha l'obiettivo di:

- costituire il partenariato GO e la società/aggregazione nelle forme giuridiche previste dal PSR;
- collegarsi con il sistema della conoscenza;
- predisporre un piano di azione che dovrà portare alla successiva presentazione di un progetto nell'ambito della Sottomisura 16.2 del presente PSR.

Il sostegno per la fase di setting up sarà concesso tramite specifici bandi e non preclude la possibilità di accedere alla selezione dei GO e dei loro progetti a quei soggetti che non hanno partecipato ai bandi della presente sottomisura.

In una seconda fase i team di progetto che hanno partecipato alla presente sottomisura e altri team potranno presentare i progetti pilota e i progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie con i quali potranno accedere alle fasi di selezione nell'ambito della sottomisura 16.2.

Le proposte progettuali possono comprendere anche un livello interregionale e comunitario.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale su una spesa ammissibile. E' concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall' art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1305/2013 – artt. 55, 56, 57 del 17 dicembre 2013;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Puglia "Smart Puglia 2020" (approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 1 agosto 2014);

Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale 2014-2020 approvato dal MIPAAF d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (D.M. n. 7139 del 1 aprile 2015);

Linee guida per la ricerca e sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014 della Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012).

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario della presente sottomisura è uno dei componenti del costituendo GO.

Le categorie di stakeholder ammesse nel partenariato di un GO sono le imprese agricole, le PMI operanti in zone rurali, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento di innovazione, le ONG, le associazioni, i consorzi, le organizzazioni dei produttori, le rappresentanze delle imprese e altre loro forme aggregative, i soggetti operanti nella formazione, divulgazione e informazione, i consulenti.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e

funzionali alla definizione del progetto di innovazione dei GO:

- costi di animazione e informazione sul territorio (incontri, focus group, workshop, seminari, visite in campo). Tali costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- studi propedeutici, che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing finalizzati alla progettazione del piano delle attività del costituendo GO;
- missioni e trasferte;
- progettazione delle attività.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del costituendo GO, sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiarie le spese di investimento in immobilizzazioni materiali.

I costi diretti e indiretti del progetto pilota o di sviluppo inserito nell'ambito del progetto del GO sono sostenuti dalla sottomisura 16.2.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nella precedente sezione 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", per accedere ai bandi per il sostegno alla presente sottomisura il costituendo GO deve esser composto da almeno due soggetti di cui uno rappresentato da una impresa agricola o forestale con sede operativa in Puglia.

Il team di progetto, ossia il costituendo GO, deve presentare un'idea progettuale che contenga le seguenti informazioni:

- proponenti dell'idea progettuale;
- descrizione del problema da risolvere, delle soluzioni innovative proposte o della specifica opportunità da promuovere;
- descrizione sintetica delle attività che si prevede di svolgere;
- lista dei soggetti che si prevede di coinvolgere;
- previsione di budget complessivo per la fase di setting up.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei costituendi GO e delle relative proposte avviene mediante bando pubblico.

I principi per la definizione dei criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di

quanto indicato nell'analisi dei Fabbisogni del presente PSR. In particolare:

- attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR e alle priorità del presente PSR;
- potenzialità dell'idea progettuale presentata nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) 1305/2013) e del PSR.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno delle spese ammissibili è pari al 100% del totale ammesso a finanziamento fino ad un massimo di 15.000,00 euro a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate.

Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento.

Il sostegno sarà erogato alla presentazione della proposta di progetto in risposta al bando per la selezione di progetti pilota. Inoltre la proposta di progetto dovrà risultare ammissibile.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 16.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari svolti nella precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

E' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di

mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del piano possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni/servizi/mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia rischi relativi a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie in relazione agli interventi proposti, nonché in termini di trasferimento dei risultati;
- attività ed obiettivi degli iniziative proposte di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e misurabili;
- conflitti di interesse tra i Gruppi Operativi e tra i Gruppi Operativi e l'Autorità che dispone la concessione degli aiuti.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi relativi agli elementi da gestire con i sistemi informativi, riguardano:

- la gestione del procedimento amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;
- la definizione della dimensione del GO e della tematica del progetto, in quanto influenzano la determinazione del massimale di spesa;
- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno sotto forma di "sovvenzione globale" e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;
- identificazione dei progetti in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

La valutazione della struttura dei GO e dell'ammissibilità dei relativi piani comporta un esame sia di documentazione tecnica che di documentazione contabile.

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: sarà predisposta una procedura di valutazione e determinazione della ragionevolezza dei costi nel contesto dei documenti attuativi; relativamente ai costi del personale impegnato nelle attività si farà riferimento al costo unitario derivante dai tariffari professionali. Saranno introdotti dispositivi di verifica di svolgimento delle attività.

R7: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare l'adeguatezza della struttura amministrativa dei GO, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità, saranno definite nei documenti attuativi. Di conseguenza saranno valutate prima della loro approvazione.

Relativamente ai criteri di priorità per la selezione dei piani, saranno definite regole oggettive di valutazione. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione. Si utilizzeranno criteri che evitino disparità di trattamento tra i richiedenti.

R8: saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno

registrati gli esiti.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati dall'attività istruttoria, per:

- la definizione della dimensione del GO e della tematica del progetto, in quanto influenzano la determinazione del massimale di spesa;
- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;
- l'identificazione dei progetti in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

R9: le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore, saranno gestite prevedendo meccanismi di proroga, ove giustificabili, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate, anche a livello di sistema informativo, per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

R10: i documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio relativi alla gestione della sottomisura.

Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11: occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità.

L'autorità di gestione assicurerà la supervisione sulle attività dei GO.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla

documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Progetti pilota: danno risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e la verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione Tale intervento consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti pedoclimatici pugliesi. La durata massima dei progetti pilota è di 36 mesi.

Progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Si inquadrano nelle cosiddette attività di sviluppo sperimentale, intese come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o servizi, modificati o migliorati. La durata massima dei progetti di sviluppo è di 36 mesi.

Filiera corta: filiera che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore. La filiera corta, come definita dal Reg. (UE) 1305/13 e dei documenti applicativi, è una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Mercato locale: Il mercato locale è inteso come distanza massima di 70 km tra il comune dove l'impresa

agricola ha la sede operativa e il comune dove si realizza la vendita al consumatore finale.

8.2.14.3.2. 16.2 Sostegno progetti pilota sviluppo prodotti pratiche processi tecnologie + 16.1

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOT sono emersi i seguenti fabbisogni:

01 - Incrementare il livello di coordinamento e la governance degli attori che costituiscono il Sistema regionale della conoscenza in agricoltura;

02 - Disporre di un'offerta di conoscenza tecnologica adeguata al contesto produttivo pugliese;

05 - Elevare il livello di collaborazione e di integrazione tra le imprese agricole, agroalimentari, forestali e il sistema della ricerca.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P1b e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P1a.

La sottomisura sostiene la realizzazione da parte dei GO di progetti pilota e attività di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale, nonché il trasferimento e la disseminazione dei risultati ottenuti. In particolare, essa è finalizzata a promuovere progetti che diano risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e la verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali pugliesi. Tale intervento consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti pedoclimatici regionali.

L'innovazione promossa dal gruppo operativo è orientata al conseguimento di risultati specifici aziendali, attraverso lo sviluppo dei risultati della ricerca, la realizzazione di nuove idee, il collaudo e l'adattamento di tecniche/pratiche esistenti che rispondano agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni individuati nell'analisi di contesto e alle priorità individuate nel presente Programma.

I temi di riferimento dei progetti dei GO devono essere coerenti con le seguenti aree strategiche trasversali:

1. aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi;

2. cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

3. coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;

4. qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;

5. utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali;

6. prevenzione, controllo e contrasto delle avversità fitopatologiche derivanti da agenti patogeni da quarantena.

Altre tematiche potranno emergere a seguito di problematiche evidenziate e provenienti da fabbisogni definiti bottom-up, a condizione che soddisfino le priorità scelte nel PSR Puglia e le finalità dell'EIP elencati ai sensi dell'articolo 55 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

I progetti sostenuti includono:

a) progetti pilota, aventi come obiettivo la verifica dell'applicabilità commerciale di tecnologie, tecniche e pratiche in diversi contesti, consentendone l'eventuale adattamento, anche attraverso investimenti specifici strettamente collegati alle attività e alle finalità progettuali;

b) progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Si inquadrano nelle cosiddette attività di sviluppo sperimentale, intese come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o servizi, modificati o migliorati.

I progetti dovranno essere supportati da una adeguata analisi organizzativa e di contesto e l'attività di verifica e collaudo (progetti pilota) e di sviluppo e adattamento (progetti di sviluppo) dovrà essere accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali o le attività dimostrative e divulgative.

I progetti pilota e di sviluppo potranno, inoltre, essere legati a processi di sviluppo innovativo più ampi, come ad esempio quelli realizzati e finanziati da Horizon 2020.

Per quanto riguarda la disseminazione dei risultati, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti:

- attività specifiche rivolte ai soggetti esterni al partenariato di progetto e che coinvolgano gli imprenditori che hanno implementato le innovazioni (fra le altre, farm visit e workshop in azienda);

- collegamento con l'EIP-AGRI Network;

- al fine di collegare l'attività dei GO a quella della Rete rurale nell'ambito del PEI-AGRI o della Rete PEI, con la domanda d'aiuto e a conclusione del progetto, dovrà essere predisposto e presentato un format contenente gli elementi comuni definiti nel documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricolture productivity and sustainability" (annex 1).

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in Conto capitale su una spesa ammissibile.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Puglia "Smart Puglia 2020" (approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 1 agosto 2014);

Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale 2014-2020 approvato dal MIPAAF d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (D.M. n. 7139 del 1 aprile 2015).

Linee guida per la ricerca e sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014 della Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012).

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

Orientamenti sugli Aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2014-2020;

Decisione della Commissione C(2019) 3702 final, del 13 maggio 2019 - Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il GO.

Le categorie di stakeholder ammesse nel partenariato di un GO sono le imprese agricole e forestali, le PMI operanti in zone rurali, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento di innovazione, le ONG, le associazioni, i consorzi, le organizzazioni dei produttori, le rappresentanze delle imprese e altre loro forme aggregative, i soggetti operanti nella formazione, divulgazione e informazione, i consulenti.

Queste categorie di stakeholder sono ammesse a partecipare ad un GO anche in caso di attuazione della sottomisura 16.2 da parte dei GAL.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Le tipologie di costi ammissibili sono le seguenti:

- spese generali della sede operativa nel limite del 5% della spesa ammissibile;

- investimenti immateriali;
- personale;
- acquisizione servizi e consulenze;
- missioni e trasferte;
- beni di consumo e noleggi;
- prototipi di macchinari e attrezzature (in toto);
- macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento):
- costi relativi ad azioni promozionali

Sono ammissibili anche le spese di partecipazione alle attività della Rete PEI europea e attività legata al networking con GO di altre Regioni italiane e/o europee.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura delle spese necessarie e direttamente connesse alla realizzazione del progetto. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e, ancora, sono escluse le spese sostenute prima della selezione del progetto.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto nel quale deve essere prevista l'attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati.

La durata massima dei progetti pilota e dei progetti di sviluppo è di 36 mesi.

Inoltre, il GO deve:

- per la cooperazione del settore forestale, essere costituito da almeno due soggetti operanti nel settore forestale o nei settori agricolo e forestale;
- costituirsi in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, che individuino la responsabilità civile e patrimoniale sufficiente nell'ambito delle modalità richieste dal PSR;
- dotarsi di un regolamento interno, di cui all'articolo 56, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che evidenzi ruoli, modalità organizzative e precisa attribuzione delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto garantendo la massima trasparenza nel processo di aggregazione e l'assenza di conflitto di interessi;
- presentare un progetto, di cui all'articolo 57, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, descrittivo delle attività, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, del piano finanziario, della

tempistica;

· realizzare attività aventi ricadute sul territorio regionale;

· impegnarsi a divulgare i risultati dei progetti realizzati, come prescritto dall'articolo 57, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I soggetti beneficiari devono essere funzionali allo svolgimento delle attività di progetto, tra i componenti deve essere presente almeno un'impresa agricola.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e dall'analisi dei Fabbisogni del presente PSR e sono di seguito elencati:

• qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare anche in termini di adeguatezza della tempistica e del budget;

• ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità dei risultati;

• coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le priorità del presente Programma e soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR;

• composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e la dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto;

• qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la disseminazione dei risultati.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per la gestione e la realizzazione del progetto è di 500.000,00 euro.
L'intensità dell'aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile, livello elevabile al 100% nei seguenti casi:

· tutela della biodiversità;

· tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale e biologiche;

· modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

· tutela dell'assetto idro-geologico del territorio.

Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo

massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento.

In ogni caso gli aiuti dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del Trattato, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Per gli interventi che costituiscono aiuto di Stato e che esulano sia dal settore agricolo (allegato I del TFUE) che forestale, l'intensità massima di aiuto è pari al 50% per le spese di cooperazione (i costi di esercizio della cooperazione) e per le spese di divulgazione e trasferimento dei risultati, e al 25% per i costi diretti (i costi di realizzazione del progetto).

Per gli interventi che riguardano il settore forestale, gli aiuti saranno concessi con intensità fino al 100% per le spese di cooperazione (i costi di esercizio della cooperazione) e per le spese di divulgazione e trasferimento dei risultati saranno pari al 50% per i costi diretti (costi per l'acquisizione di dotazioni durevoli e lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi).

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Decisione della Commissione C(2019) 3702 final, del 13 maggio 2019, di approvazione del regime di aiuti, la sottomisura sarà attuata dalla Regione Puglia ed anche dai GAL nell'ambito della misura 19, misura LEADER. I GAL rispetteranno le indicazioni contenute nella Decisione della CommissioneC(2019) 3702 final sugli interventi della sottomisura 16.2 oppure, in alternativa, potranno scegliere di attuare gli interventi secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 sopra citato.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 16.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari svolti nella precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

E' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di

mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del piano possono rendere difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni/servizi/mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia i seguenti rischi specifici:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie in relazione agli interventi proposti, nonché in termini di trasferimento dei risultati;
- attività ed obiettivi degli iniziative proposte di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e misurabili;
- conflitto di interesse tra i Gruppi Operativi e tra i Gruppi Operativi e l'Autorità che dispone la concessione degli aiuti.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi relativi agli elementi da gestire con i sistemi informativi, riguardano:

- la gestione del procedimento amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;
- la definizione della dimensione del GO e della tematica del progetto, in quanto influenzano la determinazione del massimale di spesa;
- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;
- identificazione dei progetti in base al tipo di prodotto e di intervento ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

La valutazione della struttura dei GO e dell'ammissibilità dei relativi piani comporta un esame sia di documentazione tecnica che di documentazione contabile.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: sarà predisposta una procedura di valutazione e determinazione della ragionevolezza dei costi nel contesto dei documenti attuativi. Per talune tipologie di spesa si farà riferimento all'adozione di prezziari e tariffari pubblici.

R7: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare l'adeguatezza della struttura amministrativa dei GO, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità, saranno definite nei documenti attuativi. Di conseguenza saranno valutate ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

Relativamente ai criteri di priorità per la selezione dei piani, saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione. Si utilizzeranno criteri che evitino disparità di trattamento tra i richiedenti.

R8: saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati dall'attività istruttoria, per:

- la definizione della dimensione del GO e della tematica del progetto, in quanto influenzano la determinazione del massimale di spesa;

- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;

- l'identificazione dei progetti in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

R9: le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabili, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate, anche a livello di sistema informativo, per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

R10: i documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio.

Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11: occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità. L'autorità di gestione assicurerà la supervisione sulle attività dei GO.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si veda quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1

8.2.14.3.3. 16.3.1 Creazione di nuove forme di cooperazione per organizzazione processi di lavoro comuni e strutture e risorse condivise

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione 16.3.1 non è più attuata. Le relative risorse sono state trasferite alla nuova Misura 21.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Operazione non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.4. 16.3.2 Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi del contesto è emersa la necessità di promuovere un'azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio regionale pugliese.

In particolare, dall'analisi SWOT sono emersi i seguenti fabbisogni:

13 - Favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali al miglioramento della organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare;

30 - Sviluppare forme di cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la creazione di reti che coinvolgano i soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo rurale.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P3a e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P6a.

A questo proposito l'operazione sostiene la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti con lo scopo di fornire servizi turistici inerenti al turismo rurale e, in particolare, sostiene gli itinerari turistici enogastronomici con lo scopo di far cooperare soggetti di settori economici diversi per una promozione turistica territoriale unitaria.

Le attività di cooperazione tra operatori, attraverso il sostegno di operazioni promozionali e di commercializzazione turistica, hanno una valenza collettiva e territoriale a favore delle singole imprese. I diversi territori regionali richiedono campagne di valorizzazione che mettano in risalto le specifiche potenzialità.

La presente operazione sostiene attività finalizzate al miglioramento e alla specializzazione del prodotto/servizio turistico in ambito del turismo rurale offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto, nella forma della sovvenzione globale, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su un

massimale di spesa ammissibile.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

Il beneficiario è formato da almeno due soggetti che si costituiscono sotto forma di contratti di rete, consorzi, cooperative, entro 30 giorni dall'atto di ammissione al finanziamento.

Il beneficiario del sostegno è costituito da diversi operatori del settore agricolo e della filiera alimentare nell'Unione e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative.

I soggetti partecipanti devono essere microimprese, a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE come richiamata dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili, nella forma della sovvenzione globale, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:

- studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell'implementazione vera e propria del progetto;
- costi di funzionamento della cooperazione;
- costi per le attività di promozione (costo diretto);
- costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli progetti di cooperazione. Essi dovranno far riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure e operazioni del PSR. Pertanto saranno rispettati le aliquote e gli importi massimi di supporto previsti dalle altre misure.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di cooperazione e sono, pertanto, escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Regolamento (EU) n. 1305/2013.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Per il raggiungimento degli obiettivi di questo progetto deve risultare essenziale il progetto di cooperazione presentato ai sensi della presente misura.

Tale progetto di cooperazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- analisi del contesto territoriale del mercato locale (nuovo o esistente);
- descrizione delle attività del progetto di cooperazione;
- descrizione dei risultati attesi;
- elenco dei soggetti partecipanti al progetto e loro descrizione, ponendo in evidenza il loro ruolo all'interno del progetto;
- tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- descrizione delle eventuali attività di formazione programmate.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La valutazione dei progetti sarà operata sulla base dei seguenti principi:

- qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;
- qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;
- dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell'estensione del territorio da essi gestito.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio

massimo.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni.

In caso di finanziamenti di investimenti sostenuti sotto forma di sovvenzione globale dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni imposti dalle omologhe misure del presente PSR (art. 35, paragrafo 6, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013).

In ogni caso gli aiuti dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del Trattato, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità dell'operazione 16.3.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari svolti nella precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne risulta rischiosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione

del progetto possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni/servizi/mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti diversi settori disciplinari.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Nell'individuazione dei beneficiari, senza una valutazione della capacità di realizzare il progetto, può verificarsi un rischio per il tipo di operazione.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi relativi agli elementi da gestire con i sistemi informativi, riguardano:

- la gestione del procedimento amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;
- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;
- l'identificazione dei progetti ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

Relativamente agli aiuti eventualmente concessi con altri fondi, il controllo è oneroso perché comporta l'acquisizione di informazioni a richiesta, da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

Per la gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Possono verificarsi particolari rischi relativi:

- alla valutazione della dimensione aziendale dei beneficiari che comporta un esame sia di

documentazione tecnica che di documentazione contabile aziendale. Tale controllo richiede competenze e conoscenze specifiche e diversificate;

- alla valutazione della coerenza del progetto con le politiche territoriali e turistiche regionali, ove sia demandata a soggetti terzi comporta una necessità di supervisione.

8.2.14.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: sarà predisposta una procedura generale di valutazione e determinazione della ragionevolezza dei costi nel contesto dei documenti attuativi.

Per talune tipologie di spesa si farà riferimento all'adozione di costi standard in base a prezziari e tariffari pubblici.

R7: adottare una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la capacità delle associazioni beneficiarie, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità del progetto finanziato.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità saranno definite nei documenti attuativi, di conseguenza saranno valutati ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

R8: saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati dall'attività istruttoria, per:

- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;

- l'identificazione dei progetti ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

Sarà adottata, al momento della concessione, una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di evitare il doppio

finanziamento.

R9: la gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10: i documenti attuativi definiranno:

- i vincoli e gli impegni anche successivi al pagamento a carico del beneficiario, e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo;
- la definizione delle modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere;
- la definizione della documentazione da utilizzare a supporto della quantificazione.

R11: prima dell'apertura dei bandi di raccolta delle domande di aiuto sarà svolta una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo, da parte dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore. Tale analisi sarà basata sulla previsione dei fabbisogni di figure professionali ed unità lavorative in relazione al numero di progetti attesi, ai tempi previsti dal bando per la realizzazione degli interventi ed alla loro potenziale dislocazione territoriale.

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o

l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si veda quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1

8.2.14.3.5. 16.4 Sostegno per la cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOT sono emersi i seguenti fabbisogni:

12 - Sostenere i processi di internazionalizzazione commerciale delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento alle produzioni di alto pregio qualitativo;

13 - Favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali al miglioramento della organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare;

14 - Supportare la creazione e il consolidamento delle filiere corte e dei loro circuiti e reti.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P3a.

Il tipo di operazione prevede la creazione di filiere corte, che operano sui mercati locali, attraverso il sostegno di progetti finalizzati a:

- promuovere i mercati locali realizzati dalle imprese coinvolte nella cooperazione,

- favorire e valorizzare l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola all'interno della filiera agroalimentare,

- valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le condizioni produttive,

- avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, sviluppare filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata,

- razionalizzare, rafforzare o diversificare la fase di commercializzazione,

- creare modelli organizzativi e formule commerciali innovative ,

- valorizzare nuovi prodotti e/o processi produttivi.

Tali azioni portano ad un aumento della competitività delle imprese agricole tramite una maggiore remunerazione dei prodotti che si attua attraverso la riduzione dei soggetti intermediari nell'ambito della filiera. Inoltre, una maggiore attenzione al tema della sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale e di origine vegetale può spingere le imprese ad essere più competitive nella gamma dei prodotti di alta qualità.

8.2.14.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale su un massimale di spesa ammissibile.

8.2.14.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

8.2.14.3.5.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti:

- le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli;
- le Organizzazione di produttori;
- le Associazioni di organizzazione di produttori;
- le reti di imprese.

L'accordo di cooperazione può coinvolgere anche soggetti non beneficiari, ma utili al raggiungimento degli obiettivi (ad es. soggetti del settore commerciale).

La forma associativa può riguardare anche organizzazioni non a carattere di impresa. Sono escluse associazioni di Enti pubblici o che includono Enti pubblici.

8.2.14.3.5.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:

- studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell'implementazione vera e propria del progetto;
- costi di funzionamento della cooperazione;
- costi per le attività di promozione dei prodotti , del mercato locale e della filiera corta (costo diretto);
- costi per investimenti materiali da realizzare attraverso la sovvenzione globale.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di cooperazione e sono, pertanto, escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Regolamento (EU) n. 1305/2013.

8.2.14.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Per il raggiungimento degli obiettivi di questo progetto deve risultare essenziale il progetto di cooperazione presentato ai sensi della presente misura.

Tale progetto di cooperazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- analisi del contesto territoriale del mercato locale (nuovo o esistente);
- descrizione delle attività del progetto di cooperazione;
- descrizione dei risultati attesi;
- elenco dei soggetti partecipanti al progetto e loro descrizione, ponendo in evidenza il loro ruolo all'interno del progetto;
- tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;

- descrizione delle eventuali attività di formazione programmate.

8.2.14.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La valutazione dei progetti sarà operata sulla base dei seguenti principi:

- qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;
- qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;
- dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell'estensione del territorio da essi gestito.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio massimo.

8.2.14.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni.

In caso di finanziamenti di investimenti sostenuti sotto forma di sovvenzione globale dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni imposti dalle omologhe misure del presente PSR.

In ogni caso gli aiuti dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del Trattato, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

8.2.14.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 16.4 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari svolti nella precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

La numerosità delle voci di spesa relative ai costi di realizzazione del progetto possono rendere difficile la valutazione di congruità in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni/servizi/mezzi tecnici estremamente varie.

Rischi specifici sussistono in ordine ai costi di funzionamento della cooperazione e per le attività di promozione dei prodotti, del mercato locale e della filiera corta.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano i seguenti rischi specifici:

- gli interventi non soddisfano i fabbisogni indicati per la promozione dei mercati locali, la valorizzazione delle caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti, la sostenibilità ambientale;
- il progetto non contiene modelli organizzativi e formule commerciali innovative e non valorizza nuovi prodotti e/o processi produttivi;
- non sono chiare le tempistiche di svolgimento del progetto, la ripartizione delle attività tra i soggetti partecipanti, la descrizione del budget complessivo e la sua ripartizione tra le diverse attività e i diversi partner.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi relativi agli elementi da gestire con i sistemi informativi, riguardano:

- la gestione del procedimento amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;

- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;

- l'identificazione dei progetti ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

L'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato il verificarsi di problematiche rispetto alle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

Altri rischi specifici sono connessi:

- al non rispetto dei limiti e delle condizioni imposte da omologhe misure del PSR nel caso di investimenti sostenuti sotto forma di sovvenzione globale;
- alla non conformità alla normativa in materia di concorrenza.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Possono verificarsi particolari rischi relativi:

- alla valutazione della dimensione aziendale dei beneficiari che comporta un esame della documentazione tecnica e contabile. Tale controllo richiede competenze e conoscenze specifiche e diversificate;

- alla valutazione della coerenza del progetto con le politiche territoriali e turistiche regionali, ove sia demandata a soggetti terzi comporta una necessità di supervisione.

8.2.14.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R1: saranno predisposti documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Inoltre saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: sarà realizzata una procedura di valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa, nel contesto dei documenti attuativi.

Per talune tipologie di spesa si farà riferimento all'adozione di prezziari e tariffari pubblici.

In particolare per i rischi relativi ai costi di funzionamento della cooperazione ed alle attività di promozione dei prodotti, del mercato locale e della filiera corta i documenti attuativi conterranno specifiche disposizioni in merito.

R7: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la capacità dei soggetti beneficiari, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità del progetto finanziato.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità saranno definite nei documenti attuativi.

Nei bandi e nelle disposizioni attuative saranno indicate opportune procedure che consentano la corretta valutazione dei progetti in ordine:

- alla promozione dei mercati locali, alla valorizzazione delle caratteristiche qualitative e nutrizionali dei prodotti ed alla sostenibilità ambientale;
- ai modelli organizzativi e formule commerciali innovative ed alla valorizzazione dei nuovi prodotti e/o processi produttivi;
- alle tempistiche di svolgimento del progetto, alla ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti, alla descrizione del budget complessivo ed alla sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

R8: saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Nel corso del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;

- l'identificazione dei progetti ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

Sarà adottata una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, per evitare il doppio finanziamento.

R9: la gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere, al fine di ridurre il tasso di errore, saranno gestite prevedendo meccanismi di proroga e sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10: i documenti attuativi definiranno:

- i vincoli e gli impegni successivi al pagamento a carico del beneficiario, e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo;
- la definizione delle modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere;
- la definizione della documentazione da utilizzare a supporto della quantificazione;
- il rispetto dei limiti e delle condizioni imposte da omologhe misure del PSR nel caso di investimenti sostenuti sotto forma di sovvenzione globale;

- le condizioni di conformità alla normativa in materia di concorrenza.

R11: prima dell'apertura dei bandi sarà svolta, da parte dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore, una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo. Tale analisi sarà basata sulla previsione dei fabbisogni di figure professionali ed unità lavorative in relazione al numero di progetti attesi, ai tempi previsti per la realizzazione degli interventi ed alla loro dislocazione territoriale.

8.2.14.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

8.2.14.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Filiera corta: filiera che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore. La filiera corta, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera m) del Regolamento(UE) n. 1305/2013 e dai documenti applicativi, è una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Mercato locale: il mercato locale, inteso come distanza massima di 70 km tra il comune dove l'impresa agricola ha la sede operativa e il comune dove si realizza la vendita al consumatore finale.

8.2.14.3.6. 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.14.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomsiura 16.5 non è più attuata. La relativa dotazione è trasferita ad altri interventi.

8.2.14.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

8.2.14.3.6.3. Collegamenti con altre normative

8.2.14.3.6.4. Beneficiari

8.2.14.3.6.5. Costi ammissibili

8.2.14.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

8.2.14.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.14.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

8.2.14.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.14.3.6.9.2. Misure di attenuazione

8.2.14.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.14.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.14.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.7. 16.6 Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.14.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 16.6 non è più attuata. Le relative risorse sono state trasferite alla nuova Misura 21.

8.2.14.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sottomisura non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Sottomisura non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.7.4. Beneficiari

Sottomisura non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.7.5. Costi ammissibili

Sottomisura non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Sottomisura non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sottomisura non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sottomisura non piu' attivata a seguito di modifica introdotta il 26/10/2020

8.2.14.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.14.3.7.9.2. Misure di attenuazione

8.2.14.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.14.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.14.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.8. 16.8 Sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.14.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

La pianificazione forestale rappresenta uno degli strumenti per attuare la Gestione Forestale Sostenibile, così come definita dal Processo Pan Europeo con la risoluzione di Helsinki del 1993: "Uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire, ora e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi".

Dall'analisi SWOT sono emersi i seguenti fabbisogni:

23 - Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate ed interventi di sistemazione idraulico-forestale, utilizzando anche principi dell'ingegneria naturalistica e conservando prati e pascoli nelle aree dove è agronomicamente appropriato;

28 - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e di ammoniaca;

29 - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P5e e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area P4c e P5d.

La presente sottomisura, coerentemente con la strategia nazionale del Programma quadro per il settore forestale, svolge un ruolo orizzontale e rilevante nello sviluppo e nella crescita del settore forestale, sia per ciò che riguarda gli aspetti produttivi/economici che quelli più strettamente ambientali, sociali e d'innovazione. In questo ambito la sottomisura si prefigge lo scopo di sostenere forme di cooperazione tra aziende di proprietari forestali al fine di favorire una gestione dei boschi secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni e la diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussista l'obbligo ai sensi della normativa vigente.

8.2.14.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

D.Lgs. n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"art. 3 (relativo ai Piani di gestione forestale), art. 5 e 8 (relativi ai Consorzi forestali);

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);

Accordo di Partenariato 2014-2020 Obiettivi Tematici 4, 5, 6;

Quadro Nazionale delle Misure forestali nello Sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Legge Regionale n. 12/2012 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)";

Regolamento Regionale Puglia 30 giugno 2009, n. 10 "Tagli boschivi";

Regolamento Regionale Puglia 27 novembre 2009, n. 29 "Modifica al Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 "Tagli boschivi";

Legge Regionale 10 dicembre 2012, N. 40 "Boschi didattici della Puglia";

D.G.R. n. 450/2010 "Piano Forestale Regionale: Linee guida di programmazione forestale 2005-07. Estensione di validità all'anno 2010";

D.G.R. n. 2485/2013 "Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18 art. 4 comma 1 lett. c) e lett. e) – studio del Piano commissionato all'Università degli Studi di Bari – presa d'atto – percorso amministrativo preordinato al Piano Forestale Regionale e alla Legge di riordino forestale";

D.G.R. n. 674/2012 ""Legge n. 353/2000 e L.R. n. 18/2000: adozione del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014".

8.2.14.3.8.4. Beneficiari

Sono beneficiari della sottomisura le aggregazioni di proprietari, possessori e/o titolari privati e/o pubblici della gestione di superfici forestali.

8.2.14.3.8.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili, nella forma della sovvenzione globale, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:

- studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell'implementazione vera e propria del progetto;
- costi dell'animazione della zona interessata per rendere fattibile un progetto di integrazione, comprese quelle di avvio ed esercizio della cooperazione;
- costi di funzionamento e di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di progetti legati al Piano dettagliato;
- costi per le attività di promozione (costo diretto);
- spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti. Esse dovranno far riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure e operazioni del PSR. Pertanto saranno rispettati le aliquote e gli importi massimi di supporto previsti dalle altre misure.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di cooperazione e sono, pertanto, escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Regolamento (EU) n. 1305/2013.

8.2.14.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Il complesso forestale oggetto di Pianificazione forestale dovrà essere costituito da almeno 2 proprietà distinte (private o pubbliche) insistenti su un ambito territoriale omogeneo.

Non è ammissibile la presentazione di progetti di Pianificazione per superfici boschive totali inferiori a 50 ettari e ai quali partecipino meno di due soggetti proponenti. L'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione dei Piani di gestione da parte delle autorità competenti in materia forestale preposte a questa funzione. L'importo minimo della domanda non deve essere inferiore a 5.000 euro.

8.2.14.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La valutazione dei progetti sarà operata sulla base dei seguenti principi:

1. priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, in particolare le aree comprese

nella Rete natura 2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore naturalistico e forestale;

2. priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell'efficacia delle sostenibilità delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli forestali, in coerenza con gli indirizzi di Gestione Forestale Sostenibile.

In particolare nell'attribuzione dei criteri di priorità saranno valutati prioritari l'elevato numero di soggetti cooperanti e la dimensione delle superfici pianificate.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio massimo.

8.2.14.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi delle domande devono partire da un minimo di 5.000 euro. L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

In caso di finanziamento di investimenti sostenuti sotto forma di sovvenzione globale dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni imposti dalle omologhe misure del presente PSR. Eventuali spese sostenute per l'animazione e aggregazione di soggetti interessati alla cooperazione, verranno rimborsate al 100%, ma fino ad un importo massimo equivalente al 10% dei costi di redazione del Piano di gestione forestale. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni.

8.2.14.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

ADG e OP, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 16.8 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari svolti nella precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

E' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne risulta onerosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del piano possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni/servizi/mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a diversi settori disciplinari.

Rischi specifici per la sottomisura sussistono in ordine alla verifica delle spese relative:

- agli studi/progetti ed attività preliminari;

- alla realizzazione dei progetti approvati ed ai costi di funzionamento e di esercizio della cooperazione;

- alle attività di avvio ed esercizio della cooperazione e delle attività promozionali.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia i seguenti rischi specifici:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziaria in relazione agli interventi proposti, nonché in termini di trasferimento dei risultati;

- attività ed obiettivi degli iniziative proposte di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e misurabili;

- attribuzione di punteggi non conformi sulla base del valore ambientale dei boschi, in particolare le aree comprese nella Rete natura 2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore naturalistico e forestale.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi relativi agli elementi da gestire con i sistemi informativi, riguardano:

- la gestione del procedimento amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande;

- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;

- identificazione dei progetti in base al tipo di intervento ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento.

Per la gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle attività e per l'effettuazione della spesa.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.14.3.8.9.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: sarà predisposta una procedura generale di valutazione e determinazione della ragionevolezza dei costi nel contesto dei documenti attuativi.

Nei bandi e nelle disposizioni attuative saranno indicate opportune procedure che consentano la corretta verifica delle spese relative:

- agli studi/progetti ed attività preliminari;
- alla realizzazione dei progetti approvati ed ai costi di funzionamento e di esercizio della

cooperazione;

- alle attività di avvio ed esercizio della cooperazione e delle attività promozionali.

R7: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare l'adeguatezza della struttura amministrativa, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità, saranno definite nei documenti attuativi. Di conseguenza saranno valutate ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

Relativamente ai criteri di priorità per la selezione dei piani, saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione. Si utilizzeranno criteri che evitino disparità di trattamento tra i richiedenti.

R8: saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati dall'attività istruttoria, per:

- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;

- l'identificazione dei progetti in base al tipo di intervento ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

R9: le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle attività e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabili, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate, anche a livello di sistema informativo, per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

R10: i documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio.

Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11: l'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" (tempistiche adeguate alla complessità dei procedimenti, flussi di domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.14.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.14.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si veda quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisure/operazioni.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Esaminate a livello di sottomisure/operazioni.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dalla misura sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o

l'ammissibilità degli investimenti. 3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si veda quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.15.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), art. 42-44

Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, art. 32-35

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(17), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L’attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader) in Puglia è programmata sulla base del quadro d’insieme tracciato dall’Accordo di Partenariato e con gli indirizzi generali definiti dalla programmazione regionale unitaria.

La Regione intende promuovere l’azione di partenariato e di “dialogo” tra le parti, pubbliche e private, favorendo la partecipazione attiva e consapevole di enti territoriali e partenariati pubblico-privati alla definizione e attuazione di Strategie di Sviluppo Locale che riguardino non solo l’agricoltura, ma lo sviluppo complessivo economico e sociale dei territori rurali e dei territori costieri. Intende perseguire un’azione di razionalizzazione verso sistemi di aggregazione e relazioni efficaci ed efficienti di tutti i soggetti coinvolti nella governante locale, a fronte della crescente complessità delle reti di interazione presenti sul territorio regionale (GAL, Unioni di Comuni, le aree Parco, ecc.). E’ necessario infatti accentuare i fattori e gli impatti sinergici del ruolo e dell’operato di tali soggetti e funzioni collettive, riducendo nel contempo i possibili effetti di interferenza e sovrapposizione tra aree decisionali e funzionali, che possono determinare inutili duplicazioni o contrasti operativi. Secondo quanto stabilito dall’art. 32 del Reg. UE 1303/2013 (CLLD) ed in linea con l’Accordo nazionale di Partenariato, lo sviluppo locale di tipo partecipativo sarà quindi concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali.

IL CLLD si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti.

L’attività di animazione dei territori rurali e la conseguente programmazione dal basso degli interventi necessari alla loro rivitalizzazione e al loro sviluppo costituiscono la peculiarità fondamentale del LEADER

e il valore aggiunto più importante che tale approccio conferisce alle politiche di sviluppo rurale.

Nel corso delle ultime quattro fasi di programmazione l'approccio LEADER in Puglia si è costantemente sviluppato, rafforzando il metodo di programmazione dal basso con il consolidamento dei partenariati pubblico privati del territorio. All'esperienza LEADER sul territorio regionale sono stati sviluppati numerosi strumenti attuativi *place-based*, che guidati da obiettivi di sviluppo locale, hanno fatto leva sul coinvolgimento ed il protagonismo delle istituzioni e del partenariato locale e d'area vasta (tra questi i Patti Territoriali, i Progetti Integrati Territoriali del QCS 2000-2006, i Gruppi di Azione Locale del programma LEADER, i progetti urbani e territoriali promossi nel 2007-2013). Queste esperienze e strumenti di sviluppo locale hanno contribuito a costruire presso le amministrazioni regionali una capacità di interlocuzione con gli enti locali e di analisi di scenari territoriali prima inesistente. Inoltre, nel periodo di programmazione 2007/2013 l'approccio LEADER è stato applicato su un medesimo territorio dal GAL e GAC (Gruppi di Azione Costiera finanziati nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Europea per la Pesca), che insieme hanno realizzato attività complementari e integrate finanziate dai due fondi FEASR e Fondo Europea per la Pesca. In ragione di tale esperienza positiva la Regione Puglia ritiene che l'approccio multi-fondo, che vede l'impiego dei due fondi FEASR e FEAMP, sia da ritenersi preferibile, al fine dir assicurare una maggiore apertura ed efficacia dei Piani di Azione Locale e per dare unicità all'azione svolta dal GAL finalizzata all'obiettivo primario dello sviluppo locale del proprio territorio. Con questo obiettivo si integra l'obiettivo della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), che insieme all'azione svolta con il PSR, potrà costituire un'importante occasione per costruire una nuova stagione di sviluppo locale per la programmazione 2014 – 2020, al fine di valorizzare le diversità dei luoghi, le risorse umane ed i loro saperi e le loro competenze.

In continuità con l'esperienza passata per il periodo 2014-2020 la Regione intende continuare a sostenere i GAL (Gruppi di Azione Locale rappresentativi dei partenariati pubblici/privati locali) attraverso il finanziamento delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), declinate in Piani di Azione Locale (PAL – documenti programmatici ed attuativi delle SSL).

Ai sensi dell'art. 32, par. 1, lett. b del Reg. 1303/2013, il GAL dovrà essere composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

I GAL avranno la responsabilità di scegliere e definire gli strumenti di programmazione più idonei al raggiungimento degli obiettivi della propria SSL, attuando l'innovazione necessaria, intesa come una forte azione di cambiamento e di accelerazione per lo sviluppo locale, legata sempre più al concetto di integrazione di strumenti, progetti e risorse presenti sul territorio.

La SSL dovrà articolarsi nei seguenti punti (art. 33 del Reg. 1303/2013):

a. la definizione dell'area e della popolazione interessata;
b. una analisi dei bisogni e delle potenzialità dell'area;
c. una descrizione della strategia e degli obiettivi;
d. la descrizione del coinvolgimento della comunità locale;
e. un PAL che dimostri come gli obiettivi si traducano in azioni concrete;
f. i meccanismi di gestione, monitoraggio e valutazione del piano di azione;
g. il piano finanziario, con l'allocazione di ciascun Fondo.

La Puglia attraverso lo strumento del CLLD contribuirà al rafforzamento della strategia prevista

dall'Accordo di Partenariato per la SNAI, assumendo nell'ambito del PSR le zone individuate dalla mappatura nazionale in prima approssimazione e incluse nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D), in particolare le zone più marginali.

L'impegno della Regione a favore di quei territori economicamente e socialmente più fragili della regione (aree interne) si tradurrà nel dedicare una riserva di risorse finanziare nell'ambito della presente misura, al fine di concedere risorse finanziarie aggiuntive a favore del GAL, che territorialmente opererà nelle suddette aree (sempre condizionato al superamento della procedura selettiva della Strategia di Sviluppo Locale presentata dal GAL). A queste risorse si andrà ad aggiungere il contributo dei due fondi FESR e FSE, in quanto nell'ambito del Programma Operativo Regionale dei due fondi, il contributo alla SNAI sarà attuato anche attraverso il CLLD.

Sebbene il CLLD è stato programmato nei relativi fondi solamente nell'ambito di una priorità e del relativo obiettivo tematico sarà in grado di contribuire a qualsiasi altro Obbiettivo Tematico membri della Strategia Europa 2020. Il LEADER è collegato all'OT 9 (Promuovere l'inclusione sociale e la lotta alla povertà) dell'AP tradotto nella priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale 6 (Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali) e focus area 6(b) promozione dello sviluppo locale nelle aree rurali.

L'Accordo di Partenariato ha definito i tipi di territori in cui ciascuno dei fondi può intervenire. La Puglia, avendo scelto di sostenere il CLLD attraverso il finanziamento dei due fondi, FEASR e FEAMP, attuerà il LEADER nell'ambito del FEASR, nelle aree rurali - con priorità per le aree C e D della classificazione delle aree 2014-2020 e per limitate aree della programmazione precedente, vale a dire, oltre alle aree rurali C e D, le aree protette e ad alto valore naturale, alcune aree rurali intensive e specializzate (aree B) interessate dalla programmazione LEADER 2007-2013 nell'ambito del FEAMP nelle aree eleggibili costituite dai territori dei Comuni delle aree marine costiere, lagunari, lacustri e fluviali. Esclusivamente nelle aree interne comprese nelle "aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" selezionate nell'ambito della SNAI è previsto un finanziamento aggiuntivo proveniente dai fondi FESR e FSE.

Al fine di attuare il necessario coordinamento tra le AdG dei diversi programmi finanziati dai due Fondi, la Regione istituisce un Comitato tecnico regionale intersettoriale al fine di guidare il processo di individuazione dei temi di intervento e la selezione dei GAL sulla base dei piani d'azione proposti e delle caratteristiche del partenariato. Ne faranno parte le Autorità di Gestione di tutti i Programmi coinvolti (una per ciascun Fondo) ed esperti di sviluppo locale, con il compito di seguire l'attuazione degli interventi CLLD in tutte le loro fasi, nonché di garantire il collegamento con la più ampia politica territoriale della Regione inclusiva della Strategia per le aree interne. Detto Comitato si occuperà di definire i risultati attesi e gli obiettivi dell'intervento community-led, le priorità territoriali e tematiche che lo guidano, rendendoli operativi attraverso opportuni criteri di selezione di Piani di Azione e GAL. Per queste ragioni, tale Comitato regionale per l'attuazione (multifondo) dovrà contemplare la presenza di adeguate competenze tecniche per Fondo e potrà includere altre amministrazioni che la Regione eventualmente consideri rilevanti o competenti in relazione agli interventi da attivare.

Nello specifico, il Comitato tecnico regionale avrà il compito di:

- L'integrazione tra fondi per la definizione delle aree locali eleggibili;

- individuare le risorse dei vari Fondi da impegnare in ciascun processo di selezione

- definire i criteri di selezione dei Piani di Azione e dei GAL

- valutare i Piani, formulare il parere e le graduatorie alle AdG dei programmi;

- armonizzare i tempi nel funzionamento dei diversi Fondi;

- monitorare le operazioni (finanziario e procedurale);

- definire le modalità/procedure di modifica/emendamento dei Piani di Azione.

La predisposizione e la pubblicazione dei bandi per la selezione dei Piani e dei GAL, l'approvazione della graduatoria, i flussi finanziari e di controllo saranno curati dalle AdG dei programmi regionali, che dovranno lavorare in modo coordinato, nell'ambito del Comitato di cui sopra, per evitare discrasie temporali. Il fondo capofila è il FEASR.

In risposta alle principali sfide enunciate dall'Accordo di Partenariato per il CLLD, rispetto al miglioramento del design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree [a], alla qualità della progettazione locale [b] e al coordinamento tra le politiche, anche ai fini della semplificazione degli strumenti di governance e delle procedure [c], la logica che sostiene l'attuazione di LEADER in Puglia è orientata a sostenere:

- una maggiore qualità della progettazione locale, anche in termini di definizione di risultati attesi ed obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e valutazione dei relativi effetti ed impatti;

- gli attori economici e sociali in ambito locale per la promozione di processi di diversificazione delle attività agricole capaci di coniugare la sostenibilità economica di nuove iniziative di investimento con opportunità di inserimento sociolavorativo e di innovazione sociale che puntino sulle risorse delle aree rurali e favoriscano una maggiore qualità della vita, anche mediante l'integrazione con le politiche di settore in ambito sociale, sanitario e di politiche attive del lavoro;

- una strategia di sviluppo locale di carattere innovativo, puntare alla creazione di occupazione in ambito locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e l'inclusione sociale ed in particolare attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 20 del Regolamento UE 1305/2013;

- una concentrazione e razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di governance previsti a livello locale;

- una pianificazione ispirata alla trasparenza, all'efficienza, alla sostenibilità generale della sua azione e alla semplificazione degli strumenti di governance e delle procedure per l'accesso ai finanziamenti europei;

- una pianificazione ispirata alla partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner, pubblici e privati, anche sotto il profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresentatività effettiva e concreta.

La misura contribuisce allafocus area 6b – "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e inoltre, secondo i contenuti che assumeranno le Strategie di sviluppo locale, potenzialmente è coerente e contribuisce a tutte le priorità della Strategia Europa 2020:

- crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;

- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Inoltre, con il LEADER potranno essere soddisfatte le indicazioni fornite dal "Position Paper" dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia di:

- promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza delle risorse e la mobilità urbana a bassa emissione di carbonio;
- promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi naturali;
- proteggere gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e la tutela della biodiversità;
- aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale umano;

e le previsioni dell'Accordo di Partenariato che sottolinea l'importanza di privilegiare interventi per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale e le relative infrastrutture di piccola scala proprio nell'ambito del CLLD, in particolar modo nelle aree rurali C e D. In particolare saranno i GAL, che nella definizione dei PAL, definiranno le azioni tenendo conto delle indicazioni del "Position Paper" e stabilendo le modalità di attuazione.

Contributo agli obiettivi trasversali

I progetti realizzati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale sono spesso integrati e multi-settoriali, così da produrre effetti multipli in vari settori. Pertanto gli interventi LEADER, contribuisco a tutti e tre gli obbiettivi trasversali:

• per l' "ambiente", attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, di tutela del paesaggio, rispondendo a specifici fabbisogni locali;

• per i "cambiamenti climatici", attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, oltre che per la tutela del patrimonio naturale in generale e forestale in particolare;

• per l' "innovazione", attraverso l'attività di animazione che si auspica sia svolta dai GAL per promuovere la costituzione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla società e l'educazione ambientale e alimentare, utilizzando il sostegno previsto dalla misura 16 (art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/13).

La presente misura si articola nelle sottomisure:

- Sotto-misura 19.1 "Supporto preparatorio"
- Sotto-misura 19.2 "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia CLLD"
- Sotto-misura 19.3 " Attività di cooperazione LEADER"

- Sotto-misura 19.4 “Costi di gestione e animazione”

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 19.1 Supporto preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sotto-misura sostiene le attività svolte da GAL già esistenti o in via di costituzione finalizzate alla preparazione ed elaborazione della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo in base a quanto previsto nel Reg. 1303/2013 all'art. 35 punto 1.

Il sostegno preparatorio è funzionale a migliorare la qualità della fase di costituzione del partenariato e della progettazione della Strategia di Sviluppo Locale. Per tale motivo è uno strumento temporalmente limitato alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale.La sottomisura contribuisce a soddisfare l’obbiettivo della FA 6b “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” ed è finalizzata a soddisfare i fabbisogni F32 di “sostenere progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all’innalzamwento degli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna”.

La sottomisura prevede il sostegno ad attività volte al miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, come a formazione, ll’animazione ed lla messa in rete dei soggetti. L’azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie ad incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

Uno dei primi e più importanti compiti dei partenariati locali sta nel valutare le esigenze di sviluppo di capacità della comunità e di integrarle nella strategia. Lo sviluppo di capacità può assumere la forma di:

- sessioni informative e attività di outreach nella comunità;
- sostegno per favorire l'aggregazione e l'organizzazione della comunità;
- consulenza e sostegno allo sviluppo dei progetti;
- formazione.

Occorre però un certo tempo per lo svolgimento di tali attività preparatoria per garantire che la strategia di sviluppo locale sia fondata su dati di fatto solidi e per favorire un completo coinvolgimento della comunità. Per tale motivo la Regione procederà ad emanare un invito pubblico rivolto alle comunità locali. I potenziali

beneficiari potranno mettere in atto le attività preparatorie ammissibili al sostegno ai sensi della presente misura allo scopo di acquisire le competenze e le informazioni utili alla definizione della SSL. L'invito pubblico - ai sensi della presente sottomisura - e il bando per la selezione delle SSL e dei GAL - ai sensi della sottomisura 19.2 - saranno contestuali. La loro durata complessiva non potrà essere inferiore a 2 mesi.

Nel caso di GAL plurifondo FEASR-FEAMP, il sostegno preparatorio interesserà anche gli aspetti relativi al FEAMP.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E' previsto un contributo del 100% dei costi ammissibili, concesso sotto forma di rimborso delle spese sostenute per le attività svolte

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., tenendo conto dell'evoluzione normativa in atto in ottemperanza alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

I riferimenti normativi richiamati come collegati non preclude l'obbligatorietà all'applicazione di altra normativa, che sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL dovrà essere applicata.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

I GAL già costituiti, oppure il soggetto capofila del raggruppamento del costituendo GAL, la cui SSL risulta ammissibile al finanziamento a valere sulla sotto-misura 19.2.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Costi per azioni di formazione per gli attori locali, per studi sulla zona interessata (inclusi studi di fattibilità per alcuni dei progetti che saranno previsti nella SSL);

Costi relativi alla progettazione della SSL, comprese le spese di consulenza e costi per le azioni relative alla consultazione delle parti interessate ai fini della redazione della strategia; spese amministrative relative alla

costituzione del partenariato (nel caso di nuovi partenariati o di consistenti cambiamenti di composizione o di assetto societario dei partenariati esistenti).

Costi per il personale (subordinato o con contratto di collaborazione), consulenze specialistiche, costi operativi, spese di redazione di elaborati, studi ed in generale azioni legate alla consultazione delle comunità locali (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri) esplicitamente finalizzati all'elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale.

Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione del PAL per la selezione. Il finanziamento a favore del GAL per le attività preparatorie potrà essere concesso solo successivamente alla valutazione e selezione delle SSL (descritta nel PAL), I costi per l'elaborazione della SSL sono eleggibili se sostenuti successivamente alla data di invio formale del PSR della Puglia alla Commissione europea (29 Ottobre 2014).

Per essere ammissibili i costi devono essere sostenuti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari (c/corrente dedicato) e la congruità e l'economicità dei costi.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'ammissione al sostegno per le attività preparatorie è subordinata alla valutazione positiva delle SSL sulla base della selezione, che sarà svolta nell'ambito della sotto-misura 19.2. Pertanto, con riferimento alle attività preparatorie, il GAL o il capofila del raggruppamento partenariale del costituendo GAL, dovrà presentare contestualmente alla presentazione della SSL, l'elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della presente sotto-misura. L'ammissibilità all'intervento prescinde dall'eventualità che il comitato di selezione scelga o meno di finanziare la SSL progettata e presentata alla Regione. L'ammissibilità è strettamente legata alla valutazione positiva della SSL, in termini di ottenimento di almeno la sufficienza nella valutazione svolta nell'ambito della sotto-misura 19.2. Pertanto, l'aiuto viene concesso ai partenariati ammissibili alla Misura 19.2, a prescindere dal finanziamento della SSL.

Non sono ammissibili al finanziamento le azioni oggetto di sostegno nell'ambito del PSR 2007-2013 o di altri programmi ed interventi pubblici.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si rimanda alla sotto-misura 19.2

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto prevista è pari al 100% della spesa ammissibile per un importo massimo pari a 100.000 Euro.

Tutte le spese sono ammesse esclusivamente nel caso siano state effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 19.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: Il tipo di operazione, in quanto prevede che si possano riconoscere come eleggibili spese sostenute prima dell'emanazione dei bandi di selezione e della definizione, nei documenti attuativi, delle relative regole in merito alla selezione dei fornitori, può presentare il rischio che il beneficiario nell'effettuare le spese, non abbia tenuto conto dell'obbligo di garantire la leale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e quindi una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo

R2: Ragionevolezza dei costi: Con riguardo alla categoria dei costi operativi, studi, consulenze specialistiche ed in generale azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri), il presente tipo di operazione può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa in riferimento alle relative attività.

R3 : sistemi di controllo e adeguati controlli: Tale rischio è connesso all'esecuzione effettiva delle attività ed è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno, ecc. Un rischio particolare deriva dal riconoscimento delle spese finalizzate all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, per le quali si chiede il sostegno.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici: Il tipo di operazione può essere realizzata anche da enti pubblici, qualora il partenariato non abbia ancora formalmente costituito il GAL; pertanto devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio leader non sono tutte standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Le richieste di pagamento non corrette sono state individuate tra le cause principali di errori, nei diversi audit comunitari; in particolare, nell'ambito del presente tipo di operazione, I rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o

non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività.

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del

rischio di cui al precedente paragrafo.

R1: Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base di tutti gli elementi disponibili.

R3: E' prevista l'adozione di un sistema informativo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche dei contributi erogati.

Per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal soggetto/ente beneficiario in relazione alla gestione corrente e del precedente periodo di programmazione. Saranno svolte azioni di informazione nei confronti dei beneficiari.

R4:. Prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione opere o acquisizione di beni e servizi.

R8: Sarà definita una procedura informatizzata di gestione delle domande di aiuto e di pagamento, con gestione coordinata delle fasi di compilazione, istruttoria e liquidazione, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.

R9: Per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno attuati strumenti d'informazione e documenti d'orientamento

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento

(UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La qualità della SSL che sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- ***Territorio*** (priorità aree C e D)
- ***Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato*** (Composizione del partenariato; Composizione dell'organo decisionale del Gal, sistema organizzativo proposto)
- ***Struttura e impostazione del PAL*** (coerenza del tematismo con il territorio, grado e qualità della consultazione locale, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, risultati misurabili coerenza interna ed esterna, complementarità con la PAC e integrazione con le altre politiche comunitarie, nazionali e regionali, grado di innovazione, interazione tra gli attori dei differenti settori dell'economia locale, completezza nella descrizione, modalità di gestione proposta, esperienze)

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Il riferimento giuridico della deroga è l'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per la Puglia

il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievoli nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il fondo capofila è il FEASR in ragione del maggiore contributo finanziario e della maggiore estensione territoriale delle aree eleggibili in regione. Il sostegno nell'ambito della presente sotto-misura è finanziato esclusivamente dal FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non pertinente

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non pertinente

8.2.15.3.2. 19.2 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia CLLD

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale (art. 35, par. 1, b del Reg. UE n.1303/2013) descritte nella SSL predisposta dal GAL, attraverso il PAL sulla base delle risultanze dell'attività di animazione condotta sul proprio territorio di riferimento.

La sottomisura contribuisce all'obbiettivo della FA 6b "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e soddisfa il fabbisogni F32 "sostenere progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all'innalzamento degli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna".

Le SSL devono essere conformi ai programmi pertinenti dei fondi tramite i quali sono supportate.

L'art. 33 del Reg. 1303/2014 stabilisce che la Strategia di CLLD debba contenere almeno i seguenti elementi:

a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;

c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;

d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;

e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

Gli obiettivi che ciascuna SSL perseguirà saranno finalizzati a precisi ambiti tematici.

I GAL sceglieranno gli ambiti tematici di intervento per i rispettivi PAL su un numero di ambiti di intervento, non superiore a tre, su cui impostare il piano. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della

progettazione e dell'attuazione degli interventi. Nel caso in cui il PAL includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.

La SSL dovrà avere carattere innovativo, puntare alla creazione di occupazione locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e l'inclusione sociale. L'innovazione è un'azione generatrice di un cambiamento per lo sviluppo economico e sociale di un territorio specifico. Il grado di innovazione è determinato dal contesto specifico del territorio. Una pratica maturata in altri contesti, può costituire un'innovazione nel territorio del GAL, laddove tale pratica non è mai stata introdotta.

I tematismi definiti dalla Regione sono solo indicativi, il GAL potrà scegliere anche altro, purchè coerente alla SSL. Nella SSL dovranno essere privilegiati interventi innovativi, di piccola scala e integrati. Gli ambiti tematici di intervento per i rispettivi PAL sono di seguito riportati.

I 9 tematismi sono :

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell' energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;

- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale ;
- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti;
- diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Il Piano di Azione Locale deve tradurre gli obiettivi in azioni concrete (Reg. UE 1303/2013, art. 33). A tale scopo, potrà comprendere tutte le possibili misure/azioni attivabili ai fini dell'attuazione della SSL,attraverso il finanziamento di un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che non siano legate alle misure standard come definite nel PSR. Il valore aggiunto LEADER è rinvenibile nei progetti di piccola scala, progetti integrati complessi, progetti innovativi / sperimentali, progetti su scala locale, progetti di cooperazione.

In funzione della caratteristica delle misure programmate e alla loro possibilità di essere modulate in base alle peculiarità dei territori selezionati, della possibilità di estrinsecare il valore aggiunto del metodo LEADER, il GAL dovrà definire le azioni evidenziando le eventuali connessioni e complementarietà con le misure del PSR regionale, evitando qualsiasi sovrapposizione e applicando le condizioni regolamentari.

Nel contesto SSL, l'innovazione non comporta necessariamente ricerca e sviluppo ad alto livello, né nuove tecnologie, ma è strettamente connesso a cosa il GAL vuole cambiare. Le risorse finanziarie di conseguenza devono concentrarsi su quelle azioni, che esercitano un effetto moltiplicatore sullo sviluppo locale, che affrontino i problemi e le opportunità in modo nuovo al fine di scaturire soluzioni di più lungo

periodo.

I GAL potranno, sulla base della strategia individuata, definire e attuare le azioni ammissibili nell'ambito delle 6 priorità e focus area individuate dal Reg. 1305/13, purché coerenti con il tema scelto e la propria SSL. I progetti finanziabili possono includere tutti i tipi di azioni sostenibili dai Fondi SIE. Nella definizione del PAL, il GAL dovrà tener conto di tutte le politiche concorrenti e complementari. In particolare dovrà comprendere le linee tracciate dalla politica nazionale per le aree interne (Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI). Il GAL dovrà rendersi partecipe nel sostenere una politica sociale volta al miglioramento della qualità di vita della propria area in ottemperanza ai principi e indirizzi definiti anche negli orientamenti comunitari e nazionali in materia di agricoltura sociale. Proprio perché portatore di interessi collettivi del proprio territorio, il GAL nella definizione e attuazione del PAL dovrà garantire la condivisione con le Parti Economiche e Sociali del territorio interessato.

I GAL sceglieranno le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi e dei tematismi individuati nella Strategia e in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione nonché in conformità ai Regolamenti (UE) 1303/2013, 1305/2013, 807/2014 e 808/2014.

Le azioni/misure del PAL sono attivate dai GAL, sulla base delle seguenti formule applicabili:

- bando pubblico

- regia diretta

Gli interventi saranno attuati tramite bando pubblico promosso dai GAL o tramite regia diretta da parte dei GAL stessi, anche in caso di azioni che costituiscono aiuti di Stato. Il bando pubblico sarà lo strumento privilegiato per l'attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa.

La regia diretta prevede la realizzazione di operazioni direttamente da parte del GAL. Le azioni attivabili a regia diretta sono esclusivamente quelle che soddisfano un interesse collettivo della comunità locale e i cui risultati sono accessibili al pubblico e selezionate dalla Regione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 1305/2013.

La dotazione finanziaria per ciascuna SSL relativamente al finanziamento FEASR sarà compresa tra un minimo di 3 MEURO ed un massimo di 12 MEURO.

Per gli interventi che costituiscono aiuti di Stato, le operazioni nell'ambito della 19.2 saranno attuate dai GAL nel rispetto delle condizioni indicate nei regimi di aiuti esistenti, esentati o notificati, oppure in alternativa saranno attuate in de minimis. Per quanto riguarda gli aiuti per finanziare operazioni volte allo sviluppo dei servizi di base ed al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, i GAL attueranno le operazioni nel rispetto delle condizioni previste nella Decisione della Commissione C(2018) 8062 final del 26.11.2018 di approvazione del regime di aiuti SA.51527 – Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, Misura 7 del PSR.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo a fondo perduto, in conto capitale e in conto interessi. Il tipo di sostegno dovrà essere indicato dal GAL in relazione al tipo di operazione che si propone di finanziare nell'ambito del PAL.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regole sull'ammissibilità delle spese di cui all' art. 65-71 del Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Relativamente alla valutazione delle operazioni sostenute con il FEAMP sono di applicazione le regole generali del fondo il Reg. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo in material di "Agricoltura sociale: terapie verdi, politiche sociali e sanitarie" (2013/C 44/07).

Altra normativa di riferimento sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL.

Normativa sugli aiuti di Stato. Le misure che prevedono interventi per prodotti fuori allegato I del TFUE saranno notificate o esentante o attuate in *de minimis* (Reg. UE 1407/2013).

Decisione della Commissione C(2018) 8062 final del 26.11.2018 di approvazione del regime di aiuti SA.51527 – Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, Misura 7 del PSR.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

GAL e attori locali. I GAL possono essere beneficiari esclusivamente di progetti che hanno come obbiettivo il soddisfacimento dell'interesse collettivo della comunità locale e che rendono i risultati accessibili al pubblico.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della Strategia di sviluppo locale e sono quelli in essa previsti in coerenza con la strategia generale del PSR Puglia e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

I costi ammissibili devono essere direttamente collegati all'attuazione delle strategie. Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, i costi ammissibili saranno validati dall'Autorità di Gestione in sede di valutazione del Piano di Azione Locale.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Si applicano le condizioni di ammissibilità degli interventi dei tipi di operazione di riferimento, proposte dal GAL e approvate dall'Autorità di Gestione in accordo con i Regolamenti specifici FEASR e FEAMP.

I singoli interventi sono ammissibili se contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale e corrispondono alle priorità indicate nell'Accordo di Partenariato e nel PSR.

Le operazioni proposte nel PAL dovranno essere compatibili con il quadro normativo FSIE e sugli aiuti di Stato. Ciascun GAL certifica e documenta la compatibilità degli aiuti previsti dal PAL, sulla base dei necessari riferimenti e richiami alle norme vigenti in materia, in modo che sia chiaro il regime di aiuto sostenibile.

Le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi attivati dal GAL devono ricadere all'interno dell'ambito territoriale del GAL o interessare comunque in maniera diretta tale territorio (es: informazione).

Relativamente agli interventi previsti dai GAL nelle SSL con base giuridica nell'art. 20 del Reg. (UE) 1305/2013, per "infrastruttura su piccola scala" si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti ricadenti nell'articolo 45 del regolamento (UE) n.1305/2013 non superiori a 500.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella domanda di partecipazione al bando.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Relativamente alla selezione della SSL la selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- ***Territorio*** (priorità alle aree rurali C e D, alle aree ammissibili al sostegno del CLLD a titolo del FEAMP, alle aree rurali protette e ad alto valore naturale, alle aree rurali B interessate dalla programmazione LEADER 2007-2013, alle SSL che interessino territori a maggiore popolazione)

  Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato (Composizione del partenariato; Composizione dell'organo decisionale del Gal, sistema organizzativo proposto)

- ***Struttura e impostazione del PAL*** (coerenza del tematismo con il territorio, grado e qualità della consultazione locale, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, risultati misurabili coerenza interna ed esterna, complementarità con la PAC e integrazione con le altre politiche comunitarie, nazionali e regionali, grado di innovazione, interazione tra gli attori dei differenti settori dell'economia locale, completezza nella descrizione, modalità di gestione proposta, esperienze)

Relativamente alla selezione delle operazioni che nell'ambito del PAL dovranno essere selezionate per essere ammesse al finanziamento si stabilisce che i criteri di selezione devono essere definiti dal GAL nel PAL.

La coerenza dei criteri di selezione degli interventi proposti dai GAL con gli obiettivi delle azioni e delle strategie del PAL e del PSR nel suo complesso saranno validati e approvati dalla Regione nell'ambito della selezione delle SSL. Non è quindi soggetta a ulteriori approvazioni. I GAL saranno responsabili della pubblicazione dei bandi e della selezione dei beneficiari.

Relativamente alle operazioni che prevedono come beneficiario il GAL (azioni a regia diretta) la valutazione sarà svolta dalla Regione, che terrà conto della coerenza con gli obiettivi della SSL.)

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità di aiuto saranno definite nei PAL a livello di singola azione a seconda della tipologia di intervento sostenibile e se del caso del regime di aiuto di stato applicabile.

Sono i GAL che fissano le aliquote di sostegno pubblico per le operazioni/progetti finanziabili nell'ambito della loro SSL sulla base del ruolo strategico che questi interventi possono giocare e nei limiti delle aliquote d'intensità di aiuto previste dal quadro giuridico. La determinazione delle intensità di aiuto per singole operazioni dovrà basarsi sui seguenti criteri: l'interesse collettivo perseguito dall'operazione (l'aliquota potrà essere vicina o pari al 100%), l'accesso pubblico ai risultati dell'intervento (in tal caso tanto maggiore è il numero di utilizzatori dei risultati, tanto maggiore sarà la possibilità di ricaduta positiva a beneficio di territorio e di tutti gli attori locali e l'aliquota potrà essere vicina o pari al 100%), le caratteristiche innovative del progetto a livello locale (in tal caso dovrà essere verificata la sussistenza di limiti massimi di intensità di aiuti in applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. In caso di operazioni che non costiruiscono aiuti di Stato l'aliquota potrà essere vicina o pari al 100%) e il budget a disposizione per piccole iniziative con un forte impatto sul territorio (in tal caso, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli aiuti di Stato, l'aliquota del contributo potrà essere vicina o pari al 100%). In ogni caso dovranno essere applicate le condizioni imposte dal Reg. 1305/2013 e nel caso di operazioni che costituiscono aiuti di Stato, importante nella descrizione dell'intervento sarà il riferimento alla normativa di applicazione e, quindi, al regime di aiuto compatibile e applicabile. In tal caso la determinazione delle aliquote applicabili di intensità dell'aiuto dovranno tener conto dei limiti imposti dalla normativa pertinente.

Sulla base delle proposte dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.2con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability andcontrollability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ai GAL di definire i principi relativi ai criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e le condizioni di ammissibilità non si hanno elementi che consentano di

individuare elementi di rischio. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di selezione, di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando, convenzione ed interventi a regia diretta, avanzate dai GAL.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: E' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare onerosa la valutazione di congruità.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Le condizioni che consentono l'elevazione della percentuale di contributo o la loro articolazione , che può comprendere anche elementi di valutazione non informatizzabili, possono rappresentare un elemento di rischio, da considerare nella fase di redazione dei documenti attuativi e di definizione delle procedure di controllo.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari pubblici: I beneficiari pubblici, devono rispettare le norme definite a livello nazionale in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: L'estrema varietà di tipologia dei beneficiari potrebbe comportare rischi nell'attività di accertamento dei requisiti del soggetto giuridico beneficiario, anche tenuto conto che allo stesso è correlata una diversa percentuale di contribuzione. Altro elemento di rischio riguarda i conflitti di interesse.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi derivano dal fatto che talune operazioni non sono standardizzabili, considerato che ai GAL è riconosciuto ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

In tal senso il controllo relativo agli aiuti concessi in regime de minimis va eseguito in via istruttoria documentale, con l'acquisizione di informazioni da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Vi è il rischio inerente alla previsione di poter richiedere anticipi. La necessità di individuare le spese determinate da investimento su cui possono essere

riconosciuti anticipi, separandole dalle altre, comporta il rischio di errore a livello di autorizzazione.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: La Valutazione di Controllabilità delle Misure, che dovrà essere effettuata in itinere, a partire dalla fase di selezione, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere le modalità attuative della SSL.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo .

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Per quanto riguarda le azioni ordinarie per l'attuazione della strategia, si rinvia alle azioni di mitigazione del rischio individuate per tipo di operazione di riferimento del PSR - Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta al GAL di definire i principi relativi ai criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e e condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, non si hanno elementi, a livello di PSR, che consentano di indicare azioni di mitigazione del rischio e pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza.

R1: Nei documenti attuativi saranno fornite indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari, migliorati gli strumenti informatici, i controlli e le procedure di coordinamento.

R2: La valutazione della congruità e controllabilità dei costi sarà svolta nella fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di bando, convenzioni ed interventi a regia diretta avanzate dai GAL.

R3: Nei documenti attuativi saranno definiti gli elementi oggettivi di quantificazione delle condizioni che consentono l'innalzamento della percentuale di contributo. In tal modo, fin dalla compilazione della domanda di aiuto sarà possibile il calcolo informatizzato. Laa controllabilità di tali condizioni sarà valutata nella fase di redazione dei bandi.

R4: In base a quanto stabilito dal Reg. UE n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di aiuto devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità del tipo di operazione *"....con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compressi quelli in materia di appalti pubblici...."*. Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano verifiche amministrative il più possibile esaustive delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tali verifiche saranno subordinate le decisioni di concessione dei

finanziamenti.

R7: Saranno definiti nella fase attuativa gli elementi oggettivi che consentano di identificare puntualmente i beneficiari, anche con riferimento, ove possibile, a specifiche disposizioni normative.

I GAL si doteranno inoltre di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione.

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

R8: Occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la verificabilità e controllabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili.

Adottare una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis, procedere all'automatizzazione delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche l'acquisizione di informazioni dalla banca dati nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento un controllo incrociato su tutte le concessioni relative alle misure per le quali si applica il regime de minimis.

R9: A livello di SSL sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti onde consentire lo sviluppo delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta di anticipi sui soli costi per investimenti.

R10: Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

R11: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere

trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013..

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La selezione delle SSL avverrà mediante bando pubblico emanato dalla Regione entro 6 mesi dalla data di approvazione del PSR e il processo di selezione si completerà al massimo entro 2 anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato (entro il 29 ottobre 2016). Conformemente a quanto disposto dal comma 4, articolo 33 del Reg (UE) 1303/2013, potranno essere selezionate strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

La selezione riguarderà la SSL composta dalla delimitazione territoriale, dai PAL e dalla composizione del partenariato GAL. Il Bando descriverà i criteri di selezione (proposti dal Comitato tecnico regionale e approvati dal Comitato di Sorveglianza – Reg. 1303/2013 UE art. 33, par. 3 e 4).

Preliminarmente all'emanazione del bando, il Comitato tecnico regionale avrà il compito di definire la metodologia per l'applicazione congiunta delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione nella selezione delle SSL.

Ogni territorio potrà partecipare ad una sola candidatura. Spetta ai partenariati locali decidere in merito ai confini precisi delle proprie aree, sulla base degli obiettivi, tenendo conto della coerenza fisica o geografica dell'area; dell'identità culturale e dei problemi sociali comuni dell'area; della concentrazione delle attività economiche. La delimitazione territoriale è definita tenendo conto che l'unità di base è il Comune e limite di popolazione è di 200.000 abitanti.

Il partenariato/GAL possono essere gruppi, sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto. In ogni caso deve trattarsi di strutture costituite e giuridicamente riconosciute e per i nuovi GAL la costituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ammissione al finanziamento.

Il GAL dovrà indicare per ogni comune le informazioni sull'eleggibilità di ciascun fondo: FEASR, FEAMP, e per il FESR e FSE le aree interne beneficiarie della SNAI.

Le ipotesi alternative sono tre:

1. Confini identici tra i fondi

Laddove i problemi affrontati da due o più fondi siano diffusi su un'area simile ed eleggibile per due fondi, anche i confini delle strategie CLLD possono essere identici. In questo caso la SSL potrà prevedere il finanziamento dei due fondi: di FEASR e FEAMP in quanto le aree risultano eleggibili per entrambi i fondi;

Vedi Immagine 1

2. Confini di un fondo inclusi nei confini di un altro fondo

Si tratta di un'altra opzione relativamente semplice, per i territori rurali sulla costa o vicino alla costa la SSL potrà prevedere il finanziamento dei due fondi FEASR e FEAMP, mentre per quelli nell'entroterra potrà prevedere solo il finanziamento del FEASR.

Vedi Immagine 2

Questa ipotesi può verificarsi anche nel caso di aree interne beneficiarie della SNAI, che risultano incluse nelle aree classificate come "Aree con complessivi problemi di sviluppo" (aree D). In questo caso la SSL potrà prevedere il finanziamento del FEASR e per le aree interne il finanziamento aggiuntivo dei fondi FESR e FSE (oltre a un'ulteriore finanziamento da parte del FEASR).

Vedi Immagine 3

3. Confini che si intersecano

Questa situazione si verifica quando aree diverse condividono un confine comune. Per esempio se una serie di aree rurali condivide una linea costiera. In questo caso solo nell'area delimitata dal confine comune intervengono insieme i due fondi FEASR e FEAMP. Nelle altre aree intervengono ciascun fondo per propria area eleggibile.

Vedi Immagine 4

Per le SSL che riguardano medesimi territori (sovrapposizione), l'AdG convocherà i GAL interessati per promuovere un accordo. Laddove non si traguardasse l'accordo, le SSL di ciascun GAL saranno valutate e solo il GAL con il punteggio superiore sarà ammissibile al finanziamento. La non ammissibilità al determinerà contestualmente la non ammissione al finanziamento al sostegno preparatorio a valere sulla sotto-misura 19.1.

A chiusura delle attività di valutazione del Comitato tecnico regionale intersettoriale, i GAL - le cui SSL risultassero ammissibili a finanziamento e necessitassero di modifiche sulla base del parere fornito dal citato Comitato - provvederanno, anche a seguito di idoneo confronto con le Autorità di Gestione, ad apportare le modifiche richieste entro i termini e secondo le condizioni e prescrizioni stabiliti dal bando relativo alla presente sottomisura.

Relativamente ai progetti/operazioni finanziabili nell'ambito del PAL sarà GAL a provvedere alla selezione, nel rispetto dei principi di verificabilità, trasparenza e correttezza.

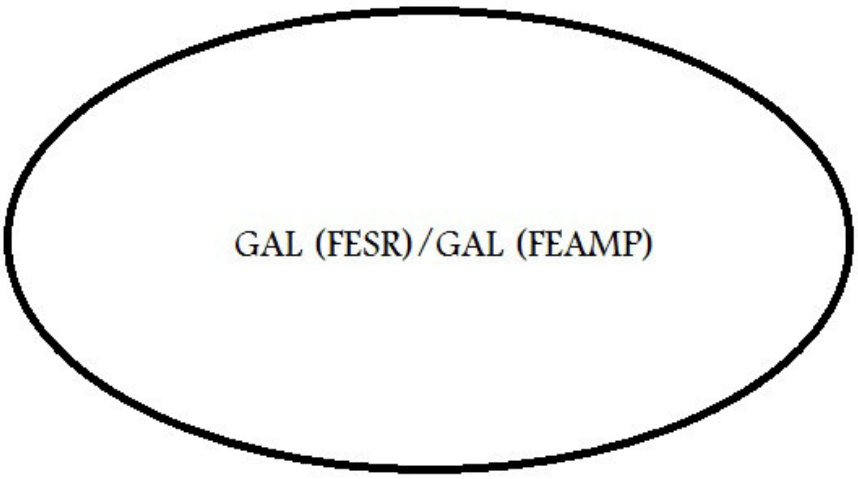

Immagine 1

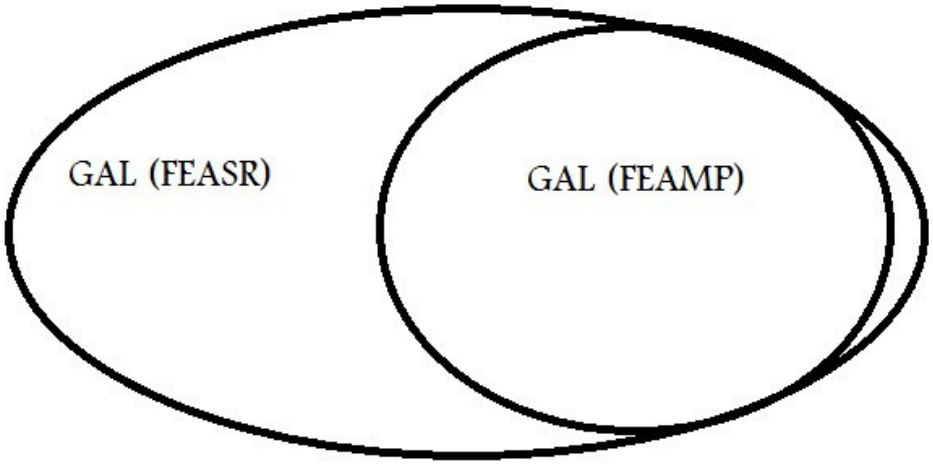

Immagine 2

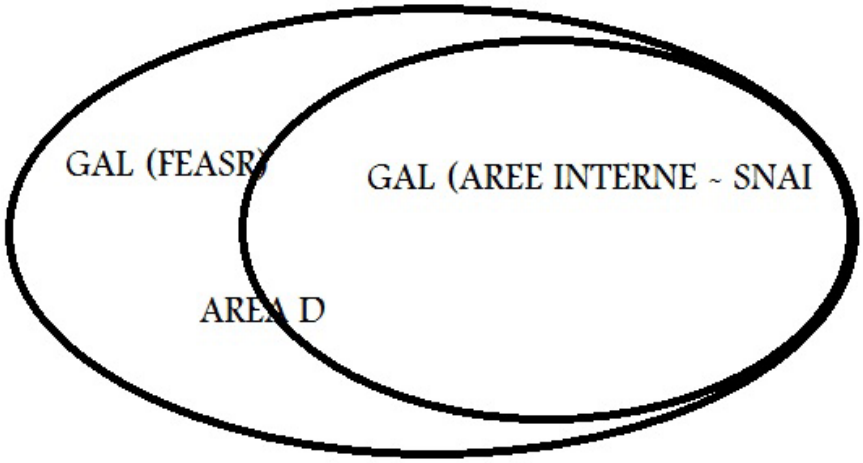

Immagine 3

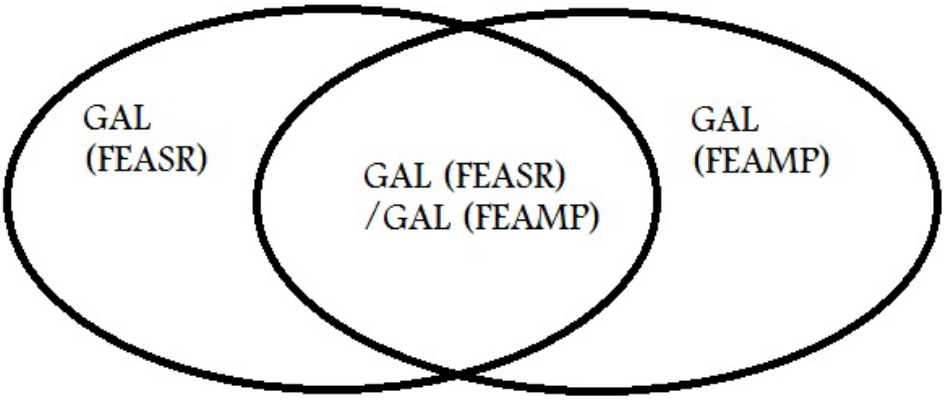

Immagine 4

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Il riferimento giuridico della deroga è l'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievoli nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Nell'ambito della sotto-misura 19.2 le Strategie di Sviluppo Locale proposte dai GAL dovranno contenere un Piano di Azione Locale con un indicazione chiara della ripartizione delle misure/azioni per ciascun fondo finanziatore. Ciascuna SSL avrà una dotazione finanziaria pubblica che per la parte co-finanziata dal FEASR non potrà essere inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 12 milioni di euro, così come indicato in accordo di partenariato. A questa dotazione si aggiungono le dotazioni finanziarie stabilite negli altri programmi operativi di ciascun fondo interessato. Il finanziamento delle operazioni seguiranno le regole specifiche del fondo di riferimento della misura/azione. Relativamente alla sorveglianza e alla valutazione il Comitato Tecnico regionale definirà delle linee guida al fine di attuare Piani sincronizzati che distinguano tra un fondo e l'altro gli adempimenti in linea con il sistema di gestione e controllo di ciascun Programma operativo.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile la richiesta di anticipo pari al 50% del contributo concedibile ove il tipo di operazione preveda sostegno a investimenti, previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente da parte dei

beneficiari delle operazioni .

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategie di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up,* in tal senso quindi la misura 19 non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Azione, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni si svilupperanno in relazione ad uno o più degli ambiti tematici di

intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato).

In sede di selezione delle strategie di sviluppo locale l'Autorità di Gestione presterà la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarietà e integrazioni con la strategia generale del Progarmma di Sviluppo Rurale. In particolare nell'ambito della misura 16 (art. 35) il GAL potrà svolgere un ruolo rilevante di animazione finalizzato a favorire la definizione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla società e l'educazione ambientale e alimentare, al fine di facilitare anche l'utilizzo del sostegno previste dalla misura 16 (art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/13), oltre che dell'attività di animazione a vantaggio delle microimprese dei settori del commercio, artigianato e turismo per indirizzarle ad intercettare i finanziamenti regionali che nella programmazione 2014-2020 sono indirizzati sull'intero territorio regionale, per interventi volti a favorire la diversificazione delle attività agricole (come la misura 6 – art. 19). Inoltre, poiché la misura di cui alla lettera K comma 2 dell'art. 35) non è attivata a livello regionale, il GAL potrà attivarla qualora ritenga possa essere strategico per lo sviluppo del proprio territorio. Relativamente alla misura 7 – art. 20 la misura non è attivata a livello regionale ad esclusione della sotto-misura 7.3 "Banda Larga", di conseguenza il GAL potrà attivarla senza che debba tener conto dei limiti di demarcazione e complementarietà con l'intervento regionale. Relativamente alla misura 6, la sotto-misura 6.2 e la sotto-misura 6.4 relativamente al finanziamento a favore di imprese non agricole non è attivata a livello regionale. Pertanto, anche per queste azioni il GAL potrà attivarle qualora ritenga possa essere strategico per lo sviluppo del proprio territorio.

8.2.15.3.3. 19.3 Attività di cooperazione LEADER

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura, ha una rilevanza strategica ed orizzontale ed intende promuovere e sostenere la cooperazione tra GAL in cui è applicato il CLLD/LEADER, con l'obiettivo di fornire un'efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori, al fine di migliorare le strategie di sviluppo locale e di portare nuova conoscenza nell'area di riferimento, rafforzare la capacità progettuale e gestionale ed incentivare il carattere innovativo mediante azioni comuni con altri GAL o partenariati analoghi localizzati in Italia, in altri paesi UE o extra-UE.

Il tipo di cooperazione contribuisce al perseguimento della Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" nell'ambito della Focus Area "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" puntando a integrare maggiormente la cooperazione nel modo di operare dei GAL, al fine di rafforzare la capacità di dialogo con altri territori. In particolare, si contribuirà a fornire una risposta al fabbisogno F32 "Progetti di sviluppo locale caratterizzati da approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, funzionali ad innalzare indici qualità della vita (anche miglioramento servizi popolazione e rapporto città-campagna)"

Nello specifico, la cooperazione tra i GAL intende rafforzare la capacità, sia progettuale che gestionale, dei partenariati attraverso la realizzazione di progetti che valorizzano aspetti e temi locali che più si addicono ad una dimensione interterritoriale e transnazionale. Caratteristica di tali progetti è l'attivazione di un'azione comune finalizzata allo scambio di esperienze tra territori all'interno di uno stesso stato membro (cooperazione interterritoriale) o tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale). Le attività ed i singoli progetti possono essere di varia natura e legati ad obiettivi pertinenti con la strategia promossa dal GAL che partecipa alla cooperazione.

La cooperazione non deve limitarsi ad un mero scambio di esperienze e trasferimenti di buone pratiche o ad una attività di pura comunicazione (eventi, pubblicazioni, ecc.) ma tradursi in specifiche azioni concrete e durevoli che possano costituire un valore aggiunto per i prodotti locali e il miglioramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo di capacità e di nuovi partner commerciali e l'erogazione di nuovi servizi alla popolazione; migliorare la competitività delle imprese, valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovo know-how, nuove tecnologie, favorendo le sinergie derivanti dallo sviluppo di relazioni di rete e dello scambio di esperienze, di azioni comuni con altri territori e delle connesse azioni locali e consentendo ai territori di cercare la complementarità tra partner e raggiungere la massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto comune.

In particolare, il sostegno della sottomisura sarà dunque finalizzato:

a. alla preparazione e costruzione di partenariati tra territori;

b. a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL;

c. a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze;

d. alla promozione di relazioni durature di cooperazione tra territori;

e. alla realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione tra territori rurali con le finalità di:

· capitalizzare i risultati conseguiti dalle esperienze pregresse;

· favorire la sua applicazione nelle strategie di sviluppo locale;

· conferire ai GAL una maggiore responsabilità nei processi decisionali e progettuali e pertanto nella governance locale;

· cercare l'integrazione con i programmi di cooperazione territoriale promossi dalla politica di coesione, preadesione e di vicinato.

Nell'elaborazione della SSL, ai GAL è data la possibilità di indicare se prevede di realizzare progetti di cooperazione indicando, per ognuno di essi gli obiettivi e le motivazioni, in coerenza con gli obiettivi del Piano d'azione Locale della SSL, la tipologia di cooperazione (interterritoriale o transnazionale e la dotazione finanziaria prevista. Per attivare la sotto-misura il GAL dovrà successivamente presentare progetto di cooperazione che si intende promuovere, allegando le informazioni di dettaglio sull'accordo di cooperazione sottoscritto con i partner, le modalità di attuazione, la formula organizzativa adottata e gli aspetti finanziari. l"AdG adotta un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go". I bandi conterranno i criteri di selezione dei progetti di cooperazione transazionale sottoposti al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale fino al 100% dei costi a seconda della tipologia azione attivabile e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso di operazioni che costituiscono un aiuto di stato.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Le principali fonti di regolazione della cooperazione nell'ambito dell'iniziativa dell'approccio Leader sono le seguenti:

- Regole sull'ammissibilità delle spese di cui agli articoli 65-71 del regolamento (UE) 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Orientamento comune delle Direzioni generali AGRI, EMPL, MARE e REGIO sulla comunità locale di tipo partecipativo nei fondi strutturali europei per gli investimenti (versione dal 29 aprile 2013): Sezione 8.4 (Progetti di Cooperazione),

- Commissione europea, DG AGRI- Guidance for implementation of the LEADER cooperation activities in rural development programmes 2014-2020 - 19/11/2014

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

I GAL selezionati per l'attuazione di Piani di Azione Locale, Attori locali, beneficiari delle azioni concrete previste nel Progetto di cooperazione

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Sono distinte due tipologie di supporto:

- Fase di presviluppo (Supporto tecnico preparatorio)
- Fase di sviluppo (Supporto per la realizzazione del progetto)

La Fase di presviluppo

Sono azioni per la ricerca di partner e l'elaborazione del progetto di cooperazione. Non sono ammesse spese per incontri nel quadro del partenariato, che sia già stato definitivamente istituito in virtù di un accordo.

In questa fase sono realizzate attività per la definizione del partenariato e per lo sviluppo del progetto . Sono riconducibili alle spese per il supporto tecnico preparatorio le seguenti categorie di spesa:

· spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;

· spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;

· spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione

· spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;

· spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione).

Le spese di pre-sviluppo sono comprese entro un limite del 2% del contributo al progetto di cooperazione.

il supporto tecnico preparatorio è concesso solo per la realizzazione di un progetto concreto (gli obiettivi e i risultati devono essere identificabili e misurabili). Il sostegno è ammissibile anche nel caso in cui il progetto non venga successivamente attuato. In questo caso è finanziata solo l'attività preparatoria svolta per la verifica della fattibilità del progetto e la sua elaborazione. I costi sono ammissibili se sostenuti nel periodo

tra la data di approvazione della SSL a la presentazione del progetto .

Fase di sviluppo

La fase di realizzazione del progetto riguarda le spese relative all'attuazione degli interventi che ricadono nelle singole misure del PAL, si rimanda alle tipologie di spesa ammissibili individuate nelle relative schede di misura. Sono ammissibili le seguenti spese:

- personale;
- consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, convegni e workshops;
- elaborazione e creazione siti web, pubblicazioni; stampe, bollettini, newsletter, produzione materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario;
- spese relative alla costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune, a titolo di contributo pro-quota;
- altre spese generali;
- trasferte (viaggio, vitto e alloggio) sostenute per la realizzazione delle attività previste dal progetto (riunioni di coordinamento, study visit,.);
- servizi di traduzione e interpretariato;
- acquisizione di servizi e prestazioni professionali funzionali alla realizzazione del progetto (studi, indagini, censimenti, grafica, materiale divulgativo);
- spese di cancelleria, acquisizione di hardware e software, servizi telefonici e telematici, elettricità, affitto locali, e altro, purché chiaramente riconducibili all'esecuzione dell'azione comune;
- rimborsi pro quota al GAL capofila se incaricato della realizzazione delle attività comuni

I costi di attuazione dei progetti sono ammissibili se sostenuti dalla data di presentazione del progetto alla data di conclusione della SSL.

Relativamente all'IVA, questa è ammessa a finanziamento se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'imposta (art. 69 par. 3, lett. C) del Regolamento 1303/2013).

I GAL possono chiedere un anticipo non superiore al 50%, dell'aiuto concesso per gli investimenti di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), e e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Dei progetti di cooperazione che verranno valutati insieme al PAL, i GAL dovranno prevedere l'attuazione di un progetto esecutivo.

I progetti devono caratterizzarsi per l'innovatività ed il valore aggiunto derivante dalla capacità di proiezione esterna dei territori rurali. In particolare, i progetti di cooperazione devono riguardare una delle seguenti azioni:

- cooperazione interterritoriale tra più territori appartenenti allo Stato italiano;
- cooperazione transnazionale tra più territori appartenenti a differenti stati membri dell'Unione europea e con territori di Paesi terzi.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere coerenti con gli obiettivi e risultati attesi della Strategia di Sviluppo Locale proposta. A tal fine dovranno essere indicate le idee progettuali con riferimento agli ambiti tematici prescelti.

Tipologia di partners

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i partner dei GAL impegnati in progetti di cooperazione possono essere:

- altri Gruppi di azione locale;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Per quanto riguarda le azioni di cooperazione (interterritoriale o transnazionale) con partner che, pur diversi dai GAL, siano organizzati secondo l'impostazione Leader, le spese del progetto di cooperazione sono considerate ammissibili soltanto per i GAL Leader ad esclusione delle spese di animazione (da sostenere esclusivamente nel periodo precedente alla data di stipula dell'accordo di cooperazione) e di supporto tecnico. Queste ultime sono ammissibili per tutti i territori interessati dal progetto di cooperazione, anche territori no Leader purchè ricadenti in ambito del territorio UE.

Nel caso in cui il progetto di cooperazione coinvolga territori appartenenti a paesi terzi, organizzati

Conformemente all'impostazione Leader, le spese di animazione e di supporto tecnico sono ammissibili soltanto per i territori Leader.

Sulla base di esperienze pregresse, si considerano inoltre ammissibili a finanziamento le spese sostenute da un partenariato per azioni promozionali che non prevedano realizzazioni fisiche, da svolgere anche in territori esterni all'area GAL (UE ed extra UE), come nel caso di partecipazione a manifestazioni e fiere.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Essendo parte integrante della Strategia di Sviluppo Locale, i progetti di cooperazione concorrono agli stessi

obiettivi generali che il GAL si è posto al momento dell'elaborazione della Strategia. Per la loro definizione è pertanto necessario che essi siano collegati alle priorità e agli ambiti tematici scelti dal GAL in base ai fabbisogni emersi dal bottom-up.

Pertanto, i criteri di selezione si baseranno sui seguenti elementi:

- legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nel PAL;
- valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia;
- coinvolgimento di almeno due territori eleggibili;
- sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate anche dopo il finanziamento.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i costi relativi al supporto tecnico preparatorio, è ammessa un'intensità di aiuto del 100% della spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 5.000 per i progetti di cooperazione interterritoriale e di 10.000 per i progetti di cooperazione transnazionale.

Per i costi relativi allo sviluppo del progetto, è ammessa un'intensità di aiuto fino al massimo del 100% della spesa ammissibile a seconda della tipologia di azione attivabile e nello specifico:

- le spese di coordinamento e animazione non possono superare il 10% dell'intero progetto con un tasso di cofinanziamento fino al 100% della spesa ammissibile;
- per le altre tipologie di spesa sostenute e non indicate in elenco saranno applicate le stesse condizioni delle operazioni del PSR previste per le misure attivabili dai GAL e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso le operazioni finanziabili costituiscono un aiuto di stato.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.3 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability andcontrollability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

La facoltà riconosciuta ai GAL di definire i criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e le

condizioni di ammissibilità non consentono di individuare elementi di rischio. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di selezione, di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando, avanzate dai GAL.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: Nelle fasi di presviluppo e di sviluppo dei progetti è' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare onerosa la valutazione di congruità.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Le condizioni che consentono l'elevazione della percentuale di contributo o la complessa articolazione di tali condizioni possono rappresentare un elemento di rischio. Ulteriori rischi derivano dalla difficoltà di valutazione della concretezza ed innovatività dei progetti selezionati.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari pubblici: I beneficiari pubblici devono rispettare le norme definite a livello nazionale in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: L'estrema varietà di tipologia dei beneficiari potrebbe comportare rischi nell'attività di accertamento dei requisiti del soggetto giuridico beneficiario, anche tenuto conto che allostesso è correlata una diversa percentuale di contribuzione. Altro elemento di rischioconsiste nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi derivano dal fatto che taluni operazioni non sono standardizzabili, considerato che i GAL hanno ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

In tal senso il controllo relativo agli aiuti concessi in regime de minimis va eseguito in via istruttoria documentale, con l'acquisizione di informazioni dalla pluralità dei soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento, alla verifica della

conformità al Piano Aziendale approvato e del rispetto degli impegni.

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: La Valutazione di Controllabilità delle Misure, che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere le modalità attuative di gestione della sottomisura.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo .

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1: Nei documenti attuativi saranno fornite indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari, migliorati gli strumenti informatici, i controlli e le procedure di coordinamento

R2: La valutazione della congruità e controllabilità dei costi sarà svolta nella fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di bando ed attività avanzate dai GAL.

R3: Saranno definiti gli elementi oggettivi di quantificazione delle condizioni che consentono l'individuazione della percentuale di contributo. La controllabilità di tali condizioni sarà valutata nella fase di redazione dei bandi.

I documenti attuativi definiranno gli elementi di valutazione della concretezza ed innovatività dei progetti selezionati.

R4: In base a quanto stabilito dal Reg. UE n. 809/2014 art. 48, sulle domande di aiuto devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità del tipo di operazione *"....con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compressi quelli in materia di appalti pubblici...."*. Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano verifiche amministrative delle procedure di individuazione dei fornitori.

R7: Saranno definiti gli elementi oggettivi che consentano di identificare puntualmente i beneficiari, anche con riferimento, ove possibile, a specifiche disposizioni normative.

I GAL si doteranno di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere

chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione..

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

R8: Sarà definita la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la verificabilità e controllabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili.

Saranno acquisite informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis e procedere all'automatizzazione delle informazioni, anche con l'acquisizione dalla banca dati nazionale.

Il sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento eseguirà controlli incrociato su tutte le misure per le quali si applica il regime de minimis.

R9: A livello di SSL sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti onde consentire lo sviluppo delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta degli aiuti.

Le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle attività e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e la revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo meccanismi di proroga, ove giustificabili, e in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per quanto attiene alla gestione delle domande di pagamento ed al rispetto dei termini delle concessioni degli aiuti, si procederà a continuo monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

R10: Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

R11: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-

2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In base all'art. 44 del Reg. UE 1305/2013 l"AdG adotta un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go". I bandi conterranno criteri di selezione dei progetti di cooperazione transazionale sottoposti al Comitato di Sorveglianza e forniranno un elenco delle spese ammissibili.

I progetti di cooperazione sono approvati dall'AdG non oltre 4 mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Non pertinente

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Il riferimento giuridico della deroga è l'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievoli nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Relativamente alle operazioni finanziabili nell'ambito della presente sotto-misura, vigono le regole specifiche del FEASR, in quanto le misure della cooperazione hanno una gestione e attuazione separata. La presente sotto-misura riguarda esclusivamente i progetti di cooperazione finanziati dal FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

È prevista la possibilità di erogare l'anticipo sul costo totale dell'operazione ammissibile ai sensi dell'art. 35, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategie di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di

liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedasi sezione relativa alla sotto-misura 19.2

8.2.15.3.4. 19.4 Costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione sostiene l'attività di gestione amministrativa e contabile connessa all'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo in base a quanto previsto nel Reg. 1303/2013 all'art. 34 comma 3.

In particolare, la misura consente la piena attuazione dei PAL attraverso:

A. la gestione operativa di tutte le fasi e le procedure previste per l'attuazione dell'iniziativa.

B. una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del fatto che la programmazione bottom-up e l'accompagnamento delle successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli operatori locali.

Conformemente all'art. 34, comma 3 del Reg. 1303/2013 al fine di attuare il PAL, i GAL hanno i seguenti compiti:

• rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;

• elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

• garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

• preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

• ricevere e valutare le domande di sostegno;

• selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

• verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

La sotto-mMisura consente ai GAL di acquisire le risorse operative necessarie a garantire un'efficace ed efficiente gestione della strategia di sviluppo locale; garantendo professionalità con un'adeguata capacità amministrativa, di conoscenza delle procedure per l'attuazione del la strategia e di capacità di sorveglianza e

valutazione delle operazioni che si andranno a realizzare.

Il FEASR, in quanto fondo capofila, coprirà tutti i costi di gestione e di animazione del GAL anche per attività riguardanti gli altri fondi, al fine di garantire unicità di gestione e attuazione secondo regole univoche e semplificare i flussi finanziari tra ADG, Organismo Pagatore e GAL. Questa scelta rappresenta un elemento di semplificazione perchè evita la necessità di giustificare la ripartizione dei costi di gestione e di animazione secondo i progetti finanziati da ciascun fondo.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto dei costi ammissibili - Reg. 1303/2013 art. 67 punto 1 lettera a).

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione del Gal non supera il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Le spese per l'animazione non potranno essere inferiori al 30% della dotazione assegnata a ciascun GAL sulla presente sottomisura.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le regole generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013.

D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., tenendo conto dell'evoluzione normativa in atto in ottemperanza alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

D. Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico".

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

I Gruppi di Azione Locale

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

I costi sono ammissibili solo se riferiti alla gestione della struttura e all'attuazione della SSL e alle attività di animazione.

Nell'ambito del tipo di sotto-misura sono ammessi: costi per il personale, costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e sorveglianza della SSL.

Nello specifico sono ammessi:

I costi di gestione:

- azioni di animazione e sensibilizzazione degli operatori potenzialmente interessati all'attuazione delle operazioni previste dal PAL propedeutiche alla definizione del contenuto operativo e alla implementazione delle stesse;
- spese per il personale;
- consulenze specialistiche;
- spese correnti (utenze varie, materiali di consumo, fitto sede);
- i costi di formazione
- acquisto o noleggi arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici;
- partecipazione a seminari, convegni e workshop;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013;
- Oneri assicurativi, spese bancarie e fideiussioni;
- IVA non recuperabile;

Animazione:

- realizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni pubbliche;
- formazione di responsabili ed addetti all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;
- consulenze specialistiche;
- noleggio attrezzature, locali e spazi;
- predisposizione di un piano coordinato di azioni informative/promozionali sulle attività svolte e sulle opportunità offerte dall'area e dal Piano di Azione Locale rivolto ad operatori esterni, a potenziali turisti, alla popolazione (produzione e diffusione materiale divulgativo, realizzazione ed aggiornamento siti internet dei GAL, pubblicizzazione dei bandi e delle iniziative, azioni mirate volte ad informare target differenziati di operatori e a promuovere le risorse dell'area nel suo complesso.

I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e funzionamento previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art.

42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Spese non ammissibili:

- costi riferibili al sostegno preparatorio, costi imputabili alle singole progettazioni.
- Spese effettuate precedentemente alla presentazione del PAL;
- immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione del PAL;
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi.
- Altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

In quanto rappresentativo di un territorio e in applicazione dell'art. 32, par. 1, lett b del Reg. 1303/2013, il GAL dovrà essere composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Inoltre, il GAL dovrà dotarsi di una struttura operativa adeguata che sia in grado di svolgere i compiti statutari.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non applicabile

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.4 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi

nell'ambito di controlli ed audit comunitari relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 19.4 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: con riguardo alle categorie dei costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità.

Possono presentarsi rischi nella valutazione della congruità della spesa anche riguardo alla categoria dei costi volti a favorire i contatti tra gli attori locali, la diffusione delle informazioni e delle opportunità offerte, il supporto ai potenziali beneficiari nel preparare e sviluppare progetti.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "oggettivamente" legate alle attività di animazione.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di esercizio discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione. Pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi:

- che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma;

- che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile;

- che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche

successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni;

- che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi derivano dal fatto che taluni operazioni non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Vi è il rischio inerente alla previsione di poter richiedere anticipi. La necessità di individuare all'interno di ciascun progetto le spese determinate da investimento su cui possono essere riconosciuti anticipi, separandole dalle altre, comporta il rischio di errore

a livello di autorizzazione.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: La Valutazione di Controllabilità delle Misure (VCM), che dovrà essere effettuata in itinere, a partire dalla fase di selezione, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo .

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base di tutti gli elementi disponibili.

R3: Per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.

R7: Relativamente alle caratteristiche del partenariato e del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: 1) alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato e del GAL; 2) tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OP.

I GAL si doteranno inoltre di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione. L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure eseguirà un'attività di supervisione, finalizzata ad assicurare il

rispetto delle stesse.

R8: Occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la verificabilità e controllabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili. **S**aranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

Per quanto attiene agli strumenti informatici per la gestione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e dei procedimenti connessi, gli stessi saranno opportunamente testati e validati prima del loro utilizzo in via ufficiale.

R9: A livello di SSL sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti onde consentire lo sviluppo delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta di anticipi sui soli costi per investimenti.

R10: Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

R11: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del

personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi sotto-misura 19.2

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sotto-misura 19.2

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Le sottomisure 19.1 e 19.4 prevedono il finanziamento del solo fondo capo-fila al fine di semplificare le attività di gestione e animazione del GAL, comuni a tutti i fondi interessati. L'applicazione del plurifondo si tradurrà per il GAL nell'organizzare le attività di gestione e attuazione dei diversi fondi attraverso l'utilizzo di un'unica struttura (locale) e la condivisione delle capacità amministrativa del personale, potendo così ridurre i costi generali di funzionamento e determinare un risparmio finanziario che potrà essere riassegnato a priorità locali più importanti.

In fase attuativa il GAL dovrà descrivere chiaramente le procedure e i criteri per decidere quali progetti sono finanziati da quale fondo e quali sono le funzioni comuni per tutti i fondi, in particolare le disposizioni comuni per le verifiche di gestione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Sarà concesso un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico per le spese di gestione ed animazione (art. 42 del Reg. UE 1305/2013).

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di

selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategie di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio a livello di sotto-misure.

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle seguenti categorie, come definite nella scheda predisposta dagli uffici dei Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure":

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati

R2 - Ragionevolezza dei costi

R3 – Sistemi di controllo e verifica adeguati

R4 - Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici

R7 – Procedure di selezione dei beneficiari

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

R9 – Corretta gestione delle domande di pagamento

R10 – Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi

R11 – Rischio connesso alle condizioni di ssostenibilità amministrativa/organizzativa

Tali rischi e le relative misure di attenuazione sono trattati a livello di singola sottomisura.

Nell'attuazione della misura tuttavia si rilevano i seguenti ulteriori rischi:

1 - Adeguata composizione e rappresentatività del partenariato rispetto ai territori ed alla strategia proposta.

2 - Attività ed obiettivi delle SSL (ed iniziative connesse) di carattere generico e non facilmente identificabili e misurabili.

3 - Conflitto di interesse nelle compagini sociali dei Gruppo di Azione Locale.

4 - Attuazione delle SSL secondo i PAL approvati.

5 - Rispetto dei Cronoprogrammi di attuazione delle SSL.

6 - Ammissibilità delle Variazioni ai PAL.

7 - Verifica doppio finanziamento (la stessa tipologia di investimento già finanziata con PSR 2007-2013 e con altri fondi).

8 - Trasparenza, chiarezza e comprensibilità dei criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali.

9 - Congruenza dei costi.

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione sono trattate a livello di sottomisura.

Per l'attenuazione degli ulteriori rischi si prevedono i seguenti punti:

1 - Definizione di standard minimi di composizione/ rappresentatività e monitoraggio del rispetto degli

stessi sin dalla fase di aggregazione del partenariato e definizione delle SSL.

2 - Definizione di requisiti minimi in termini di attività ed obiettivi che le SSL e le iniziative collegate devono possedere, definizione di indicatori di monitoraggio per l'attuazione delle SSL e del raggiungimento degli obiettivi, monitoraggio in continuo tramite sistemi informatizzati dell'attuazione delle SSL secondo gli indicatori fissati.

3 - Monitoraggio periodico delle compagni sociali dei Gruppi di Azione Locale e degli elenchi dei Beneficiari degli aiuti afferenti a ciascun GAL.

4 e 5 - Monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) in continuo tramite sistemi informatizzati dell'attuazione delle SSL.

6 - Definizione preventiva, all'emissione delle concessioni, delle tipologie di Variazioni ai PAL ammissibili e delle relative procedure autorizzative.

7 - Verifiche incrociate con Sistema informativo dell'Organismo Pagatore Agea e con SIARP.

8 - Massima divulgazione e pubblicizzazione dei vantaggi, delle opportunità, ma anche degli impegni e degli obblighi derivanti dall'adesione alla misura.

9 - Applicazione costi standard e procedure comparative per voci di costo non riferibili a costi standard.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, , le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della

strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi “Descrizione del tipo di intervento” specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi dettaglio di sotto-misura 19.3

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi par. Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale della sotto-misura 19.2.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l’inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell’analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l’approccio plurifondo, imporre il limite di

150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievoli nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

È prevista l'attivazione del coordinamento plurifondo con altri Fondi Strtturali Europei.

Il processo di attuazione della misura prevede l'avvio delle attività con l'emanazione di un pubblico di invito rivolto alle comunità locali (sottomisura 19.1) e successivamente l'emanazione di un unico bando di selezione delle SSL (sotto-misura 19.2), a valere su tutti i fondi interessati. Preliminarmente all'emanazione del bando, il Comitato tecnico regionale avrà il compito di definire i principi dei criteri di selezione, sulla base dei principi stabiliti in ciascun programma, e di stabilire la metodologia per l'applicazione congiunta delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione nella fase di selezione delle SSL.

A seguito della valutazione delle SSL, il Comitato procederà alla verifica della rappresentatività del territorio nella composizione del partenariato GAL, in termini di coerenza con la descrizione del contesto socio-economico del territorio e dei relativi fabbisogni elaborata nelle SSL.

La strategia, il piano d'azione e il piano finanziario devono indicare quale fondo finanzia una particolare parte, mentre la sorveglianza e la rendicontazione devono rimanere separati. Le SSL possono coprire l'intero campo di applicazione dei fondi coinvolti e devono indicare le procedure e criteri chiari per decidere quali progetti saranno finanziati e da quale fondo. Relativamente alla sorveglianza e la valutazione si metteranno in atto Piani sincronizzati, che distingueranno le attività tra un fondo e l'altro.

Relativamente agli aspetti specifici delle sotto-misure 19.1; 19.2; 19.3 e 19.4 si rimanda al Paragrafo "Informazioni specifiche della misura" di ciascuna scheda di sotto-misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per le operazioni dove il GAL è beneficiario finale possono essere erogati anticipi, non superiore al 50%, dell'aiuto concesso previa prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per i beneficiari finali delle misure attivate secondo il metodo LEADER si applicano le condizioni previste dai GAL nei rispettivi PAL approvati dall'Autorità di Gestione. .

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i

criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategie di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up,* in tal senso quindi la misura 19 – Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Sviluppo, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni si svilupperanno in relazione ad uno o più degli ambiti tematici di intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato).

In sede di di selezione delle strategie di sviluppo locale l'Autorità di Gestione presterà la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarietà e integrazioni con la strategia generale del Progarmma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia. Inoltre, l'Amministrazione regionale svolgerà verifiche sui bandi dei GAL al

fine di evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarietà con gli altri programmi e strumenti operativi.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna informazione aggiuntiva da segnalare

8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei

Articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Articoli 4 e 14 e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal regolamento n. 2020/1009

Articolo 46 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 come modificato dal regolamento n. 2020/1009

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le analisi degli effetti della pandemia da Covid-19 (ISMEA, 1°, 2° e 3° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19 ed elaborazioni del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia) individuano una contrazione del fatturato e conseguentemente del reddito di alcuni comparti del settore agroalimentare per il rallentamento degli scambi internazionali e per la totale chiusura del canale di vendita HoReCa durante il periodo di blocco delle attività produttive e di limitazione alla circolazione delle persone e delle merci (di seguito lockdown) cui non ha corrisposto un pari o superiore incremento dei consumi domestici.

Inoltre l'HoReCA - in concausa tra le limitazioni alla frequentazione della componente Hotellerie e Restaurant, la contrazione delle attività di Catering per la diffusione del lavoro agile e la forte diminuzione degli incontri pubblici (seminari, convegni, ecc.) e la diminuzione dei consumi di numerosi comparti collegata alla crisi economica – anche post lockdown ha manifestato e manifesta tuttora un calo delle vendite con conseguente flessione degli acquisti dal settore agroalimentare.

Le analisi in parola e le ulteriori analisi svolte dalla Regione evidenziano che risulta maggiormente colpito il comparto vinicolo, segnatamente le PMI che trasformano e commercializzano vini di qualità.

Anche il comparto florovivaistico ha patito in misura significativa gli effetti della pandemia. La totale chiusura degli esercizi di vendita di fiori durante il periodo di lockdown, infatti, ha determinato la distruzione di significativa quota delle produzioni deperibili e non conservabili come pure la mancata vendita delle produzioni vivaistiche, con conseguenti danni alle imprese.

Similarmente gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristica e/o di masseria didattica e/o di boschi didattici hanno significativamente sofferto della pandemia da Covid 19. Tali imprenditori, infatti, sono stati costretti alla totale chiusura di tali attività nel periodo di lockdown nel quale ricadono festività (Pasqua, Festa della Liberazione, Primo Maggio) che vedono un notevolissimo flusso di clienti. Le masserie

didattiche e i boschi didattici, inoltre, non hanno potuto offrire i servizi classicamente erogati alle studentesche durante la stagione primaverile.

Per fronteggiare la crisi descritta è necessario fornire un *s*ostegno temporaneo ed eccezionale alle tipologie di imprese su evidenziate particolarmente colpite dalle misure restrittive imposte a livello nazionale ed internazionale per impedire la diffusione del virus COVID-19. La misura 21, introdotta dall'art 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/872 del 24/06/2020, risponde ai problemi di liquidità delle aziende maggiormente colpite dalla crisi per consentirne la sopravvivenza.

Contributo alle Focus Area

La misura contribuisce prioritariamente al soddisfacimento delle seguenti focus area nell'ambito delle diverse Priorità:

· Nell'ambito della Priorità 2

FA-2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

In tale ambito la misura mira a consentire la sopravvivenza delle imprese agricole operanti nei comparti maggiormente colpiti dalla pandemia da COVID 19.

· Nell'ambito della Priorità 3

FA-3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori.

In tale ambito la misura mira a consentire la sopravvivenza delle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli operanti nel comparto maggiormente colpito dalla pandemia da COVID 19.

La misura si articola in tre sottomisure:

21.1- Sostegno agli operatori agrituristici, alle masserie didattiche, ai boschi didattici.

21.2 – Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico

21.3 – Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. M21.1- Sostegno agli operatori agrituristici, alle masserie didattiche e ai boschi didattici

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo, delle masserie didattiche e dei boschi didattucu. Tali restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell'attività per diversi mesi e disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19; tutt'ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della fortissima riduzione dei flussi turistici, soprattutto internazionali. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica pugliese, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle masserie didattiche e dai boschi didattici ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale, e pertanto un analogo sostegno verrà concesso anche a tali realtà.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario agli agricoltori beneficiari.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di

proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);

Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 42: "Disciplina dell'agriturismo"

Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 2: "Riconoscimento delle masserie didattiche";

Legge Regionale 10/12/2012, n. 40 e s.m.i.: "Istituzione dei boschi didattici";

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis e smi. Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono:

- gli agricoltori che esercitano attività agrituristica e che sono iscritti all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA);
- gli agricoltori che esercitano attività di masseria didattica e che risultano iscritti all'Albo regionale delle masserie didattiche di cui alla Legge Regionale della Puglia 2/2008;
- gli agricoltori che esercitano attività di bosco didattico e che risultano iscritti all'Albo regionale dei boschi didattici di cui alla Legge Regionale della Puglia 40/2012 e s.m.i.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono condizioni di ammissibilità:

1. Per gli agricoltori che esercitano attività agrituristica: iscrizione all'EROA
2. Per gli agricoltori che esercitano attività di masseria didattica: iscrizione all'Albo regionale delle masserie didattiche di cui alla Legge Regionale della Puglia 2/2008
3. Per gli agricoltori che esercitano attività di bosco didattico: iscrizione all'Albo regionale dei boschi didattici di cui alla Legge Regionale della Puglia 40/2012
4. Essere agricoltori attivi, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (EU) n. 1307/2013
5. Essere in attività
6. Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.)
7. Non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 14, Reg. (UE) n. 702/2014. L'impresa può

trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19 a seguito della pandemia da COVID 19

8. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è pari a € 7.000.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, il contributo verrà proporzionalmente ridotto in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base degli esiti degli Audit comunitari e nazionali hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle difficoltà legate al rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità del beneficiario alla misura con particolare riferimento alla condizione "essere in attività";

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo.

R9 – domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica del mantenimento del requisito di azienda attiva.

Per quanto riguarda il rischio di sovra-compensazione con altri interventi nazionali e regionali realizzati in chiave anti-Covid19 i provvedimenti adottati non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende e che si configurano come "non aiuti" ai sensi del diritto unionale. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di

generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA[1], il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro/azienda. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative

[1] Cfr. Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentai nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura sono definiti puntualmente nel bando e nelle disposizioni attuative della sottomisura.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.3.2. M21.2 – Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che ha colpito in misura maggiore le imprese agricole del comparto vivaistico a causa della pandemia da COVID-19. La totale chiusura degli esercizi di vendita di fiori e piante durante il periodo di lockdown ha determinato la distruzione di significativa quota delle produzioni deperibili e non conservabili come pure la mancata vendita di altri dei prodotti conservabili, con conseguenti danni alle imprese.

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo delle imprese agricole del comparto citato, colpite dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);

Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”;

Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 992 del 25.6.2020 di approvazione della base giuridica per gli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis e smi.. Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l’aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

Regolamento (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori del comparto florovivaistico.

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente.

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono condizioni di ammissibilità:

1. Attività esercitata contraddistinta dai Codici ATECO A 01.19 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti, A 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria, A 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette, A 01.30 Riproduzione delle piante
2. Essere agricoltore attivo ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013
3. Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.)
4. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell’art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è pari a € 7.000

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, il contributo

verrà proporzionalmente ridotto in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base degli esiti degli Audit comunitari e nazionali hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura e hanno individuato le seguenti categorie:

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo.

In base ad analisi svolte basandosi su dati AGEA e CREA, il comparto florovivaistico pugliese – composto circa 750 aziende - realizza una PLV di circa 92 Meuro/anno, con una PLV media per azienda di poco inferiore a 123.000 €/anno. Sempre secondo tali analisi, il periodo di lockdown (pari a 3 mesi) ha determinato la distruzione e/o la mancata vendita di circa 36.800 € per azienda con una conseguente perdita di reddito stimata (in via estremamente prudenziale) nel 30% della citata perdita di PLV. Ne consegue una perdita di reddito media di 11.040 € che si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un elemento che sostanzialmente porta a conlcudere che l'importo erogato con la presente sottomisura non eccede le perdite sofferte dalle aziende.

L'attuazione della sottomisura presenta pero' un rischio di sovracompensazione con il sostegno concedibile nell'ambito dello "State Aid SA.57021" con base giuridica nella Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 992 del 25.6.2020 per gli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico ed erogato a seguito dell'avviso pubblico approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 156 del 7 luglio 2020.

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative

8.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione

La semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

In corrispondenza del rischio di sovracompensazione dovuto al sostegno concedibile nell'ambito dello "State Aid SA.57021" con base giuridica nella Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 992 del 25.6.2020, l'Autorità di Gestione garantirà che, nel caso in cui l'azienda percepisca sia aiuti ai sensi della presente sottomisura sia aiuti di cui alla DGR n.992 del 25.6.2020, non vi sia complessivamente sovracompensazione rispetto al valore del materiale vegetale distrutto preso a base del calcolo per la concessione del contributo a valere sul citato SA 57021.

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura sono definiti puntualmente nel bando e nelle disposizioni attuative della sottomisura.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.3.3. M21.3 – Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che ha colpito le PMI di trasformazione e commercializzazione di produzioni di qualità nel comparto vinicolo, maggiormente colpito dalla pandemia da COVID-19. La totale chiusura del canale di vendita Horeca e le limitazioni alle esportazioni nel periodo di lockdown hanno determinato una significativa contrazione del fatturato per le citate PMI e una conseguente perdita di reddito. In particolare le PMI del comparto non hanno potuto avviare alla vendita una quota significativa del vino di qualità (DOC, DOCG, IGT) in giacenza.

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo delle PMI del comparto citato, colpite dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo determinato in base al danno subito dalle PMI beneficiarie e stimato in funzione della dimensione operativa delle aziende.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto

Rilancio);

Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis e smi. Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l’aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Non pertinente.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono condizioni di ammissibilità:

1. Essere registrate al SIAN come aziende vinicole e presentare una giacenza di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) alla data del 31.12.2019 in quantità pari o superiore a 500 ettolitri
2. Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.)
3. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
4. Essere PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell’art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna PMI è pari al massimo a € 50.000. Esso è determinato in funzione delle giacenze di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) sfuso alla data del 31.12.2019, secondo le seguenti classi:

Classi di giacenza di vini	Contributo (€)

di qualità (hl)	
500-1.250	2.000
1.250,01-2.500,00	5.000
2.500,01-5.000,00	10.000
5.000,01-7.500,00	20.000
7.500,01-10.000,00	30.000
10.000,01-12.500,00	40.000
> 12.500	50.000

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, il contributo verrà proporzionalmente ridotto in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base degli esiti degli Audit comunitari e nazionali hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle difficoltà legate al rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità del beneficiario alla misura con particolare riferimento alla condizione relativa alla condizione di PMI.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo.

Per quanto riguarda il rischio di sovra-compensazione con altri interventi nazionali e regionali realizzati in chiave anti-Covid19 i provvedimenti adottati non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende e che si configurano come "non aiuti" ai sensi del

diritto unionale. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad analisi svolte basandosi su dati ISMEA e, CREA, la perdita di reddito del vino di qualità in giacenza al 31.12.2019 è stimata (in via estremamente prudenziale) in 5 €/hl, valore che determinerebbe contributi per classi di giacenza ben superiori a quelli riconosciuti ai sensi della presente sottomisura. Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

Relativamente al rischio legato alla verifica della condizione di PMI, si farà utilizzo delle procedure di controllo già in essere.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura sono definiti puntualmente nel bando e nelle disposizioni attuative della sottomisura.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nella tipologia di intervento.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nella tipologia di intervento.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per la tipologia di intervento.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

8.2.17. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

8.2.17.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei
- Articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), come modificato dal Regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022
- Articoli 4 e 14 *par*.4, e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal regolamento n. 2022/1227;
- Articolo 46 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 come modificato dal regolamento n. 2022/1227.

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il conflitto tra Russia e Ucraina, ponendosi in continuità con la crisi sanitaria, ha aumentato l'incertezza e accentuato fortemente le tensioni nei mercati delle materie prime.

Le sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia e le successive contromisure adottate dalla stessa, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali, le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime fondamentali in alcuni processi produttivi (ad esempio i fertilizzanti) e beni primari appartenenti a settori già provati da un aumento dei prezzi nel 2020 e da una ulteriore maggiorazione nel 2021.

In particolare, la forte instabilità dei mercati, le difficoltà di approvvigionamento e l'aumento generalizzato dei mezzi di produzione stanno rischiando di compromettere la sostenibilità economica di alcuni comparti del settore agricolo e della trasformazione alimentare che già nel primo trimestre 2022 hanno dovuto far fronte a bollette energetiche sempre più pesanti e allo spropositato aumento dei prezzi di fertilizzanti e mangimi.

La misura 22, introdotta dall'art 39 quater del Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2022/1033 del 29/06/2022, risponde ai problemi di liquidità delle aziende maggiormente colpite dalla crisi per consentirne la sopravvivenza, prevedendo un sostegno agli agricoltori od alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, con esclusione dei prodotti della pesca. Il regolamento prevede che il sostegno, erogato sotto forma di somma forfettaria, non deve superare i 15.000 euro/agricoltore ed i 100.000 euro/PMI.

Gli aumenti dei prezzi delle materie prime agricole e dei prodotti energetici hanno impattato negativamente soprattutto sulla **zootecnia** come dimostrano diversi rapporti di ricerca realizzati da enti terzi rispetto alla Regione Puglia. In particolare si fa riferimento al rapporto di ISMEA "*I mercati agricoli nel 2022 – Focus sulle principali filiere con potenziali criticità"* e il rapporto di CREA "*Guerra in Ucraina: gli effetti sui*

costi e sui risultati economici delle aziende zootecniche pugliesi. Settembre 2022".

L'indice **ISMEA** dei prezzi dei mezzi correnti per gli allevamenti dopo aver registrato un +6,4% nel 2021 segnala un ulteriore incremento nel primo semestre 2022 pari a + 18,7% su base annuale (REPORT: *I mercati agricoli nel 2022 – Focus sulle principali filiere con potenziali criticità*).

Le voci di spesa che registrano gli incrementi più significativi rispetto al primo semestre del 2021 sono i prodotti energetici (+76,6%) e i mangimi (+24,3%). Considerato che i prodotti che compongono la razione alimentare e le bollette energetiche possono rappresentare circa il 60-65% dei costi totali di produzione, è evidente l'effetto in termini di contrazione della redditività degli allevamenti. In particolare, i settori zootecnici più colpiti dall'incremento dei costi dei mezzi di produzione risultano i bovini da latte (+21,4% rispetto a primo semestre 2021), vitelloni da ingrasso (+15,4%), bovini da carne (+14,7%), suini (+13,4%).

Lo studio di **CREA** ha preso in esame l'universo rappresentato dalle aziende pugliesi e nazionali contenute nella banca dati RICA. I dati rielaborati dall'Ente di ricerca dimostrano l'eccezionale impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, come pure di fertilizzanti e mangimi, sui costi di produzione sostenuti dalle aziende agricole. Per le 6 voci di costo considerate, l'impatto medio aziendale sulle aziende agricole pugliesi è di quasi 13.700 euro di aumento dei costi correnti citati (61% in più rispetto alla situazione base di riferimento), rispetto ai 17.500 euro del dato nazionale. Le variazioni dei costi correnti presentano forti differenze tra le diverse specializzazione produttive, classe dimensionale, livello di meccanizzazione, zona altimetrica (***Tabella 1***)

Chiaramente, gli effetti della crisi sull'aumento dei costi di produzione per le aziende agricole pugliesi sono molto differenti in relazione alla specializzazione produttiva della aziende agricole. A questo proposito, l'analisi CREA conferma quanto appurato da ISMEA, ovvero che **iI comparto zootecnico è il settore maggiormente penalizzato dalla crisi** e, in particolare, risultano maggiormente colpiti l'ordinamento produttivo dei bovini e quello dei granivori che registrano un incremento dei costi correnti pari, rispettivamente, a 55 mila euro e 66 mila euro per azienda.

Contributo alle Focus Area

La misura contribuisce prioritariamente al soddisfacimento delle seguenti focus area nell'ambito della seguente Priorità:

- **Priorità 2 FA2A** *Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*. In tale ambito la misura mira a consentire la continuità delle attività economiche, contribuendo alla sicurezza alimentare, rispondendo agli squilibri del mercato, aiutando gli agricoltori o le PMI dediti ad una o più delle seguenti attività: economia circolare, gestione dei nutrienti, uso efficiente delle risorse, metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

Tab. 1. - Variazioni percentuali dei prezzi dei fattori produttivi ed effetti attesi sul costo medio aziendale per le diverse categorie di costo. Confronto tra scenario nazionale e scenario regionale.

Categoria di costo	Variazione percentuale su baseline	Aumento di costo medio aziendale in ITALIA Euro	Aumento di costo medio aziendale in PUGLIA Euro
FERTILIZZANTI	(+250%)	7.240	6.954
MANGIMI	(+95%)	3.841	1.382
GASOLIO	(+110%)	2.962	2.463
SEMENTI/PIANTINE	(+95%)	2.511	2.128
FITOSANITARI	(+15%)	328	282
NOLEGGI PASSIVI	(+45%)	612	477
Totale		17.493	13.685

Fonte: Elaborazioni CREA PB su Banca Dati RICA, anni 2016-2020

Tabella 1

8.2.17.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.17.3.1. 22.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater)

Sottomisura:

- 22.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina, ha provocato perturbazioni economiche nel settore agricolo e nelle comunità rurali della Regione Puglia determinando problemi di liquidità per gli allevatori della regione Puglia.

Al fine di rispondere all'obiettivo dell'articolo 39 quater del Reg. (UE) 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022, par. 3, il sostegno contribuisce alla sicurezza alimentare o risponde agli squilibri del mercato e garantisce la continuità delle attività economiche particolarmente colpite dall'impatto derivante dal conflitto bellico, e prevede il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità delle imprese agricole operanti nei settori della produzione di carne (bovina, bufalina, suina, caprina) e latte (bufalino o caprino) in quanto settori maggiormente colpiti dalla crisi. Sono esclusi le aziende con bovini da latte essendo le stesse destinatario di ulteriore intervento a livello regionale nell'ambito del quadro temporaneo in materia di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022.

Il contributo sarà concesso avendo cura di evitare eventuali sovracompensazioni derivanti dall'attuazione di

differenti regimi di aiuto aventi come riferimenti il medesimo danno.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso agli agricoltori beneficiari in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario per UBA.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme: Decisione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022: "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato e sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia*"; Regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio del 23 febbraio 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive nei confronti di azioni che ledono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; Regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 e 2022/261 del Consiglio del 23 febbraio 2022, che attua il Regolamento (UE) n. 269/2014 relativo a misure restrittive in relazione ad azioni che ledono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; Reg. (UE) n. 1306/2013 Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. aventi le seguenti caratteristiche:

a) iscritti al Registro delle Imprese con codice ATECO 01.4 "Allevamento di animali" o 01.5 "Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)";

b) con animali nel patrimonio aziendale iscritti nell'anagrafe nazionale

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente

8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto beneficiario deve presentare le

seguenti caratteristiche:

1. essere in attività

2. presentare il fascicolo aziendale con indicazione del codice stalla e attività svolta nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2022 rilevabile da BDN (Banca Dati Nazionale);

3. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;

4. essere nella situazione di Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.);

5. risultare iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;

6. rispettare le Regole di Condizionalità, che comprendono un insieme di Criteri (CGO) e Norme (BCAA) per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali allevati. Per l'anno campagna 2022 gli allevamenti richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiari di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022.

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2022/1033 del 29/06/2022.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto del conflitto russo-ucraino, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le UBA presenti in azienda, come di seguito indicato:

Comparto	**Dimensione aziendale (UBA)**	**Contributo per azienda (€)**
Ovinicaprini	2 < UBA ≤ 4	3.000,00
	4 < UBA ≤ 7	4.500,00
	7 < UBA ≤ 12	7.500,00
	UBA > 12	15.000,00
Bovini carne/misto	17 < UBA ≤ 75	4.500,00
	75 < UBA ≤ 100	6.000,00
	100 < UBA ≤ 150	9.000,00

	UBA > 150	15.000,00
Bufalini	17 < UBA ≤ 75	4.500,00
	75 < UBA ≤ 100	6.000,00
	100 < UBA ≤ 150	9.000,00
	UBA > 150	15.000,00

Le classi di importo di contributo scaturiscono dall'analisi dei singoli comparti e si basano sulla consistenza dei danni ricevuti, il numero degli allevamenti e i capi di bestiame, la distribuzione delle diverse tipologie di aziende zootecniche sul territorio regionale, e i tassi di conversione dei capi in UBA.

I premi così determinati risultano non eccessivi nel senso che sono commisurati al danno ricevuto. Infatti, sempre con riferimento all'analisi CREA sulla base della Banca Dati RICA, l'aumento dei costi correnti si riflette in una riduzione del Valore Aggiunto aziendale che è di gran lunga superiore al contributo previsto. Infatti, il danno medio per le aziende zootecniche specializzate nell'allevamento di bovini è pari a 54.773 euro di Valore Aggiunto mentre le aziende specializzate nell'allevamento dei granivori registrano in media una perdita pari a 63.974 euro di Valore Aggiunto.

L'importo massimo del sostegno è pari a 15.000 euro per beneficiario.

Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione finanziaria della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili nell'ambito dello stesso comparto.

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base degli esiti degli Audit comunitari e nazionali hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura e hanno individuato le seguenti categorie:

R3 - sistemi di controllo e adeguatezza verifiche

I rischi legati al sistema di controllo e all'adeguatezza delle verifiche hanno varia natura. Questi sono rappresentati, principalmente, dalle difficoltà legate al rispetto e controllo delle condizioni di ammissibilità del beneficiario alla misura con particolare riferimento alla condizione "essere in attività", di mantenimento della regolarità contributiva e di rispetto delle Regole di Condizionalità, che comprendono un insieme di Criteri (CGO) e Norme (BCAA) per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali allevati.

R8 - sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo.

R9 – domande di pagamento

Il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

I rischi sono collegati alle difficoltà di verifica del mantenimento del requisito di azienda attiva, di mantenimento della regolarità contributiva e di rispetto delle Regole di Condizionalità.

Per quanto riguarda il rischio di sovra-compensazione, sulla base delle analisi svolte su dati CREA, ISMEA e MIPAAF e tenendo conto anche di eventuali aiuti nazionali ed unionali, l'aiuto determinato non determina una sovra compensazione.

Infatti, il rapporto CREA del settembre 2022 attesta che per le aziende pugliesi con allevamenti il calo medio del Valore Aggiunto (VA) aziendale, definito come differenza tra i Ricavi Totali Aziendali (RTA) e i Costi Correnti (CC), è stimato in €. 54.773,00 per gli allevamenti di bovini e €. 63.974,00 per le aziende con allevamenti di granivori.

Dato atto che il contributo concesso con la presente misura è largamente inferiore al danno subito, le aziende danneggiate possono reclamare ulteriori ristori economici alla luce di regimi di aiuto istituiti *ad hoc*. In particolare, sul fronte regionale, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 805 del 6 giugno 2022 che istituisce un aiuto a favore degli allevamenti dei bovini da latte per far fronte alla crisi determinata dalla guerra in Ucraina. Come già anticipato, per evitare il rischio di sovra compensazione gli allevamenti con bovini da latte sono stati esclusi dalla misura 22.

A livello nazionale, invece, opera il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 2022 recante recante "Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura". Tale decreto destina 8 milioni di euro agli ovicaprini e 2,5 milioni di euro per i bovini da carne.

Anche in questo caso il rischio sovra compensazione risulta scongiurato a monte in considerazione del fatto che il contributo massimo cui potranno accedere le imprese pugliesi è di gran lunga inferiore al danno subito, pur nel caso risulti cumulato agli aiuti della presente misura.

Infatti, nel caso degli ovicaprini il decreto stabilisce un contributo massimo concedibile pari a 3,00 euro a capo. L'anagrafe zootecnica censisce per la Regione Puglia un numero di 243.475 animali di cui 187.467 ovini e 56.008 caprini in 3.875 allevamenti. Nel caso ogni animale fosse destinatario dell'aiuto massimo concedibile, si determinerebbe un contributo totale al comparto di 730.425 euro. In pratica, l'implementazione del regime di aiuto condurrebbe ad un aiuto medio per azienda di 188,4 euro che risulta di gran lunga inferiore alla prospettata riduzione del Valore Aggiunto aziendale.

Lo stesso vale nel caso dei bovini da carne, laddove il contributo massimo concedibile dal Decreto Ministeriale è mediamente pari 80,00 euro per capo. In questo caso l'anagrafe zootecnica censisce per la Regione Puglia un numero di 59.743 bovini da carne in 797 allevamenti. Nel caso ogni animale fosse destinatario dell'aiuto massimo concedibile, il comparto pugliese potrebbe beneficiare di un aiuto pari a

4.779.470 euro, ovvero quasi 5.996 euro per azienda. Anche in questo caso si tratta di un contributo di gran lunga inferiore alla prospettata riduzione del Valore Aggiunto aziendale

Per tali motivi non si ritiene necessario dover prevedere specifiche azioni per affrontare il rischio di sovracompensazione a causa di concorrenti regimi di aiuto nazionali.

8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura sono definiti puntualmente nel bando e nelle disposizioni attuative della sottomisura. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Considerato che ad incidere in misura significativa, sulla dinamica della gestione economica aziendale, sono soprattutto i rialzi dei prodotti che compongono la razione alimentare e che possono rappresentare circa il 60-65% dei costi totali di produzione, determinando così una un'ulteriore contrazione della redditività degli allevamenti, si può concludere che l'importo erogato con la presente sottomisura non eccede le perdite sofferte dalle aziende.

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per la tipologia di intervento.

8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per la tipologia di intervento.

8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni riportate per la tipologia di intervento.

8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Questa tipologia di intervento evidenzia il carattere ambientale e di salvaguardia e difesa delle risorse naturali, nonché l'incentivazione nelle pratiche di allevamento del bestiame su terreni condotti dall'azienda, di adottare pratiche agricole eco-compatibili, contribuendo al rafforzamento degli obiettivi ambientali e alla tutela del patrimonio naturale, in termini di contributo al perseguimento di uno sviluppo eco-sostenibile nelle aree rurali. La sostenibilità ambientale degli allevamenti, infatti, è fortemente dipendente dall'adozione delle buone pratiche ed obblighi inerenti la qualità dell'aria, l'uso efficiente delle risorse idriche e la qualità dei suoli.

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

L'obiettivo generale della valutazione consiste nel migliorare la qualità della programmazione e dell'esecuzione del programma, di valutarne la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto (art. 54 Reg UE 1303/2013). La valutazione segue quanto previsto dalle disposizioni vigenti del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 (artt. 67, 68, 76-79) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Comunitari, artt. 50, 54-57 ed è coerente con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato e delle linee guida prodotte dall' European Evaluation Network for Rural Development.Il regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce i requisiti per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi della valutazione (art. 50, 54 (1), 55, 56, 57), l'uso di indicatori e target (art. 27 (4)), le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione, l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati (art. 54 (2), 56 (2)), l'indipendenza degli esperti di valutazione rispetto alle autorità responsabili dell'attuazione del Programma (articolo 54 (3)).Sono inoltre previste specifiche indicazioni sul monitoraggio. Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 sono indicati gli obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione (art. 68), si fa riferimento all'uso di indicatori comuni (art. 67, 68, 69), al sistema di informazione elettronico per la gestione complessiva dei dati su ciascun intervento finanziato (art. 69, 70, 71, 76, 78), alle procedure e responsabilità, alle relazioni annuali (art. 72, 73, 74, 75, 76).

L'obiettivo del piano di valutazione è pertanto quello di assicurare che siano intraprese le necessarie e appropriate attività di valutazione definite dal quadro normativo comunitario inerente il monitoraggio,la sorveglianza e la valutazione dei programmi in base a quanto prescritto dai citati regolamenti. Il Piano di valutazione è pertanto lo strumento attraverso il quale si assicura che il PSR sia valutato oltre che seguendo obblighi normativi soprattutto attraverso attività valutative realizzate mettendo a disposizione le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie, anche per consentire la comunicazione e la diffusione dei risultati. Il fine ultimo è quello di aumentare il controllo democratico sugli interventi e la trasparenza degli stessi.

Il piano di valutazione descrive,in un quadro complessivo e in un'ottica pluriennale i soggetti coinvolti, gli strumenti e fonti utilizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate, le attività che si intende porre in essere, per assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie per la verifica del programma e per la diffusione di risultati della valutazione stessa a tutti i potenziali stakeholders. La verifica del programma avviene in particolare nell'ambito delle relazioni annuali di attuazione, con particolare riguardo alla Relazione annuale di attuazione del 2017 e del 2019, e della valutazione expost del programma all'interno dei quali quindi vengono riportati gli esiti della attività valutazione.

Il piano di valutazione, esplicita ruoli e responsabilità, obiettivi, risorse e tempi, garantisce una maggiore trasparenza amministrativa, mira inoltre a favorire nei soggetti interni ed esterni all'amministrazione la conoscenza del processo di valutazione quale importante strumento di apprendimento comune.

Un ulteriore obiettivo del piano consiste nell'evidenziare quanto l'attività di valutazione sia parte integrante dell'attuazione del programma, fornendo un feedback, a cadenze temporali chiare, all'Autorità di Gestione,

alla Commissione Europea, ai decisori politici, ai beneficiari, e a tutti gli altri soggetti coinvolti e interessati, non solo sull'avanzamento del programma, e sui suoi risultati rispetto agli obiettivi, ma anche sulle principali problematiche emerse fornendo indicazioni sulle possibili azioni da intraprendere, favorendo quella che, in gergo tecnico è definita"usabilità della valutazione".

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Di seguito si offre una descrizione dei principali soggetti che, con le rispettive responsabilità, costituiscono il sistema di M&V del PSR ovvero gli organismi che lo formano e che le risorse per generare gli "output" previsti, Avendo compiti e responsabilità divisi tra i diversi organismi, viene individuato un quadro complessivo della divisione del lavoro funzionale a illustrare come funziona il sistema di monitoraggio e di valutazione. Durante l'attuazione del periodo di programmazione i processi possono essere revisionati al fine di accrescere ulteriormente la loro efficacia ed efficienza.

Gli organismi coinvolti nell'attività di monitoraggio e valutazione del PSR, anche in considerazione della lezione appresa dal precedente periodo di programmazione, sono: l'Autorità di Gestione, il Valutatore Indipendente, Il Gruppo direttivo della valutazione - Steering Committee, l'Organismo Pagatore, il Comitato di Sorveglianza, i Gruppi di Azione Locale, la Rete rurale nazionale, autorità governative, provider di dati di altre istituzioni competenti e organizzazioni, nonchè i beneficiari.

L'Autorità di Gestione, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma, espleta le seguenti funzioni: definisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione; definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio regionale, anche per la sorveglianza finanziaria, garantendo il trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale di Monitoraggio, garantendo la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione del Programma, in collaborazione con l'OP per supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del PSR; redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del Reg. (UE) 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza; è responsabile sia della redazione del Piano di valutazione volto a garantire la coerenza del sistema di monitoraggio e valutazione e organizza valutazioni e attività connesse come la diffusione degli esiti delle attività di valutazione, la gestione dei rapporti con il Valutatore indipendente e con gli altri soggetti coinvolti nella valutazione, così come dell'attività di valutazione e provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione e della comunicazione alla Commissione della pubblicazione su internet delle relazioni di valutazione, oltre a coordinare la comunicazione delle opportunità offerte dal Programma e la diffusione dei risultati ottenuti della valutazione sia verso operatori interni che verso quelli esterni, così come al grande pubblico; è responsabile della direzione del Comitato di Sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per verificare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici.

Ai fini dell'attuazione del Piano di valutazione l'AdG presiede il Gruppo direttivo della valutazione e si avvale di un'unità di monitoraggio e valutazione per far fronte alle necessità legate alla raccolta, organizzazione e gestione delle informazioni e dei dati necessari alla realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione.

Il **Valutatore Indipendente**, funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione, è selezionato mediante una procedura di gara di evidenza pubblica. Esso svolge le attività di valutazione acquisendo conoscenze sul Programma (e ovviamente sulla sua attuazione)e sulla sua governance che possono aiutare l'Autorità di Gestione a migliorane l'attuazione. In particolare, formulale richieste di estrazioni di dati dal data base dell'Organismo Pagatore, quantifica gli indicatori di risultato e di impatto, predispone le relazioni di valutazione in itinere nel 2017 e nel 2019, fornisce tutti gli elementi necessari per sostanziare adeguatamente le relazioni annuali sull'attuazione, predispone le relazioni annuali di approfondimento tematico per le quali svolge indagini ed interviste ad hoc. Realizza la valutazione ex-post. Formula raccomandazioni per migliorare l'attuazione del Programma e diffonde gli esiti delle attività di valutazione e monitora il loro utilizzo (coordinandosi col referente del Piano di comunicazione per le attività connesse alla divulgazione dei risultati della valutazione).

Il valutatore indipendente dovrà garantire un coordinamento continuo con il grupp odirettivo della valutazione e con l'unità di monitoraggio e valutazione, la partecipazione ai comitati di sorveglianza e alle attività di divulgazione dei risultati della valutazione. Il valutatore dovrà altresì prevedere l'interlocuzione con i referenti azionali e comunitri volta al confronto tecnico in materia di valutazione dello sviluppo rurale. Dovrà assicurare inoltre un adeguato supporto metodologico ai referenti dei GAL in materia di valutazione. Il valutatore utilizza lo strumento del disegno della valutazione, che viene approvato dall'Autorità di gestione a inizio attività in funzione di quanto previsto dalla normativa, dal Capitolato di gara e successivamente aggiornato, per definire nel dettaglio contenuti e attività valutative anche in relazione alle esigenze manifestate dal Gruppo direttivo della valutazione.

Il Gruppo direttivo della valutazione- Steering Committee.Al fine di contribuire ad una più precisa definizione dellaattività di M&V rispetto alle esigenze conoscitive maturate dall'andamento del Programma,il Gruppo direttivo della valutazione svolge funzioni di: indirizzo strategico della valutazione stabilendo obiettivi e contenuti di ciascuna delle valutazioni prodotte in funzione di quanto stabilito nel Piano di Valutazione e proponendo eventuali aggiornamenti della domanda valutativa regionale in relazione ai settori regionali strategici; verifica dell'attività del valutatore e interlocuzione con lo stesso; recepimento delle indicazioni della valutazione nella programmazione e attuazione del programma; coordinamento con le valutazioni dei programmi finanziati dagli altri fondi SIE.E' formato da AdG, dirigenti responsabili dell'attuazione delle misure, Valutatore Indipendente, Postazione Regionale RRN, Assistenza Tecnica 2014-2020 Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti portatori di interessi ed informazioni importanti per la definizione dei temi di valutazione e delle relative domande valutative (ad es. referenti dei GA, rappresentanti del Partenariato, referenti delle attività di valutazione degli altri fondi SIE, rappresentante Rete Rurale Nazionale, Università, OP-AGEA).

Organismo pagatore (OP).Il ruolo di OP per il Programma è svolto da AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il ruolo svolto da AGEA è quello di fornire informazioni fondamentali per le attività di

monitoraggio e valutazione inerenti i beneficiari, le domande presentate, le operazioni finanziate, i pagamenti effettuati ed i controlli realizzati. La collaborazione strategica con l'OP sarà garantita nell'ambito dei rapporti interistituzionali con l'AdG, e attraverso le convenzioni sottoscritte tra le parti, l'interlocuzione operativa sarà assicurata nell'ambito dell'unità di monitoraggio e valutazione.

Il Comitato di Sorveglianza, costituito in base al Reg. (UE) 1303/2013 art. 49 ed in base al Reg (UE) 1305/2013 art. 74 è l'organismo a cui competono le decisioni di indirizzo per la guida del PSR. Approva i Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) e tutte le eventuali modifiche che saranno apportate al programma e al relativo Piano Finanziario. Approva i documenti prodotti dal Valutatore Indipendente. E' composto dai rappresentanti degli Enti territoriali, della società civile e del sistema economico che fanno parte del Partenariato, delle Autorità di gestione degli altri Fondi, dell'Organismo pagatore, delle Amministrazioni centrali dello Stato e della Commissione europea.

Il Comitato di Gestione ha il compito di seguire l'attuazione del PSR in tutte le sue fasi. E' presieduto dall'AdG (o da un suo referente) ed è composto dai responsabili di priorità (e/o temi trasversali), dal responsabile del servizio di valutazione, dal responsabile del servizio di assistenza tecnica, da un referente per i sistemi informativi e di monitoraggio implementati a supporto dell'attuazione, da un rappresentante dell'Autorità ambientale, da un rappresentante dell'Organismo Pagatore, dal responsabile del Piano di Comunicazione. Svolge le funzioni di coordinamento delle attività di valutazione e di garanzia del corretto flusso dei dati e delle informazioni. E' un organismo operativo, (ad esempio condivide i metodi e le tecniche di valutazione i flussi dei dati forniti dai sistemi informativi, ecc.) che si riunisce secondo almeno quattro volte l'anno.

Il Gruppo di Monitoraggio pianifica le fasi, gli strumenti e le attività del monitoraggio. E' composto da tre funzionari del Servizio Agricoltura. Le attività di valutazione si coordinano con le attività di monitoraggio determinando la tempistica per la consegna degli elaborati e verifica la qualità della relazioni prodotte. Il Gruppo fornisce un continuo supporto al Valutatore facendo da intermediario con l'Autorità di gestione e con gli eventuali altri Enti territoriali. Il Gruppo, altresì, predispone le procedure per affidare la valutazione e successivamente interagisce costantemente con il valutatore indipendente, fornendo tutte le informazioni necessarie alla stesura del rapporto.

Gli Altri Attori. Si tratta di un gruppo eterogeneo di organismi che hanno una grande rilevanza ai fini di una corretta attuazione del Piano ma che per sintesi vengono ricompresi in un'unica categoria. In particolare il riferimento è a: I Beneficiari che sono tenuti a fornire, quando richiesti, i dati e le informazioni per le attività di monitoraggio e valutazione e che possono altresì avere un ruolo nel Gruppo direttivo. I GAL che sono, anche essi, o tenuti a fornire dati e informazioni. La Rete rurale nazionale che, per mandato, contribuisce all'ottimizzazione dell'attuazione dei PSR.

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo

locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

Le attività di valutazione del Programma riguarderanno in prima istanza le domande valutative previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n, 808/2014 (Allegato V "Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale"). In particolare, saranno condotte attività di valutazione volte a valutare i risultati e gli impatti del Programma rispetto alle seguenti aspetti/temi valutativi:

a.il contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi della Strategia comune di EU2020 e degli obiettivi tematici comuni ai fondi ESI stabiliti nel QSC;

b.il contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti nell'art. 4 del Reg. 1305/2013 (stimolare la competitività del settore a ricolo; garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali);

c.il contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi trasversali della politica di sviluppo rurale (innovazione, ambiente, cambiamento climatico);

d. il contributo del PSR agli interventi specifici (LEADER e supporto specifico ai GAL, RRN);

e. elementi tecnici più specifici del Programma (quali il sistema procedurale, organizzativo e gli strumenti per la semplificazione amministrativa messi in atto dalla Regione; il sistema di monitoraggio e valutazione; la strategia di comunicazione del Programma).

In questo contesto, la valutazione sarà condotta in linea con le indicazioni del "sistema comune di monitoraggio e valutazione" di cui all'art.14 del reg.UE 808/2014, tenendo conto della logica comune europea degli interventi ovvero della gerarchia degli obiettivi europei stabiliti per lo sviluppo rurale (Priorità, Focus Area ed obiettivi trasversali), per la PAC e, a salire, per l'attuazione della strategia 2020 inclusi gli Obiettivi tematici previsti per i Fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE).

In riferimento ai temi citati, sarà valutata l'efficacia, l'efficienza, gli impatti sulla base di dati, informazioni e indicatori definiti dal Valutatore indipendente e una analisi degli effetti. In particolare, per la risposta alle domande comuni collegate alle focus area si farà riferimento agli indicatori comuni di target ed agli indicatori supplementari di risultato. Per valutare il contributo del Programma rispetto agli obiettivi generali delle politiche europee, risulta logico fare riferimento alla misura degli impatti e pertanto si dovranno prendere in considerazione gli indicatori di impatto comuni, gli indicatori di contesto comuni ed eventuali indicatori supplementari di risultato e di impatto.

A corredo degli aspetti di indagine sopracitati, l'AdG - di concerto con tutti gli attori coinvolti nella definizione e attuazione del Piano di Valutazione, (Cfr. Paragrafo. 9.2) – saranno presi in esame eventuali ed ulteriori approfondimenti valutativi e indagini aggiuntive a quelle citate, da definire su aspetti di prioritaria attenzione dell'AdG (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le criticità riscontrate in corso di avanzamento del programma, le modifiche della strategie o all'allocazione delle risorse e/o da altri temi, fenomeni, elementi oggetto di nuove domande valutative di specificità regionale).

La raccolta dei "fabbisogni valutativi" quale parte delicata del processo valutativo sarà a cura del Gruppo di monitoraggio e del Gruppo direttivo. Sarà, comunque, definito un set di domande valutative specifiche, oltre a criteri di giudizio ed indicatori pertinenti.

Le attività volte all'implementazione del Piano di Valutazione saranno orientativamente così sviluppata:

-definizione della domanda valutativa regionale alla base del capitolato per l'affidamento del servizio

- predisposizione dei capitolati di gara per l'affidamento delle attività di valutazione;

-selezione del valutatore;

- l'analisi delle esigenze valutative, delle domande di valutazione e dei criteri ed indicatori collegati;

-definizione del disegno della valutazione con analisi della valutabilità del programma;

- l'analisi delle fonti per la raccolta dei dati e la predisposizione di opportuni raccordi, anche metodologici;

-sviluppo di domande valutative specifiche;utili alla raccolta dei dati;

- predisposizione di relazioni e rapporti di valutazione;

-attività di divulgazione dei risultati della valutazione.

Si veda il Cronoprogramma (Cfr. Paragrafo 9.5) per il dettaglio della tempistica di espletamento delle attività sopraindicate.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

La Regione Puglia, in continuità con la passata programmazione, in grado di registrare, conservare, gestire e trasmettere la base informativa necessaria alla stesura delle Relazioni annuali di esecuzione e all'espletamento delle attività di valutazione secondo quanto previsto dall'Art.. 66 Reg. UE 1305/2013.

I dati e le informazioni riguardanti l'attuazione del Programma e necessari al monitoraggio e alla valutazione dello stesso derivano, come per la passata programmazione 2007-2013, dal Sistema Informativo Regionale, in collegamento con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale –SIAN e con l'Organismo Pagatore.

Nella fattispecie, la Regione di dispone di sistemi informatici,SIARP ed il SiTPMA, con i quali gli utenti ed i beneficiari possono presentare le proprie istanze di finanziamento all'interno di un processo decodificato e costantemente guidato, nonché supportato da Helpdesk. I sistemi si avvalgono anche di specifici protocolli di colloquio con la banca dati AGEA e con le altre principali banche dati di utilità.

Il Sistema regionale – in linea con i tempi di predisposizione del SIAN previsti dal cronoprogramma individuato dal MIPAAF nell'ambito della strategia di informatizzazione e semplificazione " Agricoltura 2.0" di cui all'intesa Stato-Regioni n. 193/CSR del 18 dicembre 2014 (Intesa sullo schema didecreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante semplificazione per la gestione della PAC 2014-2020) – garantirà l'operatività delle funzioni di acquisizione e istruttoria nonché, quella delle specifiche funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione, in particolare in termini di estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori di interesse.

In particolare, il sistema informatico di gestione delle operazioni e quello di registrazione del fascicolo aziendale, tra loro strettamente integrati, garantiscono i. la registrazione dei dati anagrafici e di consistenza aziendale tramite l'archiviazione informatica del fascicolo aziendale; ii. di identificare univocamente tutte le operazioni presentate, ammesse e finanziate; iii. il rilievo dello stato di avanzamento di ogni singola operazione, ricavato mediante gli indicatori finanziari, fisici e procedurali; iv. la verifica della qualità dei dati immessi nel sistema.

Le informazioni a livello di operazione saranno collegate oltre che con i dati della domanda di aiuto e di pagamento, anche con le fasi procedurali successive (varianti, ecc.).

Il sistema informatico permette la condivisione delle risorse informative necessarie all'AdG e all'Organismo Pagatore e rende disponibili in tempo reale i dati per il calcolo degli indicatori di input, di prodotto e, se opportuno, di quelli di risultato per il monitoraggio strategico dell'Autorità di Gestione e del Comitato di sorveglianza, nonché per le attività di analisi del Valutatore.

I dati e le informazioni utili ai fini delle attività di valutazione saranno resi disponibili dalla Regione Puglia secondo la tempistica funzionale all'espletamento di tutte le attività confluenti nella valutazione e monitoraggio del Programma, in modo da garantire la puntualità di raccolta e rilascio funzionale alla stesura delle relazioni annuali e alle attività di valutazione intermedia ed ex-post.

A tal proposito, la disponibilità dei dati per la valutazione sarà garantita anche grazie al coordinamento organizzativo dell'attività di valutazione che verrà assicurato dal Comitato di gestione in accordo con l'AdG attraverso incontri periodici del Gruppo direttivo della valutazione e del Gruppo di monitoraggio e valutazione con l'Organismo Pagatore.

Inoltre, i dati e le evidenze non direttamente estraibili (come i dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario) saranno raccolti dal Valutatore indipendente mediante indagini ad hoc: indagini field interne all'amministrazione regionale, indagini dirette presso i beneficiari, casi studio, interviste strutturate a testimoni privilegiati.

Fonti primarie e secondarie

Le fonti primarie di dati sono: il SIAN, l'OP, Il Sistema di Monitoraggio regionale, eventuali indagini svolte direttamente presso i beneficiari. In particolare, i dati "primari" inerenti i beneficiari del programma riguardano le caratteristiche dei titolari dell'azienda, le caratteristiche dell'azienda e sono desumibili dal fascicolo aziendale e di dati inerenti gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento desumibili dalla domanda di aiuto

Le fonti secondarie sono relative ad altre banche dati regionali (SIT Puglia), e ulteriori ed altre fonti statistiche nazionali (es. RICA, RRN, Sistan, Ismea, ISTAT). Infine costituiscono parte integrante del sistema di monitoraggio e valutazione i documenti di supporto tecnico (pubblicati e/o in fase di definizione) elaborati dalla CE in collaborazione con gli SM, di cuiall'allegato VI del "Regolamento di esecuzione (UE) n 808/2014 della Commissione recante modalità diapplicazione del Reg. FEASR (UE) n. 1305/2013".

L'AdG, il Gruppo di Monitoraggio e il Gruppo direttivo gestiranno quanto sopra previsto, anche nei casi in

cui dovesse essere necessario svolgere delle indagini “ad hoc” attraverso campionamenti diretti o tramite questionari in accordo col valutatore indipendente

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

2014. Pianificazione delle risorse per la valutazione e per realizzare gli organismi precedentemente descritti Predisposizione delle specifiche domande valutative, del capitolato e delle procedure per l’affidamento del servizio di valutazione. Definizione del sistema di monitoraggio.

2015. Attivazione del Gruppo direttivo della Valutazione. Affidamento del servizio di valutazione. Revisione del sistema di monitoraggio.

2016 - 2024. Predisposizione della relazione annuale sull’attuazione.

2017. Prima valutazione in itinere.

2018. Eventuale revisione delle domande valutative e delle fonti di dati potenziali.

2019. Seconda valutazione in itinere.

2020. Eventuale revisione delle domande valutative e delle fonti di dati potenziali.

2021. Predisposizione del capitolato e delle procedure per l’affidamento del servizio di valutazione ex post.

2023 - 2024. Valutazione ex post.

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Obiettivo
L'obiettivo basilare della comunicazione per la valutazione, come è noto, è quello di garantire che le conclusioni emerse dalle attività di valutazione siano diffuse tra i diversi stakeholders, in forma appropriata e in tempi adeguati.

Attori chiave
Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati della valutazione è l'Autorità di Gestione cui compete la definizione e attuazione del Piano di Comunicazione del programma (Cap. 15).

Il personale del Comitato di Gestione assicurerà il flusso continuo di informazioni relative ai risultati conseguiti dal Programma "da e verso" l'amministrazione ed il resto della comunità regionale e rurale.

Il Valutatore sarà coinvolto nel partecipare attivamente alle attività di diffusione dei risultati, almeno attraverso i classici strumenti: sintesi non tecnica in lingua inglese e italiana; realizzazione di materiale divulgativo sintetico destinato al vasto pubblico; partecipazione ad iniziative divulgative organizzate dalla AdG.

In riferimento ai meccanismi istituiti per monitorare l'utilizzo dei risultati della valutazione, al di là delle iniziative da realizzare per la diffusione delle evidenze dei rapporti di valutazione (2017-2019), verranno organizzati dal Gruppo direttivo della Valutazione – di concerto con il Comitato di gestione, l'AdG, il Comitato di Sorveglianza e il Gruppo di Monitoraggio- incontri periodici con il Valutatore indipendente, per la presa in carico di ulteriori temi valutativi da indagare e per comprendere e risolvere gli eventuali ostacoli ad un corretto "funzionamento" della strategia valutativa.

A questo proposito, il Gruppo direttivo può proporre soluzioni tecniche da sottoporre all'attenzione dell'AdG per favorire l'uso della valutazione secondo le declinazioni più recenti ed esaustive rivenienti dalla letteratura.

Target
La comunicazione della valutazione sarà rivolta a destinatari target quali responsabili della programmazione e gestione del PSR, i soggetti del partenariato regionale e la cittadinanza.

A questo proposito è opportuno ricordare che anche la comunicazione sulla valutazione deve essere rivolta con particolare attenzione alle aziende agricole e forestali. Inoltre, l'attività di comunicazione dei risultati sarà più intensa all'inizio della programmazione e quando saranno disponibili i principali prodotti della valutazione. Essa deve sempre prevedere di rilevare eventuali esigenze informative da parte dei destinatari

Canali di informazione e comunicazione

Per il "follow-up" dell'utilizzo dei risultati della valutazione saranno utilizzati diversi strumenti - quali piani d'azione, seminari, workshop, comitati- intesi a introdurre nell'attuazione del programma e nel ciclo programmatico le lezioni e le raccomandazioni tratte dalle valutazioni.
In relazione all'attività di diffusione dei risultati, si prevede da cronoprogramma almeno un momento annuale dedicato a diffondere i contenuti delle relazioni annuali di valutazione in itinere e un evento

dedicato alla divulgazione dei risultati emersi da ciascuno dei due rapporti di valutazione intermedia 2017-2019

Inoltre, per consentire la massima diffusione dei risultati della valutazione ai destinatari sopra individuati, oltre al sito web dedicato al Programma su cui verranno pubblicati tutti i prodotti della valutazione, ai siti web dei GAL selezionati e, laddove possibile, al sito della Rete Rurale Nazionale, si utilizzeranno i seguenti strumenti:

-incontri, tavoli tecnici, riunioni, comprese le riunioni del Comitato di Sorveglianza

-eventi, convegni, seminari

-stampa e media

-materiale informativo e pubblicitario

-nuove forme multimediali (social network, applicazioni per smartphone, ecc.).

I prodotti della valutazione saranno diversificati in funzione delle finalità che perseguono e del target deidestinatari. Essi saranno costituiti: dai rapporti di valutazione annuali, intermedi ed ex post con le relativesintesi anche in inglese; dai rapporti tematici; da comunicati, pubblicazioni, presentazioni, anchemultimediali.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Il piano di valutazione sarà finanziato con il budget dell'assistenza tecnica. Si prevede, a titolo meramente indicativo di impegnare circa 2,9 Meuro. Tale previsione è effettuata anche in base a quanto programmato per la valutazione della programmazione precedente.

In particolare, le risorse sono impiegate per:

- affidare il servizio di valutazione per l'intero periodo di programmazione
- attuare il Piano di Valutazione
- realizzare studi specifici, e compensare esperti esterni
- installare e gestire sistemi informatizzati, anche con l'OP
- realizzare azioni per migliorare lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione
- sviluppare le capacità amministrativa e istituzionale
- accedere a banche dati
- sviluppare azioni innovative sull'uso della valutazione
- costi di comunicazione.

Le risorse umane interne all'Amministrazione regionale dedicate alle attività di valutazione e

comunicazione/diffusione dei risultati della valutazione, sono quelle indicate nel par.9.2 e sono costitute dai componenti del Gruppo direttivo della valutazione e il Gruppo di monitoraggio, in coordinamento con il personale coinvolto nelle attività di valutazione ed interno al Comitato di Gestione e all' AdG.

Inoltre, tra i soggetti esterni all'amministrazione convolti nell'attività di valutazione si farà riferimento ai referenti dell'attività di monitoraggio e valutazione dei GAL e un referente dell'Organismo pagatore.

Per quanto riguarda il valutatore indipendente sarà richiesta la messa in campo di un team di lavoro che sia costituito da un gruppo esperti con adeguate esperienza e competenze per un numero minimo di tempo lavoro secondo le indicazioni del bando di selezione.

Gli eventuali costi previsti saranno stimati sulla base di coloro che sono coinvolti nell'attuazione del piano di valutazione.

Aree e Attività di potenziamento

In questo nuovo ciclo di programmazione si intende rafforzare e rendere più efficace l'azione di supporto dei sistemi informativi alle attività di valutazione e monitoraggio.Per tale ragione, l'AdG pone particolare cura nella collaborazione con l'OP affinché quest'ultimo possa rendere disponibili i dati raccolti anche per le finalità della valutazione, anche per eventuali analisi di cosiddetto "effetto netto".

Sarà altresì necessario rafforzare le funzioni a supporto della sorveglianza del Programma in termini di risorse umane e di strumentazione idonea a supportare la funzione di raccolta delle informazioni e restituzione di una reportistica finalizzata allo svolgimento delle attività di gestione e monitoraggio dell'attuazione. Uno sforzo ulteriore è richiesto in termini di capacità amministrative e organizzative sulle operazioni realizzate dai GAL. Il coordinamento con i GAL dovrà essere potenziato;i GAL, dovranno intercettare, con gli strumenti informativi in uso, tutto il set di dati minimi inerenti le operazioni e i relativi beneficiari, e garantire all'AdG e al valutatore le informazioni complete e tempestive necessari ai fini del monitoraggio e valutazione del programma.

Per rendere più efficace il sistema, sarà posta particolare attenzione alla definizione e utilizzo di forme di circolazione dei dati anche tramite strumenti TI (protocolli di comunicazione, georeferenziazione) e delle informazioni e all'individuazione di personale ad hoc appositamente dedicato a questi compiti. Tutti i dati rilevati saranno forniti all'Amministrazione regionale nelle rispetto delle specifiche norme, secondo un sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle condizioni di valutabilità.Inoltre, per il periodo 2014-2020 si realizzeranno ulteriori miglioramenti del sistema, con un allargamento delle banche dati di riferimento, un più marcato collegamento all'azione istruttoria-amministrativa e con le attività di monitoraggio. Ciò avverrà nel più articolato quadro dell'Agenda Digitale, creando anche sinergie tra istituzioni in particolar modo per l'acquisizione di documentazione e la semplificazione delle procedure autorizzative.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	0,00	210.954.000,00	211.725.000,00	131.275.034,22	132.323.329,26	137.913.000,00	138.207.000,00	150.217.210,33	122.477.262,74	**1.235.091.836,55**
Totale FEASR (esclusa EURI)	**0,00**	**210.954.000,00**	**211.725.000,00**	**131.275.034,22**	**132.323.329,26**	**137.913.000,00**	**138.207.000,00**	**150.217.210,33**	**122.477.262,74**	**1.235.091.836,55**
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	**0,00**	**12.712.104,89**	**12.758.525,83**	**8.537.969,18**	**8.294.060,04**	**8.310.631,52**	**8.328.347,95**			**58.941.639,41**
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								27.994.945,55	65.012.683,24	**93.007.628,79**
Totale (FEASR + EURI)		**210.954.000,00**	**211.725.000,00**	**131.275.034,22**	**132.323.329,26**	**137.913.000,00**	**138.207.000,00**	**178.212.155,88**	**187.489.945,98**	**1.328.099.465,34**

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**618.708.913,62**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**46,59**
Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**576.416.624,83**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**46,67**
Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**42.292.288,79**	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**45,47**

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**551.433.862,83**	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**41,52**
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	**513.426.234,04**	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**41.57**
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**38.007.628,79**	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**40,87**

Soglia di non regressione PSR (%)	**41.23 (40.79 + 0.44 from national RDP)**

Reg 2024/xxx: EAFRD reallocated to measure 23 and to Art 18(1), point (b):	**0,00**	Reg 2024/xxx RDP non-regression threshold (%):	**41.23 (40.79)**

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	**4.238.656,89**

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	85%	20%	85%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%		60.5%		0,00	7.727.701,19 (2B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni	Main	100%					0,00 (2B)

meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93						0,00	7.727.701,19
						0,00	0,00
						0,00	7.727.701,19
					Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)		

1036

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	4.457.373,80 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	4.457.373,80

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	0,00 4.457.373,80

1038

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	5.520.771,24 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	5.520.771,24

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	0,00 5.520.771,24

1040

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		95%		2.722.500,00	205.061.856,40 (2A) 98.535.901,40 (2B) 91.115.733,05 (3A) 55.137.083,62 (P4) 30.591.903,26 (5A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 2.388.428,14 (P4) 0,00 (5A)
Total (EAFRD only)						2.722.500,00	480.442.477,73

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 2.722.500,00	2.388.428,14 482.830.905,87

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	88.117.415,02

di cui FEASR (in EUR)	85.728.986,88

di cui EURI (in EUR)	2.388.428,14

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	29.645.000,00 (3B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3B)

Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00 0,00	29.645.000,00 0,00 29.645.000,00

Regulation (EU) No 2024/xxx: EAFRD reallocated to the measure referred to in Article 18(1), point (b) of Regulation (EU) No 1305/2013 (in EUR)	

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%			55.010.603,82 (2A) 0,00 (2B)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%		60.5%			0,00 (2A) 29.481.650,00 (2B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni	Main	100%					0,00 (2A) 44.288.350,00 (2B)

meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93							
						0,00	84.492.253,82
						0,00	44.288.350,00
						0,00	128.780.603,82
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)							

1046

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	38.388.016,61 (6B) 485.330,59 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					10.711.650,00 (6B) 0,00 (6C)
Total (EAFRD only)						0,00	38.873.347,20

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	10.711.650,00 49.584.997,20

1048

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	1.513.824,61 (2A) 11.902.463,69 (P4) 39.083.121,87 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (P4) 0,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	52.499.410,17

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	0,00 52.499.410,17

1050

10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	3.041.486,00 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	3.041.486,00

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	0,00 3.041.486,00

1052

10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	124.661.285,72 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	124.661.285,72

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	0,00 124.661.285,72

1054

10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	250.365.093,76 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					35.619.200,65 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	250.365.093,76

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	35.619.200,65 285.984.294,41

1056

10.3.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	166.283,10 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	166.283,10

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	0,00 166.283,10

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	166.283,10

di cui FEASR (in EUR)	166.283,10

di cui EURI (in EUR)	

10.3.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%		60.5%		0,00	5.174,41 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	5.174,41

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.174,41

1060

10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%		60.5%		0,00	14.371.950,91 (2A) 3.283.284,09 (3A) 142.981,56 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (5E)

regolamento (CEE) n. 2019/93							
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	17.798.216,56 0,00 17.798.216,56

10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	90%		60.5%		0,00	92.870.068,00 (6B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar	Main	100%					0,00 (6B)

Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93							
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	92.870.068,00 0,00 92.870.068,00

10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					28.766.024,00
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	100%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	28.766.024,00

Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)	0,00 0,00	0,00 28.766.024,00

1066

10.3.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					4.873.723,69 (2A) 2.962.684,99 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	7.836.408,68 0,00 7.836.408,68

10.3.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	85%					5.896.934,40 (2A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	5.896.934,40 0,00 5.896.934,40

10.3.19. M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	60.5%					26.526,77
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	26.526,77 0,00 26.526,77

10.3.20. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Total (EAFRD only)					0,00	0,00
Total (EURI only)					0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)					0,00	0,00

10.3.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	**2,29**
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	2.164.481.738,79
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	49.559.159,64

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	12.773.059,88	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	7.367.560,00	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	29.418.539,76	0,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	**93,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	8,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	85,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	**2.800,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	2.800,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	**1,43**
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	3.894,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	3.824,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	0,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	641.402.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	359.981.058,18	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	368.945.217,19	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	181.853.235,76	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	90.926.617,88	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	2.502.189,44	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	23.755.290,76	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	8.055.741,63	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	1.205,00	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	Totale spesa pubblica in EUR	9.746.999,00	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	N. di aziende sovvenzionate	691,00	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	**1,10**
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2.977,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	2.800,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	9.577.633,83	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	12.773.059,88	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	1.127,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	296.125.924,58	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	162.869.258,52	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	1.850,00	805,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	93.018.350,00	44.288.350,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	93.018.350,00	44.288.350,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	93.018.350,00	44.288.350,00

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	**0,43**
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.157,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	7.828,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	7.367.560,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	494,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	9.125.241,72	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	602,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	334.676.705,42	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	150.604.517,44	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	50,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	500,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.027.249,59	0

M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	163,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	5.426.915,85	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	4.896.999,99	0

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	**0,08**
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	212,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	271.750,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	212,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	7.000.000,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	49.000.000,00	0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	3.383,00	86,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	93.524.103,76	2.388.428,35
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	93.524.103,76	2.388.428,35
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	2.210,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	99.650,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	12.751.365,32	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	206.051.711,94	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	113.568,00	27.869,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	113.078,00	8.640,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	449.445.801,91	35.619.200,65
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	2.081,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	274.848,10	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	150,00	0

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	0	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	8.552,75	0

Foreste

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	279,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	19.673.493,70	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	907,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	2.220,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	**3,17**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	40.731,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	**1,24**
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	2.220,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**24,62**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	316.446,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**1,24**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	2.220,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**7,20**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	92.510,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**1,24**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	2.220,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	**19,13**
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	45.700,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	238.905,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	750,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	45.700,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	50.565.129,35	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	50.565.129,35	0

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	**0,19**
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	2.710,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.285.290,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	179,04

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	2.210,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	13.986.746,41	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	500,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	3.169.401,82	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	32.198.351,36	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	15.245.701,84	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	236.333,15	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	**94,30**
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	3.250.000,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	**40,78**
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	**400,00**
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	1.405.600,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	85,10
1 Popolazione - intermedia	0,00
1 Popolazione - totale	4.050.072,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	264,00	38,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	250,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni Altri (7.8)	0	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	1.405.600,00	203.016,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	74.162.917,13	10.711.650,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	25,00	0

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	3.250.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	1.723.386,93	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	125.371.246,21	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	315.575,19	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	31.094.036,30	0

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	500.000,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	**14,51**

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	85,10
1 Popolazione - intermedia	0,00
1 Popolazione - totale	4.050.072,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	500.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	802.199,32	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione		2,800														2,800
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze		9,577,633.83														9,577,633.83
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)		12,773,059.88														12,773,059.88
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)			7,828													7,828
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)			7,367,560													7,367,560
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			494													494
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			9,125,241.72													9,125,241.72
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	641,402,000	296,125,924.58	334,676,705.42				93,524,103.76	50,565,129.35								1,416,293,863.11
	Totale spesa pubblica in	368,945,217.19	162,869,258.52	150,604,517.44				93,524,103.76	50,565,129.35								826,508,226.26

	EUR														
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				212										212
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				0										0
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				49,000,000										49,000,000
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	181,853,235.76	93,018,350												274,871,585.76
	Totale spesa pubblica in EUR	90,926,617.88	93,018,350												183,944,967.88
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)												74,162,917.13	802,199.32	74,965,116.45
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0									13,986,746.41				13,986,746.41
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0									3,169,401.82				3,169,401.82
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0									32,198,351.36				32,198,351.36
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0									15,245,701.84				15,245,701.84
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0				19,673,493.7					0				19,673,493.7
	Spesa pubblica totale (in EUR)	2,502,189.44									0				2,502,189.44

	(8.6)															
M09	Totale spesa pubblica (in EUR)			5,027,249.59												5,027,249.59
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)					99,650										99,650
	Totale spesa pubblica (in EUR)					206,051,711.94										206,051,711.94
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)					113,568										113,568
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)					113,078										113,078
	Totale spesa pubblica (in EUR)					449,445,801.91										449,445,801.91
M12	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)					2,081										2,081
	Totale spesa pubblica (in EUR)					274,848.1										274,848.1
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					150										150
	Totale spesa pubblica (in EUR)					8,552.75										8,552.75
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera			163												163

	(16.4)														
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	23,755,290.76		5,426,915.85							236,333.15				29,418,539.76
M19	Numero di GAL selezionati												25		25
	Popolazione coperta dai GAL												3,250,000		3,250,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)												1,723,386.93		1,723,386.93
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)												125,371,246.21		125,371,246.21
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)												315,575.19		315,575.19
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)												31,094,036.3		31,094,036.3
M21	Spesa pubblica totale (€)	8,055,741.63		4,896,999.99											12,952,741.62
	N. di aziende sovvenzionate	1,205													1,205
M22	Totale spesa pubblica in EUR	9,746,999													9,746,999

N. di aziende sovvenzionate	691
	691

1101

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				P		X			X		X	X	X	X				
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				P												X		
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				P						X			X					
	M16 - Cooperazione (art. 35)				P														
	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)				P														
	M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di				P														

	agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)																		
2B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X		X		**P**	X					X					X		
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X	**P**	X			X		X	X	X	X				
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					**P**													
3A	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X			X	**P**												
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)				X		**P**												
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)						**P**						X						
	M09 - Costituzione di associazioni e				X		**P**												

organizzazioni di produttori (art. 27)																			
M16 - Cooperazione (art. 35)																			
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)																			
3B	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)																		
5A	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)																		
5E	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)																		
	M16 - Cooperazione (art. 35)																		

organizzazioni di produttori (art. 27)																			
M16 - Cooperazione (art. 35)																			X
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)																			
3B	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)																		
5A	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)																		
5E	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)																		
	M16 - Cooperazione (art. 35)																		

| | | |

21 a 26)																					
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)										P	P		P	P							
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)										P	P		P	P							
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)										P	P		P	P							
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)										P	P		P	P							

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	12.751.365,32		X				
10.1.6 Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	9.148.975,66	4.150,00	X				
10.1.5 Tutela della biodiversità zootecnica	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	3.129.912,50		X				

10.1.3 Agricoltura conservativa	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	45.744.879,27	36.000,00		X	X		
10.1.1 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	55.375.380,52	28.800,00	X	X	X		
10.1.4 Tutela della biodiversità vegetale	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	6.019.063,16	5.700,00	X				
10.1.2 Incremento sostanza organica nei suoli	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	73.882.135,50	25.000,00		X	X		

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	72.994.258,03	113.568,00		X			
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	376.451.543,88	113.078,00		X			

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	13.986.746,41	2.210,00			X		X
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	3.169.401,82	500,00			X		X

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	19.673.493,70	2.220,00	X	X	X

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
T26	Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1	3B	0,08	%
T25	Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2	3A	8,37	%

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità
O3	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	M01	6A	2.800,00	0,00	n.
O4	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	M06	6A	246,00	0,00	n.
O1	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. per lo stoccaggio o trattamento del letame) (4.1, 4,4 e 4.3)	M04	5D	75,00	0,00	n.
O5	Superficie forestale interessata da interventi di prevenzione	M08	5E	3.720,00	0,00	ha
O2	UBA interessati da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e ammoniaca	M04	5D	1.500,00	0,00	UBA

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	1.673.449,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	985.955,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	892.048,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	71.969.253,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	539.781,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	14.236.148,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	9.312.082,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	6.417.223,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	3.071.226,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	72.058,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	3.013.515,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	13.225.381,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	1.069.938,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00

M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	0,00
Totale	126.478.057,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito dell'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Al fine compensare le risorse trasferite alla Misura 5 per intensificare le azioni in risposta alla emergenza fitosanitaria sostenuta dal patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, per la presente misura vi sarà un finanziamento nazionale integrativo pari a 30 Meuro di risorse pubbliche.

Inoltre, a seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi per la presente misura.

12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si

trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.12. M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

NA

12.13. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

NA

12.14. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

NA

12.15. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

NA

12.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi per la presente misura.

Al fine di attuare la Misura di cui all'art. 17 "Diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario", del decreto interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484, ai assegna alla Misura 19 PSR un finanziamento nazionale integrativo pari a 5 Meuro di risorse pubbliche, per accelerare il rilancio delle attività economiche delle aree rurali colpite dalla diffusione della *Xylella fastidiosa* in Puglia, attraverso Piani di Azione Locale integrativi proposti dai GAL.

Inoltre, a seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025, sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

A seguito delll'incremento della percentuale di cofinanziamento del FEASR a valere sul PSR 2014-2022, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse comunitarie residue entro il 31 dicembre 2025,

sono attribuiti allo stesso programma gli importi dedotti dal cofinanziamento nazionale, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi. Tale operazione è finalizzata a mantenere inalterata l'ambizione del Programma e ad agevolare il percorso di riprogrammazione. Quindi, di fatto, anche l'importo della contribuzione nazionale resta immutato, ma una parte di cofinanziamento (sia statale che regionale) si trasforma in finanziamento nazionale integrativo (top-up).

12.19. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi per la presente misura.

12.20. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi per la presente misura.

12.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

NA

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Regolamento di esenzione n. 702/2014; così come modificato dal Reg. UE n. 2020/2008: Aiuto di Stato SA.49186 (sottomisure 1.1 e 1.2); Regolamento (UE) n.1407/2013, prorogato dal Reg. UE n. 2020/972 (sottomisura 1.3); da 1/7/24 reg. (UE) 2023/2831	7.727.701,23	3.371.909,46	1.673.449,19	12.773.059,88
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Aiuto di Stato SA.103320 - Misura 2 -Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole-Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	4.457.373,80	1.924.231,52	985.954,68	7.367.560,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Regolamento di esenzione 702/2014, così come modificato dal Reg. UE 2020/2008; Aiuto di Stato SA.49184 (sottomisura 3.2)	4.840.000,00	2.267.951,94	892.048,06	8.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Regolamento (UE) n.1407/2013, così come prorogato dal Reg. UE 2020/972. Dal 1 luglio 2024 regolamento (UE) 2023/2831.	544.500,00	355.500,00		900.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Regolamento di esenzione 702/2014; così come modificato dal Reg. UE 2020/2008, Aiuto di Stato SA.52427 (sottomisura 4.4)	41.598.248,59	22.526.306,19	4.632.880,91	68.757.435,69

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Regolamento (UE) n. 1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972 (sotto-misura 6.4); da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831	55.010.603,82	25.798.459,10	10.117.554,96	90.926.617,88
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Regime di Aiuto N. 646/2009 “Banda larga nelle aree rurali d’Italia”; Regime SA.33807 (2011/N) “Piano nazionale banda larga Italia”; Regime SA. 34199/2012 “Piano digitale – Banda ultra larga”; Regime SA. 41647/2016 "Italy - Strategia Banda Ultralarga"	485.330,59	316.868,73		802.199,32
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Regolamento di esenzione 702/2014 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Aiuto di Stato SA.49185 (sottomisure da 8.1 a 8.5); Reg. (UE) n.1407/2013 (sottomisura 8.6), prorogato da Reg. (UE) n. 2020/972; da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831.	52.499.410,16	27.859.251,65	6.417.222,76	86.775.884,57
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Orientamenti per la concessione di aiuti di Stato in agricoltura; Reg 1407/2013, così come prorogato dal Reg. Ue 2020/972; da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831.	3.025.000,00	1.975.000,00		5.000.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Regolamento di esenzione 702/2014; così come modificato dal Reg. UE 2020/2008; Aiuto di Stato SA.50468(2017/XA) (sottomisura 10.2)	7.714.576,02	3.735.419,86	1.301.369,44	12.751.365,32
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)					
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					
M16 - Cooperazione (art. 35)	Orientamenti dell'UE per aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-20; Aiuto di Stato SA.52088. Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	12.167.967,04	6.111.132,11	1.833.243,06	20.112.342,21
M16 - Cooperazione (art. 35)	Regolamento 1407/2013 così come prorogato dal Reg. UE 2020/972; da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831.	3.426.265,65	1.056.711,47	1.180.271,88	5.663.249,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER -	Orientamenti UE per aiuti di Stato nei settori	69.345.100,00	39.307.854,45	5.967.045,55	114.620.000,00

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	agricolo e forestale e zone rurali 2014-2020; Reg. esenz.ne 702/2014, modif.to dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Reg. di esenz,ne 651/2014; Reg. 1407/2013, pror. Reg. 2020/972; da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831.				
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Aiuto di StatoSA.52088(sottomisura 19.2-16.2)	260.150,00	147.464,47	22.385,53	430.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;Aiuto di Stato SA.51527 (sottomisura 19.2 – 7: 19.2 – 7.1, 19.2 – 7.2, 19.2 – 7.4, 19.2 – 7.5, 19.2 – 7.6, 19.2 – 7.7)	25.984.750,00	14.729.299,85	2.235.950,15	42.950.000,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Titolo del regime di aiuti: Aiuto di Stato SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 final Covid-19 e modificato da: - SA.58547: (N/2020) - SA.59655: (N/2020) - SA.62495: (N/2021)	3.370.577,92	2.200.625,25		5.571.203,17
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)					
M113 - Prepensionamento					
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria					
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione					
Totale (in EUR)		**292.457.554,82**	**153.683.986,05**	**37.259.376,17**	**483.400.917,04**

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione n. 702/2014; così come modificato dal Reg. UE n. 2020/2008: Aiuto di Stato SA.49186 (sottomisure 1.1 e 1.2); Regolamento (UE) n.1407/2013, prorogato dal Reg. UE n. 2020/972 (sottomisura 1.3); da 1/7/24 reg. (UE) 2023/2831

FEASR (in EUR): 7.727.701,23

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.371.909,46

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 1.673.449,19

Totale (in EUR): 12.773.059,88

13.1.1.1. Indicazione:*

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE (per le quali i beneficiari sono operatori forestali e PMI non agricole nelle zone rurale) per gli interventi programmati nell'ambito delle sotto-misure 1.1 *Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e1.2 Sostegno per azioni di informazione*è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, rispettivamente art. 38 per le aree rurali e art. 47 per il settore forestale. La sotto-misura *1.3 Sostegno per scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché per visite di aziende agricole e forestali* è attuata in de minims, ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013. Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Aiuto di Stato SA.103320 - Misura 2 -Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole-Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

FEASR (in EUR): 4.457.373,80

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.924.231,52

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 985.954,68

Totale (in EUR): 7.367.560,00

13.2.1.1. Indicazione:*

Esenzione ai sensi del Regolamento n. 702/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti per servizi di consulenza rispettivamente art. 39 per aiuti concessi a favore di silvicoltori o altri gestori di terreni e art. 46 per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali.

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014, così come modificato dal Reg. UE 2020/2008; Aiuto di Stato SA.49184 (sottomisura 3.2)

FEASR (in EUR): 4.840.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.267.951,94

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 892.048,06

Totale (in EUR): 8.000.000,00

13.3.1.1. Indicazione:*

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della misura all'operazione 3.2.1 - Attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni, è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, art. 49. La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento (UE) n.1407/2013, così come prorogato dal Reg. UE 2020/972. Dal 1 luglio 2024 regolamento (UE) 2023/2831.

FEASR (in EUR): 544.500,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 355.500,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 900.000,00

13.4.1.1. Indicazione:*

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI e di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, per gli investimenti e/o capitale circolante che prevedono la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, è di applicazione il regolamento 1407/2013; dal 1 luglio 2024 Regolamento (UE) 2023/2831.

13.5. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; così come modificato dal Reg. UE 2020/2008, Aiuto di Stato SA.52427 (sottomisura 4.4)

FEASR (in EUR): 41.598.248,59

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 22.526.306,19

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 4.632.880,91

Totale (in EUR): 68.757.435,69

13.5.1.1. Indicazione:*

Regolamento di esenzione 702/2014; Aiuto di Stato SA.52427 (sottomisura 4.4 – Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - operazioni A) e B)) Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 42 del Trattato UE (settore forestale),è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, art. 40.

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento (UE) n. 1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972 (sotto-misura 6.4); da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831

FEASR (in EUR): 55.010.603,82

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 25.798.459,10

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 10.117.554,96

Totale (in EUR): 90.926.617,88

13.6.1.1. Indicazione:*

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 6.4 è applicato regime "De minimis" regolamentato dal Regolamento UE 1407/2013 . Dal 1 luglio 2024 Regolamento (UE) 2023/2831. La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Regime di Aiuto N. 646/2009 "Banda larga nelle aree rurali d'Italia"; Regime SA.33807 (2011/N) "Piano nazionale banda larga Italia"; Regime SA. 34199/2012 "Piano digitale – Banda ultra larga"; Regime SA. 41647/2016 "Italy - Strategia Banda Ultralarga"

FEASR (in EUR): 485.330,59

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 316.868,73

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 802.199,32

13.7.1.1. Indicazione:*

Per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 7.3 sono di applicazione le seguenti disposizioni: Regime di Aiuto N. 646/2009 "Banda larga nelle aree rurali d'Italia" approvato con Decisione CE C(2010)2956 del 30/04/2010. Regime di Aiuto n. SA. 34199/2012 "Piano digitale – Banda ultra larga" approvato con Decisione C(2012) 9833 final del 18/12/2012 per i progetti presentati ante 30/06/2016. Regime di Aiuto SA.41647/2016 "Italy - Strategia Banda Ultralarga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016, per i progetti post 30/06/2016. La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del

trattato.

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Aiuto di Stato SA.49185 (sottomisure da 8.1 a 8.5); Reg. (UE) n.1407/2013 (sottomisura 8.6), prorogato da Reg. (UE) n. 2020/972; da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831.

FEASR (in EUR): 52.499.410,16

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 27.859.251,65

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 6.417.222,76

Totale (in EUR): 86.775.884,57

13.8.1.1. Indicazione:*

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della Sottomisura 8.1 *sostegno alla forestazione/all'imboschimento* è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, art. 32.

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 8.2 *sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali* è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014, art. 33.

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 8.3 *Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* e della sotto-misura 8.4 *Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014, art. 34.

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 8.5 *Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali* è applicato il Regolamento di esenzione 702/2014, art. 35.

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE per gli interventi programmati nell'ambito della sotto-misura 8.6 *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste* è applicato ilReg.(UE) n. 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 Regolamento (UE) 2023/2831.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

La misura sarà attuata per la azioni 8.1- 8.2 – 8.3 – 8.4-8.5 secondo quanto indicato dalla esenzione di cui al Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), (M 8): "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali. La sotto-misura 8.6 sarà attuata in "de minimis".

13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Titolo del regime di aiuti: Orientamenti per la concessione di aiuti di Stato in agricoltura; Reg 1407/2013, così come prorogato dal Reg. Ue 2020/972; da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831.

FEASR (in EUR): 3.025.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.975.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 5.000.000,00

13.9.1.1. Indicazione:*

La misura sarà attuata, per le azioni forestali, secondo quanto previsto dagli orientamenti per la concessione degli aiuti di stato nel settore agricolo, 2014-2020. Nelle more della notifica, l'azione sarà attuata in de minimis secondo il reg 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 Regolamento (UE) 2023/2831.

13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento di esenzione 702/2014; così come modificato dal Reg. UE 2020/2008; Aiuto di Stato SA.50468(2017/XA) (sottomisura 10.2)

FEASR (in EUR): 7.714.576,02

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.735.419,86

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 1.301.369,44

Totale (in EUR): 12.751.365,32

13.10.1.1. Indicazione:*

Regolamento di esenzione 702/2014;Aiuto di Stato SA.50468(2017/XA) (sottomisura 10.2)

13.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.11.1.1. Indicazione:*

NA

13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.12.1.1. Indicazione:*

NA

13.13. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Orientamenti dell'UE per aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-20; Aiuto di Stato SA.52088. Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

FEASR (in EUR): 12.167.967,04

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 6.111.132,11

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 1.833.243,06

Totale (in EUR): 20.112.342,21

13.13.1.1. Indicazione:*

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (sezioni 2.6 e 3.10); Aiuto di Stato SA.52088. Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie ((interventi nelle aree rurali e nel settore forestale)

13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Regolamento 1407/2013 così come prorogato dal Reg. UE 2020/972; da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831.

FEASR (in EUR): 3.426.265,65

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.056.711,47

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 1.180.271,88

Totale (in EUR): 5.663.249,00

13.14.1.1. Indicazione:*

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato UE si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» per operazione "sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili" per interventi non in agricoltura. Dal 1 luglio 2024 Regolamento (UE) 2023/2831. Tutte le altre sottomisure saranno attuate secondo il Reg. (UE) n. 1407/2013, così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972. Dal 1 luglio 2024 Regolamento (UE) 2023/2831.

13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Orientamenti UE per aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e zone rurali 2014-2020; Reg. esenz.ne 702/2014, modif.to dal Reg. (UE) n. 2020/2008; Reg. di esenz,ne 651/2014; Reg. 1407/2013, pror. Reg. 2020/972; da 1/7/24 Reg. (UE) 2023/2831.

FEASR (in EUR): 69.345.100,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 39.307.854,45

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 5.967.045,55

Totale (in EUR): 114.620.000,00

13.15.1.1. Indicazione:*

In generale, nell'attuazione delle operazioni previste dai PAL che costituiscono aiuti di Stato (interventi fuori allegato I), i GAL utilizzeranno i regimi esentati o notificati dalla Regione od attueranno gli interventi in deminimis , con le precisazioni di seguito indicate. Le misure già esentate dalla regione saranno utilizzate dai GAL e saranno eventualmente riesentate, laddove il budget della misura già esentata superi il 20% del budget esentato. Per le misure non esentate dal PSR regionale ed attuate dai GAL sarà chiesta una esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/2008, o dal Reg (UE) n. 651/2014 per azioni nel settore delle energie rinnovabili così come modificato dal Reg. (UE) n. 2020/972 o saranno attuate in de minimis. Le azioni non presenti nel PSR regionale che necessitano di notifica ai sensi dell'art 108.3 del TFUE saranno notificate secondo quanto previsto dagli orientamenti per la concessione di aiuti di stato in agricoltura, foreste e zone rurali, 2014-2020. Per i destinatari dell'intervento che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato, l'aiuto sarà accordato in base al regime del Reg. (UE) 1407/2013. Dal 1 luglio 2024 la misura sarà disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

13.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Aiuto di StatoSA.52088(sottomisura 19.2-16.2)

FEASR (in EUR): 260.150,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 147.464,47

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 22.385,53

Totale (in EUR): 430.000,00

13.16.1.1. Indicazione:*

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Aiuto di StatoSA.52088(sottomisura 19.2-16.2). Si tratta di interventi nell'ambito della sottomisura 16.2 attuati dai GAL.

13.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;Aiuto di Stato SA.51527 (sottomisura 19.2 – 7: 19.2 – 7.1, 19.2 – 7.2, 19.2 – 7.4, 19.2 – 7.5, 19.2 – 7.6, 19.2 – 7.7)

FEASR (in EUR): 25.984.750,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 14.729.299,85

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 2.235.950,15

Totale (in EUR): 42.950.000,00

13.17.1.1. Indicazione:*

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; Aiuto di Stato SA.51527 (sottomisura 19.2 – 7: 19.2 – 7.1, 19.2 – 7.2, 19.2 – 7.4, 19.2 – 7.5, 19.2 – 7.6, 19.2 – 7.7).

I GAL possono attuare la misura 7 anche in de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 così come prorogato dal Reg. (UE) n. 2020/972. Dal 1 luglio 2024 Regolamento (UE) 2023/2831.

13.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: Titolo del regime di aiuti: Aiuto di Stato SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 final Covid-19 e modificato da: - SA.58547: (N/2020) - SA.59655: (N/2020) - SA.62495: (N/2021)

FEASR (in EUR): 3.370.577,92

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.200.625,25

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 5.571.203,17

13.18.1.1. Indicazione:*

Per la sottomisura 21.1 la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del regime notificato dallo Stato Italiano SA 57021 (2020/N), approvato con Decisione C(2020) 3842 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO e ss.mm.ii, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVOD-19", di cui alla Decisione C(2020) 1863 e ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1"Aiuti di imposto limitato"

13.19. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.19.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.20. M113 - Prepensionamento

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.20.1.1. Indicazione:*

NA

13.21. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.21.1.1. Indicazione:*

NA

13.22. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.22.1.1. Indicazione:*

NA

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Il FEASR contribuisce, in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca, alla realizzazione della strategia Europa 2020.

Esso partecipa allo sviluppo del settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale, nonché più rispettoso del clima, competitivo e innovativo.

Il QSC 2014-2020 della PAC individua nove obiettivi specifici definiti sulla base delle priorità del Regolamento sullo Sviluppo Rurale per il secondo Pilastro, e sulla base degli obiettivi specifici per gli interventi di mercato del primo Pilastro; di fatto, sei di questi obiettivi sono comuni ad entrambi i Pilastri, al fine di assicurare la complementarietà e la coerenza degli strumenti attraverso i quali vengono perseguiti. Il cardine per garantire la verifica della complementarietà e coerenza è la verifica che per l'operazione il beneficiario riceva il sostegno solo da un unico regime (*no double funding*), e comunque da un solo strumento programmatico dell'Unione.

Complementarietà con il primo Pilastro PAC

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia si sviluppa in coerenza con il I Pilastro della PAC sostenendo gli investimenti di ammodernamento, innovazione e miglioramento della competitività delle aziende agricole regionali e l'introduzione e mantenimento di impegni agro climatico ambientali, pratiche biologiche, e pratiche di benessere degli animali.

Dal punto di vista della complementarietà con il Reg. (UE) n. 1308/2013, il QSC 2014-2020 della PAC individua nove obiettivi specifici definiti sulla base delle priorità del Regolamento sullo Sviluppo Rurale per il secondo Pilastro, e degli obiettivi specifici per gli interventi di mercato del primo Pilastro: sei di questi obiettivi sono comuni ad entrambi i Pilastri. Tuttavia è richiesta la garanzia che il beneficiario riceva il sostegno solo da un unico regime, e comunque da un solo strumento programmatico dell'Unione. .

Al fine di evitare il doppio finanziamento, la Regione in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato (par.2.1) ha predisposto una specifica procedura di gestione e controllo che si basa sul dato identificativo del beneficiario (il CUAA). Sulla base di tale dato, all'atto della presentazione delle singole domande di pagamento a valere sul PSR si opererà un incrocio con gli archivi informatici relativi alle spese a valere sui Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP per verificare l'eventuale sussistenza di spese già oggetto di sostegno nell'ambito dei citati Programmi Operativi. Solo nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenziano la duplicazione della spesa, si potrà dare seguito alla domanda di pagamento. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento delle spese a valere sui Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (componente di "inverdimento" o "greening")

Per le tipologie di operazioni agro-climatico-ambientali e del biologico previste dal presente PSR, al fine di evitare una potenziale sovrapponibilità degli interventi con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) previste ai sensi degli articoli 43e ss del Reg.UE n. 1307/2013, si è tenuti conto di ciò nel calcolo dei premi.

Sostegno accoppiato, di cui al Reg. UE n. 1307/2013 , articoli 52 e seguenti, prevede, ai sensi del D.M. 18 novembre 2014, Titolo IV, articoli 19 e seguenti, e in attuazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 53 del Reg. UE 1307/2013, un sostegno accoppiato per i seguenti settori:

1. latte;
2. carne bovina;
3. ovi-caprino;
4. frumento duro;
5. colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
6. riso;
7. barbabietola da zucchero;
8. pomodoro destinato alla trasformazione;
9. olio d'oliva.

Premi accoppiati per il settore zootecnico

In applicazione dell'art. 52, i premi relativi alle misure di sostegno accoppiato per il settore zootecnico sono i seguenti:

premi per il settore latte:

- premio a capo per le vacche da latte che hanno partorito;
- premio a capo per le vacche da latte che hanno partorito, in zone di montagna;
- premio a capo per le bufale di età superiore a 30 mesi;

premi per il settore carne bovina:

- premio a capo per le vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici e Registri anagrafici, che hanno partorito ed i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla normativa vigente (con premio aggiuntivo per l'adesione ai piani di risanamento da IBR);

premio a capo per i bovini macellati in età compresa tra i 12 e i 24 mesi (con premio aggiuntivo per i capi di aziende aderenti a sistemi di qualità nazionali o regionale; con premio aggiuntivo per capi certificati DOP o IGP);premi per il settore ovi-caprino:

- premio a capo per agnella da riproduzione correttamente identificata, in allevamenti che partecipano a piani di selezione per la resistenza alla scrapie;
- premio per capo ovi-caprino macellato certificato DOP o IGP.

Nel PSR 2014-2020**,** l'operazione che prevede un premio a capo è la 10.1.5 **"**Tutela della biodiversità zootecnica**"**. Tuttavia, non sussistono sovrapposizioni poiché i relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato, il premio è inteso a sostenere il settore zootecnico, in quanto settore in difficoltà, oppure è finalizzato alla prevenzione di alcune specifiche patologie (piani di risanamento da IBR per i bovini o prevenzione della scrapie per il comparto ovi-caprino), mentre il premio a UBA erogato nell'ambito della misura 10.1.5 compensa l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono inserite nel Registro Regionale di cui alla LR n.39 dell'11 dicembre 2013 e che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria animale, per i maggiori costi o i mancati guadagni rispetto a razze più produttive e commerciali.

Nel caso dei premi erogati per bovini ed ovi-caprini macellati certificati DOP o IGP l'obiettivo è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre la misura 3 del PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP, per cui non si ravvisano sovrapposizioni.

Premi accoppiati alla superficie

I sostegni accoppiati che prevedono un premio a superficie erogabile nel territorio della Regione Puglia sono, in base alle disposizioni del citato DM 18 novembre 2014:

1. premio per il frumento duro di cui all'articolo 23 comma 5;
2. premio per le colture pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai
3. annuali di sole leguminose di cui all'articolo 23 comma 13;
4. premio per il settore barbabietola da zucchero di cui all'articolo 25;
5. premio per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione di cui all'articolo 26;
6. premio per il settore olio d'oliva di cui all'articolo 27 comma 1, 3 e 5.

Le tipologie di operazione del PSR 2014-2020 che prevedono premi a superficie associati alla coltivazione di specie teoricamente sovrapponibili con i premi accoppiati alla superficie, sono le tipologie di operazione della misura 11 "Agricoltura biologica" e della misura 10 nello specifico della operazione 10.1.4 "Tutela della biodiversità vegetale".

Tuttavia, non sussistono sovrapposizioni tra gli aiuti perché il sostegno accoppiato prevede l'impegno di coltivare le colture oggetto di premio accoppiato secondo le normali pratiche colturali e senza alcun vincolo sulla scelta varietale, mentre i pagamenti previsti dal PSR compensano gli ulteriori aggravi, in termini di costi aggiuntivi e mancati guadagni, derivanti dalla conservazione in situ - nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine - e nello specifico, on farm, le risorse genetiche vegetali a rischio di

erosione genetica o di estinzione, che per questo sono qualificati come coltivatori custodi.

Il premio accoppiato, erogato per ettaro di superficie, per il settore dell'olio di oliva ha l'obiettivo di mantenere gli attuali livelli produttivi in aree DOP e IGP non trova sovrapposizione con la Misura 3 del PSR che, viceversa, copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP.

Demarcazione tra PSR e OCM per settore

Settore ortofrutticolo

Il PSR finanzia nel rispetto della complementarietà e coerenza tra OCM e PSR come segue:

Attività di formazione, informazione e consulenza (misure 1 e 2) a:

a. imprese agricole socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche con esclusione dell'ortofrutta;
b. imprese agricole non socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche.

Inoltre, in applicazione di quanto previsto dal DM n. 9083 del 28 agosto 2014 - "Integrazione della Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi", le OP/AOP possono inserire le azioni ambientali, inclusa l'agricoltura biologica e la produzione integrata, nei propri programmi operativi a condizione che: a) le corrispondenti misure/azioni del PSR (nell'ambito dell'Agricoltura biologica, articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dei Pagamenti agro-climatico-ambientali, articolo 28 dello stesso regolamento) non siano state previste sul territorio in cui ricade l'azienda interessata; in tal caso i livelli di remunerazione degli impegni dovranno essere coerenti con quanto eventualmente già approvato nel PSR di riferimento.

- **Settore vitivinicolo**

  Per il settore vitivinicolo la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) n. 1308/13 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/13 - attuati rispettivamente dal Piano nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo e dal PSR regionale – sulla base della specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori.

  Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 612/14 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:

1. la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie;
2. la realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale;
3. l'attività e-commerce (cantina virtuale);
4. la logistica a sostegno della filiera vitivinicola;

5. misure di promozione sui mercati dei paesi terzi;
6. vendemmia in verde.

Il PSR interverrà:

1. per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4;
2. per tutti gli altri investimenti materiali e immateriali in impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle aziende vinicole con la Misura 4;
3. nella promozione negli Stati Membri dell'Unione Europea (mercato interno) con la Misura 3.

Ad oggi il PNS del MIPAAF non prevede l'attivazione della misura sull'innovazione e, quindi, le attività di formazione, l'informazione e la consulenza rivolte ad aziende viti-vinicole viene finanziata con le Misure 1, 2 e 16 del PSR.

Per quanto riguarda la Misura 10, tipologia di operazione 10.1.4. "Tutela della biodiversità vegetale", i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri Programmi (Reg. (UE) n. 1308/13 - OCM vite).

Si conferma, pertanto, che tutte le linee di demarcazione indicate nel PSN di sostegno per il settore vitivinicolo saranno rispettati.

Settore olio

La complementarietà e coerenza tra gli interventi previsti nell'OCM olio e PSR è assicurata da quanto disposto dai Reg (UE) 611/14 e 615/14 che garantiscono il *no double funding*.

In particolare:

- l'art. 3 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che le Organizzazioni di Produttori, e loro forme associative, riconosciute ai sensi dell'articolo 152 del Reg. UE 1308/13 per il settore olio di oliva e olive da tavola non possono accedere, per le misure ammissibili in OCM alle analoghe azioni del PSR;

- l'art. 4 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a) del medesimo articolo, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettivamente ai sensi degli articoli 152, 156 e 157 del Reg. (UE) n. 1308/2013 si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione per le misure finanziate ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di cui sopra.

Il PSR finanzia nel rispetto della complementarietà e coerenza tra OCM e PSR come segue:

- Investimenti materiali e immateriali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende (sottomisure 4.1, 4.2, 4.4, misura 5) sostenuti da:

- direttamente da OP per impianti collettivi di trasformazione e/o stoccaggio e/o confezionamento e/o commercializzazione di importo superiore a euro 100.000;
- dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP per tutte le tipologie di intervento.

- Attività di formazione, informazione e consulenza (misura 2) a:
  - imprese agricole socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche con esclusione per olivo-oleicole;
  - imprese agricole non socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche.
- Pagamenti riferiti ad impegni a superficie per operazioni nell'ambito delle misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientale" e misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR, per tutte le colture oggetto di pagamento nelle misure 10 e 11.

Apicoltura

Investimenti materiali per la realizzazione/ristrutturazione dei locali di lavorazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti da apicoltura; per l'acquisto di macchinari e materiali non destinati all'attività di nomadista (misure 4.1, 4.2)**.**

Altri settori

IL PSR interviene a sostegno costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori attraverso la relativa Misura prevista dall'articolo 27 del Reg. (UE) 1305/13 garantendo il controllo (come sopra specificato) del *no double founding*.

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Il Governo italiano presenta 2 P.O. nazionali:

P.O.N. - Rete Rurale Nazionale

Sottomisura 20.2 - come ormai di consueto lo Stato italiano si riserva la gestione complessiva della RRN e del relativo budget; la Regione Puglia, pertanto, non prevede alcun intervento in relazione all'argomento. La Regione Puglia si limita a aderire e a collaborare alle attività promosse a livello statale.

P.O.N. - Gestione del rischio, infrastrutture irrigue e biodiversità animale

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 1305/13, che prevede la possibilità per uno Stato membro di presentare dei Programmi regionali o dei Programmi nazionali, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con il Coordinamento delle Regioni, il 15 gennaio 2014 ha deciso di attuare, mediante un Programma Operativo Nazionale (PON), alcune misure di livello nazionale in tema di:

1. gestione del rischio;
2. investimenti irrigui;
3. miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale.

Nell'ambito delle disposizioni sulla complementarietà tra due strumenti finanziari, al fine di evitare la sovrapposizione dei programmi e la duplicazione del sostegno, si sono individuate le operazioni che possono essere rispettivamente finanziate.

1. Gestione del rischio.

La misura "Gestione dei rischi" prevista dal Reg. (UE) 1305/13 è applicatasu tutto il territorio nazionale mediante: contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multi rischio sulle rese (art. 37), contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38),

2. Investimenti irrigui

Nell'ambito dei PSR sono previsti interventi relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi e/o relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, ed interventi a favore di singole aziende agricole (anche in forma associata).

Conformemente all'articolo 6(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili nell'ambito del PSR, tutti gli interventi previsti nel PSR Nazionale di cui ai punti da C a I elencati nel paragrafo 8.2.1.3.1.1, non pertinenti ad alcun bacino di accumulo.

3. Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale.

La linea d"intervento "Zootecnia–Biodiversità" attuata con il PSRN sostiene le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, compresa la raccolta delle informazioni, il coordinamento e implementazione delle banche dati, nonché i controlli per il sistema selettivo, attraverso programmi annuali di miglioramento genetico. Gli interventi previsti dalla linea d"intervento sono esclusi dal campo di applicazione delle Misure del PSR: le operazioni di cui al presente programma non sono previste nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale in modo da evitare il rischio di doppio finanziamento (cfr. tab.demarcazione biodiversità).



		Biodiversità animale		Biodiversità vegetale	
		PSRN (nazionale)	PSR (regionali)	PSRN (nazionale)	PSR (regionali)
Art. 8(2) del Reg. 807/2014	lettera a): Azioni mirate	Azioni di cui alla lettera a), ad eccezione della conservazione in situ ed ex situ. Caratterizzazione prevista per le sole razze animali di interesse zootecnico già **inscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali**, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali.	Azioni di cui alla lettera a), ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR. Caratterizzazione svolta esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.	Ambito di programmazione non previsto	Ambito programmato a livello regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR
	lettera b): Azioni concertate	Azioni non previste.	Azioni Svolte a livello Regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR.		
	lettera c): Azioni di accompagnamento	Azioni previste per le sole razze animali d'interesse zootecnico già **inscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali**, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali.	Azioni svolte esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali **non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali**.		

Tabella demarcazione biodiversità cap. 14

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

Il Coordinamento con i fondi SIE

Gli indirizzi strategici per l'attuazione delle strategie di Europa 2020 sono individuati nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia che costituisce il quadro di riferimento per la programmazione FESR, FSE, FEAMP e FEASR. L'Accordo di Partenariato definisce, a livello strategico meccanismi di partecipazione tra Fondi. Si tratta di indirizzi generali a cui i Programmi Regionali dovranno far riferimento, in funzione delle proprie specificità.

La complementarietà e coerenza dei Fondi è garantita dalle Autorità di Gestione con il compito di strutturare e finalizzare il coordinamento tra i Fondi per l'integrazione della Programmazione 2014-2020. Il compito è quello di assicurare la massima integrazione della strategia e degli obiettivi specifici dei diversi POR, garantendo i principi di efficacia ed efficienza richiamati nei documenti comunitari e nazionali per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 ed assicurare la verifica periodica della capacità amministrativa e attivare le misure necessarie ad innalzare le competenze dei diversi livelli amministrativi coinvolti nel processo di attuazione dei Programmi regionali.

Complementarietà con il FESR ed FSE

Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 17 luglio 2014, n. 1498 la Regione ha approvato il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020.

La scelta operata dalla Regione di predisporre un programma plurifondo (FESR e FSE) sulla base di quanto specificato nel Regolamento di Esecuzione (UE) N.288/2014 della Commissione del 25.02.2014 con cui viene definito il format di indice del POR, sono stati individuati specifici gruppi di lavoro composti dai dirigenti dei Servizi regionali interessati, divisi per obiettivi tematici:

- OT 1 competitività, politiche giovanili, agricoltura
- OT 2 trasversale, con riferimento a tutti i servizi che intendono formulare proposte sul tema agenda
- digitale
- OT 3 beni culturali, ricerca e innovazione, politiche giovanili, agricoltura
- OT 4 - trasporti, ambiente , assetto del territorio
- OT 5 - assetto del territorio
- OT 6 - ambiente, area politiche del territorio
- OT 7 - mobilità
- OT 8 - politiche per il lavoro, formazione professionale, istruzione, programmazione sociale,
- competitività
- OT 9 - FSE, politiche giovanili, assetto del territorio, lavoro, formazione
- OT 10 istruzione, formazione
- OT 11 capacità amministrativa
- Asse Città.

I Programmi nazionali e regionali FESR non possono finanziare la produzione primaria di prodotti compresi nell'allegato I del Trattato.

I Programmi nazionali e regionali FESR possono finanziare la trasformazione primaria e la commercializzazione di prodotti che a seguito di tale trasformazione sono ancora inclusi nell'allegato I del trattato, di cui alle divisioni "10" ed "11" della Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007, a condizione che i settori interessati non siano inclusi nei Programmi regionali del FEASR.

Il presente PSR, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 che prevede all'articolo 17 comma b), interviene a sostegno di investimenti materiali e/o immateriali inerenti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca e delle seguenti divisioni della Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007:

10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

10.82 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

10.82.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

10.83 Lavorazione del tè e del caffè

10.83.0 Lavorazione del tè e del caffè

10.83.01 Lavorazione del caffè

10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi

Complementarietà con il FEAMP

Gli interventi finanziati con il PSR, ad esclusione della misura 19, non presentano alcuna comunanza e, quindi, alcuna sovrapposizione con gli interventi potenzialmente finanziabili con il PO FEAMP. Relativamente alla misura 19 la Regione metterà in atto un sistema di coordinamento tra i due fondi, al fine di garantire la necessaria complementarietà.

Complementarietà con il LIFE La Regione assicura il coordinamento per l'integrazione con gli altri programmi comunitari.

Per quanto concerne le sinergie con i programmi relativi ai siti Natura 2000 l'AdG del PSR 2014/2020 si interfaccia con la competente Direzione dell'Assessorato regionale all'Ambiente al fine di individuare azioni comuni e coerenti.

La Regione garantisce l'effettiva sinergia tra interventi finanziati con diversi strumenti finanziari, in particolare nel contesto dei progetti integrati, e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati al fine di verificare la coerenza ed evitare sovrapposizioni tra i vari programmi tra i quali il PSR e gli altri strumenti finanziari dell'Unione Europea, in particolare Horizon2020 e il programma LIFE.

Il PSR regionale non finanzia attività già finanziate da progetti del programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente	Direttore Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente	Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari	autoritadigestionepsr@regione.puglia.it
Certification body	Deloitte & Touche S.p.a.	Presidente	Corso Vittorio Emanuele II 60 – 70100 Bari	clusa@deloitte.it
Accredited paying agency	AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura	Direttore	Via A. Salandra, 13 - 00187 Roma	Ufficio.monoratico@agea.gov.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Secondo quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la Regione Puglia, per l'attuazione del PSR individua le seguenti autorità indicati nel precedente paragrafo 15.1.1:

- Autorità di gestione, rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma;
- Organismo pagatore, secondo le condizioni di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Le tre Autorità sono tutte funzionalmente indipendenti e opereranno in costante collaborazione.

La Regione, in coerenza con i contenuti programmatici del presente PSR, redigerà le procedure di accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione e i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande.

All'AdG competono le seguenti funzioni:

- definisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento alla predisposizione delle procedure di selezione, allo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione e per l'attuazione delle norme Comunitarie in materia di informazione e pubblicità degli interventi;
- definisce e le procedure di raccolta e trattamento delle domande e dalla fase di gestione alla concessione degli aiuti, garantendo che l'OP sia debitamente informato delle procedure applicate e

dei controlli eseguiti prima del pagamento;
- definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di procedure informatiche per il costante monitoraggio finanziario;
- garantisce che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventisiano informati degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti e a conoscenza dei requisiti per la trasmissione dei dati all'AdG;
- definisce la selezione delle operazioni da finanziare sulla base dei criteri applicabili al PSR;
- definisce ed implementa il sistema informatico di monitoraggio regionale, garantendo, in coerenza con quanto stabilito nell'AP, il trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale Unitario di Monitoraggio al sistema dell'OP e a Monit;
- garantisce la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del Programma;
- redige e trasmette annualmente alla CE la relazione sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al CdS;
- dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione ed assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità ;
- è responsabile della gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica del programma alla quale provvede anche attraverso l'affidamento a terzi, direttamente o mediante l'agenzia regionale strategica Arif;
- è responsabile dell'attività di valutazione e provvede anche attraverso l'Agenzia regionale strategica (Arif) all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- tiene i rapporti con il CdS e invia a quest'ultimo dei documenti necessari per le proprie funzioni;
- fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una efficiente gestione finanziaria dei Fondi Comunitari;
- garantisce, in collaborazione con l'organismo pagatore, la prevenzione, il rilevamento e la correzione delle irregolarità, comprese le frodi e il recupero di importi indebitamente percepiti, se del caso, gli interessi sui ritardati pagamenti.

L'AdG per svolgere adeguatamente tali adempimenti e funzioni di carattere orizzontale, esercita e garantisce il coordinamento ed il raccordo con le altre Direzioni regionali e con gli organismi individuati quali soggetti strumentali per l'attuazione degli interventi.

Sono funzionalmente dipendenti dalla AdG i Responsabili di Misura, Sottomisura e Operazione ai quali competono le funzioni di attuazione ad essi delegate Su di essi l'AdG esercita il controllo.

Ad AGEA – OP competono le seguenti funzioni:

- implementazione delle procedure di raccolta e trattamento delle domande di aiuto, in accordo con l'AdG, e definizione delle procedure per la raccolta a il trattamento delle domande di pagamento attraverso uno specifico sistema informativo;
- controllo dell'ammissibilità delle domande, della procedura di attribuzione degli aiuti, della loro conformità alle norme comunitarie;
- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio;
- effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

- presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- accessibilità dei documenti e la loro conservazione;
- collaborazione alla definizione delle disposizioni operative.

L'Organismo di Certificazione è incaricato di:

- verificare che i pagamenti verso i beneficiari finali e i destinatari ultimi avvengano integralmente e tempestivamente;
- assicurarsi che l'OP effettui il tempestivo recupero dei pagamenti irregolari;
- predisporre e inviare alla UE e allo SM le certificazioni della spesa pubblica e le dichiarazioni di spesa complessiva effettivamente sostenuta, oltre alle relative domande di pagamento;
- al fine di garantire la correttezza delle certificazioni e delle dichiarazioni di spesa, verifica che tali documenti riguardino esclusivamente spese:

    1. che siano effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità e documentate mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
    2. che si riferiscano ad operazioni selezionate in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione e realizzate conformemente alla disciplina comunitaria per tutto il periodo di riferimento;
    3. che siano relative a Misure/Operazioni che prevedono regimi di aiuto formalmente approvati dalla CE o adottati in applicazione della deroga "De Minimis";

- verifica l'adeguatezza dei sistemi di controllo e delle piste di controllo.

La esternalizzazione di alcune funzioni, attività e servizi inerenti l'attuazione, il controllo ed il monitoraggio hanno consentito nella passata programmazione e, consentirà in quella 2014 - 2020 di superare le difficoltà di fabbisogno, in maniera più elastica, delle risorse umane qualificate da adibire all'attuazione del PSR, a causa delle politiche nazionali di restrizione della spesa della PA e di blocco delle assunzioni. Tale esternalizzazione potrà avvenire anche attraverso Agenzie o Enti regionali su cui la Regione effettua un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e il soggetto affidatario svolge la più importante delle attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice e per conto degli Enti che la controllano, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'affidamento diretto deve avvenire dopo una valutazione sulla ragionevolezza dei costi e della convenienza economica rispetto alle condizioni di mercato. Tramite l'assistenza tecnica si agirà, anche, sul fronte del potenziamento delle strutture di gestione in termini di personale adibito e competenze acquisite, assecondando anche il processo di internalizzazione previsto dal comma 529 della Legge 147/2013, delle unità già utilizzate per il PSR 2007/2013.

Il Programma di Sviluppo Rurale si articola in misure, sottomisure e operazioni. Le misure si distinguono in:

- misure strutturali, che riguardano gli investimenti materiali (strutture, infrastrutture, impianti) immateriali (formazione, informazione, consulenza, cooperazione);
- misure a superficie, che riguardano premi e indennità erogate sulla base delle superfici e delle coltivazioni praticate (e del numero di capi allevati).

Per ogni misura l'AdG definisce specifiche disposizioni attuative, che prevedono la presentazione di domande da parte dei potenziali beneficiari esclusivamente per via informatica, attraverso il sistema

informativo agricolo della Regione Puglia (SIARP). Le domande sono così classificate:

- domanda di aiuto;
- domanda di pagamento.

La gestione delle domande di aiuto è di competenza dell'A dG, mentre i pagamenti sono di competenza dell'O P. Entrambi i soggetti possono delegare una o più parti dei procedimenti amministrativi di propria competenza ad altri organismi, pubblici o privati (Organismi Delegati), sulla base di specifiche convenzioni, nel rispetto della separazione delle funzioni ed in conformità con i regolamenti comunitari.

Il Sistema di attuazione del PSR per i procedimenti legati al controllo, sarà articolato nei seguenti cinque processi:

- Pianificazione delle attività e controllo finanziario
- Controllo dell'efficienza attuativa del Programma
- Controllo della tempestività esecutiva degli interventi
- Auditing organizzativo e amministrativo
- Controlli di regolarità amministrativa
- Controllo sui soggetti che eseguono i controlli

Le informazioni relative alle predette attività di controllo sono estratte dalla banca dati a base del sistema informativo e, pertanto, costituiscono la fonte principale, costantemente aggiornata per l'elaborazione delle relazioni annuali e finali sullo stato di attuazione del Programma.

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

Le procedure specifiche per la gestione dei reclami saranno individuate nei Manuali delle procedure tenendo conto dei seguenti elementi:

- dare informazioni adeguate agli utenti sulle possibilità e sulle modalità di proposizione dei reclami;
- previsione di tempi istruttori certi e congrui;
- predisposizione di un sistema di tracciabilità del reclamo;
- analisi periodiche dell'andamento dei reclami per l'elaborazione di azioni correttive.

Per "*reclamo*" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini presentata all'Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:

1. istanze di riesame delle domande di aiuto o di pagamento;
2. ricorsi amministrativi;
3. comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una domanda di aiuto o di pagamento, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di riferimento.

Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.

Sono previsti:

- la predisposizione e pubblicazione di canali per la segnalazione di reclami, anche tramite forum online e/o indirizzo e-mail dedicato, privilegiando la presentazione scritta del reclamo;
- una adeguata informazione agli utenti sugli standard di servizio e sulle modalità attraverso le quali è possibile presentare un reclamo (indicando i canali e le strutture a cui rivolgersi);
- la definizione delle modalità di gestione, individuando per ogni fase del processo ruoli e responsabilità e definendo modalità e tempi di risposta;
- la registrazione sistematica dei reclami, ovvero la possibilità di creare una banca dati in cui poter archiviare tutte le informazioni raccolte, inclusa la tracciatura della risoluzione o chiusura del reclamo; tale archivio dovrà contenere, in modo distinto, anche i dati relativi ai ricorsi e alle richieste di riesame intervenuti ai sensi della L. 241/1990;
- l'effettuazione di analisi periodiche sull'andamento dei reclami, con l'obiettivo di identificare eventuali "aree di disservizio" e conseguentemente intraprendere iniziative di correzione/miglioramento.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 1303/2013 è istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione europea di adozione del Programma. E' presieduto dall'Assessore all'Agricoltura o suo delegato ed è cosi composto:

- I rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali regionali
- I rappresentanti delle cooperative regionali

- I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli
- Un rappresentante di Confindustria regionale
- Un rappresentante delle Associazioni imprenditoriali
- I rappresentanti delle associazioni interprofessionali regionali riconosciute
- Un rappresentante del Comitato Unitario delle Professioni (CUP)
- Un Rappresentate della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
- Un Rappresentate della Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
- Un Rappresentate regionale dell'Ordine dei Periti agrari e dei Periti agrari Laureati
- Un Rappresentate della Federazione Regionale degli Ordini dei Veterinari
- Un rappresentante della Città Metropolitana di Bari
- Il rappresentante unitario dei GAL
- Un rappresentante unitario degli enti di gestione per i parchi e della biodiversità (ex Parchi)
- I rappresentanti delle Autorità di Bacino regionali
- I rappresentanti regionali della Distribuzione organizzata
- Un rappresentante delle associazioni forestali regionali
- Un rappresentante regionale dell'ANCI
- Un rappresentante dell'UNCEM
- Un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Un rappresentante unitario delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale
- Le Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale
- Un rappresentante unitario delle Associazioni animaliste operanti a livello regionale
- Un rappresentante unitario degli Istituti d'istruzione superiore tecnici e professionali agricoli
- Un rappresentante unitario delle Associazioni e consorzi delle Fattorie Didattiche
- Un rappresentante unitario delle Associazioni e consorzi delle aziende agrituristiche
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEAMP
- Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- Un rappresentante unitario delle Università Regionali in campo agricolo e veterinario
- Un rappresentante di AGEA
- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale
- Un rappresentante di ARPA
- Un rappresentante unitario delle federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità
- Un rappresentante delle consigliere regionali di Parità
- Un rappresentante dell'Unione Regionale delle Bonifiche
- Un rappresentante regionale dell'Associazione Bancaria Italiana
- Un rappresentante unitario delle associazione SINTI e ROM costituite a livello territoriale
- Un rappresentante del Settore regionale responsabile dell'attuazione dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea;
- Un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Puglia;
- Un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Puglia;
- Un rappresentante delle associazioni di produttori biologici;

- Un rappresentante delle categorie a rischio di esclusione sociale, emarginazione e povertà
- Un rappresentante della Commissione Europea.

L'atto di nomina del Comitato definisce i componenti con diritto di voto.

Ai sensi degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 il Comitato di Sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e assume le seguenti funzioni:

1. è consultato, entro i quattro mesi successivi dall'approvazione del Programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

2. verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del Programma, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di gestione;

3. esamina i risultati del Programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascuna Priorità e le valutazioni periodiche;

4. esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;

5. ha facoltà di proporre eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;

6. esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

Le funzioni di segreteria del Comitato, sono svolte da apposita struttura nominata dall'Autorità di Gestione.

Le spese di funzionamento del CdS e della Segreteria potranno gravare sulle risorse destinate all'assistenza tecnica a carico del FEASR.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Come previsto dall'articolo 115, Capo II "*Informazione e Pubblicità*" del Titolo III del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione elabora una strategia di comunicazione atta a garantire che i potenziali beneficiari, , le parti sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative siano adeguatamente informate sull'opportunità offerte dal programma e sulle condizioni per poter accedere ai finanziamenti.

La strategia di comunicazione prevede, inoltre, azioni di informazione e pubblicità, rivolte ai cittadini sul ruolo svolto dall'Unione europea nell'attuazione del PSR 2014 – 2020, contribuendo ad aumentare la visibilità e la trasparenza delle iniziative dell'UE e fornendo un'immagine omogenea degli interventi

attraverso l'informazione e sensibilizzazione sugli obiettivi perseguiti e sui risultati ottenuti dalle Misure messe in atto.

Al fine di valutare la coerenza tra la strategia di comunicazione elaborata e le azioni informative e pubblicitarie pianificate, la stessa deve contenere almeno gli elementi previsti nell'Allegato III (Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13), Parte I -Azioni informative e pubblicitarie-, Punto 1.1. -Strategia di informazione e pubblicità- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

L'AdG per l'implementazione e la gestione delle attività di informazione e pubblicità si può avvalere di soggetti terzi esperti di comunicazione da individuare attraverso procedure di evidenza pubblica, ovvero di Enti o Agenzie regionali su cui l'amministrazione regionale può effettuare un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e il soggetto affidatario svolge la più importante delle attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice e per conto degli Enti che la controllano, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'affidamento diretto deve avvenire dopo una valutazione sulla ragionevolezza dei costi e della convenienza economica rispetto alle condizioni di mercato.

Si precisa che il ruolo svolto dalla Rete rurale nazionale nelle attività di informazione e comunicazione è sinergico a quello svolto dall'AdG e le attività sono oggetto di costante monitoraggio atto ad evitare il verificarsi di sovrapposizioni.

Il Piano regionale di informazione e comunicazione è realizzato sulla base di un'attenta analisi delle esigenze delle diverse categorie di potenziali beneficiari diretti e indiretti delle azioni del Programma.

In particolare gli obiettivi della strategia di informazione che l'Autorità di Gestione mette in atto con il presente programma sono volti a:

- garantire che i potenziali beneficiari possano venire a conoscenza delle possibilità di finanziamento contenute nel Programma;
- fornire ai beneficiari potenziali informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sulle procedure amministrative di presentazione, selezione e approvazione dei progetti delle singole misure, sui criteri di valutazione, sulle modalità di liquidazione degli aiuti, nonché i nominativi dei referenti ai quali rivolgersi per spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità;
- garantire che i risultati operativi del Programma possano trovare ampia diffusione presso l'opinione pubblica;
- verificare che i beneficiari finali degli aiuti possano essere consapevoli della partecipazione finanziaria comunitaria.

Le azioni di informazione e comunicazione relative al presente programma sono rivolte ai seguenti target:

1. Opinione pubblica in generale, per quanto riguarda complessivamente il ruolo svolto dall'UE, in collaborazione con il MiPAF e la Regione, e ai risultati conseguiti con il presente Programma;
2. Potenziali beneficiari delle Misure del PSR;
3. Gli stakeholders portatori di interesse del partenariato economico, sociale ed istituzionale.

Per garantire che i target individuati possano venire a conoscenza delle possibilità di finanziamento contenute nel Programma, permettendo così la piena trasparenza degli interventi finanziati con il PSR, saranno attuate le seguenti attività di informazione:

- sito internet dedicato al PSR 2014-2020

- pagine informative nel portale Internet della Regione e social media e web tv;
- convegni di presentazione del PSR e della sua attuazione ;
- seminari e visite guidate nel corso di svolgimento del Piano;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi limitatamente alle finalità di comunicazione ed informazione relative all'attuazione del programma;
- realizzazione di supplementi e/o articoli su riviste e quotidiani;
- predisposizione di materiale editoriale per gli organi di stampa del settore tecnico, professionale, sindacale e territoriale;
- predisposizione e distribuzione di materiale a stampa
- servizi televisivi di approfondimento tecnico e di aggiornamento, report, redazionali e interviste da utilizzare nelle trasmissioni di informazione agricola in onda sui media a prevalente diffusione regionale;
- conferenze stampa;
- materiale documentale e gadget.

Le principale informazioni da veicolare all'opinione pubblica, agli attori dello sviluppo rurale e ai beneficiari del Programma possono essere come di seguito riassunte:

1. Gli obiettivi di Europa 2020 e il contributo del Programma al loro raggiungimento;
2. Gli obiettivi,le finalità, gli obblighi e gli impegni delle misure e sotto-misure del Programma;
3. I bandi e le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell'ambito del PSR;
4. I referenti regionali o locali, presso i quali è possibile ottenere informazioni di dettaglio sul PSR.

Gli strumenti che potranno essere utilizzati sono i seguenti:

1. in seguito all'approvazione ufficiale del Programma con decisione comunitaria e con delibera della Giunta regionale verrà organizzata una conferenza stampa e diffuso un comunicato stampa di presentazione;
2. il testo della delibera di approvazione del PSR verrà pubblicato ufficialmente sul Bollettino ufficiale della Regione;
3. il testo del PSR verrà immediatamente ed integralmente pubblicato per tutta la durata del periodo di programmazione nelle pagine dedicate allo Sviluppo rurale nel sito Internet della Regione;
4. ogni modifica apportata al testo del PSR verrà adeguatamente pubblicizzata e pubblicata nel medesimo sito Internet regionale;
5. una sintesi del PSR verrà anche diffusa in abbinamento a riviste e quotidiani regionali;
6. una brochure contenente una sintesi delle direttive e delle modalità di accesso alle misure del PSR verrà pubblicata dopo l'approvazione comunitaria e regionale; tale brochure verrà capillarmente distribuita presso tutti i potenziali beneficiari finali e sarà resa disponibile anche nelle pagine dedicate allo Sviluppo rurale nel sito internet della Regione;
7. la più ampia diffusione dei contenuti del Programma e, più nel dettaglio, delle modalità di accesso e attuazione dei bandi afferenti le singole misure saranno fornita attraverso la predisposizione di punti informativi in occasione delle principali manifestazioni fieristiche e l'organizzazione di momenti informativi o convegnistici, rivolti al grande pubblico e/o ad operatori del settore;
8. in stretta collaborazione con i soggetti più sopra indicati, verrà dato ampio risalto all'apertura e alle modalità di attuazione dei bandi relativi alle singole misure del PSR nonché a obblighi, impegni e sanzioni;
9. sui quotidiani e media radio televisivi locali verranno pubblicate per gli agricoltori interessati le

informazioni necessarie all'adesione ai bandi;

10. riguardo allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) la Regione pubblicizzerà nelle pagine dedicate allo Sviluppo rurale nel sito Internet della Regione i testi dei Piani di Sviluppo Locale ed i link agli specifici siti Internet dei Gruppi d'Azione Locale;
11. per le diverse misure del Programma ed in relazione ai diversi soggetti coinvolti saranno attuate dai GAL azioni informative rivolte ai beneficiari finali, azioni che in base alle caratteristiche delle iniziative potranno essere veicolate su media e per periodi differenti;
12. verrà fatta una indagine per la customer satisfaction;
13. sarà attivato un call center per le informazioni on line.

Per ciò che riguarda nello specifico i beneficiari degli aiuti previsti dal PSR saranno adottate le seguenti azioni:

1. nel portale internet istituzionale della Regione, sarà presente un canale "bandi PSR";
2. ciascun beneficiario finale verrà informato, attraverso l'utilizzo di vari strumenti, non soltanto dell'avvenuta approvazione di ogni progetto, ma anche della partecipazione finanziaria dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione e dell'importo o della percentuale del contributo proveniente dal FEASR, nonché degli obblighi, impegni e sanzioni;
3. saranno organizzate azioni a supporto di attività di concertazione con il partenariato, anche attraverso la creazione e animazione di reti, in modo da garantire la massima trasparenza e la più ampia partecipazione degli interessati.
4. l'informazione sarà garantita non soltanto per gli investimenti, ma anche per le misure a premio, oltre che per le iniziative in ambito LEADER;
5. nella comunicazione ai beneficiari finali, corredata dai loghi di ciascuna delle tre Istituzioni pubbliche finanziatrici, saranno descritte, in maniera dettagliata, la modalità per una corretta gestione del finanziamento ottenuto;
6. verrà altresì raccomandato di garantire la massima informazione sia all'interno della struttura del beneficiario finale, sia presso l'opinione pubblica della partecipazione comunitaria;
7. targhe/cartelloni fissi obbligatori nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria esistente;
8. i GAL disporranno l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate in ambito LEADER o che ne sia il beneficiario;
9. la Regione verificherà in occasione di sopralluoghi il rispetto di tali obblighi.

Il Piano sarà attuato attraverso le disposizioni applicative dell'Assistenza Tecnica e la spesa pubblica stimata per l'intero periodo di programmazione ammonta ad euro 6.000.000,00. L'impegno di spesa sarà di maggiore rilievo nei primi anni di applicazione del Piano, essendo in questa fase prevista la più forte azione di informazione e sensibilizzazione. La ragionevolezza delle spese viene garantita attraverso il ricorso, ove possibile, al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), alla centrale d'acquisto regionale o, in alternativa, dall'acquisizione di almeno tre preventivi in concorrenza, il tutto nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici, anche per quanto riguarda le spese generali.

La valutazione dell'impatto del piano di comunicazione verrà realizzata dal Valutatore indipendente nell'ambito dell'attività di valutazione generale del Programma. Tale impatto sarà valutato in base ai gruppi target individuati nel piano e verterà sui seguenti aspetti sostanziali:

- efficacia delle azioni informative sulle potenziali opportunità offerte dal Programma di sviluppo

rurale;
- trasparenza dell'azione amministrativa;
- efficacia dell'azione di sensibilizzazione sulle politiche di sviluppo rurale e sul ruolo della Comunità nell'ambito dei programmi di sviluppo del territorio.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up*. In tal senso quindi la misura 19 – Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Sviluppo Locale (quale parte sostanziale della SSL). Nel PSL sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi della SSL. Le azioni saranno coordinate attraverso uno o più degli ambiti tematici di intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato) e che il PSR individua come elementi di integrazione coerenti con le scelte di politica di sviluppo rurale. I GAL sono responsabili, sul proprio territorio, della non sovrapposizione di interventi promossi tramite il PSL con interventi finanziati dal PSR.

Le specificazioni fornite per gli ambiti tematici della SSL, sono coerenti con le finalità e le tipologie di operazioni finanziabili indicate per la definizione delle misure riferite agli articoli 20 e 35 e la complementarietà rispetto alle corrispondenti misure 7 e 16 del PSR viene assicurata dalla procedura di selezione definita per la valutazione delle SSL: che prevede che questa venga effettuata da un Comitato appositamente istituito con provvedimento dell'Autorità di gestione.

Il Comitato che dovrà selezionare i soggetti proponenti SSL e PSL sarà composto da rappresentanti del partenariato economico e sociale, da esperti esterni e da personale regionale esperto di programmi comunitari finanziati dal FEASR, FSE, FESR e FEAMP

Per garantire la complementarietà anche con gli altri Programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dal FEAMP, FESR e dal FSE, nonché con i Programmi della cooperazione territoriale europea e delle strutture regionali competenti in materia di programmazione generale e delle politiche economi, il Comitato sarà composto da personale regionale con competenze nella gestione e attuazione di tali atti programmatici.

Ulteriore garanzia di verifica del rispetto alla complementarietà è rappresentata dai controlli che l'Amministrazione regionale svolgerà sui provvedimenti di esecuzione dei GAL (bandi, convenzioni, ecc.) al fine di evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarietà con gli altri programmi e strumenti operativi.

Alcuni interventi che compongono le misure 7 e 16 - più precisamente gli interventi finanziabili nell'ambito della misura 7, ad esclusione della sottomisura 7.3, e nell'ambito della sottomisura 16.9, al fine di garantire la non sovrapposizione saranno attuate esclusivamente nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale dei

GAL.

Tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili attraverso i GAL, saranno supportate e gestite dal medesimo sistema informatico che garantirà la verifica della demarcazione degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

Nella programmazione 2007/2013 al fine di svolgere un costante controllo sull'attività dei GAL nelle varie fasi di attuazione del PSL, è stata istituita una Commissione di audit che ha supportato l'AdG . L'esperienza è stata molto positiva e verrà ripetuta anche nella programmazione 2014/2020 affidando alla Commissione l'ulteriore compito di verifica della coerenza delle strategie durante la fase di attuazione dei programmi, oltre alle funzioni di controllo riguardanti la persistenza dei requisiti soggettivi del soggetto selezionato per l'attuazione dell'approccio leader e sulle modalità di svolgimento delle funzioni affidate all'Organismo intermedio GAL e al rispetto delle regole sugli appalti pubblici.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La Regione Puglia ha da tempo intrapreso azioni per semplificare le procedure amministrative a carico dei beneficiari delle politiche di sostegno e di sviluppo rurale.

In questo senso è stato realizzato il SIARP ed il SITPMA, sistemi informatici con i quali gli utenti ed i beneficiari possono presentare le proprie istanze di finanziamento all'interno di un processo decodificato e costantemente guidato, nonché supportato da Helpdesk. I sistemi si avvalgono anche di specifici protocolli di colloquio con la banca dati AGEA e con le altre principali banche dati di utilità.

L'esperienza sin qui maturata si è dimostrata particolarmente positiva, consentendo non solo la compilazione on line delle istanze, ma anche l'archiviazione dei progetti con possibilità di immediata applicazione dei criteri di selezione, attribuzioni di punteggi e formazione di graduatorie.

Per il periodo 2014-2020 si realizzeranno ulteriori miglioramenti del sistema, con un allargamento delle banche dati di riferimento, un più marcato collegamento all'azione istruttoria-amministrativa e con le attività di monitoraggio. Ciò avverrà nel più articolato quadro dell'Agenda Digitale, creando anche sinergie tra istituzioni in particolar modo per l'acquisizione di documentazione e la semplificazione delle procedure autorizzative.

Si prevede, inoltre, di digitalizzare integralmente le comunicazioni tra Regione e beneficiari attraverso il ricorso massivo alla Posta Elettronica Certificata. Tale modalità di comunicazione è già in atto potendo contare sulla disponibilità degli indirizzi di pec contenuti nei fascicoli aziendali dei produttori agricoli ma non rappresenta il modo esclusivo di comunicazione tra la regione e i beneficiari. Ciò avverrà attraverso un adeguamento del sistema informatico di monitoraggio Regionale che dovrà consentire di produrre, in automatico, al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio, mancata osservanza di termini di esecuzione degli investimenti previsti dal bando e rilevabili dal sistema per l'assenza di domande di pagamento o saldo) un flusso di comunicazioni verso il beneficiario, anche attraverso la definizione di testi standard connessi alle casistiche da comunicare e fatta salva la verifica a cura del responsabile di misura.

Nella programmazione 2007-2013 la Regione Puglia, attraverso un attento processo di analisi, ha

determinato e adottato con atti amministrativi la durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato all'agricoltura. L'adeguamento del sistema sarà eseguito prima dell'avvio dei nuovi bandi.

Tale attività, oltre che consentire la trasparenza e la certezza dei procedimenti costituisce la base per completare i processi di semplificazione già avviati. Tali processi vedranno attuare gli esiti di un progetto sperimentale realizzato con il Formez che ha visto al centro l'analisi dei tempi dei procedimenti al fine di individuare le cause dei casi di ritardo e provvedere alla loro eliminazione o riduzione.

Incide molto favorevolmente sulla riduzione degli oneri amministrativi il nuovo modello organizzativo approvato dalla Regione che agisce sul livello di efficacia complessiva della burocrazia regionale. Parte integrante della riorganizzazione dell'area agricoltura, già avviato, è la modifica della ripartizione interna all'area con la trasformazione, tra l'altro, dei Servizi in Sezioni e l'individuazione di una Sezione dedicata all'attuazione del programma alla quale dovrà fare riferimento tutto il personale impegnato nell'attuazione.

Ulteriore contributo alla riduzione degli oneri amministrativi potrà scaturire dal rafforzamento amministrativo che garantirà l'assistenza tecnica al programma con la quale occorrerà anche supportare i procedimenti autorizzativi preliminari e necessari per l'ottenimento dell'aiuto pubblico e la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda visti nel loro complessivo svolgimento e che, spesso attengono a competenze esterne all'area agricoltura e all stessa Regione.

A tal proposito si evidenzia che con deliberazione della Giunte Regionale n. 322 del 24/02/2015 è stato approvato il Test PMI da adottare *preventivamente nelle proposte di atti normativi, di regolamenti, di strumenti di programmazione, di avvisi pubblici* " al fine di tenere conto delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), riducendo gli oneri amministrativi, nell'attività di regolazione. La Regione Puglia recepisce, quindi, In particolare, il Reg. (CE) 1303/2013, recante disposizioni comuni ai fondi SIE prevede, tra i criteri di adempimento delle condizionalità ex ante, l'adozione di meccanismi di verifica e valutazione degli impatti normativi/regolamentari sulle PMI.

La Regione Puglia è tra quelle regioni che hanno già disciplinato la materia, ma è la prima a livello nazionale che si trova già a predisporre gli atti propedeutici ad una concreta attuazione dello strumento di verifica.

Auditing organizzativo ed amministrativo

L'obiettivo del processo di controllo gestito dall'AdG attraverso l'Unità di audit interno, è quello di verificare la regolarità e correttezza del funzionamento del sistema di gestione e sorveglianza del Programma anche sotto l'aspetto finanziario. In relazione a ciò l'auditing:

- valuta la gestione del rischio connesso all'intera attuazione del Programma;
- verifica la rispondenza e congruenza dell'azione amministrativa e di concomitante controllo effettuata dai Soggetti attuatori e gli adempimenti svolti dai beneficiari rispetto al sistema normativo di riferimento;
- valuta l'efficacia e l'efficienza dell'applicazione da parte dei Soggetti attuatori del sistema di procedure amministrative e di controllo.

La valutazione della gestione del rischio consisterà in un costante monitoraggio delle differenti tipologie di rischio affinché si minimizzi la probabilità che possano determinarsi significative anomalie nella gestione

del Programma. Il principale output è rappresentato dalla Risk analisys dell'attuazione che viene elaborata preliminarmente alla emissione dei bandi per segnalare ai vari soggetti coinvolti le fasi di processo per le quali è necessario esercitare una più attenta azione di prevenzione e minimizzazione del rischio.

La verifica della rispondenza e congruenza dell'azione amministrativa e di controllo concomitante, improntata in particolare ad un approccio di prevenzione del determinarsi di irregolarità e/o frodi, comporterà periodici report sulle risultanze dei controlli e la descrizione delle azioni suggerite per correggere le anomalie.

L'analisi delle procedure seguirà il funzionamento degli iter amministrativi e di controllo concomitante identificando eventuali aree di miglioramento con la proposta di rimodulazioni finalizzate al miglioramento delle performance.

L'azione di auditing organizzativo ed amministrativo si svolgerà su tutte le fasi dell'attuazione. In particolare, quella relativa ai punti 2 e 3 sarà effettuata attraverso verifiche su richiesta o a campione, svolte presso le sedi dei Soggetti attuatori e/o presso i beneficiari dei finanziamenti (controlli in loco).

Controlli di regolarità amministrativa

Ai fini della corretta attuazione del PSR rispetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che la disciplinano, saranno posti in essere controlli specificamente indirizzati alla verifica degli adempimenti amministrativi e contabili svolti in particolare dai beneficiari delle agevolazioni concesse in base alle varie misure del Programma.

Tali controlli saranno effettuati a cura dell'Autorità di Gestione e dai responsabili delle strutture operative dei Soggetti attuatori sulla base di apposite disposizioni emanate dall'AdG, che saranno formulate in coerenza con gli accordi di collaborazione con l'Organismo Pagatore AGEA.

Separazione di funzioni

L'esame di ammissibilità della domanda di aiuto dovrà essere svolto da funzionari diversi da quelli che eseguiranno l'esame di ammissibilità della richiesta di pagamento ad avvenuta realizzazione lavori.

Il controllo in loco e il controllo ex post dovrà essere eseguito da funzionari diversi appartenenti a una unità organizzativa diversa da quella che ha eseguito il controllo amministrativo sull'ammissibilità delle domande di aiuto e di pagamento.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'obiettivo della misura è di rafforzare la capacità gestionale ed amministrativa dell'Autorità di gestione edelle strutture coinvolte nell'attuazione del PSR anche ai fini di semplificare l'azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato e promuovere un'adeguata informazione, migliorare la selezione degli interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della

Regione.

Le risorse impegnate nell'AT possono essere utilizzate anche per facilitare la chiusura del precedente periodo di programmazione, con particolare riferimento ai controlli, alla valutazione ex post del programma 2007-2013 e alla rendicontazione della spesa.

I soggetti beneficiari della Misura 20 AT sono la Regione Puglia e l'Organismo Pagatore AGEA.

Per l'attuazione dell'AT, la Regione provvederà sia direttamente sia attraverso l'acquisto di beni, servizi e/o consulenze nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza . In tutte le procedure di selezione dei fornitori si darà garanzia della ragionevolezza dei costi e valutazione di convenienza economica rispetto alle condizioni di mercato, compreso il caso di ricorso a società in-house o ad Agenzie o Enti regionali su cui l'amministrazione regionale può effettuare un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e il soggetto affidatario svolge la più importante delle attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice e per conto degli Enti che la controllano, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Per gli acquisti in economia si procederà nel rispetto delle regole già adottate dalla Regione. È possibile procedere agli affidamenti diretti per l'acquisizione di beni nei limiti delle disposizioni previste dalle norme in materia di lavori pubblici. In tal caso vale il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La misura sarà attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, entro i limiti di spesa del 4% del piano finanziario del Programma.

Risorse destinate: **47.547.147** euro di Spesa Pubblica. L'IVA è eleggibile al contributo per la presente misura.

Gli oneri inerenti la funzione dell'Autorità di Gestione sono commisurati a quelli di dirigente di servizio/sezione e non sono cumulabili con altri incarichi dirigenziali regionali o di altri Enti pubblici. Gli oneri dei responsabili di misura, sottomisura e operazione sono commisurati alle indennità per alte professionalità o posizioni organizzative, o compensi analoghi, a seconda delle competenze attribuite, sono omni comprensive e competono ai dipendenti regionali per attività eccedenti quelle di tipo istituzionale.

Ai fini della erogazione dei finanziamenti si individuano quali titolari delle domande di aiuto e di pagamento i soggetti selezionati per la fornitura dei servizi.

Non sono previsti finanziamenti per sostenere costi amministrativi dei beneficiari tramite l'assistenza tecnica né oneri amministrativi ordinari dei soggetti coinvolti nella gestione del PSR.

In ottemperanza al Part.62 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione l'Autorità di Gestione intende in fase di attuazione individuare un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare il controllo delle iniziative AT.

La misura prevede le seguenti attività:

1. Preparazione e programmazione

- il supporto all'attività di preparazione e successive modifiche, della pianificazione finanziaria, territoriale e gestionale del PSR, elaborazione dei percorsi di spesa, e alla predisposizione dei bandi;
- l'aggiornamento del personale impegnato sul PSR;

- spese di missioni, anche all'estero, perla partecipazione a eventi strettamente legati ad attività da svolgere nell'ambito del PSR;
- attività di supporto, animazione e AT nei confronti del partenariato, in conformità con gli indirizzi del Codice europeo di condotta per il partenariato (ECCP).

2. Supporto amministrativo e gestionale

- la predisposizione, l'aggiornamento di un sistema informativo per la gestione, il monitoraggio e la valutazione, integrato con il sistema delle Reti interna ed esterna, in grado di poter offrire , anche su base territoriale, dati aggiornati sullo stato di attuazione degli interventi, sull'iter amministrativo, sull'attuazione finanziaria e sulle realizzazioni fisiche; il sistema dovrà, inoltre, dialogare con il Sistema Nazionale di Monitoraggio, con i sistemi dell'OP e con Monit;
- l'acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio del PSR, compresa la predisposizione delle postazioni di AT;
- la risoluzione degli eventuali reclami;
- il supporto legale alla predisposizione dei bandi e la risoluzione di quesiti sulle questioni insorte nelle varie fasi di attuazione del programma.

3. Sorveglianza

- la predisposizione delle relazioni e dei materiali da presentare nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza, redazione dei rapporti annuali di esecuzione e di eventuali documenti integrativi, l'attività di segreteria, di organizzazione e di supporto tecnico alal Comitato di Sorveglianza;
- supporto e potenziamento, sia in termini di attrezzature che di risorse umane, delle attività di sorveglianza del PSR, compresa la formazione dei soggetti coinvolti;
- le spese di funzionamento del Comitato di Sorveglianza (incluso l'affitto dei locali ed il noleggio delle attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione).

4. Valutazione

- la realizzazione della valutazione del PSR, che includa la valutazione ex ante, in itinere, ed ex post , da affidare ad un valutatore indipendente;
- il completamento delle attività di valutazione ex post del PSR 2007-2013.
- la realizzazione di analisi (incluse le spese di pubblicazione e di diffusione dei risultati) direttamente finalizzate ad un'efficiente ed efficace implementazione e sorveglianza del programma per verificarne lo stato di attuazione mediante gli indicatori di input, output e risultato;

5. Informazione

- la realizzazione di un'adeguata informazione e comunicazione sul PSR, in conformità alla strategia di comunicazione che verrà predisposta e presentata al Comitato di sorveglianza per l'approvazione ai sensi degli art. 110, 115 e 116 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e a quanto previsto nel paragrafo 15.3.

6. Controllo degli interventi del PSR

- L'azione si propone, anche attraverso il ricorso ad incarichi esterni a soggetti con specifiche competenze nel rispetto delle procedure sugli appalti pubblici, ovvero attraverso l'Agenzia regionale strategica di sostenere le strutture interessate alle attività di controllo e di audit di primo e secondo

livello, in particolare:

- Attività connesse alla formazione del personale incaricato dello svolgimento delle attività di controllo;
- Predisposizione di manualistica e documentazione inerente l'attività di controllo;
- Supporto e potenziamento sia in termini di attrezzature (strettamente connesse alle funzioni affidate) che di risorse umane delle attività di controllo documentale e in loco;
- Attività finalizzate alla riduzione del tasso di errore;
- Attività di supporto agli audit della Commissione e della Corte dei Conti

Spese eleggibili:

- Acquisto di software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio. In caso di utilizzo per un periodo inferiore a quello di ammortamento, sono ammissibili solo in quota parte;
- Progettazione/manutenzione evolutiva di sistemi informatici di rete per la gestione, controllo ed monitoraggio del PSR;
- Spese strettamente necessarie per predisposizione delle postazioni di AT escluse opere murarie;
- Risorse umane dedicate alle attività di AT;
- Collaborazioni e consulenze professionali (inclusi i compensi relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici) conferiti nel rispetto delle regole sugli appalti pubblici;
- Spese di missioni, anche all'estero, relative alla partecipazione a eventi legati alle fasi di attuazione del PSR;
- Costi relativi ai lavori preparatori per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri specifici;
- Formazione dei soggetti coinvolti nell'attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del PSR;
- Servizi di traduzione e interpretariato;
- Spese per la predisposizione dei bandi;
- Spese di funzionamento del Comitato di Sorveglianza (incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione, esperti e altri partecipanti alle riunioni);
- Organizzazione di seminari, convegni, workshop, incontri informativi e divulgativi, incluso l'affitto locali e noleggio attrezzature, vitto, alloggio, interpretariato e traduzione, connessi alla attuazione del programma;
- Partecipazione ed organizzazione di fiere ed altri eventi limitatamente alle finalità di comunicazione ed informazione relative all'attuazione del programma;
- Progettazione e realizzazione loghi;
- Attività di informazione, pubblicità, e produzione di materiale informativo;
- Elaborazione e realizzazione del Piano di Comunicazione.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. 01 Seminario di Studio "Il futuro della Politica Agricola Comunitaria", organizzato dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari a Bari il 13 luglio 2012

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il seminario, organizzato dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia in collaborazione con il "Sistema della Conoscenza" (INEA e IAMB), si è proposto di analizzare e approfondire con i principali soggetti istituzionali e tutti gli attori locali interessati (imprenditori agricoli, imprenditori turistici, ricercatori, PMI, professionisti, studenti, ambientalisti, consumatori, cittadini, ecc.) i contenuti della riforma della proposta di riforma della PAC presentata ufficialmente dal Commissario UE all'agricoltura Dacian Ciolos il 12 ottobre 2001, gli impatti della stessa sul territorio pugliese e le principali novità per le politiche di sviluppo rurale. Inoltre, si è previsto di presentare una proposta metodologica per la costruzione, partecipata e condivisa, del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2014-20. Il seminario era aperto anche a tutti gli Assessori regionali all'agricoltura, con i quali è stato avviato un proficuo e comune lavoro nella Commissione Politiche Agricole, le Autorità di Gestione dei PSR italiani e le Autorità di Gestione del PO FESR e del PO FSE Puglia.

16.1.2. Sintesi dei risultati

Durante il seminario il rappresentante del Mipaaf ha presentato le principali "problematiche relative all'attuazione della nuova PAC", i rappresentanti del CIHEAM Bari hanno illustrato e analizzato le "proposte per la PAC post 2013 e le implicazioni per il territorio regionale" e, ancora, hanno delineato "le proposte per l'OCM unica", i rappresentanti dell'INEA hanno presentato "La politica di sviluppo rurale 2014-2020: tra integrazione e nuove sfide" e, ancora, hanno delineato il processo di "costruzione del PSR 2014-2020" (quale modello per la Puglia). L'intensa discussione con il partenariato socio-economico e istituzionale ha permesso di delineare le finalità generali e le prime strategie di intervento funzionali ad attivare il processo di costruzione del Programma. Le conclusioni dell'incontro sono state affidate all'Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e al Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo.

16.2. 02 Convegno "Il futuro della Politica Agricola Comunitaria. 3' Conferenza nazionale", organizzato dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Bari, Fiera del Levante, 14 settembre 2012

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il convegno, organizzato dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia in collaborazione con il "Sistema della Conoscenza" (INEA e IAMB), ha avuto le stesse finalità e un'analoga impostazione organizzativa rispetto al seminario di studio organizzato nel precedente mese di luglio. La principale differenza risiede nei destinatari dell'evento, nel primo caso costituiti dal solo partenariato socio-economico e istituzionale, nel secondo caso costituiti da un pubblico più vasto e in linea con il contesto

entro il quale il convegno è stato organizzato (Fiera del Levante).

16.2.2. Sintesi dei risultati

I temi trattati durante il convegno sono stati gli stessi del seminario di studio del 13 luglio 2012. In particolare, dopo i saluti del Presidente della Fiera del Levante e del presidente della Regione Puglia, sono seguiti gli interventi tecnici dei rappresentanti del CIHEAM Bari e dell'INEA e l'intervento programmato del Presidente Nazionale Coldiretti. Anche in questo contesto è stato previsto un momento dedicato alla discussione sui temi della giornata che ha contribuito ad arricchire di utili informazioni il processo di costruzione del Programma. Le conclusioni dell'incontro sono state affidate all'Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e al Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo.

16.3. 03 Tavola rotonda con il partenariato socio-economico e istituzionale, organizzata dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Bari, 3 dicembre 2012

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

La tavola rotonda avvia operativamente il processo di costruzione del PSR Puglia 2014-20 nella ferma convinzione dell'importanza dell'adozione per la definizione delle politiche, sin dalle prime fasi di lavoro, di approcci decisionali di tipo partecipativo. Il confronto con il partenariato si proponeva di individuare le criticità e gli aspetti positivi del nuovo PSR regionale, soprattutto con riferimento agli obiettivi generali, alla strategia di intervento e agli strumenti di lavoro individuabili.

16.3.2. Sintesi dei risultati

La giornata di lavoro con il partenariato ha permesso di delineare approfonditamente i primi nodi critici legati alla scelta degli obiettivi generali e delle strategia di intervento. Il partenariato ha concordato con la Regione il percorso di lavoro di costruzione del PSR e ha invitato quest'ultima a coinvolgere con continuità tutti gli stakeholder interessati al tema dello sviluppo rurale e relativamente a tutte le fasi della programmazione.

16.4. 04 Focus Group tematici, organizzati dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Bari, 23 e 25 gennaio 2013

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Nel mese di gennaio 2013 l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari ha organizzato 4 Focus Group sui temi "Ambiente, foreste e paesaggio", "Governance e accordo di partenariato", "Innovazione, servizi e trasferimento conoscenze" e "Diversificazione e politiche per lo sviluppo dell'economia rurale", aperti a tutti i soggetti appartenenti al partenariato istituzionale e socioeconomico del PSR Puglia. La finalità dei focus group, così come dei successivi "Laboratori di idee", è stata quella di individuare e definire con il maggior numero di soggetti e testimoni privilegiati gli obiettivi e le strategie della nuova Programmazione con riferimento ai principali temi di intervento individuati.

16.4.2. Sintesi dei risultati

L'intero processo di lavoro attivato con il partenariato è stato incentrato nell'individuazione preliminare delle principali problematiche e criticità esistenti sul territorio regionale, collegate alle 4 tematiche strategiche individuate in ciascun focus group. Anche grazie alle informazioni di tipo statistico ed economico raccolte (e successivamente incluse nell'analisi di contesto) messe a disposizione dei partecipanti, sono stati individuati gli obiettivi generali e sono state delineate le prime strategie di intervento per ognuno dei 4 ambiti tematici individuati. L'insieme dei suggerimenti e delle informazioni raccolte attraverso i focus group, opportunamente rielaborati e schematizzati, hanno permesso la costruzione del "Documento preliminare strategico per la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020" presentato in conferenza stampa il 19 febbraio 2013.

16.5. 05 Laboratorio di idee "Innovazione, servizi e trasferimento delle conoscenze", organizzato dall'INEA, Valenzano, 29 gennaio 2013

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'obiettivo dell'incontro, realizzato con la formula del "laboratorio di idee" ed organizzato dalla Sede Regionale per la Puglia dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, è stato quello di realizzare un confronto tra ricercatori, imprenditori, esperti, operatori a vario titolo dello sviluppo rurale e dello sviluppo locale su tutti gli elementi utili ad accrescere le conoscenze e ad arricchire il dibattito pubblico di suggerimenti e ipotesi di possibili scelte strategiche per la programmazione dello sviluppo rurale in Puglia.

16.5.2. Sintesi dei risultati

All'incontro hanno partecipato alcuni testimoni privilegiati espressione del mondo della ricerca (Università, CRA, CNR), del mondo produttivo (Consorzi, consulenti) e istituzionali (Distretto Agroalimentare

Regionale, Agenzia regionale per l'innovazione). Durante i lavori del laboratorio è stato possibile individuare: i principali problemi e criticità del sistema agricolo pugliese, gli obiettivi in materia di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni in agricoltura, le tipologie di innovazioni che occorrerebbe trasferire prioritariamente (organizzate per cluster/gruppi omogenei di riferimento) e, infine, le strategie per il prossimo programma di sviluppo rurale della Puglia. In particolare, il gruppo di lavoro alla luce delle novità introdotte dalla bozza di Regolamento sullo sviluppo rurale in materia di formazione, consulenza, divulgazione e di sperimentazione/cooperazione con il mondo della ricerca, ha individuato alcune tipologie di servizi ritenute strategiche per raggiungere un insieme di obiettivi e, ancora, ha individuato alcune modalità operative di trasferimento delle innovazioni che sarebbe opportuno avviare (partenariati per l'innovazione, laboratori dell'innovazione, reti di imprese, formazione on the job, processi virtuosi e partecipativi, attenzione alle professionalità e alle competenze, approcci di tipo multidisciplinare).

16.6. 06 Laboratorio di idee "Diversificazione e politiche per lo sviluppo dell'economia rurale", organizzato dall'INEA, Valenzano, 29 gennaio 2013

16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'obiettivo dell'incontro, realizzato con la formula del "laboratorio di idee" ed organizzato dalla Sede Regionale per la Puglia dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, è stato quello di realizzare un confronto tra ricercatori, imprenditori, esperti, operatori a vario titolo dello sviluppo rurale e dello sviluppo locale su tutti gli elementi utili ad accrescere le conoscenze e ad arricchire il dibattito pubblico di suggerimenti e ipotesi di possibili scelte strategiche per la programmazione dello sviluppo rurale in Puglia.

16.6.2. Sintesi dei risultati

All'incontro hanno partecipato alcuni testimoni privilegiati espressione del mondo della ricerca (Università), del mondo produttivo (imprenditori masserie didattiche, cooperative sociali, agenzie promozione turistica) e istituzionali (GAL, servizi sociali, parchi regionali). Durante i lavori del laboratorio è stato possibile individuare: i principali problemi e criticità del sistema agricolo pugliese, gli obiettivi in materia di diversificazione e sviluppo dell'economia rurale e, infine, le principali strategie per il prossimo PSR. In particolare, proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto il gruppo di lavoro ha concordato sull'importanza di sostenere le azioni di conservazione delle numerose aree di elevato valore paesaggistico del territorio rurale regionale favorendo la permeanza delle imprese agricole, proseguendo con l'integrazione tra i settori economici, intervenendo prontamente nelle aree con specifiche necessità. Inoltre, il gruppo ha condiviso la necessità di accrescere le conoscenze e le competenze professionali degli operatori rurali attraverso nuove modalità di fare formazione e informazione, stimolando la creatività e accompagnando lo sviluppo dell'impresa attraverso l'affiancamento e il tutoraggio, scambio buone pratiche. Inoltre, è importante creare nuove forme di commercializzazione dei prodotti locali, sostenere forme di turismo sostenibile, costruire reti e relazioni tra i diversi soggetti locali impegnati nelle attività economiche e istituzionali. In ultimo, risulta strategico attuare una politica integrata di sviluppo rurale, attraverso il sostegno di strumenti di intervento integrati.

16.7. 07 Laboratorio di idee “Ambiente, foreste e paesaggio”, organizzato dall’INEA, Valenzano, 31 gennaio 2013

16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L’obiettivo dell’incontro, realizzato con la formula del “laboratorio di idee” ed organizzato dalla Sede Regionale per la Puglia dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria, è stato quello di realizzare un confronto tra ricercatori, imprenditori, esperti, operatori a vario titolo dello sviluppo rurale e dello sviluppo locale su tutti gli elementi utili ad accrescere le conoscenze e ad arricchire il dibattito pubblico di suggerimenti e ipotesi di possibili scelte strategiche per la programmazione dello sviluppo rurale in Puglia.

16.7.2. Sintesi dei risultati

All’incontro hanno partecipato alcuni testimoni privilegiati espressione del mondo della ricerca (Università, CNR), del mondo produttivo (enti certificazione) e istituzionali (Autorità ambientale, Parco Alta Murgia). Durante i lavori è stato possibile individuare: i principali problemi e criticità del sistema agricolo pugliese, gli obiettivi in materia di sviluppo rurale e tutela e promozione dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio e, infine, le strategie per il prossimo PSR. In particolare, il gruppo di lavoro ha individuato alcune strategie a forte impatto, tra le quali quelle legate alla diffusione di coltivazioni e di tecniche a minor fabbisogno idrico che possono costituire un elemento di diversificazione produttiva e un freno alla salinizzazione delle falde e una diminuzione del fabbisogno energetico. Inoltre, tra i fattori fondamentali si individua l’ampliamento della produzione, della distribuzione e dell’uso delle acque reflue depurate, la necessità di rafforzare i rapporti tra energie rinnovabili e agricoltura e, ancora, l’importanza del sostegno di una biodiversità non solo con funzione conservativa ma anche con finalità produttive. A queste strategie il gruppo affianca la necessità di sostenere politiche di agro-urbanità che individuino nelle aree periurbane luoghi di contatto tra produzione agricola e stile di vita-consumo urbano. Infine, Il settore forestale deve essere sostenuto verso una funzione produttiva - anche di natura ricreativa e/o di servizio a contesti urbani - e deve sviluppare un’azione attiva in termini di prevenzione di difesa dal rischio idrogeologico.

16.8. 08 Laboratorio di idee “Governance del territorio”, organizzato dall’INEA, Valenzano, 1 febbraio 2013

16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L’obiettivo dell’incontro, realizzato con la formula del “laboratorio di idee” ed organizzato dalla Sede Regionale per la Puglia dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria, è stato quello di realizzare un confronto tra ricercatori, imprenditori, esperti, operatori a vario titolo dello sviluppo rurale e dello sviluppo locale su tutti gli elementi utili ad accrescere le conoscenze e ad arricchire il dibattito pubblico di suggerimenti e ipotesi di possibili scelte strategiche per la programmazione dello sviluppo rurale in Puglia.

16.8.2. Sintesi dei risultati

All'incontro hanno partecipato alcuni testimoni privilegiati espressione del mondo della ricerca (IAMB, IPRES), del mondo produttivo (associazioni bio, consulenti e tecnici) e istituzionali (Parchi regionali, ICE). Durante i lavori è stato possibile individuare: i principali problemi e criticità del sistema agricolo pugliese, gli obiettivi in materia di governance del territorio e le strategie per il prossimo PSR. In particolare, il gruppo di lavoro ha individuato una serie di obiettivi: definire chiavi interpretative differenti per esprimere un modello di governance per le politiche territoriali e uno per quelle settoriali; definire regole flessibili che permettano di realizzare strutture che possano governare il territorio con altrettanta flessibilità; stabilire modelli di governance per l'attuazione delle politiche ampiamente condivisi; potenziare le modalità di relazione con il territorio. Tra le strategie individuate si annoverano l'esigenza di realizzare una rete di relazioni tra la pluralità di soggetti presenti sul territorio, quella di studiare uno strumento a supporto del decisore politico che sia il luogo del confronto e della divulgazione delle decisioni. Per costruire una governance efficace occorre che si impostino condizioni di flessibilità che rendano possibile la partecipazione degli operatori al dibattito territoriale. Infine, è necessario che la costruzione di politiche integrate si poggi su un processo di *territorializzazione* delle stesse, capace di "calibrare" su specifici fabbisogni territoriali il set di obiettivi, azioni e risorse a sostegno dei processi di sviluppo locale.

16.9. 09 Focus di approfondimento sulle filiere produttive regionali, organizzato dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari presso lo IAMB, Valenzano, 13 febbraio 2013

16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'incontro di approfondimento, organizzato dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari in collaborazione con IAMB, si proponeva di individuare e condividere con il partenariato istituzionale e socioeconomico e con tutti gli stakeholder interessati le potenzialità e i fabbisogni di intervento per ciascuna filiera produttiva regionale.

16.9.2. Sintesi dei risultati

Durante il Focus di approfondimento gli esperti dello IAM di Bari hanno presentato lo studio sulla competitività delle principali filiere agroalimentari regionali, finalizzato alla conoscenza dello stato di salute delle diverse filiere produttive della Puglia (vitivinicola, ortofrutticola, olivicola, florovivaistica, cerealicola, lattiero-casearia e zootecnica da carne) ed i dirigenti del Servizio Agricoltura e del Servizio Alimentazione della Regione Puglia hanno presentato i bilanci di attuazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) e dell'OCM Unica. Inoltre, ci sono stati gli interventi da parte dei rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria e sindacali. A seguire si è aperta la discussione e il confronto con i partecipanti che ha permesso di raccogliere utili informazioni per arricchire l'analisi dei fabbisogni per le varie filiere produttive. A conclusione dell'incontro è intervenuto l'Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione

Puglia.

16.10. 10 Conferenza stampa di presentazione del "Documento preliminare strategico per la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020", a cura dell'AdG del PSR Puglia e dell'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Bari, 19 febbraio 2013

16.10.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'incontro organizzato dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari si proponeva di presentare agli organi di stampa e a tutto il partenariato istituzionale e socioeconomico i contenuti del "*Documento preliminare strategico per la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020*". All'interno dell'evento è stato previsto un ampio momento dedicato alla discussione con il partenariato sui principali risultati raggiunti nell'attività di programmazione e finalizzato, altresì, a definire il percorso di lavoro per i mesi successivi.

16.10.2. Sintesi dei risultati

Durante l'incontro la Regione Puglia ha presentato, agli organi di stampa e al partenariato, le azioni chiave per la futura programmazione dello sviluppo rurale quale risultato dell'intensa attività di concertazione e discussione con tutti i protagonisti del sistema agroalimentare regionale. Queste possono essere riassunte in: a) una maggiore flessibilità e integrazione tra i fondi comunitari (attraverso una visione integrata tra il profilo delle infrastrutture e la promozione di strategie imprenditoriali capaci di esaltare meccanismi collaborativi solidi per favorire la concentrazione delle risorse, la selettività degli interventi e dei beneficiari), b) chiare priorità strategiche: ruolo dei giovani, trasferimento di ricerca e conoscenza e maggiore integrazione degli operatori con il mercato, c) favorire lo sviluppo locale attraverso un ruolo attivo delle diverse componenti economiche del mondo rurale, in primis gli agricoltori, nell'offerta di quei servizi che hanno il carattere di prossimità (promozione filiere corte; incentivazione di quadro di rapporti stabile tra pubblico e privato nella fornitura di servizi ricreativi, didattici e socio assistenziali; politica di distrettualizzazione del territorio rurale pugliese), d) prospettiva d'intervento più verde: inglobare il concetto di sostenibilità nel sistema di offerta agricola e rurale pugliese significa rafforzare il concetto di qualità legato al sistema Puglia e alla sue diverse componenti, agricola, alimentare, turistica. L'intensa discussione con il partenariato ha permesso di raccogliere elementi utili per meglio definire la strategia di intervento in materia di sviluppo rurale e per programmare le successive fasi di lavoro.

16.11. 11 Sezione dedicata alla Programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 all'interno del portale istituzionale del PSR Puglia 2007-13

16.11.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

A partire dal mese di maggio dell'anno 2013 l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione ha creato, con il supporto tecnico di Innovapuglia, una Sezione dedicata alla Programmazione dello sviluppo

rurale 2014-2020 all'interno del portale istituzionale del PSR Puglia 2007-13 (www.svilupporurale.regione.puglia.it)

16.11.2. Sintesi dei risultati

All'interno della sezione dedicata del portale istituzionale sono stati raccolti, nel tempo, i principali documenti predisposti durante il processo di costruzione del Programma, al fine di permettere al partenariato e ad ogni soggetto interessato di consultare i principali prodotti realizzati e fornire un quadro sullo stato dell'arte delle attività di programmazione. Tra i documenti proposti si segnalano i prodotti relativi al processo di predisposizione della valutazione ambientale strategica (VAS), le presentazioni di alcuni convegni ed eventi pubblici, l'analisi del contesto socioeconomico ed ambientale e l'analisi swot, l'analisi dei fabbisogni di intervento, i quadri sinottici esplicativi delle strategie di intervento maturate durante l'attività di Programmazione, le schede di misura man mano predisposte, i piani finanziari, ecc. Inoltre, attraverso il portale è stata attuata una consultazione on-line della popolazione finalizzata ad individuare le strategie di sviluppo e gli strumenti operativi più efficaci per il Programma (si vedano eventi successivi).

16.12. 12 Tavola rotonda con le Province finalizzata a condividere percorso di programmazione del PSR Puglia 2014-20, Bari, 19 giugno 2013

16.12.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'incontro, organizzato dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia in collaborazione con il valutatore ex ante del PSR e con l'INEA, era finalizzato a realizzare una ricognizione di elementi utili alla valutazione ex ante e per definire e condividere un percorso di lavoro che avrebbe potuto consentire ai territori provinciali di esprimere i reali fabbisogni di sviluppo e, al tempo stesso, garantire una maggiore coerenza ed efficacia del PSR 2014-2020 della Puglia.

16.12.2. Sintesi dei risultati

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle Provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani, Lecce, Foggia e Brindisi, oltre che i rappresentanti di INEA, IAMB e valutatore ex ante del PSR. L'incontro si proponeva, attraverso la descrizione degli interventi messi in atto dalla Regione nel processo di programmazione del PSR, di stimolare su base provinciale un processo decisionale partecipato, in grado di riproporre le metodologie e gli approcci di lavoro sperimentati dalla stessa Regione e finalizzato, da un lato, ad arricchire il livello di conoscenza sui fabbisogni dell'agricoltura e, dall'altro, a sviluppare utili sinergie e collaborazioni con altri soggetti pubblici impegnati nel processo di Programmazione dello sviluppo rurale. Alla fine di un intenso dibattito tutti i rappresentanti delle Province hanno dato la loro disponibilità ad avviare sui rispettivi territori di competenza processi decisionali partecipativi a supporto delle attività di programmazione. In questo contesto, la Regione Puglia si è impegnata a seguire i processi avviati dalle

Amministrazioni provinciali che via via si sarebbero resi disponibili, offrendo una preliminare attività di formazione e informazione del personale delle Province coinvolto su base locale, un'attività di assistenza in itinere per risolvere le principali criticità emerse durante la realizzazione del processo (si veda successivo "ciclo di incontri di approfondimento).

16.13. 13 Ciclo di 4 incontri di approfondimento con i funzionari delle Province sulla progettazione partecipata a cura dell'INEA e in collaborazione con il valutatore ex ante del PSR, Valenzano, 26 e 28 giugno, 4 luglio, 5 settembre 2013

16.13.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Gli incontri organizzati dall'INEA e rivolti ai funzionari di 5 Province pugliesi sono stati finalizzati a presentare le caratteristiche principali del processo di programmazione attivato dalla Regione e, soprattutto, ad adottare su base provinciale metodologie di programmazione partecipate, incentrate sulle esigenze e sulle caratteristiche del sistema agricolo e collegate ad una o più priorità individuate nella nuova Programmazione Comunitaria.

16.13.2. Sintesi dei risultati

A partire dal mese di giugno 2013, sono state avviate alcuni giornate di approfondimento, a cura dei ricercatori dell'INEA, con i funzionari degli Assessorati all'agricoltura di cinque Province pugliesi (Bari, BAT, Lecce, Brindisi e Foggia), finalizzati a presentare le caratteristiche principali del processo di programmazione in materia di sviluppo rurale attivato dalla Regione, ad individuare analoghe esperienze di successo sul territorio (da replicare) e, soprattutto, ad adottare su base provinciale metodologie di programmazione partecipate, incentrate sulle esigenze e sulle caratteristiche del sistema agricolo e collegate ad una o più priorità individuate nella nuova Programmazione Comunitaria. Ai cinque incontri sono seguiti momenti di lavoro dedicati organizzati dalle singole Province su alcune tematiche ritenute prioritarie e rivolti a specifici target di attori locali (si vedano i workshop provinciali di progettazione).

16.14. 14 Workshop con il partenariato socio-economico del PSR Puglia per fare il punto sullo stato di avanzamento della programmazione 2014-20, Cineporto Fiera del Levante, Bari, 25 luglio 2013

16.14.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'evento era destinato esclusivamente al partenariato del PSR Puglia ed era finalizzato a descrivere le novità più importanti del processo programmazione dello sviluppo rurale 2014-20, lo stato di avanzamento delle attività di costruzione del PSR Puglia e i principali risultati e i prodotti conseguiti.

16.14.2. Sintesi dei risultati

Durante il workshop il rappresentante del CIHEAM Bari ha illustrato lo "Stato dell'arte dei Pagamenti diretti e OCM" relativamente alla PAC 2014-2020, il rappresentante dell'INEA ha descritto il contesto all'interno del quale si inserisce il nuovo processo di programmazione della politica di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 e le principali novità legislative ("lo scenario normativo" e regole relative alla "transizione"), l'Autorità Ambientale della Regione Puglia ha delineato per grandi linee il "processo di valutazione ambientale strategica" avviato nell'ambito del PSR Puglia 2014-20 e il valutatore ex ante ha illustrato le principali metodologie di indagine scelte per realizzare l'analisi SWOT del contesto socio-economico e ambientale della Puglia per la programmazione 2014-20. Agli interventi è seguita una intensa discussione con il partenariato tesa ad approfondire i singoli aspetti trattati dai relatori dell'incontro e a definire meglio i successivi step di lavoro.

16.15. 15 Workshop provinciali di progettazione partecipata dello sviluppo rurale, a cura delle Province di Bari, BAT, Foggia, Lecce e Brindisi, settembre-ottobre 2013

16.15.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Gli incontri organizzati da 5 Amministrazioni Provinciali erano finalizzati ad adottare su base provinciale processi di programmazione partecipati finalizzati a consentire ai territori provinciali di esprimere i reali fabbisogni di sviluppo.

16.15.2. Sintesi dei risultati

A partire dal mese di settembre 2013 le Amministrazioni Provinciali di Bari, BAT, Foggia, Lecce e Brindisi hanno organizzato una serie di Workshop provinciali di progettazione partecipata dello sviluppo rurale, incentrati su alcune tematiche ritenute prioritarie e rivolte a specifici target di attori locali (stakeholder individuati tra imprenditori agricoli, produttori da agricoltura biologica, cooperative agricole, ricercatori, PMI, referenti dei GAL, referenti delle associazioni agricole, Camere di Commercio, distretti produttivi, associazioni ambientaliste, funzionari pubblici, ecc.). Agli incontri hanno partecipato ricercatori dell'INEA al solo fine di supportare gli organizzatori sul piano metodologico. Solo la provincia di Foggia, al termine dei propri incontri, ha presentato, nel mese di ottobre 2013, un rapporto organico che ha descritto il processo partecipato attivato e i risultati conseguiti mentre la Provincia di Bari ha elaborato una proposta scritta circoscritta al tema dell'attuazione del Leader. Le altre Province si sono limitate ad organizzare alcuni incontri e workshop, ma non hanno restituito alcun rapporto alla Regione Puglia da cui si potessero desumere i risultati raggiunti..

Il Rapporto della Provincia di Foggia e la proposta della Provincia di Bari sono stati utilizzati ai fini della redazione dell'analisi di contesto del PSR Puglia 2014-2020.

16.16. 16 World Cafè con i GAL sul tema "PSR Puglia 2014-2020", organizzato dall'INEA in collaborazione con IAMB e Valutatore ex ante PSR, Valenzano, 14 ottobre 2013

16.16.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'evento era rivolto a tutti i 25 GAL presenti sul territorio regionale e si proponeva di contribuire a delineare il quadro dei possibili campi di azione degli stessi GAL nel prossimo periodo di programmazione.

16.16.2. Sintesi dei risultati

La giornata di lavoro, strutturata come "World Café", ha permesso di individuare gli ambiti tematici di intervento della prossima programmazione e, di conseguenza, le aree rurali regionali alle quali preferenzialmente collegarli. In particolare, i rappresentanti dei GAL intervenuti hanno discusso animatamente sulle motivazioni alla base della scelta dei tematismi, intorno a quali costruire le strategie di sviluppo per le aree Leader e delle aree di riferimento (*Perché una strategia di azione su questo ambito? Come meglio declinare il tema? In quale tipologia di aree è opportuno concentrare l'azione?*). I tematismi proposti e discussi dai GAL sono stati: Filiere agricole e agro-alimentari; Turismo sostenibile, beni culturali e patrimonio artistico; Produzioni artigianali e manifatturiere; Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale); Accesso ai servizi pubblici essenziali e inclusione sociale di specifici gruppi target; "Tematismo scelto dai partecipanti". L'ultimo ambito tematico, volutamente, è stato lasciato indefinito, al fine di indurre i GAL a fare una propria proposta, circostanziata alle reali caratteristiche del territorio pugliese. I risultati di ogni singola discussione sono stati schematizzati e presentati durante la stessa giornata agli stessi partecipanti. Al termine dei lavori i partecipanti hanno espresso (con un voto) il loro grado di "preferenza" verso le singole tematiche trattate durante la giornata. I risultati del World Cafè sono stati presentati, successivamente, all'intero partenariato durante il Workshop dell'11 febbraio 2014.

16.17. 17 Ciclo di 6 workshop di lavoro con testimoni privilegiati finalizzati ad inquadrare e gerarchizzare l'Analisi SWOT del PSR Puglia (SWOT relazionale/dinamica), Valenzano, 14 e 15 novembre 2013

16.17.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il ciclo di 6 incontri con testimoni privilegiati, organizzato dall'INEA con la partecipazione di IAMB e Valutatore ex ante del PSR Puglia, si proponeva di rendere più dinamica l'analisi di contesto socio-economica ed ambientale, realizzata sulla base di indicatori di tipo statistico ed economico e, ancora, ad inquadrare e gerarchizzare per priorità l'insieme dei punti derivanti dall'Analisi SWOT.

16.17.2. Sintesi dei risultati

La metodologia di lavoro adottata, denominata "SWOT relazionale o dinamica" è da ritenersi innovativa,

almeno per il contesto territoriale in cui è stata realizzata. La scelta di questa particolare metodologia è legata all'impossibilità o difficoltà per la SWOT *di tipo classico* di far comprendere appieno le relazioni e le gerarchie tra i vari elementi individuati e, ancora, di valutare se tutti gli elementi insieme producano un quadro favorevole o sfavorevole all'attuazione di un generico Programma economico. La SWOT relazionale/dinamica, al contrario, permette di contribuire a comprendere meglio le caratteristiche più importanti di un determinato contesto e a valutare il sistema di relazioni esistenti. Nel dettaglio, attraverso il ciclo di workshop di lavoro, un gruppo di esperti (scelti sulla base della iniziale analisi degli stakeholder e individuati tra ricercatori e professori universitari, funzionari e dirigenti di vari Servizi della Regione Puglia, funzionari dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, economisti dell'Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione Puglia, dirigenti di parchi nazionali e regionali, dirigenti di consorzi vivaistici, dirigenti di consorzi di bonifica, dirigenti di cooperative sociali, referenti dei GAL, consulenti agricoli, imprenditori agricoli) suddivisi opportunamente per priorità di intervento previste dal Reg. UE n. 1305/2013, è stato chiamato a realizzare un confronto *a coppie* fra tutti gli *n* punti individuati nella SWOT realizzata nell'ambito del PSR Puglia, prescindendo dalla categoria di appartenenza (forza, debolezza, opportunità, minaccia). Il meccanismo di votazione ha permesso di gerarchizzare i vari punti della SWOT e di costruire il sistema di relazioni e di influenze fra singoli componenti della stessa in grado di generare specifici fabbisogni di intervento per ciascuna delle focus area e priorità previste da Regolamento.

16.18. 18 Workshop con il partenariato socio-economico del PSR Puglia per presentare e discutere l'insieme dei fabbisogni di intervento individuati, Bari, 11 febbraio 2014

16.18.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'evento era rivolto a tutto il partenariato socio-economico e istituzionale del PSR Puglia e si proponeva di presentare e discutere l'insieme dei fabbisogni di intervento individuati attraverso la metodologia denominata SWOT relazionale e, ancora, di delineare i risultati del processo di "zonizzazione del Leader 2014/20" realizzato dalla Regione.

16.18.2. Sintesi dei risultati

Il Workshop ha permesso di presentare al partenariato l'insieme dei fabbisogni di intervento individuati attraverso metodologia costituita dalla SWOT relazionale/dinamica, suddivisi opportunamente per singole priorità e focus area individuate dal Reg. UE 1305/2013 (vedi evento precedente). Durante l'incontro sono stati presentati dal Valutatore ex ante del PSR Puglia anche i risultati del World Cafè realizzato in data 14 ottobre 2013 e l'intero processo di "zonizzazione del Leader 2014/20". In particolare, il Valutatore ha presentato gli step relativi alla metodologia utilizzata e sintetizzabili nella realizzazione di tavoli tematici (World café), nella realizzazione di indicatori e indici, nello sviluppo di cartografie tematiche e nella condivisione dei risultati.

16.19. 19 Tavoli di approfondimento tematici con il partenariato socio-economico del PSR Puglia, Bari, marzo-aprile 2014

16.19.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il ciclo di incontri tematici con il partenariato socio-economico e istituzionale del PSR Puglia si proponeva di meglio individuare le strategie di sviluppo e gli strumenti operativi più efficaci e in grado di rendere l'agricoltura pugliese più competitiva, intelligente, sostenibile e inclusiva.

16.19.2. Sintesi dei risultati

I tavoli di approfondimenti con il partenariato socio-economico si sono soffermati sui temi: Giovani e agricoltura, Filiere e competitività, Sviluppo locale partecipativo, Diversificazione e multifunzionalità, Ambiente, foreste e acqua, Innovazione e ricerca, Semplificazione. Grazie ad un’ampia discussione sono state meglio approfondite le strategie di sviluppo e le modalità di intervento per la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.

16.20. 20 Consultazione on-line (Forum) finalizzata ad individuare le strategie di sviluppo e gli strumenti operativi più efficaci per un’agricoltura più competitiva, intelligente, sostenibile e inclusiva, marzo-giugno 2014

16.20.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

La consultazione on-line, organizzata dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione all’interno di una apposita sezione dedicata del portale istituzionale del PSR Puglia 2007-13, è stata finalizzata ad individuare le strategie di sviluppo e gli strumenti operativi più efficaci per l’agricoltura regionale e, in particolare, a raccogliere e classificare il maggior numero di suggerimenti e informazioni relativamente ad una o più delle sette tematiche individuate: "Semplificazione", "Diversificazione e multifunzionalità", "Innovazione e ricerca", "Filiere e competitività", "Ambiente, foreste e acqua", "Giovani e agricoltura", "Sviluppo locale partecipativo".

16.20.2. Sintesi dei risultati

Il processo di consultazione della popolazione pugliese ha permesso di meglio calibrare l’impianto strategico del programma e di meglio declinare le specifiche misure di intervento (in costruzione). Il processo di consultazione è stato reso più aderente alle caratteristiche del territorio regionale grazie alla predisposizione di specifico materiale di consultazione a beneficio di tutti gli interessati (analisi del contesto, analisi SWOT, analisi dei fabbisogni di intervento) man mano predisposto dalla Regione.

16.21. 21 Tavolo di approfondimento sulla Priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali", Bari, 17 luglio 2014

16.21.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il Tavolo rivolto al partenariato istituzionale e socio-economico si proponeva di proseguire l'attività di concertazione preliminare alla predisposizione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020.

16.21.2. Sintesi dei risultati

Durante l'incontro sono state presentate al partenariato le 3 misure riferite alla Priorità 1 (Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole e Misura 16 – Cooperazione) e sono state raccolte tutte le informazioni e i suggerimenti funzionali a migliorarle e potenziarle.

16.22. 22 Incontro con il partenariato di consultazione sui contenuti del PSR, Bari, 28 agosto 2014

16.22.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'incontro rivolto al partenariato istituzionale e socio-economico si proponeva di proseguire l'attività di concertazione finalizzata alla predisposizione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020, con riferimento in particolare all'insieme delle misure e sottomisure e al piano finanziario del Programma predisposti dalla Regione.

16.22.2. Sintesi dei risultati

Durante l'incontro l'Autorità di Gestione ha presentato l'insieme delle osservazioni del Partenariato alle schede delle misure e al piano finanziario precedentemente inviati dalla Regione. Le osservazioni sono state oggetto di una approfondita discussione tesa a verificare le caratteristiche e l'indispensabilità delle stesse. Al termine dell'incontro, si è stabilito di fissare il termine del 3 settembre 2014 per la predisposizione e l'invio, a cura della Regione, di una tabella sintetica e riepilogativa delle osservazioni proposte e delle motivazioni per le quali le stesse sono accoglibili o non accoglibili.

16.23. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

Le attività di programmazione economica adottate a livello regionale, così come avviene a livello comunitario, si ispirano ad una visione del governo del territorio incentrata su una diffusa e consapevole partecipazione di una pluralità di soggetti, sulla presenza di partenariati realmente rappresentativi delle esigenze e dei fabbisogni locali, sull'adozione di attività di concertazione in grado di assicurare un'equa e sostenibile ripartizione delle risorse disponibili e dei benefici prodotti e, ancora, sull'adozione di meccanismi decisionali di tipo *bottom up* in grado di avvicinare il territorio alle scelte di tipo politico.

Proprio alla luce dell'esperienza proveniente dalle passate programmazioni e nella consapevolezza dell'esistenza di stringenti vincoli temporali imposti alle attività, la Regione Puglia ha avviato sin dall'aprile 2012 un processo di programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2014-20 incentrato sul "Ciclo di vita del progetto" (Project Cycle Management), fortemente orientato a favorire la più ampia partecipazione decisionale degli attori locali (stakeholder) in tutte le fasi di attività.

Tutte le azioni messe in campo dalla Regione in questo ciclo di programmazione sono state finalizzate a migliorare la qualità e l'efficacia delle attività di pianificazione e a garantire il coinvolgimento attivo dei beneficiari o destinatari degli interventi sin dalle prime fasi progettuali e, ancora, a definire gli obiettivi, generali e specifici, e le strategie del PSR 2014-2020. L'approccio di lavoro adottato si è incentrato nella cosiddetta "programmazione per obiettivi" che ha permesso di individuare prioritariamente gli obiettivi "finali" di tutti gli interventi, intesi come l'insieme dei benefici a vantaggio di uno o più soggetti (target-group) e, solo successivamente, ad individuare i sotto-obiettivi necessari per raggiungerli (forking).

Il modello di progettazione adottato, schematizzato in figura, si è articolato in 4 fasi che si sovrappongono, in taluni casi, temporalmente. Ad ognuna di queste fasi è associata una finalità prevalente: conoscere le caratteristiche del territorio e dei suoi attori, partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi e delle strategie della programmazione sullo sviluppo rurale, costruire pezzo per pezzo il Programma attraverso un'analisi delle strategie proposte dagli stessi stakeholder e una efficiente declinazione delle misure, decidere tutti i contenuti del PSR Puglia attraverso l'attivazione di processi di concertazione con il partenariato socio-economico e istituzionale.

A questo proposito, nel mese di giugno 2012 sono stati individuati e classificati gli attori chiave, pubblici e privati, che si è reputato opportuno coinvolgere nel processo di programmazione dello sviluppo rurale. Questa azione ha previsto l'adozione di una metodologia di indagine definita *stakeholders analysis*, opportunamente adattata al particolare contesto socio-economico che caratterizza il territorio pugliese e alle tematiche individuate nella stessa programmazione. Alla luce dei risultati di questa prima attività, gli stakeholder sono stati classificati (vedi figura) e raggruppati in ambiti tematici e ciò al fine di favorire lo svolgimento dei successivi momenti di lavoro di gruppo.

Nel complesso si è cercato di realizzare un processo decisionale inclusivo, democratico, sostenibile e, soprattutto, intelligente articolato su più livelli di intervento che sostanzialmente ha permesso di ampliare la platea degli attori coinvolti a tutti gli stakeholder esistenti sul territorio.

L'adozione di metodologie partecipative, seppur opportunamente adattate alle caratteristiche e alle esigenze del territorio, ha permesso di analizzare i problemi e le criticità del sistema agro-alimentare regionale e di costruire un processo di condivisione, di coinvolgimento e di co-responsabilizzazione degli stakeholder. In particolare, attraverso l'organizzazione di incontri tematici, focus group con testimoni privilegiati, workshop di lavoro (*di identificazione*), laboratori di idee dedicati alle tematiche strategiche individuate nella nuova Programmazione Comunitaria, World Cafè, tavole rotonde e così via, è stato possibile individuare i

fabbisogni del territorio, gerarchizzare gli obiettivi e le strategie di intervento della nuova Programmazione. Inoltre, si è cercato di replicare il processo decisionale partecipato anche su scala provinciale, coinvolgendo altri soggetti istituzionali (come le Amministrazioni provinciali) nel tentativo di rendere sempre più diffuse e condivise le attività di progettazione pubbliche.

A questo proposito si deve sottolineare come durante il processo siano state adottate metodologie di indagine e di lavoro innovative che hanno permesso di coinvolgere numerosi testimoni privilegiati. Tra queste si segnalano i workshop di lavoro realizzati dall'INEA in collaborazione con il Valutatore del Programma e con IAMB nel mese di novembre 2013, finalizzati a rendere più dinamica l'analisi del contesto e, in particolare, ad inquadrare e gerarchizzare, per priorità, l'insieme dei punti derivanti dall'Analisi SWOT (*SWOT relazionale*).

Nell'ottica di rendere più partecipato e condiviso il programma, a partire dal mese di marzo 2014 sono stati organizzati dalla Regione Puglia alcuni tavoli di approfondimenti con il partenariato socio-economico del PSR che si sono soffermati sui temi: Giovani e agricoltura, Filiere e competitività, Sviluppo locale partecipativo, Diversificazione e multifunzionalità, Ambiente, foreste e acqua, Innovazione e ricerca, Semplificazione. Contemporaneamente è stata avviata un'azione di consultazione on-line della popolazione che ha contribuito ad individuare le strategie di sviluppo e gli strumenti operativi più efficaci in grado di rendere l'agricoltura pugliese più competitiva, intelligente, sostenibile e inclusiva.

A partire dal mese di aprile 2014 sono stati avviati diversi incontri di lavoro della Regione Puglia (*workshop di progettazione*) tesi ad analizzare le strategie di intervento derivanti dalla precedente azione di consultazione e dalle analisi statistico-economiche disponibili e, successivamente, ad organizzare e declinare l'insieme delle misure del nuovo PSR.

Nel complesso il partenariato socio-economico e istituzionale ha seguito l'intero processo, grazie alla realizzazione di numerosi momenti di lavoro realizzati nell'arco di circa 24 mesi, i quali hanno permesso di monitorare l'insieme delle attività realizzate e perseguire risultati condivisi. L'azione di indirizzo e di accompagnamento dell'intero processo è stata attuata costantemente dal Tavolo Regionale sulla PAC, costituito per l'occasione, mentre il Sistema di valutazione ha accompagnato ogni fase del processo (si veda figura).

Con riferimento all'insieme delle azioni sopra indicate, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha garantito una diffusione tempestiva e un agevole accesso a tutte le informazioni via via prodotte a beneficio dei partner e dei partecipanti agli eventi organizzati. I documenti di sintesi scaturiti al termine di tali azioni sono stati elaborati e sono confluiti nel "Documento preliminare strategico per la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020" presentato in conferenza stampa il 19 febbraio 2013 e, successivamente, nel Programma di Sviluppo Rurale inviato a Bruxelles nell'ottobre 2014. L'Autorità di Gestione ha, inoltre, individuato precise modalità e tempi di diffusione dei risultati intermedi (workshop e seminari dedicati, conferenze e comunicati stampa, sezioni dedicate del portale internet istituzionale, ecc.) al fine di valorizzare l'attività di concertazione e di lavoro con il partenariato socio-economico.

In tutte le fasi del processo sopra descritto, la Regione Puglia ha rispettato quanto prescritto dall'art. 8 del Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei, coinvolgendo sempre i partner pertinenti nella preparazione del Programma.

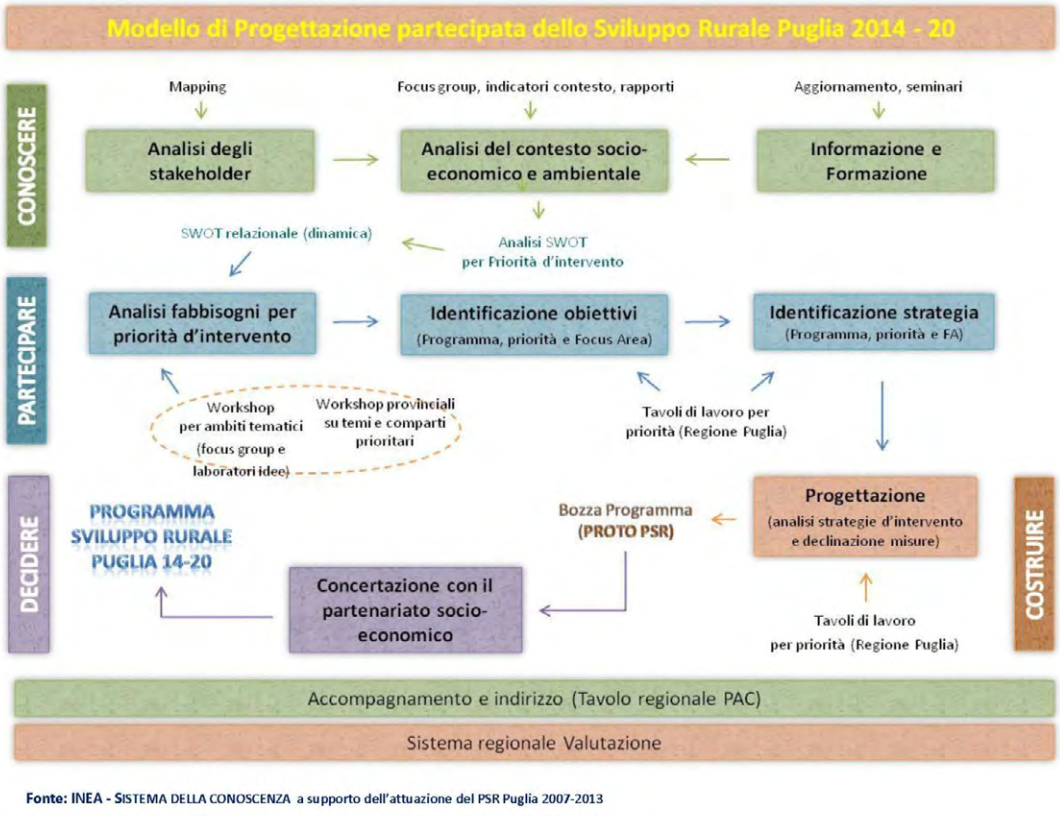

Modello progettazione partecipata

17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

Non pertinente, la misura sarà implementata a livello nazionale.

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

Non pertinente, la misura sarà implementata a livello nazionale.

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Non pertinente, la misura sarà implementata a livello nazionale.

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Non pertinente, la misura sarà implementata a livello nazionale.

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità delle misure/sottomisure/operazioni con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari svolti nella precedente programmazione 2007/2013).

Tale valutazione dei rischi ha riguardato tutte le misure/sottomisure/operazioni del programma tenuto contodeirisultati e delle carenze individuate dagli audit della DG AGRI e della Corte dei conti europea che rischiano di essere trascinate nel periodo di programmazione 2014-2020.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA, tenuto conto che nelle schede di misura/sottomisura/operazione sono stati descritti:

- il rischio/rischi inerenti all'attuazione;
- le misure di attenuazione;
- la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni;

dichiarano che la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità ai sensi dell'art. 62 del regolamento UE n. 1305/2013 è stata eseguita.

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

Vedi allegati

Oggetto: attestazione ex art. 62 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Con riferimento alla Vs. nota prot. AOO_APSR/25/09/2015/0015566 e in relazione alla metodologia di calcolo per l'introduzione di costi standard inerenti le attività relative alle sottomisure 1.1 e 1.3 del PSR Puglia 2014-2020, di formazione professionale e acquisizione di competenze - corsi di formazione, seminari e coaching e visite aziendali, con la presente si attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli relativi.

La scrivente Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare Puglia è Organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Regionale, in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 62, comma 2, del Reg. (UE) 1305/2013.

Il Presidente
della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia
(Prof. Ing. Nicola SAVINO)

Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore
Area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari"
S.C. 158 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA) | Tel./ Fax 080 4312767 - Mobile 3167181334
www.itsagroalimentarepuglia.it | pec: fondits agroalimentare@legalmail.it - mail: info@itsagroalimentarepuglia.it |
Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari: 571075 - Registro Persone giuridiche c/o Prefettura di Bari al n. 65/P - C. F. e P. IVA 07165100726

CENTRE INTERNATIONAL DE HAUTES ÉTUDES AGRONOMIQUES MÉDITERRANÉENNES
CIHEAM
INTERNATIONAL CENTRE FOR ADVANCED MEDITERRANEAN AGRONOMIC STUDIES
Sede italiana
IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI

Valenzano, 15/10/2015

Dir02/ 806
RC/gc

Spettabile
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Lungomare N. Sauro, 45-47
70124 BARI

OGGETTO: Certificazione attestante la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia

Con riferimento alla richiesta di certificazione dei premi e delle indennità previste dalle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 62, comma 2 del Reg. (UE) n.1305/2013,

si attesta

che i costi aggiuntivi e i mancati redditi calcolati dal "Consiglio per la Ricerca in Agricoltura per l'Analisi dell'Economia Agraria" (CREA) per la valutazione dei premi e delle indennità relativi alla misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del Reg. UE n.1305/2013)" ed alla misura 11 "Agricoltura biologica (art. 29 del Reg. UE n.1305/2013)", sono pertinenti;

che le modalità di calcolo e di attuazione delle suddette misure escludono il pericolo del doppio finanziamento con i premi del Primo Pilastro della PAC 2014-2020 (Reg. UE n.1307/2013).

Per le analisi e valutazioni necessarie alla presente certificazione è stato incaricato un esperto in materia nella persona di Giulio Malorgio, Professore in Economia Agro-Alimentare presso "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Cosimo Lacirignola

CENTRE INTERNATIONAL ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO di BARI - C.I.H.E.A.M.

VIA CEGLIE, 9 - 70010 VALENZANO (BARI) - ITALIA
TEL. +39 080 4606111 - FAX +39 080 4606206 - Email: iamdir@iamb.it

Certificazione IAMB

TESAF

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI

AGRIPOLIS
Viale dell'Università 16
35020 LEGNARO (Padova)
Tel. +39 049 8272724
Fax +39 049 8272750
e-mail raffaele.cavalli@unipd.it

P.IVA 00742430283

Legnaro, 25 Settembre 2017

DICHIARAZIONE

Con riferimento all'elaborazione del "Prezzario relativo al costo massimo unitario di riferimento per macchine ed attrezzature agricole" da parte di Edizioni l'Informatore Agrario S.r.l - Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona, partita IVA n.00230010233, e sulla base della all'analisi bibliografica eseguita nonché all'esperienza maturata in merito allo studio dei costi delle macchine e attrezzature agricole, riteniamo che la metodologia fondata sull'utilizzo della banca dati de l'Informatore Agrario, in virtù della sua organizzazione e strutturazione (suddivisione macchine in categorie e sotto categorie omogenee), sia la migliore al momento disponibile per individuare il più probabile costo massimo unitario di riferimento delle diverse categorie di macchine e attrezzature agricole presenti sul mercato nazionale.

Tale metodologia analizzata, per la realizzazione di un prezzario dei costi massimi unitari di riferimento per ogni tipologia di macchine e attrezzature, prevede:

- l'applicazione, a partire dalle informazione numeriche e qualitative della suddetta banca dati, dell'analisi statistica per l'individuazione della miglior correlazione possibile tra parametri tecnici e prezzi;
- la valutazione della bontà dei modelli di regressione così ottenuti e degli algoritmi relativi a ciascun modello, in modo da attestarne la facilità di applicazione e l'affidabilità per la stima del prezzo medio di ciascuna categoria di macchine e attrezzature.

Tanto premesso, con la presente dichiarazione si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 (2) del Reg. 1305/2013, l'esattezza e l'adeguatezza della metodologia applicata e dei calcoli ivi risultanti.

Prof. Raffaele Cavalli
Presidente 3ª Sezione Associazione Italiana di Ingegneria Agraria

DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI UNIVERSITÀ DI PADOVA

Certificazione Università degli Studi di Padova

TESAF

1222·2022 800 ANNI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI
DEPARTMENT OF LAND, ENVIRONMENT, AGRICULTURE AND FORESTRY

Prof. Luigi Sartori

Viale dell'Università 16 – Agripolis – I 35020 Legnaro (PD)
Tel: +39 049 8272725
PEC: dipartimento.tesaf@pec.unipd.it

CF/*Fiscal Code* 80006480281
P.IVA/*VAT n°* 00742430283

DICHIARAZIONE

Oggetto: Aggiornamento Prezziario Macchine e Attrezzature Agricole Regione Puglia

Con riferimento all'elaborazione del "**Prezzario relativo al costo massimo unitario di riferimento per macchine ed attrezzature agricole**" da parte di **Edizioni l'Informatore Agrario** S.r.l - Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona, partita IVA n.00230010233, e sulla base della all'analisi bibliografica eseguita nonché all'esperienza maturata in merito allo studio dei costi delle macchine e attrezzature agricole, riteniamo che la metodologia fondata sull'utilizzo della banca dati de l'Informatore Agrario, in virtù della sua organizzazione e strutturazione (suddivisione macchine in categorie e sotto categorie omogenee), sia la migliore al momento disponibile per individuare il più probabile costo massimo unitario di riferimento delle diverse categorie di macchine e attrezzature agricole presenti sul mercato nazionale.
Tale metodologia analizzata, per la realizzazione di un prezzario dei costi massimi unitari di riferimento per ogni tipologia di macchine e attrezzature, prevede:

- l'applicazione, a partire dalle informazione numeriche e qualitative della suddetta banca dati, dell'analisi statistica per l'individuazione della miglior correlazione possibile tra parametri tecnici e prezzi;
- la valutazione della bontà dei modelli di regressione così ottenuti e degli algoritmi relativi a ciascun modello, in modo da attestarne la facilità di applicazione e l'affidabilità per la stima del prezzo medio di ciascuna categoria di macchine e attrezzature.
-

Tanto premesso, con la presente dichiarazione si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 (2) del Reg. 1305/2013, l'esattezza e l'adeguatezza della metodologia applicata e dei calcoli ivi risultanti.

Legnaro (PD), 05 dicembre 2022

Prof. Luigi Sartori
Presidente 3a sezione Associazione Italiana di Ingegneria Agraria

Certificazione Università degli Studi di Padova_Aggiornamento

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Disposizioni transitorie

Descrizione delle condizioni transitorie per misura

In applicazione delle disposizioni contenute nei Regg. (UE) n. 1310/2013 e n. 335/2013 della Commissione, parte dei pagamenti, relativi ad impegni assunti nel periodo 2007-2013, graveranno sul PSR 2014-2020.

Tale regolamento, all'articolo 1 consente agli Stati membri di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito dei PSR 2007/2013, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del Programma, a condizione che la domanda di aiuto sia presentata prima dell'adozione del PSR 2014-2020. Questa possibilità è assicurata per le misure degli assi 1 e 2 previste anche dal Reg.(UE) n. 1305/2013 per il nuovo periodo di programmazione. Inoltre l'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 e il Reg. (UE) n.807/2014 specifica che le spese, nei confronti dei beneficiari, sostenute nell'ambito delle stesse misure del Reg. (CE) n. 1698/2005 sono ammissibili al beneficio nell'ambito della dotazione FEASR del periodo di programmazione 2014-2020.

La Regione ha fatto ricorso alle possibilità previste dal regolamento 1310/2013, art. 1 per le misure:

- 111 e 331 collegate alla misura 1 del presente PSR
- 114 collegata alla misura 2 del presente PSR
- 132, 133 collegate alla misura 3 del presente PSR
- 121, , 123, 125 e 216 collegate alla misura 4 del presente PSR
- 112, 311 e 313 collegate alla misura 6 del presente PSR
- 321, 323 e 125 con riguardo ai pagamenti a saldo per i Comuni ricorrenti strade rurali, collegate alla misura 7 del presente PSR
- 122, 221, 223, 226 e 227 collegate alla misura 8 del presente PSR
- 211 collegata alla Misura 13 del PSR
- 213 collegata alla Misura 12 del PSR
- 214 azioni 2-3-4-5-7 collegate alla misura 10 del presente PSR
- 214 azione 1 collegata alla misura 11 del presente PSR
- 124 collegata alla misura 16 del presente PSR
- 413 e 421 collegate alla misura 19 del presente PSR

•511 collegata alla misura 20 del presente PSR

•113 (misura discontinua)

Nel dettaglio i trascinamenti riguardano:

Misura 1

Per la Misura 1 è prevista la transizione di € 131.890,00 di quota FEASR dalle Misure 111 e 331 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

Misura 2

Per la Misura 2 è prevista la transizione di € 39.966,30 di quota FEASR dalla Misura 114 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

Misura 3

Per la Misura 3 è prevista la transizione di € 509.808,58 di quota FEASR dalle Misure 132 e 133 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

Misura 4

Per la Misura 4 è prevista la transizione di € 53.846.385,88 di quota FEASR dalle Misure 121, 123, 125 e 216 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative (es. crisi economico-finanziaria, difficoltà di accesso al credito, ritardi per l'acquisizione dei titoli abilitativi, contenziosi, ecc.) non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015 e per i beneficiari pubblici della misura 125 a causa di problemi di ritardo nell'aggiudicazione delle gare di appalto e per il rispetto del Patto di stabilità.

Misura 6

Per la Misura 6 è prevista la transizione di € 901.101,01 di quota FEASR dalle Misure 112, 311 e 313 per i beneficiari che per difficoltà realizzative (es. crisi economico-finanziaria, accesso al credito) o per contenziosi in essere non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015.

Misura 7

Per la Misura 7 è prevista la transizione di € 3.249.132,59 di quota FEASR dalle Misure 321 e 323 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015. **I**noltre poiché alcuni Comuni esclusi dal sostegno, che avevano a suo tempo presentato domanda di aiuto sulla misura 125 PSR 2007/2013 - Bando di cui al decreto 22/10/2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli eventi alluvionali dei giorni 2-5 settembre 2014 - hanno visto accogliere il loro ricorso al TAR Puglia, è prevista l'erogazione delle spese necessarie

alla conclusione dei progetti a valere sulla dotazione dell'operazione 7.2.b, per coerenza di tipologia di investimento.

Misura 8

Nell'ambito della misura 8 deve essere tenuto conto nella transizione degli impegni assunti:

- nel periodo di programmazione 2007-2013 (misure 122, 221, 223, 226 e 227del Reg. (CE) n. 1698/2005);
- nel periodo di programmazione 2000-2006 (misura H del Reg. (CE) n. 1257/99);
- nel periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89.

I pagamenti in termini di contributo FEASR a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 sono pari a € 15.306.079,40.

Misura 10

Nell'ambito della misura 10 deve essere tenuto conto nella transizione degli impegni assunti a valere sul PSR 2007/2013 (misura 214 azioni 2-3-4-5-7 del Reg. CE n.1698/05).

Gli impegni assunti ai sensi dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005, e che hanno una durata che va oltre il 2015, sono adeguati, ove necessario, secondo le clausole di cui all'art. 46 del Reg. (CE) n.1974/2006 e dell'art. 48 del Reg. (UE) n.1305/2013.

I pagamenti in termini di contributo FEASR a valere sulle risorse 2014-2020 sono pari a € 4.356.000,00. L'ultima annualità di impegno ricade nel 2018.

Misura 11

Le possibilità offerte dal Reg. (UE) n. 1310/2013 sono state utilizzate dalla Regione per assicurare continuità negli aiuti per le aziende che aderiscono al biologico della misura 214. Nell'anno 2015 è stato pubblicato il bando per raccogliere le adesioni alla misura 214 azione 1 "agricoltura biologica" e per la conferma degli impegni assunti nelle annualità precedenti.

I nuovi impegni assunti nel 2015 nel quadro delle misure pluriennali rispettano la normativa del Reg. (CE) n. 1698/05, ossia gli impegni sono assunti per un periodo minimo di 5 anni.

I pagamenti in termini di contributo FEASR a valere sulle risorse 2014-2020 sono pari a € 8.400.000,00. L'ultima annualità di impegno ricade nel 2019.

Misura 12 e Misura 13

Sono state attivate al fine di consentire la transizione nella nuova programmazione 2014-2020, dei pagamenti relativi alle Misure 211 e 213 del PSR Puglia 2007-2013, pari a € 171.457,51 i contributo FEASR.

Misura 16

Per la Misura 16 è prevista la transizione di € 4.261.637,67 di quota FEASR dalla Misura 124 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel corso della programmazione i cui beneficiari costituiti da associazioni temporanee di imprese o di scopo hanno avuto difficoltà a concludere le attività di cooperazione ammesse ai benefici entro il 31/12/2015.

Misura 19

Per la Misura 19 è prevista la transizione di € 3.611.851,43 di quota FEASR dalle Misure 413 e 421 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel corso della programmazione per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015.

Misura 20

Per la Misura 20 è prevista la transizione di € 173.912,28 di quota FEASR dalla Misura 511 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel 2015 afferenti ad attività che si concluderanno oltre il termine del 31/12/2015.

Per tutte le misure per le quali sono previsti pagamenti in transizione sono presenti le corrispondenti misure nel PSR 2014-2020, ad eccezione della Misura 113; inoltre per i pagamenti sarà applicato il tasso di partecipazione del FEASR definito per la misura corrispondente. Il sistema di gestione e controllo potrà tracciare le operazioni in regime di transizione. Ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, è prevista una clausola di revisione per gli impegni delle misure agro-ambientali assunti conformemente agli articoli 39 e 40 del Reg. (CE) n.1698/2005.

La spesa FEASR complessiva stimata ammonta a € 94.985.748,87**.**

Le spese in transizione riguardano le Misure: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13, 16, 19 e 20.

La stima degli importi dei trascinamenti si è basata sui dati puntuali del sistema di monitoraggio (DSS, SIAN e SIAR) e fatte salve le possibili riduzioni dovute a rinunce, revoche o recuperi.

I pagamenti in transizione sul nuovo budget finanziario potranno avvenire con l'avvio della programmazione 2014-2020.

Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro il 30/06/2023, previa verifica dello stato di avanzamento dei singoli progetti. Per i progetti in transizione inerenti la "banda larga", il termine per la conclusione dei pagamenti è fissato al 31/12/2025, previa verifica dello stato di avanzamento dei lotti progettuali non conclusi. Per i progetti dei Comuni ricorrenti in ambito ex misura 125 PSR 2007/2013, il termine per l'effettuazione degli ultimi pagamenti a valere sulle risorse della Misura 7, operazione 7.2.b, è stabilito al 31/12/2025.

Per gli impegni relativi alle Misure 12 e 13 gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del 2020.

Per gli impegni pluriennali antecedenti il periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno per tutta la durata del periodo di programmazione 2014-2020 mentre per gli impegni pluriennali assunti nel periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno nel periodo 2016-2023.

Si precisa che tutte le domande di pagamento che transiteranno al periodo di programmazione 2014-2020

saranno identificate e tracciate mediante sistemi di gestione e controllo in relazione alla domanda di aiuto e al bando di origine e verranno rendicontate con la quota FEASR prevista nella programmazione 2014-2020, utilizzando quindi i nuovi tassi di cofinanziamento FEASR.

Nella tabella sotto riportata viene indicata per ciascuna misura della programmazione 2014-2020 la correlazione e la coerenza con le misure della programmazione 2007-2013 e precedenti per le quali sono stati assunti impegni nel corso del 2014 e 2015.

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	131.890,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	39.966,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	509.809,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	53.846.386,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	901.101,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	3.249.133,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	15.306.079,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	4.356.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	8.400.000,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	166.283,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	5.174,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	4.261.638,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	3.611.851,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	173.912,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo	0,00

39 ter)	
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI che hanno particolarmente risentito dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (39c)	0,00
M113 - Prepensionamento	26.527,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Total	94.985.749,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
13. Costi standard per i servizi di consulenza	8.2 M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15) - allegato	02-01-2023		Ares(2025)782440	2389230647	Metodologia per l'individuazione UCS per i servizi di consulenza	31-01-2025	n006crp8
11.Costi Standard 5.2 PSR REGIONE PUGLIA	8.2 - M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) - allegato	23-07-2018		Ares(2025)782440	2373345581	11.b+scheda+di+rilevazione 11.a+Costi+Standard+5.2+PSR+REGIONE+PUGLIA	31-01-2025	n006crp8
13. Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane della Regione Puglia	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	01-07-2021		Ares(2025)782440	901057659	Zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC – Areas with Natural Constraints)	31-01-2025	n006crp8
07. Sezione 5.1 Strategia. Quadro sinottico	5 Descrizione della strategia - allegato	15-10-2015		Ares(2025)782440	50122137	7.+Sezione+5.1+Strategia.+Quadro+sinottico	31-01-2025	n006crp8
05. Rapporto di valutazione ambientale PSR 2014-2020	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	15-10-2015		Ares(2025)782440	2901928911	5.+bis+Det_374_2015_ECO+parere+motivato+VAS 5.+RA_PSR+2014_2020_15_10_2015_Def_post_consultazione	31-01-2025	n006crp8

09. COMBINAZIONE MISURE	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	15-10-2015		Ares(2025)782440	1617652183	9.+COMBINAZIONE+MISURE	31-01-2025	n006crp8
10. Rapporto VEA SF PSR Puglia - Gennaio 2017	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	27-01-2017		Ares(2025)782440	547907551	10.+Rapporto+VEA+SF+PSR+Puglia+-+Gennaio+2017	31-01-2025	n006crp8
03. VEA PSR PUGLIA 2014-2020_15_10_15	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	19-10-2015		Ares(2025)782440	3866969656	3.+VEA+PSR+PUGLIA+2014-2020_15_10_15	31-01-2025	n006crp8
04. PSR_Sintesi non tecnica	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	15-10-2015		Ares(2025)782440	2771037669	4.+PSR_Sintesi+non+tecnica_22_09_2014 4.+bis+PSR_DICHIARAZIONE+DI+SINTESI_19_10_2015_FINALE	31-01-2025	n006crp8
02. Impegni M10 M11	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	15-10-2015		Ares(2025)782440	1595219496	2.+Impegni+M10+M11	31-01-2025	n006crp8
06. Allegato par. 4.1 Analisi SWOT: Tabelle e figure_25.03.2021	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	25-03-2021		Ares(2025)782440	2969526555	06. Allegato par. 4.1 Analisi SWOT: Tabelle e figure_25.03.2021	31-01-2025	n006crp8
08. Calcolo premi	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	10-10-2015		Ares(2025)782440	1308475641	8.+Calcolo+premi	31-01-2025	n006crp8
12. Allegato 12_Elenco delle Aree Protette e dei relativi atti di riferimento	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	25-03-2021		Ares(2025)782440	1213624804	Allegato 12_Elenco delle Aree Protette e dei relativi atti di riferimento	31-01-2025	n006crp8

1196

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372
Sito internet: http://burp.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

Francesco
Monaco
31.03.2025
16:16:38
GMT+01:00